GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1922

parte.1

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
—
1923

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1922

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 apr. 1921	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 451, che demanda al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.....	218	398
12 lugl. 1921	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Decreto ministeriale concernente l'indennità mensile di residenza, ed il rimborso delle spese postali e telegrafiche agli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero	71	135
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari	14	19
4 agos. 1921	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1329, riguardante le indennità di trasferta e di viaggio per i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza.....	1	2
14 ott. 1921	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. - pubblicazione n. 1169	190	362
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1626, che istituisce un distintivo d'onore per gli ex irredenti italiani (con una tavola di disegno)	82	180
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale	114	224
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli	146	278
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. - R. decreto-legge n. 1799, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza	72	137

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 nov. 1921	COLONIE – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali in servizio in quelle regioni	15	20
9 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1591, che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911 n. 486, sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza	115	225
12 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di due membri della Commissione consultiva per l'aeronautica	73	152
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1852, che rettifica il R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471, relativo al condono di mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina	448	977
19 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 101, che stabilisce le norme relative alla circolazione delle aeromobili	35	46
19 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 102, che stabilisce le norme relative al servizio degli aeroporti ...	36	54
19 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 103, relativo alla iscrizione delle aeromobili nel registro aeronautico nazionale, ed ai contrassegni di riconoscimento obbligatorî per le aeromobili nazionali	37	69
19 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 104, relativo alle manifestazioni aviatorie che assumono carattere di pubblici spettacoli	38	76
20 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 105, che sospende l'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili	39	78
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1741, che proroga i termini di alcuni articoli della legge 13 agosto 1921 n. 1080, concernente la riforma dell'amministrazione dello Stato	16	22
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1853, relativo al passaggio all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione dello Stato maggiore del R. Esercito.....	2	4
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1879, con cui il museo storico dei bersaglieri con sede in Roma – costituito come ente di fatto in base al R. decreto 16 maggio 1919 – viene eretto in ente morale col capitale iniziale di lire 20.000 nominali e ne è approvato lo statuto organico	57	124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1922	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2140, concernente l'ordinamento del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	254	436
22 dic. 1921	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	21	29
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1962, nel quale sono contenute norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni di sudditi di Stati ex nemici	40	79
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che nomina la Commissione interministeriale per delimitare sul terreno le zone, scelte fra le più cospicue della nostra guerra per immortali fasti di gloria, da dichiararsi poi Monumenti nazionali	41	83
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale n. 563, riguardante la concessione di premi ai colombicultori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori	116	226
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1921-1922, fino a quando siano approvati per legge	3	5
31 »	TRASPORTI. — Firma dei documenti di viaggio e di trasporto	4	6
4 genn 1922	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di presidio	5	6
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	6	6
5 »	CONCORSI. — Concorso al premio Henry	7	7
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'ufficio stralcio del deposito scuola bombardieri	8	9
5. »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militari studenti di scuole medie	9	9
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Variazione al prezzo dell'elixir di china	10	10
5 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali per il 1922	11	11
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni ai sottufficiali stati trattenuti alle armi dopo compiuta la ferma	12	15
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento di due decimi sulle spese di viaggio	13	16

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 genn. 1922	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della Commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	27	37
5 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 146, riguardante dispensa dalle chiamate per istruzione dei militari già arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Libia...	99	200
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205, del 19 gennaio 1918 (con una tavola di disegno)	131	200
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Ordinamento interno del Ministero	17	23
12 »	SERVIZIO SANITARIO - CONCORSI. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. Marina	18	24
12 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa	19	24
12 »	RECLUTAMENTO. — Passaporti ai cittadini delle nuove provincie ai quali è applicabile l'art. 8 del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331	20	26
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 65, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », costituita col capitale di lire 6600 nominali, destinato a favore dei militari di truppa del 47 reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo	100	200
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Imposta di ricchezza mobile sulle indennità caro-viveri	22	30
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi durante la guerra...	23	30
19 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	24	32
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. - Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	25	33
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Sergenti maggiori maniscalchi promossi capi maniscalchi	26	33

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1922	DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 30, che approva il regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	55	105
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	56	121
19 »	PENSIONI. - R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della Commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	101	202
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 295, col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valor militare, per la stessa persona vivente, decorata complessivamente di tre medaglie d'oro e d'argento, siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno	164	328
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1229, che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia con R. decreto 26 aprile 1883 n. 1294	520	1192
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la ripartizione tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari della somma anticipata dal Ministero del tesoro in conto corrente a norma dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910 n. 511 — Fondo scorta	232	412
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 163, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 per liquidazione di passività dipendenti dalla guerra	102	203
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 91, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero ...	103	204
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 179, che abroga quello 7 giugno n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali	165	329
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 252, che stabilisce norme per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti	214	392

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 genn. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Divieto di nuovi impegni sui capitoli relativi alle spese di guerra	28	38
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni riguardanti il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici	29	39
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati	30	39
26 »	RECLUTAMENTO. — Assegnazione ai corpi delle reclute istruite premilitarmente — Ammissioni nell'arma dei carabinieri reali	31	39
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921	32	40
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali per il 1922	33	42
26 »	TRASPORTI. — Viaggi su talune linee di navigazione dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei parenti dei militari caduti in guerra	34	42
26 »	AVANZAMENTO. — R. decreto che aggiunge un membro alla Commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	58	127
29 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie	94	192
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali allievi osservatori dall'aeroplano	59	127
1 febbr. 1922	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Abolizione della franchigia per la raccomandazione, assicurazione e per l'invio per espresso del carteggio ufficiale	60	128
1 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia	61	129
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di abilitazione alla carica di allievo maniscalco	62	129

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 febbr. 1922	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	63	130
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso d'istruzione sugli automezzi destinati ai servizi d'artiglieria	64	130
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Visite fiscali eseguite per conto della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali	65	131
1 »	SERVIZIO TERRITORIALE. - Fregi, drappi e guarnizioni dei labari del Corpo sanitario militare, della Associazione italiana della Croce Rossa, dell'Associazione italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta	66	131
1 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali per il 1922 – Ammissione di cittadini delle nuove provincie	67	131
1 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Disposizioni contenute sui fogli licenza per truppa	68	133
1 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	69	133
1 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921 n. 1741	83	183
1 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla nomina della Commissione stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921 n. 1960, per portare a termine il lavoro rimasto in corso presso il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito	84	183
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione dei Consigli di amministrazione presso talune scuole di reclutamento allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	125	251
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per i sottufficiali guardabatteria - N. 634 – Edizione 1922	275	566
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acconti di pensione	42	83
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acconti quindicinali alle imprese combustibili	43	84
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sostituzione del Consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto – Persone autorizzate a firmare per essa	44	84
2 »	AVANZAMENTO. — Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P., per l'anno 1922	45	84

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 febbr. 1922	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso artificieri (con una tavola di disegno)	46	85
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale 20 dicembre 1921, che sostituisce le tabelle organiche G. H. I. L. M. N. e O. annesse al regolamento per gli operai borghesi con le tabelle F. G. H. I. L. M. N. O. e P.	47	88
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 77/27 mod. 905/908	48	99
2 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1901 residenti in paesi transoceanici	49	99
2 »	RECLUTAMENTO. — Personale occorrente alla Croce Rossa Italiana per speciali servizi in tempo di pace	50	101
2 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	51	102
2 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Immobili militari	52	103
2 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della Bandiera Nazionale per parte dei campi d'aviazione ed aeroscali	53	104
2 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione transitoria della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri	54	104
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rispatrio dei militari già residenti all'estero	70	133
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1922 quello del 2 ottobre 1921 ed apporta modificazioni ed aggiunte alle indennità speciali per i servizi di presidio	117	227
14 »	CONCORSI. — Esito del concorso a premio bandito con circolare 35 *giornale militare* 1920	74	153
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trattative private per lavori da affidare a cooperative	75	154
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento « Addestramento della fanteria al combattimento » – Vol. 1° – Addestramento individuale – Edizione 1918	76	154
16 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	77	155

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febbr. 1922	RECLUTAMENTO. — Applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie	78	160
16 »	SCUOLE MILITARI. — Durata dei corsi presso la scuola centrale di educazione fisica	79	160
16 »	SCUOLE MILITARI. — Primo corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese	80	161
16 »	SCUOLE MILITARI. — Quarto corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio	81	163
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 286, con cui la « Fondazione Zanardi-Landi » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal maggiore generale Zanardi-Landi conte di Veano e patrizio piacentino cav. Vittorio a favore della legione Allievi carabinieri reali in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	147	288
22 »	TRASPORTI. — Soppressione della biglietteria militare di Verona P. N.	95	193
23 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. Invio di militari in missione all'estero	85	184
23 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Sospensione della accettazione delle domande dei sottufficiali per ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	86	184
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli	87	185
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	88	185
23 »	RECLUTAMENTO. — Interpretazione della circolare n. 560 del *giornale militare* dello scorso anno contenente istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 375, che modifica l'elenco delle infermità	89	185
23 »	RECLUTAMENTO. — Permanenza alle armi oltre l'ottavo mese di servizio dei militari della classe 1901	90	186
23 »	RECLUTAMENTO. — Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'estero che concorrono alla leva con la classe 1902	91	186
23 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	92	187

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbr. 1922	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	93	188
23 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Risarcimento dei danni prodotti dal brillamento dei proiettili ed esplosivi in dipendenza della guerra	96	193
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 261, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari	118	230
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 262, che approva i programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente	119	234
2 mar. 1922	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe	97	195
2 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza	98	195
3 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	104	206
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la francatura del carteggio ufficiale dei tribunali militari	105	206
10 »	COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Oggetti di corredo per gli arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	106	207
10 »	CONCORSI. — Concorso ippico di Nizza	107	207
10 »	PENSIONI. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603, relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento degli operai che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922	108	208
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderni di caricamento del materiale per batterie da 40/39 (n. 1167) – da 76/40 (n. 1168) – da 76/45 (n. 1319) – da 102/35 (n. 1320) – controaerei su quattro pezzi – Edizione provvisoria 1921	109	217
10 »	RECLUTAMENTO. — Iscrizione sulle liste di leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie residenti all'estero	110	219
10 »	RECLUTAMENTO. — Ritardo del servizio alle armi in applicazione dell'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento	111	219

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mar. 1922	SERVIZIO SANITARIO. — Licenze di convalescenza concesse dai collegi medici ad ex militari e militari in congedo illimitato visitati a senso della circolare 455 *giornale militare* 1919	112	220
10 »	SERVIZIO SANITARIO. - Visite richieste dall'opera di previdenza a favore degl'impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione	113	220
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.	120	239
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista	121	241
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - - Ordinativi di pagamento emessi a favore dei corpi dall'ufficio della contabilità speciale presso le direzioni di commissariato – Tenuta delle scritture	126	252
16 »	COLONIE UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. - - R. decreto n. 490, contenente disposizioni per la destinazione nella Somalia di ufficiali del R. Esercito	215	395
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	269	549
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Perdita di materiali per causa di forza maggiore	122	243
17 »	SCUOLE MILITARI — CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	123	243
17 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra ...	124	244
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 390, con cui la « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni », costituita col capitale nominale di lire 2000 raccolte tra ufficiali e militari appartenenti al battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona e destinata a favore dei militari di truppa del detto battaglione, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	178	340
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi dei parenti di militari in pericolo di vita – Viaggi dei riespatriandi.....	127	253
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	128	254
23 »	COLONIE — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno	129	255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1922	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. - Denominazione del battaglione presidiario di Tripoli	130	257
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari da adibirsi alle varie scuole militari	167	332
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - R. decreto-legge n. 403, che stabilisce la cesssazione delle limitazioni sugli stipendi degli ufficiali del R. Esercito, dal 1° maggio 1920. – Norme esecutive	158	303
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra	132	262
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Prezzo di carico dei colli da riparazioni da sarto, colli da riparazioni da calzolaio, degli oggetti vari che costituiscono il carico attuale dei colli predetti e di quelli tolti dal carico modificato	133	262
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Prontuari per il calcolo delle ritenute	134	264
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Spese per l'abbonamento al servizio telefonico.....	135	265
30 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità dei capitani chimici-farmacisti che intendono presentare domanda di ammissione agli esami di avanzamento a scelta	136	265
30 »	CONCORSI. — Concorso ippico di Napoli.....	137	266
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. - Abolizione della carica di capo armaiuolo reggimentale nei reggimenti di artiglieria da montagna	138	266
30 »	DISPOSIZIONE VARIE. - Alienazione materiali elettrici e telegrafici residuati dalla guerra	139	267
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Criteri e norme da seguire nella compilazione di proposte di onorificenze cavalleresche	140	267
30 »	PENSIONI. - Provvedimenti relativi ai militari invalidi di guerra	141	268
30 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo.	142	269
30 »	STATO DEGLI UFFICIALI. - Documenti personali relativi agli ufficiali della Croce Rossa Italiana.....	143	26

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 mar. 1922	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	144	270
30 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 1° corso regolare presso la scuola di guerra.....	145	271
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 590, che sopprime l'infermeria presidiaria di Riva	216	396
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari	217	396
1 apr. 1922	GIUSTIZIA MILITARE. - Decreto ministeriale col quale viene sostituito il segretario per la Commissione d'avanzamento per gli ufficiali della giustizia militare	148	200
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 660, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 584, concernente la formazione di un nuovo reggimento di cavalleria ...	270	556
2 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 632, che stabilisce la indennità annua per gli impiegati incaricati del servizio di leva nelle nuove provincie.....	276	566
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. - Legge n. 617, che converte in legge il R. decreto 28 marzo 1915 n. 355, (circolare n. 250 *giornale militare* 1915) relativo alla deroga dei limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio.....	285	594
3 »	SERVIZIO AERONAUTICO. - Decreto ministeriale n. 110, portante nuove norme per le manifestazioni aeronautiche le quali assumano carattere di pubblici spettacoli	457	990
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito - Norme esecutive.....	162	307
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.....	149	290
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Prezzo di carico di panno grigio-verde per truppa, panno turchino per carabinieri e panni colorati per mostreggiature	150	291
6 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. - Riparazione armi mod. 91.....	151	292

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1922	DISPOSIZIONI VARIE. - Alienazione rame, zinco e loro leghe.	152	292
6 »	SCUOLE MILITARI. — Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e di 2° grado presso le scuole centrali	153	292
6 »	SCUOLE MILITARI. - 2° corso regolare preso le scuole centrali tattiche del Braccianese.....	154	294
6 »	SERVIZIO SANITARIO. - Cure balneo-termali	155	296
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Militari minorenni da sottoporre ad operazioni chirurgiche	156	301
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, corrisposto ai funzionari collocati a riposo, trattenuti in servizio.	157	301
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. - Legge n. 479, relativa alla conversione in legge dei R. decreti 20 novembre 1919 n. 2240, e 17 gennaio 1920 n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del R. decreto 19 ottobre 1919 n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497; del R. decreto 28 marzo 1915 n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei regi decreti 31 luglio 1919 n. 1383, e 24 novembre 1919 n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.....	179	342
6 »	ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Legge n. 642, che converte in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1950, riguardante l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.....	277	568
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - R. decreto n. 637, che modifica l'art. 6 del precedente R. decreto 16 dicembre 1920, che ha istituito la medaglia della Vittoria, commemorativa della Grande Guerra per la civiltà. - Norme esecutive....	278	568
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 412, che autorizza per i mesi di aprile e maggio la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei percepiti dal personale delle amministrazioni dello Stato, in forza del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742, testè abrogato	166	331

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 apr. 1922	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Reclami per ricompense al valor militare prodotti contro decisioni adottate dal Ministero per precedenti reclami relativi allo stesso fatto d'arme	168	333
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra	159	305
13 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata	160	305
13 »	PENSIONI. — Applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603	161	306
13 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale n. 695, riguardante un bando di concorso a premio fra i tecnici italiani per la costruzione di uno speciale apparecchio acustico od elettro-acustico senza fili	255	436
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 601, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 575 (circ. n. 336 *giornale militare* 1915), ed il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1276 (circ. n. 575 *giornale militare* 1917), recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra	279	583
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1922-923	169	334
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. - Soppressione degli uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio	170	334
20 »	RECLUTAMENTO. - Ordine per la leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie nati negli anni 1901 e 1902 – Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento	163	313
20 »	DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e *bollettino ufficiale*	171	335
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. - Soppressione della 6ª Commissione A. M. R. G. per l'aeronautica	172	335
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco vestiario per tutto il personale dei reggimenti di artiglieria da campagna	173	336
20 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE - Disposizioni relative all'autorizzazione a fregiarsi del nastrino della Medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia	174	336

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 apr. 1922	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze estere — Disposizioni circa il rilascio dei brevetti definitivi relativi alla concessione della medaglia commemorativa della rivoluzione czeco-slovacca e della croce di guerra dello stesso Stato	175	336
20 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	176	337
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Esami per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P. e per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista	177	337
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale apportante modificazioni agli allegati n. 1 e 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo	191	364
25 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari arruolati con la classe 1902 ammessi o aventi diritto alla ferma di tre mesi	180	343
25 »	PENSIONI. — Liquidazione degli assegni di 10ª categoria	189	354
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti in tesoreria delle somme ricavate dalle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e loro famiglie, ed eventualmente a privati, di derrate, indumenti e materiali diversi	181	343
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	182	344
27 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione della lastrina graduata ed indice di direzione per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914 (con una tavola di disegno).	183	345
27 »	CONCORSI. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	184	347
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali	185	353
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi	186	353
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore	187	353

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1922	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale	188	353
3 magg. 1922	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Soppressione della sezione di commissariato militare di Caserta	201	383
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari	192	364
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione.	193	365
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elmetti metallici	194	366
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	195	367
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per artiglieria controaerei da effettuarsi a Nettuno	196	367
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della fanteria al combattimento – Vol. II – Addestramento dei reparti	197	368
4 »	RECLUTAMENTO. — Quesiti circa l'adempimento dell'obbligo di leva da parte dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie	198	370
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Programmi di esame per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti e dei capitani medici	199	371
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina ad ufficiale	200	380
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 781, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1096, relativo al trattamento economico dovuto, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti	314	648
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della Commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	219	390
7 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	202	384
8 »	SCUOLE MILITARI. — Studio autodidattico da parte degli ufficiali comandati ai corsi di perfezionamento	203	384

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 magg. 1922	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 114, relativo alla concessione ed all'uso dei brevetti aeronautici ...	458	991
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	204	384
11 »	AVANZAMENTO. — Nomina della Commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero	205	385
11 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	206	385
11 »	RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva nati nell'anno 1900 rimandati a speciali sedute dell'anno 1922	207	385
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Presentazione di domande	208	386
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Segnalazioni per gli ufficiali prossimi a raggiungere i limiti di età	209	386
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione dei certificati e dei fogli di viaggio	210	386
11 »	TRASPORTI. — Spedizione degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione	211	387
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura delle scritture dell'esercizio in corso ed apertura di quelle dell'esercizio successivo – Esemplificazione delle scritture	268	471
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 894, che converte in legge il decreto luogotenenziale n. 746 del 26 aprile 1917, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni.	344	748
12 »	CONCORSI. — Concorso ippico di Londra	212	388
12 »	TRASPORTI. — Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare	220	400
13 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901	213	389
15 »	SCUOLE MILITARI. — Uniforme degli allievi delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	221	401
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1921-22	222	402

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 magg. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prontuari per il calcolo degli stipendi	223	405
18 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	224	405
18 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	225	406
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra	226	406
18 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga del termine utile per gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	227	406
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria per l'anno 1922	228	407
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1922	229	407
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esclusione dall'avanzamento dei militari di truppa comandati fuori corpo	230	408
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, agli impiegati civili, sottoposti a provvedimenti disciplinari, importanti limitazione di stipendio	231	408
18 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 689, che stabilisce la classificazione della carica di presidente generale della Croce Rossa Italiana per l'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni	271	557
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Cessazione di emolumenti per titoli non compresi nelle vigenti disposizioni regolamentari	234	419
24 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1901	235	419
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreti di scarico di perdite per causa di forza maggiore	236	424
25 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922	237	424
25 »	AVANZAMENTO. — Quadro di avanzamento per la nomina del ten. colonnello chimico-farmacista direttore della farmacia centrale militare	238	425

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 magg. 1922	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Scioglimento del VI battaglione del 241 fanteria	239	425
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe	240	425
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio	241	425
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ex militari diretti al Canadà	242	426
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.	243	426
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruttoria delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione agli ex combattenti	244	427
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	245	428
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Errata-corrige » all'istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. - Pubblicazione n. 1169 - Edizione 1921	246	428
25 »	SCUOLE MILITARI. — Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione	247	429
25 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra	248	429
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Variante alla circolare n. 606 del *giornale militare* del 1921, riguardante il servizio viveri	249	430
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore	250	430
25 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riammissione in servizio di sottufficiali specialisti ammogliati	251	431
25 »	TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la spedizione del carteggio raccomandato, assicurato o per espresso	252	432
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Imballaggi	253	432
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del fondo scorta - Assegnazione delle nuove quote ai vari enti militari	233	417
28 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	256	439

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 magg. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 726, che autorizza trasporto di fondi dalla parte straordinaria alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 per spese dipendenti dalla guerra	286	594
28 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla nomina di un membro della Commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro Romano	315	648
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto col quale si aggiungono 4 membri alla commissione per la revisione del regolamento di disciplina	331	712
28 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 789, che converte in legge il R. decreto 16 maggio 1915 n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza	332	712
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 884, che converte in legge il R. decreto 25 novembre 1919 n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta	345	749
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 1029, che converte in legge il R. decreto 20 gennaio 1921 n. 130, che proroga la efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 numero 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie	486	1156
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 1030, che converte in legge il R. decreto 4 gennaio 1920 n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania	487	1156
28 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI — AVANZAMENTO. — Legge numero 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali	510	1184
28 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 1300, che converte in legge il R. decreto 23 maggio 1915 n. 719 (modificato dal decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1162), relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana	511	1184
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi modelli di ordinativi di pagamento sulle contabilità speciali fra le sezioni di tesoreria e le direzioni di commissariato, per poter eseguire la riscossione delle anticipazioni in tre rate	257	440

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 magg. 1922	DISCIPLINA MILITARE. — Uso dell'uniforme per parte degli ufficiali in P. A. S. e degli ufficiali superiori delle categorie in congedo	258	442
31 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 116, che proroga, fino a nuovo avviso, la sospensione dell'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili	459	1101
1 giug. 1922	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	259	442
1 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	260	442
1 »	CONCORSI. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	261	443
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	262	446
1 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di 60 capitani commissari	263	447
1 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnate titolare presso la scuola di guerra	264	447
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Programmi per il corso preparatorio presso la scuola d'applicazione di sanità militare per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.	265	447
1 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	266	458
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	267	467
1 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale vengono nominati due membri della Commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare	287	596
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 716, che proroga le disposizioni di quello 7 aprile 1922 n. 412 (circolare n. 166 *giornale militare* c. a.)	288	596
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	280	583
8 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa	272	557

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 giug. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi	273	558
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie	274	558
11 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene nominato un membro della Commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare	316	649
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 842, con cui la « Fondazione ufficiali dell'arma del genio » costituita col fondo di lire 15,000 nominali — formato dal complesso di offerte individuali fatte dagli ufficiali della detta arma — e destinata all'incremento del Museo Storico del genio militare avente sede in Roma, nonchè a beneficio dei militari di truppa del genio viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico	363	780
11 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 968, relativo alle ammissioni e ai corsi di studio nei collegi militari	374	792
11 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 935, che sostituisce il paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito	416	886
11 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto relativo alla nomina del presidente e dei membri della Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	440	969
14 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Udine	281	586
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza degli impiegati civili	282	587
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-1923	283	590
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scadenza della convenzione per la vendita dell'alluminio residuato dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato	284	591
15 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 975, col quale si stabilisce di togliere ogni limitazione al numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi alla stessa persona vivente	382	802

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1922	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 117, relativo all'uso dei fanali e delle segnalazioni nella navigazione aerea	460	1101
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 798, concernente: Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-922 – 1922-923	302	614
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 883, che converte in legge il R. decreto 3 settembre 1920 n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra	346	749
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1012, che converte in legge il R. decreto 25 agosto 1919 n. 1859, che istituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo	375	794
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI - MATRICOLA. — Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	535	1210
18 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 974, con il quale la Federazione colombofila italiana, con sede in Borgo San Donnino (Parma), è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	558	1290
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo	289	597
22 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza	290	597
22 »	CONCORSI. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	291	598
22 »	SCUOLE MILITARI. — Esami finali del 4° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra	292	598
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali	293	599
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione delle disposizioni riguardanti indennità per servizi collettivi ed isolati.	294	600
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922 n. 418	295	601

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1922	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente	296	604
22 »	TRASPORTI. — Annullamento dei libretti di viaggio degli ufficiali in congedo	297	605
22 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie dei militari trattenuti o riassunti in servizio perchè mutilati o invalidi di guerra	298	606
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni da fare al Ministero del tesoro nei casi di notificazione ad enti dipendenti degli atti cessione, sequestri, pignoramenti e di altri atti di impedimento a pagamenti	299	606
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Crediti o debiti delle amministrazioni militari verso la Banca Italiana di Sconto .	300	606
23 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1922-923	301	607
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137)	303	615
23 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	304	616
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Corrispondenza relativa alla distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* – Reclami	305	617
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessazione del prelevamento viveri ed oggetti di uso personale, di casermaggio, bardatura e governo cavalli, da parte degli ufficiali e dei sottufficiali	306	618
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali comandati presso gli uffici del Ministero autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	307	618
29 »	MATRICOLA. — Rilascio di copie di fogli matricolari chieste nell'interesse di mutilati e invalidi di guerra	308	619
29 »	PENSIONI. — Imputazione spese per gratificazioni e indennità agli operai licenziati o collocati a riposo	309	619
29 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali – Norme per il reclutamento di allievi sottufficiali per l'arma aeronautica e per il corpo automobilistico	310	619

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giug. 1922	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1901	311	622
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di presidio per l'esercizio 1922-923	312	623
29 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902, di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta (3 mesi) e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria e ridotta appartenenti alle nuove provincie	313	623
29 »	RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1000, che converte in legge il R. decreto n. 707 del 13 maggio 1915, relativo agli obblighi di servizio militare del personale delle capitanerie di porto.....	376	794
29 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale vengono nominati i componenti effettivi e supplenti della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento	546	1232
29 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale vengono nominati i componenti della segreteria della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento	559	1293
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 831, sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922	317	649
1 lugl. 1922	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria – Pubblicazione n. 189 – Edizione 1916 » ed alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria – Pubblicazione n. 192 – Edizione 1917 »	402	862
2 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto col quale l'avv. *Giovanni Ciraolo*, senatore del Regno, viene confermato presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, dal 3 agosto 1922	333	713
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1050, che aumenta il soprassoldo ai caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani	383	803

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1922	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	318	650
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi consegnatari depositi esplosivi.	319	650
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Liquidazione consorzio nazionale cooperativo per la utilizzazione dei materiali residuati dalla guerra	320	651
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scadenza del contratto stipulato col consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato	321	651
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76-45 controaerei	322	651
6 »	RECLUTAMENTO. — Licenza straordinaria a militari della classe 1902 in attesa di riduzione di ferma per l'art. 9 lettera *b*, del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920	323	652
6 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino	324	653
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Accertamenti agli effetti di pensione.	325	654
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concessione agli ufficiali pensionati di prelevare medicinali a pagamento diretto dalle farmacie militari. – Prelevamento di sapone bianco	326	655
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e loro famiglie	327	655
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922, n. 418	328	656
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge numero 964, che converte in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato	364	782
6 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	403	862

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1922	DISPOSIZIONE VARIE. — R. decreto n. 1025, con cui la « Fondazione Guide », costituita col capitale nominale di lire 17.900, e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Guide, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico	461	1109
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1315, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli	488	1157
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923	329	659
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-1923 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	330	708
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.....	377	795
13 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	334	714
13 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Applicazione delle lastrine graduate per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914	335	714
13 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91.....	336	715
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scadenza della convenzione per la vendita dell'antimonio regolo residuato dalla guerra e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.....	337	715
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Situazione al 1° luglio p. v. dell'alluminio di proprietà dello Stato dichiarato alienabile	338	715
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrani di panno grigio-verde per militari delle armi a cavallo	339	716
13 »	SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	340	719
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento.....	341	742

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 lugl. 1922	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	342	743
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e di altre relative al trattamento economico di personale dello Stato	347	750
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1136, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato	417	887
17 »	RECLUTAMENTO. — Rinvio della chiamata alle armi indetta con la circolare n. 313 del *giornale militare* corrente anno.	343	745
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Moduli per lettere d'ufficio	348	751
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio e pagamento delle indennità eventuali agli ufficiali comandati presso altri corpi od enti	349	751
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme circa lo scarico di materiali somministrati a ditte nel periodo del contratto siderurgico (1° luglio 19 dicembre 1918)	350	752
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti	351	752
20 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. per l'anno 1922	352	753
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe.	353	753
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare di Firenze	354	754
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Notificazioni riguardanti i militari capi armaiuoli reggimentali	355	756
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	356	756
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	357	758

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 lugl. 1922	SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei licenziati dai collegi militari ai corsi allievi ufficiali di complemento	358	774
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.....	359	775
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dalle Terme di Chianciano al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso	360	776
20 »	TRASPORTI. — Concessione di viaggi a tariffa differenziale C agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria per riduzione di quadri	361	776
20 »	TRASPORTI. — Norme per i viaggi di licenza	362	776
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1015, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922.	378	797
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1017, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922	379	799
24 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1140, concernente il passaggio del comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie	453	983
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.....	404	863
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per le scuole militari	405	873
27 »	CONCORSI. — Concorsi ippici.....	365	783
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra.....	366	783
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del pettorale della bardatura a sella per batterie campagna.....	367	783
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito	368	784
27 »	RECLUTAMENTO. — Concessione del nulla-osta al passaporto a militari studenti ritardatari	369	784

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 lugl. 1922	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di pilotaggio d'aeroplano per ufficiali in S. A. P.	370	784
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica	371	785
27 »	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali militari diretti in Sardegna	372	786
28 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1901	373	788
31 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Costituzione del deposito 18 reggimento fanteria	380	799
31 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica	381	799
31 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di un « falso mirino » per la esecuzione del tiro ridotto col moschetto mod. 91 da cavalleria e per truppe speciali	384	804
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Abolizione dei telegrammi-espresso di Stato e del « biglietto urgente di servizio » e istituzione dei « biglietti postali di Stato urgenti »	385	804
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per la condotta di motori ad olio pesante — n. 1298 — (Edizione 1921)	386	805
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 agosto 1922	387	806
31 »	GIUSTIZIA MILITARE — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare	406	874
10 agos. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento delle ritenute da operarsi sull'indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922 n. 418	388	839
10 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Adozione del porta moschetto da cavalleria (VI-1857), anche per l'arma di artiglieria (con due annesse istruzioni ed una tavola di disegno)	389	839

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agos. 1922	CONCORSI. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	390	842
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni relative alle consegne di materiali residuati dalla guerra effettuate dagli enti militari alla Direzione generale delle FF. SS. pel servizio dell'elettrificazione	391	842
10 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra	392	842
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	393	844
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1274, che stabilisce la soppressione delle indennità di guerra alle truppe in servizio nel territorio dalmato assegnato all'Italia.	462	1111
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	394	847
17 »	CONCORSI. — Concorso al premio Henry	395	848
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze	396	848
17 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme e criteri nuovi da seguire nella compilazione e nell'inoltro di proposte di onorificenze cavalleresche	397	848
17 »	RECLUTAMENTO. — Attuazione – limitatamente ai militari con ferma ordinaria – della chiamata alle armi indetta colla circolare n. 313 del *giornale militare* 1922 e poi rinviata colla successiva circolare n. 343	398	849
17 »	RECLUTAMENTO. — Concessione dei mezzi di trasporto gratuiti o semigratuiti per il rimpatrio di reclute indigenti provenienti dall'estero	399	857
17 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Riassunzione di ufficiali sulbarterni osservatori dall'aeroplano in servizio aeronavigante	400	858
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.	401	858
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1264, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali. — Norme esecutive	463	1111

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agos. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1169, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato	418	893
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazioni ai materiali di servizio generale e cucina presso i corpi	419	894
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di materie e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica	407	875
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — Passaggio del comando di tappa coloniale di Siracusa alla dipendenza del Ministero delle colonie. Norme amministrativo-contabili, relative ai rimborsi di spesa per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali	408	876
24 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Reclute che chiedono di essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	409	879
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno partecipato alla campagna di guerra 1915-1918	410	879
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sinossi per i corsi superiori esplosivi.	411	879
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Allegato n. 1 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico »	412	880
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	413	881
24 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di insegnanti titolari di storia e geografia presso il collegio militare di Napoli	414	881
24 »	SCUOLE MILITARI. — Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso le scuole di reclutamento ufficiali	415	882
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sopprime, col 31 agosto 1922, l'ufficio ordinamento e coordinamento	431	956

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 agos. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità dei proventi	420	895
31 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. per l'anno 1922	421	901
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Libretto personale per i giovani inscritti all'istruzione premilitare	422	901
31 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di tre e di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica	423	916
31 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi dei carabinieri reali ed artiglieria	424	918
31 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra	425	919
31 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Soppressione di uffici stralcio	426	924
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. A. P.	427	924
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dal proprietario dell'Hôtel « Anglo-Americano » di Montecatini al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso	428	927
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento di ufficiali	429	927
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e *bollettino ufficiale*	432	956
6 sett. 1922	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1903	430	931
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1922 il decreto relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio	433	957
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dei dazi di importazione	434	958
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923	435	958

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1922	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al corso dell'Istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923	436	961
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme relative alla concessione e distribuzione della medaglia interalleata della Vittoria di cui alla circolare 278 *giornale militare* 1922	437	963
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione della tabella *A* allegata al R. decreto 2 gennaio 1920 - circ. 114 - relativa agli stipendi degli ufficiali del R. Esercito	438	964
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	439	966
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n 1387, che reca disposizioni per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di persone	512	1185
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione e riparazioni di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori	441	970
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	442	971
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	443	972
14 »	AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale nell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1923	444	972
14 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra	445	972
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi arcionisti	446	973
15 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uso della sciarpa colla grande uniforme	447	974
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina il vice-presidente ed i consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma	449	978
15 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1253, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1902 dopo compiuti otto mesi di servizio	454	985
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Armamento individuale dei militari trasferiti nell'arma aeronautica	450	979

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1922	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1306, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità o di morte per conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra	478	1132
22 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'Accademia militare di Torino	451	979
22 »	SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	452	979
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione degli uffici stralcio del 1° e 2° reggimento genio	455	985
28 »	SCUOLE MILITARI. — Insegnanti delle scuole militari	456	986
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1338, che modifica la decorrenza degli assegni per i militari che prestarono servizio durante la guerra e che in seguito ad accertamenti sanitari vengano riconosciuti affetti da malattia tubercolare	522	1196
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 20 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale	479	1133
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disposizione speciale del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1306, concernente gli impiegati che hanno prestato servizio nelle colonie	496	1170
1 ott. 1922	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che riduce le indennità di missione negli stati austriaco e fiumano	497	1171
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1378, che conferisce ai comandi di divisione di fanteria e alpini la giurisdizione territoriale, agli effetti della formazione e del funzionamento dei consigli di disciplina, e della applicazione degli ordinari provvedimenti disciplinari — Norme esecutive.	537	1213
5 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	464	1113
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	465	1113

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 ott. 1922	RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920	466	1114
5 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica	467	1117
5 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	468	1118
5 »	SCUOLE MILITARI. — Trasferimento della scuola centrale di fanteria	469	1119
5 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	470	1119
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ufficiali in congedo richiamati in servizio	471	1119
7 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Firma del carteggio ufficiale	472	1123
9 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene aggiunto un membro alla commissione istituita presso il Ministero della guerra con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdursi nella legislazione penale militare	560	1293
12 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ruoli dei sottufficiali del R. Esercito con grado superiore a quello di sergente maggiore	473	1124
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra	474	1124
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi esplosivi per ufficiali subalterni di fanteria e cavalleria	475	1124
12 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali	476	1125
12 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	477	1127
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina di una commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione e nel funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare	480	1149
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverati in ospedali civili	498	1172

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ott. 1922	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Scioglimento del battaglione presidiario di Tripoli	481	1150
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni precedentemente emanate al riguardo	482	1151
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze estere – Brevetti delle croci di guerra francesi	483	1151
19 »	RECLUTAMENTO. — Atti di rassegna da compiersi a riguardo delle reclute nate nel 2° semestre dell'anno 1902	484	1151
19 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	485	1152
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	489	1159
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 1362, che concede all'associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia – Norme esecutive	521	1193
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione dei vari servizi dell'amministrazione militare	490	1160
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1358, col quale il comando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra rientrando a far parte dell'arma aeronautica	499	1173
23 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1354, che dichiara festa nazionale il giorno 4 novembre	500	1173
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento	547	1233
23 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1474, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta – Disposizioni esecutive	561	1294
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Autorizzazione preventiva per le anticipazioni e le spese riguardanti i capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per il corrente esercizio	491	1160

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 ott. 1922	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta .	492	1161
26 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	493	1162
26 »	CONCORSI — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso a premi per lavori su temi militari	494	1162
26 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di istruzione superiore per il personale navigante	495	1164
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglia commemorativa francese ai militari italiani che hanno partecipato alle operazioni sulla fronte francese	501	1174
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il « Servizio d'aeronautica » presso l'amministrazione centrale della guerra e si provvede al riparto delle attribuzioni fra il servizio medesimo e il « Comando superiore d'aeronautica » facente parte dell'arma aeroautica ...	523	1197
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1457, che stabilisce le tabelle per la composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	538	1218
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	585	1329
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Competenze agli impiegati civili collocati a riposo o dispensati	502	1175
29 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Denominazione di reparti di artiglieria in Tripolitania	503	1176
29 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Limitazioni nell'uso della raccomandazione del carteggio ufficiale	504	1176
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione di materiali residuati dalla guerra	505	1177
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	506	1177
29 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	507	1177

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1922	SCUOLE MILITARI. — Nomina della commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti al concorso per l'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare.	508	1179
29 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Riassunzione di piloti in servizio di aeronavigazione	509	1180
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1922-923	513	1186
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione delle disposizioni relative all'assegno: spese d'ufficio per l'esercizio 1921-922	514	1186
29 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1386, che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918	524	1201
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1552, relativo alla cessazione della carica di Vescovo di Campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.	570	1307
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	539	1221
5 nov. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Giacenza nelle casse dei corpi di vaglia e di buoni del tesoro scaduti	525	1202
9 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	515	1187
9 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero e nelle colonie.	516	1187
9 »	COLONIE - MATRICOLA. — Sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno	517	1188
9 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	518	1188
9 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio	519	1188
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità nei viaggi che si compiono parte per terra e parte per mare	526	1203
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattamento di favore agli impiegati civili ex combattenti	527	1203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 nov. 1922	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza	528	1204
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di ufficiali in S. A. P. al corso dell'istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923	529	1204
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di ufficiali in S.A.P. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923	530	1205
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla stanza dei corpi del 1° ottobre 1922	531	1207
16 »	SCUOLE MILITARI. — Dipendenza dei reparti d'istruzione inviati alle scuole centrali	532	1207
16 »	SCUOLE MILITARI. — Esami per l'ammissione alla scuola militare e all'accademia militare	533	1208
16 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione del ritardo del servizio per ragione di studi	534	1208
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Allegato n. 3 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico »	540	1223
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1511, concernente la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1921-22 - Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso	562	1296
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1922 n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	536	1211
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione dei conti all'ufficio di personali militari vari, degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero, alla Corte dei conti ed al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra	541	1224
23 »	SCUOLE MILITARI. — Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso la scuola di guerra e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei CC. RR.	542	1225
23 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma	543	1226
23 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 1° corso regolare presso la scuola di guerra	544	1227

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1922	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	545	1229
25 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	548	1233
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta varianti allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio divisioni, sezioni ed uffici relative attribuzioni	549	1234
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sostituisce le tabelle organiche F, G ed O annesse al regolamento per gli operai borghesi	576	1316
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1922-23 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	589	1378
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	550	1235
30 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio alle armi di militari in condizioni speciali	551	1236
30 »	SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	552	1236
30 »	SCUOLE MILITARI. — 2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra	553	1237
30 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1923	554	1243
30 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	555	1253
30 »	TRASPORTI. — Viaggi a tariffa militare o differenziale *C* di personali civili	556	1257
30 »	SCUOLE MILITARI. — Concorrenti all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare chiamati a sostenere gli esami scritti, o dispensati dalle prove d'esame – Varianti alla circolare n. 340 del *giornale militare* 1922	557	1257

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1549, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non ancora approvati	590	1388
3 dic. 1922	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti	591	1388
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione	592	1400
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenchi degli ufficiali e soldati che tuttora godono gli assegni di convalescenza	563	1299
7 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1923	564	1299
7 »	MATRICOLA. — Dati relativi ai mutilati di guerra	565	1302
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai collegi militari per l'anno scolastico 1922-923	566	1302
7 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio	567	1303
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi	568	1303
7 »	TRASPORTI. — Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno	569	1304
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	571	1308
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dell'importo di carbone prelevato dalle ferrovie dello Stato e commesse di lavori da parte delle ferrovie ad enti militari	572	1309
14 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di tre mesi presso la scuola centrale di educazione fisica	573	1310
14 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare	574	1310

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 dic. 1922	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	575	1311
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1637 concernente aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina	586	1342
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Competenze agli impiegati civili collocati a riposo od esonerati	577	1321
21 »	MATRICOLA. — Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali	578	1321
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — 1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari	579	1322
21 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1883	580	1323
21 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di istruzione superiore per il personale navigante	581	1323
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei graduati di truppa delle classi 1902 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento	582	1324
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1923	583	1325
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1923	584	1325
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Prescrizione biennale	593	1400
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	587	1346
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti e dichiarazioni da rilasciarsi dai depositi per l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 (circolare 479 *giornale militare* c. a.) e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex-combattenti	588	1375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1922	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1641, relativi all'amnistia penale e condono disciplinare .	601	1408
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Riespatrio di ex-militari	594	1401
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per i servizi di presidio	595	1402
27 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno	596	1403
28 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Soppressione della R. fabbrica d'armi di Brescia e passaggio dello stabilimento di Gardone Val Trompia alla dipendenza della R. fabbrica d'armi di Terni	597	1404
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra alla data del 1° gennaio 1923	598	1405
28 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	599	1407
28 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	600	1408
29 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme di attuazione dell'amnistia penale e del condono disciplinare di cui al R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641	602	1415

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1922

INDICE.

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LI
Amministrazione e contabilità	»	LII
Arma dei carabinieri reali	»	LVII
Armi, munizioni e bufetterie	»	LVIII
Associazione Italiana della Croce Rossa	»	LVIII
Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta	»	LIX
Avanzamento	»	LIX
Cavalli	»	LX
Circoscrizione territoriale militare	»	LX
Colonie	»	LXI
Concorsi	»	LXII
Corpo nazionale delle milizie volontarie	»	—
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	LXII
Disciplina militare	»	LXIII
Disposizioni varie	»	LXIII
Divisa degli ufficiali	»	LXVIII
Equipaggiamento	»	LXIX
Giustizia militare	»	LXIX
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	LXX
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	LXX
Matricola	»	LXXI
Mobilitazione e formazione di guerra	»	—
Onorificenze e ricompense	»	LXXI
Ordinamento del R. Esercito	»	LXXIII
Pensioni	»	LXXIV
Pubblicazioni militari	»	LXXIV
Reclutamento	»	LXXVI
Scuole militari	»	LXXVIII
Servizio aeronautico	»	LXXXI
Servizio di artiglieria	»	LXXXIII

Servizio del genio . . . . . *Pag.* LXXXIII
Servizio di commissariato . . . . . » LXXXIII
Servizio sanitario . . . . . » LXXXIV
Servizio territoriale . . . . . » LXXXVI
Servizio veterinario . . . . . » —
Sottufficiali e militari di truppa . . . . . » LXXXVI
Stato degli ufficiali . . . . . » LXXXIX
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » XC
Tiro a segno nazionale . . . . . » XCIII
Trasporti . . . . . » XCIII
Ufficiali in congedo . . . . . » XCIV
Ufficiali e truppa all'Estero . . . . . » XCIV

Notificazioni . . . . . *Pag.* —
Avvisi . . . . . » XCVI
Indice delle tavole . . . . . » XCVIII

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
23 nov. 1921	R. decreto-legge n. 1741, che proroga i termini di alcuni articoli della legge 13 agosto 1921 n. 1080, concernente la riforma dell'amministrazione dello Stato.....	16	22
12 genn. 1922	Ordinamento interno del Ministero.....	17	23
22 »	R. decreto-legge n. 179, che abroga quello 7 giugno n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali	165	329
1 febbr. 1922	R. decreto n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre n. 1741.....	83	183
7 apr. 1922	R. decreto-legge n. 412, che autorizza per i mesi di aprile e maggio la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei percepiti dal personale delle amministrazioni dello Stato, in forza del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742, testè abrogato.....	166	331
17 »	Legge n. 601, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 575 (circ. n. 336 *Giornale militare* 1915), ed il Decreto luog. 29 luglio 1917 n. 1276 (circ. n. 575 *Giornale militare* 1917), recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra	279	583
28 magg. 1922	Legge n. 884, che converte in legge il R. decreto 25 novembre 1919 n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.....	345	749
4 giug. 1922	R. decreto-legge n. 716, che proroga le disposizioni di quello 7 aprile 1922 n. 412 (Circ. n. 166 *Giornale militare* c. a.)	288	596
26 »	Corrispondenza relativa alla distribuzione del *Giornale militare* e del *Bollettino ufficiale* – Reclami.....	305	617
13 lugl. 1922	R. decreto-legge n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e di altre relative al trattamento economico di personale dello Stato.....	347	750
30 agos. 1922	Decreto ministeriale che sopprime, col 31 agosto 1922, l'ufficio ordinamento e coordinamento.....	431	956

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 sett. 1922	R. decreto n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 20 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale	479	1133
30 »	Disposizione speciale del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1306, concernente gli impiegati che hanno prestato servizio nelle colonie	496	1170
19 ott. 1922	Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	489	1159
23 »	R. decreto n. 1358, col quale il comando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra rientrando a far parte dell'arma aeronautica	499	1173
27 »	Decreto ministeriale col quale viene costituito il « Servizio d'aeronautica » presso l'amministrazione centrale della guerra e si provvede al riparto delle attribuzioni fra il servizio medesimo e il « Comando superiore d'aeronautica » facente parte dell'arma aeronautica	523	1197
16 nov. 1922	Trattamento di favore agli impiegati civili ex combattenti.	527	1203
27 »	Decreto ministeriale che apporta varianti allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio divisioni, sezioni ed uffici relative attribuzioni	549	1234
3 dic. 1922	R. decreto-legge n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti	591	1388
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
27 nov. 1921	R. decreto n. 1853, relativo al passaggio all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato maggiore del Regio Esercito	2	4
31 dic. 1921	Legge n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1921-1922, fino a quando siano approvati per legge	3	5
5 genn. 1922	Vaglia postale di servizio	6	6
19 »	Imposta di ricchezza mobile sulle indennità caro-viveri	22	30
19 »	Trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi durante la guerra	23	30

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 genn. 1922	Decreto ministeriale riguardante la ripartizione tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari della somma anticipata dal Ministero del tesoro in conto corrente a norma dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910 n. 511 — Fondo scorta.	232	412
22 »	R. decreto-legge n. 163, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-1921 per liquidazione di passività dipendenti dalla guerra	102	203
26 »	Divieto di nuovi impegni sui capitoli relativi alle spese di guerra	28	38
1 febb. 1922	Decreto ministeriale relativo alla costituzione dei consigli di amministrazione presso talune scuole di reclutamento allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	125	251
2 »	Acconti di pensione	42	83
2 »	Acconti quindicinali alle imprese combustibili	43	84
2 »	Sostituzione del consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto – Persone autorizzate a firmare per essa	44	84
10 mar. 1922	Spese per la francatura del carteggio ufficiale dei tribunali militari	105	206
16 »	Ordinativi di pagamento emessi a favore dei corpi dall'ufficio della contabilità speciale presso le direzioni di commissariato. – Tenuta delle scritture	126	252
17 »	Perdita di materiali per causa di forza maggiore	122	243
23 »	Vaglia postale di servizio	128	254
30 »	Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra	132	262
30 »	Prezzo di carico dei colli da riparazioni da sarto, colli da riparazioni da calzolaio, degli oggetti vari che costituiscono il carico attuale dei colli predetti e di quelli tolti dal carico modificato	133	262
30 »	Prontuari per il calcolo delle ritenute	134	264
30 »	Spese per l'abbonamento al servizio telefonico	135	265
6 apr. 1922	Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi	149	290
6 »	Prezzo di carico di panno grigio-verde per truppa, panno turchino per carabinieri e panni colorati per mostreggiature	150	291

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 apr. 1922	Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra.....	159	305
18 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1922-1923	169	334
27 »	Versamenti in tesoreria delle somme ricavate dalle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e loro famiglie, ed eventualmente a privati, di derrate, indumenti e materiali diversi.....	181	343
4 magg. 1922	Nuovi provvedimenti tributari.....	192	364
11 »	Chiusura delle scritture dell'esercizio in corso ed apertura di quelle dell'esercizio successivo – Esemplificazione delle scritture	268	471
18 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1921-1922	222	402
18 »	Prontuari per il calcolo degli stipendi.....	223	405
25 »	Decreti di scarico di perdite per causa di forza maggiore..	236	424
26 »	Aumento del fondo scorta — Assegnazione delle nuove quote ai vari enti militari	233	417
28 »	R. decreto n. 726, che autorizza trasporto di fondi dalla parte straordinaria alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-1922 per spese dipendenti dalla guerra.....	286	594
29 »	Nuovi modelli di ordinativi di pagamento sulle contabilità speciali fra le sezioni di tesoreria e le direzioni di commissariato, per poter eseguire la riscossione delle anticipazioni in tre rate	257	440
8 giug. 1922	Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi..	273	558
15 »	Opera di previdenza degli impiegati civili.....	282	587
15 »	Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-1923....	283	590
18 »	Legge n. 798, concernente: Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-1922 – 1922-1923.....	302	614
18 »	Legge n. 883, che converte in legge il R. decreto 3 settembre 1920 n. 1314, che sopprime le commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra.....	346	749

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1922	Legge n. 1012, che converte in legge il R. decreto 25 agosto 1919 n. 1859, che istituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.....	375	794
22 »	Tasse di bollo.....	289	597
22 »	Comunicazioni da fare al Ministero del tesoro nei casi di notificazione ad enti dipendenti degli atti cessione, sequestri, pignoramenti e di atri atti di impedimento a pagamenti	299	606
22 »	Crediti o debiti delle amministrazioni militari verso la Banca Italiana di Sconto.....	300	606
29 »	Cessazione del prelevamento viveri ed oggetti di uso personale, di casermaggio, bardatura e governo cavalli, da parte degli ufficiali e dei sottufficiali.....	306	618
30 »	Legge n. 831, sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di provisione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non approvati entro il 30 giugno 1922.....	317	649
11 lugl. 1922	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.....	329	659
11 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-1923 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	330	708
20 »	Moduli per lettere d'ufficio.....	348	751
20 »	Conteggio e pagamento delle indennità eventuali agli ufficiali comandati presso altri corpi od enti.....	349	751
20 »	Norme circa lo scarico di materiali somministrati a ditte nel periodo del contratto siderurgico (1° luglio-19 dicembre 1918)	350	752
20 »	Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti.....	351	752
20 »	Legge n. 1015, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-1922	378	797
23 »	Legge n. 1017, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922	379	799

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agos. 1922	Versamento delle ritenute da operarsi sull'indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922 n. 418	388	839
22 »	Legge n. 1169, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.....	418	893
23 »	Riparazioni ai materiali di servizio generale e cucina presso i corpi	419	894
24 »	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di materie e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica.....	407	875
24 »	Passaggio del comando di tappa coloniale di Siracusa alla dipendenza del Ministero delle colonie – Norme amministrativo-cantabili relative ai rimborsi di spesa per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali...	408	876
31 »	Contabilità dei proventi	420	895
7 sett. 1922	Pagamento dei dazi d'importazione.....	434	958
14 »	Cessione e riparazioni di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori	441	970
18 ott. 1922	Retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverari in ospedali civili	498	1172
26 »	Autorizzazione preventiva per le anticipazioni e le spese riguardanti i capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per il corrente esercizio	491	1160
29 »	Competenze agli impiegati civili collocati a riposo o dispensati	502	1175
29 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1922-1923.....	513	1186
5 nov. 1922	Giacenza nelle casse dei corpi di vaglia e di buoni del tesoro scaduti	525	1202
10 »	Indennità nei viaggi che si compiono parte per terra e parte per mare	526	1203
23 »	Trasmissione dei conti all'ufficio di personali militari vari, degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero, alla Corte dei conti ed al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.....	541	1224

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1922	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	550	1235
30 »	Legge n. 1549, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non ancora approvati	590	1388
7 dic. 1922	Elenchi degli ufficiali e soldati che tuttora godono gli assegni di convalescenza	563	1299
14 »	Pagamento dell'importo di carbone prelevato dalle ferrovie dello Stato e commesse di lavori da parte delle ferrovie ad enti militari	572	1309
21 »	Competenze agli impiegati civili collocati a riposo od esonerati	577	1321
28 »	Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra alla data del 1° gennaio 1923	598	1405
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
3 nov. 1922	R. decreto n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali in servizio in quelle regioni.....	15	20
19 genn. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	24	32
27 apr. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	182	344
11 magg. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	204	384
28 »	Legge n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali....	510	1184
1 giug. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	259	442
1 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	260	442
6 lugl. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	318	650

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 lugl. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	334	714
17 agos. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	394	847
14 sett. 1922	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	442	971
14 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	443	972
5 ott. 1922	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	464	1113
9 nov. 1922	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	515	1187
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE		
6 apr. 1922	Riparazione armi mod. 91	151	292
27 »	Adozione della lastrina graduata ed indice di direzione per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914 (*Con una tavola di disegno*)	183	345
13 lugl. 1922	Applicazione delle lastrine graduate per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914	335	714
13 »	Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91..	336	715
31 »	Adozione di un « falso mirino » per la esecuzione del tiro ridotto col moschetto mod. 91 da cavalleria e per truppe speciali	384	804
10 agos. 1922	Adozione del porta moschetto da cavallleria (VI-1857), anche per l'arma di artiglieria (con due annesse istruzioni ed una tavola di disegno)	389	839
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
18 mag. 1922	R. decreto n. 689, che stabilisce la classificazione della carica di presidente generale della Croce Rossa Italiana per l'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni	271	557

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 magg. 1922	Legge n. 1300, che converte in legge il R. decreto 23 maggio 1915 n. 719 (modificato dal decreto luog. 25 luglio 1915 n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana	511	1184
2 lugl. 1922	R. decreto, col quale l'avv. *Giovanni Ciraolo*, senatore del Regno, viene confermato presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, dal 3 agosto 1922.	333	713
	ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA		
6 apr. 1922	Legge n. 642, che converte in legge il decreto luog. 23 dicembre 1915 n. 1950, riguardante l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta	277	568
	AVANZAMENTO.		
26 genn. 1922	R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.....	58	127
2 febb. 1922	Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P., per l'anno 1922.	45	84
30 mar. 1922	Limiti di anzianità dei capitani chimici farmacisti che intendono presentare domanda di ammissione agli esami di avanzamento a scelta	136	265
11 magg. 1922	Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero	205	385
25 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922.....	237	424
25 »	Quadro di avanzamento per la nomina del ten. colonnello chimico farmacista direttore della farmacia centrale militare...	238	425
28 »	Legge n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali...	510	1184

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1922	R. decreto n. 935, che sostituisce il paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito	416	886
20 lugl. 1922	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. per l'anno 1922	352	753
31 »	Decreto ministeriale contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare	406	874
31 agos. 1922	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922	421	901
14 sett. 1922	Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale nell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1923	444	972
12 ott. 1922	Ruoli dei sottufficiali del R. Esercito con grado superiore a quello di sergente maggiore	473	1124
26 »	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	492	1161
9 nov. 1922	Sostituzione di un membro della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero e nelle colonie	516	1187
7 dic. 1922	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1923	564	1299
	CAVALLI.		
22 giug. 1922	Cavalli di agevolezza	290	597
16 nov. 1922	Cavalli di agevolezza	528	1204
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
31 lugl. 1922	Costituzione del deposito 18 reggimento fanteria	380	799

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	COLONIE.		
3 nov. 1921	R. decreto n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali in servizio in quelle regioni.....	15	20
23 febb. 1922	Invio di militari in missione all'Estero.....	85	184
23 »	Sospensione della accettazione delle domande dei sottufficiali per ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	86	184
10 mar. 1922	Oggetti di corredo per gli arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	106	207
16 »	R. decreto n. 490, contenente disposizioni per la destinazione nella Somalia di ufficiali del R. Esercito.....	215	395
23 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.....	129	255
23 »	Denominazione del battaglione presidiario di Tripoli.....	130	257
11 magg. 1922	Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	206	385
25 »	Scioglimento del VI battaglione del 241 fanteria.....	239	425
24 lugl. 1922	R. decreto n. 1140, concernente il passaggio del comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie.....	453	983
24 agos. 1922	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di materie e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica	407	875
24 »	Passaggio del comando di tappa coloniale di Siracusa alla dipendenza del Ministero delle colonie. — Norme amministrativo-contabili, relative ai rimborsi di spesa per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali.....	408	876
24 »	Reclute che chiedono di essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	409	879
19 ott. 1922	Scioglimento del battaglione presidiario di Tripoli.....	481	1150
29 »	Denominazione di reparti di artiglieria in Tripolitania.....	503	1176
9 nov. 1922	Sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno	517	1188

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CONCORSI.		
5 genn. 1922	Concorso al premio Henry	7	7
12 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina	18	24
14 febb. 1922	Esito del concorso a premio bandito con circolare 35 *Giornale militare* 1920	74	153
10 mar. 1922	Concorso ippico di Nizza	107	207
17 »	Concorso per la nomina ad insegnamento titolare presso la scuola di guerra	123	243
30 »	Concorso ippico di Napoli	137	266
27 apr. 1922	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	184	347
12 magg. 1922	Concorso ippico di Londra	212	388
18 »	Concorsi ippici	224	405
18 »	Concorsi ippici	225	406
1 giug. 1922	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	261	443
22 »	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	291	598
27 lugl. 1922	Concorsi ippici	365	783
10 agos. 1922	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	390	842
17 »	Concorso al premio Henry	395	848
26 ott. 1922	Concorsi ippici	493	1162
26 »	Concorso a premi per lavori su temi militari	494	1162
9 nov. 1922	Concorsi ippici	518	1188
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
1 febb. 1922	Abolizione della franchigia per la raccomandazione, assicurazione e per l'invio per espresso del carteggio ufficiali	60	128

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 febb. 1922	Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia	61	129
13 apr. 1922	Corrispondenza per l'estero non affrancata	160	305
28 »	Franchigia postale	188	353
25 magg. 1922	Norme per la spedizione del carteggio raccomandato, assicurato o per espresso	252	432
31 lugl. 1922	Abolizione dei telegrammi-espresso di Stato e del « biglietto urgente di servizio » e istituzione dei « biglietti postali di Stato urgenti »	385	804
7 ott. 1922	Firma del carteggio ufficiale	472	1123
29 »	Limitazioni nell'uso della raccomandazione del carteggio ufficiale	504	1176
	DISCIPLINA MILITARE.		
16 nov. 1921	R. decreto n. 1852, che rettifica il R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471, relativo al condono di mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina	448	977
28 magg. 1922	R. decreto col quale si aggiungono 4 membri alla commissione per la revisione del regolamento di disciplina	331	712
29 »	Uso dell'uniforme per parte degli ufficiali in P. A. S. e degli ufficiali superiori delle categorie in congedo	258	442
22 dic. 1922	Relazione e R. decreto n. 1641, relativi all'amnistia penale e condono disciplinare	601	1408
29 »	Norme di attuazione dell'amnistia penale e del condono disciplinare di cui al R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641	602	1415
	DISPOSIZIONI VARIE.		
15 lugl. 1921	Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari	14	19
16 ott. 1921	Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli	146	278
27 nov. 1921	R. decreto n. 1879, con cui il museo storico dei bersaglieri con sede in Roma – costituito come ente di fatto in base al R. decreto 16 maggio 1919 – viene eretto in ente morale col capitale iniziale di L. 20.000 nominali e ne è approvato lo Statuto organico	57	124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1921	R. decreto-legge n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	21	29
22 »	R. decreto 1962, nel quale sono contenute norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni dei sudditi di Stati ex nemici	40	79
22 »	R. decreto che nomina la Commissione interministeriale per delimitare sul terreno le zone, scelte fra le più cospicue della nostra guerra per immortali fasti di gloria, da dichiararsi poi Monumenti Nazionali	41	83
12 genn. 1922	R. decreto n. 65, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », costituita col capitale di lire 6600 nominali, destinato a favore dei militari di truppa del 47 reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo	100	200
19 »	R. decreto n. 30, che approva il regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	55	105
19 »	R. decreto n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	56	121
2 febb. 1922	Corso artificieri (con una tavola di disegno)	46	85
2 »	Decreto ministeriale 20 dicembre 1921 che sostituisce le tabelle organiche G. H. I. L. M. N. e O annesse al regolamento per gli operai borghesi con le tabelle F. G. H. I. L. M. N. O. e P	47	88
2 »	Riespatrio dei militari già residenti all'estero	70	133
16 »	Trattative private per lavori da affidare a cooperative	75	154
19 »	R. decreto n. 286, con cui la « Fondazione Zanardi-Landi » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal maggiore generale Zanardi-Landi conte di Veano e patrizio piacentino cav. Vittorio a favore della legione allievi carabinieri reali in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	147	288
23 »	Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli	87	185
2 mar. 1922	Alienazione rame, zinco e loro leghe	97	195
16 »	Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	269	549

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1922	R. decreto n. 390, con cui la « Fondazione carabinieri Luigi Macchioni », costituita col capitale nominale di lire 2000 raccolte tra ufficiali e militari appartenenti al battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona e destinata a favore dei militari di truppa del detto battaglione, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo....	178	340
30 »	Abolizione della carica di capo armaiuolo reggimentale nei reggimenti di artiglieria da montagna.....	138	266
30 »	Alienazione materiali elettrici e telegrafici residuati dalla guerra	139	267
6 apr. 1922	Alienazione rame, zinco e loro leghe.....	152	292
6 »	Legge n. 479, relativa alla conversione in legge dei regi decreti 20 novembre 1919 n. 2240, e 17 gennaio 1920 n. 166, che stabiliscono la composizione delle commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del R. decreto 19 ottobre 1919 n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497; del R. decreto 28 marzo 1915 n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei regi decreti 31 luglio 1919 n. 1383 e 24 novembre 1919 n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente	179	342
18 »	Soppressione degli uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio.....	170	334
20 »	Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale*	171	335
20 »	Soppressione della 6ª commissione A. M. R. G. per l'aeronautica	172	335
4 magg. 1922	Corso ferroviario militare di stazione.....	193	365
4 »	Elmetti metallici.....	194	366
4 »	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	195	367
18 »	Alienazione materiali residuati dalla guerra.....	226	406
25 »	Alienazione rame, zinco e loro leghe.....	240	425
25 »	Cessioni di stipendio.....	241	425
25 »	Ex militari diretti al Canadà.....	242	426

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 magg. 1922	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	243	426
25 »	Istruttoria delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione agli ex combattenti	244	427
25 »	Imballaggi	253	432
1 giug. 1922	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	262	446
11 »	R. decreto n. 842, con cui la « Fondazione ufficiali dell'arma del genio » costituita col fondo di lire 15.000 nominali — formato dal complesso di offerte individuali fatte dagli ufficiali della detta arma — e destinata all'incremento del Museo Storico del genio militare avente sede in Roma, nonchè a beneficio dei militari di truppa del genio viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico	363	780
15 »	Scadenza della convenzione per la vendita dell'alluminio residuato dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.....	284	591
29 »	Ufficiali comandati presso gli uffici del Ministero autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	307	618
6 lugl. 1922	Corsi consegnatari depositi esplosivi.....	319	650
6 »	Liquidazione consorzio nazionale cooperativo per la utilizzazione dei materiali residuati dalla guerra.....	320	651
6 »	Scadenza del contratto stipulato col consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.....	321	651
6 »	R. decreto n. 1025, con cui la « Fondazione Guide » costituita col capitale nominale di lire 17900, e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Guide, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico	461	1109
6 »	R. decreto n. 1315, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli.....	488	1157
12 »	Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	377	795
13 »	Scadenza della convenzione per la vendita dell'antimonio regolo residuato dalla guerra e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.....	337	715

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 lugl. 1922	Situazione al 1° luglio p. v. dell'alluminio di proprietà dello Stato dichiarato alienabile	338	715
20 »	Alienazione rame, zinco e loro leghe	353	753
20 »	Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze	354	754
20 »	Notificazioni riguardanti i militari capi armaiuoli reggimentali	355	756
27 »	Alienazione materiali residuati dalla guerra	366	783
10 agos. 1922	Comunicazioni relative alle consegne di materiali residuati dalla guerra effettuate dagli enti militari alla direzione generale delle FF. SS. pel servizio dell'elettrificazione	391	842
17 »	Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze	396	848
24 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno partecipato alla campagna di guerra 1915-1918	410	879
24 »	Sinossi per i corsi superiori esplosivi	411	879
31 »	Libretto personale per i giovani inscritti all'istruzione premilitare	422	901
7 sett. 1922	Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923	435	958
7 »	Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al corso dell'Istituto coloniale italiano di Roma, per l'anno scolastico 1922-923	436	961
8 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	439	966
15 »	Decreto ministeriale che nomina il vice-presidente ed i consiglieri del circolo ufficiale di terra e di mare di Roma	449	978
16 »	Armamento individuale dei militari trasferiti nell'arma aeronautica	450	979
28 »	Soppressione degli uffici stralcio del 1° e 2° reggimento genio	455	985
5 ott. 1922	Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	465	1113
12 »	Alienazione materiali residuati dalla guerra	474	1124
12 »	Corsi esplosivi per ufficiali subalterni di fanteria e cavalleria	475	1124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1922	Nomina di una commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione e nel funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare	480	1149
20 »	Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione dei vari servizi dell'amministrazione militare	490	1160
26 »	Concorso a premi per lavori su temi militari	494	1162
29 »	Alienazione di materiali residuati dalla guerra	505	1177
29 »	Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	506	1177
29 »	R. decreto 1552, relativo alla cessazione della carica di Vescovo di Campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari	570	1307
31 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	539	1221
16 nov. 1922	Ammissione di ufficiali in S. A. P. al corso dell'istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923	529	1204
16 »	Ammissione di ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-23	530	1205
28 »	Decreto ministeriale che sostituisce le tabelle organiche F. G. ed O. annesse al regolamento per gli operai borghesi	576	1316
21 dic. 1922	Prescrizione biennale	593	1400
22 »	Documenti e dichiarazioni da rilasciarsi dai depositi per l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 numero 1290 (circolare 479 *Giornale militare* c. a.) e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex-combattenti	588	1375
	DIVISA DEGLI UFFICIALI		
15 sett. 1922	Uso della sciarpa colla grande uniforme	447	974

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO		
20 apr. 1922	Adozione del sacco vestiario per tutto il personale dei reggimenti di artiglieria da campagna	173	336
13 lugl. 1922	Pastrani di panno grigio-verde per militari delle armi a cavallo.	339	716
27 »	Abolizione del pettorale della bardatura a sella per batterie campagna	367	783
	GIUSTIZIA MILITARE.		
28 ott. 1921	R. decreto-legge n. 1799, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.....	72	137
1 apr. 1922	Decreto ministeriale col quale viene sostituito il segretario per la commissione d'avanzamento per gli ufficiali della giustizia militare.....	148	290
28 magg. 1922	Legge n. 1029, che converte in legge il R. decreto 20 gennaio 1921 n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.	486	1156
28 »	Legge n. 1030, che converte in legge il R. decreto 4 gennaio 1920 n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania	487	1156
1 giug. 1922	R. decreto col quale vengono nominati due membri della commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare.....	287	596
11 »	R. decreto col quale viene nominato un membro della commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare	316	649
14 »	Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale territoriale di Trieste con sede in Udine.....	281	586
31 lugl. 1922	Decreto ministeriale contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare.....	406	874
9 ott. 1922	R. decreto col quale viene aggiunto un membro alla commissione istituita presso il Ministero della guerra con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdursi nella legislazione penale militare.....	560	1293

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
31 genn. 1922	Corso per ufficiali allievi osservatori dall'aeroplano.....	59	127
4 magg. 1922	Gorso di istruzione per artiglieria controaerei da effettuarsi a Nettuno	196	367
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO		
7 apr, 1921	R. decreto-legge n. 451, che demanda al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti	218	398
22 genn. 1922	R. decreto n. 252, che stabilisce norme per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.....	214	392
29 »	R. decreto-legge n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie ...	94	192
13 lug. 1922	R. decreto-legge n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e di altre relative al trattamento economico di personale dello Stato	347	750
13 »	R. decreto n. 1136, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.....	417	887
10 sett. 1922	R. decreto-legge n. 1387, che reca disposizioni per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di persone	512	1185
20 »	R. decreto-legge n. 1306, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità o di morte per conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra..	478	1132
23 ott. 1922	R. decreto-legge n. 1354, che dichiara festa nazionale il giorno 4 novembre.....	500	1173
29 »	R. decreto-legge n. 1386, che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918	524	1201
3 dic. 1922	Legge n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione.....	592	1400

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 dic. 1922	Prescrizione biennale	593	1400
22 »	Relazione e R. decreto n. 1641, relativi all'amnistia penale e condono disciplinare	601	1408
	MATRICOLA.		
23 mar. 1922	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno	129	255
18 giug. 1922	Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	535	1210
29 »	Rilascio di copie di fogli matricolari chieste nell'interesse di mutilati e invalidi di guerra	308	619
9 nov. 1922	Sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno	517	1188
23 »	Norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1922 n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	536	1211
7 dic. 1922	Dati relativi ai mutilati di guerra	565	1302
21 »	Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali	578	1321
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
16 ott. 1921	R. decreto n. 1626, che istituisce un distintivo d'onore, per gli ex irredenti italiani (con una tavola di disegno)	82	180
5 genn. 1922	R. decreto col quale si sostituisce un membro della Commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	27	37
7 »	R. decreto n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205, del 19 gennaio 1918. (Con una tavola di disegno)	131	260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1922	R. decreto n. 295, col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valor militare, per la stessa persona vivente, decorata complessivamente di tre medaglie d'oro e d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno	164	328
19 »	R. decreto n. 1229, che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia con R. decreto 26 aprile 1883 n. 1294	520	1192
26 »	Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni riguardanti il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici	29	39
26 »	Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati	30	29
30 mar. 1922	Criteri e norme da sèguire nella compilazione di proposte di onorificenze cavalleresche	140	267
6 apr. 1922	R. decreto n. 637, che modifica l'art. 6 del precedente R. decreto 16 dicembre 1920, che ha istituito la medaglia della Vittoria, commemorativa della Grande Guerra per la civiltà. — Norme esecutive	278	568
10 »	Reclami per ricompense al valor militare prodotti contro decisioni adottate dal Ministero per precedenti reclami relativi allo stesso fatto d'arme	168	333
20 »	Disposizioni relative all'autorizzazione a fregiarsi del nastrino della Medaglia al ricordo dell'Unità d'Italia	174	336
20 »	Onorificenze estere – Disposizioni circa il rilascio dei brevetti definitivi relativi alla concessione della medaglia commemorativa della rivoluzione czeco-slovacca e della croce di guerra dello stesso Stato	175	336
5 magg. 1922	R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	219	390
15 giug. 1922	R. decreto n. 975, col quale si stabilisce di togliere ogni limitazione al numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi alla stessa persona vivente	382	802
18 »	Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	535	1210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 agos. 1922	Norme e criteri nuovi da seguire nella compilazione e nell'inoltro di proposte di onorificenze cavalleresche	397	848
7 sett. 1922	Norme relative alla concessione e distribuzione della medaglia interalleata della Vittoria, di cui alla circolare 278 *Giornale Militare* 1922	437	963
19 ott. 1922	Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni precedentemente emanate al riguardo	482	1151
19 »	Onorificenze estere – Brevetti delle croci di guerra francesi	483	1151
19 »	R. decreto-legge n. 1362, che concede all'associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia. — Norme esecutive	521	1193
27 »	Medaglia commemorativa francese ai militari italiani che hanno partecipato alle operazioni sulla fronte francese	501	1174
23 nov. 1922	Norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1922 n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	536	1211
10 dic. 1922	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	571	1308
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
27 nov. 1921	R. decreto n. 2140, concernente l'ordinamento del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	254	436
5 genn. 1922	Soppressione dell'ufficio stralcio del deposito scuola bombardieri	8	9
30 mar. 1922	R. decreto n. 590, che sopprime l'infermeria presidiaria di Riva	216	396
30 »	R. decreto n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari	217	396
2 apr. 1922	Legge n. 660, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 584, concernente la formazione di un nuovo reggimento di cavalleria	270	556
27 »	Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali	185	353
11 magg. 1922	Legge n. 894, che converte in legge il decreto luog. n. 746 del 26 aprile 1917, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni	344	748

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 giug. 1922	Reclutamento di 60 capitani commissari	263	447
21 dic. 1922	I° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari	579	1322
	PENSIONI.		
9 nov. 1921	R. decreto-legge n. 1591, che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911 n. 486, sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza	115	225
19 genn. 1921	R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	101	202
10 mar. 1922	Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603, relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento degli operai che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922	108	208
30 »	Provvedimenti relativi ai militari invalidi di guerra	141	268
13 apr. 1922	Applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603.	161	306
25 »	Liquidazione degli assegni di 10ª categoria	189	354
28 magg. 1922	R. decreto che provvede alla nomina di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro Romano	315	648
18 giug. 1922	Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	535	1210
29 »	Imputazione spese per gratificazioni e indennità agli operai licenziati o collocati a riposo	309	619
6 lugl. 1922	R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	403	862
20 sett. 1922	R. decreto-legge n. 1306, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità o di morte per conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra	478	1132
23 nov. 1922	Norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1922 n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	536	1211
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
14 ott. 1921	Istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. – pubblicazione n. 1169	190	362

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1922	Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.....	25	33
1 febb. 1922	Manuale per i sottufficiali guardabatteria – N. 634 – Edizione 1922.....	275	566
2 »	Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 77-27 mod. 905-908.....	48	99
16 »	2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento « Addestramento della fanteria al combattimento ». Vol. 1° – Addestramento individuale – Edizione 1918.....	76	154
23 »	Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.....	88	185
10 mar. 1922	Quaderni di caricamento del materiale per batterie da 40-39 (n. 1167) – da 76-40 (n. 1168) – da 76-45 (n. 1319) – da 102-35 (n. 1320) – controaerei su quattro pezzi – Edizione provvisoria 1921.....	109	217
20 apr. 1922	Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale*.....	171	335
4 magg. 1922	Addestramento della fanteria al combattimento – Vol. II – Addestramento dei reparti.....	197	368
25 »	Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	245	428
25 »	« Errata-corrige » all'istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. – Pubblicazione n. 1169 – Edizione 1921.....	246	428
23 giug. 1922	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137).....	303	615
26 »	Corrispondenza relativa alla distribuzione del *Giornale militare* e del *Bollettino ufficiale*. – Reclami	305	617
1 lugl. 1922	Aggiunte e varianti alla « Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria – Pubblicazione n. 189 – Edizione 1916 » ed alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria – Pubblicazione n. 192 – Edizione 1917 ».....	402	862
6 »	Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76-45 controaerei	322	651
27 »	Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito	368	784
31 »	Istruzione provvisoria per la condotta di motori ad olio pesante n. 1298. (Edizione 1921)	386	805
24 agos. 1922	Allegato n. 1 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico ».....	412	880

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 agos. 1922	Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	413	881
31 »	Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale*	432	956
16 nov. 1922	Errata-corrige alla stanza dei corpi del 1° ottobre 1922	531	1207
18 »	Allegato n. 3 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico »	540	1223
	RECLUTAMENTO.		
5 genn. 1922	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie	9	9
5 »	R. decreto n. 146, riguardante dispensa dalle chiamate per istruzione dei militari già arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Libia	99	200
12 »	Passaporti ai cittadini delle nuove provincie ai quali è applicabile l'art. 8 del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331	20	26
26 »	Assegnazione ai corpi delle reclute istruite premilitarmente – Ammissioni nell'arma dei carabinieri reali	31	39
2 febb. 1922	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della 1901 residenti in paesi transoceanici	49	99
2 »	Personale occorrente alla Croce Rossa Italiana per speciali servizi in tempo di pace	50	101
16 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	77	155
16 »	Applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie	78	160
23 »	Interpretazione della circolare n. 560 del *Giornale militare* dello scorso anno contenente istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 375, che modifica l'elenco delle infermità	89	185
23 »	Permanenza alle armi oltre l'ottavo mese di servizio dei militari della classe 1901	90	186
23 »	Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'Estero che concorrono alla leva con la classe 1902	91	186

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 mar. 1922	Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza.....	98	195
10 »	Iscrizione sulle liste di leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie residenti all'estero.....	110	219
10 »	Ritardo del servizio alle armi in applicazione dell'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento.....	111	219
2 apr. 1922	R. decreto n. 632, che stabilisce la indennità annua per gli impiegati incaricati del servizio di leva nelle nuove provincie	276	566
20 »	Ordine per la leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie nati negli anni 1901 e 1902 – Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento.....	163	313
25 »	Militari arruolati con la classe 1902 ammessi o aventi diritto alla ferma di tre mesi.....	180	343
4 magg. 1922	Quesiti circa l'adempimento dell'obbligo di leva da parte dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie.....	198	370
11 »	Inscritti di leva nati nell'anno 1900 rimandati a speciali sedute dell'anno 1922.....	207	385
18 »	Proroga del termine utile per gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.....	227	406
28 »	Legge n. 789, che converte in legge il R. decreto 16 maggio 1915 n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza.....	332	712
29 giug. 1922	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902, di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta (3 mesi) e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria e ridotta appartenenti alle nuove provincie.....	313	623
29 »	Legge n. 1000, che converte in legge il R. decreto n. 707 del 13 maggio 1915, relativo agli obblighi di servizio militare del personale delle capitanerie di porto.....	376	794
6 lugl. 1922	Licenza straordinaria a militari della classe 1902 in attesa di riduzione di ferma per l'art. 9, lettera *b*, del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.....	323	652
17 »	Rinvio della chiamata alle armi indetta con la circolare n. 313 del *Giornale militare* corrente anno.....	343	745
27 »	Concessione dei nulla-osta al passaporto a militari studenti ritardatari	369	784

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 agos. 1922	Attuazione — limitatamente ai militari con ferma ordinaria — della chiamata alle armi indetta colla circolare n. 313 del *Giornale militare* 1922 e poi rinviata colla successiva circolare n. 343	398	849
17 »	Concessione dei mezzi di trasporto gratuiti o semigratuiti per il rimpatrio di reclute indigenti provenienti dall'estero	399	857
6 sett. 1922	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1903	430	931
15 »	R. decreto n. 1253, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1902 dopo compiuti otto mesi di servizio	454	985
5 ott. 1922	Applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920	466	1114
19 »	Atti di rassegna da compiersi a riguardo delle reclute nate nel 2° semestre dell'anno 1902	484	1151
23 »	R. decreto-legge n. 1474, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta. — Disposizioni esecutive	561	1294
30 nov. 1922	Obblighi di servizio alle armi di militari in condizioni speciali	551	1236
21 dic. 1922	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1883	580	1323
	SCUOLE MILITARI.		
1 febb. 1922	Corsi di abilitazione alla carica di allievo maniscalco	62	129
1 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	63	130
2 »	Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	51	102
16 »	Durata dei corsi presso la scuola centrale di educazione fisica	79	160
16 »	Primo corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese	80	161
16 »	Quarto corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio	81	163
3 mar. 1922	Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare	104	206

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1922	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	123	243
17 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra	124	244
30 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 1° corso regolare presso la scuola di guerra	145	271
6 apr. 1922	Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e di 2° grado presso le scuole centrali	153	292
6 »	2° corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese	154	294
7 magg. 1922	Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	202	384
8 »	Studio autodidattico da parte degli ufficiali comandati ai corsi di perfezionamento	203	384
15 »	Uniforme degli allievi delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	221	401
25 »	Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione	247	429
28 »	Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	256	439
1 giug. 1922	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	264	447
11 »	R. decreto n. 968, relativo alle ammissioni e ai corsi di studio nei collegi militari	374	792
22 »	Esami finali del 4° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra	292	598
23 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1922-923.	301	607
23 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	304	616
6 lugl. 1922	Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino	324	653
13 »	Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	340	719
20 »	Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	356	756

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 lug. 1922	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	357	758
20 »	Ammissione dei licenziati dai collegi militari ai corsi allievi ufficiali di complemento.....	358	774
10 agos. 1922	Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.....	392	842
24 »	Concorso per la nomina di insegnanti titolari di storia e geografia presso il collegio militare di Napoli.....	414	881
24 »	Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso le scuole di reclutamento ufficiali.....	415	882
31 »	Corsi di tre e di nove mesi preso la scuola centrale di educazione fisica.....	423	916
31 »	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi dei CC. RR. ed artiglieria.....	424	918
31 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra.....	425	919
14 sett. 1922	Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.....	445	972
22 »	Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino.....	451	979
22 »	Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.....	452	979
28 »	Insegnanti delle scuole militari.....	456	986
5 ott. 1922	Corso di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica	467	1117
5 »	Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.....	468	1118
5 »	Trasferimento della scuola centrale di fanteria.....	469	1119
12 »	Corsi presso le scuole centrali.....	476	1125
19 »	Concorso per la nomina di insegnante titolare presso la scuola di guerra	485	1152
29 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	507	1177

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1922	Nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti al concorso per l'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare	508	1179
16 nov. 1922	Dipendenza dei reparti d'istruzione inviati alle scuole centrali	532	1207
16 »	Esami per l'ammissione alla scuola militare e all'accademia militare	533	1208
23 »	Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso la scuola di guerra e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei CC. RR.	542	1225
23 »	Concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma	543	1226
23 »	Ufficiali ammessi al 1° corso regolare presso la scuola di guerra	544	1227
23 »	Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	545	1229
25 »	Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	548	1233
30 »	Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	552	1236
30 »	2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra	553	1237
30 »	Concorrenti all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare chiamati a sostenere gli esami scritti, o dispensati dalle prove d'esame — Varianti alla circolare n. 340 del *giornale militare* 1922	557	1257
7 dic. 1922	Ammissioni ai collegi militari per l'anno scolastico 1922-923	566	1302
14 »	Corsi di tre mesi presso la scuola centrale di educazione fisica	573	1310
14 »	Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare	574	1310
27 »	Corso di istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno	596	1403
28 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	599	1407
	SERVIZIO AERONAUTICO		
12 nov. 1921	R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di due membri della Commissione consultiva per l'aeronautica	73	152

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1921	Decreto ministeriale n. 101, che stabilisce le norme relative alla circolazione delle aeromobili	35	46
19 »	Decreto ministeriale n. 102, che stabilisce le norme relative al servizio degli aeroporti	36	54
19 »	Decreto ministeriale n. 103, relativo alla iscrizione delle aeromobili nel registro aeronautico nazionale, ed ai contrassegni di riconoscimento obbligatori per le aeromobili nazionali	37	69
19 »	Decreto ministeriale n. 104, relativo alle manifestazioni aviatorie che assumono carattere di pubblici spettacoli	38	76
20 »	Decreto ministeriale n. 105, che sospende l'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili	39	78
23 febbr. 1922	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	92	187
23 »	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	93	188
3 apr. 1922	Decreto ministeriale n. 110, portante nuove norme per le manifestazioni aeronautiche le quali assumano carattere di pubblici spettacoli	457	990
20 »	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	176	337
9 magg. 1922	Decreto ministeriale n. 114, relativo alla concessione ed all'uso dei brevetti aeronautici	458	991
25 »	Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra	248	429
31 »	Decreto ministeriale n. 116, che proroga, fino a nuovo avviso, la sospensione dell'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili	459	1101
15 giug. 1922	Decreto ministeriale n. 117, relativo all'uso dei fanali e delle segnalazioni nella navigazione aerea	460	1101
27 lug. 1922	Corso di pilotaggio d'aeroplano per ufficiali in S. A. P.	370	784
17 agos. 1922	Riassunzione di ufficiali subalterni osservatori dall'aeroplano in servizio aeronavigante	400	858
31 »	Soppressione di uffici stralcio	426	924
12 ott. 1922	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	477	1127
26 »	Corso di istruzione superiore per il personale navigante	495	1164

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1922	Riassunzione di piloti in servizio di aeronavigazione.....	509	1180
21 dic. 1922	Corso di istruzione superiore per il personale navigante.....	581	1323
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA		
1 febb. 1922	Corso d'istruzione sugli automezzi destinati ai servizi d'artiglieria.....	64	130
23 »	Risarcimento dei danni prodotti dal brillamento dei proiettili ed esplosivi in dipendenza della guerra.....	96	193
10 agos. 1922	Adozione del porta moschetto da cavalleria (VI-1857), anche per l'arma di artiglieria (con due annesse istruzioni ed una tavola di disegno).....	389	839
14 sett. 1922	Corsi allievi arcionisti.....	446	973
28 dic. 1922	Soppressione della R. fabbrica d'armi di Brescia e passaggio dello stabilimento di Gardone Val Trompia alla dipendenza della R. fabbrica d'armi di Terni.....	597	1404
	SERVIZIO DEL GENIO		
30 dic. 1921	Decreto ministeriale n. 563, riguardante la concessione di premi di colombicultori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori.....	116	226
2 febb. 1922	Immobili militari.....	52	103
13 apr. 1922	Decreto ministeriale n. 695, riguardante un bando di concorso a premio fra i tecnici italiani per la costruzione di uno speciale apparecchio acustico od elettro-acustico senza fili....	255	436
18 giug. 1922	R. Decreto n. 974, con il quale la Federazione colombofila italiana, con sede in Borgo San Donnino (Parma), è eretta in ente morale e ne è approvato lo Statuto organico.....	558	1290
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
3 magg. 1922	Soppressione della sezione di commissariato militare di Caserta.....	201	383
25 »	Variante alla circolare n. 606 del *giornale militare* del 1921, riguardante il servizio viveri.....	249	490

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1922	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1923	554	1243
	SERVIZIO SANITARIO		
16 ott. 1921	R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale	114	224
5 genn. 1922	Variazione al prezzo dell'elixir di china	10	10
12 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina	18	24
1 febb. 1922	Visite fiscali eseguite per conto della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali	65	131
23 »	R. decreto n. 261, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari	118	230
23 »	R. decreto n. 262, che approva i programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente	119	234
10 mar. 1922	Licenze di convalescenza concesse dai collegi medici ad ex militari e militari in congedo illimitato visitati a senso della circolare 455 *giornale militare* 1919	112	220
10 »	Visite richieste dall'opera di previdenza a favore degl'impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione	113	220
16 »	Concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. A. P.	120	239
16 »	Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico farmacista	121	241
6 apr. 1922	Cure balneo-termali	155	296
6 »	Militari minorenni da sottoporre ad operazioni chirurgiche	156	301
20 »	Esami per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P. e per l'avanzamento al grado di maggiore chimico farmacista	177	337
4 magg. 1922	Programmi di esame per l'idoneità all'avanzamento ed anzianità e a scelta dei tenenti e dei capitani medici	199	371

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 magg. 1922	Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore	250	430
1 giug. 1922	Programmi per il corso preparatorio presso la scuola d'applicazione di sanità militare per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.	265	447
6 »	Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	280	583
9 »	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie	274	558
6 lugl. 1922	Accertamenti agli effetti di pensione	325	654
6 »	Concessione agli ufficiali pensionati di prelevare medicinali a pagamento diretto dalle farmacie militari. — Prelevamento di sapone bianco	326	655
6 »	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e loro famiglie	327	655
20 »	Cure balneo-termali	359	775
20 »	Facilitazioni offerte dalle Terme di Chianciano al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso	360	776
27 »	Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica	371	785
17 agos. 1922	Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina e tenente medico in S. A. P.	401	858
31 »	Concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. A. P.	427	924
31 »	Facilitazioni offerte dal proprietario dell'Hôtel « Anglo-Americano » di Montecatini al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso	428	927
28 dic. 1922	Cure balneo-termali	600	1408

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	P.
	SERVIZIO TERRITORIALE		
1 febb. 1922	Fregi, drappi e guarnizioni dei labari del Corpo sanitario militare, della Associazione italiana della Croce Rossa, dell'Associazione italiana del Sovrano militare Ordine di Malta....	66	131
2 »	Inalberamento della Bandiera Nazionale per parte dei campi d'aviazione ed aeroscali.....	53	104
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA		
5 genn. 1922	Corsi per allievi sottufficiali per il 1922.....	11	11
12 »	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa.....	19	24
26 »	Corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921	32	40
26 »	Corsi allievi sottufficiali per il 1922	33	42
1 febb. 1922	Corsi per allievi sottufficiali per il 1922 — Ammissione di cittadini delle nuove provincie	67	151
1 »	Disposizioni contenute sui fogli licenza per truppa.....	68	135
2 »	Sospensione transitoria della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri.....	54	104
16 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito...	77	155
2 mar. 1922	Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza.....	98	195
23 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.....	129	255
30 »	Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo.....	142	269
20 aprile 1922	Decreto ministeriale apportante modificazioni agli allegati n. 1 e 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo.....	191	364
25 »	Militari arruolati con la classe 1902 ammessi o aventi diritto alla ferma di tre mesi.....	189	363

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1922	Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi	186	353
13 magg. 1922	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901	213	389
18 »	Proroga del termine utile per gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	227	406
18 »	Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1922	228	407
18 »	Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1922	229	407
18 »	Esclusione dell'avanzamento dei militari di truppa comandati fuori corpo	230	408
24 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1901	235	419
25 »	Riammissione in servizio di sottufficiali specialisti ammogliati	251	431
28 »	Legge n. 789, che converte in legge il R. decreto 16 maggio 1915 n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza	332	712
1 giug. 1922	Corsi allievi ufficiali di complemento	266	458
8 »	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa	272	557
22 »	Corsi allievi sottufficiali	293	599
29 »	Corsi allievi sottufficiali. Norme per il reclutamento di allievi sottufficiali per l'arma aeronautica e per il corpo automobilistico	310	619
29 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1901	311	622
29 »	Legge n. 1000, che converte in legge il R. decreto n. 707 del 13 maggio 1915, relativo agli obblighi di servizio militare del personale delle capitanerie di porto	376	794
13 lugl. 1922	Corsi allievi ufficiali di complemento	341	742
13 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	312	743

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1922	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1901	373	788
31 »	Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica	381	799
21 agos. 1922	Legge n. 1264, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali — Norme esecutive	463	1111
15 sett. 1922	R. decreto n. 1253, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1902 dopo compiuti otto mesi di servizio	454	985
5 ott. 1922	Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	470	1119
12 »	Ruoli dei sottufficiali del R. Esercito con grado superiore a quello di sergente maggiore	473	1124
23 »	R. decreto-legge n. 1474, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta. Disposizioni esecutive	561	1294
26 »	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	492	1161
9 nov. 1922	Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio	519	1188
16 »	Concessione del ritardo del servizio per ragione di studi	534	1208
30 »	Obblighi di servizio alle armi di militari in condizioni speciali	551	1236
30 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	555	1253
7 dic. 1922	Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio	567	1303
14 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	575	1311
21 »	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1883	580	1323
21 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa delle classi 1902 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento	582	1324

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 dic. 1922	Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1923	583	1325
21 »	Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1923	584	1325
	STATO DEGLI UFFICIALI		
1 febb. 1922	Note caratteristiche	69	133
1 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921 n. 1960, per portare a termine il lavoro rimasto in corso presso il consiglio di disciplina permanene per gli ufficiali del R. Esercito	84	183
30 mar. 1922	Documenti personali relativi agli ufficiali della Croce Rossa Italiana	143	269
30 »	Note caratteristiche	144	270
30 »	R. decreto n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari	217	396
2 apr. 1922	Legge n. 617, che converte in legge il R. decreto 28 marzo 1915 n. 355 (circolare n. 250 *Giornale militare* 1915) relativo alla deroga dei limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio	285	594
27 »	Impiego di ufficiali nel grado inferiore	187	353
11 magg. 1922	Presentazione di domande	208	386
11 »	Segnalazioni per gli ufficiali prossimi a raggiungere i limiti di età	209	386
1 giug. 1922	Reclutamento di 60 capitani commissari	263	447
29 »	R. decreto col quale vengono nominati i componenti effettivi e supplenti della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo reglamento.	546	1232
29 »	Decreto ministeriale col quale vengono nominati i componenti della segreteria della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento.	559	1293
31 agos. 1922	Trasferimento di ufficiali	429	927

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ott. 1922	R. decreto-legge n. 1378, che conferisce ai comandi di divisione di fanteria e alpini la giurisdizione territoriale, agli effetti della formazione e del funzionamento dei consigli di disciplina, e della applicazione degli ordinari provvedimenti disciplinari. — Norme esecutive	537	1213
23 »	R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e delle R. Marina, e 96 del relativo regolamento	547	1233
27 »	R. decreto-legge n. 1457, che stabilisce le tabelle per la composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	538	1218
21 dic. 1922	1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari	579	1322
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
12 lugl. 1921	Decreto ministeriale concernente l'indennità mensile di residenza, ed il rimborso delle spese postali e telegrafiche agli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero	71	135
4 agos. 1921	R. decreto n. 1329, riguardante le indennità di trasferta e di viaggio per i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e delle R. guardia di finanza	1	2
4 genn. 1922	Indennità di presidio	5	6
5 »	Assegni ai sottufficiali stati trattenuti alle armi dopo compiuta la ferma	12	15
5 »	Aumento dei due decimi sulle spese di viaggio	13	16
19 »	Sergenti maggiori maniscalchi promossi capi maniscalchi	26	33
22 »	R. decreto legge n. 91, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero	103	204
12 febb. 1922	Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1922 quello del 2 ottobre 1921 ed apporta modificazioni ed aggiunte alle indennità speciali per i servizi di presidio	117	227
20 mar. 1922	Viaggi dei parenti di militari in pericolo di vita. Viaggi dei riespatriandi	127	253

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1922	R. decreto n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari da adibirsi alle varie scuole militari	167	332
26 »	R. decreto-legge n. 403, che stabilisce la cessazione delle limitazioni sugli stipendi degli ufficiali del R. Esercito, dal 1° maggio 1920. – Norme esecutive	158	303
4 apr. 1922	Legge numero 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito – Norme esecutive	162	307
6 »	Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, corrisposto ai funzionari collocati a riposo, trattenuti in servizio	157	301
4 magg. 1922	Allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina ad ufficiale	200	380
4 »	Legge n. 781, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2610, che abroga il decreto luog. 1° agosto 1918 n. 1096, relativo al trattamento economico dovuto, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti	314	648
11 »	Documentazione dei certificati e dei fogli di viaggio	210	386
18 »	Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080 agli impiegati civili, sottoposti a provvedimenti disciplinari, importanti limitazione di stipendio	231	408
23 »	Cessazione di emolumenti per titoli non compresi nelle vigenti disposizioni regolamentari	234	419
1 giug. 1922	Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	267	467
22 »	Applicazione delle disposizioni riguardanti indennità per servizi collettivi ed isolati	294	600
22 »	Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922, n. 418	295	601
22 »	Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente	296	604
29 »	Indennità di presidio per l'esercizio 1922-923	312	623
2 lugl. 1922	R. decreto n. 1050, che aumenta il soprassoldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani	383	803
6 »	Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922 n. 418	328	656

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1922	Legge numero 964, che converte in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato	364	782
26 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per i comandi, corpi uffici e stabilimenti militari	404	863
26 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per la spese di ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per le scuole militari	405	873
31 »	Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 agosto 1922	387	806
10 agos. 1922	Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	393	844
10 »	R. decreto n. 1274, che stabilisce la soppressione delle indennità di guerra alle truppe in servizio nel territorio dalmato assegnato all' Italia	462	1111
6 sett. 1922	Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1922 il decreto relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio	433	957
7 »	Applicazione della tabella *A* allegata al R. decreto 2 gennaio 1920 - circ. 114 – relativa agli stipendi degli ufficiali del R. Esercito	438	964
29 »	R. decreto n. 1338, che modifica la decorrenza degli assegni per i militari che prestarono servizio durante la guerra e che in seguito ad accertamenti sanitari vengono riconosciuti affetti da malattia tubercolare	522	1196
1 ott. 1922	Decreto ministeriale che riduce le indennità di missione negli stati austriaco e fiumano	497	1171
5 »	Ufficiali in congedo richiamati in servizio	471	1119
27 »	R. decreto-legge n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	585	1329
29 »	Norme per l'applicazione delle disposizioni relative all'assegno : spese d'ufficio per l'esercizio 1921-22	514	1186
19 nov. 1922	R. decreto n. 1511, concernente la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1921-22 – Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso	562	1296

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1922	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1922-23 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	589	1378
7 dic. 1922	Trattamento economico degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi.	568	1303
18 »	R. decreto-legge n. 1637, concernente aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina	586	1342
22 »	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	587	1346
23 »	Riespatrio di ex militari	594	1401
24 »	Indennità per i servizi di presidio	595	1402
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
11 giug. 1922	R. decreto relativo alla nomina del presidente e dei membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	440	969
	TRASPORTI.		
31 dic. 1921	Firma dei documenti di viaggio e di trasporto	4	6
26 genn. 1922	Viaggi su talune linee di navigazione dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei parenti dei militari caduti in guerra	34	42
22 febb. 1922	Soppressione della biglietteria militare di Verona P. N.	95	193
11 magg. 1922	Spedizione degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione	211	387
12 magg. 1922	Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare	220	400
25 »	Norme per la spedizione del carteggio raccomandato assicurato o per espresso	252	432
22 giug. 1922	Annullamento dei libretti di viaggio degli ufficiali in congedo	297	605

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1922	Facilitazioni di viaggio alle famiglie dei militari trattenuti o riassunti in servizio perchè mutilati o invalidi di guerra..	298	606
20 lugl. 1922	Concessione di viaggi a tariffa differenziale *C* agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria per riduzione di quadri.....	361	776
20 »	Norme per i viaggi di licenza.....	362	776
27 »	Spedizioni di materiali militari diretti in Sardegna.....	372	786
30 nov. 1922	Viaggi a tariffa militare o differenziale *C* di personali civili...	556	1257
7 dic. 1922	Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno	569	1304
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
20 apr. 1922	Decreto ministeriale apportante modificazioni agli allegati n. 1 e 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo.....	191	364
11 giug. 1922	R. decreto .. 935, che sostituisce il paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito	416	886
29 »	Legge n. 1000 che converte in legge il R. decreto n. 707 del 13 maggio 1915, relativo agli obblighi di servizio militare del personale delle capitanerie di porto.	376	794
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
23 febb. 1922	Invio di militari in missione all'Estero.....	85	184
23 »	Sospensione della accettazione delle domande dei sottufficiali per ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	86	184
10 mar. 1922	Oggetti di corredo per gli arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	106	207
16 »	R. decreto n. 490, contenente disposizoni per la destinazione nella Somalia di ufficiali del R. Esercito.....	215	395
23 »	Denominazione del battaglione presidiario di Tripoli.....	130	257

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 magg. 1922	Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	206	385
25 »	Scioglimento del VI battaglione del 241 fanteria.....	239	425
24 lugl. 1922	R. decreto n. 1140, concernente il passaggio del comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie.....	153	983
24 agos. 1922	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di materie e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica	407	875
24 »	Passaggio del comando di tappa coloniale di Siracusa alla dipendenza del Ministero delle colonie. – Norme amministrativo-contabili relative ai rimborsi di spesa per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali.....	408	876
24 »	Reclute che chiedono di essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	409	879
19 ott. 1922	Scioglimento del battaglione presidiario di Tripoli.....	481	1150
29 »	Denominazione di reparti di artiglieria in Tripolitania....	503	1176

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Rivista d'artiglieria e genio	16
Abbonamento al *Giornale militare, Bollettino ufficiale* e Rassegna dell'Esercito italiano (1922)	17
Periodico l'*Universo*, edito dall'istituto geografico militare	27
Calendario generale del Regno pel 1921-922	189
Recenti pubblicazioni dello Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra	189
Concorso di premi bandito dalla direzione della « Rivista Penale » a beneficio del combattente ferito in guerra o del prossimo congiunto del militare ucciso	257
Accordo col Governo degli Stati Uniti per il visto gratuito sui passaporti	258
Pubblicazione di 1 volume intitolato: I grandi giuochi collettivi, ecc.	306
Pubblicazione del volume « L'Esercito del vecchio Piemonte » (1560-1859)	359
Pubblicazione del volume: « Studi critici sulla guerra mondiale »	359
Pubblicazione del trattato illustrato di lotta giapponese « La difesa personale »	381
Manuali ad uso degli allievi ufficiali di complemento	409
Concorso di premi bandito dalla direzione della « Rivista Penale » a beneficio del combattente ferito in guerra o del prossimo congiunto del militare ucciso	645
Pubblicazione del generale Guido Liuzzi « Ricordi e pensieri di un ex intendente d'armata »	777
Norme e condizioni per il concorso a posti gratuiti nell'Istituto militarizzato di S. Celso in Milano, per l'anno scolastico 1922-923	883
Libretto personale per i giovani inscritti all'istruzione premilitare	927
Pubblicazione della rivista « Rassegna aeronautica »	928

OGGETTO	Pagina
Lotteria nazionale pro ciechi di guerra	966
Fornitura di libretti personali, ecc., di cui alla circ. 422, G. M. 1922 . . .	974
La tattica moderna ed altri elementi di arte militare	1127
Annuario ufficiale del Ministero della pubblica istruzione per il 1922 . .	1166
« Il Risorgimento Italiano » del colonnello cav. Giacchi	1189
Abbonamento al *Giornale militare, Bollettino ufficiale,* Rassegna dell'Esercito italiano e Rassegna aeronautica, per l'anno 1923 - Abbonamenti a premio semigratuito	1312
Cambio d'indirizzo dell'ufficio del servizio polizze del sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra distaccato in Bologna . .	
Pubblicazione della scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina-Roma) « Ginnastica militare (sinossi) » da parte dello Stabilimento poligrafico	1417

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1922.

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo da artificiere	Circolare 46ª
1	Distintivo che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205, del 19 gennaio 1918 (vedi R. decreto n. 195, circ. 131 G. M. 1922)	Circolare 131 *giornale militare* 1922 - dispensa 14ª. Pubblicata nella dispensa 15ª, 1922 fra pag. 290 e 291
1	Adozione della lastrina graduata ed indice di direzione per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat, mod. 914	Circolare 183
1	Tavola indicante la forma di legno per allargare il tubo del porta-moschetto mod. 1891 da cavalleria (secondo istruzione)	Circolare 389

l'indice è alla fine del II Vol.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1922 — 7 Gennaio

N. **1 - 4 agosto 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1329, riguardante le indennità di trasferta e di viaggio per i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza . . . . *Pag.* 2

» **2 - 27 novembre 1921.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1853, relativo al passaggio all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. Esercito . . . . . *Pag.* 4

» **3 - 31 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 1868, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge. *Pag.* 5

» **4 - 31 dicembre 1921.** — TRASPORTI. Firma dei documenti di viaggio e di trasporto . . . . . *Pag.* 6

» **5 - 4 gennaio 1922.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità di presidio . . . . . *Pag.* 6

» **6 - 5 gennaio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Vaglia postale di servizio . . . . . *Pag.* 6

» **7 - 5 gennaio 1922.** — CONCORSI. — Concorso al premio Henry. . *Pag.* 7

» **8 - 5 gennaio 1922.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'ufficio stralcio del deposito scuola bombardieri . . . . . *Pag.* 9

» **9 - 5 gennaio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militari studenti di scuole medie . . . . . *Pag.* 9

» **10 - 5 gennaio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Variazione al prezzo dell'elixir di china . . . . . *Pag.* 10

» **11 - 5 gennaio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Corsi per allievi sottufficiali per il 1922 . . . . . *Pag.* 11

» **12 - 5 gennaio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Assegni ai sottufficiali stati trattenuti alle armi dopo compiuta la ferma . . *Pag.* 15

» **13 - 5 gennaio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Aumento dei due decimi sulle spese di viaggio. . . . . *Pag.* 16

AVVISI . . . . . *Pag.* 16

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 18

Circolare N. 1. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1329, riguardante le indennità di trasferta e di viaggio per i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1921) (1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, riguardante l'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza modificato dal R. decreto 2 gennaio 1921, n. 4;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, n. 1029, relativo all'indennità di trasferta per gli allievi carabinieri;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'indennità di trasferta di 1ª categoria pei sottufficiali e militari di truppa è portata alle misure di cui appresso:

Marescialli dei tre gradi di qualsiasi arma o corpo, e gradi corrispondenti, importo L. 18.

Brigadiere e vice brigadiere, sergente maggiore, id. L. 14.

Sergente, id. L. 12.

Appuntato dei carabinieri, carabiniere, caporale maggiore, caporale e soldato, id. L. 8.

Allievo carabiniere, L. 10.

Nei servizi che non importano pernottamento fuori dell'ordinaria residenza l'indennità è ridotta a due terzi.

E' del pari dovuta in ragione di due terzi l'indennità di trasferta di seconda categoria.

Art. 2.

Nelle licenze di convalescenza per ferite, lesioni e infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio è dovuta l'indennità giornaliera di L. 5 ai caporali e soldati e di L. 8 agli allievi carabinieri.

Art. 3.

L'indennità di cui agli articoli precedenti pei caporali maggiori, caporali, soldati e allievi carabinieri tiene luogo degli assegni ordinari.

Art. 4.

Nei servizi di traduzione di cui alla lettera *h*) del n. 589 del regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali, pei quali è stabilito la indennità di lire 1,50, i militari dell'arma stessa, quando ricorrono anche le condizioni per aver diritto all'indennità di trasferta riceveranno invece quest'ultima.

---

(1) Si rammenta che il presente decreto va in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 26 ottobre 1921.

Art. 5.

Oltre al rimborso del prezzo di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, i marescialli d'alloggio e marescialli di qualunque grado e i maestri d'arme di qualunque classe, ricevono altresì l'aumento di due decimi del detto prezzo, calcolato sempre in base alla spesa occorrente, viaggiando alla tariffa della concessione C.

Per i viaggi sulle vie ordinarie è dovuto ai detti sottufficiali:

a) una indennità di cent. 50 per chilometro quando non venga corrisposto il rimborso di cui alla seguente lettera *b*), oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'amministrazione;

b) il rimborso (per la classe superiore ove esistono più classi) del prezzo del biglietto aumentato di due decimi nei trasporti in automobile e con altri veicoli a trazione meccanica, senza guide di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Art. 6.

E' mantenuto pei sottufficiali di cui al precedente articolo l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado, nei casi in cui è attualmente dovuto; quando è percepito, non spetta l'aumento di due decimi del prezzo di viaggio.

Art. 7.

Il ministro della guerra, con decreto da emanarsi di concerto col ministro del tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti, stabilirà le indennità di missione all'estero pei sottufficiali e militari di truppa.

Art. 8.

Ai sottufficiali, caporali e soldati contemplati dal R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente nonchè a ciascuna persona da considerarsi facente parte della famiglia, giusta il seguente articolo 9, sono dovute, pel viaggio, le competenze stabilite nel precedente articolo 5.

Sono dovuti inoltre:

1° Pei militari suddetti, esclusivamente per loro, pei giorni di vaggio la diaria di cui all'art. 1;

2° Per ogni altra persona di famiglia un compenso fisso di L. 9 ai sottufficiali, di L. 6 agli altri militari;

3° Una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, e per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*);

a) il rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo, quando non abbia diritto all'assegno bagaglio di 1° grado;

b) il rimborso, per non più di 25 quintali d mobilia della spesa di trasporto, a piccola velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di cent. 50 per Km. e per quintale o frazione pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*), entro i limiti di cui alle lettere stesse;

d) un compenso di L. 12,60 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale di cui sopra entro gli stessi limiti.

Sino a che sia vietato il trasporto a piccola velocità delle merci non a vagone completo è dato per la mobilia di cui alla lettera *b*), il rimborso della spesa di trasporto effettiva ma la spedizione dovrà avvenire, finchè possibile a vagone completo, per fruire dell'applicazione delle tasse a piccola velocità.

I rimborsi di cui alle precedenti lettere *a*) e b) sono dati a tariffa militare.

Art. 9.

Per gli effetti delle indennità di trasferimento sono considerati facenti parte della famiglia, la moglie i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie figliastre e sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia ed a suo carico.

Per i sottufficiali è ammessa una persona di servizio, ma per essa il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia in treni che non portino la 3ª classe o da essa siano escluse le persone viaggianti a tariffa militare.

Art. 10.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, in quanto non siano modificate da quelle del presente decreto.

Art. 11.

Le disposzioni del presente decreto riguardanti i carabinieri reali sono estensibili anche ai sottufficiali ed al personale di truppa della R. guardia di finanza.

La spesa relativa farà carico al bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore fino al 30 giugno 1922 intendendosi abrogato il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, e qualunque altra disposizione contraria a quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI — DE NAVA.

N. 2. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1853, relativo al passaggio all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 304, del 28 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Nostro decreto del 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto-legge del 20 aprile 1920, n. 451 che approva l'ordinamento provvisorio del R. Esercito, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 871 relativo all'amministrazione dello Stato maggiore e delle grandi unità del R. Esercito;

Visto il R. decreto del 21 aprile 1921, n. 655 col quale gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. Esercito passano a far parte del Ministero della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. Esercito sono dal 1° luglio 1921 assunte dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 2.

Per la liquidazione delle pendenze e per la resa delle contabilità del predetto consiglio a tutto il 30 giugno 1921 è costituito un consiglio d'amministrazione, che funzionerà come ufficio stralcio dal 1° luglio 1921, composto dei seguenti ufficiali designati dal Ministero:
un ufficiale superiore d'amministrazione, *Presidente* e *Relatore;*
un ufficiale inferiore, *Membro;*
un ufficiale inferiore d'amministrazione, direttore dei conti, *Segretario.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - GASPAROTTO - DE NAVA.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 31 dicembre 1921. (Gazzetta ufficiale n. 307, del 31 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, n. 1013, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

N. 4. — TRASPORTI. **Firma dei documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 dicembre 1921.

In relazione al n. 6 della circolare 631 del *giornale militare* 1919, questo Ministero determina che i certificati (o fogli) di viaggio per servizio rilasciati ad ufficiali (o sottufficiali) siano sempre firmati dal comandante di corpo, capo di ufficio, o comandante di distaccamento.

Dalla stessa autorità dovranno altresì essere firmate le richieste mod. *C*, parte 3ª, pel trasporto dei cavalli e delle masserizie, mod. *C*, parte 2ª, pel trasporto del bagaglio mod. *B* e *D* pel trasporto delle persone, quando non venga fatto uso dei libretti di viaggio.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 5. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 gennaio 1922.

Fino a che non sarà pubblicato il nuovo decreto ministeriale che stabilirà le indennità di presidio, continueranno ad applicarsi, anche dal 1° gennaio 1922 in poi, le disposizioni contenute nella circolare n. 521 dello scorso anno.

Al riguardo si fa presente che tali disposizioni non cessarono di aver vigore per effetto dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1921 n. 1555 (circolare n. 621), in quanto che esse emanano dagli articoli 3 e 5 del R. decreto sulle indennità eventuali per il R. esercito, e non dalle norme richiamate nel detto articolo 2.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 6. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Vaglia postale di servizio.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 5 gennaio 1922.

Con riferimento alla circolare numero 598 del *giornale militare* 1920 si prevengono le amministrazioni dipendenti che sono in corso gli atti per la proroga dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, della convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra e quello delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione da tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari contemplati nella dislocazione dei corpi e nella circoscrizione territoriale militare.

Si richiama intanto l'attenzione delle amministrazioni tutte sulla assoluta necessità di limitare d'ora innanzi il più possibile l'uso di tali vaglia, i quali da 50.000 circa richiesti ogni anno anteriormente al periodo della guerra, ascesero successivamente fino a 700.000.

Si invita quindi a fare il maggior uso, per la trasmissione di somme, di vaglia del tesoro od, in mancanza di questi, di vaglia cambiari.

In ogni modo quando si tratti d'invio di somme nell'interesse di privati dovrà esclusivamente farsi uso di vaglia cambiari o di vaglia ordinari ponendo a loro carico la spesa occorrente per l'emissione di questi ultimi.

Si cercherà di raggruppare, quando sia possibile, più pagamenti in un solo vaglia.

Quando, poi, fra due amministrazioni siano frequenti le relazioni che danno luogo alla richiesta di vaglia postali di servizio, esse si accorderanno fra loro per effettuare i movimenti di fondi in una sol volta a determinati periodi ed in ogni caso alla fine di ciascun mese.

Si avverte infine che per tutti i pagamenti da farsi ad altre amministrazioni le quali debbano poi provvedere al versamento in tesoreria delle somme relative, l'invio

del denaro sarà sempre sostituito dalla trasmissione della quietanza di tesoreria che le amministrazioni si procureranno eseguendo direttamente il versamento (rimborso agli ospedali militari, agli stabilimenti di commissariato e simili).

Per il giorno 10 del primo mese successivo ad ogni trimestre sarà comunicato da ciascuna amministrazione a questo Ministero (Ragioneria - Ufficio speciale) il numero dei vaglia di servizio richiesti agli uffici postali nel trimestre scaduto.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 7. — CONCORSI. **Concorso al premio Henry.** — (Servizio del genio). 5 gennaio 1922.

A senso dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto in data 27 febbraio 1898 (atto 183 del *giornale militare*) per i concorsi al premio *Henry*, è aperto un concorso al quale potranno partecipare gli ufficiali del genio del R. esercito, in attività di servizio od in una qualunque delle posizioni in congedo.

Per tale concorso è assegnata la somma di lire 22.500 nei limiti della quale, ed in base alle proposte della commissione di cui all'art. 5 del citato regolamento, saranno assegnati quattro premi, rispettivamente di lire 15,000, lire 3000, lire 2500 e lire 2000 al miglior lavoro presentato su ciascuno dei temi seguenti:

Primo tema.

L'impiego dei ponti militari di equipaggio nella nostra guerra, ponendo in evidenza sinteticamente le azioni più brillanti dei pontieri sia per quanto si riferisce alla loro tenacia ed alla loro bravura di soldati. Far seguire gli argomenti storici e tattico-tecnici sopra indicati da considerazioni direttamente emergenti dall'esperienza della guerra mondiale, e relative alle particolari caratteristiche dei tipi di ponti d'equipaggio da prepararsi per le esigenze militari future.

Tracciare il progetto di due ponti di equipaggio atti ad essere gettati speditamente su corsi d'acqua a corrente rapida; uno per il passaggio di carichi di circa 9 tonnellate, divisibile in 4 sezioni aventi ciascuna tutti i mezzi per gittare, indipendentemente dalle altre, e, occorrendo contemporaneamente, un ponte di circa m. 50 di lunghezza; l'altro da comporsi coi materiali del primo e con altri complementari per il transito di carichi di 13 tonnellate, divisibile in 2 sezioni aventi ciascuna tutti i mezzi per gittare un ponte lungo m. 100 all'incirca.

I progetti dovranno essere corredati, per entrambi i tipi di ponti, dai calcoli di stabilità di assieme e da quelli speciali per le singole membrature, essenziali e complementari dei ponti stessi (corpi di sostegno; barche e cavalletti; intelaiatura; travicelle, parti complementari, tavolato, ghindamenti, ecc.; eventuali materiali di manovra).

Sviluppare infine con dati tecnici positivi, tenendo conto dei risultati più recenti, la questione del trasporto meccanico dei materiali d'equipaggio fino alla testa del ponte (sito della coscia di partenza e luogo di messa all'acqua delle barche) considerando specialmente i casi di sponde alte, di terreni in golena acquitrinosi e particolarmente molli, fortemente ghiaiosi e completamente sabbiosi.

L'insieme della trattazione dovrà costituire una memoria di alto valore tecnico-militare ed al vincitore sarà concesso un premio in danaro di L. 15,000.

Secondo tema.

La fortificazione permanente ed i lavori del campo di battaglia allo scoppiare della guerra. Come la fortificazione permanente si è comportata alla prova dei nuovi mezzi di offesa. Come allo inizio della guerra nostra sono venute a trovarsi le organizzazioni difensive campali e quelle speditive e sommarie del campo di battaglia. Evoluzione delle organizzazioni difensive campali durante lo svolgimento della guerra mondiale presso di noi, gli alleati e gli imperi centrali. Letteratura italiana e straniera sulla fortifi-

cazione permanente e su quella del campo di battaglia fin qui apparsa. Concetti che presumibilmente presiederanno nell'avvenire alle applicazioni difensive nella difesa degli stati, e nei rafforzamenti campali.

La memoria dovrà essere confortata da esempi militari e tecnici tratti dall'ultima guerra, e costituire uno svolgimento elevato di manifesto interesse militare.

Al vincitore sarà concesso un premio di lire 3000.

Terzo tema.

La scienza dell'ingegnere durante la grande guerra nelle caratteristiche manifestazioni dell'arma del genio, specificando le applicazioni scientifico-tecniche effettivamente compiute per la guerra di campagna, ed accennando al lavoro preparatorio e sussidiario sviluppato nell'ambito dell'indagine e della esperienza.

Tracciare una visione sobria, basata su dati di fatto già acquisiti dalla scienza, o che potranno certamente esserlo fra non molto, relativa ai mezzi tecnici di pertinenza dell'arma, o strettamente affini alle manifestazioni di questa, i quali è da presumere avranno dominio in una futura guerra.

Sviluppare di conseguenza il tema dell'organizzazione del genio militare:

a) truppe e centri di studio sperimentali dell'arma, questi in stretta armonia di pensiero e di attività coi centri di studio e sperimentali civili;

b) reclutamento degli ufficiali del genio in S. A. P. e di quelli di complemento e di M. T. Preparazione scientifico-tecnica e militare dei primi e dei secondi. Addestramento periodico degli ufficiali in congedo e loro costante affiatamento con quelli in S. A. P.

Ciò perchè i quadri dell'arma siano all'altezza del rapido e multiforme progresso scientifico-tecnico industriale e sappiano corrispondere in ogni evenienza alle esigenze applicative militari anche di fronte all'apparire imprevisto di ideazioni scientifiche basate su principi nuovi.

La memoria dovrà risaltare per precisa documentazione scientifica e tecnica.

Al vincitore sarà concesso un premio di lire 2500.

Quarto tema.

Organizzazione delle comunicazioni elettriche, visuali, dei colombi viaggiatori e complementari per i vari servizi di un'armata in campagna, dedotta dagli ammaestramenti che, in tal senso, sono provenuti dalla recente grande guerra.

Le conclusioni alle quali la memoria dovrà giungere saranno perciò precedute da un particolareggiato accenno a queste organizzazioni quali si verificarono tanto sul teatro di guerra italiano, quanto su quelli alleati e nemici all'aprirsi delle ostilità, ponendo in rilievo il loro successivo sviluppo in relazione alle nuove esigenze affacciatesi col mutarsi della guerra di combattimento in guerra di trincea.

La memoria dovrà ampiamente e scientificamente discutere la tecnica degli apparati e dei mezzi più adatti per ogni genere di comunicazione e per ogni servizio, nonchè per il necessario collegamento dei vari servizi fra di loro e con i diversi comandi, e di questi con la rete di comunicazione arretrata al teatro di guerra; dovrà definire la qualità e l'entità numerica del personale al quale le comunicazioni debbono essere affidate, e prevedere il rifornimento di mezzi perchè esse vengano mantenute nella massima efficienza. Conseguentemente dovranno pure essere discussi ed esposti i sistemi di preparazione per la detta organizzazione, specificando le attività scientifiche di studi e di ricerche, di istruzioni e preparazione del personale, di utilizzazione dell'industria civile.

Al vincitore sarà concesso un premio di lire 2000.

***

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento, ed alle norme seguenti.

1° Nessun lavoro per quanto pregevole, potrà conseguire premio, se l'autore non avrà soddisfatto alle condizioni della presente circolare;

2° I lavori scritti in lingua italiana con carattere chiaramente leggibile, dovranno essere svolti in modo conciso con obbiettivo essenzialmente pratico, tralasciando qualsiasi digressione di carattere puramente teorico, che non trovi nella pratica diretta applicazione;

3° Ciascun lavoro dovrà essere contrassegnato con un motto, che verrà ripetuto sopra una busta suggellata annessavi contenente il nome, il cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore;

4° E' vietata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore, e non potrà quindi il medesimo scrivere di proprio pugno l'esemplare del lavoro da spedirsi;

5° Il concorso s'intenderà chiuso il 31 luglio 1922. I lavori dovranno essere spediti direttamente per la posta; e non per mezzo dei corpi od uffici dai quali i concorrenti dipendono, al Ministero della guerra (Servizio del genio) in Roma; quelli che pervenissero dopo il giorno suaccennato rimarranno esclusi dal concorso;

6° Si darà ricevuta dei lavori pervenuti con la pubblicazione dei rispettivi motti sul *giornale militare ufficiale*.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 8. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione dell'ufficio stralcio del deposito scuola bombardieri.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 5 gennaio 1922.

Col 31 dicembre prossimo l'ufficio stralcio del deposito scuola bombardieri cesserà di funzionare.

Della resa dei conti arretrati del deposito stesso, è stato incaricato il deposito del 2 reggimento artiglieria pesante campale in Modena.

Si avvertono i corpi che tutti i documenti matricolari dei militari bombardieri sono stati trasmessi ai rispettivi distretti e che quindi entra nella competenza dei detti enti la eventuale definizione delle pratiche riguardanti precedenti matricolari dei suddetti militari.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 9. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militari studenti di scuole medie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 gennaio 1922.

1. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo anno di corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie (circolare 650 del *giornale militare* scorso anno) ed a compimento della riserva contenuta nel n. 14 della circolare 645, si dispone quanto appresso.

2. La domanda per ottenere il ritardo dal servizio deve essere fatta con le modalità portate dal § 524 del regolamento sul reclutamento e vi dovranno essere uniti i documenti ivi indicati.

3. Gli istituti da considerarsi assimilati alle scuole medie di grado superiore (licei ed istituti tecnici) agli effetti della concessione del ritardo sono i seguenti:

RR. scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;
Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;

RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo;

Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;

RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. istituto industriale «Omar»; Vicenza: R. istituto industriale nazionale «Alessandro Rossi»; Roma: R. istituto nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. istituto industriale nazionale; Foggia: R. istituto industriale «Saverio Altamura»; Reggio Calabria: R. Istituto industriale; Messina: R. istituto industriale; Napoli: R. istituto industriale «Alessandro Volta»).

R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino;

R. istituto professionale «Lorenzo Cobianchi» in Intra;

R. istituto professionale «Quintino Sella» in Biella;

R. scuola di setificio in Como;

R. scuola di tintoria in Prato;

R. istituto professionale per le industrie tessili in Napoli;

RR. istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.

4. I militari ammessi al ritardo del servizio in base alle presenti disposizioni dovranno essere compresi in apposito elenco, mod. 28, da trasmettersi a questo Ministero (Divisione 2ª truppa) entro il termine di un mese dalla data della chiamata fissata con la circolare 645 sopra ricordata.

5. In occasione della prima applicazione del R. decreto legge n. 1860, questo Ministero consente, in via del tutto eccezionale, che possano essere ammessi a loro domanda al ritardo del servizio quei militari giunti alle armi con la classe 1901 i quali, all'atto della chiamata, erano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate ed abbiano di poi conseguita la licenza e presa inscrizione nelle università o in istituti superiori assimilati, oppure siano caduti negli esami di licenza in non più di due materie.

Di quest'ultimi militari quelli i quali siano stati ammessi in un corso allievi ufficiali di complemento non potranno aspirare al ritardo del servizio, ma potranno invece ottenere il trattamento stabilito dall'ultimo comma del n. 14 della circolare numero 148 del *giornale militare* 1921.

6. Per i militari ammessi al ritardo del servizio in base al n. 5 della presente circolare sarà apposta a matricola la seguente formula:

«Inviato in congedo illimitato perchè ammesso eccezionalmente al ritardo del servizio in base alla circolare n. 9 del *giornale militare* 1922, dopo aver prestato..... anni «e..... mesi di servizio alle armi..... li..... ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 10. — SERVIZIO SANITARIO. **Variazione al prezzo dell'elixir di china.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 5 gennaio 1922.

Il prezzo di cessione dell'Elixir di China, stabilito dalla tariffa dei medicinali edizione 1° luglio 1919 e modificato successivamente dalla circolare n. 497 *giornale militare ufficiale* 1920, è portato a lire 15 il kg. a partire dal 1° gennaio 1922.

Per le cessioni ai personali indicati all'art. 702 del regolamento d'amministrazione - edizione 1911 il prezzo deve essere aumentato del 25 per cento.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 11. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali per il 1922.** (Direzione generale leva e truppa). — 5 gennaio 1922.

1. Questo Ministero, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, determina che presso le *Scuole per allievi ufficiali di complemento e per allievi sottufficiali*, siano iniziati col 1° marzo p. v. i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

Tali corsi avranno luogo nelle località indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato sollecitamente nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche inviare comunicati ai giornali locali per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

2. I comandanti di distretto disporranno perchè sia accertato che gli aspiranti all'ammissione posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e la specialità cui aspirano e gli ufficiali medici procederanno alle visite con giusto rigore.

Non si darà ulteriore corso alle domande di quelli che non risultassero idonei, nè alle domande a cui non fosse unito il prescritto titolo di studio.

3. Come è stato avvertito col n. 24 della circolare n. 645 del *giornale militare* 1921, le domande degli idonei corredate dai documenti indicati nel manifesto dovranno dai comandi dei distretti essere inviate *d'urgenza* ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto dall'aspirante. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'articolo 97 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario o escludano dall'avanzamento a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno per analogia applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Per le reclute della classe 1902 che a senso del n. 3 del manifesto rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

4. Giusta quanto è stato già disposto con la citata circolare n. 645, le reclute della classe 1902 comprese nella chiamata indetta con la circolare stessa che chiederanno di essere ammesse ai corsi allievi sottufficiali e che comproveranno di possedere il prescritto titolo di studio saranno lasciate in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi medesimi. A tali corsi potranno essere ammesse anche le reclute che fossero incorporate purchè tutte le relative pratiche siano compiute entro il 28 febbraio p. v. In questo caso però tali militari, pur non avendo fruito del beneficio del rinvio in congedo provvisorio, avranno, per ciò che riguarda l'avanzamento, lo stesso trattamento di tutti gli altri allievi.

5. Il numero degli ammittendi è limitato per la cavalleria, in cui non potranno ammettersi più di 50 allievi per ciascun corso, e per i ferrovieri in cui non potranno ammettersi più di 40 allievi per ciascun corso. Così pure per la sanità e sussistenza gli allievi da ammettersi non dovranno superare il numero di 25 per ciascun corso. Coloro i quali fossero esuberanti al numero prescritto potranno, ove lo chiedano, essere assegnati ad altre armi o specialità.

Ai comandi di corpo d'armata spetterà decidere in merito alle domande di cui trattasi e di informare, occorrendo anche telegraficamente, delle determinazioni prese i rispettivi distretti per i conseguenti provvedimenti.

Qualora la dichiarazione del casellario e le informazioni non giungessero in tempo utile ai comandi di corpo d'armata, questi potranno far luogo in via provvisoria alle ammissioni degli aspiranti, con riserva di revocarle se la dichiarazione e le informazioni non fossero favorevoli.

6. I comandi di distretto notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno poi perchè quelli dichiarati ammissibili, siano essi reclute della classe 1902 o aspiranti all'arruolamento volontario, vengano avviati alla sede del corso che devono frequentare. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 28 febbraio p. v. Quelli degli allievi stessi che non avessero ancora concorso alla leva, dovranno assumere l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni presso il consiglio di amministrazione della Scuola in cui sono stati ammessi. Gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1902 saranno assegnati effettivi alla Scuola medesima.

7. I militari che cessassero in seguito dalla qualità di allievi sottufficiali saranno trasferiti ad un corpo reclutato dal distretto di leva con le norme di cui alla circolare n. 43 del *giornale militare* 1921, avvertendo che i caporali che fossero allontanati dai corsi per non avere superato l'esame di idoneità a caporal maggiore, non potranno in nessun caso conseguire presso i corpi la promozione a caporal maggiore se non dopo avere compiuto 9 mesi di complessivo servizio.

Coloro che si fossero arruolati volontari con la ferma di tre anni potranno, a loro domanda, essere prosciolti dall'arruolamento contratto.

8. I corpi d'armata dovranno trasmettere col giorno 15 marzo 1922 a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 1ª truppa) degli elenchi nominativi, distinti per arma e specialità, degli allievi stati ammessi nelle dipendenti scuole, avendo cura che tali elenchi siano compilati in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi per ordine alfabetico, nella seconda l'anno di nascita, nella terza la specie di arruolamento (cioè se arruolato volontario o di leva) e nella quarta il distretto cui appartengono per fatto di leva. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Comando del Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali.

1. D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il 15 febbraio 1922 le ammissioni alle Scuole per allievi sottufficiali i cui corsi verranno iniziati il 1° marzo 1922.

I corsi avranno luogo nelle seguenti sedi:

Torino — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, ferrovieri*), compagnie di sussistenza.

Milano — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori*), cavalleria.

Verona — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, minatori, pontieri e lagunari*).

Modena — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria da campagna, genio (*zappatori*), cavalleria.

Genova — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria da costa.

Firenze — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, telegrafisti, pontieri*) compagnie di sanità.

Livorno — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*pesante campale e da costa*).

Roma - per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, ferrovieri, radiotelegrafisti*), cavalleria, compagnie di sussistenza.

Napoli — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori telegrafisti*), cavalleria, compagnie di sanità.

Chieti — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*).

Catanzaro — per l'arma di fanteria (*varie specialità*).

Palermo — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie spacialità*), genio (*zappatori, telegrafisti*) compagnie di sussistenza.

Cagliari — per l'arma di fanteria (*varie specialità*).

I giovani che fossero in possesso di documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi e che aspirassero a ottenere il grado di sergente nel corpo automobilistico dovranno seguire i corsi normali per allievi sottufficiali delle varie armi e specialità sino al conseguimento della idoneità a caporal maggiore, dopo di che saranno ammessi a seguire, a loro domanda, uno speciale corso di istruzione presso i reparti automobilistici, giusta le norme che saranno a suo tempo stabilite.

Così pure i giovani che aspirassero al grado di sergente nell'arma aeronautica, tanto nel personale di inquadramento quanto in quello aeronavigante, dovranno egualmente seguire i normali corsi allievi sottufficiali sino al conseguimento della idoneità a caporal maggiore, dopo di che potranno, a loro domanda e ove posseggano i requisiti all'uopo richiesti, essere assegnati a reparti e scuole dell'arma aeronautica per compiervi appositi periodi di istruzione come sarà in seguito stabilito.

Il numero degli ammittendi è limitato per la cavalleria (50 allievi per ciascun corso) per i ferrovieri (40 allievi per ciascun corso) e per la sanità e sussistenza (25 allievi per ciascun corso). Coloro che fossero esuberanti al numero prescritto, potranno, ove lo desiderino, essere assegnati ad altre armi e specialità, in cui il numero degli allievi da ammettersi è illimitato.

2. E' in facoltà del Ministero di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

3. Ai corsi suindicati possono essere ammessi, dietro loro domanda:

a) le reclute della classe 1902 comprese nella chiamata alle armi indetta pel 23 gennaio corrente, nonchè quelle nate nel 2° semestre del 1902, avvertendo che queste ultime reclute ove non assumano servizio nel corso allievi sottufficiali che si inizierà il 1° marzo p. v., non potranno poi, allorquando a loro volta saranno chiamate alle armi, essere ammesse ad altro corso allievi sottufficiali e dovranno quindi compiere la ferma come semplici militari di leva.

Le reclute della classe 1902 non dovranno vincolarsi a speciale ferma per l'ammissione, salvo ad assumere all'atto della promozione a sergente la ferma di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato; qualora al termine del corso non intendessero contrarre la ferma anzidetta, ultimeranno gli obblighi di leva come caporali maggiori e potranno ottenere la nomina a sergente in caso di richiamo alle armi per mobilitazione;

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto o compiano il 18° anno di età entro il 28 febbraio 1922 ed assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato.

Le reclute della classe 1902 alle quali sia stato riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, potranno essere ammesse egualmente ai su indicati

corsi, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma.

4. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sempre buona condotta, devono essere provvisti del diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi telegrafisti e radiotelegrafisti dovranno possedere la licenza di scuola tecnica ovvero il certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale o titoli equipollenti.

Le reclute della classe 1902 presenteranno la loro domanda, indirizzata al comando del corpo d'armata, in carta da bollo da lire una, al comando del distretto di presentazione. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario la presenteranno al comando del distretto di loro residenza non oltre il 15 febbraio 1922.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

Le reclute già incorporate e che desiderassero essere ammesse ai detti corsi dovranno presentare le relative domande documentate, non oltre il 15 febbraio 1922, al comando del corpo cui appartengono, il quale le trasmetterà d'urgenza al competente comando di corpo d'armata.

Esse però non potranno fruire dell'invio in congedo provvisorio e resteranno nel corpo di assegnazione fino all'inizio dei corsi.

5. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per le reclute della classe 1902:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. L. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente

che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

6. Il corso normale d'istruzione è di cinque mesi e si compie in due periodi consecutivi, uno di tre mesi ed uno di due mesi. Al termine del primo periodo gli allievi saranno sottoposti all'esame per la promozione a caporale, e se riconosciuti idonei saranno promossi al detto grado, col quale seguiranno il secondo periodo del corso. I non idonei saranno sottoposti ad una seconda prova che avrà luogo un mese dopo la prima e se fossero ancora giudicati non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno trasferiti in un corpo per ultimarvi la ferma di leva, a meno che abbiano contratto l'arruolamento volontario, nel qual caso potranno, a loro domanda, essere prosciolti dal servizio. Ove abbiano rinunciato alla ferma ridotta saranno, a richiesta, rinviati, in congedo illimitato dopo compiuto tre mesi di effettivo servizio alle armi. Al termine del secondo periodo (e cioè dopo 5 mesi di corso) gli allievi già rivestiti del grado di caporale verranno sottoposti all'esame per l'idoneità a caporal maggiore e coloro che non supereranno tale esame cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali con le norme di cui sopra.

Gli allievi che avranno ottenuto l'idoneità a caporal maggiore saranno destinati a prestare servizio presso i reparti di truppa come caporali e otterranno la promozione a caporal maggiore dopo due mesi di servizio ove ne siano giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento.

Con tale grado di caporal maggiore essi presteranno un successivo periodo di cinque mesi di servizio, al termine del quale, e precisamente nella seconda metà del 5° mese di detto periodo, corrispondente al 12° della ferma dall'inizio del corso, saranno sottoposti presso i medesimi corpi di cui faranno parte all'esame per la idoneità a sergente.

Quelli che non conseguissero l'idoneità nel primo esame, potranno essere ammessi ad un esame di riparazione dopo un mese, e, non superandolo, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti con le norme sopra accennate.

7. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

Il Ministero si riserva inoltre di stabilire uno speciale premio da corrispondersi, indipendentemente da quelli sopra accennati, agli allievi sottufficiali piloti di aviazione all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare.

Gennaio 1922.

Il Comandante del Distretto.

N. 12. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegni ai sottufficiali stati trattenuti alle armi dopo compiuta la ferma.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio 1922.

A soluzione di quesiti e domande pervenute, si significa che il trattamento della circolare 635 del 1919 è dovuto anche ai sottufficiali delle classi 1898, 1899 e 1900, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare stessa, cioè di avere prestato servizio durante la guerra e di essere stati trattenuti alle armi più della ferma normale ed essere poi stati congedati collettivamente con la loro classe.

Non spetta invece a quei sottufficiali delle ora dette classi che vennero congedati per motivi diversi dalla smobilitazione, cioè per i motivi indicati nell'art. 20 della circolare 586-1919 (invio in congedo a domanda, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, perdita del grado, ecc.) e quindi con provvedimento di carattere individuale e non collettivo.

È come per le classi precedenti, il trattamento della circolare 635 del 1919 spetta solo a quei sottufficiali delle classi 1898, 1899, 1900 che erano presenti in servizio quando fu congedata la rispettiva classe e furono inviati in congedo con la loro classe stessa, e non pure a quelli che erano già alla loro casa per esonero od altro motivo.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 13. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Aumento di due decimi sulle spese di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio 1922.

A chiarimento del disposto dell'art. 3, terz'ultimo comma, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 (circolare 607 del *giornale militare* 1918), avvertesi che l'aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto deve essere corrisposto sulle spese di viaggio effettivamente pagate, in relazione al mezzo di trasporto di cui il funzionario si è servito per recarsi in missione.

Unica eccezione a tale norma è quella contemplata dall'articolo 20 dello stesso decreto luogotenenziale per i viaggi compiuti a tariffa militare, nei quali l'aumento dei due decimi è commisurato alla spesa occorrente, viaggiando alla tariffa della concessione *C*.

Nei viaggi per mare la spesa per il vitto non deve includersi nel computo dell'aumento dei due decimi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISI

RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO

PERIODICO MILITARE TECNICO ILLUSTRATO

XXXIX (61ª) ANNATA

Direzione: Via Astalli n. 15 - Roma 17

Condizioni d'abbonamento per l'anno 1922.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: L. 28.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della Rivista: L. 34.

3. Per i non militari residenti in Italia: L. 40.

4. Per i residenti negli Stati esteri: L. 75.

Le richieste di associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della « *Rivista d'artiglieria e genio* », via Astalli n. 15, Roma 17.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 per ufficiali

od assimilati dipendenti sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, rimborsandosene poi a rate mensili sui relativi stipendi.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della Rivista.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della Rivista è di L. 5 (ovvero di L. 8) per i militari e di L. 7 (ovvero di L. 10) per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della Rivista.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1922.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* per l'anno 1922 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e bollettino ufficiale	L. 70
Giornale militare e Rassegna dell'Esercito . .	» 55
Bollettino ufficiale e Rassegna dell'Esercito . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1921 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. 7 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. 6 — riceverà in premio, franco di porto, il volume del colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana,** con 7 tavole fuori testo (del valore in commercio di L. 9);

L. 70 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera dal colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (in vendita in commercio a L. 100).

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 59ª, anno 1921, circolare 645.

A pagina 1016, terza riga del n. 32, *dopo le parole*: dal comando del corpo d'armata, *aggiungasi*: o dai comandi delle divisioni militari.

Prezzo della presente dispensa l. 0.30

(2767) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1922 — 13 Gennaio

N. 14 - **15 luglio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari . . . . *Pag.* 19

» **15 - 3 novembre 1921.** — COLONIE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali in servizio in quelle regioni . *Pag.* 20

» **16 - 23 novembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto-legge n. 1471, che proroga i termini di alcuni articoli della legge 13 agosto 1921 n. 1089, concernente la riforma dell'amministrazione dello Stato. *Pag.* 22

» **17 - 12 gennaio 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Ordinamento interno del Ministero . . . . . *Pag.* 23

» **18 - 12 gennaio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO - CONCORSI. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina. . . . . *Pag.* 24

» **19 - 12 gennaio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa . . . . . *Pag.* 24

» **20 - 12 gennaio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Passaporti ai cittadini delle nuove provincie ai quali è applicabile l'art. 8 del R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331. *Pag.* 26

AVVISI . . . . . *Pag.* 27

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 28

Circolare N. **14.** — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari.** (Ufficio personale dei generali). — 15 luglio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, concernente il mantenimento la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1920, col quale vennero stabiliti gli impieghi militari di carattere sedentario che possono essere coperti da ufficiali generali riassunti in servizio a senso del decreto precedente;

Ritenuta la opportunità di estendere ai generali ora detti l'assegnazione di alcuni dei posti di generale a disposizione per incarichi di carattere sedentario;

DECRETA:

L'articolo unico del decreto ministeriale del 26 febbraio 1920 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Sono da considerarsi come impieghi militari di carattere sedentario e possonoe essere coperti da ufficiali generali riassunti in servizio a senso degli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, i posti appresso indicati:

Amministrazione centrale della guerra — due posti di direttore generale.
Amministrazione centrale della guerra — due posti di generale a disposizione.
Scuole militari — tre posti di comandante.
Istituto geografico militare — il posto di direttore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 15. COLONIE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali in servizio in quelle regioni.** — (Ufficio politico militare). — 3 novembre 1921. (Gazzetta ufficiale n. 2, del 3 gennaio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911 n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912 n. 83;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914 n. 147, e successive modificazioni;
Visto il decreto 2 ottobre 1919 n. 1802;
Visto il Nostro decreto 10 giugno 1920 n. 892;
Inteso il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 27 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, e modificato dal n. 2 dell'articolo 1 del R. decreto 22 giugno 1920 n. 900, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali ed i militari di truppa delle altre armi e corpi debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, gl'interpreti, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli e gli operai possono essere anche ammogliati; tale facoltà è limitata pei marescialli dell'arma dei carabinieri reali a quelli aventi cariche speciali, esclusi pertanto i marescialli che esercitano in colonia mansioni di istituto ».

Art. 2.

L'articolo 29 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica, modificato dal R. decreto 10 giugno 1920 n. 892, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente a datare dal 1° giugno 1920:

A — assegni:

GRADI	Assegno giornaliero		Soprassoldo giornaliero coloniale
	Paga	Indennità di grado	
Marescialli d'alloggio magg.	Paga dovuta ai pari grado in patria.	2.50	5.70
Id. capi.		2.—	0.00
Id. d'alloggio		1.50	5.45
Brigadieri.		1.15	5.15
Vice-brigadieri		0.85	5.15
Appuntati		0.30	4.—
Carabinieri trombettieri.		—	4.—
Carabinieri		—	4.—

Note. — I sottufficiali e militari di truppa dell'arma hanno diritto in colonia agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità e ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma in patria e con le stesse norme.

B — Razione ordinaria giornaliera: quella stabilita pei sottufficiali e militari di truppa delle altre armi e corpi in Libia, con le stesse norme.

C — Vestario: alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo, provvedesi con le stesse norme vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale.

D — Indennità d'alloggio: nella misura stabilita pei pari grado in patria, e con le stesse modalità.

E — Premio di arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica: tale premio nella misura di L. 400 per una volta tanto spetta:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che attualmente sono in Libia, e percorrono la ferma triennale coloniale volontariamente assunta;

b) a quelli che, essendo in corso di rafferma coloniale, entro due mesi dalla data di pubblicazione in colonia del presente decreto, assumano un anno di rafferma ai nuovi patti;

c) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma in Patria che ottengano d'essere arruolati nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

A quelli che, mentre prestano servizio in Libia come comandati d'autorità, contraggono in qualunque tempo la ferma coloniale triennale, il primo è elevato a L. 600.

F — Indennità eventuali, licenze e speciali indennità in caso di morte o di riforma del militare: come per gli altri sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

G — Premi di rafferma coloniale: il sottufficiale od il militare di truppa dei carabinieri reali che al compimento della ferma iniziale coloniale (tre anni) assume la rafferma annuale coloniale, al termine di ciascun anno di rafferma in tal modo

contratta percepisce a titolo di premio di rafferma coloniale la differenza fra i trentaseesimi della indennità a lui spettante in base alle leggi che regolano le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa in patria durante l'anno di rafferma coloniale compiuta e il premio di rafferma coloniale che sarebbe a lui spettato se avesse prestato servizio in un'altra arma del Regio corpo di truppe coloniali, e sempre che tale premio risulti superiore alla quota annuale corrispondente della indennità di rafferma quale appartenente all'arma.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1920 n. 892.

Dalla data in cui, in virtù del presente decreto, si inizierà la corresponsione della razione viveri in natura o del suo corrispettivo in contanti, le indennità caro-viveri saranno corrisposte ai sottufficiali (compresi i marescialli) ed ai militari di truppa dell'arma in Libia nelle stesse misure stabilite pei sergenti maggiori e sergenti delle altre armi e corpi, pure in Libia.

E' abrogato l'ultimo alinea dell'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, modificato dal R. decreto 22 giugno 1920 n. 900.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — GASPAROTTO — DE NAVA.

N. 16. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1471, che proroga i termini di alcuni articoli della legge 13 agosto 1921 n. 1080, concernente la riforma dell'amministrazione dello Stato.**

(Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 23 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 289, del 10 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 6 del R. decreto 20 ottobre 1921 n. 1441, è prorogato al 10 febbraio 1922.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

N. 17. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ordinamento interno del Ministero.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 12 gennaio 1922.

A complemento e chiarimento delle disposizioni già emanate con circolare 310 del *giornale militare* 1921, questo Ministero ritiene opportuno specificare dettagliatamente come segue le attribuzioni dell'ufficio servizi dello Stato Maggiore dell'Esercito in materia automobilistica.

1. Direttive inerenti all'istruzione tecnica del personale:

Corsi automobilistici per ufficiali (corso superiore e corsi presso i centri) - programmi - organizzazione dei corsi.
Istruzione del personale automobilistico di truppa.
Organici del personale automobilistico per i vari servizi.
Regolamenti inerenti al servizio automobilistico.

2. Direttive sulla conservazione, sulla manutenzione e sull'impiego dei materiali automobilistici di qualsiasi specie.
Accordi con gli altri Ministeri per la circolazione stradale.

3. Questioni tecniche relative alla mobilitazione.
Censimento degli automezzi privati esistenti nella giurisdizione dello Stato.
Operazioni di classifica, precettazione e riviste periodiche degli autoveicoli civili.
Norme relative alla requisizione in caso di mobilitazione.

4. Dotazioni organiche dei materiali automobilistici per ciascun arma e servizio.
Depositi di mobilitazione (consistenza e dislocazione).

5. Direttive sugli studi tecnici riguardanti il servizio automobilistico militare e la trazione meccanica delle artiglierie; relative esperienze.
Scelta dei tipi di autoveicoli, trattrici, carri d'assalto.
Studi per speciali carburanti.

6. Studio e direttive di mobilitazione industriale.
Organizzazione degli osservatori industriali.
Controllo della produzione nazionale.
Direttive atte ad orientare l'industria automobilistica verso la costruzione di materiali che corrispondano ai bisogni dell'Esercito.

Il Ministro — GASPARETTO.

N. 18. — SERVIZIO SANITARIO - CONCORSI. — **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 12 gennaio 1922.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero avverte che gli aspiranti al concorso, indetto per la nomina a sottotenente di commissariato della R. marina, i quali prima di recarsi a Roma per subire gli esami desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare gratuita presso un ospedale del R. Esercito.

I visitandi non potranno in nessun caso essere trattenuti in osservazione negli ospedali, nè pretendere il rilascio del certificato medico, essendo il giudizio definitivo riservato ai medici della R. marina nella visita, che dovrà precedere l'esame.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 19. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 12 gennaio 1922.

In attesa che venga emanata la nuova istruzione per la concessione degli attendenti, questo Ministero, in considerazione del fatto che le mutate condizioni organiche dell'esercito non permettono di applicare integralmente le disposizioni contenute nella circolare 407 *giornale militare* 1914, determina quanto segue, a parziale modificazione delle disposizioni vigenti circa l'assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa:

1° *Ufficiali generali.* — Potranno trarre un attendente dalle armi a cavallo esistenti nel territorio del corpo d'armata (cavalleria o artiglieria da campagna) e l'altro dall'arma di provenienza;

2° Gli ufficiali fuori quadro, in servizio di Stato Maggiore e che comunque non prestano servizio presso i corpi di truppa, potranno trarre l'attendente dai corpi a fianco segnati, dislocati nel territorio del corpo d'armata in cui essi risiedono:

Ufficiali in servizio di Stato Maggiore. — Dai reggimenti delle armi di provenienza stanziati nel territorio del corpo d'armata. Ove non esistano reparti della specialità da cui l'ufficiale proviene l'attendente verrà tratto dalle specialità affini.

Granatieri, fanteria, bersaglieri, alpini:

Dalle rispettive specialità, o dalla fanteria di linea nel solo caso che nel territorio del corpo d'armata non vi siano reggimenti della specialità stessa.

Cavalleria:

Dai reggimenti di cavalleria del corpo d'armata; ove nel territorio del corpo d'armata non vi siano reggimenti o distaccamenti permanenti di cavalleria, potranno trarre l'attendente dal reggimento da cui provengono gli ufficiali stessi.

Artiglieria da campagna:

Dai reggimenti di artigliria da campagna del corpo di armata.

Artiglieria pesante campale:

Dai reggimenti pesanti campali del corpo d'armata.

Artiglieria da montagna, artiglieria pesante, artiglieria da costa, artiglieria controaerei:

Dalle specialità stesse; ove nel territorio del corpo d'armata non vi siano le dette specialità, potranno trarre l'attendente dalla specialità pesante campale.

Ruolo tecnico di artiglieria:

Dalle specialità pesante, da costa e pesante campale.

Genio:

Dalla rispettiva specialità; gli ufficiali appartenenti a specialità non esistenti nel corpo d'armata, potranno trarre l'attendente dalla specialità zappatori.

Aeronautica:

Dai militari dell'arma aeronautica.

Automobilisti:

Dai militari del corpo automobilistico.

Sanità:

Se addetti ai corpi dall'arma, corpo o reparto presso cui prestano servizio; se addetti a direzioni di sanità e stabilimenti sanitari dalla compagnia di sanità del corpo d'armata; ove non si trovino nelle suddette posizioni potranno trarre l'attendente dalla fanteria di linea.

Commissariato, sussistenza:

Dalla compagnia sussistenza del corpo d'armata.

Amministrazione, veterinari:

Dall'arma, corpo o reparto cui prestano servizio; se non prestano servizio presso corpi o reparti, trarranno l'attendente dalla fanteria di linea.

Scuole (solo personale permanente):

Dai reparti dell'arma di provenienza stanziati nel territorio del corpo d'armata. (Gli ufficiali allievi trarranno l'attendente dai reggimenti cui appartengono).

3° Gli ufficiali che, per effetto della presente circolare, dovrebbero cambiare l'attendente, potranno conservare quello che hanno attualmente fino a che questo non sia congedato o comunque sostituito;

4° Restano in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con le norme della presente circolare;

5° Rimane abolito l'articolo 34 delle disposizioni esecutive per la costituzione dei battaglioni mobili CC. RR., in cui si faceva facoltà agli ufficiali dei battaglioni stessi di avvalersi di un attendente di altra arma;

6° In conseguenza delle disposizioni suddette, le pratiche per la concessione degli attendenti agli ufficiali fuori corpo dovranno essere trattate dai comandi di corpo d'armata, fino a che non saranno emanate norme definitive con la pubblicazione della nuova istruzione per la concessione degli attendenti;

7° I comandi di corpo d'armata provvederanno, a cominciare dalla classe 1902, a far eseguire presso taluni reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna, come nell'ante guerra, un corso di 20 giorni sul governo dei quadrupedi e sul cavalcare

ad un determinato numero di militari di quei reggimenti non a cavallo, che, per effetto delle presenti disposizioni, potranno essere richiesti a fornire attendenti per ufficiali montati.

8° Poichè, per effetto delle presenti disposizioni, alcuni corpi di armata (esempio, Roma e Torino) si troveranno costretti coi reparti dipendenti a fornire un ingente numero di attendenti per ufficiali fuori corpo, questo Ministero, provvederà ad una perequazione, facendovi concorrere in parte anche altri corpi d'armata meno oberati.

Pertanto tutti i comandi di corpo d'armata comunicheranno a questo Ministero, Direzione generale leva e truppa, non appena ricevuto avviso del congedamento di una classe di leva o di un'aliquota di essa, il numero degli attendenti fuori corpo, che dovranno essere sostituiti, nonchè la forza dei reparti dipendenti a congedamento avvenuto, in modo da consentire a questo Ministero medesimo la perequazione suddetta;

9° I comandi di corpo d'armata sono pregati di far curare la completa osservanza delle presenti norme, nonchè di quelle vigenti in passato, che restano tuttora in vigore, particolarmente per quanto ha tratto al numero di attendenti cui l'ufficiale ha diritto, giacchè nella presente situazione ogni abuso in proposito torna a grave danno dei reparti di truppa.

Essi provvederanno, pertanto, a far rientrare ai reparti di provenienza gli attendenti che, in seguito a saltuari controlli da eseguirsi nel dipendente territorio, risultassero esuberanti ai bisogni.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 20. — RECLUTAMENTO. — **Passaporti ai cittadini delle nuove provincie ai quali è applicabile l'art. 8 del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 gennaio 1922.

Per quanto possa sembrare superfluo — dopo che nella circolare n. 563 del *giornale militare* 1921 è stato esplicitamente ricordato che, per effetto del R. decreto n. 1331 del 19 settembre 1921, fin dal 2 novembre scorso devono avere vigore tutte le disposizioni relative ai passaporti contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e nell'istruzione per il servizio della leva all'estero — si richiama l'attenzione delle autorità militari su quanto è disposto dall'articolo 8 del detto testo unico, che cioè tutti i militari che non abbiano compiuto il 28° anno di età possono emigrare solo quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto militare.

E siccome in applicazione dell'art. 8 del citato R. decreto n. 1331 l'arruolamento nell'esercito austro-ungarico effettuato sotto il cessato regime vale per i pertinenti ai territori della cessata monarchia austro-ungarica che siano o divengano cittadini italiani come arruolamento nel R. esercito italiano a partire dalla data dell'entrata in vigore del decreto stesso (2 novembre 1921) o dalla data di opzione della cittadinanza se questa sia posteriore, ne deriva che tutti coloro che, appartenendo a classi anteriori alla 1901, siano già divenuti cittadini italiani (e siano stati arruolati sotto il cessato regime senza avere poi ottenuto riforma definitiva o dichiarazione di inabilità permanente a qualsiasi servizio), ove non abbiano ancora compiuto l'età di 28 anni, devono per potere emigrare ottenere il permesso del rispettivo comandante di distretto militare.

Non essendo ancora stato possibile effettuare la sistemazione dei ruoli matricolari dell'ex monarchia austro-ungarica, i comandanti dei distretti militari, laddove detti ruoli manchino, dovranno accertarsi della posizione militare di quei cittadini delle nuove provincie che intendano espatriare, mediante consultazione delle carte personali di cui questi devono essere in possesso. Accertata la posizione militare di chi chiede di espatriare, il permesso da parte del comandante del distretto deve essere rilasciato, a senso del disposto della circolare n. 646 del *giornale militare* 1919, senza alcuna preventiva indagine e con ogni sollecitudine.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISI

PERIODICO L'UNIVERSO
EDITO DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Il prezzo d'abbonamento per l'annata 1922 è fissato in L. 36.

Presso l'Istituto geografico militare sono in vendita i fascicoli degli anni 1920 e 1921 al prezzo rispettivo di L. 18 e di L. 24 per ogni annata completa.

Gli elenchi degli ufficiali (riuniti per corpo) ed i nomi dei circoli, biblioteche, ecc. che intendono abbonarsi debbono essere inviati, col relativo importo d'abbonamento, all'amministrazione dell'Istituto geografico militare in Firenze, e per i primi le ritenute potranno essere fatte ratealmente dalle casse dei corpi.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1922.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* per l'anno 1922 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e bollettino ufficiale	L. 70
Giornale militare e Rassegna dell'Esercito . .	» 55
Bollettino ufficiale e Rassegna dell'Esercito . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1921 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. 7 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. 6 — riceverà in premio, franco di porto, il volume del colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana,** con 7 tavole fuori testo (del valore in commercio di L. 9);

L. 70 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera dal colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (in vendita in commercio a L. 100).

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1921, circolare 436.

A pagina 702, seconda colonna, depennare il tenente CRIVARI Eugenio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2935) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1922 — 20 Gennaio

N. 21 – 22 dicembre 1921. – DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 29

» **22 – 19 gennaio 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Imposta di ricchezza mobile sulle indennità caro-viveri . . . . . *Pag.* 30

» **23 – 19 gennaio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi durante la guerra . . *Pag.* 30

» **24 – 19 gennaio 1922.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 32

» **25 – 19 gennaio 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi . . . . . *Pag.* 33

» **26 – 19 gennaio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Sergenti maggiori maniscalchi promossi capi maniscalchi . . . . . *Pag.* 33

AVVISO . . . . . *Pag.* 34

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 35

Circolare N. 21. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.** (Gabinetto del ministro). — 22 dicembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 12, del 16 gennaio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto il decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915 n. 1500, modificato dal decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919 n. 139;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 2384;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina è soppresso.

Art. 2.

Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina verranno sottoposti a Consigli di disciplina secondo l'ordinamento e la procedura stabiliti dalla legge 18 luglio 1912 n. 806.

Art. 3.

Una commissione costituita da tre membri porterà a termine il lavoro tuttora in corso presso il Consiglio di disciplina permanente non oltre il 31 marzo 1922.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

N. 22. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Imposta di ricchezza mobile sulle indennità caro-viveri.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 gennaio 1922.

Si è diffusa a mezzo della stampa una presunta interpretazione data dall'autorità giudiziaria alla legge sull'imposta di ricchezza mobile nel senso di ritenere esente dall'imposta stessa le indennità caro-viveri di cui fruisce il personale delle pubbliche amministrazioni.

Ad evitare che tale notizia del tutto infondata determini nel personale aspettative, che andrebbero deluse, di ricuperi delle somme trattenute pel passato, o eventualmente dia origine a errati provvedimenti da parte di qualche amministrazione dipendente, questo Ministero richiama l'attenzione di tutti i corpi e stabilimenti militari in proposito, avvertendo che le vigenti disposizioni in materia di imposta di ricchezza mobile non consentono l'esenzione dal tributo per le dette indennità, le quali pertanto restano soggette alle consuete ritenute fin qui operate.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 23. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi durante la guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 gennaio 1922.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti la seguente circolare del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Div. 3ª) in data 13 ottobre 1921, n. 177544 diretta a tutte le amministrazioni centrali, relativa al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi durante la guerra:

«Risulta a questo Ministero che alcuni impiegati dello Stato, richiamati alle armi durante la guerra per mobilitazione, hanno indebitamente cumulato lo stipendio civile con quello militare di ufficiale o sottufficiale, carabiniere, guardia di finanza, addetto a

stabilimenti militari, contro il disposto dei decreti-legge n. 1064 dell'11 luglio 1915, n. 727 del 15 aprile 1917 e n. 2000 del 9 dicembre 1917.

« E' necessario regolarizzare la posizione di detti impiegati, obbligandoli alla rifusione delle somme indebitamente percepite, per ovvie ragioni di giustizia oltre che di tutela di diritti erariali ,in modo d'acquietare anche le giuste lamentele di quei funzionari a carico dei quali si sono potuti accertare debiti pel titolo di cui trattasi, e che oppongono il fatto di molti altri che hanno effettuato l'indebito cumulo di cui sopra, senza che l'amministrazione abbia potuto finora accertare i conseguenti addebiti.

« Una revisione d'ufficio della situazione contabile di tutti gli impiegati richiamati alle armi durante la guerra sarebbe attualmente difficilissima, se non addirittura impossibile, data la disparità dei reparti presso i quali gli impiegati stessi, come militari hanno prestato servizio, e l'enorme lavoro che importerebbe la revisione di tutte le contabilità.

« E' pertanto necessario che ogni impiegato, richiamato alle armi durante la guerra, venga invitato a rispondere tassativamente e *sotto la sua personale responsabilità*, alle domande di cui all'unito « questionario » che è stato già distribuito agli impiegati ex militari dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

« In base alle risposte che saranno date dai funzionari, codesta on. amministrazione vorrà determinare l'ammontare dell'eventuale addebito da porre a carico di ciascuno di essi, facendo presente che, conformemente a quanto è già stato praticato dal Ministero delle poste per l'estinzione dei debiti stessi, dovrà in linea di massima venire applicata la ritenuta del quinto sugli stipendi dei debitori.

« Pregasi voler poi comunicare allo scrivente un elenco dei crediti erariali come sopra accertati con l'indicazione dei provvedimenti adottati per il loro effettivo ricupero.

« Si gradirà un cortese cenno di assicurazione sull'esecuzione di quanto sopra ».

Pel Ministro — CIRILLO.

QUESTIONARIO.

« 1) Cognome e nome.

« 2) Indicare se richiamato o trattenuto alle armi.

« Grado civile all'epoca della chiamata alle armi.

« Data della chiamata alle armi.

« Corpo al quale fu assegnato.

« Data in cui fu considerato come richiamato, o trattenuto alle armi col grado di ufficiale o sottufficiale.

« Corpo nel quale fu promosso ufficiale o sottufficiale.

« Reparti militari dei quali fece parte dalla data di promozione a ufficiale o sottufficiale fino alla data del congedamento, indicando le date.

« Dalla data di promozione a ufficiale o sottufficiale (compreso il grado di « sergente ») o alla nomina di carabiniere, guardia di finanza, addetto a stabilimento militare o privato.

« Ha riscosso solo lo stipendio civile?

« Solo lo stipendio militare?

« Stipendio civile e militare? Stipendio civile più la differenza fra il militare ed il civile?

« Fu riscosso il premio di smobilitazione di sottufficiale di 60 giorni di paga militare di cui la circolare n. 635 del *giornale militare* dell'anno 1919?

« Fu riscosso il premio di smobilitazione da ufficiale?

« Quale era l'ammontare giornaliero o mensile della paga militare riscossa nei gradi predetti?

« Caro viveri militare riscosso dalla nomina ad ufficiale o sottufficiale ed in quale misura giornaliera, specificando le date.

« Indennità di guerra riscossa e in quale misura giornaliera specificando le date.

« Data del congedamento.

« Indicare anche approssimativamente la cifra delle competenze riscosse in più e il periodo cui si riferisce.

Firma. . . . . . .

N. B. — « Per le guardie di finanza, carabinieri o addetti agli stabilimenti militari, le indicazioni di cui sopra debbono essere date anche se ciascun interessato non ha raggiunto il grado di ufficiale o sottufficiale, e debbono tutte riferirsi dalla data della chiamata alle armi a quella del congedamento.

« Si fa presente a coloro che si trovano nelle condizioni di avere cumulati gli assegni, che non è ammissibile la loro buona fede, dal momento che nell'ambiente militare era notorio il provvedimento di cessazione dell'assegno minore al personale civile, per fare ad essi il trattamento goduto dagli ufficiali di carriera. E' quindi obbligo del personale che si è reso colpevole di indebite riscossioni, di facilitare il computo di accertamento del debito, per evitare di essere deferiti al Consiglio di disciplina e di subirne le severe sanzioni, quando i debiti stessi dovessero risultare a loro carico dopo gli accertamenti definitivi.

« Per i gradi inferiori a sergente indicare solo l'ultimo corpo al quale appartenne senza gli assegni.

« N.B. - *Lasciare maggiori spazi per le risposte* ».

Ciò stante si interessano tutte le amministrazioni a far pervenire a questo Ministero (Ragioneria - Ufficio speciale) non oltre il 20 febbraio p. v., per ciascun impiegato civile richiamato alle armi durante la guerra, il « questionario » di cui trattasi, debitamente completato e firmato dall'impiegato stesso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 24. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). 19 gennaio 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

COMANDI ISTITUITI.

Legione di Trieste — Divisione di Parenzo.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione di Trieste — Divisione di Trieste Esterna.

Conseguentemente l'attuale divisione di *Trieste Interna*, prende la denominazione di *Trieste*.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 25. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio storico). — 19 gennaio 1922.

Sono state pubblicate le seguenti opere dall'ufficio storico:

La *Conquista del Monte Nero*, seconda edizione, completata in base a documenti austriaci. (Prezzo per il pubblico L. 6, ridotto a L. 5 per gli ufficiali che la richiederanno d'ufficio all'ufficio pubblicazioni militari presso il Ministero della guerra od allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra).

I Corpi Volontari Italiani dal 1848 al 1870 (colonnello Cesari). Prezzo per il pubblico L. 10, per gli ufficiali che lo richiedano d'ufficio L. 7.

Di queste opere l'ufficio pubblicazioni invierà una copia a ciascuno dei comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, ai comandi di brigata, comandi di artiglieria, del genio, scuole, reggimenti delle varie armi, battaglioni autonomi del genio, biblioteche di presidio.

Della *Conquista del Monte Nero* verranno però mandate sei copie a ciascuno dei reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna.

L'ufficio pubblicazioni militari invierà inoltre una copia dell'opera *La fine dell'Esercito Pontificio* (colonnello Vigevano) a ciascun reggimento delle varie armi ed a ciascun battaglione autonomo del genio.

Le biblioteche di presidio e le direzioni delle scuole che non abbiano già acquistato tale pubblicazione, ne richiederanno una copia all'ufficio pubblicazioni militari. Il prezzo dell'opera per il pubblico è di L. 100, per gli ufficiali che lo richiedano d'ufficio L. 70.

Tutte le pubblicazioni verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare n. 53 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 26. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Sergenti maggiori maniscalchi promossi capi maniscalchi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 gennaio 1922.

Ad evitare inesatte interpretazioni dell'ultimo comma dell'art. 39 stato aggiunto alle disposizioni transitorie del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986 (circolare 586 del 1919) con il R. decreto-legge 10 febbraio 1921 n. 125 (circolare 126 del 1921), si avverte che la continuazione del godimento degli aumenti quadriennali di assegno ai sergenti maggiori maniscalchi con uno o due quadrienni di grado, promossi capi maniscalchi, deve cessare quando il capo maniscalco viene promosso di classe. Con tale promozione, infatti, viene a cessare la ragione del transitorio provvedimento di cui sopra, essendo lo stipendio del capo maniscalco di 2ª e di 1ª classe, a differenza di quello spettante alla 3ª classe, superiore alle competenze complessive del sergente maggiore anche con due quadrienni.

Ed infatti la disposizione di legge stabilisce che la conservazione degli aumenti quadriennali d'assegno è concessa solo all'atto della promozione a capo maniscalco, e non delle successive promozioni di classe.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISO

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1922.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* per l'anno 1922 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e bollettino ufficiale	L. 70
Giornale militare e Rassegna dell'Esercito . .	» 55
Bollettino ufficiale e Rassegna dell'Esercito . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1921 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. 7 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. 6 — riceverà in premio, franco di porto, il volume del colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana,** con 7 tavole fuori testo (del valore in commercio di L. 9);

L. 70 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera dal colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (in vendita in commercio a L. 100).

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 695, prima colonna, depennare il capitano *Cerchiara* Antonio.

Dispensa 59ª, anno 1921, circolare 645.

A pagina 1027, 14ª riga, *invece di*: R. Istituto forestale di Vallombrosa, *leggasi*: Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

A pagina 1029, n. 21, 1° e 2° comma, *alle parole*: di lire 5, *sostituire*: di lire 8.

Dispensa 2ª, anno 1922, circolare 16.

A pagina 19, circolare 16, nel sommario, *invece di*: R. decreto-legge n. 1471, *leggasi*: R. decreto-legge n. 1741.

A pagina 22, nel titolo della circolare predetta, seconda riga, *invece di*: R. decreto-legge n. 1471, *leggasi*: R. decreto-legge n. 1741.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3018) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA DELLA CAMERA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª **1922** 27 Gennaio

N. 27 – 5 gennaio 1922. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della Commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . *Pag.* 37

» **28 – 26 gennaio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Divieto di nuovi impegni sui capitoli relativi alle spese di guerra . . . . . *Pag.* 38

» **29 – 26 gennaio 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni riguardanti il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici . . . . . *Pag.* 39

» **30 – 26 gennaio 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati . . . . . *Pag.* 39

» **31 – 26 gennaio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Assegnazione ai corpi delle reclute istruite premilitarmente - Ammissioni nell'arma dei carabinieri reali. . *Pag.* 39

» **32 – 26 gennaio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921 . . . *Pag.* 40

» **33 – 26 gennaio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali per il 1922 . . . . . *Pag.* 42

» **34 – 26 gennaio 1922.** — TRASPORTI. Viaggi su talune linee di navigazione dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei parenti dei militari caduti in guerra. *Pag.* 42

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 44

Circolare N. 27. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce un membro della Commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 29 del 16 gennaio 1921 col quale si modificava la costituzione della Commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il maggior generale ASINARI di SAN MARZANO cav. Enrico, è esonerato dalla carica di membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense

al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il maggior generale CIACCI cav. Augusto.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

N. 28. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Divieto di nuovi impegni sui capitoli relativi alle spese di guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 gennaio 1922.

Con circolare n. 464 *giornale militare* 1921, il Ministero richiese a tutti i corpi, direzioni, stabilimenti del R. Esercito la compilazione di un elenco delle somme rimaste da pagare al 31 luglio 1921 e delle spese che si riteneva ancora di dover effettuare nell'esercizio 1921-22 e nei successivi a carico dei capitoli riflettenti spese di guerra e cioè dei capitoli numeri 64, 65, 66, 67 e 68 del bilancio passivo del Ministero della guerra per l'esercizio corrente e corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Con essa circolare fu messa in evidenza la necessità che venisse posta la più scrupolosa cura nella compilazione dell'elenco stante la ferma deliberazione del Parlamento di non accordare in seguito alcuna maggiore assegnazione oltre quella necessaria per soddisfare agli impegni che era fatto obbligo di denunciargli entro un termine prestabilito.

La Camera dei deputati, nella seduta del 22 dicembre u. s., ha votato il seguente altro ordine del giorno col quale il compito del Governo è stato anche maggiormente prefissato e vincolato.

« La Camera invita il Governo all'esecuzione del voto unanime della Camera 29 luglio 1921 per la presentazione dell'elenco degli impegni per spese straordinarie di guerra rimaste da pagare; invita il Governo allo adempimento del voto unanime 29 luglio, affinchè da questo mese di dicembre sia preclusa ogni possibilità di nuovi impegni per spese straordinarie di guerra ».

Verrà presentato prossimamente al Parlamento un disegno di legge col quale saranno richieste maggiori assegnazioni per il pagamento delle spese residuali della guerra.

Nello stabilire l'entità di esse, si è tenuto conto degli elementi forniti dagli enti dipendenti in ottemperanza alla sopra ricordata circolare n. 264 del *giornale militare* dello scorso anno.

Siccome da quanto era avvertito con detta circolare si rilevava che l'omissione di qualche titolo di spesa avrebbe creato gravissimi imbarazzi per provvedere poi al pagamento, il Ministero deve presumere che le notizie ed i dati forniti contengano tutti gli elementi affinchè nessuna spesa nuova ancora occorrente sia da considerarsi non compresa.

Ad ogni modo, tenuto conto degli ordini del giorno della Camera, deve considerarsi come vietato nel modo più assoluto il poter far luogo a provvedimenti d'impegno o di pagamento sui capitoli straordinari di guerra per spese che non siano comprese fra quelle segnalate.

Resta quindi inteso che ogni spesa nuova non autorizzata preventivamente dal Ministero verrebbe a costituire una vera e propria eccedenza di impegni e che i responsabili di ogni irregolare provvedimento incorrerebbero nelle prescritte sanzioni disciplinari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 29. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni riguardanti il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 26 gennaio 1922.

Nonostante le disposizioni emanate con la circolare n. 564 *giornale militare* 1918, in considerazione di deplorevoli abusi più volte segnalati, questo Ministero è a conoscenza che tali abusi continuano da parte di militari che: o per aver erroneamente ritenuto esistenti distintivi non mai istituiti, esempio quello per i volontari di guerra, il nastrino d'ardito, la medaglia commemorativa per il periodo di guerra trascorso in Dalmazia, Macedonia, Asiá Minore, ecc.) o per aver creduto sufficiente l'autorizzazione a fregiarsene loro accordate da enti privati o da autorità civili dello Stato la indossano sulla divisa militare (esempio medaglia dell'ufficio notizie, ecc.).

In proposito, si rammenta che possono apporsi sulla divisa militare soltanto le distinzioni istituite con R. decreto, debitamente pubblicate sugli organi ufficiali, e pertanto si fa obbligo a tutte le autorità dipendenti di esercitare il più scrupoloso controllo nei modi e nelle forme stabilite nell'art. 2 della già citata circolare 564, affinchè gli abusi sopra lamentati abbiano assolutamente a cessare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 30. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 26 gennaio 1922.

Nonostante le tassative disposizioni emanate con la circolare n. 584 *giornale militare* 1917 questo Ministero ha dovuto constatare che alcuni depositi continuano a far pervenire le medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari smobilitati con procedura che provoca doglianza da parte degli interessati.

Questo Ministero, intende assolutamente che la consegna delle medaglie avvenga con quel decoro che si conviene ad un atto così importante: eppertanto richiama le autorità dipendenti alla più scrupolosa osservanza di quanto fu specificatamente determinato nella predetta circolare 584 e nelle circolari n. 131 *giornale militare* 1916 e 395 e 503 *giornale militare* 1917, per modo che sia evitato il ripetersi del lamentato inconveniente.

I sigg. comandanti di corpo d'armata vorranno all'uopo compiacersi assicurarsi che siano sempre scrupolosamente osservati gli ordini impartiti con le circolari sopra ricordate.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 31. — RECLUTAMENTO. — **Assegnazione ai corpi delle reclute istruite premilitarmente - Ammissioni nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 gennaio 1922.

Con riferimento al n. 32 della circolare 645 del *giornale militare* 1921, questo Ministero determina quanto appresso nei riguardi della assegnazione ai corpi delle reclute che si presentino munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare:

1. I distretti terranno provvisoriamente sospesa l'assegnazione ai corpi delle reclute suddette inviate in licenza straordinaria di 30 giorni.

2. Essi compileranno subito tanti elenchi nominativi delle reclute stesse quanti sono i corpi d'armata nel cui territorio hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute preferiscano essere assegnate.

In tali elenchi le reclute saranno iscritte in ordine cronologico di presentazione delle domande di assegnazione speciale, indicando per ciascuna recluta la data di presentazione della domanda stessa, il mestiere o la professione esercitata, se abbia l'attitudine fisica al corpo prescelto e se possegga i requisiti morali.

Trasmetteranno tali elenchi ai vari comandi di corpo d'armata interessati.

3. I comandi di corpo d'armata, dopo raccolti i vari elenchi, ed accertato il numero delle altre reclute effettivamente giunte ai corpi o reparti ai quali gli istruiti premilitarmente chiedono l'assegnazione, disporranno con decisione insindacabile perchè quelli di essi che abbiano i prescritti requisiti siano assegnati ai corpi preferiti, purchè non si venga in totale a superare del 20 per cento il numero complessivo di reclute che il corpo o reparto avrebbe dovuto ricevere secondo le tabelle di assegnazione.

Se il numero degli aspiranti sarà superiore a tale cifra, si darà la precedenza a coloro che abbiano presentato la domanda prima o, a parità di data, a coloro che possiedano requisiti migliori.

4. Alla assegnazione delle reclute che non ottenessero dal corpo d'armata la destinazione richiesta provvederanno i distretti militari, ripartendole fra i corpi compresi nella propria tabella di assegnazione, tenuto conto della preferenza che a tal uopo manifestassero gli interessati.

* * *

5. Coll'occasione, per eliminare ogni equivoco, che possa derivare dalla lettera del n. 17 del manifesto di chiamata alle armi, credesi opportuno avvertire che le reclute ora chiamate possono aspirare all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali non soltanto come carabinieri effettivi colla ferma di tre anni, ma anche come carabinieri ausiliari colla ferma di anni due.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 32. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921.** (Direzione generale leva e truppa). — 26 gennaio 1922.

A complemento delle disposizioni emanate colla circolare n. 148 *giornale militare* 1921, e per l'ulteriore svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento indetti con la circolare stessa il Ministero determina quanto segue:

1. Tenuto conto che per necessità di istruzione il corso è stato prolungato dal 31 gennaio volgente a tutto il 28 febbraio p. v., il corso complementare di un mese, di cui al n. 14 della citata circolare n. 148, è soppresso, e gli allievi, tenuti a compiere quattro mesi di servizio da sergente presso i corpi, dovranno, appena compiuto il servizio stesso, rientrare alle rispettive scuole per subirvi il prescritto esame per sottotenente.

2. I comandi di corpo d'armata provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente siano nominati a tale grado col 1° marzo 1922 (ovvero col 1° aprile 1922 per quelli che abbiano dovuto sostenere l'esame di riparazione) e destinati a prestare i prescritti quattro mesi di servizio nei corpi e reparti dipendenti, ripartendoli a seconda delle esigenze del servizio e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle singole aspirazioni.

Per gli allievi appartenenti a corsi di arma e specialità di cui nel territorio del corpo d'armata abbia stanza un solo reggimento o reparto, il comando dello stesso corpo d'armata potrà provvedere, a senso del § 374 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, perchè la destinazione abbia luogo in reggimenti o reparti dei corpi d'armata viciniori.

3. Gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita per i sottufficiali dall'articolo 2 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato dal successivo R. decreto 10 febbraio 1921 n. 125. In tale ferma sarà computato il servizio già prestato a mente dell'articolo medesimo.

4. Appena compiuti i quattro mesi di servizio come sergenti, gli allievi saranno richiamati presso le rispettive scuole — con quella successione che i comandi di corpo d'armata crederanno stabilire a seconda delle esigenze locali — per ivi subire il prescritto esame a sottotenente davanti alle commissioni costituite giusta le norme indicate nella premessa ai « programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1901 ».

Gli allievi riprovati negli esami a sottotenente nella ora detta sessione di esami saranno rinviati a prestare servizio, sempre come sergenti, ai corpi cui furono già assegnati e potranno essere ammessi ad un esame di riparazione nella sessione che avrà luogo nella prima quindicina di ottobre.

Coloro che fossero dichiarati non idonei in tale seconda prova o che vi rinunciassero, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al n. 12 della citata circolare 148 del *giornale militare*.

5. I militari della classe 1900 che furono ammessi ai corsi come semplici soldati, se approvati al primo esame per la nomina al grado di sergente, potranno essere ammessi ai primi di marzo agli esami a sottotenente insieme coi loro compagni di detta classe 1900 che vi erano stati ammessi col grado di caporale o di sergente, avvertendo peraltro che non potranno conseguire la nomina al grado di sottotenente che dopo avere prestato un mese almeno di effettivo servizio presso un corpo come sottufficiali.

6. In relazione al n. 14 ultimo capoverso della citata circolare 148 *giornale militare* 1921 gli allievi che comprovino di essere iscritti all'università per l'anno accademico ora in corso - o quelli che comprovino trovarsi nelle condizioni di cui al secondo comma del n. 5 della circolare 9 *giornale militare* 1922 - potranno chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso, e cioè al 1° marzo p. v. per essere richiamati a prestare il servizio presso i corpi col grado di sergente al 1° giugno 1922. Qualora però a questa data essi comprovassero presso i rispettivi distretti di leva con certificato della competente autorità scolastica di dover ancora attendere agli studi già intrapresi e di dover sostenere i relativi esami, potranno essere nuovamente rimandati a prestare i prescritti quattro mesi di sergente al 1° giugno 1923.

Al 1° ottobre 1922 o, rispettivamente, al 1° ottobre 1923, cioè dopo avere prestato presso un corpo il prescritto periodo di quattro mesi di servizio come sergenti, detti allievi saranno richiamati presso le scuole per subire l'esame da sottotenente di complemento ed essere poi immediatamente inviati in congedo temporaneo.

Quelli risultati idonei nei detti esami potranno chiedere di compiere i primi quattro mesi di servizio da ufficiale dal 1° giugno al 1° ottobre 1923, o, rispettivamente, dal 1° giugno al 1° ottobre 1924, e l'eventuale rimanente servizio nell'anno successivo a quello in cui abbiano prestato servizio di prima nomina, ma sempre a partire dal 1° giugno di ogni anno.

Quelli risultati non idonei a sottotenenti nei detti esami dell'ottobre 1922 o dell'ottobre 1923, saranno rispettivamente ammessi a ripetere la prova nelle sessioni che verranno stabilite per gli allievi ufficiali della classe 1902 o di quelli della classe 1903 e cioè presumibilmente nella prima decade del giugno 1923 e del giugno 1924. In ogni caso essi dovranno prestare servizio dal 1° giugno al 1° ottobre 1923, o, rispettivamente dal 1° giugno al 1° ottobre 1924, o come sottufficiali, od anche, in parte, come sottotenenti se avranno conseguita l'idoneità a tale grado nei detti esami di riparazione.

7. I rinvii di cui al precedente numero dovranno formare oggetto di apposite variazioni matricolari e i comandi dei distretti cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in speciali registri.

8. Qualora, nonostante le facilitazioni consentite dalle precedenti disposizioni qualche allievo inscritto ad un corso universitario o equipollente preferisca riprendere gli

studi col 1º febbraio p. v. come avrebbe potuto se il corso non fosse stato prolungato di un mese, esso potrà, a richiesta, cessare dal corso ed essere rinviato in congedo siccome ammesso o riammesso al ritardo del servizio, con l'avvertenza, per altro, che se alla ripresa del servizio aspirasse a conseguire il grado di ufficiale di complemento dovrebbe di nuovo e per l'intera durata frequentare il relativo corso.

Di ciò dovrà farsi menzione nella variazione matricolare relativa alla sua riammissione al ritardo del servizio con riferimento al presente n. 8.

9. Per quanto riguarda le comunicazioni da farsi al Ministero circa il risultato degli esami a sottotenente e circa l'invio in licenza degli allievi idonei in attesa della nomina a sottotenente, si seguiranno in massima le norme stabilite dal Capo XI dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 33. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi sottufficiali per il 1922.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 gennaio 1922.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel n. 1 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 11 del *giornale militare* 1922, questo Ministero avverte che anche in quest'anno, in causa di assoluta deficienza di locali, il corso allievi sottufficiali che avrebbe dovuto svolgersi a Firenze avrà invece luogo a Lucca.

Così pure avverte che è soppresso il corso allievi sottufficiali della specialità zappatori del genio che doveva effettuarsi presso la scuola del corpo d'armata di Milano.

Con l'occasione questo Ministero autorizza i comandi di distretto ad ammettere a compiere le pratiche per frequentare i prossimi corsi allievi sottufficiali anche i militari appartenenti a classi precedenti a quella del 1902 che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti o per essere stati ammessi al beneficio della riduzione di ferma.

Per conseguire l'ammissione ai prossimi corsi allievi sottufficiali, detti militari dovranno assumere, quali riammessi in servizio o, secondo i casi, quali rinunzianti alla riduzione di ferma, la prescritta ferma di tre anni, salvo a commutare tale ferma in quella di due anni all'atto della nomina a sergenti. I militari stessi dovranno naturalmente possedere i requisiti morali e di studio richiesti per gli altri aspiranti in genere. Essi inoltre non dovranno avere superato, alla data del 28 febbraio p., il 26º anno di età.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 34. TRASPORTI. — **Viaggi su talune linee di navigazione dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei parenti dei militari caduti in guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 gennaio 1922.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 403, inserta nel *giornale militare* 1921, si partecipa quanto segue:

1. Le facilitazioni di viaggio sulle ferrovie e linee di navigazione *di Stato*, ivi previste, sono estese anche ai parenti dei caduti durante la guerra italo-turca, siano questi sepolti in Italia o in Libia (1).

---

(1) I viaggi dei congiunti dei militari sepolti in Libia avverranno, pel percorso ferroviario, dal luogo di dimora della famiglia al porto di mare più conveniente per recarsi ove risulta inumato il militare.

2. Pei viaggi sulle linee di navigazione *esercitate per conto dello Stato* dalle Società « Sicilia », « Italiana di servizi marittimi », « Marittima Italiana », « Puglia », « Romagnola », « Adria », « Lloyd Triestino » e « Navigazione Toscana » « Esercizio navigazione F. S. » (2) è concessa la riduzione del 50 % sul prezzo di passaggio — vitto escluso — alle persone che, giusta la citata circolare ed il n. 1 della presente, hanno titolo alla tariffa ridotta, con le limitazioni ivi stabilite quanto al numero dei viaggi. Per fruire di tale facilitazione gli interessati dovranno essere muniti della richiesta mod. *D* (color camoscio), che verrà loro rilasciata dai comandi dei RR. carabinieri, in aggiunta alle altre di cui alla menzionata circolare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

---

(2) Le linee per le quali è ammesso il beneficio sono le seguenti:

Società « Sicilia »: Napoli-Catania-Tripoli; Siracusa-Tripoli; Napoli-Catania-Bengasi; Siracusa-Bengasi; Genova-Cagliari-Tunisi; Palermo-Trapani-Tunisi; Genova-Palermo-Sud Sicilia-Tunisia; Napoli-Cagliari-Palermo-Pantelleria-Tunisi; - Genova-Libia-Alessandria; Tripoli-Misurata; Tripoli-Tunisi.

Società Italiana di Servizi Marittimi: Linea celere dell'Egitto; Linea celerissima Genova-Alessandria-Venezia; Linee postali: Venezia-Alessandria-Costantinopoli-Venezia; Linea A: Genova Costantinopoli-Batum; Linea B: Genova-Costantinopoli-Costanza; Linea celere: Genova-Alessandria-Soria-Costantinopoli-Venezia; Venezia-Pola-Fiume; Ancona-Abbazia-Lussinpiccolo-Fiume; Venezia-Pola-Zara; Zara-Fiume.

Società Marittima Italiana: Genova-Bombay; Genova-Massaua-Mombasa-Zanzibar; Genova-Eritrea-Somalia e Africa Orientale; Massaua-Suez; Massaua-Aden; Genova-Costa Orientale-Sardegna-Cagliari; Genova-Est Sardegna-Cagliari; Genova-Ovest Sardegna-Cagliari; Genova-Portotorres; Carloforte-Calasetta-Carloforte-Portovesme; Marsiglia-Genova-Sicilia-Venezia-Trieste-Fiume; Genova-Alessandria; Trieste-Egitto-Soria-Costantinopoli; Trieste-Costantinopoli-Soria-Egitto; Trieste-Brindisi-Alessandria.

Società « Puglia »: San Giovanni di Medua-Scutari; Bari-Albania-Brindisi-Bari-Treniiri-Manfredonia; Venezia-Bari-Smirne-Rodi; Bari-Lagosta-Zara; Pari-Dalmazia-Ancona; Bari-Dalmazia-Venezia-Trieste; Venezia-Bari-Sicilia.

Società « Romagnola »: Ravenna-Trieste; Ravenna-Fiume.

Società « Adria »: Napoli-Batum.

Lloyd Triestino: Trieste-Zara-Ancona-Spalato; Trieste-Zara-Cattaro; Trieste-Patrasso; Trieste-Zara-Guzzola; Trieste-Costantinopoli-Costanza; Trieste-Costantinopoli-Poti; Trieste-Egitto-Soria-Costantinopoli; Trieste-Costantinopoli-Soria-Egitto; Trieste-Brindisi-Alessandria.

Società Navigazione Toscana: Livorno-Portoferraio, Livorno-Portoferraio-Pianosa; Linea circolare Dell'Elba; Portolongone-Piombino; Portoferraio-Piombino; Porto S. Stefano-Isola Giglio.

Esercizio navigazione F. S. — Isole Partenopee e Pontine: Capri-Pen. Sorrentina-Napoli; Napoli-Sorrento-Capri; Napoli-Procida-Ischia Porto; Napoli-Casamicciola-Forio; Napoli-Ischia-Forio; Napoli-Ponza-Gaeta; Torregaveta-Ischia-Forio; Napoli-Amalfi-Salerno; Isole Eolie: Milazzo-Eolie; Milazzo-Malfa; Milazzo-Rinella; Messina-Eolie; Messina-Eolie-Napoli; Lipari-Eolie Occidentali, Messina-Lipari; Lipari-Stromboli; Lipari-Alicudi; Lipari-Vulcano; Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria: Trapani-Isole Pelagie-Porto Empedocle; Trapani-Mazzara-Sciacca-Porto Empedocle; Trapani-Isole Egadi; Palermo-Ustica; Palermo-Trapani.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 692, seconda colonna, depennare il capitano *Vignoli* Luigi.
A pagina 702, seconda colonna, depennare il capitano *Corrente* Virgilio.

Dispensa 58ª, anno 1921, circolare 629.

A pagina 991, n. 4, quinta riga, *dopo la parola*: Somalia, *aggiungasi*: Alta Slesia.

Dispensa 2ª, anno 1922, circolare 15.

A pagina 21, quarta colonna della tabella A riflettente i marescialli capi, *invece di*: 0,00, *leggasi*: 5,60.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3121) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1922 — 4 Febbraio

N. 35 **19 novembre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 101, che stabilisce le norme relative alla circolazione delle aeromobili . *Pag.* 46
» 36 **19 novembre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 102, che stabilisce le norme relative al servizio degli aeroporti . . *Pag.* 54
» 37 **19 novembre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 103, relativo alla iscrizione delle aeromobili nel registro aeronautico nazionale, ed ai contrassegni di riconoscimento obbligatori per le aeromobili nazionali. *Pag.* 69
» 38 **19 novembre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 104, relativo alle manifestazioni aviatorie che assumono carattere di pubblici spettacoli . . . . . *Pag.* 76
» 39 **20 novembre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 105, che sospende l'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili . . . . . *Pag.* 78
» 40 **22 dicembre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1962, nel quale sono contenute norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni di sudditi di Stati ex nemici . . . . . *Pag.* 79
» 41 **22 dicembre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che nomina la Commissione interministeriale per delimitare sul terreno le zone, scelte fra le più cospicue della nostra guerra per immortali fasti di gloria, da dichiararsi poi Monumenti Nazionali . . . . . *Pag.* 83
» 42 **2 febbraio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Acconti di pensione . . . . . *Pag.* 83
» 43 **2 febbraio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Acconti quindicinali alle imprese combustibili . . . . . *Pag.* 84
» 44 **2 febbraio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sostituzione del consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto - Persone autorizzate a firmare per essa . . . . . *Pag.* 84
» 45 **2 febbraio 1922.** — AVANZAMENTO. — Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P., per l'anno 1922 *Pag.* 84
» 46 **2 febbraio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso artificieri (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 85
» 47 **2 febbraio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale 20 dicembre 1921 che sostituisce le tabelle organiche G. H. I. L. M. N. e O. annesse al regolamento per gli operai borghesi con le tabelle F. G. H. I. L. M. N. O. e P. *Pag.* 88
» 48 **2 febbraio 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 77/27 mod. 905/908 . . . . . *Pag.* 99
» 49 **2 febbraio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1901 residenti in paesi transoceanici. *Pag.* 99
» 50 **2 febbraio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Personale occorrente alla Croce Rossa Italiana per speciali servizi in tempo di pace . . . . . *Pag.* 101
» 51 **2 febbraio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 102
» 52 **2 febbraio 1922.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Immobili militari. *Pag.* 103
» 53 **2 febbraio 1922.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della Bandiera Nazionale per parte dei campi d'aviazione ed aeroscali . . . *Pag.* 104
» 54 **2 febbraio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione transitoria della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri . . . . . *Pag.* 104
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 104

Circolare N. 35. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 101, che stabilisce le norme relative alla circolazione delle aeromobili.** — (Comando superiore d'aeronautica - Divisione servizi civili). — 19 novembre 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919, che stabilisce le norme per la navigazione aerea nel Regno;

Visto il R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione Generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero d'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della Guerra (Comando superiore di aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Su tutto il territorio dello Stato e delle sue colonie, e sulle rispettive acque territoriali, la circolazione del naviglio aereo è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Nessuna disposizione delle presenti norme potrà essere invocata per esonerare il proprietario, il pilota o l'equipaggio di qualsiasi aeromobile, dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nell'uso dei fanali o delle segnalazioni, o nel servizio di vedetta, o nell'osservanza delle regole di navigazione aerea in condizioni normali o speciali.

Art. 3.

Nessuna disposizione delle presenti norme potrà essere invocata come scusa in caso di infrazione ai regolamenti speciali debitamente pubblicati, relativi alla navigazione delle aeromobili nelle vicinanze di aeroporti o di altri luoghi. Tutti i proprietari, piloti, o equipaggi di aeromobili sono tenuti all'osservanza di detti regolamenti.

Art. 4.

I velivoli dovranno sempre cedere la via ai palloni frenati o liberi ed ai dirigibili. I dirigibili cederanno sempre la via ai palloni frenati o liberi.

Art. 5.

Un dirigibile che non sia in grado di manovrare sarà considerato come un pallone libero.

Art. 6.

Il rischio di collisione con altra aeromobile può essere previsto osservando accuratamente l'orientamento e la inclinazione della rotta seguita da quest'ultima. Se orientamento ed inclinazione non cambiano in modo apprezzabile, esiste rischio di collisione.

Art. 7.

L'espressione « rischio di collisione » include tutti i rischi di danni dovuti alla vicinanza eccessiva di due aeromobili. Ogni aeromobile che sia obbligata, agli effetti delle presenti disposizioni, a cedere la via ad un'altra per evitare la collisione, se ne manterrà ad una distanza sufficiente, secondo le circostanze.

Art. 8.

Pur osservando le regole sui rischi di collisione contenute nello articolo precedente, un'aeromobile a motore deve sempre manovrare secondo le regole contenute negli articoli 5, 6, 7, appena si accorge che, proseguendo nella sua rotta, passerebbe ad una distanza minore di duecento metri da qualsiasi parte di un'altra aeromobile.

Art. 9.

Quando due aeromobili a motore si incontrano con rotte opposte, di fronte o quasi, ciascuna deve spostarsi sulla propria destra.

Art. 10.

Ogni aeromobile che debba portarsi fuori della rotta di un'altra aeromobile dovrà evitare di passarle di prora.

Art. 11.

Quando due aeromobili a motore percorrono rotte che si incrociano, l'aeromobile che scorge l'altra alla sua diritta deve manovrare per cederle la via.

Art. 12.

Un'aeromobile che ne oltrepassa un'altra deve portarsi fuori della rotta dell'aeromobile oltrepassata obbliquando la propria rotta a destra senza discendere.

Ogni aeromobile che si diriga verso un'altra aeromobile seguendo una rotta che formi un angolo di oltre 110° con quello della seconda, e per ciò in posizione tale che, di notte, non potrebbe vedere nè l'uno nè l'altro dei fanali laterali di quest'aeromobile, sarà considerata come un'aeromobile che oltrepassa, e nessuna modifica ulteriore della rotta seguita dalle due aeromobili potrà fare considerare la prima come una aeromobile che incrocia, agli effetti delle presenti norme, o esimerla dal mantenere la dovuta distanza dalla seconda aeromobile fino a che questa non sia ampiamente oltrepassata.

Poichè di giorno l'aeromobile oltrepassante non può sempre sapere con certezza se la sua rotta è nel settore avanti o dietro della direzione sopra menzionata che forma l'angolo di 110° con la rotta della seconda aeromobile, dovrà, se è in dubbio, considerarsi come aeromobile che oltrepassi, e portarsi fuori della rotta stessa.

Art. 13.

Quando le presenti norme prescrivono a una delle due aeromobili di cedere la rotta all'altra, questa deve continuare la propria rotta con la stessa velocità. Tuttavia quando, per nebbia o altre cause, l'aeromobile che ha diritto alla rotta venga a trovarsi così vicino alla seconda, che qualsiasi manovra di questa non possa evitare una collisione, la prima aeromobile deve, di sua iniziativa, manovrare nel modo più efficace per evitare la collisione.

Art. 14.

Nel seguire una rotta aerea ufficialmente riconosciuta, ogni aeromobile dovrà tenere la dritta, in quanto ciò sia possibile e senza pericolo.

Art. 15.

Nessuna aeromobile pronta a partire dal suolo o dal mare dovrà partire fino a che vi sia rischio di collisione con un'altra aeromobile in procinto di atterrare.

Art. 16.

Ogni aeromobile che si trovi nelle nuvole, nella nebbia o in altre condizioni di cattiva visibilità, dovrà manovrare con precauzione, avuto riguardo alle circostanze ed alle condizioni nelle quali si trova.

Art. 17.

Nell'osservare le norme del presente Decreto si terrà conto di tutti i pericoli di navigazione e di collisione, come pure di quelle circostanze particolari che potessero imporre di non attenersi ad esse per evitare un pericolo immediato.

Art. 18.

In ogni aeroporto sarà installato un albero per segnali. Su tale albero dovranno essere issate tutte le bandiere e i fanali di segnalazione per la navigazione, nonchè gli indicatori del vento (maniche a vento).

Art. 19.

In ogni aeroporto sarà issata sull'albero dei segnali una bandiera che indicherà col proprio colore alle aeromobili in procinto di atterrare o di partire, e che ritengono necessario di fare un giro o parte di un giro, di girare a sinistra (contro il movimento delle frecce dell'orologio), oppure a destra (secondo il movimento delle freccie dell'orologio). Una bandiera *bianca* indicherà di girare a *destra*, restando sempre la bandiera sulla destra dell'aeromobile, dal lato che porta il fanale verde, e una bandiera *rossa* indicherà di girare a *sinistra*, restando sempre la bandiera sulla sinistra dell'aeromobile, dal lato che porta il fanale rosso.

Art. 20.

Un'aeromobile che parte da un aeroporto non dovrà iniziare il giro prima di arrivare a 500 metri di distanza dal punto più vicino del perimetro dell'aerodromo ed il giro dovrà allora conformarsi alle regole stabilite nell'articolo precedente.

Art. 21.

Tutte le aeromobili che volano ad una distanza fra cinquecento e mille metri dal punto più vicino di un aeroporto, si conformeranno alle regole predette, salvo che volino ad una altezza superiore ai due mila metri.

Art. 22.

Gli atterramenti acrobatici sono proibiti in tutti gli aeroporti del regno.

Art. 23.

In ogni aeroporto la direzione del vento sarà chiaramente indicata con uno o più dei metodi conosciuti e più in uso.

Art. 24.

Ogni aeromobile in partenza o in arrivo ad un aeroporto dovrà partire o arrivare contro vento, eccettuati i casi nei quali le condizioni naturali dell'aeroporto non lo permettano.

Art. 25.

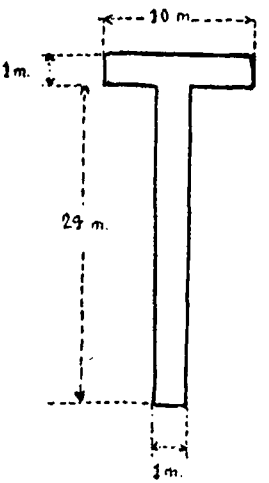
Se due aeromobili si avvicinano contemporaneamente ad un aeroporto per atterrarvi, l'aeromobile di maggiore quota dovrà manovrare per evitare l'aeromobile di quota inferiore, e per atterrare osserverà la regola dell'articolo 12.

Art. 26.

Le aeromobili che fanno segnali di pericolo avranno diritto alla via libera nell'atterramento su di un aeroporto.

Art. 27.

In ogni aeroporto la linea normale di partenza e di atterraggio deve essere chiaramente indicata sul suolo da un T le cui dimensioni appaiono dalla figura. Il T con la sua asta indicherà la direzione di atterraggio, e con la sua testa indicherà il posto ove è conveniente appoggiare le ruote.



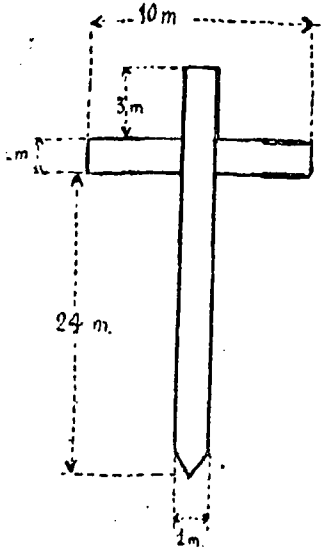
In ogni aeroporto non potrà esservi più di un T, il quale sarà sempre situato nella più naturale direzione di atterraggio, tenuto conto del vento dominante.

Art 28.

La direzione di atterraggio indicata dal T è obbligatoria per tutti.

Art. 29.

Qualora, per la necessità di atterrare contro vento, sia necessario prescrivere che l'atterraggio avvenga in direzione diversa da quella



indicata dal T, ed ove le dimensioni dell'aeroporto lo consentano, la segnalazione alle aeromobili in volo sarà data disponendo opportunamente nella nuova direzione di atterraggio delle striscie di tela bianca nella forma indicata dalla figura (daga romana). La disposizione e le dimensioni delle striscie sono analoghe a quelle indicate per il T.

Questo segnale è obbligatorio solo in quei campi ove non funzioni apposito servizio semaforico.

Art. 30.

Ogni aeromobile, appena preso terra, deve immediatamente sgombrare la linea di lancio, portandosi con i propri mezzi in prossimità dei ricoveri (hangars).

Qualora l'aeromobile sia rimasta senza propulsione propria, deve essere cura del comandante l'aeroporto di provvedere al rapido sgombero della linea di lancio.

Art. 31.

Tutti gli aeroporti o campi di aviazione pubblici e privati, comunque aperti al traffico aereo, debbono essere provvisti di speciali segnali di riconoscimento atti ad essere facilmente e sicuramente individuati dagli aerei in navigazione.

Tali segnali saranno determinati dal Comando Superiore di Aeronautica.

Per la navigazione aerea notturna tutti i campi d'aviazione specificati nel primo capoverso del presente articolo dovranno essere muniti di fari.

Art. 32.

Nessun'aeromobile inizierà la partenza prima che l'aeromobile che la precede abbia spiccato il volo.

Art. 33.

Le regole precedenti si applicheranno del pari agli atterramenti notturni sugli aeroporti. I segnali saranno i seguenti: un fanale rosso indicherà che il giro deve essere fatto a sinistra, ed un fanale verde indicherà il giro a destra (vedasi l'art. 19).

Art. 34.

Nessun pallone frenato, cervo volante, o dirigibile ormeggiato potrà essere alzato in vicinanza di qualsiasi aeroporto senza autorizzazione speciale.

Art. 35.

Tutti gli ostacoli fissi pericolosi per il volo (come torri, fumaioli, antenne radiotelegrafiche, ecc.) in una zona di 500 metri di larghezza attorno a tutti gli aeroporti, saranno segnalati con tre fanali, uno bianco, uno rosso, uno verde.

Art. 36.

E' severamente proibito:

a) di eseguire evoluzioni acrobatiche e qualsiasi virtuosità in volo al di sotto dei metri *mille* sulla quota del terreno di volo;

b) di eseguire evoluzioni acrobatiche al di sopra dei centri abitati;

c) di sorvolare centri abitati a quota inferiore ai metri *mille* sul terreno se trattasi di velivoli, ai metri duecento, se trattasi di palloni liberi o dirigibili;

d) di eseguire qualsiasi volo che comunque possa riuscire pericoloso per la pubblica incolumità a causa della piccola altezza e della vicinanza di persone o di abitazioni;

e) di eseguire qualsiasi volo a quota inferiore ai metri mille al di sopra di un aerodromo o di una località qualsiasi in cui vi sia una pubblica riunione. Potrà derogarsi a quest'ultimo divieto, solamente in casi di riunioni di carattere sportivo, qualora se ne sia ricevuta esplicita autorizzazione scritta da parte della competente autorità aeronautica e della competente autorità politica, aventi giurisdizione sul luogo ove effettuasi la riunione. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo se tutte le condizioni di fatto e di località siano tali da garantire la pubblica incolumità.

Art. 37.

E' proibito il getto di qualsiasi oggetto dalle aeromobili a meno che trattisi di zavorra costituita da sabbia leggera o da acqua. Per il getto di manifesti dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione e nulla osta da parte della competente autorità politica.

Parimenti potrà essere autorizzato dal Ministero della Guerra (Comando Superiore d'Aeronautica) il getto di effetti postali, purchè questo avvenga a mezzo di paracadute o con qualsiasi altra modalità che sia atta ad eliminare ogni possibilità di danni a persone o cose.

Art. 38.

Ogni infrazione alle norme contenute nel presente Decreto, ove non costituisca reato punibile con pene maggiori, sarà punita con le pene previste dagli art. 6 e 7 del R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919.

Art. 39.

L'accertamento delle contravvenzioni alle norme contenute nel presente Decreto, è demandato a tutte le autorità aeronautiche, ai Comandanti di aeroporto, alle autorità politiche locali, ed ai loro delegati ed agenti.

Art. 40.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1921.

Il ministro: GASPAROTTO.

N. 36. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 102, che stabilisce le norme relative al servizio degli aeroporti.** — (Comando superiore d'aeronautica - Divisione servizi civili). — 19 novembre 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919, che stabilisce le norme per la navigazione aerea nel Regno;

Visto, il R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Chiamasi aeroporto quel campo di aviazione che offre alle aeromobili in navigazione comodo e sicuro approdo e ricovero e tutte le facilitazioni di partenza. In esso funzionano tutti i servizi inerenti alla navigazione aerea.

Nel presente Decreto, nel nome generico di aeroporto si intendono compresi anche tutti i campi di aviazione, i cantieri per dirigibili, gli idroscali, sia statali che privati, che comunque siano aperti al traffico civile.

Art. 2.

Chiamasi campo di fortuna quall'area di terreno appositamente preparata per consentirvi l'atterraggio alle aeromobili, che, durante la navigazione, fossero obbligate ad una forzata discesa.

Art. 3.

In tutti gli aeroporti del Regno e delle sue colonie si osserveranno le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Gli aeroporti aperti al traffico aereo civile sono accessibili a tutte le aeromobili nazionali.

Le aeromobili straniere per atterrarvi debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere immatricolate regolarmente in uno dei paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi aeronautici;

b) navighino in conformità delle norme stabilite negli accordi internazionali, attenendosi a tutte le leggi e regolamenti vigenti in Italia.

Speciali temporanee autorizzazioni di atterraggio negli aeroporti italiani potranno essere concesse alle aeromobili appartenenti anche a Stati non firmatari degli accordi internazionali.

Art. 5.

La partenza e l'approdo delle aeromobili deve normalmente avvenire negli *aeroporti di Stato*, od in quelli costruiti e mantenuti per sua concessione (*aeroporti privati*).

Art. 6.

All'infuori dei casi di forza maggiore, le aeromobili non possono atterrare negli aeroporti privati se non col consenso del rispettivo proprietario, a meno che gli aeroporti stessi non siano gestiti con gli scopi commerciali di cui al 2° comma dell'articolo seguente.

Art. 7.

Nessun aeroporto privato potrà essere costruito, nè destinato alle partenze ed agli approdi di aeromobili, se non previa autorizzazione del Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica), e sotto il suo controllo.

Ove gli aeroporti privati siano gestiti a scopo commerciale, le tariffe che l'imprenditore intende stabilire per i vari servizi che esso offre, dovranno essere approvate dal Ministero anzidetto. Se in tali aeroporti privati non risieda alcun funzionario di controllo nominato dal Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica), provvederà ad eseguire saltuarie ispezioni il comandante dell'aeroporto statale nella cui giurisdizione i campi privati si trovano.

Art. 8.

Chiunque intenda svolgere una qualsiasi attività aeronautica in campi di sua proprietà, secondo quanto è previsto nel precedente articolo, dovrà avanzarne domanda al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Nella domanda dovrà essere chiaramente specificato il nome, cognome e domicilio del richiedente, gli scopi a cui si intende di adibire il campo, la sua esatta ubicazione e, ove il campo non sia in condizioni di immediato funzionamento, l'elenco dei lavori da compiersi. Alla domanda dovrà essere annesso uno schizzo alla scala 1:100.000 della località ove il campo si trova, ed un piano alla scala 1:5.000 del campo, con l'indicazione di tutti i lavori da eseguirvi o manufatti da costruirvi.

Art. 9.

All'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo precedente, il richiedente dovrà depositare presso il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica, Divisione servizi civili) la somma di lire 250 a titolo di rimborso di spese.

Art. 10.

Ricevuta la domanda, il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) disporrà per gli accertamenti atti a stabilire che il campo risponde ai requisiti voluti dalla sicurezza del volo.

Tali accertamenti saranno eseguiti dal comandante dell'aeroporto, nella cui giurisdizione trovasi il nuovo campo. Detto comandante riferirà in dettaglio al Ministero della guerra (Com. Sup. Aeronautica) sull'esito della sua visita dichiarando in forma esplicita se il campo, tenuto conto degli scopi a cui lo si vuole adibire, risponde a tutti i requisiti tecnici di sicurezza.

I mezzi di trasporto dalla più vicina stazione ferroviaria o tranviaria alla località da visitare saranno forniti dal richiedente.

Art. 11.

In possesso della relazione del comandante dell'aeroporto, il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) potrà rilasciare il nulla osta per il funzionamento del campo, qualora questo sia in condizioni di immediato funzionamento.

Qualora, prima che il campo possa funzionare, occorra compiervi dei lavori, il Ministero farà conoscere all'interessato l'elenco dei lavori da compiere, e solo quando detti lavori siano stati ultimati potrà rilasciarsi il permesso di funzionamento del campo. (Allegato 1, modello A. C. 8 del catalogo).

Art. 12.

In ogni caso nessun permesso di impianto di nuovi campi di aviazione può essere rilasciato, senza il preventivo nulla ostá dello Stato Maggiore del R. esercito e della R. marina, e prima che al richiedente sia stata concessa regolare autorizzazione di compiere voli.

Art. 13.

Chiunque svolga una qualsiasi attività aeronautica in campi di sua proprietà, deve al 1° ed al 15 di ciascun mese inviare al comandante dell'aeroporto, nella cui giurisdizione il campo si trova, uno specchio dal quale risulti l'attività aerea svolta nella quindicina decorsa ed il movimento del naviglio aereo.

Art. 14.

Ogni aeroporto aperto al pubblico servizio è retto da un comandante di aeroporto nominato dal Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) il quale rappresenta l'autorità statale ed è responsabile di tutta la gestione ed il funzionamento dell'aeroporto stesso.

Art. 15.

I compiti di ciascun comandante di aeroporto sono i seguenti:

a) esercita la sorveglianza sull'aeronavigazione civile allo scopo di assicurarsi che tutte le aeromobili, in partenza, in arrivo ed in transito si trovino in regola con le disposizioni vigenti.

In conseguenza di quanto procede, all'atto della partenza e dell'arrivo di ogni aeromobile egli ha il diritto ed il dovere di visitare gli apparecchi e di verificare tutti i documenti di cui questi debbono essere muniti, a fine di constatare l'esattezza e la regolarità delle iscrizioni che in detti documenti debbono figurare secondo le norme vigenti.

In caso di irregolarità nella tenuta dei documenti, di cui al precedente capoverso, o di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi, decreti e regolamenti sulla navigazione in Italia, i documenti irregolari saranno trattenuti ed i fatti incriminati saranno fatti risultare in apposito processo verbale da trasmettersi alle competenti autorità, come è specificato in appresso;

b) tiene al corrente i vari registri e documenti prescritti, quali il registro delle aeromobili, il registro del movimento del naviglio aereo;

c) vista i vari documenti di bordo delle aeromobili in partenza, in arrivo ed in transito;

d) si mantiene costantemente al corrente di tutto quanto concerne la legislazione e regolamentazione sulla navigazione aerea nazionale ed estera, a fine di essere in grado non solo di esercitare un efficace controllo ma di fornire chiarimenti e ragguagli a tutti coloro che ne avessero bisogno;

e) cura che, nei limiti della propria zona territoriale, ciascun possessore di aeromobili si attenga alle disposizioni vigenti. A tal riguardo mantiene rapporti con le autorità politiche locali;

f) denunzia al Procuratore del Re con regolare verbale tutte le contravvenzioni alle vigenti leggi sulla aeronavigazione, copia di tali rapporti inviando anche alle superiori autorità aeronautiche;

g) cura l'esatto funzionamento dei vari servizi inerenti alla aeronavigazione, quali il servizio telefonico, radiotelegrafico, semaforico, fotoelettrico, aerologico, sanitario, automobilistico;

h) cura che tutte le aeromobili in navigazione si attengano alle prescritte norme di circolazione aerea;

i) cura che l'esercizio dell'aeronavigazione si svolga nelle più sollecite forme, prestando ad esso le più solerti cure;

l) regola nell'aeroporto di sua giurisdizione le partenze e gli approdi, riscuote le tasse di approdo, di partenza, di sosta e di ricovero, sorveglia il pagamento dei fitti;

m) con gli appositi fondi messi a sua disposizione, e secondo le norme impartitegli dal Consiglio di amministrazione, cura il minuto mantenimento dei manufatti del campo, a norma delle vigenti disposizioni;

n) provvede al rifornimento delle essenze e dei lubrificanti agli apparecchi ingaggiati nel traffico aereo, riscuotendo i relativi canoni di pagamento;

o) provvede al funzionamento delle officine e dei magazzini di rifornimento esistenti nel campo;

p) è responsabile dell'ordine, della disciplina, dell'esatto funzionamento di tutti i servizi affidatigli, della piena efficienza dell'aeroporto e di tutti i mezzi in esso esistenti;

q) cura la trasmissione di tutti i documenti prescritti alle superiori autorità;

r) rappresenta l'autorità statale nel rilascio dei documenti inerenti alla concessione di brevetti o patenti aeronautiche, quando fossero necessarie speciali prove pratiche, od in tutte quelle circostanze o incombenze per le quali ricevesse speciale mandato.

Art. 16.

Chiunque usufruisca di un aeroporto deve attenersi rigorosamente alle vigenti disposizioni e conformarsi strettamente a tutte le regole di navigazione ed agli ordini comunicatigli dagli agenti responsabili.

Le compagnie di navigazione sono responsabili delle infrazioni commesse dal loro personale.

Art. 17.

Ogni aeromobile, non appena abbia preso terra su di un aeroporto, deve immediatamente e con i propri mezzi portarsi nel posto designato per la visita di controllo.

Nè l'equipaggio, nè i passeggeri, nè le mercanzie potranno essere sbarcate o comunque variate nella loro disposizione, prima dell'arrivo del comandante dell'aeroporto e prima che questi e gli agenti della dogana abbiano eseguita la prescritta visita.

Art. 18.

Nessun aeromobile potrà lasciare un aeroporto prima che il comandante dell'aeroporto od un suo delegato abbia eseguita la prescritta visita ed abbia consentita la partenza.

Ogni aeromobile, allorchè si presenti alla visita di controllo prima della partenza, deve trovarsi in perfetto ordine di rotta.

Nessun altro carico potrà essere messo a bordo dopo eseguita la visita di controllo.

Art. 19.

Gli aeroporti aperti al traffico, e comunque adibiti al pubblico servizio, debbono trovarsi in condizioni di perfetto funzionamento durante tutte le ore sia del giorno che della notte.

Art. 20.

In ogni aeroporto dovranno essere affisse in località ben visibile tabelle murali, contenenti le principali norme di circolazione aerea stabilite dal regolamento, o comunque vigenti su l'aeroporto stesso.

Alle Società e ai privati che comunque eseguono voli con trasporto di passeggeri è fatto obbligo di tenere in luogo esposto al pubblico tabelle indicanti il divieto di volo ai minori degli anni 12 ed ai maggiori degli anni 70, come a tutti coloro che non siano in perfetto stato di salute, specialmente per ciò che riguarda il sistema circolatorio e respiratorio.

Art. 21.

Ciascun aeroporto dovrà essere munito di tutti gli strumenti e dispositivi atti ad eseguire la correzione delle bussole.

Art. 22.

In ogni aeroporto aperto al pubblico servizio deve funzionare in permanenza un servizio sanitario di pronto soccorso, stabilito in locali esclusivamente destinati allo scopo, e provvisto del personale e dei materiali occorrenti.

Art. 23.

L'accesso agli aeroporti di Stato è di regola vietato a chiunque non sia addetto ai servizi di esso.

E in facoltà dell'amministrazione di stabilire la vendita di biglietti di ingresso, negli aeroporti di maggiore importanza: in tal caso, negli aeroporti stessi, uno speciale spazio sarà riservato per la sosta del pubblico.

Art. 24.

Le persone ammesse nei locali di un aeroporto hanno l'obbligo di attenersi a tutte le norme di sicurezza in esso vigenti.

Sarà proceduto a carico dei contravventori, ai sensi dell'art. 434 del Codice penale.

Art. 25.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità dei danni che eventualmente possano derivare a chi, non appartenendo al personale di servizio, trovasi nell'interno di un aeroporto, e ciò sia che la detta presenza sia abusiva sia che essa sia stata consentita.

Art. 26.

Ciascuno degli aeroporti del Regno costituirà il centro di una zona giurisdizionale, nei cui limiti territoriali eserciterà la propria attività ed autorità il comandante dell'aeroporto.

I limiti di tali zone saranno determinati dal Comando superiore d'aeronautica.

Art. 27.

E' consentito ai singoli privati o a Società esercenti la navigazione aerea di chiedere all'amministrazione dello Stato la concessione di una parte del suolo degli aeroporti statali, per costruirvi *hangars* o altri edifici di loro proprietà, purchè adibiti a scopo aeronautico.

Lo Stato, a parte la considerazione di merito circa la richiesta occupazione di suolo, effettuerà la concessione subordinatamente alla disponibilità di area esistente nell'aeroporto e sempre che il normale funzionamento dei servizi nell'aeroporto stesso non venga ad essere intralciato dalle progettate costruzioni.

La concessione anzidetta sarà sempre effettuata mediante contratto, osservate tutte le disposizioni di legge.

Qualora l'occupazione del suolo avvenga con manufatti di occasione come *hangars* smontabili, baracche, ecc. la durata del contratto di locazione non potrà essere inferiore ai mesi 6 ed il canone di fitto dovrà essere ragguagliato a L. 0.15 mensili per ogni metro quadrato di area occupata.

Qualora trattisi di manufatti di carattere permanente, nel contratto saranno di volta in volta, ed a seconda delle circostanze, fissate tutte le modalità relative alle costruzioni da eseguirsi, alla proprietà del suolo su cui dette costruzioni dovranno sorgere, ed alle speciali servitù e condominii che le costruzioni stesse e gli scopi a cui esse dovranno adibirsi saranno per determinare.

Qualunque sia il genere della concessione, essa dovrà essere regolata da apposite norme dettate dal Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica) relative a tutti gli obblighi, cui il concessionario deve attenersi.

Art. 28.

Ove le concessioni di terreno specificate all'articolo precedente, abbiano per iscopo la costruzione di depositi adibiti alla custodia di essenze, ed in genere di materie infiammabili, è obbligo del concessionario di attenersi a tutte le norme tecniche atte a garantire contro i pericoli di incendio. Le essenze dovranno in ogni caso essere custodite in depositi inesplodibili.

I competenti organi dell'amministrazione statale, oltre ad una preventiva visita di collaudo, hanno in ogni tempo il diritto di controllare che le condizioni di sicurezza dianzi accennate sussistano durante tutto il periodo della concessione.

Art. 29.

Gli approdi ed i soggiorni negli aeroporti statali sono gratuiti per tutte le aeromobili di Stato.

Per le aeromobili private sono fissate delle tasse di approdo, di partenza e di ricovero applicabili egualmente alle aeromobili nazionali e straniere.

Art. 30.

Le tasse di approdo saranno corrisposte entro le ventiquattro ore dall'approdo; quelle di partenza, prima della partenza. Agli effetti del presente regolamento, si intende avere effettuato una partenza, quell'aeromobile la quale, levatasi in vòlo, oltrepassi i limiti dell'aeroporto. Qualora, però, per motivi di forza maggiore, l'aeromobile sia costretta a riprendere terra nell'aeroporto stesso dal quale è partita, entro un quarto d'ora dalla avvenuta partenza, non sarà dovuta alcuna nuova tassa di approdo.

Nelle su dette condizioni l'aeromobile è esonerata dal pagamento anche di una nuova tassa di partenza, purchè questa avvenga entro un'ora dal forzato atterraggio.

Art. 31.

Le tasse di approdo e le tasse di partenza sono fissate in misura diversa:

a) per le aeromobili di passaggio;

b) per le aeromobili appartenenti a privati o Enti, i quali abbiano stipulato con l'Amministrazione contratto di abbonamento per approdi e partenze frequenti, nei vari aeroporti statali;

c) per le aeromobili appartenenti a privati o Enti, i quali abbiano stipulato con l'Amministrazione contratto di locazione di *hangars* o altri locali, e si servano di personale proprio.

Le tasse in parola sono così stabilite:

Potenza in HP. dei motori di cui sono provviste le aeromobili.	TASSA DI APPRODO E TASSA DI PARTENZA PER LE ORE DIURNE		
	Per gli abbonati (con diritto all'uso del personale)	Per i locatari (senza diritto all'uso del personale)	Per aeronavi di passaggio (con diritto all'uso del personale)
fino a 50	L. 4	L. 2	L. 10
da 50 » 100	» 5	» 3	» 12
» 100 » 150	» 6	» 4	» 14
» 150 » 200	» 7	» 5	» 16
» 200 » 250	» 10	» 6	» 18
» 250 » 300	» 12	» 8	» 20
» 300 » 450	» 15	» 10	» 25
» 450 » 600	» 20	» 15	» 30
oltre 600	» 25	» 18	» 40

Art. 32.

Le tasse di approdo e di partenza fissate per le ore diurne, sono aumentate del 50 per cento per gli approdi e le partenze effettuate in voli notturni, intendendosi per tali, quelli per i quali siano impiegati i sistemi di segnalazione luminosa, ed i sistemi di illuminazione esistenti nell'aeroporto.

Art. 33.

Per le aeromobili le quali effettuino la loro partenza nella stessa giornata in cui ha avuto luogo l'approdo in un aeroporto, la tassa di partenza è ridotta alla metà.

Art. 34.

Nei giorni festivi tutte le tasse di approdo e di partenza sono aumentate del 30 per cento.

Art. 35.

Gli abbonamenti al pagamento delle tasse di approdo e di partenza si intendono stipulati alle seguenti condizioni:

a) il pagamento sarà effettuato a mensili posticipati, tenendo conto degli approdi e delle partenze effettivamente compiute;

b) l'abbonato garantisce almeno 6 approdi ed altrettante partenze nel mese, al cui pagamento è tenuto anche se non effettivamente compiuti;

c) gli abbonamenti sono effettuati per mesi interi a decorrere dal primo di ciascun mese.

Art. 36.

Il personale a cui il pagamento delle tasse dà diritto, secondo le indicazioni dell'art. 31, è costituito da un motorista ed un meccanico per tutti gli apparecchi di potenza non superiore ai 300 HP., e da un motorista e due meccanici per tutti gli apparecchi di potenza superiore.

Tale personale è concesso per l'avviamento dei motori, per il rifornimento delle essenze e dei lubrificanti, e per quelle eventuali piccole riparazioni, che importino un lavoro non superiore alla mezz'ora e non richiedano l'impiego di materie prime o parti di ricambio non trasportate a bordo degli apparecchi.

Tutte le altre eventuali riparazioni debbono eseguirsi a prezzi di tariffa.

Art. 37.

Le Società o i privati esercenti attività aeronautiche, i quali, a senso degli articoli 28, 30, 39 e 40, custodiscano in aeroporti di Stato aeromobili di loro proprietà, non saranno tenuti al pagamento delle tasse di approdo o di partenza, per i voli di prova che le aeromobili anzidette eseguiscono, purchè tali voli si effettuino per breve durata sul campo e senza passeggeri a bordo degli apparecchi, oltre il personale addetto agli apparecchi stessi.

Art. 38.

Per il ricovero *temporaneo* di aeromobili di qualsiasi tipo entro *hangars* in muratura od in ferro, saranno corrisposte le tasse seguenti:

Potenza in HP. dei motori di cui sono provviste le aeromobili	Diritti di ricovero per ogni 24 ore	*NOTA*
fino a 50	L. 15	
da 50 » 100	» 18	
» 100 » 150	» 22	
» 150 » 200	» 25	
» 200 » 250	» 30	
» 250 » 300	» 35	
» 300 » 450	» 40	
» 450 » 600	» 45	
oltre 600	» 50	

Per il ricovero entro *hangars* di tela, le tasse sopra specificate saranno ridotte del 50 per cento.

Per gli apparecchi sistemati all'aperto per i quali siano stati forniti mezzi di copertura, le tasse di soggiorno sono ridotte dei 75 per cento.

Per il pagamento di dette tasse le giornate vanno sempre computate da una mezzanotte all'altra; le frazioni vengono computate per giornate intere quando eccedano le ore 6, altrimenti non vengono computate.

Art. 39.

Negli aeroporti statali, nei quali ciò sia possibile, sono consentite speciali locazioni di *hangars* per il ricovero di aeromobili private, per una durata minima di mesi tre.

Per ciascuna aeromobile sarà dovuto un corrispettivo di centesimi 30 mensili per ogni metro cubo di ingombro, che sarà computato misurando le dimensioni massime dell'aeromobile (in lunghezza, in altezza, e larghezza) e ricavando la cubatura da dette dimensioni.

Il canone di L. 0.30 è ridotto a L. 0.20 per ricoveri in *hangars* di tela.

Per gli apparecchi ad ali ripieghevoli e ripiegate l'apertura viene calcolata ad ali ripiegate.

Art. 40.

Col pagamento delle tasse di ricovero di cui alla tabella dell'articolo 38 si acquista il diritto all'uso della manovalanza per la manovra

di uscita e di entrata dell'apparecchio nell'hangar e di notte all'illuminazione dell'hangar, ove ciò sia necessario per lavori da compiere.

Nessun diritto a personale si ha nei ricoveri previsti dall'articolo precedente.

Art. 41.

La sorveglianza agli apparecchi ricoverati spetta sempre al proprietario dell'apparecchio o al suo comandante.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità circa gli eventuali danni che all'apparecchio possono derivare sia dal ricovero stesso, sia dalla mancata e deficiente sorveglianza.

Parimenti nessuna responsabilità lo Stato assume nella prestazione del proprio personale in lavori che comunque siano fatti su gli apparecchi per conto dei singoli proprietari e comandanti.

Viceversa il proprietario dell'apparecchio assume piena ed intera responsabilità verso lo Stato per gli eventuali danni che comunque possono derivare al personale ed al materiale dello Stato per qualsiasi prestazione e ricovero agli apparecchi.

Art. 42.

Il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) potrà esonerare in tutto od in parte dal pagamento delle tasse di approdo, di partenza e di ricovero quegli Enti o privati di cittadinanza italiana che gestiscano un pubblico servizio aereo o la cui attività aeronautica meriti speciale incoraggiamento, per i vantaggi che all'aeronautica stessa ed allo Stato ne derivano.

Art. 43.

L'uso del telefono urbano è gratuito per tutti gli utenti dell'aeroporto e per chi paghi le tasse di ricovero, di partenza e di approdo.

Per l'uso del telefono interurbano sono invece da pagarsi dagli utenti le relative tariffe.

Art. 44.

Di sua iniziativa, o dietro richiesta degli interessati, il comandante di un aeroporto può disporre per l'invio di soccorsi alle aeromobili in *panne* o per il loro ricupero, con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Mezzi di trasporto.

Autocarro da 2000 a 2999 Kg. col suo conducente	L.	2.00	per Km.
Autocarro da 3000 a 3999 Kg. col suo conducente	»	2.50	id.
Autocarro da 4000 a 5000 Kg. col suo conducente	»	3.00	id.
Oltre i 5000 Kg.	»	3.50	id.
Autovetture da 12 a 18 HP.	»	1.50	id.
Autovetture oltre i 18 HP.	»	2.50	id.
Motociclette	»	1.00	id.
Vetture di rimorchio	»	0.50	id.

Mano d'opera.

Capi operai (motoristi o montatori)	L.	3.50	per ogni ora
Operai motoristi o montatori	»	3.00	id.
Meccanici (aiuto motoristi)	»	2.50	id.
Manovalanza	»	2.00	id.

Nel calcolo delle ore di lavoro si dovrà tener conto del tempo impiegato per recarsi sul luogo del lavoro e per il ritorno.

Nessun invio di soccorso può essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante dell'aeroporto e, in sua assenza, di un suo delegato.

Essi sono eziandio giudici dell'entità dei soccorsi da inviare.

Il 30 per cento degli introiti derivanti dalla tariffa per mano d'opera è a diretto beneficio degli operai che avranno preso parte ai lavori di soccorso.

Art. 45.

Tutte le tasse fissate nel presente regolamento sono riscosse, in conto tesoro, dai singoli comandanti di aeroporto, che rilasceranno agli interessati apposita ricevuta versando le somme riscosse alla locale Tesoreria provinciale.

Art. 46.

E' concesso alle aeromobili le quali facciano scalo in un aeroporto statale, di prelevare dai depositi dell'aeroporto stesso essenze e lubrificanti, nella misura strettamente occorrente per il proseguimento del viaggio.

Tali prelevamenti, subordinati sempre alle disponibilità dei magazzini presso i quali si effettuano, saranno in ogni caso eseguiti contro pagamento diretto ed immediato, ai prezzi fissati in apposito listino che dovrà essere affisso presso ogni aeroporto che sia in grado di effettuare le somministrazioni in parola.

Art. 47.

Affinchè l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sia in ogni circostanza pienamente garantita nell'interesse dei terzi, in occasione di

gare, raids, circuiti, meeting aeronautici, ecc., che si svolgano fuori degli aeroporti statali, il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) o l'ente da esso delegato, nominerà un delegato statale, che dovrà presenziare alle manifestazioni, assicurandosi che piloti ed apparecchi siano muniti dei prescritti certificati di idoneità, navigabilità e registrazione, che abbiano in regola tutti i documenti di bordo, e che le manifestazioni si svolgano con la piena osservanza di tutte le disposizioni regolamentari vigenti.

Parimenti l'organo tecnico incaricato del rilascio dei certificati di navigabilità, potrà, ove lo ritenga opportuno e necessario, inviare un proprio delegato per controllare lo stato di navigabilità degli apparecchi concorrenti.

Entrambi questi delegati saranno muniti di carta di riconoscimento che precisi lo scopo del loro mandato; essi potranno, ove lo ritengano opportuno, richiedere alle locali autorità l'ausilio degli agenti dell'ordine, quali i RR. CC. i militari della R. Guardia per la pubblica sicurezza, le guardie di finanza, ecc.

Art. 48.

Per l'esatto adempimento di quanto è prescritto nel precedente articolo, i comitati organizzatori delle manifestazioni aeronautiche dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle manifestazioni, avviso delle manifestazioni stesse con tutti i programmi dettagliati di esecuzione.

I Comitati sono tenuti a facilitare con ogni mezzo l'opera dei delegati statali.

Art. 49.

Ogni infrazione alle norme contenute nel presente Decreto, ove non costituisca reato punibile con pene maggiori, sarà punita con le pene previste dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919.

Art. 50.

L'accertamento delle contravvenzioni alle norme contenute nel presente Decreto è demandato a tutte le autorità aeronautiche, ai comandanti di aeroporto, alle autorità politiche locali, ed ai loro delegati od agenti.

Art. 51.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Allegato 1 al D. M. n. 102, 19 novembre 1921

Mod. A. C. 8 del Catalogo

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA - DIVISIONE SERVIZI CIVILI

N. . . . del registro delle concessioni.

Vista la domanda presentata dal. . . . . .

. . . . . .

Visto il decreto ministeriale n. 102, *in data* 19 *novembre* 1921;

Visto il decreto ministeriale n. . . . . in data . . . . . .

. . . . . col quale al . . . . . sopradetto è concessa la facoltà di esercitare l'aeronavigazione in Italia.

SI CONCEDE AL . . . . . .

. . . . . .

la facoltà di svolgere la propria attività aeronautica sul campo privato di . . . .

. . . . . .

Tale campo è sito nel territorio del Comune di . . . . . .

. . . . . a Km. . . . . a . . . . . .

di . . . . . .ed ha le seguenti coordinate geografiche: atitudine . . . . . N. longitudine . . . . . Est G.

Roma, li 19

IL MINISTRO

N. 37. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 103, relativo alla inscrizione delle aeromobili nel registro aeronautico nazionale, ed ai contrassegni di riconoscimento obbligatori per le aeromobili nazionali.** — (Comando superiore d'aeronautica - Divisione servizi civili). — 19 novembre 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge n. 2360, in data 27 novembre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire delle marche atte a contraddistinguere le aeromobili ammesse all'esercizio dell'aeronavigazione civile, ed a facilitarne il censimento mercè l'inscrizione in un registro aeronautico nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

DECRETA:

CAPO I.

Insorizione delle aeromobili nel registro aeronautico nazionale.

Rilascio dei certificati di registrazione.

Art. 1.

Il certificato di registrazione è il documento ufficiale che fa fede della avvenuta immatricolazione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale, determina l'identità dell'aeromobile e permette l'ammissione dell'aeromobile stessa alla circolazione aerea, secondo le norme del R. decreto-legge n. 2360, del 27 novembre 1919.

Il certificato di registrazione sarà rilasciato secondo il modello annesso (all. 1, modello A. C., 1 del catalogo).

Art. 2.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di aeromobili di chiederne la immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, per il conseguente rilascio del certificato di registrazione, non oltre gli otto giorni dall'acquisto dell'aeromobile.

A tale uopo ogni proprietario dovrà presentare al Comando dell'aeroporto, nella cui giurisdizione l'aeromobile è ricoverata, domanda in carta bollata da L. 1, corredata dai seguenti documenti:

a) indicazione del nome, cognome, paternità, nazionalità e domicilio del proprietario;

b) fotografia dell'aeromobile vista di fianco (formato 9×12);

c) dichiarazione che l'aeromobile non è immatricolata in nessuno Stato estero, nè in altri aeroporti del Regno;

d) un atto notorio rilasciato da un notaio, dà cui risultino i requisiti di cittadinanza italiana richiesti dal successivo art. 11;

e) libretto matricolare dell'apparecchio;

f) libretto matricolare dei motori.

I documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno restituiti al proprietario, ultimate le operazioni di immatricolazione.

Art. 3.

I costruttori sono in obbligo di chiedere la immatricolazione delle aeromobili di loro proprietà, qualora intendano impiegarle in una qualunque attività aeronautica, dalla quale intendonsi esclusi i voli compiuti per prove o collaudi, per i quali non sia richiesto il certificato di navigabilità.

Art. 4.

Le operazioni relative alla immatricolazione delle aeromobili, e al conseguente rilascio dei certificati di registrazione, sono di competenza del comandante dell'aeroporto nella cui giurisdizione trovasi ricoverata l'aeromobile da immatricolare.

Art. 5.

Il Comando d'aeroporto autorizzato, vista la domanda e i documenti allegati, procede alla immatricolazione dell'aeromobile sul registro aeronautico nazionale (all. 2, modello A. C., 2 del catalogo) ed al rilascio del certificato di registrazione.

Così sul registro, come sul certificato, dovranno risultare:

a) la data di immatricolazione;

b) la serie ed il numero d'ordine del registro;

c) l'indicazione dell'aeroporto nel cui territorio l'aeromobile è ricoverata;

d) l'uso al quale l'aeromobile è destinata (commerciale, da turismo, ecc.);

e) la descrizione sommaria dell'aeromobile;

f) l'indicazione dei numeri e contrassegni di identificazione dati dal costruttore ed eventualmente dal proprietario;

g) le marche di registrazione date all'atto dell'immatricolazione;

h) l'indicazione del nome, cognome, paternità, domicilio e nazionalità del proprietario dell'aeromobile.

Art. 6.

I competenti comandanti di aeroporto, prima di provvedere alla materiale inscrizione delle aeromobili sul registro aeronautico nazionale, debbono assicurarsi della effettiva presenza dell'aeromobile stessa nel territorio di propria giurisdizione.

Art. 7.

Da parte dei comandanti di aeroporto sarà curata la redazione di quattro copie di ciascun certificato di registrazione. Di esse una sarà conservata in archivio; la seconda sarà rilasciata al proprietario dell'aeromobile; la terza sarà trasmessa all'Ufficio aeroporti del Comando d'aeronautica (aviatori); la quarta al Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica, Divisione servizi civili).

Art. 8.

Avvenuta la registrazione di una aeromobile, il proprietario di essa è in obbligo di fare centro della propria attività la zona territoriale giurisdizione dell'aeroporto nel quale la registrazione è avvenuta, intendendosi con ciò, che le uscite dell'aeromobile da detta zona debbano essere solamente temporanee.

Art. 9.

Per quanto è prescritto negli articoli precedenti, il certificato di registrazione cessa di avere validità nelle seguenti circostanze:

a) passaggi di proprietà;

b) passaggi definitivi di residenza dell'aeromobile;

c) distruzione dell'aeromobile;

d) cessazione dei requisiti di cittadinanza richiesti dal menzionato articolo 11.

Verificandosi le condizioni previste nei capoversi *a*), *b*), *c*) i proprietari di un certificato di registrazione sono in obbligo di farne regolare notifica, nel termine di 8 giorni, al Comando dell'aeroporto che ha emesso il certificato di registrazione.

Questi, avuta la notifica, eseguisce le relative variazioni o radiazioni sul registro aeronautico, ritirando i certificati scaduti di validità,

e rilasciando i nuovi nei casi previsti dal comma *a*). Nei casi previsti dal comma *b*), notifica invece il passaggio di residenza al nuovo aeroporto prescelto dal proprietario, il cui comandante dà conferma dell'avvenuta nuova iscrizione (allegato 3, modello A. C., 3 del catalogo). Se invece l'aeromobile si trasferisce definitivamente all'estero, il comandante dell'aeroporto provvede esclusivamente al ritiro del certificato ed alla radiazione dal registro aeronautico.

Art. 10.

Quindicinalmente i comandanti di aeroporto per il tramite del Comando aeronautica (aviatori), trasmettono al Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica, Divisione servizi civili) uno specchio del movimento del naviglio aereo, conforme all'annesso modello (allegato 4, modello A. C., 4 del catalogo).

Art. 11.

Nessuna aeromobile potrà essere immatricolata sul registro aeronautico nazionale se non appartenga in esclusiva proprietà a cittadini italiani o a Società il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, ed il cui consiglio di amministrazione sia in prevalenza composto da cittadini italiani.

Art. 12.

Nel caso che una aeromobile sia contemporaneamente immatricolata in più di un aeroporto nazionale, sarà considerata efficace quella immatricolazione che è prima in ordine di data di rilascio del certificato.

Art. 13.

Nessuna aeromobile potrà ottenere l'immatricolazione sul registro aeronautico nazionale, se essa sia già immatricolata presso uno Stato estero.

Nei casi di immatricolazione contemporanea in Italia ed all'estero, l'immatricolazione effettuata in Italia sarà considerata nulla ed inefficace. Nei casi di immatricolazione all'estero di una aeromobile già immatricolata in Italia, si procederà alla radiazione di tale aeromobile dal registro aeronautico nazionale. L'aeromobile stessa perderà la nazionalità italiana non appena avvenuta la radiazione

CAPO II.

Contrassegni di riconoscimento obbligatori per le aeromobili nazionali.

Art. 14.

Ogni aeromobile dovrà avere una *marca di nazionalità*, rappresentata per l'Italia dalla lettera I maiuscola ed una *marca di registra-*

zione, diversa per ogni aeromobile, e rappresentata da un gruppo di quattro lettere maiuscole una delle quali deve essere vocale (la lettera Y essendo considerata come tale).

Il gruppo complessivo delle cinque lettere sarà usato come nominativo dell'aeromobile nel fare o ricevere segnali per mezzo della radiotelegrafia e di ogni altro mezzo di comunicazione, eccettuato il caso di comunicazione per mezzo di segnali ottici, nelle quali si useranno i metodi ordinari.

Art. 15.

Nelle aeromobili che non siano di Stato o commerciali, la marca di registrazione deve essere sottolineata con una linea nera.

Art. 16.

Ogni aeromobile deve portare fissata alla navicella o alla fusoliera, in posizione visibile, una targa di metallo sulla quale siano incisi il nome e cognome e la residenza del proprietario e le marche di nazionalità e di registrazione.

Art. 17.

Le marche di nazionalità e di registrazione devono essere tracciate in nero su fondo bianco nella maniera seguente:

a) velivoli: le marche devono essere dipinte sopra la superficie inferiore dei piani principali inferiori e sopra la superficie superiore dei piani principali superiori, col vertice delle lettere dalla parte del bordo anteriore. Esse saranno dipinte anche lungo i lati della fusoliera fra i piani principiali e quelli di coda. Se il velivolo non ha fusoliera, le marche saranno dipinte sulla carlinga;

b) dirigibili e palloni: per i dirigibili le marche saranno dipinte verso la sezione maestra ai due lati e sulla superficie superiore; i tre distintivi saranno fra loro equidistanti. Per i palloni, le marche saranno dipinte su due punti opposti della circonferenza orizzontale massima. In entrambi i casi le marche laterali devono essere visibili dai lati e dal suolo.

Art. 18.

Per i velivoli e dirigibili la marca di nazionalità sarà altresì dipinta sui lati destro e sinistro della superficie inferiore del piano di coda anteriore o dei timoni di profondità e sulla superficie superiore del piano superiore di coda e dei timoni di profondità, se questi hanno maggiori dimensioni. Essa sarà, inoltre, dipinta sulle due faccie del timone di direzione o sulle faccie esterne dei timoni esterni di direzione, se l'aeromobile ha più di uno di tali timoni.

Per i palloni la marca di nazionalità sarà dipinta sulla navicella.

Art. 19.

Le dimensioni delle marche di nazionalità e di registrazione saranno le seguenti:

a) velivoli: l'altezza delle marche sui piani principali e sui piani di coda sarà rispettivamente eguale ai quattro quinti della corda, e per i timoni di direzione sarà la più grande possibile. L'altezza delle marche sulla fusoliera o sulla navicella sarà eguale ai quattro quinti della minima altezza di quella parte della fusoliera o della navicella sulla quale le marche sono dipinte;

b) dirigibili e palloni: per i dirigibili le marche di nazionalità dipinte sul piano di coda avranno l'altezza eguale ai quattro quinti della corda del piano di coda, e sul timone di direzione le marche saranno le più grandi possibili. L'altezza delle altre marche sarà eguale almeno a un dodicesimo del perimetro della sezione maestra del dirigibile. Per i palloni l'altezza delle marche di nazionalità sarà eguale ai quattro quinti dell'altezza della navicella, e l'altezza delle marche sarà eguale a un dodicesimo della circonferenza del pallone.

In ogni caso le lettere delle marche di nazionalità e di registrazione potranno non eccedere metri 2,50 in altezza.

Art. 20.

La larghezza delle lettere sarà dei due terzi e la loro grossezza di un sesto della loro altezza. Le lettere saranno dipinte in caratteri ordinari pieni e dovranni essere uniformi. Lo spazio fra le lettere sarà eguale alla metà della loro larghezza.

Se le lettere sono sottolineate, la grossezza della linea deve essere eguale a quella delle lettere. L'intervallo fra il piede delle lettere e il bordo superiore della linea sarà eguele alla grossezza della linea stessa.

Quando le marche di nazionalità e di registrazione sono tracciate insieme esse devono essere separate da un tratto di linea di lunghezza eguale alla larghezza delle lettere.

Art. 21.

Le marche di nazionalità e di registrazione devono essere disposte nelle migliori condizioni possibili di visibilità, tenendo conto delle linee di costruzione dell'aeromobile.

Le marche dovranno essere mantenute costantemente pulite e visibili.

Art. 22.

Tutte le aeromobili di Stato saranno contraddistinte dai colori nazionali; le aeromobili non militari dovranno inoltre portare le marche previste dal presente decreto.

E' vietato di contrassegnare aeromobili private con i colori nazionali, i quali sono destinati unicamente a contraddistinguere le aeromobili di Stato.

Art. 23.

La marca di registrazione rimarrà all'aeromobile dall'atto della sua immatricolazione, e conseguente rilascio del certificato di registrazione, all'atto della radiazione dell'aeromobile stessa dal Registro Aeronautico Nazionale.

La marca già appartenuta ad una aeromobile, e successivamente resa disponibile per la radiazione di questa, potrà essere applicata ad una nuova aeromobile, solamente dopo un anno dal giorno in cui è avvenuta la radiazione.

Art. 24.

La prima del gruppo delle quattro lettere dell'alfabeto che costituiscono, a mente del precedente articolo 14, la marca di registrazione di una aeromobile servirà a contraddistinguere l'aeroporto nel quale la registrazione è avvenuta.

Per conseguenza su ogni aeroporto, tale lettera sarà sempre ed unicamente la stessa.

La stessa lettera costituirà le serie che contraddistingue il registro aeronauatico dell'aeroporto.

Sarà cura del Comando Superiore di Aeronautica di fissare le lettere distintive di ciascun aeroporto.

Art. 25.

Senza pregeiudizio delle pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi militari e finanziarie, ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente Decreto sarà punita, a seconda dei casi, con le pene stabilite dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge n. 2360 del 27 novembre 1919.

Art. 26.

L'accertamento delle contravvenzioni contenute nel presente decreto è demandato ai comandanti di aeroporto, di campo, di cantiere, di idroscalo ed ai loro delegati od agenti e ad ogni funzionario o agente della forza pubblica.

Art. 27.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1921.

Il ministro: GASPAROTTO.

(NB. *Si omette la stampa degli allegati*).

N. 38. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 104, relativo alle manifestazioni aviatorie che assumono carattere di pubblici spettacoli.** — (Comando superiore d'aeronautica - Divisione servizi civili). 19 novembre 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle norme sulla pubblica sicurezza, pubblicato con R. decreto 30 giugno 1899, n. 6144;

Visto il decreto ministeriale n. 101, in data 11 novembre 1921;

DECRETA:

Art. 1.

Le manifestazioni aeronautiche, allorchè assumono carattere di pubblico spettacolo, debbono essere autorizzate per iscritto dalla locale autorità politica.

Art. 2.

Per ottenere l'autorizzazione, di cui al precedente articolo, l'imprenditore dovrà avanzare domanda al Prefetto della provincia, nel cui territorio la manifestazione avrà luogo.

La domanda, redatta su carta bollata da lire una, dovrà contenere:

a) l'indicazione del campo nel quale la manifestazione dovrà svolgersi;

b) il giorno o i giorni e le ore fissate per la manifestazione:

c) il programma dettagliato della manifestazione;

d) il nome, il cognome e la paternità dei piloti partecipanti alla manifestazione, eventualmente il nome, cognome e paternità del paracadutista ed il tipo del paracadute impiegato.

Alla domanda dovrà essere unito il nulla osta rilasciato dal Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica, Divisione servizi civili).

Art. 3.

Per ottenere il nulla osta, di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo, l'imprenditore dovrà avanzare domanda al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica, Divisione servizi civili).

La domanda suddetta, redatta su carta da bollo di L. 2, oltre tutte le indicazioni, di cui ai comma *a*), *b*), *c*), *d*), dell'articolo precedente, dovrà contenere:

a) il numero ed il tipo degli apparecchi impiegati, con l'indicazione della rispettiva marca di nazionalità ed immatricolazione ed il numero dei rispettivi certificati di navigabilità;

b) per cascun pilota, il numero del rispettivo brevetto di trasporto pubblico;

c) ove la manifestazione non si svolga su di un aeroporto statale o dallo Stato autorizzato, l'indicazione precisa della località prescelta per la manifestazione, della natura del terreno e dei suoi bordi (se liberi da ostacoli in elevazione, se occupati da caseggiati, officine, fumaiuoli, antenne radiotelegrafiche, condutture elettriche, ecc.); le sue dimensioni.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non meno di quindici giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Il còmpito del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica, Divisione servizi civili) è solamente quello di accertarsi che tutte le condizioni tecniche dell'organizzazione, relativamente al terreno della manifestazione, degli apparecchi impiegati ed ai piloti iscritti, sono state rispettate. Spetta ai Prefetti il giudizio dell'opportunità di concedere l'autorizzazione richiesta.

Art. 4.

Durante lo svolgimento di una manifestazione aeronautica debitamente autorizzata, sul cielo ove la manifestazione si svolga, è vietato a chicchessia di volare.

Dal divieto sono escluse le aeromobili che debbono partire od atterrare per l'espletamento di un regolare pubblico servizio di aeronavigazione, osservando tutte le prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale n. 101, del 19 novembre 1921, sulle norme di circolazione aerea.

Roma, addì 19 novembre 1921.

Il ministro: GASPAROTTO.

N. 39. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 105, che sospende l'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili.** — (Comando superiore d'aeronautica - Divisione servizi civili). — 20 novembre 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il Decreto ministeriale in data 19 novembre 1921 n. 102;

Considerata l'opportunità di non gravare per ora con provvedimenti fiscali sulle sorgenti iniziative aeronautiche, a fine di favorirne lo sviluppo;

DECRETA:

Art. 1.

L'applicazione delle tasse di partenza e di approdo, di cui all'art. 31 del Decreto ministeriale in data 19 novembre 1921 n. 102, è sospesa fino al 30 giugno 1922 per tutti i cittadini italiani debitamente autorizzati all'esercizio del volo.

Art. 2.

Pur non pagandosi le tasse di partenza e di approdo, le aeromobili in navigazione, che atterrano o partono da un aeroporto, hanno diritto a tutta l'assistenza prevista dalle vigenti disposizioni, ed al personale di cui è cenno nell'art. 36 del citato decreto ministeriale.

Roma, addì 20 novembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 40. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1962, nel quale sono contenute norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni di sudditi di Stati ex nemici.** — (Servizio del genio). — 22 dicembre 1921. — (Gazzetta ufficiale *n.* 12 del 16 gennaio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, contenente norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni appartenenti, alla entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania e dell'antico Impero d'Austria;

Udito il comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo a coloro che siano comunque in possesso di attività patrimoniali di sudditi tedeschi esistenti nelle nuove Provincie o di sudditi tedeschi od austriaci esistenti nelle vecchie provincie del Regno, le quali, devolute al demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, non ancora siano state assoggettate a sequestro o sindacato, ed a coloro che comunque abbiano parte nella gestione delle dette attività patrimoniali o sieno alle medesime cointeressati, di denunciarle al prefetto della provincia in cui risiedono, nello spazio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Quelli che risiedono nelle nuove provincie devono presentare la denuncia al competente commissario generale civile. A chi non osserva la disposizione che precede si applicano le pene stabilite dall'art. 203 del codice penale.

Art. 2.

I prefetti ed i commissari generali civili, raccolte le denuncie disposte dall'art. 1, ed assunte di ufficio altre informazioni anche presso le autorità comunali, alle quali è fatto obbligo di fornirle, trasmetteranno, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'industria e commercio (comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) l'elenco dei beni immobili, dei beni mobili e di ogni altra attività patrimoniale devoluti al demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921 n. 470, e non ancora assoggettati a sindacato o sequestro.

Art. 3.

Quando vi sia pericolo di sottrazione, dispersione o danno o comunque ricorrano motivi di opportunità, i prefetti ed i commissari generali civili possono procedere senz'altro al sequestro delle attività patrimoniali incamerate, osservando, in quanto siano applicabili, le norme del decreto luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di aziende commerciali che si trovino sottoposte a sindacato.

I sindacatori delle aziende commerciali disporranno che tutti i prodotti netti ricavati dalle medesime a decorrere dal 10 aprile 1921, i quali non occorrano per la normale gestione di case, o per provvedere al pagamento di assegni alimentari già autorizzati, siano versati al Tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 4.

Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altri o rifiuta di consegnare a chi di ragione attività patrimoniali devolute al demanio dello Stato in virtù del-

l'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, è punito, quando il fatto non costituisca maggiore reato, a mente della prima parte dell'art. 203 del codice penale.

Concorrendo gli estremi in essi rispettivamente previsti, si applicano le pene comminate dai capoversi del citato art. 203 del codice penale.

Resta inoltre ferma la nullità dei trasferimenti di proprietà disposta dall'art. 10 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 5.

Gli amministratori sequestratari dei beni incamerati devono con riferimento al 1° dicembre 1921, presentare i rendiconti definitivi delle loro gestioni non più tardi del 31 gennaio 1922. Tali rendiconti saranno approvati con le norme stabilite dall'art. 28 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 6.

Il comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, raccolte le necessarie informazioni e sentiti i prefetti ed, occorrendo, i commissari generali civili a mezzo dell'ufficio centrale per le nuove provincie, forma per ogni provincia il programma della liquidazione dei beni incamerati. I beni aventi particolare importanza o natura formeranno oggetto di provvedimento speciale. Il programma sarà approvato dal ministro dell'industria e commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Art. 7.

La liquidazione dei beni incamerati ha luogo, di regola generale, con la vendita. In casi speciali essi possono, previa valutazione, essere destinati alla diretta utilizzazione per un fine pubblico mercè assegnazione alla pubblica amministrazione specialmente competente.

La vendita può aver luogo per asta pubblica o per licitazione privata. Solo in casi speciali può dal Ministero dell'industria e commercio essere autorizzata la trattativa privata. Potrà inoltre la vendita stessa essere sottoposta a condizione risolutiva con perdita del prezzo pagato pel caso in cui i beni venduti sieno, entro un periodo di tempo, ceduti all'antico proprietario. Altre condizioni infine potranno essere imposte allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione dei beni e di garantire le posizioni di diritto e di fatto in relazione ad essi legittimamente acquistati da cittadini italiani.

Art. 8.

Per la valutazione dei beni si osserveranno le norme stabilite dagli art. 2 e 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 1920 (pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 7 febbraio 1921, n. 31).

Per le aziende commerciali il valore è quello risultante dal complesso delle attività, compresa l'accorsatura, depurato dal complesso delle passività afferenti alle medesime. L'estinzione delle passività può aver luogo in tutto od in parte a cura dell'amministratore sequestratario all'atto della vendita. Salvo ciò, il concessionario subentra nei debiti come nei crediti, e può essere obbligato a prestare cauzione per garantire il soddisfacimento dei crediti.

Per gli altri beni, agli effetti della determinazione del valore, di regola, si tiene conto unicamente delle passività aventi titolo di prelazione (privilegio od ipoteca). Concorrendo speciali motivi, può essere autorizzato il pagamento di crediti a favore di sudditi italiani che, pur non essendo garantiti da privilegio od ipoteca, sieno per la loro causa strettamente afferenti ai beni.

Art. 9.

Il contratto di vendita è stipulato dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato e dall'amministratore sequestratario, quando esista. Esso è subordinato

alla definitiva approvazione del ministro dell'industria e commercio, il quale provvede sentito il comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace.

Art. 10.

Quando viene consentita a termini dell'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, anche con disposizioni di carattere generale, la restituzione dei beni confiscati in favore degli antichi proprietari, la tassa di trasferimento è dovuta se viene fissato per la restituzione un corrispettivo ed è commisurata a questo.

Art. 11.

Le formalità stabilite dall'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, sono necessarie unicamente perchè si possa far luogo, quando concorrano circostanze eccezionali, alla restituzione a favore degli antichi proprietari cittadini tedeschi ed austriaci dei loro beni.

Tutti gli altri provvedimenti, che non rientrano nella ora detta ipotesi, sono di competenza esclusiva del ministro dell'industria e commercio, il quale li emette su parere del comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace. Ad essi, come a quelli che per incarico del detto ministro adottano i prefetti, gli uffici e le altre autorità competenti daranno immediata esecuzione.

Art. 12.

La commissione giurisdizionale istituita con l'art. 3 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, ha sede presso il Ministero dell'industria e commercio. Essa è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un magistrato e del quale potranno far parte funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria. Alla segreteria del comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace continueranno ad essere assegnati magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, nonchè gli altri funzionari di altre amministrazioni che vi sono attualmente addetti.

Art. 13.

Il ricorso alla commissione giurisdizionale contro i provvedimenti del ministro dell'industria, è ammesso unicamente in quanto, sulla base del parere del comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, sia stata decisa una questione di cittadinanza, o di appartenenza dei beni o, comunque, d'incamerabilità dei medesimi. Alla competenza esclusiva della stessa commissione giurisdizionale sono inoltre riservate tutte le questioni relative ai rapporti giuridici, cui hanno dato luogo le amministrazioni sequestratarie e quelli riguardanti la devoluzione allo Stato dei beni di cui all'articolo 208 del trattato di pace di San Germano.

Il termine per proporre il ricorso è di giorni trenta dalla data della comunicazione del provvedimento. Entro tale termine, il ricorso deve essere notificato al Ministero e depositato presso la segreteria della commissione giurisdizionale.

Art. 14.

La commissione giurisdizionale non è tenuta ad osservanza di forme o di termini Essa decide in collegio di cinque membri, dopo avere raccolte in udienza pubblica le deduzioni orali o scritte delle parti ed assunte, ove del caso, anche di ufficio, nuove prove. Le ragioni dello Stato sono sostenute dall'avvocatura erariale.

Le decisioni della commissione devono contenere gli elementi prescritti dall'art. 360 del codice di procedura civile ed essere pubblicate a norma del successivo art. 366.

Tutti gli atti della commissione sono redatti in carta da bollo da L. 4 che dovrà essere depositata dagli interessati.

Avverso le decisioni della commissione è ammesso ricorso unicamente alle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma a norma dell'art. 3 del n. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 15.

Il prodotto della liquidazione dei beni, diritti ed interessi contemplati nel presente decreto è versato al tesoro dello Stato, che con esso aprirà un conto corrente a favore dell'ufficio di verifica e compensazione per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del trattato di Versaglia e 248 del trattato di San Germano.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme già sequestrate che si trovino presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti o terzi detentori, devono essere senz'altro versate al tesoro dello Stato, per il fine indicato nel precedente comma.

Cessa quindi per ogni effetto l'intestazione esistente finora col nome degli antichi proprietari.

Sono parimenti consegnati al tesoro i titoli di qualunque natura che si trovino depositati come le somme di cui sopra. Il tesoro ne curerà la liquidazione versando il ricavato nel conto delle somme da destinarsi egualmente al raggiungimento del fine come sopra menzionato.

Sul prodotto dei beni liquidati in qualunque forma, il ministro dell'industria e commercio può autorizzare una ritenuta per le spese di amministrazione e di liquidazione.

Art. 16.

Per i beni già appartenenti a sudditi germanici situati nelle nuove provincie, spetta unicamente al ministro dell'industria e commercio, sentito il comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, provvedere a norma del presente decreto, di quello 10 aprile 1921, n. 470, e, in quanto ancora occorra, del R. decreto 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 17.

Le disposizioni del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, e quelle del presente decreto si applicano anche ai beni, diritti ed interessi esistenti in Italia appartenenti a sudditi ungheresi.

Art. 18.

Il presente decreto, unitamente a quello del 10 aprile 1921, n. 470, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - BELOTTI - SOLERI - DE NAVA - TORRETTA.

N. 41. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che nomina la Commissione interministeriale per delimitare sul terreno le zone, scelte fra le più cospicue della nostra guerra per immortali fasti di gloria, da dichiararsi poi Monumenti Nazionali.** — (Gabinetto del ministro). — 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica, del tesoro e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Per delimitare sul terreno le zone, scelte fra le più cospicue della nostra guerra per immortali fasti di gloria, da dichiararsi poi Monumenti Nazionali è nominata la seguente Commissione interministeriale:

Brigadiere generale conte Eugenio BARBARICH - Presidente;
Capo divisione Ministero finanze comm. Fulco RUFFINI;
Avv. Eugenio COSELSCHI;
Tenente colonnello in servizio di S. M. cav. Achille PANIZZI;
Capo reparto Ministero tesoro cav. Vincenzo AZZOLINI.

Detta Commissione dovrà inoltre concretare le relative proposte ed i provvedimenti necessari per la conservazione e la custodia delle zone.

Il Presidente del Consiglio ed i predetti Nostri ministri sono incaricati per la esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — DE NAVA — CORBINO — SOLERI.—

N. 42. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acconti di pensione.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 febbraio 1922.

Si ricorda a tutte le amministrazioni dipendenti che per quanto si riferisce al ricupero delle somme pagate per l'assegno mensile a titolo d'anticipazione sulla pensione agli ufficiali, agli impiegati, ai sottufficiali e agli uomini di truppa, collocati a riposo od in posizione ausiliaria, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella circolare 304 del *giornale militare* 1919, con l'avvertenza che l'apposito mod. 35, con l'indicazione di tutte le somme corrisposte a titolo d'anticipazione di pensione, nonchè con quelle relative ad eventuali debiti che fossero emersi successivamente alle precedenti comunicazioni (ad esempio quella fatta quando l'ufficiale fu posto in P. A.) deve essere inviato, in conformità di quanto è stabilito dalla circolare 376 de *giornale militare* del 1921, anzichè all'ufficio dell'amministrazione di p. m. v., a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione assegni fissi), il quale, a sua cura, promuoverà da quello del tesoro l'effettuazione delle ritenute sulle pensioni relative ed il rimborso del corrispondente ammontare ai corpi interessati.

* * *

Con l'occasione e con riferimento al n. 21 della circolare 326 del *giornale militare* del 1921 si partecipa che per tutti i pagamenti eseguiti nell'interesse del sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni di guerra le partecipazioni, le richieste di rimborso e le sollecitazioni relative, debbono essere rivolte al Ministero del tesoro (Sottosegretariato suddetto).

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 43. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acconti quindicinali alle imprese combustibili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1922.

Ad evitare inconvenienti o ritardi nella emissione dei mandati per gli acconti quindicinali dovuti ai fornitori a senso dell'art. 38 dei capitoli d'oneri per la fornitura, per imprese di corpo d'armata o di divisione, dei combustibili occorrenti alle truppe, si richiamano le amministrazioni tutte alla stretta osservanza dell'obbligo che loro incombe di trasmettere alla direzione di commissariato, *non più tardi dei giorni 5 e 20 di ogni mese,* lo specchio dei generi prelevati nella quindicina precedente.

Le direzioni di commissariato faranno senza indugio le relative comunicazioni al Ministero, segnalando anche i corpi che eventualmente non avessero trasmesso detto specchio.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 44. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sostituzione del Consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto - Persone autorizzate a firmare per essa.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 febbraio 1922.

Si avvertono le amministrazioni militari, per norma nei loro rapporti colla Banca Italiana di Sconto, che in seguito ai provvedimenti presi dal R. tribunale di Roma il consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto è stato sostituito da un collegio di commissari così composto:

On. marchese Giovanni CASSIS, senatore del regno, *presidente;*
Comm. Tommaso DE ANGELIS, direttore del Banco di Napoli, sede di Roma *commissario;*
Avv. Cesare VIVANTE, professore nella R. università di Roma; *commissario;*
Comm. avv. Cesare Vivante, professore nella R. università di Roma, *commissario;*
Comm. Domenico GIDONI, *commissario.*

Sono pertanto cessate le facoltà di firma accordate ai passati amministratori, mentre restano ferme quelle di tutti gli altri funzionari della Banca, le firme dei quali devono essere riconosciute ad ogni effetto, anche di impegni e di quietanza come per lo innanzi. essere riconosciute ad ogni effetto, anche di impegno e di quietanza come per lo innanzi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 45. — AVANZAMENTO. — **Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P., per l'anno 1922.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 2 febbraio 1922.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali di amministrazione in S. A. P. di taluni gradi per poter essere iscritti sul quadro normale di avanzamento per l'anno 1922, siano i seguenti:

Da tenente colonnello a colonnello	31 ottobre 1917
Da maggiore a tenente colonnello	29 luglio 1917
Da tenente a capitano	10 febbraio 1918

I corpi interessati faranno pervenire al più presto possibile al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le relative proposte di avanzamento.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 46. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso artificieri (con una tavola di disegno).** (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio mobilitazione). — 2 febbraio 1922.

1. Nell'intento di abilitare alla preparazione, alla conservazione ed al maneggio delle munizioni da guerra, presso le unità e nei depositi di munizioni e di esplosivi, un certo numero di militari, questo Ministero stabilisce che dal 1° marzo al 31 maggo di quest'anno sia svolto presso la direzione delle esperienze di Nettuno e sotto l'alta direzione dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, un corso artificieri al quale dovrà prendere parte il seguente personale che dovrà giungere a Nettuno il 27 febbraio p. v.:

Per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa:

1 sottufficiale di carriera
2 sergenti o caporali maggiori
4 caporali
20 soldati.

Per ogni battaglione zappatori e minatori del genio:

1 sottufficiale di carriera
1 caporale maggiore o caporale
4 soldati.

Per il reggimento misto autoportato ed a cavallo, per i raggruppamenti aviatori da bombardamento e da ricognizione e per ogni reggimento di artiglieria da campagna, da montagna e pesante campale: 1 sottufficiale di carriera.

Per ogni gruppo controaerei e da montagna: un sergente o caporale maggiore.

I militari di truppa (caporali maggiori, caporali e soldati) dovranno essere, possibilmente, tutti riassoldati o riassoldabili.

I corpi ed i battaglioni o gruppi, qualora non abbiano a sufficienza riassoldati o riassoldabili, completeranno il numero di militari che ciascuno di essi deve inviare a Nettuno unicamente con reclute della classe 1902. Anche i caporali maggiori e caporali, qualora non siano riassoldabili o riassoldati, dovranno essere sostituiti con altrettanti allievi caporali del 1902.

2. Agli artificieri verranno affidati compiti delicatissimi, perciò i militari da inviare al corso dovranno essere scelti con ogni cura fra quelli che, per intelligenza e per attitudini professionali civili (minatori, operai chimici, operai di meccanica minuta, ecc.) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad essi verranno impartite e, per i loro precedenti morali e disciplinari, ottimi sotto ogni riguardo, ispirino illimitata fiducia.

3. Durante il corso gli allievi artificieri saranno amministrati dal deposito del 3 reggimento di artiglieria pesante (distaccamento di Nettuno per il servizio delle esperienze di artiglieria).

4. Ultimato il corso, i militari che avranno superato apposita prova verranno dall'ispettorato delle costruzioni di artiglieria nominati *artificieri* ed inviati:

a) quelli occorrenti ai depositi di munizioni e di esplosivi (in base alle richieste che i comandi di artiglieria di corpo d'armata e l'ufficio del generale di divisione del

genio a disposizione per ispezioni faranno all'ispettorato delle costruzioni) direttamente ai depositi stessi, informandone i corpi ed i reparti interessati;

b) i rimanenti, ai reggimenti, ai raggruppamenti, ai gruppi ed ai battaglioni di provenienza, per la preparazione, la conservazione ed il maneggio delle munizioni e degli esplosivi in consegna a detti reggimenti, gruppi, ecc.

5. E' fatta facoltà all'ispettorato delle costruzioni di richiedere in qualsiasi momento che gli artificieri di cui alla precedente lettera *b*) siano trasferiti ai depositi di munizioni e di esplosivi per far fronte stabilmente o temporaneamente a nuove eventuali esigenze dei depositi stessi. Gli artificieri che per la riduzione o soppressione di depositi si rendessero disponibili, rientrano alle proprie unità.

6. Dopo tre mesi di effettivo servizio da artificiere i sottufficiali ed i caporali maggiori e caporali artificieri riassoldati o riassoldabili, che già avevano a Nettuno, alla fine del corso, riportata la corrispondente classifica e che nel pratico tirocinio ne siano stati riconosciuti meritevoli, potranno, in seguito a proposta delle autorità da cui direttamente dipendono per l'impiego, essere nominati dall'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria *artificieri scelti*. I sottufficiali di carriera (marescialli e sergenti maggiori) inoltre, dopo altri sei mesi di effettivo servizio da artificiere scelto, potranno, con le stesse modalità, essere nominati *artificieri capi*.

7. Gli artificieri, gli artificieri scelti e gli artificieri capi riceveranno dall'ispettorato delle costruzioni apposito diploma di nomina e di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di cui all'unita tavola.

8. Dette nomine ed autorizzazioni saranno, dagli enti ai quali gli artificieri sono in forza, registrate sui documenti personali degli interessati con le seguenti annotazioni:

« Ha frequentato, dal . . . . . al . . . . . , il corso artificieri di cui alla circolare . . .
« del *giornale militare ufficiale* 1922, riportando, nell'esperimento finale, la classifica
« di . . . . . (ottimo, oppure buono con punti tre, oppure buono con punti due, oppure buono) ».

« Nominato artificiere (artificiere scelto oppure artificiere capo) ed autorizzato a fregiarsi dell'apposito distintivo, li . . . . . ».

9. Per norma questo Ministero avverte che è allo studio la concessione di apposito soprassoldo giornaliero di servizio agli artificieri, agli artificieri scelti ed agli artificieri capi.

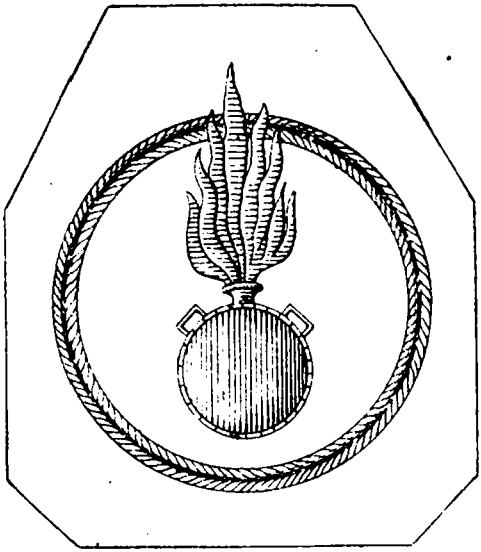
10. In attesa dell'esito di tali studi l'indennità servizio esplosivi di cui al dispaccio 9960 in data 27 maggio u. s. della direzione generale di artiglieria è estesa, con le norme stabilite nello stesso dispaccio, al personale artificieri.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono applicabili anche ai militari che hanno testè ultimato il corso artificieri indetto colla circolare 2429 R. S. del 3 settembre u. s.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Distintivo da artificiere.

Scala al vero.



Ricamato su panno nero:
in oro per « artificiere capo »;
in argento per « artificiere scelto »;
in lana rossa per semplice « artificiere ».

N. 47. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale 20 dicembre 1921 che sostituisce le tabelle organiche G. H. I. L. M. N. e O. annesse al regolamento per gli operai borghesi con le tabelle F. G. H. I. L. M. N. O. e P.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 febbraio 1922.

I. — In attesa che sia determinato l'ordinamento definitivo del R. Esercito e dei relativi servizi, le tabelle dei quadri organici, annesse al regolamento per gli operai borghesi dipendenti, sono sostituite, dal 1° gennaio 1922, da quelle qui di seguito indicate:

II. — Per le direzioni di artiglieria gli organici comprendono oltre le maestranze della Sede anche quelle delle sezioni ed uffici staccati; per le direzioni del genio comprendono oltre quelle della sede quelle delle sottodirezioni, delle sezioni e degli uffici staccati. La relativa ripartizione verrà comunicata direttamente ad ogni singola direzione.

III. — Per l'attuazione dei nuovi organici si determina quanto appresso:

a) le amministrazioni — stabilita, in base al nuovo organico, la ripartizione in mestiere o specialità della forza di ciascun gruppo e categoria, in dipendenza delle esigenze di servizio — determineranno le eccedenze e le mancanze col confronto tra la forza a matricola esistente al 1° gennaio 1922 e quella assegnata dall'organico nuovo. Tali eccedenze e mancanze saranno subito segnalate numericamente al Ministero (Direzione generale artiglieria) distintamente per gruppo, categoria e specialità o mestiere, tenendo presente che gli operai dovranno considerarsi del mestiere col quale sono classificati;

b) le amministrazioni dovranno unire alle comunicazioni di cui al comma *a*) uno specchio, indicante numericamente gli operai, esercitanti da epoca anteriore al 1° gennaio 1920, un mestiere diverso dalla qualifica che hanno;

c) le amministrazioni invieranno inoltre una nota degli operai che intendono valersi della facoltà, di cui al terzultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 1603 del 12 novembre 1921 (circolare 622 *giornale militare* 1921) e pei quali le amministrazioni stesse possono rilasciare la dichiarazione di cui al comma *a*) del n. 6 della circolare n. 657 *giornale militare* 1921;

d) ricevute le informazioni, di cui al comma *a*) *b*) e *c*), il Ministero emanerà le norme per sistemare gli organici, le quali, in massima, saranno informate ai seguenti criteri:

1° Trasferire ad altre direzioni, che abbiano posti vacanti, gli operai eccedenti, dietro loro accettazione;

2° Autorizzare nei limiti del possibile il passaggio di gruppo, categoria, mestiere o specialità di coloro che si trovano compresi nello specchio di cui al precedente comma *b*);

3° Autorizzare, quando vi siano vacanze non colmabili coi provvedimenti precedenti, nuove iscrizioni a matricola;

4° Applicare, quando necessarie, per eliminare le eccedenze, il decreto-legge n. 1603 sopra ricordato;

e) gli operai a matricola, addetti ai soppressi reggimenti del genio 1°, 2°, 3°, 5° e 6°, saranno presi in forza dalle seguenti direzioni del genio con la data del 1° gennaio 1922:

1° L'operaio del già 1° reggimento genio distaccato a Roma, dalla direzione di Roma;

2° Gli operai del già 3° reggimento genio, dalla direzione dell'officina deposito genio di Firenze;

3° Gli operai dei già 2°, 5° e 6° reggimento genio, dalla direzione di Torino;

f) la direzione del laboratorio di precisione invierà al Ministero uno specchio comprendente tutti gli operai a matricola del soppresso laboratorio fotolitografico e della soppressa tipografia del Ministero, assunti in forza in soprannumero, con l'indicazione della qualifica e dell'ente presso il quale prestano servizio. Soltanto per quelli che prestano servizio nel laboratorio di precisione stesso, dovrà essere indicato se possono entrare nei posti disponibili del proprio organico.

IV. — Quando il Ministero avrà autorizzato le nuove iscrizioni a matricola per coprire le eventuali vacanze, le direzioni, nel procedere all'assunzione di personale a matricola, dovranno osservare il disposto dell'art. 11 della legge n. 1312 del 21 agosto 1921 (circolare n. 610 *giornale militare* 1921) ed avranno l'obbligo anche di assegnare, di preferenza, i posti disponibili della specialità, comprese nella tabella *D* del decreto 3 dicembre 1920, agli invalidi di guerra, adatti a disimpegnare il servizio, cui debbono essere addetti.

Per l'assunzione degli invalidi di guerra, le direzioni si atterranno alle disposizioni della legge su indicata, n. 1312.

V. — Le direzioni segnaleranno entro il 15 febbraio p. v. al Ministero (Direzione generale di artiglieria) il numero dgli operai, inscritti a matricola nel periodo dal 1° gennaio 1915 al 30 giugno 1917, distinti per mestiere e con l'indicazione della singola data di iscrizione a matricola.

Trasmetteranno anche un elenco degli operai straordinari, tuttora in servizio, che non ottennero l'iscrizione a matricola nel predetto periodo di tempo, perchè avevano superato l'età di 30 anni. Per ciascuno di essi dovranno essere indicati: il mestiere, la data di nascita ed i servizi prestati, utili agli effetti della pensione e dovrà dichiararsi in modo esplicito, se la mancata iscrizione a matricola dipese unicamente dall'avere detti operai superato il limite di età, prescritto dal regolamento.

Il Ministro — **Gasparotto.**

TABELLA F.

Quadro organico degli operai a matricola dei Servizi di Artiglieria.

DIREZIONI E STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																				
	Tabella A (1° gruppo)			Tabella B (1° gruppo)				Tabella C (2° gruppo)								Tab. D (2° gruppo)				Totale del personale a matricola
	Capi operai per laboratori			Operai dei laboratori				Personale navigante								Operai addetti a servizi vari				
	Categoria			Categoria				Categoria								Categoria				
	I	II	III	I	II	III	IV donne	1ª Capi di rimorchiatori	1ª Macchinista di rimorchio	2ª Capi barca	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	4ª Mestieri vari			1ª Capi commessi	1ª Capi squadra di lavoranti	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	
Direzione di Brescia	3	—	—	7	22	4	—	—	—	—	—	—	—			—	1	6	20	65
Direzione di Messina	2	1	—	12	23	4	—	1	1	—	1	2	—			—	2	12	19	80
Direzione di Napoli	4	—	—	10	18	8	—	—	—	—	—	—	—			—	4	6	20	70
Direzione di Piacenza	4	—	—	6	24	—	—	2	2	—	2	6	—			—	4	19	46	115
Direzione di Roma — Sede	3	—	—	13	29	3	—	—	—	—	—	—	—			—	7	8	20	80
Direzione di Roma — Ispettorato costr. artiglieria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	3	—	
Direzione di Roma — Sezione di Bracciano	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	1	
Direzione di Taranto	3	—	—	8	17	4	—	2	2	1	1	3	—			—	3	5	21	70
Direzione di Torino	3	1	—	6	19	2	—	—	—	—	—	—	—			—	5	14	30	80
Direzione di Trieste	3	1	—	12	49	1	—	—	—	—	—	—	—			—	1	16	25	108
Direzione di Venezia	5	—	—	20	33	9	—	2	2	2	6	6	—			—	3	15	23	126
Direzione di Verona	2	—	—	10	19	4	—	—	—	—	—	—	—			—	2	2	35	74
Direzione delle esperienze di Artiglieria di Nettuno — Sede	1	—	—	7	8	4	—	—	—	—	—	—	—			—	1	2	7	30
Direzione delle esperienze di Artiglieria di Nettuno — Sezione di Ciriè	1	—	—	9	8	4	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	1	23
Arsenale di costruzione di Artiglieria di Torino	30	—	—	250	300	150	30	—	—	—	—	—	—			—	5	30	105	900
Id. id. id. di Torre Annunziata	24	—	—	210	206	80	—	—	—	—	—	—	—			—	3	15	60	600
Fabbrica d'Armi di Roma	24	—	—	146	265	235	—	—	—	—	—	—	—			—	4	16	34	724
Laboratorio di Precisione	10	—	—	125	25	6	8	—	—	—	—	—	—			—	2	4	30	210
Laboratorio Pirotecnico di Bologna — Sede	13	1	—	87	97	72	410	—	—	—	—	—	—			—	4	6	90	780
Laboratorio Pirotecnico di Bologna — Sez. di Capua	9	—	—	45	80	35	121	—	—	—	—	—	—			—	5	5	50	350
R. Polverificio sul Liri	12	—	—	100	193	31	—	—	—	—	—	—	—			—	5	12	32	385
Stabilimenti conservati in via provvisoria.																				
Fabbrica d'armi di Gardone V. T. (già Brescia)	6	—	—	35	40	9	—	—	—	—	—	—	—			—	2	5	3	100
Id. id. di Terni	17	—	—	145	202	61	—	—	—	—	—	—	—			—	5	11	9	450
Officina di costruzione di artiglieria di Piacenza	8	—	—	32	84	41	8	—	—	—	—	—	—			—	4	8	20	205
TOTALI	189	4	—	1295	1763	767	577	7	7	3	10	17					74	220	701	5634

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA G.

Quadro organico degli operai a matricola dei servizi del Genio militare.

DIREZIONI E STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																			Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria				
								1ª		2ª		3ª	4ª			1ª		2ª	3ª	
	I	II	III	I	II	III	IV donne	Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari	Mestieri vari			Capi comitessi	Capi squadra di lavoranti	Mestieri vari	Mestieri vari	
Direzione di Bari	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	21	5	27
Direzione di Bologna	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	16	11	28
Direzione di Firenze	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	26	30	59
Direzione di Milano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	10	5	15
Direzione di Napoli	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	18	3	24
Direzione di Palermo	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—			—	1	19	16	40
Direzione di Roma — Sede	4	2	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—			—	—	19	5	38
Direzione di Roma — Ministero	1	2	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—			—	—	6	1	16
Direzione di Roma — Museo storico del Genio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	2	—	2
Direzione di Torino	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1	23	5	35
Direzione di Trieste	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	10	1	12
Direzione di Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	18	2	20
Officina di Costruzione del Genio	5	1	—	60	45	15	—	—	—	—	—	—	—			—	1	5	10	142
Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica — Sede	10	2	—	47	15	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1	13	2	90
Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica — Istituto Centrale Radiotelegrafico ed Elettrotecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
Officina-deposito genio di Firenze	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	1	7
Reggimento Genio Pontieri	2	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	16
Pontieri-Lagunari / Lagunari	1	—	—	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
	2	—	—	8	4	—	1	6	4	—	4	—	—			—	—	—	—	29
TOTALI	30	9	—	151	84	17	1	6	4	1	4	1	—			—	4	206	97	615

Roma, li 30 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA H *

Quadro organico degli operai a matricola dei Servizi Aeronautici (ordinamento provvisorio).

DIREZIONI E STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																				Totale del personale a matricola
	Tabella *A* (1° gruppo) Capi operai per laboratori — Categoria			Tabella *B* (1° gruppo) Operai dei laboratori — Categoria				Tabella *C* (2° gruppo) Personale navigante — Categoria								Tab. *D* (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari — Categoria				
	I	II	III	II	III	IV donne	1ª		2ª		3ª	4ª					1ª		2ª	3ª	
							Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari	Mestieri vari					Capi commessi	Capisquadra di lavoranti	Mestieri vari	Mestieri vari	
Stabilimento di costruzioni aeronautiche . . .	24	—	—	90	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	134
Gruppo Dirigibilisti	10	—	—	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Direzione Tecnica d'Aviazione	6	—	—	24	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
TOTALI . . .	40	—	—	126	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	201

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA I.

Quadro organico degli operai a matricola degli Opifici militari Vestiario ed Equipaggiamento e dei Magazzini Centrali militari.

STABILIMENTI E MAGAZZINI	PERSONALE A MATRICOLA																				Totale del personale a matricola
	Tabella *A* (1° gruppo) Capi operai per laboratori — Categoria			Tabella *B* (1° gruppo) Operai dei laboratori — Categoria				Tabella *C* (2° gruppo) Personale navigante — Categoria								Tab. *D* (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari — Categoria				
	I	II	III	II	III	IV donne		Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari	Mestieri vari	1ª	2ª	Capi commessi	Capisquadra di lavoranti	Mestieri vari	Mestieri vari	
								1ª		2ª		3ª	4ª							
Opificio militare Vestiario ed Equipaggiamento di Torino	7	3	—	35	17	29	255	—	—	—	—	—	—	—	4	15	15	380		
Magazzino Centrale militare di Firenze . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	42	—	48		
Id. id. id. Napoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	62	—	70		
Id. id. id. Torino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	64	—	72		
Id. id. id. Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	28	—	32		
TOTALE . . .	7	3	—	35	17	29	255	—	—	—	—	—	—	26	4	211	15	602		

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA L.

Quadro organico degli operai a matricola dell'Istituto Geografico militare.

STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																				Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori — Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori — Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante — Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari — Categoria				
								1ª		2ª		3ª	4ª	1ª		2ª	3ª				
	I	II	III		II	III	IV donne	Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari	Mestieri vari	Capi commessi	Capisquadra di lavoranti	Mestieri vari	Mestieri vari				
Istituto Geografico militare	7	—	—	115	14	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4				180
TOTALI . . .	7	—	—	115	14	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4				180

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA M.

Quadro organico degli operai a matricola della Farmacia Centrale militare.

SERVIZI	PERSONALE A MATRICOLA																						Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo)			Tabella B (1° gruppo)				Tabella C (2° gruppo)								Tab. D (2° gruppo)						
	Capi operai per laboratori			Operai dei laboratori				Personale navigante								Operai addetti a servizi vari						
	Categoria			Categoria				Categoria								Categoria						
	I	II	III	I	II	III	IV donne	1ª Capi di rimorchiatori	1ª Macchinista di rimorchio	2ª Capi barca	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	4ª Mestieri vari	1ª Capi commessi	1ª Capi squadra di lavoranti	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari					
Militare	7	—	—	9	5	—	121	—	—	—	—	—	—	5	—	27	—	174					
Del Chinino di Stato (1)	3	—	—	9	4	—	53	—	—	—	—	—	—	5	—	8	—	82					

(1) Per conto del Ministero delle Finanze.

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA N.

Quadro organico degli operai a matricola dei Servizi delle Sussistenze militari.

AVVERTENZE	PERSONALE A MATRICOLA																					Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria						
								1ª		2ª		3ª		4ª		1ª		2ª		3ª		
	I	II	III	I	II	III	IV donne	Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari		Mestieri vari		Capi commessi	Capisquadra di lavoranti	Mestieri vari		Mestieri vari		
I contronotati Capi-operai saranno ripartiti fra i vari Stabilimenti di Commissariato pel servizio delle Sussistenze a seconda delle esigenze del lavoro	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
TOTALI . . .	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA O.

Quadro organico degli operai a matricola degli Stabilimenti militari di pena.

STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																				
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria.			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria				Totale del personale a matricola
	I	II	III		II	III	IV donne	1ª Capi di rimorchiatori	1ª Macchinista di rimorchio	2ª Capi barca	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	4ª Mestieri vari	1ª Capi commessi	1ª Capisquadra di lavoranti	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	
Reclusorio militare di Gaeta	7	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
TOTALI . . .	7	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22

Roma, li 20 *dicembre* 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA P.

Quadro organico degli operai a matricola dei Servizi Automobilistici

DIREZIONI E STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																			Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria				
								1ª		2ª		3ª	4ª			1ª		2ª	3ª	
	I	II	III		II	III	IV donne	Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari	Mestieri vari			Capi commessi	Capi squadra di lavoranti	Mestieri vari	Mestieri vari	
Direzione Centrale Automobilistica Bologna .	12	6	—	108	127	46	—	—	—	—	—	—	—			—	4	14	—	317
N. B. Il suindicato personale operaio in forza alla suddetta Direzione è assegnato normalmente ai seguenti Reparti, salvo le varianti che per ragioni di servizio, si rendessero necessarie :																				
Stabimento e Magazzini della Direzione Centrale Automobilistica	2	6	—	56	69	16	—	—	—	—	—	—	—			—	4	14	—	167
Centro Automobilistico di: Bari	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Bologna	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Firenze	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Milano	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Napoli	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Palermo	1	—	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	10
Roma	1	—	—	8	7	4	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	20
Torino	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Trieste	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
Verona	1	—	—	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	15
TOTALI . . .	12	6	—	108	127	46	—	—	—	—	—	—	—			—	4	14	—	317

Roma, li 20 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 48. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 77/27 mod. 905/908.** — (Direzione generale artiglieria). - 2 febbraio 1922.

E' stata pubblicata la suddetta istruzione sul servizio del pezzo da 77/27 la quale, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, sarà distribuita agli enti indicati nella circolare n. 648 del *giornale militare* del 1920, nello stesso numero di copie stabilito nella succitata circolare.

Gli altri comandi, corpi ed uffici territoriali, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere colle modalità prescritte dalla circ. 299 del 1921, al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie strettamente ad essi necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 3,65.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 49. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1901 residenti in paesi transoceanici.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 febbraio 1922.

1. Questo Ministero determina che siano chiamati alle armi i militari residenti in paesi transoceanici arruolati durante la leva sulla classe 1901, quali nati in quell'anno o capilista.

2. La presentazione alle armi di dette reclute dovrà effettuarsi non oltre il 16 giugno 1922.

3. Saranno esclusi dalla presentazione stessa:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla terza o alla seconda categoria, preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) le reclute alle quali i Consigli di leva abbiano riconosciuto diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli art. 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

c) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisoria dal servizio in base all'articolo 90 della legge sul reclutamento.

d) le reclute riconosciute affette da tracoma o da quelle forme di congiuntivite e di ernia che dànno luogo alla riforma o alla rivedibilità in base al R. decreto-legge n. 1365 del 24 agosto 1921.

4. Possono ritardare la prestazione dal servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri che per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle Università del Regno. Tale riconoscimento è devoluto esclusivamente al Ministero.

5. Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi in base alle norme di cui ai paragrafi 159 e seguenti dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero.

6. Le autorità diplomatiche e consolari si varranno dei mezzi consueti per rendere di pubblica ragione le presenti disposizioni e cureranno di tenere affisso all'albo della propria sede il manifesto conforme all'allegato 1 della presente circolare, e di cui s'invia un esemplare a parte.

7. Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, salvo le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'Istruzione sul servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

8. I comandi dei distretti dovranno accertare con ogni cura quali siano le reclute chiamate con la presente circolare e provvedere a precettarle a mezzo dell'autorità consolare competente ed eventualmente a mezzo delle famiglie, se queste si trovino nel Regno.

9. Le assegnazioni ai corpi delle reclute saranno fatte dai Comandi dei distretti in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero ha diramato per le reclute del primo semestre dell'anno 1902, chiamate alle armi con la circolare n. 645 del *giornale militare* 1921, tenendo presente per quanto riguarda la destinazione di esse ai corpi ed ai servizi speciali, le disposizioni all'uopo impartite con la circolare stessa.

10. La dichiarazione di diserzione per coloro che non si presenteranno entro il termine stabilito dalla presente circolare, dovrà, in applicazione del paragrafo 141 della citata Istruzione, essere tenuta sospesa fino alla scadenza del sesto mese dal termine stesso, e cioè fino al 16 dicembre 1922.

11. Un mese dopo la data fissata per la presentazione, i comandi dei distretti trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale Leva e Truppa) un rendiconto da cui risulti:

a) il numero delle reclute rimpatriate da ciascuna regione;

b) il numero delle reclute assegnate a ciascun corpo.

Il Ministro — GASPAROTTO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Chiamata alle armi ed assegnazione ai Corpi delle reclute della classe 1901 residenti in paesi transoceanici.

1° Sono chiamati alle armi i militari residenti in paesi transoceanici arruolati durante la leva sulla classe 1901, quali nati in quell'anno o capilista.

2° Essi debbono presentarsi alle armi non oltre il 16 giugno 1922.

3° Sono esclusi dalla chiamata:

a) i capilista ai quali i Consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla terza o alla seconda categoria, preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) le reclute alle quali i Consigli di leva abbiano riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

c) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisoria dal servizio in base all'articolo 90 della legge sul reclutamento;

d) le reclute riconosciute affette da tracoma o da quelle forme di congiuntivite e di ernia che dànno luogo alla riforma o alla rivedibilità in base al R. decreto-legge n. 1365 del 24 agosto 1921.

4° Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università estere o di Istituti stranieri che per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano dal Ministero considerati come assimilati alle Università del Regno.

5° Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi in base alle norme di cui ai paragrafi 159 e seguenti dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero.

Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, salve le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 50. — RECLUTAMENTO. — **Personale occorrente alla Croce Rossa Italiana per speciali servizi in tempo di pace.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 2 febbraio 1922.

Allo scopo di mettere la Croce Rossa nelle condizioni di poter fare sicuro assegnamento durante il tempo di pace, in occasione di grandi ed eccezionali calamità pubbliche, su un nucleo di uomini, appartenenti a classe giovane, praticamente istruiti nei servizi di assistenza sanitaria, ed anche esperti nel maneggio e nell'impianto dei materiali di soccorso in uso presso quella Associazione, senza pregiudizio di più razionali e definitivi provvedimenti che potessero in seguito essere presi per legge e per regolamento, in occasione di varianti agli ordinamenti dell'Esercito e della Croce Rossa, si dispone quanto segue:

1° Che annualmente e per ogni classe di leva siano svolti presso le compagnie di sanità militare, d'intesa tra le autorità militari e quelle dell'Associazione, speciali corsi pratici d'istruzione dei materiali in uso presso la Croce Rossa;

2° Che all'atto del congedamento della classe, i militari di sanità congedandi siano invitati a dichiarare per iscritto, se, in caso di eventuale richiamo alle armi per cause eccezionali, derivanti da grave calamità pubbliche, entro il periodo di un anno dalla data del congedamento, preferiscano, per tutto il tempo del richiamo, prestar servizio presso la Croce Rossa, anzichè in sanità militare, spiegando loro gli speciali oneri e gli speciali benefici che da tale temporanea opzione potrebbero trarre ed avvertendoli che, pur prestando materialmente servizio nell'Associazione, col miglior trattamento economico spettante agli appartenenti all'Associazione stessa e vestendone la divisa, conserverebbero sempre la qualità di richiamati nel R. Esercito, con tutti gli obblighi e le sanzioni che ne derivano;

3° Che verificandosi il suddetto richiamo alle armi, totale o parziale, per gravi ed eccezionali calamità pubbliche, di militari di sanità dell'ultima classe congedata, le compagnie di sanità militare cedano alla Croce Rossa, per tutto il tempo del richiamo, un'aliquota di richiamati da stabilirsi di volta in volta dal Ministero della guerra, su richiesta della presidenza dell'Associazione, tratti a sorte tra quelli che all'atto del congedo abbiano dichiarato di preferire di servire nella Croce Rossa, anzichè nella sanità;

4° Che tutte le spese relative ai richiamati ceduti temporaneamente alla Croce Rossa ed ai quali dovrà essere garantito, non il semplice trattamento stabilito per i militari di sanità, ma quello economicamente migliore, previsto dall'Associazione per

gli appartenenti all'Associazione stessa, siano, per tutto il tempo del richiamo, a totale carico della Croce Rossa;

5° Che della temporanea cessione dei richiamati alla Croce Rossa sia presa nota a matricola di ciascuno con la seguente variazione, che seguirà quella relativa al richiamo, «Comandato in temporaneo servizio alla Croce Rossa, per tutto il tempo del richiamo (circolare del *giornale militare* n. 50 del 2 febbraio 1922)»;

6° Che qualora i richiamati ceduti alla Croce Rossa ne siano, durante il tempo del richiamo per qualsiasi causa, allontanati, essi saranno, bene inteso, tenuti ad ultimare nell'Esercito gli obblighi di servizio derivanti dal richiamo, e dovranno quindi essere subito restituiti alle compagnie di sanità.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 51. - SCUOLE MILITARI. — **Corsi di «applicazione» per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). — 2 febbraio 1922.

Con le modalità stabilite nella circolare n. 198 del *giornale militare* anno 1920, il 1° maggio p. v. avrà inizio il 3° corso di applicazione per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio al quale dovranno partecipare i sottoindicati ufficiali, scelti in ordine di anzianità, fra quelli che hanno frequentato i tre corsi regolari dell'accademia e che hanno titoli di studio equipollenti:

GRADO	Anzianità di grado	CASATO E NOME	Corpo Ufficio cui prestano servizio
Capitano	14- 9-1916	ANCORA Vincenzo	Uff. del generale di divisione genio.
»	12- 4-1917	TORALDO Riccardo	Distretto Catanzaro.
»	12- 4-1917	STEINER Pietro	Divisione mil. Piacenza.
»	22- 4-1917	SUPINO Paolo	6° genio ferrovieri.
»	22- 4-1917	CERA Massimo	R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
»	22- 4-1917	PAGLIANO Giuseppe	Comando genio Napoli.
»	29- 7-1917	LUCANTONIO Giovanni	5° battaglione zappatori.
»	29- 7-1917	MALIZIA Guglielmo	Reggimento radiotelegrafisti.
»	29- 7-1917	PACE Ignazio	5° battaglione zappatori.
»	29- 7-1917	TASSINI Giuseppe	5° genio minatori.
»	29- 7-1917	CAPPELLI Luigi	Reggimento radiotelegrafisti.
»	29- 7-1917	BOSSAGLIA Mario	1° battaglione zappatori.
»	29- 7-1917	GABRIELLI Amedeo	Sottodirezione genio Ancona.
»	29- 7-1917	RUTA Michele	8° battaglione zappatori.
»	29- 7-1917	DE GREGORIO Renato	Reggimento radiotelegrafisti.
»	29- 7-1917	D'ANNA Riccardo	5° genio minatori.
»	29- 7-1917	ZOPPIS Gottardo	6° genio ferrovieri.
»	29- 7-1917	CASALEGNO Andrea	Reggimento radiotelegrafisti
»	29- 7-1917	CANIGLIA Vincenzo	Direzione genio Firenze.
»	29- 7-1917	BRIZZI Mario	Officine genio mil. Pavia.
»	29- 7-1917	POLI Pietro	4° genio pontieri e lagunari.
»	29- 7-1917	POMARICI Giuseppe	Gruppo dirigibilisti.
»	29- 7-1917	MINERVINI Giuseppe	8° battaglione telegrafisti.
»	29- 7-1917	MARSEGUERRA Giovanni	Direzione genio Palermo.
»	29- 7-1917	RUOCCO Gennaro	Distretto Napoli.
»	29- 7-1917	PIAZZA Giuseppe	Direzione genio Palermo.
»	16- 3-1918	TREVISI Giovanni	Ministero guerra.
»	16- 3-1918	SPACCAMELA Filippo	Reggimento radiotelegrafisti.

Il corso dovrà compendiare i due corsi regolari della scuola di applicazione e perciò avrà la durata complessiva di 15 mesi, diviso nei seguenti due periodi, corrispondenti al 1° e 2° corso regolare, durante i quali si svolgeranno i programmi delle materie degli ultimi corsi prebellici opportunamente modificati:

Inizio del 1° periodo 1 maggio 1922;
Licenza estiva di alcuni giorni tra luglio e agosto;
Termine del primo periodo (esami compresi) 15 dicembre 1922;
Licenze natalizie e di capo d'anno;
Inizio del 2° periodo 10 gennaio 1923;
Termine del 2° periodo (esami compresi) 15 luglio 1923;
Viaggio d'istruzione dal 15 al 31 luglio 1923.

Gli esami di riparazione del 1° periodo avranno luogo all'inizio del secondo, e per quest'ultimo due mesi dopo il termine del corso.

I sopradetti ufficiali dovranno presentarsi al comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio il giorno 30 aprile p. v.

Gli ufficiali già comandati ai precedenti corsi d'applicazione di cui alle circolari 219 *giornale militare* 1920 e 39 *giornale militare* 1921 e che per giustificati motivi non poterono prendervi parte, dovranno partecipare al secondo dei succitati periodi presentandosi al comando della scuola il 10 gennaio 1923.

Durante la loro permanenza alla scuola, gli ufficiali allievi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno acchè tutti i documenti amministrativi pervengano al comando del detto istituto non più tardi del giorno 25 di ciascun mese.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 52. SERVIZIO DEL GENIO. — **Immobili militari.** — (Servizio del genio). — 2 febbraio 1922.

E' stato rilevato dal Ministero che gli alti comandi territoriali mutano talvolta di loro propria iniziativa, la destinazione degli immobili militari, distogliendoli dallo speciale servizio cui sono adibiti, e trasformandoli ad uso alloggi o ad un uso del tutto diverso da quello primitivo; il che, particolarmente per alcuni servizi, genera gravi inconvenienti e perturbamenti, non sempre immediabili, nell'andamento dei servizi stessi.

Il Ministero, pertanto, stima opportuno richiamare l'attenzione dei comandi di corpo d'armata sul disposto dell'art. 8 del regolamento sul servizio territoriale, in base al quale i detti comandi hanno bensì l'alta vigilanza sui fabbricati militari, ma devono fare le necessarie proposte al Ministero, semprechè trattisi di compiere dei lavori o di mutare la destinazione degli immobili, tenendo presenti le vigenti disposizioni, e in ispecial modo l'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare.

E' opportuno, a questo proposito, ricordare come la destinazione generica degli immobili ad uso caserme, magazzini, alloggi, o la destinazione ad uno speciale servizio (stabilimenti di artiglieria, del genio, dell'aeronautica, poligoni di esperienze, ecc.) non possa in alcun modo essere variata, senza la preventiva autorizzazione del Ministero - Direzione generale competente, oppure Comando superiore - (anche se detti immobili rimangano, per avventura, temporaneamente vuoti), e come qualunque modificazione nella consistenza patrimoniale del demanio militare debba essere effettuata a cura degli uffici del genio, ai quali è esclusivamente riservata l'amministrazione del patrimonio immobiliare militare.

Le autorità territoriali, pertanto, d'ora innanzi, prima di emanare provvedimenti del genere, trasmetteranno le loro proposte alle competenti direzioni generali di questo Ministero, che provocheranno gli opportuni provvedimenti del Servizio del genio.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 53. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della Bandiera Nazionale per parte dei campi di aviazione ed aeroscali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 2 febbraio 1922.

Con riserva di apportare la relativa variante al regolamento pel servizio territoriale si determina che agli enti i quali, nelle ricorrenze e solennità prescritte, inalberano la Bandiera di 2ª categoria, (secondo comma del paragr. 298 del regolamento sul servizio territoriale) debbono aggiungersi i seguenti:

« Campi di aviazione ed aeroscali sedi di unità aeronautiche organiche non inferiori alla squadriglia o compagnia ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 54. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sospensione transitoria della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 2 febbraio 1922

Le attuali condizioni di forza dei reparti impongono assolutamente che, con tutti i mezzi, si cerchi di sottrarre ai reparti stessi il minor numero possibile di uomini.

Pertanto, questo Ministero è venuto nella determinazione di sospendere, in via transtoria, la concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio: presso uffici dei Ministeri del tesoro, degli esteri e delle finanze, ovvero presso enti posti alla dipendenza dei Ministeri predetti.

Sono esclusi dall'applicazione del provvedimento suddetto:

a) gli ufficiali posti alla dipendenza del Ministero degli esteri perchè comandati in servizi isolati all'estero;

b) gli ufficiali appartenenti a missioni e commissioni militari, dipendenti dal Ministero degli esteri e dovunque dislocate;

c) gli ufficiali provvisti di cavallo.

I comandi di corpo d'armata provvederanno di conseguenza a dare le apposite disposizioni esecutive, in modo che gli attendenti di cui sopra rientrino ai propri corpi entro il 15 febbraio c. a.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1921, circolare 436.

A pagina 702, prima colonna, depennare il capitano ACCILI Antonio.

Prezzo della presente dispensa L. **0.50**

(3241) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª **1922** 9 Febbraio

N. 55 **19 gennaio 1922.** DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 30, che approva il regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra *Pag.* 105

» 56 - **19 gennaio 1922.** DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. . . . . *Pag.* 121

Circolare N. 55. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 30, che approva il regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 19 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 33, del 9 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 della legge 11 agosto 1921 n. 1074, sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvato il qui unito regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, firmato d'ordine Nostro dai ministri della guerra, dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO - BONOMI - BERGAMASCO - GIRARDINI - DE NAVA - MICHELI - BELOTTI - TORRETTA

REGOLAMENTO

PER IL TRASPORTO GRATUITO DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio di cui all'art. 4 lett. *a*) del presente regolamento.

Il trasporto ha luogo soltanto per i cimiteri del Regno. I trasporti dall'estero sono subordinati agli accordi da convenirsi con gli altri Stati.

Art. 2.

La concessione del trasporto gratuito comprende: l'esumazione della salma; la chiusura in cassa speciale impermeabile o in altra di legno, se la salma è già chiusa in cassa di zinco; il trasferimento alla stazione di carico od al punto d'imbarco; il trasporto per ferrovia, per via di mare o con altri mezzi fino alla stazione ferroviaria od allo scalo marittimo o lacuale più vicino al cimitero di destinazione della salma.

Art. 3.

La direzione del servizio di trasporto delle salme è affidata al Ministero della guerra - direzione centrale del servizio sanitario militare. Questa vi provvede, presi gli opportuni accordi col Ministero dell'interno, sentita, ove occorra, la Commissione nazionale per la cura e le onoranze dei caduti in guerra, a mezzo della propria divisione amministrativa, debitamente integrata, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure avventizio.

La vigilanza tecnico-sanitaria sull'andamento del servizio è fatta pure d'accordo fra i due Ministeri della guerra e dell'interno.

Art. 4.

Il Ministero della guerra provvede:

a) al servizio di trasporto delle salme sepolte nel già territorio di guerra (Venezia Giulia, Venezia Tridentina, provincie di Udine, Belluno, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Verona e parte di quelle di Bergamo, Brescia e Mantova) a mezzo dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra sedente in Udine, istituito con D. M. 10 marzo 1920. All'uopo potrà presso di questo essere istituita un'apposita sezione, col personale che sarà stabilito dal Ministero della guerra, d'accordo con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione ai bisogni, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure avventizio;

b) al servizio del trasporto delle salme sepolte nel restante territorio del Regno, a mezzo dei comuni;

c) al servizio di trasporto delle salme sepolte all'estero e nelle colonie, direttamente, valendosi di quegli organi e di quei mezzi che secondo le circostanze saranno riconosciuti necessari e sulla base degli accordi che potranno essere presi coi Governi esteri e col Ministero delle colonie.

Art. 5.

La concessione del trasporto gratuito della salma spetta ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle.

Le domande relative debbono essere presentate nel termine di sei mesi dalla data del decreto di approvazione del presente regolamento.

Per le salme che verranno identificate dopo detta data, il termine di sei mesi decorrerà dalla data della comunicazione dell'avvenuta identificazione

Art. 6.

Le domande sono redatte su stampati conformi all'allegato n. 1, forniti gratuitamente dai comuni, e saranno corredate da un estratto, in carta libera, dell'atto di morte del caduto, da cui risulti chiaramente se il decesso avvenne in seguito a ferite od a malattia, nonchè, ove ne sia il caso, dalla dichiarazione di rinuncia alla priorità di cui all'art. 5. Debbono essere presentate al sindaco del comune di residenza. Questo:

a) accerta l'identità del richiedente, la sua relazione di parentela col caduto ed il suo diritto di priorità a' sensi dell'articolo precedente;

b) rilascia la dichiarazione che la salma può essere ricevuta nel cimitero del proprio comune, se è quello nel quale è chiesto il trasferimento;

c) trasmette poi in piego raccomandato la domanda al Prefetto della provincia od al Commissario generale civile della provincia redenta di cui il comune fa parte, che glie ne accuserà ricevuta.

Qualora la salma dovesse essere trasferita nel cimitero di un comune diverso da quello in cui risiede il richiedente, il sindaco al quale è stata presentata la domanda, la invia, previ gli accertamenti di cui al comma *a*), al sindaco del comune suddetto, al quale spetta il rilascio della dichiarazione di cui al comma *b*) e la trasmissione al Prefetto od al Commissario generale civile della propria provincia, che ne accuserà ricevuta al sindaco al quale la domanda fu presentata.

Per agevolare agli interessati la compilazione delle domande ed ai sindaci l'espletamento delle formalità di cui sopra può da questi essere richiesta la cooperazione delle associazioni di cui all'art. 52. Le prestazioni delle associazioni sono gratuite.

Art. 7.

Il Prefetto od il Commissario generale civile di cui all'art. 6 comma *c*) trasmette le domande:

a) per le salme sepolte nel territorio di cui all'art. 4 — *a*) al Prefetto della provincia o al Commissario generale civile delle provincie redente, nella cui circoscrizione trovasi la salma;

b) per le salme di cui all'art. 4 *b*) e *c*) al Ministero della guerra (direzione centrale del servizio sanitario militare).

Trasporti dal già territorio di guerra (*art.* 4 - *lett.* a).

Art. 8.

I Prefetti ed i Commissari generali civili nel cui territorio di giurisdizione trovasi la salma, ricevuta la domanda, emettono, in esenzione di tassa di bollo e di concessione governativa, il decreto di autorizzazione al trasporto di cui all'art. 25 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, e trasmettono poi il decreto e tutti i documenti relativi all'Ufficio centrale di Udine.

Art. 9.

L'Ufficio centrale di Udine, ricevute le domande, le classifica e le suddivide fra le regioni in cui le salme si trovano, secondo il piano che sarà stabilito per i lavori.

Art. 10.

I trasporti sono organizzati per zone ed in ogni zona hanno possibilmente la precedenza le salme di data più antica. I trasporti delle salme sepolte in zone montuose sono eseguiti secondo che la stagione consentirà. Il Ministero della guerra, a mezzo della pubblica stampa, farà conoscere come i trasporti si svolgeranno.

Art. 11.

Alle esumazioni presenzia sempre un ufficiale delegato dall'Ufficio centrale di Udine ed in rappresentanza della famiglia il cappellano militare, ovvero un ufficiale quando la famiglia ne faccia richiesta.

Deve pure assistervi l'ufficiale sanitario comunale, al quale sono corrisposte, a mezzo del detto ufficio centrale, le indennità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nessun altro compenso spetta ai comuni per le esumazioni.

Art. 12.

Il trasporto delle salme è fatto con casse speciali di legno, della misura normale, preparate a cura dell'Ufficio centrale di Udine e fornite a spese dello Stato. Le pareti interne delle casse saranno spalmate di catrame o di altra vernice impermeabile; le salme saranno circondate di materiale assorbente (segatura di legno, torba, ecc.) debitamente distribuito e compresso.

All'esterno, e lungo le commessure, verranno applicate liste di zinco o di ferro zincato o di latta.

Ad assicurare nel miglior modo la perfetta tenuta delle casse, tra il coperchio ed il margine superiore di esse, sarà applicato un nastro adesivo.

Le salme saranno avvolte, occorrendo, in un sudario impermeabile.

Art. 13.

Sopra ogni cassa viene applicata una targa portante le generalità del defunto, il corpo a cui appartenne ed il luogo di ultima destinazione del feretro.

Art. 14.

Dai cimiteri alle stazioni di carico od ai punti d'imbarco, il trasporto delle salme viene eseguito con i mezzi più appropriati, opportunamente adattati per la circostanza.

Per le eventuali soste delle salme nelle stazioni di carico o nei punti di imbarco saranno preparate camere mortuarie provvisorie, anche in baracche.

Art. 15.

I trasporti delle salme sono sempre scortati e la scorta viene fornita dall'Ufficio centrale di Udine col personale a propria disposizione.

Art. 16.

Il trasporto delle salme dall'ultima stazione ferroviaria o dal punto di sbarco di arrivo fino al cimitero comunale, il loro accompagnamento funebre e la loro definitiva sistemazione vengono fatti a cura dell'amministrazione comunale, semprechè la famiglia o altro ente da questa autorizzato non vi provveda direttamente. Nel primo caso saranno corrisposti al comune i compensi di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074.

Quando però la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo o lacuale non si trovino nel territorio del comune di esumazione o di definitiva inumazione, il Prefetto ove il comune ne faccia richiesta, stabilirà, in relazione all'onere del trasporto, un congruo aumento sul contributo di cui all'art. 8 della legge precitata.

Trasporti dal restante territorio del Regno (Art. 4 - lett. b).

Art. 17.

Il Prefetto della provincia nel cui territorio si trova il comune ove esiste la salma da trasportarsi, appena ricevuta la domanda ed emesso il decreto di autorizzazione, avverte il comune nel cui cimitero si trova la salma. Il comune deve provvedere a tutte le operazioni inerenti alla esumazione, alla chiusura della salma in cassa impermeabile del tipo indicato all'art. 12, all'apposizione della targa di cui all'art. 13 ed al trasporto alla stazione di carico od al punto d'imbarco, nonchè al caricamento sul carro ferroviario o sulla nave di trasporto.

Art. 18.

Per tutte le spese relative saranno corrisposti dallo Stato ai comuni i contributi stabiliti in esecuzione dell'art. 8, comma 2°, della legge 11 agosto 1921, n. 1074, ed il rimborso delle spese di trasporto di cui al secondo capoverso del precedente art. 16.

Art. 19.

Alla scorta di questi trasporti provvedono i locali o i più prossimi comandi di presidio in base a preventivi accordi col comune di partenza.

Trasporti delle salme per ferrovia.

Art. 20.

Di accordo fra il Ministero della guerra (direzione centrale del servizio sanitario militare) e la direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio movimento e traffico) e le direzioni delle ferrovie concesse all'industria privata, viene stabilito il quantitativo massimo complessivo dei trasporti di salme che può essere eseguito giornalmente in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra e dalle stazioni nell'interno del Regno.

Per i trasporti in partenza da stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra l'Ufficio centrale di Udine prende preventivi accordi con le ferrovie dello Stato (divisione movimento e traffico o delegazione esercizio) ovvero con le direzioni delle ferrovie private, per stabilire le stazioni di carico delle salme ed il quantitativo di trasporti che giornalmente potranno eseguirsi da ciascuna stazione.

Art. 21.

Per l'eseguimento dei trasporti la direzione generale delle ferrovie dello Stato e le direzioni delle ferrovie private stabiliscono appositi itinerari, utilizzando i treni viaggiatori (esclusi i diretti e i direttissimi) e i treni merci che saranno ritenuti più opportuni per la rapidità dei trasporti.

A questi treni sono accodati i carri contenenti le salme in quel numero che sarà stabilito per ciascun treno.

Possono inoltre essere attivate delle speciali tradotte, quando lo consenta il numero delle salme da trasportare dai singoli cimiteri di guerra, anche a destinazioni diverse, per una stessa direzione.

Art. 22.

L'Ufficio centrale di Udine deve fare la richiesta dei carri occorrenti ai trasporti, con un'anticipazione di almeno otto giorni, alle divisioni movimento e traffico di Milano e Venezia ed alle delegazioni esercizio di Trento e Trieste, ovvero alle Direzioni delle ferrovie private mediante richiesta conforme all'allegato n. 2.

I carri messi a disposizione dovranno essere in ottimo stato di servizio.

Art. 23.

Ciascun carro dovrà normalmente contenere tutte quelle salme che sarà possibile caricarvi per completarne il carico purchè le salme partano e siano dirette ad una stessa stazione.

Art. 24.

I militari incaricati della scorta prendono posto nelle carrozze dei treni viaggiatori. Nei treni merci che vengono utilizzati pel trasporto delle salme saranno messe in composizione apposite vetture per le scorte; in caso di assoluta impossibilità le scorte restano autorizzate a prendere posto nei bagagliai dei treni anzidetti.

Art. 25.

Per i viaggi di andata e di ritorno delle scorte le autorità militari che le comandano rilasciano loro le due speciali richieste, allegati n. 3 e n. 4.

Art. 26.

Verificandosi qualche incidente lungo il viaggio delle salme, per il quale prevedasi non possa più essere seguito l'itinerario prestabilito, il capo della stazione ferroviaria ne darà avviso telegrafico all'Ufficio centrale di Udine od al sindaco del comune di partenza del trasporto.

Identica comunicazione verrà fatta alla scorta dei carri.

Art. 27.

Per la formazione e la condotta delle scorte durante i viaggi delle salme saranno emanate apposite disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 28.

Ogni carro deve essere scortato dagli ordinari documenti di trasporto a *grande velocità* (nota di spedizione) ai quali è allegata una speciale richiesta per l'esecuzione del trasporto in conto corrente, allegato n. 5.

Sui documenti di trasporto deve figurare come mittente (speditore) l'Ufficio centrale di Udine, come destinatario (ricevente) il sindaco del comune al quale il trasporto è diretto.

Art. 29.

Nei casi in cui i trasporti non possano essere destinati direttamente ai sindaci dei comuni di definitiva tumulazione delle salme, in quanto non esista continuità di comunicazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali (servizi cumulativi o di corrispondenza), il sindaco del comune dove viene a troncarsi la continuità del trasporto deve figurare come destinatario della spedizione, ed a sua cura provvedere per il successivo inoltro della salma al luogo di definitiva destinazione.

Il sindaco si rivolge in questo caso al locale comando di presidio affinchè fornisca i mezzi occorrenti al trasporto dei feretri alla più prossima amministrazione vettrice, anticipando le relative spese che verranno rimborsate dal Ministero della guerra su presentazione di particolari note di spese.

Art. 30.

Allo scopo di conseguire la maggiore possibile semplificazione e normalità nella esecuzione dei trasporti, il Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie) curerà di promuovere utili intese tra l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e le amministrazioni delle ferrovie private o per la estensione anche ai feretri dei ser-

vizi cumulativi e di corrispondenza già esistenti, in via del tutto eccezionale e transitoria, ovvero per la provvisoria istituzione di speciali e temporanei servizi di corrispondenza con regolari trasbordi, stabilendone di comune intesa le modalità e concorrendo a facilitare la conclusione di equi accordi, in materia di compensi, per la effettuazione di detti servizi.

Art. 31.

Il carico delle salme verrà eseguito a cura dell'Ufficio centrale di Udine; e lo scarico ed il ritiro a cura del comune destinatario del trasporto.

A richiesta delle famiglie interessate, l'autorità destinataria del trasporto può incaricare delle formalità ferroviarie pel ritiro delle salme le famiglie stesse.

Art. 32.

L'Ufficio centrale di Udine avvisa telegraficamente il sindaco del comune di destinazione di ogni partenza di salme ad esso dirette ed il comune a sua volta ne dà avviso alle famiglie interessate. Identica comunicazione viene fatta ai Prefetti ed ai Commissari generali civili, nel territorio di giurisdizione dei quali si trova il comune suddetto.

Art. 33.

Il capo della stazione destinataria, subito dopo l'arrivo di ciascun trasporto di salme, ne dà sollecito avviso al destinatario del trasporto.

Il ritiro delle salme deve avvenire entro 24 ore dall'avviso predetto.

Trascorso tale termine, senza che il ritiro delle salme sia avvenuto, il capo-stazione ne informa il Prefetto della provincia o il Sottoprefetto del circondario cui il comune appartiene, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34.

Per i trasporti delle salme che si trovano sepolte o tumulate nei cimiteri fuori dell'ex zona di guerra valgono le stesse norme stabilite per i trasporti delle salme inumate nei cimiteri dell'ex zona di guerra salvo le eccezioni qui appresso indicate:

a) la richiesta dei carri viene fatta nei modi d'uso per i trasporti ordinari dal sindaco del comune del luogo di partenza direttamente al capo della stazione dalla quale la salma deve essere spedita;

b) la richiesta speciale secondo l'allegato n. 5 per il trasporto delle salme sarà firmata dal sindaco del luogo di partenza il quale deve pure figurare come mittente dei trasporti;

c) gli avvisi telegrafici di cui all'art. 32 sono dati dal sindaco del comune di partenza delle salme.

Art. 35.

L'ufficio speciale delle ferrovie impartirà direttamente quelle istruzioni che ritenesse più opportune per garantire il più regolare svolgimento dei servizi di trasporto concessi all'industria privata. Qualunque reclamo riflettente il servizio delle salme sulle ferrovie private, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, dovrà dal Ministero della guerra essere rivolto direttamente all'ufficio speciale delle ferrovie.

Art. 36.

Gli organi ferroviari militari (delegazioni trasporti ed uffici militari di stazione) dovranno cooperare, in accordo con le autorità ferroviarie e nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla regolarità dei trasporti di cui trattasi.

Art. 37.

Alla organizzazione ed esecuzione dei trasporti suindicati provvederà ciascuna amministrazione ferroviaria per la parte che la riguarda.

Le varie amministrazioni prenderanno fra loro diretti accordi per il migliore e regolare andamento dei trasporti stessi.

Trasporti delle salme per via di mare.

Art. 38.

I trasporti delle salme che occorra eseguire per via di mare, e che non possano aver luogo con Regie navi, sono effettuati con piroscafi delle linee di navigazione esercitate dallo Stato e per conto dello Stato.

Pei trasporti sulle linee di navigazione: Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena, esercitate dalle ferrovie dello Stato, viene istituito il servizio cumulativo ferroviario marittimo.

Art. 39.

Le salme destinate ai porti dell'Adriatico, per le quali si renda necessario il trasporto per via di mare, sono concentrate nei porti di Venezia e Trieste.

Il servizio d'imbarco è affidato, per Venezia, alla locale capitaneria di porto e, per Trieste, a quel governo marittimo, che lo regoleranno in relazione alla disponibilità dei mezzi di trasporto, alle richieste d'imbarco che verranno notificate dall'Ufficio centrale di Udine ed agli accordi presi con l'ufficio medesimo.

Art. 40.

Le salme destinate all'isola d'Elba ed all'Arcipelago Toscano, alle isole Partenopee e Pontine, Ustica, Egadi e Pelagie sono rispettivamente concentrate nei porti di Livorno, Napoli, Messina (Milazzo), Palermo e Trapani; quelle destinate a Cagliari o ad altri porti della Sardegna non serviti dalla linea di Stato Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena e toccati invece da altre linee di navigazione, sono concentrate, secondo i casi, nei porti di Livorno, Napoli o Palermo.

Le salme destinate all'isola Tremiti saranno concentrate nel porto di Bari.

Art. 41.

I trasporti delle salme che possono effettuarsi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo sono direttamente inviati al comune di definitiva destinazione.

I trasporti invece che interessano linee di navigazione sulle quali non esista il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, devono essere diretti alle capitanerie od uffici di porto, cui spetta di provvedere al successivo inoltro ed alla compilazione delle polizze di carico pel trasporto gratuito.

Art. 42.

Per le salme da spedirsi direttamente dai porti d'imbarco con destinazione alle isole o viceversa, la spedizione viene richiesta dai sindaci dei comuni alle capitanerie od uffici di porto; ovvero al capo della stazione ferroviaria quando si tratta di trasporto in servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

Art. 43.

Per il trasporto delle salme dalla stazione ferroviaria o dal carro ferroviario alla banchina di accosto del piroscafo o fino al galleggiante sul quale deve effettuarsi il

carico e per le operazioni e le pratiche inerenti all'imbarco ed al successivo trasporto per mare fino al porto di destinazione, provvedono le capitanerie di porto ed il governo marittimo di Trieste.

Per i trasporti eseguiti in servizio cumulativo dalle ferrovie dello Stato provvedono le ferrovie medesime.

Art. 44.

In modo analogo viene provveduto per i trasporti delle salme dalle isole al continente.

Art. 45.

L'Ufficio centrale di Udine avvisa telegraficamente le capitanerie ed uffici di porto di ogni partenza di salme dal già territorio di guerra che debbono essere trasportate per via di mare, con le indicazioni relative al porto e comune cui sono dirette.

Per le salme spedite dai comuni l'avviso viene dato a cura del sindaco mittente.

Art. 46.

Il servizio di imbarco delle salme provenienti dai territori della Tripolitania e della Cirenaica e destinate nel Regno è affidato alle capitanerie ed uffici di porto della Libia, dove si effettuano approdi di piroscafi delle linee di navigazione, esercitate per conto dello Stato.

L'imbarco viene regolato in relazione alla disponibilità dei mezzi, agli ordini ed autorizzazioni di trasporti notificati dal Ministero della guerra ed ai conseguenti accordi delle capitanerie od uffici di porto con i comandi locali di presidio secondo le istruzioni del predetto Ministero.

Per il trasporto delle salme provenienti dal mare e sepolte in Albania ed altre località, verranno date particolari disposizioni dopo gli accordi previsti dall'art. 4, lettera *c*).

Art. 47.

Il ritiro dalle stazioni ferroviarie delle salme in arrivo deve effettuarsi entro le 24 ore dall'avviso del capo stazione.

Allorchè l'imbarco delle salme, per l'ulteriore trasporto, non possa aver luogo entro detto termine, la capitaneria od ufficio di porto o l'agenzia di navigazione delle ferrovie dello Stato provvede alla sosta e custodia delle salme in attesa d'imbarco. Ove manchino locali adatti di deposito nell'ambito del porto per il temporaneo ricovero e custolia delle salme provvede il comune del luogo previ accordi con gli uffici marittimi suindicati.

Art. 48.

La capitaneria od ufficio del porto di partenza dà avviso telegrafico a quelli di arrivo dell'avvenuto imbarco delle salme, con l'indicazione del piroscafo, delle salme e dei cimiteri di rispettiva tumulazione, per gli ulteriori provvedimenti relativi al proseguimento a destino.

Art. 49.

La capitaneria od ufficio del porto di approdo provvede al ritiro e sbarco sulla banchina delle salme in arrivo; ne dà avviso, col mezzo più celere ed opportuno, all'autorità comunale per il ritiro immediato delle salme che debbono essere tumulate nella stessa località di approdo o che debbono proseguire per via ordinaria alle località cui sono destinate.

Nel caso in cui le salme debbano proseguire per ferrovia, non in servizio cumulativo colla linea di navigazione impiegata al trasporto per via di mare, provvede alla

spedizione relativa la stessa capitaneria od ufficio di porto con le norme indicate nel presente regolamento, richiedendo, ove sia necessario, i mezzi di trasporto al locale comando di presidio.

Art. 50.

Uno degli ufficiali addetti alle capitanerie od uffici di porto che hanno ingerenza nei trasporti indicati, è particolarmente incaricato del servizio previsto dagli articoli precedenti.

Art. 51.

Alla direzione e sorveglianza della parte esecutiva del servizio speciale riguardante i trasporti per mare delle salme dei caduti in guerra, affidato come sopra alle capitanerie ed uffici di porto, in coordinamento agli altri servizi marittimi di loro istituto, provvede l'ispettorato del corpo delle capitanerie di porto che a tal uopo avrà rapporti diretti col Ministero della guerra.

Onoranze promosse da associazioni o enti.

Art. 52.

Le associazioni: fra le famiglie dei caduti in guerra, fra le madri e vedove dei caduti, fra i mutilati ed invalidi di guerra e fra ex combattenti, potranno prendere l'iniziativa o concorrere con le amministrazioni o altri enti locali per le onoranze alle salme in arrivo e per coadiuvare nelle relative operazioni gli enti e le famiglie.

Le predette associazioni dovranno prendere tempestivamente accordi con le autorità comunali.

Qualsiasi spesa inerente alle onoranze di cui al presente articolo sarà a carico delle associazioni stesse o dell'ente che le avrà promosse.

Visto: *d'ordine di S. M.*

GASPAROTTO
BONOMI
BERGAMASCO
GIARDINI
DE NAVA
MICHELI
BELOTTI
TORRETTA

ALLEGATO N. 1.

Art. 6
REG. TRASPORTO GRATUITO SALME.

(Spazio riservato ad indicazioni d'ufficio).

Domanda per trasporto di salma di militare, a spese dello Stato.

Nome, cognome e grado del militare . . . . . .

Figlio di . . . . . *e di* . . . . . .

Si celibe od ammogliato . . . . . .

Comando, corpo o servizio al quale apparteneva . . . . . .

Data della morte (1) . . . . . .

Causa della morte (1) . . . . . .

La salma trovasi rinchiusa in cassa di zinco? . . . . . .

Cimitero in cui è sepolta . . . . . .

Numero della tomba . . . . . .

Comune . . . . . *provincia* . . . . . .

Cimitero pel quale si richiede il trasporto . . . . . .

Comune di . . . . . *prov. di* . . . . . .

Stazione ferroviaria o punto di sbarco più vicino . . . . . .

Nome e cognome della persona che richiede il trasporto (2) . . . . . .

Grado di parentela col deceduto (2) . . . . . .

Indirizzo: Comune di . . . . *prov. di* . . . . *via* . . *n.* . .

Provvede la famiglia, a sue spese, al trasporto dalla stazione ferroviaria o dal punto di sbarco più vicino al cimitero comunale? . . . *ai funerali?* . . .

Data 192

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Segue ALLEGATO N. 1.

COMUNE DI . . . . . (PROVINCIA DI . . . . .)

Il Sindaco sottoscritto riconosce l'identità del firmatario della presente richiesta Signor . . . . . e conferma che esso firmatario è (3) . . . . . *del caduto e che allo stesso spetta il diritto alla richiesta della salma per* (4) . . . . . .

A. . . . addì. 192

bollo

IL SINDACO

. . . . . .

(Da rilasciare dal Sindaco cui la domanda viene presentata) (5).

COMUNE DI . . . . . (PROVINCIA DI . . . . .)

Il Sindaco sottoscritto dichiara che il cimitero di questo comune è in condizioni di ricevere la salma del militare. . . . . . .

A . . . . addì 192

bollo

IL SINDACO

. . . . .

(Da rilasciare dal Sindaco del comune nel cui cimitero la salma deve essere trasferita) (5).

---

(1) Allegare estratto dell'atto di morte.

(2) La concessione del trasporto gratuito della salma spetta ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti, discendenti, vedovè, fratelli e sorelle. Allegare ove del caso la dichiarazione di rinuncia alla priorità (art. 5 e 6 del Regolamento).

(3) Ascendente, discendente, (indicare il grado preciso di parentela), vedova,, fratello o sorella del caduto.

(4) Priorità *ovvero* rinuncia fatta da coloro cui spetterebbe la priorità in base agli art. 5 e 6 del regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. *La rinuncia alla priorità deve risultare da dichiarazione scritta della quale il sindaco accerterà debitamente l'autenticità.*

(5) Il sindaco del comune cui viene presentata la domanda e nel cimitero del quale deve inumarsi la salma da trasportare completerà e firmerà ambedue le sopra trascritte dichiarazioni; nel caso in cui la salma debba invece essere inumata nel cimitero di altro comune completerà e firmerà soltanto la prima delle dette dichiarazioni, dovendo la seconda dichiarazione essere completata e firmata dal sindaco del comune nel cui cimitero dovrà inumarsi la salma. A quest'ultimo manderà quindi la domanda a termini dell'art. 6 del regolamento.

ALLEGATO N. 2.

Art. 22
REG. TRASPORTO GRATUITO SALME

UFFICIO CENTRALE
per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra

Udine, li 192

Richiesta N. . . . . .

Alla (1) . . . . . .
(Riparto Circolazione Veicoli)
. . . . . .

Il giorno . . . . . si dovranno spedire dalla stazione di . . . . . complessivamente n. . . . . carri di salme di militari caduti in guerra, ripartitamente come segue:

n. . . . carri per n. . . . . salme destinate a . . . . .
» . . . . » » . . . . » » » . . . . .
» . . . . » » . . . . » » » . . . . .
» . . . . » » . . . . » » » . . . . .

Pregasi provvedere, favorendo conferma.

bollo

IL CAPO DELL'UFFICIO
. . . . . .

---

(1) . . . . . li 192

n. . . . . .
al n. . . . . del . . . . . .

ALL'UFFICIO CENTRALE CURA ED ONORANZE ALLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA
UDINE.

Si è disposto che siano forniti alla stazione di . . . . . per il giorno . . . . . n. . . . . carri per la spedizione di n. . . . . salme di militari caduti in guerra.

bollo

IL CAPO (1) . . . . . .
. . . . . .

(1) Divisione movimento e traffico o Delegazione esercizio (per le ferrovie dello Stato); Direzione ferrovia privata relativa.

ALLEGATO N. 3.

Art. 25
REG. TRASPORTO GRATUITO SALME.

TRASPORTO MILITARE IN CONTO CORRENTE
a debito del Ministero della Guerra

(1) . . . . . .

Si richiede alla stazioni di . . . . . delle ferrovie . . . . . il rilascio di un biglietto valevole per il viaggio di n. . . . . militari di scorta al carro n. . . . . contenente n. . . . . salme in destinazione di . . . . . senza immediato pagamento di tasse.

. . . . . li 192

IL . . . . . (2)

. . . . . .

bollo

(1) Ufficio Centrale di Udine *oppure* Comando del presidio di . . . . . .
(2) Grado e qualifica di chi rilascia la richiesta.

ALLEGATO N. 4.

Art. 26
REG. TRASPORTO GRATUITO SALME.

TRASPORTO MILITARE IN CONTO CORRENTE
a debito del Ministero della Guerra

COMANDO DEL PRESIDIO DI . . . . . .

Si richiede alla stazione di . . . . . delle ferrovie . . . . . il rilascio di un biglietto valevole per il viaggio fino a . . . . . di n. . . . militari che hanno scortato salme di militari caduti in guerra, senza immediato pagamento di tasse.

. . . . li 192

IL . . . . . (1)
COMANDANTE DEL PRESIDIO

bollo

(1) Grado di chi rilascia la richiesta.

ALLEGATO N. 5.

Art. 28.
REG. TRASPORTO GRATUITO SALME.

TRASPORTO MILITARE IN CONTO CORRENTE

a debito del Ministero della Guerra

. . . . . .

(Ufficio Centrale di Udine, Comune, o Capitaneria od Ufficio di porto)

Si richiede alla stazione di . . . . delle ferrovie . . . . . l'inoltro del carro . . . . n. . . . . contenente n. . . . . salme in destinazione di . . . . . senza immediato pagamento di tasse.

. . . . . li 192

Il . . . . . (1)

. . . . . .

bollo

(1) Capo dell'Ufficio Centrale di Udine, Sindaco comune di partenza, Capitaneria od Ufficio di porto.

N. 56. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 19 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 33, del 9 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 della legge 11 agosto 1921 n. 1074, sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Con i fondi inscritti nello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, in esecuzione dell'art. 9 della legge 11 agosto 1921 n. 1074 si provvederà a tutte le spese occorrenti per le esumazioni, la provvista delle casse, il trasporto, i contributi ai comuni ed alle amministrazioni municipali delle colonie e ad ogni altra spesa inerente ed attinente alle operazioni stabilite dalla legge suddetta e dal regolamento per la sua applicazione.

Art. 2.

Per il trasporto ferroviario sulle linee esercitate dallo Stato sarà corrisposta dal Ministero della guerra all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi di cui all'art. 1, la tassa di L. 1,20 per carro-chilometro oltre gli aumenti in vigore all'epoca del trasporto e nei casi di treni completi la tassa di L. 20 per treno chilometro, oltre gli aumenti di cui sopra.

Art. 3.

Alla fine di ogni mese saranno pagate dal Ministero della guerra all'amministrazione delle ferrovie dello Stato le tasse di trasporto di cui all'articolo precedente, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme, e tutte le eventuali tasse e spese accessorie riferentisi ai trasporti eseguiti nel mese. Sull'importo del conto che sarà presentato verrà corrisposto alle ferrovie dello Stato l'1 % a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto corrente.

Art. 4.

Per il trasporto sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, sarà corrisposta alle rispettive società esercenti, sui fondi di cui all'art. 1, la tassa globale di L. 4,80 per carro-chilometro, per i trasporti per via di terra, e la tassa globale di L. 0,48 per salma-chilometro, per i trasporti per via lacuale.

Le tasse di trasporto suddette, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme e l'eventuali tasse e spese accessorie, saranno mensilmente corrisposte dal Ministero della guerra, su presentazione del conto da parte delle singole società esercenti. Sull'importo del conto sarà, inoltre, corrisposto alle società stesse, l'1 % a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto corrente.

Per le società esercenti ferrovie concesse all'industria privata, legate da servizio cumulativo con la rete statale, i conti verranno presentati a cura diretta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il trasporto delle salme sulle linee di navigazione esercitate per conto dello Stato verrà fatto gratuitamente.

Art. 6.

Per il trasporto marittimo eseguito sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato sarà corrisposta dal Ministero della guerra all'amministrazione ferroviaria sui fondi di cui all'art. 1 la tassa di L. 0,12 per salma-chilometro, oltre gli aumenti in vigore all'epoca dell'effettuazione del trasporto.

Alle tasse di porto inerenti al percorso marittimo saranno da aggiungere le spese di trasporto dalla stazione alla banchina d'imbarco, stivaggio, disistivaggio, sbarco ed eventuale trasbordo.

Le tasse di porto, quelle relative al viaggio dei militari di scorta delle salme e tutte le spese accessorie, saranno comprese nel conto mensile di cui all'art. 3.

Art. 7.

Per le spese occorrenti pel servizio affidato dal presente regolamento alle capitanerie od uffici di porto saranno date le necessarie anticipazioni dal Ministero della guerra, al quale le capitanerie od uffici stessi rimetteranno trimestralmente i relativi rendiconti, in conformità degli accordi che saranno stabiliti tra il Ministero predetto e l'ispettorato del corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

Il contributo ai comuni previsto dall'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, per tutte le operazioni, compresi il trasporto e le onoranze, che essi debbono compiere o far compiere in forza della legge stessa e del regolamento approvato col R. decreto in data 19 gennaio 1922, è fissato in L. 50 per ogni salma esumata od inumata per loro cura, oltre l'eventuale rimborso di spese di trasporto di cui all'art. 16, comma 2°, del regolamento.

Per i trasporti di salme per i quali i comuni debbono provvedere anche la cassa è fissato un ulteriore contributo di lire cento.

Il pagamento sarà effettuato dall'ufficio centrale di Udine per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra per i comuni compresi nella già zona di guerra e dal Ministero della guerra — direzione centrale del servizio sanitario militare — per tutti gli altri comuni, dietro presentazione di un rendiconto trimestrale debitamente documentato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO - BONOMI - BERGAMASCO - GIRARDINI - DE NAVA - MICHELI - BELOTTI - TORRETTA



Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(3302) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1922 — 10 Febbraio

N. 57 — 27 novembre 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1879, con cui il museo storico dei bersaglieri con sede in Roma - costituito come ente di fatto in base al R. decreto 16 maggio 1919 - viene eretto in ente morale col capitale iniziale di L. 50.000 nominali e ne è approvato lo Statuto organico . . . *Pag.* 124

» 58 - 26 gennaio 1922. — AVANZAMENTO. — R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina . . *Pag.* 127

» 59 - 31 gennaio 1922. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Corso per ufficiali allievi osservatori dall'aeroplano . . . . . *Pag.* 127

» 60 - 1 febbraio 1922. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Abolizione della franchigia per la raccomandazione, assicurazione e per l'invio per espresso del carteggio ufficiale . . . . *Pag.* 128

» 61 - 1 febbraio 1922. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . . *Pag.* 126

» 62 - 1 febbraio 1922. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di abilitazione alla carica di allievo maniscalco . . . . . *Pag.* 126

» 63 - 1 febbraio 1922. — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 130

» 64 - 1 febbraio 1922. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso d'istruzione sugli automezzi destinati ai servizi d'artiglieria . . . . . *Pag.* 130

» 65 - 1 febbraio 1922. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite fiscali eseguite per conto della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali . . . . *Pag.* 131

» 66 - 1 febbraio 1922. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Fregi, drappi e guarnizioni dei labari del Corpo sanitario militare, della Associazione italiana della Croce Rossa, dell'Associazione italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta. *Pag.* 131

» 67 - 1 febbraio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali per il 1922 - Ammissione di cittadini delle nuove provincie *Pag.* 131

» 68 - 1 febbraio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni contenute sui fogli licenza per truppa . . . . . *Pag.* 133

» 69 - 1 febbraio 1922. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. *Pag.* 133

» 70 - 2 febbraio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Riespatrio dei militari già residenti all'estero . . . . . *Pag.* 133

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 134

Circolare N. 57. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1879, con cui il museo storico dei bersaglieri con sede in Roma, costituito come ente di fatto in base al R. decreto 16 maggio 1909, viene eretto in ente morale col capitale iniziale di L. 20.000 nominali e ne è approvato lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 27 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 18 luglio 1921 con cui la direzione del museo storico dei bersaglieri in Roma, costituito di fatto col R. decreto 16 maggio 1909, chiede che il museo stesso venga eretto in ente morale allo scopo di provvedere in modo più largo e sicuro al proprio incremento;

Considerato che il detto museo dispone attualmente di un capitale iniziale di lire ventimila (L. 20.000) nominali in titoli di rendita consolidato 5 % per conseguire le proprie finalità;

Considerato altresì che dette finalità hanno un contenuto ideale altamente patriottico in quanto tendono a perpetuare il glorioso ricordo dei compiuti eroismi del corpo dei bersaglieri;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente norme per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il museo storico dei bersaglieri, istituito presso il reggimento di detta specialità avente sede in Roma e costituito come ente di fatto con R. decreto 16 maggio 1909, viene eretto in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra, col capitale iniziale nominale di lire ventimila (L. 20.000), investito in cartelle di consolidato 5 %, ad esso intestato.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico del detto museo, composto di 14 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DEL MUSEO STORICO DEI BERSAGLIERI.

Art. 1.

Il museo storico dei bersaglieri, costituito in Roma come ente di fatto con R. decreto 16 maggio 1909, viene eretto in ente morale col capitale iniziale di lire ventimila nominali, investite in titoli di rendita 5 %.

Art. 2.

Suo scopo è quello di custodire degnamente i cimeli, la biblioteca, l'archivio storico, nonchè tutti i ricordi del glorioso corpo.

Art. 3.

L'attività dell'ente è rappresentata:

a) dalla rendita del capitale di cui all'articolo 1, investito in titoli di rendita 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato al museo storico dei bersaglieri, presso la cui Direzione verrà depositato;

b) dall'assegno annuo del ministero della guerra;

c) dalle oblazioni di enti e di privati;

d) dai contributi dei vari reggimenti del corpo.

Art. 4.

Con tali redditi sarà provveduto alla custodia e all'ordinamento del materiale esistente, all'incremento del museo, provvedendo alla raccolta e eventualmente all'acquisto dei documenti, cimeli, stampe ed altro materiale relativo, e promuovendo altresì quelle iniziative che saranno ritenute utili allo scopo; ad es. pubblicazioni, conferenze ecc., come viene meglio specificato nel successivo articolo 6.

Art. 5.

La direzione e l'amministrazione del museo viene affidata ad un consiglio, composto di sette membri, e cioè:

a) di un ufficiale generale in congedo, direttore;

b) del colonnello comandante il reggimento dei bersaglieri di stanza in Roma, vice direttore;

c) di due ufficiali superiori di cui uno almeno in congedo;

d) di due capitani di cui uno almeno in congedo;

e) di un capitano in attività di servizio, segretario.

A far parte del consiglio saranno scelti ufficiali i quali abbiano appartenuto al corpo dei bersaglieri. Tutti i membri del consiglio direttivo sono nominati dal ministero della guerra e durano in carica per un quinquennio, salvo ad essere riconfermati.

Per gli ufficiali in servizio attivo la durata della carica è subordinata alla loro permanenza in Roma.

Art. 6.

Il consiglio direttivo deve:

1° conservare e curare, sotto la sua responsabilità, la esposizione di tutti gli elementi sensibili della storia del corpo dei bersaglieri, che sono di proprietà del museo o che vi siano in deposito;

2° continuare nella raccolta e nell'ordinamento dei documenti ufficiali per la storia dei bersaglieri;

3° proseguire, a scopo di riproduzione e di diffusione, nella ricerca e nell'ordinamento dei documenti personali che riflettono la cronistoria delle unità del corpo e di quelli che hanno contribuito ad illustrarlo;

4° mantenere i necessari rapporti fra il museo, i reggimenti, gli ex-bersaglieri e le loro famiglie, la società ex-bersaglieri e tutte le associazioni dei veterani e dei militari in congedo, da cui sarà sempre possibile avere notizie relative alla storia del corpo;

5° promuovere studi e conferenze sulla storia dei bersaglieri ed eventualmente pubblicare quelli riconosciuti degni;

6° dare incremento alla bibblioteca specialmente per quanto ha tratto alle pubblicazioni che interessano il corpo.

Art. 7.

Allo scopo di facilitare le ricerche d'indole storica, il consiglio, oltre che del concorso dei reggimenti dei bersaglieri e di tutti i volontari di qualunque grado, tanto in servizio attivo quanto in congedo, potrà eventualmente valersi dell'opera di quegli ufficiali che i comandanti di corpo crederanno di delegare e che saranno perciò i naturali collaboratori del consiglio presso il loro reggimento.

Art. 8.

Il consiglio direttivo si riunisce normalmente almeno una volta al mese, salvo ad essere convocato in via straordinaria, qualora ciò si rendesse necessario.

Le sue deliberazioni sono valide qualora siano prese con l'intervento di almeno quattro membri; in caso di parità di voti prevarrà quello del presidente. Il segretario ha voto deliberativo.

Art. 9.

I membri del consiglio coadiuvano il direttore nell'attuazione del compito e delle funzioni del consiglio.

Art. 10.

Il segretario è all'immediata dipendenza del direttore e traduce in atto le deliberazioni del consiglio che non siano particolarmente attribuite ad altri membri.

E' responsabile verso il consiglio della buona conservazione e dell'ordine del materiale esistente nel museo.

Art. 11.

Il consiglio ha sotto la propria responsabilità l'amministrazione dei redditi di cui all'art. 3.

Esso mediante apposita motivata deliberazione destinerà, nella misura che si renderà necessaria, la rendità annuale del capitale fisso del Museo, l'assegno annuale del ministero della guerra ed i proventi di cui ai comma *c)* e *d)* dell'art. 3 per conseguire gli scopi indicati dal successivo art. 4.

Sarà poi effettuato l'aumento del capitale iniziale fisso del Museo in relazione alla eventuale disponibilità dei proventi annuali.

Art. 12.

Il comandante del reggimento dei bersaglieri di stanza in Roma fornirà al museo il personale militare necessario e idoneo per la sorveglianza, per i servizi d'ordine, di scritturazione e di pulizia.

Art. 13.

Al 30 giugno di ogni anno il consiglio d'amministrazione compilerà il rendiconto della gestione finanziaria, da trasmettere, in duplice copia, per l'approvazione al ministero della guerra.

Parimenti invierà al detto ministero una relazione illustrativa circa l'azione svolta durante l'anno sia nei riguardi dello sviluppo del museo, sia nei riflessi amministrativi e contabili.

Art. 14.

Per quanto s'attiene alla parte relativa all'amministrazione del museo non regolata dal presente statuto ed al servizio interno di esso sarà provveduto da parte del consiglio direttivo alla emanazione di apposito regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione in ente morale, provvederà la direzione del museo.

Il Ministro -- GASPAROTTO.

N. 58. — AVANZAMENTO. — **R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — (Gabinetto del ministro). 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1920, riguardante la istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione incaricata della revisione generale dei vigenti ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, modificato con i successivi decreti 16 novembre 1920 e 27 febbraio 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A far parte della commissione predetta è chiamato il Cavaliere di Gran Croce SANDRELLI avv. Carlo, senatore del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO - BERGAMASCO.

N. 59. — ISTRUZIONI E ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per ufficiali allievi osservatori dall'aeroplano.** — (Comando superiore d'aeronautica). 31 gennaio 1922.

Allo scopo di avere il fabbisogno annuale di ufficiali osservatori dall'aeroplano previsti nell'ordinamento dell'arma aeronautica, questo Ministero determina che per il 1° aprile corrente anno abbia inizio un corso allievi osservatori dall'aeroplano presso la scuola di Capua.

Data la penuria numerica di subalterni effettivi nelle varie armi, il numero degli allievi è limitato a 35. Essi dovranno essere subalterni in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e cavalleria non iscritti sul quadro di avanzamento e non comandati a frequentare, nell'anno, il corso di perfezionamento. Il numero degli ammittendi viene così ripartito:

N. 10 ufficiali di artiglieria.
» 10 ufficiali di fanteria.
» 15 ufficiali di cavalleria.

Il corso avrà la durata di mesi tre. Gli ufficiali che si trovino nelle accennate condizioni e che desiderino partecipare al corso, dovranno presentare, al proprio comandante di corpo, domanda in carta bollata da L. 2 diretta al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Le domande a cura dei comandi interessati, saranno corredate dei seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio dell'ufficiale;

b) dichiarazione medica da cui risulti che l'aspirante ha ottima vista (visus uno in entrambi gli occhi) e sia di sana e perfetta costituzione fisica;

d) rapporto informativo, in cui oltre ai titoli di studio in possesso dell'ufficiale, dovranno essere messe in rilievo le particolari attitudini, il carattere, l'abituale condotta

dell'ufficiale stesso, indicando i corsi speciali eseguiti (specificandone la natura) l'inclinazione al disegno e la competenza in rilievi topografici, i servizi di osservazione ed esplorazione eventualmente compiuti, e quanto altro possa avere attinenza per il giudizio complessivo sulla idoneità o meno al servizio aeronavigante.

Tali domande dovranno pervenire al Ministero per via gerarchica non oltre il 10 marzo, corredate dei pareri delle autorità gerachiche.

Nel caso che il numero delle domande di ufficiali di un'arma fosse inferiore al numero dei posti stabilito, le deficienze potranno essere colmate con ufficiali di altre armi nelle quali il numero dei richiedenti risultasse superiore a quello fissato.

Con successiva circolare del *giornale militare* saranno pubblicati i nomi degli ufficiali da ammettersi al corso e la data della loro presentazione al gabinetto psico-fisiologico per i preventivi accertamenti sanitari.

Gli ufficiali ammessi alla frequenza del corso godranno delle indennità di cui all'art. 8 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 ottobre 1921 (circolare 521 *giornale militare*).

Al termine del corso gli ufficiali risultati idonei saranno ripartiti fra le squadriglie per compiervi un periodo di tre mesi di allenamento pratico e otterranno quindi la qualifica di osservatori dall'aeroplano, con il godimento delle indennità inerenti a tale carica.

Al termine di tale periodo, gli ufficiali che saranno classificati tra i migliori, compatibilmente con le esigenze dell'arma, saranno trasferiti a domanda effettivi all'arma aeronautica; gli altri, esuberanti all'organico, rientreranno ai corpi di provenienza e saranno tenuti in nota per i periodi biennali di allenamento di cui alla circolare 350 *giornale militare* del 23 giugno 1921, e per concorrere come personale aeronavigante nelle manovre che effettuerà l'arma aeronautica, sia da sola che in cooperazione con le altre armi.

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la necessaria diffusione disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 60. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Abolizione della franchigia per la raccomandazione, assicurazione e per l'invio per espresso del carteggio ufficiale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 febbraio 1922.

1. In virtù dell'art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921 n. 1825, che reca nuove norme per la franchigia postale e telegrafica, dal 1° marzo p. v. le vigenti disposizioni in materia sono modificate come segue:

a) il carteggio ufficiale ordinario, scambiato tra uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, continua ad aver luogo in franchigia, cioè è esente da tassa, *ma per la sola affrancatura ordinaria;*

b) quando tale carteggio è inviato per *espresso*, in *raccomandazione*, od in *assicurazione*, viene, invece, sottoposto, mediante applicazione di francobolli, al pagamento dei relativi diritti fissi, rispettivamente di *espresso*, di *raccomandazione* e di *assicurazione*, fissati per il pubblico.

2. Di fronte al nuovo onere, che viene a gravare sul nostro bilancio in dipendenza di quanto precede, si raccomanda a tutti i comandi, uffici, stabilimenti, ecc. di valersi di tali mezzi di corrispondenza nel limite assolutamente indispensabile.

3. Le singole amministrazioni, per l'applicazione delle nuove norme di cui sopra, in ordine alle *raccomandate* ed *assicurate*, prenderanno tempestivamente gli opportuni accordi con gli uffici postali interessati, per averne le ricevute, che valgano sia per la documentazione della spesa, sia per i reclami in caso di smarrimento dei pieghi.

4. La spesa per l'affrancazione speciale in oggetto sarà imputata al capitolo delle « Spese generali ». Di essa sarà però tenuta apposita nota con l'indicazione della data di spedizione, del destinatario e del contenuto del carteggio. Copia di tale nota, corredata delle ricevute per le *raccomandate* ed *assicurate*, verrà trasmessa al Ministero (Divisione amministrazione dei corpi) appena scaduto l'esercizio finanziario in corso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 61. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio operazioni). 1° febbraio 1922.

Accade che comandi, uffici ed enti militari metropolitani sollecitino i governi ed i comandi delle truppe dell'Eritrea e della Somalia per avere risposta a lettere loro inviate; succede anche che lettere e solleciti giungano in colonia con lo stesso piroscafo.

Ad evitare inutili scambi di carteggio, è bene che gli enti interessati tengano presente che per le speciali condizioni in cui si svolge attualmente il servizio postale fra l'Italia, l'Eritrea e la Somalia, e nell'interno delle colonie stesse, *occorre almeno un bimestre per l'Eritrea ed oltre un trimestre per la Somalia prima che una lettera spedita dall'Italia possa avere risposta.*

Con l'occasione, si rammenta che, giusta la circolare n. 612 del *giornale militare* 1920, *tutta la corrispondenza ufficiale diretta da comandi, uffici ed enti militari a comandi ed uffici vari dell'Eritrea e della Somalia deve essere trasmessa direttamente al Ministero delle Colonie* (Ufficio militare), *al quale spetta provvedere pel successivo invio in colonia.*

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 62. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di abilitazione alla carica di allievo maniscalco.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 febbraio 1922.

Sono istituiti presso la scuola di applicazione di cavalleria brevi corsi di istruzione per l'abilitazione alla carica di allievo maniscalco.

A tali corsi, i quali avranno la durata minima di giorni 60, saranno ammessi due soldati per ogni reggimento, di arma a cavallo, di artiglieria da montagna e alpini, scelti fra quelli di professione maniscalchi, fabbri, fucinatori ed affini.

Ai soldati inviati a detti corsi dovrà essere fatta firmare dai rispettivi reggimenti una dichiarazione da cui risulti in modo chiaro e preciso che essi sono a conoscenza che l'ammissione ai corsi stessi, istituiti unicamente per abilitare un certo numero di militari al servizio di mascalcia, non costituisce alcun titolo per quelli risultati idonei, alla nomina di maniscalco effettivo e quindi i militari stessi non potranno avvalersi dell'esito favorevole dell'esperimento sostenuto per chiedere l'ammissione alla rafferma allo scopo di continuare la carriera alle armi in tale specialità.

Al termine di detti corsi gli allievi saranno fatti rientrare ai rispettivi corpi di provenienza.

Il primo dei corsi di cui trattasi sarà iniziato il 1° marzo 1922, presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo; epperanto i reggimenti interessati cureranno che i militari prescelti raggiungano la scuola medesima non più tardi del 25 febbraio corrente.

Al termine di ciascun corso, il comando della scuola anzidetta preavviserà i corpi interessati affinchè si faccia luogo all'invio di nuovi ammittendi al corso successivo.

Ove poi si riconosca la necessità di sospendere i corsi in parola il prefato comando ne darà avviso a questo Ministero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 63. — SCUOLE MILITARI. **Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.** (Ufficio automobilistico). — 1° febbraio 1922.

Il Ministero, in considerazione che lo sviluppo teorico pratico del programma del corso superiore automobilistico, di cui alla circolare 370 *giornale militare* 1921, non ha potuto conseguire, per giustificati motivi, il completo svolgimento, determina che il termine del 1° corso venga prorogato al 31 marzo p. v.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 64. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso d'istruzione sugli automezzi destinati ai servizi d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 1 febbraio 1922.

Per mettere in grado il personale militare operaio permanente dei reggimenti di artiglieria ed alcuni operai delle direzioni e stabilimenti di artiglieria di ben conoscere le norme di manutenzione e riparazione degli automezzi destinati ai servizi di artiglieria nonchè lo smontaggio, il montaggio, la lavorazione e l'adattamento di alcune parti di ricambio, ecc. questo Ministero determina che il 6 marzo p. v. abbiano inizio presso l'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino dei corsi d'istruzione teorici-pratici.

A detti corsi v'interverrà il seguente personale;

1° *Corso* - dal 6 marzo al 4 aprile c. a. - Capi-officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria pesanti campali, pesanti, da costa, da montagna e del reggimento artiglieria autoportato;

2° *Corso* - dal 21 aprile al 20 maggio c. a. - Un capo-meccanico per ciascuno dei reggimenti di artiglieria pesanti campali, pesanti, da costa. Il capo-meccanico di ciascun gruppo artiglieria controaerei - Un capo-meccanico del reggimento artiglieria autoportato;

3° *Corso* - dal 1° giugno al 30 giugno c. a. - Due operai borghesi per ciascuna direzione d'artiglieria e per ciascuna delle sezioni staccate di artiglieria di Alessandria, Genova, Spezia, Maddalena, Bologna e Firenze - Due operai borghesi per ciascuno dei seguenti stabilimenti: arsenale di costruzione di artigliedia di Torino, arsenale di costruzione di artiglieria di Napoli, officina di costruzone d'artiglieria di Piacenza, pirotecnico di Bologna e fabbrica d'armi di Roma;

4° *Corso* - dal 1° settembre al 30 settembre c. a. - Capi-officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria da campagna.

L'ispettorato delle costruzioni di artiglieria darà alla direzione dell'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino le necessarie istruzioni circa il programma di svolgimento dei corsi.

I comandi dei reggimenti e dei gruppi controaereri nonchè le direzioni e stabilimenti interessati disporranno che il personale sopraindicato si trovi a Torino il giorno precedente all'inizio del corso assegnato.

Al termine dei corsi d'istruzione la direzione dell'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino farà pervenire a questo Ministero, pel tramite dell'ispettorato delle cotruzioni di artiglieria, una breve relazione sulla svolgimento dei corsi stessi.

Ai capi-officina ed ai capi-meccanici comandati ai corsi d'istruzione sarà corrisposto l'indennità di trasferta prescritta dalla circolare n. 1 *giornale militare* c. a.

Il Ministero si riserva di comunicare alle direzioni e stabilimenti interessati le competenze dovute agli operai borghesi comandati al 3° corso d'istruzione.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 65. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite fiscali eseguite per conto della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 1 febbraio 1922.

Ad evitare eventuali equivoci, si avverte che per il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, (con il quale è stata attuata l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia per tutti i lavoratori che dipendono da altri), la « Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai », di cui si parla nella circolare n. 591 *giornale militare* del 1921, ha assunto la nuova denominazione di « Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 66. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Fregi, drappi e guarnizioni dei labari del Corpo sanitario militare, della Associazione italiana della Croce Rossa, dell'Associazione italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 1 febbraio 1922.

A complemento della tabella annessa alla circolare n. 630 del *giornale militare* 1920, si determina che i drappi, i fregi e le guarnizioni dei labari assegnati al Corpo sanitario militare, alla Associazione italiana della Croce Rossa, alla Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta siano i seguenti:

Corpo od Associazione	Fregio	Colore del drappo	Metallo delle guarnizioni	NOTE
Corpo sanitario militare.	Croce Rossa (di Ginevra) in campo bianco.	Bianco.	Argento.	Corona reale ricamata in oro sovrastante l'asta verticale della croce rossa.
Associazione Italiana della Croce Rossa.	Croce Rossa (di Ginevra) in campo bianco.	Bianco.	Argento.	—
Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.	Croce Bianca (di Malta) in campo rosso.	Rosso.	Argento.	—

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 67. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali per il 1922 - Ammissione di cittadini delle nuove provincie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 febbraio 1922.

Allo scopo di dare maggiore incremento agli arruolamenti nei corsi allievi sottufficiali che, giusta la circolare n. 11 del *giornale militare* corrente anno si inizieranno il 1 marzo prossimo ed anche di equiparare nei riguardi delle ammissioni nei corsi stessi, la condizione dei giovani appartenenti alle nuove provincie con quella dei coetanei delle altre provincie del Regno, questo Ministero determina quanto appresso:

1. In applicazione del disposto del penultimo comma dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento — il quale consente che i giovani ammessi nelle scuole militari contraggano l'arruolamento volontario all'età di 17 anni compiuti — potranno essere ammessi ai detti corsi per allievi sottufficiali, anche coloro che non raggiungano l'età di 18 anni purchè siano nati entro il 31 agosto 1904.

I comandi di distretto disporranno pertanto perchè anche i giovani di cui trattasi che ne presentino regolare domanda, corredata dei dovuti documenti, siano subito ammessi a compiere le pratiche per l'arruolamento volontario nelle scuole allievi sottufficiali con la ferma di tre anni commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente, sempre quando, beninteso, nella rigorosa visita medica che dovranno all'uopo subire siano giudicati pienamente idonei al servizio militare.

2. L'assunzione dell'arruolamento volontario ordinario per i cittadini delle nuove provincie aspiranti ai detti corsi allievi sottufficiali è obbligatoria solo per coloro che sono nati dopo l'anno 1902.

3. I cittadini delle nuove provincie nati negli anni 1901 e 1902 che aspirino all'ammissione ai corsi potranno a loro domanda essere ammessi a visita e, se abili, all'arruolamento con ferma ordinaria presso i distretti militari. L'arruolamento dovrà considerarsi effettuato per conto del consiglio di leva e sul foglio matricolare dovrà essere apposta la seguente formula:

« Abile. Da considerarsi arruolato con anticipazione a sua richiesta per conto del « consiglio di leva (Circolare 67 del *giornale militare* 1922) e ammesso a partenza anti« cipata, li . . . . . ». Sul foglio matricolare dovrà anche essere indicata la nazionalità originaria dell'arruolato e quali lingua o quali lingue egli parli.

Copia del foglio matricolare dovrà poi essere trasmessa all'ufficio di leva del Commissariato civile competente, perchè ne sia presa nota sulla scheda personale e sulle liste di leva non appena queste saranno formate.

4. Qualora per qualsiasi motivo qualcuno dei giovani di cui al n. 3 non venisse arruolato, o, se arruolato, non fosse poi ammesso a frequentare il corso, non dovrà essere fatta a suo riguardo alcuna comunicazione all'ufficio di leva competente, e l'arruolamento dovrà considerarsi non avvenuto. In questi casi il giovane dovrà poi presentarsi a suo tempo a visita alle commissioni mobili di arruolamento od al proprio consiglio di leva.

5. Per le presentazioni delle domande di ammissione ai corsi allievi sottufficiali da parte di coloro ai quali si riferiscono le disposizioni dei precedenti numeri 1, 2 e 3 è prorogato il termine fino al 25 febbraio corrente.

Resta invece invariato quello del 15 febbraio per gli appartenenti alle vecchie provincie che avevano già facoltà di chiedere la detta ammissione in base alla circolare 11 del *giornale militare* corrente anno.

6. Al manifesto per le ammissioni nei corsi allievi sottufficiali già pubblicato nelle nuove provincie dovrà essere aggiunta la seguente avvertenza:

« L'assunzione dell'arruolamento volontario ordinario (ferma di tre anni commuta« bile in quella di due all'atto della nomina a sergente) per gli aspiranti ai corsi è ob« bligatoria solo per coloro che sono nati dopo l'anno 1902.

« Per i nati nel 1901 e 1902 è invece consentita l'ammissione ai corsi senza obbligo « di ferma speciale previa visita ed arruolamento presso questo distretto militare. Le « domande dovranno essere presentate entro il 25 febbraio 1922.

« Coloro che non fossero riconosciuti idonei o che per qualsiasi ragione non venis« sero ammessi ai corsi, dovranno poi a suo tempo presentarsi alle commissioni mobili « o al proprio consiglio di leva, restando in tale caso priva di qualsiasi effetto la visita « già effettuata presso questo distretto militare ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 68. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni contenute sui fogli licenza per truppa.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 1 febbraio 1922.

Allo scopo di eliminare gl'inconvenienti che derivano dal fatto che le disposizioni trascritte sui fogli di licenza per la truppa non risultano del tutto in armonia con il regolamento per le licenze attualmente in vigore, questo Ministero, determina che le disposizioni anzidette abbiano pieno vigore nell'intesa ch'esse debbano considerarsi come provvisorie modifiche al regolamento stesso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 69. — STATO DEGLI UFFICIALI. - **Note caratteristiche.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). 1 febbraio 1922.

A chiarimento di quesiti pervenutigli, questo Ministero ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli enti cui è devoluta la compilazione nelle note caratteristiche, sulla interpretazione di quanto prescrive l'art. 22 del regolamento sulle note caratteristiche in base al quale è da intendersi escluso che nella compilazione delle note, possa farsi menzione di eventuale esito sfavorevole avuto dall'ufficiale in esami di ammissione o di passaggio presso la scuola di guerra.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 70. — DISPOSIZIONI VARIE. **Riespatrio dei militari già residenti all'estero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1922.

Il commissariato generale dell'emigrazione ha fatto presente che con l'arrivo a New York dei passeggeri imbarcati sul piroscafo « President Wilson » salpato da Trieste il 6 scorso mese, sarà giunto in America il massimo numero di italiani dei quali è ammessa l'emigrazione negli Stati Uniti fino al 30 giugno p. v. e che in conseguenza fino a quella data saranno eccezionalmente ammesse a recarsi colà solamente le persone comprese in una delle categorie qui appresso indicate:

a) i funzionari governativi, le loro famiglie, le persone del loro seguito, i loro impiegati e domestici;

b) coloro che transitano per gli Stati Uniti senza fermarvisi;

c) coloro che visitano gli Stati Uniti quali turisti, oppure temporaneamente per ragioni di affari o per diporto;

d) i minori di anni 18 figli di padre cittadino degli Stati Uniti;

e) coloro che ritornano agli Stati Uniti da una temporanea visita all'estero e che non abbiano nel frattempo abbandonato il loro domicilio colà;

f) gli individui di professione attori, artisti, conferenzieri, cantanti, infermieri, ministri di culto, professori, gli appartenenti ad una professione liberale ed i domestici.

Dato quindi che la semplice qualità di militare smobilitato già residente agli Stati Uniti non conferisce di per sè alcun titolo per fare eccezione alle indicate norme generali, neppure tali militari, se non rispondono ai requisiti richiesti per le categorie sopracitate, potranno essere colà avviati prima del 1° luglio p. v.

Tutti però indistintamente per conservare il diritto al riespatrio debbono farne domanda al competente consolato americano *non oltre il 3 marzo prossimo* e debbono poi fare ritorno in America entro il 3 marzo 1923.

In conseguenza di quanto precede i comandi dei distretti debbono dar corso immediatamente al disbrigo delle pratiche di riespatrio in trattazione ed informare tutti i militari che presentarono istanza in tempo utile, e cioè entro il 31 dicembre 1921, ed ai quali venne riconosciuto il diritto al riespatrio gratuito, che pur dovendo o non attendere per partire che si riapra l'emigrazione, dovranno, ove già non l'abbiano fatto, farne apposita domanda al consolato americano, entro il 3 marzo prossimo.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª, anno 1922, circolare 8.

A pag. 9, prima riga della circolare stessa, *invece di*: Col 31 dicembre prossimo, *leggasi*: Col 31 dicembre 1921; e nella stessa riga, *dopo la parola*: bombardieri, *invece di*: cesserà, *leggasi*: ha cessato.

Dispensa 2ª, anno 1922, circolare 19.

A pagina 25, fra la 27ª e la 28ª riga, inserire quanto appresso:

Giustizia militare:

Dalla fanteria di linea.

Dispensa 3ª, anno 1922, circolare 44.

A pagina 84, dopo il titolo della circolare stessa, sopprimere tutta l'8ª e la penultima riga.

Dispensa 3ª, anno 1922, circolare 48.

A pagina 99, quarta riga, *dopo* 77/27, *aggiungere*: numero d'ordine 246-A dell'elenco pubblicazioni provvisorie.

Nella Stanza dei corpi: Dislocazione dei corpi alla data 1 gennaio 1922, distribuita con la dispensa n. 4 del giornale militare corrente anno, apportare le seguenti modificazioni:

CAVALLERIA, quarta colonna, sede dei comandi di reggimento; e sesta colonna, sede dei depositi, in corrispondenza dei cavalleggeri di V. E. II, invece di: Parma, sostituire: Brescia; ed in corrispondenza dei cavalleggeri di Novara, invece di: Brescia, sostituire: Parma.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20.

(3313) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª **1922** 17 Febbraio

N. 71 - 12 luglio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale concernente l'indennità mensile di residenza, ed il rimborso delle spese postali e telegrafiche agli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero *Pag.* 135
» 72 - 28 ottobre 1921. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1799, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza . . . *Pag.* 137
» 73 - 12 novembre 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di due membri della Commissione consultiva per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 152
» 74 - 14 febbraio 1922. — CONCORSI. — Esito del concorso a premio bandito con circolare 35 *giornale militare* 1920. . . . . *Pag.* 153
» 75 - 16 febbraio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trattative private per lavori da affidare a cooperative . . . . . —. *Pag.* 154
» 76 - 16 febbraio 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento « Addestramento della fanteria al combattimento » - Vol. 1°- Addestramento individuale - Edizione 1918 . . . . . *Pag.* 154
» 77 - 16 febbraio 1922. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito *Pag.* 155
» 78 - 16 febbraio 1922. — RECLUTAMENTO. — Applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie *Pag.* 160
» 79 - 16 febbraio 1922. — SCUOLE MILITARI. — Durata dei corsi presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . *Pag.* 160
» 80 - 16 febbraio 1922. — SCUOLE MILITARI. — Primo corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese . . . . . *Pag.* 161
» 81 - 16 febbraio 1922. — SCUOLE MILITARI. — Quarto corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio. *Pag.* 163

Circolare N. 71. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale concernente l'indennità mensile di residenza, ed il rimborso delle spese postali e telegrafiche agli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 luglio 1921.

I MINISTRI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro;
Visti gli art. 1 e 4 del R. decreto 3 febbraio 1921 n. 122;

DECRETANO:

Art. 1.

Gli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, nei limiti del numero massimo stabilito dall'art. 2 del sopracitato R. decreto 3 febbraio 1921 n. 122, potranno

esser destinati nelle seguenti sedi, per ciascuna delle quali è indicata la relativa indennità mensile di residenza:

Atene	L. 1500
Belgrado	» 1500
Berlino	» 1000
Berna	» 1000
Bruxelles	» 750
Budapest	» 750
Bukarest	» 1500
Costantinopoli	» 1700
Londra	» 1500
Madrid	» 1000
Parigi	» 1000
Pekino	» 1500
Pietrogrado (od altra città della Russia)	» 1500
Praga	» 1000
Sofia	» 750
Stoccolma	» 1000
Tokio	» 2000
Varsavia	» 750
Vienna	» 1000
Washington	» 2000

Gli addetti militari, navali e aeronautici, che siano accreditati presso più di una delle sedi precedentemente indicate, o presso altre sedi di minore importanza, cumuleranno l'indennità mensile di residenza fissata per la sede nella quale normalmente risiedono, con un'indennità mensile di L. 400 per ogni altra sede, senza, però superare, in complesso, la somma mensile di L. 2000.

Tutte le indennità di cui al presente articolo faranno carico ai fondi stanziati al cap. 20 dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1920-1921, con decorrenza dal 1° gennaio 1921, ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 2.

Tra le spese di ufficio da sostenersi dagli addetti con la indennità mensile fissata dall'articolo precedente, non devono ritenersi comprese le spese postali e telegrafiche, le quali dovranno essere loro rimborsate a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri, alla fine di ogni mese.

Roma, addì 12 luglio 1921.

Il Ministro della guerra
GASPAROTTO

Il Ministro della marina
BERGAMASCO

Il Ministro degli affari esteri
DELLA TORRETTA

p. Il Ministro del tesoro
TANGORRA

N. 72. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1799, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 298, del 21 dicembre 1921) (1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto i Nostri decreti 2 ottobre 1919, n. 1790 e 29 ottobre 1920, n. 1623, relativi alla istituzione del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allorquando debbono essere giudicati militari di qualsiasi grado del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, uno dei giudici del tribunalie militare deve appartenere al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce per i giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante la divisione militare, nella quale ha sede il tribunale stesso.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato è un ufficiale subalterno, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiale del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado uguale a quello dell'accusato. In ogni caso la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La determinazione e l'estrazione a sorte si compiranno nei modi indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in esecuzione dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GASPAROTTO - RODINÒ.

(1) NB. — Per opportuna conoscenza si riporta il R. Decreto-legge 29 ottobre 1920 n. 1623 che modifica quello 2 ottobre 1919 n. 1790, contenuto nella Circolare n. 549 del *Giornale militare* 1919, relativo alla istituzione del Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza; si riporta inoltre il R. Decreto 8 maggio 1921 n. 630 che approva il regolamento per il detto Corpo.

Per la corrispondenza dei gradi fra R. Esercito e R. guardia v. Circolare n. 496 del *Giornale militare* 1920.

R. Decreto-legge 29 ottobre 1920 n. 1623:
(*Gazzetta ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1790;
Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1919, n. 2198;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle dei quadri e della forza della R. guardia per la pubblica sicurezza, allegate al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante (1).

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del R. decreto 2 ottobre 1919 sono modificati come segue:
Al Comando generale del corpo sono addetti un maggior generale e tre brigadieri generali (art. 2, secondo comma).
Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali

tenente generale, maggiore generale, brigadieri generali (art. 4, primo comma).
Il corpo della R. guardia comprende 9 legioni territoriali (art. 4, lettera *B*).
Le promozioni al grado di brigadiere generale sono fatte a scelta, quelle a maggior generale per anzianità (art. 6, lettera *C*).

Art. 3.

L'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, è modificato come segue:
I Consigli di amministrazione delle legioni dipenderanno nel ramo amministrativo, dal Comando generale del corpo, che ha diretta relazione col Ministero dell'interno (art. 3, ultimo comma).

Art. 4.

Il corpo della R. guardia, in considerazione della propria funzione, è equiparato, a tutti gli effetti, all'arma dei RR. carabinieri.
Poichè la R. guardia non fa parte dell'esercito, un regolamento speciale determinerà i rapporti fra la medesima e i corpi dell'esercito.
I limiti di età degli ufficiali del corpo sono eguali a quelli in vigore per il R. esercito.
E' abolita la medaglia al merito di servizio.

Art. 5.

Gli ufficiali che cessano di far parte della R. guardia per inidoneità allo speciale servizio del corpo o per altre cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, possono, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, rientrare nei quadri del R. esercito col grado ed anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nel corpo, salvo il diritto agli ufficiali il cui posto è soppresso, ed a quelli meno anziani che risultassero esuberanti per riduzione di organico, di ottenere la aspettiva speciale in vigore per gli ufficiali del R. esercito.
Gli ufficiali collocati in congedo sono da considerarsi in più dell'organico.

---

(1) Le tabelle sono state omesse.

Art. 6.

Per il completamento dell'organico degli ufficiali portato dall'annessa tabella, il Ministero provvederà, in parte colle norme di cui all'art. 14 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, fatta eccezione per i limiti d'età di ammissione degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione che è aumentato di cinque anni, e in parte, con promozioni dai gradi inferiori fra gli ufficiali che abbiano la seguente permanenza minima di grado, computata anche quella passata in altre armi e corpi:

tenenti, capitani, 3 anni;
maggiori, tenenti colonnelli, 2 anni;

Art. 7.

Il materiale di armamento, di equipaggiamento e trasporti occorrenti per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, sarà ceduto a preferenza di qualsiasi altra concessione, all'Amministrazione dell'interno, senza compenso sul materiale dell'Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in esecuzione dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BONOMI - MEDA.

R. Decreto 8 maggio 1921, n. 630, che approva il regolamento per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

(*Gazzetta ufficiale* n. 125 del 28 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, per l'istituzione del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1623;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

E' approvato l'unito regolamento pel corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, visto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

REGOLAMENTO ORGANICO
per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

CAPITOLO I.

Istituzione e prerogative.

Art. 1.

Le RR. guardie per la pubblica sicurezza anche quando non sono comandate di servizio debbono considerarsi come tali e quindi esplicano sempre le funzioni di cui all'art. 1 della legge anche se richieste da privati o da pubblici ufficiali.

Art. 2.

Le RR. guardie hanno la bandiera e la musica.
Esse prendono sempre parte ai servizi di onore.

Art. 3.

I comandanti di truppe dell'esercito e in genere gli ufficiali dei vari presidi non possono ingerirsi nel servizio di istituito delle RR. guardie e nell'ordine interno delle loro caserme, o distoglierle, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

CAPITOLO II.

Ordinamento.

Art. 4.

I reparti del corpo della R. guardia prendono nome, dal luogo dove hanno sede, tranne la legione allievi.

Le legioni territoriali si ripartiscono in divisioni, battaglioni, compagnie, squadroni, tenenze, plotoni, stazioni.

La legione allievi si ripartisce in battaglioni, compagnie e plotoni.

La graduazione gerarchica dei comandi del corpo è la seguente:

a) Comando di stazione;

b) Comando di tenenza o plotone;

c) Comando di compagnia o squadrone;

d) Comando di divisione o di battaglione;

e) Comando di legione;

f) Comando generale del corpo.

Tale gerarchia va sempre osservata nella trattazione di affari attinenti al Governo della forza; per il servizio di istituto i Comandi del corpo ricevano o provocano le necessarie istruzioni dalle autorità politiche della propria giurisdizione.

Art. 5.

Ai componenti il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni del Codice penale per l'esercizio relativo ai militari.

Per i reati preveduti dal Codice penale per l'esercito e per quelli di cui al seguente comma, i componenti il corpo della R. guardia sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

In tutti i casi in cui, a termine del Codice penale per l'Esercito, il danno dell'Amministrazione militare sia considerato come elemento costituente o aggravante del reato, il reato o l'aggravante sussiste nei rapporti dei componenti del corpo della Regia guardia, anche quando il danno sia relativo all'Amministrazione del corpo medesimo.

Art. 6.

Verranno espulsi dal corpo i militari di truppa condannati per delitti che offendono il prestigio e il decoro del corpo. Essi saranno rimessi a disposiizone dell'autorità militare qualora abbiano obblighi di leva.

Il militare di truppa imputato di delitto potrà essere sospeso dal grado e dagli assegni, sino a processo ultimato, per decreto del Comando generale.

A processo ultimato se il militare non venne condannato, potrà essere sottoposto al giudizio di una Commissione di disciplina perchè determini se sia da licenziarsi definitivamente ovvero da riammetersi in servizio.

Se riammesso avrà diritto agli assegni non percepiti ed alla piena reintegrazione di ogni suo diritto di carriera.

Art. 7.

Nei casi di servizio comune o di convivenza anche provvisoria è stabilito, per ogni effetto, l'obbligo di reciproca subordinazione tra superiori ed in feriori dell'esercito, dell'armata, della R. guardia di finanza e della R. guardia, eccezion fatta dei casi in cui i militari del corpo debbano procedere contro individui di altre armi o corpi, indipendentemente dal loro grado, colti in flagranza di reato.

Art. 8.

Le facoltà concesse dai regolamenti militari nei riguardi dei sottufficiali e della truppa al ministro della guerra sono per le RR. guardie devolute al ministro dell'interno, che può delegarle al comandante genrale del corpo, salvo l'eccezioni di cui al presente regolamento.

Capitolo III.

Forza, reclutamento, note caratteristiche, avanzamento, disciplina, licenze.

Art. 9.

I quadri organici del Comando generale, delle legioni territoriali, della legione allievi, della scuola allievi sottufficiali e della scuola allievi ufficiali sono stabiliti dalle tabelle graduali e nnmeriche di formazione del corpo.

Art. 10.

Per l'ammissione nel corpo sono necessari requisiti:

a) essere cittadino italiano o naturalizzato;

b) avere raggiunto gli anni 18 e non oltrepassato i 35;

c) essere di costituzione sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

d) essere celibe o vedovo senza prole;

e) avere una statura non inferiore a m. 1,60 e m. 1,65 per gli squadroni.

Gli ufficiali debbono, indistintamente avere statura non inferiore a m. 1,65 e l'età non superiore ai 28 anni;

f) sapere leggere e scrivere correttamente;

g) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente organizzati, nè destituito da pubblici uffici e appartenere a famiglia dabbene di ottima reputazione;

h) non avere subito condanna per delitti.

Presso il Comando delle legioni territoriali e della legione allievi funge da Commissione di arruolamento il Consiglio di amministrazione, al quale viene aggregato un ufficiale medico.

Spetta al Consiglio di amministrazione della legione allievi di assegnare gli arruolati ai servizi a piedi o al servizio a cavallo dopo avere per questi ultimi inteso il parere del comandante dello squadrone.

Art. 11.

Il reclutamento degli uomini di truppa si effettua:

1° Per mezzo di assegnazione degli inscritti di leva, che avendone le qualità richieste desiderano prestar servizio nel corpo;

2° Per mezzo di arruolamenti volontari;

3° Per il passaggio di militari di altri corpi del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, sia in congedo illimitato sia sotto le armi, previ accordi, in questo secondo caso, tra i Ministeri interessati;

4° Per l'ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio dei militari del corpo che hanno ultimata la loro ferma, mediante concessione, di rafferma di un anno o con premio;

5° Per riammissione in servizio dei militari del corpo in congedo che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35.

Art. 12.

Il servizio prestato nel corpo è considerato per ogni effetto servizio militare, ed i militari sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi della loro classe di leva.

Nei casi di richiamo alle armi, coloro che appartennero alla R. guardia vi saranno destinati a prestare servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, purchè non ne siano stati espulsi o licenziati per riforma, e conservino i requisiti di buona condotta.

Il Ministero dell'interno, per il tramite del Comando generale, stabilisce col Ministero della guerra, fin dal tempo di pace le norme per la costituzione ed il concorso, di speciali reparti della R. guardia alle operazioni militari per la difesa del territorio in caso di guerra.

Art. 13.

Tutti i marescialli e nel limite del 15 per cento della forza totale, gli altri militari di truppa, possono essere autorizzati, compiuta la seconda rafferma a contrarre matrimonio senza vincolo di dote salvo le condizioni di moralità della sposa, da accertarsi a mezzo delle autorità competenti.

Gli ufficiali, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il Regio assentimento ed avere compiuto l'età di anni 25.

Art. 14.

Nessuno può conseguire la nomina ad un grado o la promozione al grado superiore, se non riconosciuto idoneo ad esercitarne le funzioni.

L'esame di concorso dei capitani per l'avanzamento a maggiore è scritto e teorico pratico, in base al programma che sarà fissato con decreto Ministeriale su proposta del Comando generale del corpo.

I capitani che non superino per due volte la prova restano definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Possono aspirare al concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali della Regia guardia tutti i sottufficiali del corpo stesso sempre che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) abbiano non meno di due mesi di anzianità da sottufficiale ed almeno un anno di effettivo servizio di istituto e non più di 34 anni di età dal 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo ilconcorso. Per i sottufficiali muniti di licenza di liceo e d'istituto tecnico il requisito dell'anzianità da sottufficiale è di un anno che dovrà essere trascorso in effettivo servizio di istituto;

b) siano per concorde parere delle Commissioni compilatrici delle proposte di avanzamento giudicati meritevoli per condotta e per qualità morali e militari di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Le RR. guardie fornite della licenza di scuole medie di primo grado, possono concorrere, ove riuniscano gli altri requisiti all'avanzamento a vice brigadiere dopo un anno di servizio nel corpo, venendo ammesse al corso relativo senza esame ed in soprannumero. Le RR. guardie non provviste di tali titoli di studio potranno concorrere con esame dopo 18 mesi di servizio.

Art. 15.

Per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e RR. guardie, si applicano le norme del regolamento per le note caratteristiche del R. esercito salvo le varianti di cui al presente regolamento, e tenendo presente che le facoltà demandate nel predetto regolamento al Ministero della guerra si intendono per la R. guardia devolute a quello dell'interno che può delegarle al Comando generale del corpo.

Art. 16.

Le autorità compilatrici delle note caratteristiche per gli ufficiali saranno le seguenti:

(*Omissis*).

Art. 17.

Per i militari del corpo si applicano le norme di avanzamento in vigore per il R. esercito; salvo le varianti di cui al presente regolamento.

Per conseguire la promozione sia ad anzianità che a scelta, occorre la seguente permanenza minima di grado, computata quella prestata in altre armi o corpi:

Tenenti - capitani: anni 3;

Maggiori - tenenti colonnelli: anni 2.

Il tenente colonnello non può ottenere la promozione se non ha dato prova di saper comandare lodevolmente la legione con esperimento pratico dal comandante in 2ª e dall'ufficiale generale competente addetto al Comando generale del corpo.

Il colonnello non può ottenere la promozione a brigadiere generale se non ha comandato lodevolmente la legione.

I quadri di avanzamento saranno formati ogni anno in base ai limiti di anzianità che per i singoli gradi saranno stabiliti dal Ministero dell'interno, previa proposta del Comando generale.

Art. 18.

Le Commissioni di avanzamento di primo grado saranno formate dalle autorità compilatrici delle note caratteristiche e per gli ufficiali generali vi farà parte il direttore generale della pubblica sicurezza.

Le Commissioni di avanzamento di secondo grado sono così formate:

a) per i generali, colonnelli e tenenti colonnelli dal sottosegretario di Stato per l'interno, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal tenente generale comandante generale del corpo, dal comandante in 2ª e dal generale addetto più anziano;

b) per i maggiori, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal generale comandante generale del corpo, dal comandante in 2ª del corpo e dal generale addetto più anziano;

c) per i capitani, dal generale comandante generale del corpo;

d) per i subalterni dal comandante in 2ª del generale addetto competente e del comandante la legione.

In caso di discrepanza tra i giudizi delle due Commissioni il giudizio definitivo spetta al Ministro dell'interno.

Art. 19.

L'ufficiale non iscritto per due volte sul quadro di avanzamento al grado superiore non può più aspirarvi, e verrà collocato in riforma, in congedo provvisorio o a riposo.

Art. 20.

Le autorità compilatrici delle note per i sottufficiali, appuntati e RR. guardie sono le seguenti:

(*Omissis*).

Art. 21.

Per l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e RR. guardie, la Commissione di primo grado è formata dall'autorità compilatrice delle note caratteristiche.

Le decisioni di tali Commissioni sono sottoposte a giudizio definitivo ed inappellabile della Commissione di secondo grado presso il Comando genrale, la quale è composta dall'ufficiale generale competente, da due ufficiali superiori del Comando stesso e dal comandante la scuola allievi sottufficiali.

Il sottufficiale, l'appuntato e la R. guardia esclusi per due volte dall'avanzamento, non possono aspirare al grado superiore.

Il ministro dell'interno può solo, se concorrono circostanze eccezionali di merito, far riesaminare ancora una volta il militare.

Art. 22.

Il Ministero dell'interno, dietro proposta del comandante generale, designerà volta per volta le autorità che debbono esaminare, sia per la formazione di documenti caratteristici, sia per i giudizi di avanzamento, quegli ufficiali per i quali non si potessero applicare per una causa qualsiasi, le disposizion degli articoli precedenti.

Art. 23.

Per le licenze sono in vigore le disposizioni vigenti per il R. esercito.

Al tenente generale comandante generale del corpo le licenze sono concesse dal ministro dell'interno.

Art. 24.

Le promozioni degli ufficiali sono disposte dal Ministero dell'interno in base ai posti vacanti ed alle decisioni delle Commissioni di avanzamento, competenti.

Le promozioni nei vari gradi di militari di truppa sono fatte dal Comandante generale del corpo in base ai posti disponibili, ed alle decisioni delle Commissioni di avanzamento di 2° grado.

Le promozioni a scelta nei gradi di truppa saranno fatte per esame.

Art. 25.

Agli ufficiali ed ai militari di truppa sono applicabili le disposizioni del regolamento di disciplina in vigore per l'esercito.

Art. 26.

Il sottufficiale che indipendentemente dalle altre cause per le quali gli può essere negata la rafferma con o senza premio ovvero può essere collocato a riposo od in riforma si addimostri svogliato o comunque, non più all'altezza del suo mandato sia per diminuite facoltà intellettuali, sia per mancanza di buon volere, o di buona condotta, su proposta dell'ufficiale che ha rilevato le deficienze viene preso in esame dalle Commissioni di avanzamento che decideranno se convenga mantenerlo in servizio o addivenire all'immediata sua dispensa dal servizio stesso.

Art. 27.

Per la retrocessione dal grado e per il passaggio alle compagnie di disciplina dei sottufficiali, salvo le eccezioni del presente regolamento, è applicabile il regolamento sullo stato dei sottufficiali tenuto presente, pei raffermati con premio, le disposizioni dell'art. 150 del regolamento di disciplina per l'esercito.

Le commissioni legionali di disciplina sono per altro sempre convocate alla sede del Comando di legione e costituite esclusivamente con ufficiali del corpo della legione stessa per turno, a meno che il militare fosse sottoposto a commissione di disciplina per irregolarità contabili ed amministrative, nella quale ipotesi fa parte della Commissione il direttore dei conti della legione.

Art. 28.

Le punizioni disciplinari per gli appuntati e RR. guardie sono stabilite dal n. 661 del regolamento di disciplina dell'esercito.

La retrocessione dal grado, prevista dal comma 6 del citato numero 664, è applicabile ai soli appuntati ed il retrocesso ritorna guardia.

La retrocessione dal grado col contemporaneo passaggio alla compagnia di disciplina prevista dal comma 7° del n. 661, è applicabile tanto agli appuntati quanto alle guardie ed il retrocesso è messo a disposizione dell'autorità militare.

Art. 29.

La R. guardia non raffermata che dimostra non essere adatta al servizio speciale del corpo o di non possedere le qualità per rimanervi, è dal Comando generale, previo parere affermativo di una Commissione di disciplina, messa a disposizione dell'autorità militare competente pel passaggio in altra arma, se abbia ancora obblighi di servizio militare.

Quando una Commissione di disciplina si è pronunciata per il trasferimento alla compagnia di disciplina di un appuntato o di una R. guardia, il comandante della legione rassegna direttamente al Comando generale gli atti relativi per gli ulteriori provvedimenti.

L'accompagnamento delle RR. guardie alla compagnia di disciplina sarà fatto da graduati del corpo.

Art. 30.

Le Commissioni di disciplina che devono pronunciarsi sul passaggio alle compagnie di disciplina o sulla espulsione o sul licenziamento dal corpo degli appuntati e Regie guardie, sono convocate dal comandante della legione e sono costituite e procedono come è prescritto per i sottufficiali.

Quando la Commissione deve pronunciarsi sul licenziamento dal corpo, la questione da proporsi è la seguente:

La R. guardia (cognome e nome) è ancora adatta a prestare servizio nel corpo della R. guardia?

Quando la Commissione deve pronunciarsi sulla espulsione dal corpo, la questione da proporsi è la seguente:

La R. guardia (cognome e nome) è passibile di essere espulsa dal corpo della R. guardia?

L'espulsione si applica anche ai militari raffermati.

L'allievo R. guardia, il quale si dimostri inadatto ed immeritevole di far parte del corpo, verrà licenziato con determinazione del Comando generale su proposta del Comando di legione. I militari allontanati dal corpo sono messi a disposizione dell'autorità militare competente se abbiano obblighi di leva.

Art. 31.

Qualunque trasgressione ai doveri sanciti dal presente regolamento costituisce una mancanza che dev'essere repressa.

Le principali mancanze delle quali si deve tenere particolarmente conto agli effetti della concessione delle ferme con premio, delle licenze, e di ogni altro beneficio, nonchè specialmente per le proposte di avanzamento sono:

a) l'inesattezza nell'adempimento dei propri doveri;

b) trasmodare nel vino e nelle bevande alcooliche;

c) praticare sconvenienti compagnie;

d) contrarre debiti viziosi;

e) altercare coi compagni o estranei, dimostrarsi intollerante ed usare modi aspri e sconvenienti verso chicchessia;

f) esercitare qualsiasi arte, mestiere o professione;

g) tenere relazioni indecorose con donne;

h) ritardare ingiustamente l'esecuzione di ordini superiori o di richieste delle autorità;

i) violare il segreto d'ufficio o professionale.

Capitolo IV.

Attribuzioni del comandante generale.

Art. 32.

Il comandante generale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza ha le seguenti attribuzioni che esercita alla diretta dipendenza del ministro dell'interno:

a) ha il comando diretto su tutte le legioni e risponde del regolare andamento del servizio, della disciplina e della amministrazione del corpo. Dispone per le ispezioni ai vari reparti e servizi e provvede per l'esecuzione delle ispezioni che venissero ordinate dal Ministero;

b) di sua iniziativa studia e richiama l'attenzione del Ministero su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina;

c) concede le licenze agli ufficiali addetti al Comando generale e ai comandanti delle legioni e delle scuole;

d) riceve dal Ministero della guerra le domande degli ufficiali dell'esercito che chiedono il passaggio nel corpo, le esamina e le invia col suo avviso al Ministero dell'interno per i conseguenti provvedimenti;

e) propone le destinazioni e traslocazioni degli ufficiali al Ministero dell'interno;

f) determina per ciascun grado di truppa i limiti di anzianità fino al quale si possono estendere le proposte di avanzamento basandosi sul numero dei graduati occorrenti per riempire le cavanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi;

g) compila i quadri di avanzamento ai vari gradi di truppa in base alle proposte delle Commissioni di secondo grado.

In base alle deficienze sul totale del corpo promuove gli allievi guardie e fa tutte le altre promozioni nei quadri di truppa, rilasciando un certificato personale per tutti i gradi di sottufficiale;

h) autorizza il passaggio delle R. guardie e dei sottufficiali dai servizi a piedi a quelli a cavallo, dal ramo di terra a quello di mare e viceversa;

i) decide sulle domande di ammissione in servizio nel corpo dei militari di truppa sotto le armi appartenenti ad altri corpi che chiedono il passaggio e designa la legione in cui gli accettati devono essere incorporati;

l) ha verso gli ufficiali le facoltà disciplinari demandate dal regolamento di disciplina militare per il R. esercito ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata;

m) ordina la convocazione delle commissioni di disciplina pei sottufficiali e in base al parere delle commissioni stesso pronuncia la retrocessione con decreto da registrarsi alla Corte dei conti;

n) provvede, o, se trattasi di decisione, decide in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina per rescissione di rafferma con premio agli appuntati e Regie guardie. Determina, inoltre, il ritorno nell'arma di provenienza o la presentazione ai distretti delle Regie guardie, che, in seguito al parere affermativo di una Commissione di disciplina, si fossero dimostrate non più meritevoli o adatte al servizio speciale del corpo, riferendone al Ministero della guerra;

o) concede permessi di matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa;

p) decide sulla dispensa dal servizio dei sottufficiali in seguito a proposte della Commissione di avanzamento;

q) decide sulle concessioni delle rafferme triennali richieste dai sottufficiali, dai militari di truppa e segnala al Ministero le domande di rafferma con premio da accogliersi.

Il comandante generale ha un ufficio di segreteria, retto da un brigadiere generale o da un colonnello.

CAPITOLO V.

Attribuzioni degli ufficiali generali e superiori addetti al Comando generale.

Art. 33.

Il comandante in 2ª sostituisce in caso di assenza il comandante generale del corpo e lo coadiuva in tutti i rami del servizio.

Art. 34.

In base alle direttive del comandante generale le attribuzioni ai vari ufficiali ed uffici saranno così suddivise:

1. Comandante in 2ª del corpo: Personale truppa ed ufficiali, ricorso sull'avanzamento truppa — Ispezioni.

2. Ufficiale generale addetto: Amministrazione e contabilità — Matricola (ufficiali e truppa) — Matrimoni truppa — Caserme — Casermaggio — Equipaggiamento ed armamento — Foraggi e quadrupedi — Servizio sanitario — Servizio veterinario — Automezzi — Biciclette — Carreggio.

3. Ufficiale generale addetto: Servizio di istituto — Reclutamento truppa Presidenza Commissione avanzamento truppa — Scuola.

4. Segretariato generale: Onorificenze, ordinamento e mobilitazione. Tratta le pratiche di qualsiasi divisione e coordina il lavoro di tutti gli uffici, sottomettendolo all'approvazione del comandante generale dal quale dipende direttamente.

Art. 35.

Il comandante generale ha però facoltà di fare modificazioni assegnando parte dei vari rami delle predette divisioni agli uffici che ritiene più opportuno e di stabilire le incombenze da affidarsi ai vari ufficiali.

Capitolo VI.

Attribuzioni dei comandanti di legione.

Art. 36.

I comandanti di legione, salvo le attribuzioni del comandante generale specificate al capitolo IV adempiono a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti militari e dal Codice penale per l'esercito ai comandanti di corpo.

Per tutti i rami di servizio e delladisciplina, nonchè per il ramo amministrativo, i comandanti di legione dipendono direttamente dal Comando generale del corpo.

Art. 37.

Essi provvedono all'amministrazione dei Comandi dipendenti, sia per gli assegni che per l'equipaggiamento, ed hanno in tale ramo la coadiuvazione dei Consigli di amministrazione legionali.

Art. 38.

Rassegnano al Comando generale, per le sue decisioni, le domande di rafferme triennali e concedono le rafferme di un anno.

Art. 39.

Decidono sull'invio in congedo dei sottufficiali e Regie guardie in seguito a loro domanda, per fine di ferma o rafferma, limite di età e riforma e inabilità fisica.

Art. 40.

Convocano presso il Comando legionale la Commissione di avanzamento della legione per i vari gradi di truppe e trasmettono al Comando generale, per i giudizi delle Commissioni di secondo grado, gli atti relativi.

Art. 41.

I Comandi di legione tengono per il servizio speciale del corpo, coi vari Ministeri e colle autorità le relazioni risultanti dal presente regolamento e, salvo i casi in esso contemplati, la loro corrispondenza è limitata col Comando generale e coi comandi dipendenti.

I Comandi delle scuole e gli ufficiali addetti hanno le attribuzioni rispettivamente stabilite dal regolamento di servizio interno delle scuole stesse.

CAPITOLO VII.

Attribuzioni degli altri ufficiali.

Art. 42.

Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, della scuola aspiranti sottufficiali, della scuola allievi ufficiali, e quelli delle legioni territoriali che rivestono cariche speciali, adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.

Art. 43.

Gli aiutanti maggiori in 2ª delle legioni territoriali coadiuvano l'aiutante maggiore in 1ª in ogni parte del servizio e della istruzione e dirigono l'ufficio del servizio di istituto.

CAPITOLO VIII.

Attribuzioni dei marescialli maggiori comandanti di stazione e degli altri sottufficiali che rivestono cariche od hanno impieghi speciali e non esercitano comando di stazione.

Art. 44.

Ai marescialli comandanti di stazione spettano gli obblighi e le attribuzioni stabilite dalle istruzioni che saranno emanate con decreto del Ministero dell'interno.

Art. 45.

I marescialli maggiori non comandanti di stazione, i marescialli capi ed ordinari, i comandanti di stazione, i sottufficiali addetti agli uffici ed i portelettere disimpegnano rispettivamente incarichi dati dal regolamento di disciplina militare agli altri sottufficiali adibiti ad eguali mansioni o cariche.

I sottufficiali addetti agli stati maggiori spesso le legioni, oltre a disimpegnare i loro speciali incarichi, debbono coadiuvare il maresciallo maggiore di maggiorità nelle attribuzioni del servizio di caserma.

Art. 46.

I sottufficiali assegnati alle stazioni non rivestiti di cariche speciali nè di comando coadiuvano il comandante da cui dipendono e concorrono con le Regie guardie nell'esecuzione del servizio.

CAPITOLO IX.

Dipendenza e relazione con le autorità civili.

Art. 47.

Il corpo delle Regie guardie dipende in tutti i suoi rami di servizio dal Ministero dell'interno e all'uopo il Comando generale del corpo ha diretti rapporti con la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Per quanto si riferisce ai servizi di istituto di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1790, i singoli Comandi locali dipendono dai rispettivi prefetti, sottoprefetti e questori.

I Comandi territoriali della Regia guardia non possono mai rifiutarsi alle richieste di dette autorità salvo a far pervenire le loro eventuali osservazioni al Ministero dell'interno pel tramite gerarchico.

Il tenente generale comandante generale o, in sua assenza, il comandante in 2ª conferiscono settimanalmente col ministro dell'interno e più frequentemente col direttore generale della pubblica sicurezza per quanto riguarda il servizio e l'andamento del corpo e la sua amministrazione.

Art. 48.

Il Ministero dell'interno ordina al comando generale concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 49.

I comandanti locali delle Regie guardie più elevati in grado, esclusi quello generale e di legione, conferiscono giornalmente coi prefetti, sottoprefetti e questori residenti nella rispettiva giurisdizione e ricevono le disposizioni di servizio sia ordinario che straordinario.

Art. 50.

I comandanti delle Regie guardie riferiscono direttamente all'autorità di pubblica sicurezza interessata della loro giurisdizione tutti i reati ed avvenimenti accertati dai dipendenti, o gli arresti eseguiti.

Art. 51.

I comandanti delle legioni trasmettono al Comando generale i lavori periodici prescritti, gli rassegnano le proposte di gratificazioni e lo informano dei fatti di maggiore importanza.

Art. 52.

I comandanti di divisione, e, dove non ha sede un Comando di divisione, i comandanti delle compagnie e di tenenze informano giornalmente per iscritto ed in casi gravi ed urgenti anche a voce, i prefetti, sottoprefetti ed i questori di tutti i reati, arresti, avvenimenti e di tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e la incolumità pubblica.

Art. 53.

I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con cenno riassuntivo in iscritto gli uffici di pubblica sicurezza di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione di cui siano venuti a conoscenza.

Detti comandanti debbono avere rapporti giornalieri coi capi degli uffici di pubblica sicurezza delle rispettive giurisdizioni.

I militari del corpo riferiscono per iscritto all'autorità giudiziaria i reati alla cui scoperta o repressione intervengono come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 54.

I comandanti delle Regie guardie debbono fornire ai prefetti, sottoprefetti e questori tutte quelle notizie ed informazioni che venissero richieste nell'interesse del servizio.

Uguale obbligo compete ai comandanti di stazione nei riguardi degli uffici di pubblica sicurezza dai quali dipendono pel servizio.

Il Comando generale corrisponde con gli altri Ministeri pel tramite del Ministero dell'interno, salvo casi di estrema urgenza.

Art. 55.

Le richieste di notizie devono, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti, venire rivolte sempre agli ufficiali comandanti che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate.

I Comandi delle Regie guardie hanno facoltà di chiedere informazioni di cui abbisognassero alle autorità civili e militari competenti.

Art. 56.

Nelle operazioni di tutela dell'ordine pubblico, i funzionari di pubblica sicurezza impartiscono le speciali disposizioni di servizio che credono opportuno a comandanti dei riparti richiesti, i quali ne curano l'esecuzione sotto la propria responsabilità.

Il funzionario può sempre intervenire per far sospendere, mutare o cessare l'azione della R. guardia.

Art. 57.

Le Regie guardie non debbono essere mai al Comando di funzionari civili, i quali, sia che debbono valersene per servizio d'ordine, sia che le abbiano richieste per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni sono tenuti a richiedere di volta in volta ai rispettivi comandanti presenti sul posto, l'esecuzione di un determinato ordine senza impartirlo direttamente ai singoli militari od a reparti o drappelli, degli stessi.

Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai graduati più elevati in grado dei vari reparti e drappelli ed in via eccezionale sempre che non vi sia alcun graduato sul luogo, anche ai singoli militari.

Di tali richieste, direttamente fatte, i funzionari debbono possibilmente dare o fare pervenire al più presto verbale notizia al comandante del corpo interessato.

Art. 58.

Nessun militare del corpo può essere edibitito a prestar servizio che non sia d'istituto presso le prefetture, sottoprefetture, questure e uffici di pubblica sicurezza.

Art. 59.

In ogni occasione le Regie guardie prestano man forte alle autorità quando ne sono richieste aderendo senza indugio.

Debbono intervenire ogni qualvolta scorgano un'autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 60.

Le Regie guardie hanno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere man forte sia dagli altri agenti della forza pubblica sia da altri militari del R. esercito e della R. marina, allorchè si trovano minacciati od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni ovvero prevedano di non poter da soli eseguire un ordine o una operazione.

Art. 61.

Gli ufficiali, sottufficiali e Regie guardie del corpo allorchè viaggiano per ragioni di servizio sulle ferrovie dello Stato, secondarie e private, sui piroscafi dello Stato e su quelli delle Società marittime sovvenzionate, hanno diritto al viaggio gratuito presentando gli ufficiali la tessera personale ed i militari di truppa il documento di viaggio.

Sarà loro rimborsato il trasporto del bagaglio dal Ministero dell'interno.

Le famiglie degli ufficiali e militari di truppa del corpo hanno lo stesso trattamento di quello degli ufficiali e sottufficiali del Regio Esercito.

Il direttore generale della pubblica sicurezza e il comandante generale del corpo hanno diritto ad un scompartimento riservato sulle ferrovie.

Amministrazione.

Art. 62.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna legione è composto:

a) di un tenente colonnello, presidente;
b) maggiore relatore, membro;
c) ufficiali superiori del Comando di legione, membri;
d) direttore dei conti, membro e segretario.

L'amministrazione è regolata dalle apposite disposizioni regolamentari.

Disposizioni transitorie.

Art. 63.

Le attuali Regie guardie non raffermate provenienti dal soppresso corpo delle guardie di città, continuano il servizio fino al compimento della ferma in corso, salvo l'eventuale diritto al primo aumento triennale sulla paga, al compimento del terzo anno di servizio.

Su loro domanda può anche essere accordato, prima dello scadere dei cinque anni, ma dopo il terzo, la rafferma triennali con premio, la quale decorrerà dal giorno della concessione.

Art. 64.

Dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, si intenderanno abrogate le disposizioni del regolamento per il corpo della Regia guardia, approvato con Regio decreto 4 dicembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno

GIOLITTI.

N. 73. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di due membri della Commissione consultiva per l'aeronautica.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1920 n. 849;

Visto il R. decreto 18 luglio 1920 relativo alla costituzione della Commissione consultiva per l'aeronautica;

Attesochè l'on. BIGNAMI ing. comm. Paolo, ex deputato al parlamento, e il tenente generale MORIS comm. Maurizio hanno rassegnato le dimissioni da membri della Commissione consultiva per l'aeronautica, istituita col R. decreto-legge 22 giugno 1920 n. 849;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

In sostituzione dell'on. BIGNAMI ing. comm. Paolo e del tenente generale MORIS comm. Maurizio sono chiamati a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica l'on. SARDI avv. Alessandro, deputato al parlamento e l'on. MIARI de' CUMANI conte ing. Giacomo, ex deputato al parlamento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a S. Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 74. — CONCORSI. **Esito del concorso a premio bandito con circolare 35 giornale militare 1920.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 14 febbraio 1922.

Si comunica che la commissione incaricata di giudicare le monografie presentate al concorso bandito con circolare 35 del *giornale militare* 1920, composta come segue:

Generale di corpo d'armata - Grazioli comm. Francesco, presidente.
Maggiore generale - Asinari di S. Marzano cav. Enrico.
Colonnello in servizio di S. M. - Baldini cav. Alberto.
Colonnello di fanteria - Cravero cav. Giulio.
Professore di università - Fedele dott. Pietro

ha ritenuto meritevoli di premio le monografie distinte con i motti sottoindicati:

a) Unicuique suum - Pagine di storia della grande guerra - Gli italiani nella penisola balcanica e nei minori teatri di guerra;

b) Per se fulgens - L'impresa dell'Adamello;

c) Vivere beneficando - Le operazioni di guerra in Italia dall'8 novembre 1917 al 4 novembre 1918;

d) Stat super omnia voluntas - Il teatro di guerra italiano;

e) Saepe etiam sub sordido pallio est sapientia - Il libro del valore italiano - La medaglia d'oro agli umili;

f) Vittorio Veneto - Monografia senza titolo sullo sforzo finanziario economico, ecc. sostenuto dall'Italia in guerra.

Aperte le buste, le predette memorie sono risultate compilate dai seguenti ufficiali e funzionari:

a) Unicuique suum - Colonnello in servizio di S. M. cav. Pietro Maravigna - Scuola di guerra Torino;

b) Per se fulgens - Tenente generale comm. Alberto Cavaciocchi - Via S. Quintino 46 - Torino;

c) Vivere beneficando - Tenente colonnello in servizio di S. M. cav. Benvenuto Gioda - Stato Maggiore R. Esercito - Roma;

d) Stat super omnia voluntas - Colonnello in servizio di S. M. cav. Francesco Foschini - Stato Maggiore R. Esercito - Roma;

e) Saepe etiam sub sordido pallio est sapientia - Maestro d'armi Rossi Lorenzo - 12° reggimento artiglieria campagna - Capua;

f) Vittorio Veneto - Sig. Giuseppe Rocca - Capo sezione Ministero di agricoltura - Via Sistina 20 - Roma.

Si aggiudica pertanto a ciascuno dei vincitori il premio di L. 3000 previsto dal paragrafo 6 della circolare succitata, al netto di ogni ritenuta, e si dispone che l'importo sia corrisposto subito dalla cassa dell'ente dal quale ciascuno dei premiati è amministrato.

Il sig. Giuseppe Rocca potrà ritirare il premio presso l'ufficio amministrazione dello Stato Maggiore del R. Esercito (Via XX Settembre - Palazzo Baracchini - Roma).

Ove alcuno dei compilatori delle monografie premiate intenda assumere personalmente e a proprie spese la pubblicazione per la stampa e la traduzione in lingue estere della propria monografia, si autorizza - in deroga alla disposizione del paragrafo 6 circolare n. 35 *giornale militare* 1920 - a presentare domanda in tal senso a questo Ministero, il quale deciderà, caso per caso, riservandosi però fin d'ora la facoltà di procedere alla pubblicazione della monografia nelle riviste militari.

Le monografie non premiate sono a disposizione dei concorrenti, che potranno ritirarle o richiederle all'ufficio addestramento dello Stato Maggiore del R. Esercito.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 75. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trattative private per lavori da affidare a cooperative.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 16 febbraio 1922.

Questo Ministero, allo scopo di evitare incertezze nell'applicazione di disposizioni vigenti, ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità militari sulle leggi 12 maggio 1904 n. 178 e 25 giugno 1909 n. 422, contenenti speciali norme in favore delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi, di modo che, sempre quando l'interesse dello Stato lo consenta e si verifichino le condizioni all'uopo prescritte, le cooperative degli ex combattenti e loro consorzi che ne facciano regolare domanda, sieno agevolmente ammesse a fruire del trattamento stabilito dalle citate leggi.

In virtù di tali disposizioni è consentito di stipulare a licitazione e a trattativa privata contratti per appalti di lavori di costruzione e di manutenzone, di forniture e di servizi pubblici con associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai e con cooperative agricole di produzione legalmente costituite tra piccoli proprietari, purchè il relativo importo non superi le L. 200.000 (art. 1 legge 12 maggio 1904, n. 178).

A dette società è inoltre consentito di riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e di chiederne l'assunzione a trattativa privata quando l'importo, a base d'appalto, non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole società costituenti il consorzio, e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di 2 milioni (articolo 1 legge 25 giugno 1909, n. 422).

Si aggiunge, per norma, che il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 n. 107, in base al quale l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a società cooperative di produzione e lavoro od a cooperative agricole di produzione, è portato a L. 500.000 e pei consorzi di cooperative l'importo medesimo è fissato a 5 milioni, si riferisce unicamente ad opere a carico delle altre amministrazioni dello Stato e non è applicabile da parte di questo Ministero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 76. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento « Addestramento della fanteria al combattimento » - Vol. 1° - Addestramento individuale - Edizione 1918.** (Stato Maggiore R. Esercito). — 16 febbraio 1922.

E' stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento « Addestramento della fanteria al combattimento » - Vol. 1° - Addestramento individuale - Edizione 1918, che sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, diramata nella misura seguente:

Al Ministero guerra - Stato Maggiore e direzioni generali	copie n.	60		
Alla segreteria del Consiglio dell'Esercito	»	»	15	
Agli uffici delle LL. EE. i comandanti designati d'armata	»	»	5	
Al Ministero delle colonie - Ufficio militare (per le truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia)	»	»	500	
Ai comandi di corpo d'armata	»	»	1400	distribuzione estesa fino ai plotoni e reparti corrispondenti; alle scuole allievi ufficiali e sottufficiali.

Alla direzione superiore delle scuole militari . .	»	»	250	per le dipendenti scuole.
Agli uffici dei generali di divisione di artiglieria e genio a disposizione per ispezioni	»	»	5	
All'ispettorato delle costruzioni di artiglieria . .	»	»	5	
Al comando del corpo di spedizione del Mediterraneo orientale	»	»	100	
Al comando superiore d'aeronautica	»	»	100	

A S. E. il primo aiutante di campo di S. M. il Re .	»	»	5
Al governatore di S. A. R. il Principe Ereditario .	»	»	2
Al Ministero della marina (Ufficio del capo di S. M.).	»	»	5
Al comando generale dell'arma dei CC. RR. . . .	»	»	10
All'ispettorato generale della R. guardia di finanza .	»	»	10
Al comando generale della R. guardia per la P. S. .	»	»	10

Eventuali richieste di tale pubblicazione saranno rivolte all'ufficio pubblicazioni militari.

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,15.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 77. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — Direzione generale leva e truppa). — 16 febbraio 1922.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento è aperto dalla data del manifesto al 30 giugno p. v., presso i corpi delle varie armi (compreso il reggimento radiotelegrafisti) in cui, a senso del § 708 del citato regolamento, sono ammessi volontari ordinari, nonchè presso i battaglioni aerostieri, zappatori, dirigibilisti, telegrafisti e aviatori.

Nell'arma dei carabinieri reali, nel R. corpo di truppe coloniali della Libia e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, gli arruolamenti sono, di massima, permanentemente aperti.

Sono sospesi gli arruolamenti volontari ordinari nelle bande dei reggimenti di fanteria di linea e granatieri.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero possono essere ammessi in servizio è *illimitato*, tranne che nel reggimento ferrovieri del genio nel quale i posti restano limitati a 200 e da riservarsi a giovani con speciali requisiti; però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò risultasse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi della stessa arma.

Inoltre i comandi dei corpi possono sospendere gli arruolamenti, riferendone subito al Ministero, quando dato il numero dei volontari già accettati ritengono che nuove ammissioni non sarebbero compatibili con le esigenze del servizio e dell'istruzione.

Potranno essere effettuati arruolamenti direttamente nei centri automobilistici nella misura massima di 20 per ogni centro e purchè gli aspiranti posseggano gli speciali requisiti indicati nel manifesto.

3. Per quanto riguarda la statura degli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario invece di attenersi ai limiti fissati dalla tabella contenuta nel § 719 del regolamento sul reclutamento saranno seguiti gli stessi criteri stabiliti per le assegnazioni delle reclute nell'articolo 2 del capo IV dell'istruzione complementare al regolamento stesso e nelle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del 1913, in quanto abbiano determinato limiti di statura inferiori a quelli fissati nella predetta tabella.

Inoltre dovrà tenersi presente che con D. L. n. 596 del 12 aprile 1917 (circolare n. 276 del *giornale militare*) il limite *minimo* di statura per l'idoneità al servizio militare è di un metro e cinquanta centimetri.

Per l'arruolamento dei bersaglieri, i quali dovranno avere la statura minima di metri 1.65, si dovrà dare la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. Tutti indistintamente i volontari ordinari dovranno contrarre la ferma di *tre anni* come è prescritto dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di anni due nella quale è compreso il servizio già prestato.

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporamento degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato innanzi al consiglio d'amministrazione l'atto di arruolamento e di assunzione della ferma di tre anni.

I militari della classe 1902, in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione però che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Di tale rinuncia dovrà essere presa nota sui ruoli matricolari e data partecipazione al consiglio di leva del circondario sulle cui liste il militare trovasi inscritto, per la relativa annotazione sulla scheda personale mod. 9.

Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella II del regolamento sulle matricole.

«Soldato volontario nel . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

5. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Come è espressamente avvertito nel manifesto, prima di partire per la sede del corpo prescelto, gli aspiranti all'arruolamento devono inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti e rimanere in attesa della risposta, affinchè non siano poi costretti a rimanere a loro spese fuori di residenza per la eventuale regolarizzazione di qualcuno dei documenti od in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario.

I corpi, appena ricevute le domande e riconosciuta la regolarità dei documenti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente del tribunale la dichiarazione predetta e poscia faranno conoscere agli aspiranti se le loro domande possono o no essere accolte, subordinatamente al risultato della visita medica. A questo proposito si avverte che i comandi dei distretti possono far sottoporre a visita medica gli aspiranti all'arruolamento e rilasciare loro la relativa dichiarazione medica da unirsi alle domande.

6. Le ammissioni di volontari ordinari nei battaglioni telegrafisti del genio, nei reggimenti ferrovieri e radiotelegrafisti del genio, nonchè nei battaglioni aerostieri, dirigibilisti ed aviatori hanno luogo esclusivamente a *scelta* tra gli aspiranti aventi i requisiti più adatti per la specialità.

Il tempo utile per la presentazione delle domande sarà perciò limitato dalla data del manifesto al 20 maggio p. v.

La scelta degli ammittenti sarà fatta entro il 31 maggio dai consigli di amministrazione prendendo in esame i titoli di studio e professionali esibiti ed ogni altro elemento che ritengano utile allo scopo.

Se dopo questa prima ammissione risultasse opportuno fare nuovi arruolamenti i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo ad ammissioni suppletive mediante una ulteriore scelta.

Il comando del reggimento ferrovieri del genio potrà disporre che gli arruolandi che risiedono in Roma o nelle vicinanze siano assunti in servizio direttamente dal distaccamento che ha sede nella capitale ed analogamente il comando del 4° artiglieria da costa potrà disporre pei giovani residenti in Sardegna che aspirino ad imprendere servizio nel distaccamento a La Maddalena.

7. — **Ai comandi di corpi è lasciata facoltà di regolare la chiamata in servizio degli arruolandi in modo che i giovani accettati assumano servizio non isolatamente ma a gruppi, in due o tre date diverse — entro però il periodo di tempo di cui al n. 1 della presente circolare — e ciò per evitare nei limiti del possibile inconvenienti al servizio e alle istruzioni.**

Nel caso in cui per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati (quale, ad esempio, il ritardo nel rilascio della dichiarazione del casellario) i relativi atti non fossero compiuti nel giorno fissato per la chiusura degli arruolamenti gli aspiranti conserveranno il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la loro ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno.

8. Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (divisione 2ª truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari distinti per anno di nascita.

9. I comandi di distretto faranno subito conoscere a questo Ministero (div. 2ª truppa) il numero dei manifesti che loro occorrono per l'affissione nei comuni e nelle più importanti frazioni di essi, manifesti che saranno stampati dallo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra e che saranno spediti ai distretti al più presto.

Il Ministro — GASPAROTTO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dalla data del presente manifesto al 30 giugno p. v. in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio, compreso il reggimento radiotelegrafisti, nei battaglioni aerostieri, zappatori, dirigibilisti, telegrafisti e nel battaglione aviatori. Però per gli oradetti battaglioni, pel reggimento radiotelegrafisti e pel reggimento ferrovieri del genio il termine utile per la presentazione delle domande scade il 20 maggio come è detto nel seguente n. 8.

2. Nell'arma dei carabinieri reali, nel R. corpo di truppe coloniali della Libia e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, gli arruolamenti volontari sono di massima ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato), avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero o se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. L. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1917, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1902 in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del citato R. decreto-legge, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico (salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri, i quali per cura dei distretti, sono muniti dei mezzi di viaggio). Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. E' lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere in modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei centri automobilistici, si potrà trasingere sul requisito della statura, ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarozzette o motociclette muniti di patente civile, meccanici automobilisti — ed in mancanza — abbiano prestato servizio presso officine, garages, stabilimenti automobilistici, producendo, in tal caso, i necessari documenti.

Nel reggimento radiotelegrafisti e nei battaglioni telegrafisti del genio, aerostieri, dirigibilisti ed aviatori, gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a *scelta* fra i vari aspiranti *in* base ai titoli di studio e professionali.

7. Lo stesso criterio della *scelta* sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti, messi a concorso, restano limitati a 200.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (art. 88 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle F. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di maturità della scuola elementare od altri titoli di studio superiori.

I giovani con mestiere di aggiustatore meccanico, di calderaio, di fucinatore, di fabbro, di telegrafista saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova, i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale e professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare, seguiranno: parte un corso teorico-pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitati al movimento, conduttore ecc. e dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposti ai volontari le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del G. M. 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio — Lire	Durante l'effettivo servizio — Lire
Fuochisti	3.—	5.—
Sottocapi al movimento	3.—	5.—
Telegrafisti	3.—	3.80
Conduttore capo	3.—	4.—
Manovratore deviatore e frenatore	3.	3.50
Manovale	3.	3.—

Inoltre ai fuochisti viene corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0,75 per ogni 100 km. di percorso.

8. In conseguenza di quanto è detto nei precedenti nn. 6 e 7 coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati dovranno presentare domande documentate *non più tardi* del 20 maggio in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la *scelta* entro il giorno 31 del mese stesso e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altr'arma e ciò non oltre il 30 giugno.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori e per l'ammissione nel reggimento radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspirantti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Roma, addì 15 febbraio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 78. — RECLUTAMENTO. — **Applicazione del R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 febbraio 1922.

Pervengono a questo Ministero dei quesiti, i quali dimostrano che non da tutti è stato afferrato il significato della locuzione *scuole medie di grado superiore ed assimilate* usata nel R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860.

Il Ministero avverte che sono, in genere, da considerare scuole medie di grado superiore tutte quelle che, colla semplice presentazione della licenza e del diploma conseguito al termine dei corsi, assicurano agli studenti l'accesso alle università e agli istituti considerati assimilati alle università, senza che occorrano ulteriori prove di esame.

Quindi le disposizioni del R. decreto succitato sono applicabili, oltre che agli studenti degli istituti enumerati nella circolare n. 9 del *giornale militare* corrente anno, ed a quelli che furono indicati colla circolare n. 45062 del 1° corrente diretta ai comandi di corpo d'armata, anche a tutti gli studenti che, in normale prosecuzione dei loro attuali studi, conseguirebbero, se idonei, al termine dell'anno scolastico 1921-22, l'ammissione nelle università ovvero in uno degli istituti indicati al n. 4 del manifesto che fa seguito alla circolare 645 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 79. SCUOLE MILITARI. — **Durata dei corsi presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 16 febbraio 1922.

A parziale modifica della circolare 435 di questo Stato Maggiore, pubblicata nella dispensa 36 del *giornale militare* del 12 agosto 1921, per opportuna norma degli enti e comandi interessati, si comunica che - per esigenze imposte dai programmi trimestrali di insegnamento - questo Ministero è venuto nella determinazione di portare a 90 giorni effettivi la durata dei corsi che si svolgono presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma.

Di conseguenza, l'attuale 2° corso - anzichè terminare il 20 febbraio - durerà fino al 1° marzo p. v. e il corso successivo, che dovrebbe avere inizio il 1° marzo, comincerà invece il 10 dello stesso mese, per avere termine il 10 giugno del corrente anno.

I comandi di corpo d'armata disporranno quindi in conformità, per quanto riguarda la data di presentazione al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma degli ufficiali destinati ai corsi in parola, e per la comunicazione dei loro nomi a questo Ministero (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento e Direzione generale personale ufficiali) e alla direzione superiore delle scuole militari.

Al termine di ciascun corso, sarà concessa agli ufficiali allievi una breve licenza della durata di 7 giorni.

Si comunica infine che, allo scopo di agevolare la provvista del costume sportivo agli ufficiali destinati a frequentare i corsi di educazione fisica, questo Ministero ha autorizzato la scuola centrale ad acquistare direttamente dal commercio i necessari indumenti, per cederli poi - a prezzo di costo e con facilitazioni nel pagamento - agli ufficiali allievi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 80. — SCUOLE MILITARI. — **Primo corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto operazioni - Ufficio « A »). 16 febbraio 1922.

Il 1° marzo avrà inizio il 1° corso regolare presso le scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio, rispettivamente in Oriolo Romano, Bracciano e Manziana.

Tale corso avrà la durata di giorno 40 (inclusi quelli festivi), e sarà diviso in due periodi: il 1° preparatorio per ciascun'arma, il 2° di esercitazioni d'assieme per le tre armi. Quest'ultimo periodo avrà inizio il 24 marzo.

Gli ufficiali da inviarsi al corso saranno comandati secondo disposizioni che daranno i comandi di corpo d'armata, i quali li sceglieranno fra tutti i reparti dislocati nel territorio di loro giurisdizione, anche se facenti organicamente parte di reggimenti di cui il comando risiede in territorio di altro corpo d'armata, come si verifica specialmente per taluni gruppi distaccati di artiglieria e cavalleria.

Gli ufficiali da inviarsi al corso dovranno essere scelti in ordine crescente di anzianità, cominciando quindi dai meno anziani, esclusi naturalmente quelli che hanno già compiuto il corso. I capitani dovranno essere già compresi nel quadro d'avanzamento.

Una conveniente aliquota dovrà essere scelta tra ufficiali in servizio di Stato Maggiore e delle note categorie.

Il grado ed il numero degli ufficiali da comandarsi da ciascun corpo d'armata risultano dalle seguente tabella:

I Corso. — **1 Marzo 9 Aprile 1922.**

CORPI D'ARMATA	Scuola centrale di fanteria		Scuola centrale di artiglieria			Scuola centrale del genio		
	Colonnelli	Maggiori	Colonnelli	Maggiori	Capitani anz.	Colonnelli	Maggiori	Capitani anz.
Torino	1	2	—	2	2	—	—	1
Milano	1	2	—	2	2	—	—	1
Verona	1	2	—	2	1	—	—	1
Bologna	1	2	—	2	1	—	—	1
Trieste	1	2	—	2	1	—	—	1
Firenze	—	2	1	2	1	—	—	1
Roma	—	4	1	4	3	—	1	1
Bari	—	2	1	2	1	—	—	1
Napoli	—	2	—	2	1	1	1	—
Palermo	—	2	—	2	1	—	1	1

Se qualche corpo d'armata sarà nell'*assoluta impossibilità* di inviare il numero dei maggiori di fanteria stabilito dalla tabella annessa potrà, *in via eccezionale*, sostituirne taluni con capitani anziani.

Gli ufficiali di artiglieria e genio dovranno essere scelti fra tutte le specialità della rispettiva arma.

Gli ufficiali comandati al corso si presenteranno alle sedi delle rispettive scuole centrali nelle ore antimeridiane del giorno che precede quello di inizio, e saranno lasciati in libertà nel giorno che segue quello di fine corso, e non dovranno portare con loro nè cavalli, nè attendente.

I colonnelli che saranno inviati al corso ne frequenteranno solo il 2° periodo; perciò dovranno presentarsi alle sedi delle rispettive scuole il giorno 23 marzo p. v., meno i colonnelli di fanteria che saranno comandati dai corpi d'armata di Torino, Milano e Verona e che, per ragioni di alloggiamento, risiederanno a Bracciano.

E' superfluo segnalare la convenienza di non inviare al corso gli ufficiali che hanno inoltrata domanda di collocamento in aspettativa o P. A. S.

Questo Ministero si rende conto che il programma qui tracciato, per i movimenti di ufficiali che implica, non potrà attuarsi che arrecando qualche disagio ai corpi; ma si tratta di crisi temporanea e che, d'altra parte, è largamente compensata dai sicuri vantaggi che da tali corsi deriveranno per la preparazione dei quadri. Occorre in ogni modo che i comandi di corpo d'armata dispongano perchè gli ufficiali si presentino nel numero e nel giorno stabiliti e siano evitati ritardi che si ripercuotono assai dannosamente sul regolare sviluppo dei corsi.

Questo Ministero si riserva di emanare disposizioni per l'epoca in cui si svolgeranno i successivi corsi.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 81. — SCUOLE MILITARI. — **Quarto corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1922.

Il 1° aprile p. v. avrà inizio il 4° corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

Le modalità per lo svolgimento del corso sono stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle «Norme generali e programmi di insegnamento per i corsi di perfezionamento» (edizione 1921).

Al corso sono iscritti i seguenti ufficiali:

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Capitano AMMATURI Antonio, 16 fanteria.
» AUGUSTI Oreste, assegnato Ministero guerra.
» ATZERI Giuseppe, 67 fanteria.
» ANDRONICO Giuseppe, 231 id.
» ARANEO Giulio, 6 bersaglieri.
Tenente ATTISANI Rodolfo, 77 fanteria.
» AMODIO Luigi, distretto Napoli.
» AVOLIO Corrado, 157 fanteria.
» ALFIERI Antonio, 86 id
» ASOLE Salvatore, 4 id.
» AMBROSINI Giuseppe, 84 id.

Capitano-BAVIERA Raniero, 3 raggruppamento aeroplani.
» BIANCOTTI Carlo, 38 fanteria.
» BULESTI Carlo, 33 id.
» BOVI Angelo, 50 id. deposito aviatori.
» BARBERO Ercole, 35 fanteria.
» BOLLO Ettore, 71 id.
» BARTOLUCCI Tito, assegnato Minsitero guerra.
» BONAZZI Prospero, 66 fanteria.
» BONO Mario, distretto Potenza.
Tenente BALESTRA Natale, 44 fanteria.
» BERTETTI Gino, assegnato tribunale militare Torino.
» BOZZI Stefano, 17 fanteria.
» BAGNOLI Romolo, 18 id.
» BERGESE Giovanni, 57 id.
» BULZONI Luigi, 19 id.
» BUONDOMO Giuseppe, 32 id.
» BOSCHERO Giovanni, 158 id.
» BONOLIS Roberto, distretto Teramo.
» BISECCHIA Giacinto, 226 fanteria.
» BLATTO Oeden, 93 id.
» BOGGIANI Francesco, 225 id.
» BONOMONTE Giovanni, 41 id.
» BORELLA Francesco, 61 id.

Tenente BIZZARRI Eugenio, 12 fanteria.
» BENEDETTI Giovanni, 1 id.
» BURCO iacomo, 24 id.
» BUDA Carmelo, 8 alpini.
» BERARDI Mario, 6 bersaglieri.
» BRUSOLI Luigi, 35 fanteria.

Capitano CIOCHINO Pietro, 3 alpini.
» CASTALDI Francesco, 4 id.
» CARTA Vittorio, assegnato Minisctero guerra.
» CASTAGNA Lelio, 2 alpini.
» CRAMAROSSA Augusto, distretto Padova.
» CARIGNANI Ferdinando, assegnato 2 divisione fanteria.
» CRAVERO Felice, 56 fanteria.
» CIMOLINO Armando, 8 alpini.
» CAUTELA Giuseppe, distretto Barletta.
» CAOPINNA Francesco, 46 fanteria.
» CURATOLO Giuseppe, 85 id.
» CORRADI Remo, 5 bersaglieri.
» CAPUANO Salvatore, 16 fanteria.
» CAIAZZO Giuseppe, 30 id.
» CAMPANINO Francesco, assegnato collegio militare Napoli.
» CATERINO Berardino, distretto Aversa.
Tenente CAVALLARO Francesco, 22 fanteria.
» CIACCIO Salvatore, 88 id.
» COLLAZZI Alberto, 63 id.
» CILIBERTI Pasquale, 64 id.
» CASALI Giacobino, 1 bersaglieri.
» CIABACCHINI Damaso, comando stabilimenti militari pena.
» CONTE Michele, id. id. id.
» CASTIGLIONE Giuseppe 226 fanteria.
» CAPPELLI Achille, 14 id.

Tenente CAMPANELLA Giuseppe, distretto Teramo.
» CRISAFI Francesco, 3 fanteria.
» CANTAGALLI Giuliano, 83 id.
» CASUNIO Antonio, 2 id.
» CUROZZI Elio, 2 raggruppamento aeroplani.
» CHIAVARI Armando, 2 id. id
» CIAPRINI Ernani, 43 fanteria.
» CURADI Vittorio, 44 id.
» CALDERONI Filippo, 33 id.
» CROZZA Guido, 1 alpini.
» COIRO Domenico, 2 alpini.
» CHIOSSONE Salvatore, assegnato Ministero guerra.
» CALDERINI Luigi, 50 fanteria.
» CARERI Cesare 50 id.
» CALO' Renzo, 79 id.
» COCCHI Luigi, 73 id.
» CAMPANELLA Mario, assegnato tribunale militare Udine
» CONIGLIO Gaetano, 1 fanteria.
» CURATOLO Lorenzo, 2 id.
» CRESCI Pasquale, 2 id.
» CANGLINI Armando, 56 id.
» CASALES Salvatore, 55 id.
» CIFALDI Michele, assegnato centro automobilistico Bologna
» CHIAVARI Mario, direzione centrale automobilistica.
» CARONNA Luigi, 71 fanteria.
» CITARELLA Tommaso, 231 id.
» CRACOLICI Pietro, 25 id.
» CUTRI' Franco, comando superiore d'aeronautica.

Capitano DRAGO CREMI Antonio, S. M. R. Esercito.
» DE LUIGI Dario, 44 fanteria.
» DE LUCA Quinto, 5 alpini.
» DEL SOLDATO Silvio, 50 fanteria.
» DE LEO Secondo, 231 id.
» DADDI Luigi, 11 id.
» DALL'OGLIO Emanuele, 24 id.
» DI LORENZO Alfonso, distretto Sulmona.
» DRAGONI Giuseppe, id. Taranto
» DE SIMONE Antonio, id. Girgenti.
» DINI Giuseppe, 8 bersaglieri.
» DEL RICCIO Vico, 5 alpini.
» DISTEFANO Sebastiano, 19 fanteria.
» DE FALCO Giovanni, 1 bersaglieri.
» D'ANDREA Riccardo, assegnato Ministero guerra.

Capitano DE SIDO Cesare, assegnato centro automobilistico Napoli.
Tenente DE CRISTOFARO Edoardo, 44 fanteria.
» DE MASI Vincenzo, 232 fanteria.
» DE CECCO Silvio, 11 id.
» DIANA Gaspare, 27 id.
» DE STEFANO Angelo, 27 id.
» DELLA CORTE Orazio, 30 id.
» DI LAURO Raffaelle, assegnato Ministero guerra.
» DI GREGORIO Camillo, 19 fanteria.
» DI SANDRO Vincenzo, 19 id.
» DI GIORGIO Giovanni, 19 id.
» DEL PIZZO Umberto, 63 id.
» DI CHIARA Pasquale, assegnato Ministero guerra.
» DI MAURO Luciano, 14 fanteria.
» DE LUCA Francesco, 157 id.
» DAIDONE Saverio, deposito 11 bersaglieri.
» D'AMBROSIO Nicola, 5 fanteria.
» DE LUCA Luca, 20 id.
» DI GIOVANNI Francesco, 20 id.
» DI STEFANO Filippo, 41 id.
» DE CRISTOFANI Antonio, assegnato Ministero guerra.

Tenente EGIZI Alfredo, distretto Chieti.

Capitano FEDERICI Aldo, 6 alpini.
» FANELLI Teodoro, 19 fanteria.
Tenente FALCONIERI Salvatore, 43 fanteria.
» FAVI Pietro, 44 id.
» FRANCIOSA Alfonso, 44 id.
» FORGIONE Giacinto, 49 id.
» FUSCO Vincenzo, 79 id.
» FORNARA Domingo, 6 alpini.
» FRATELLO Vincenzo, 48 fanteria.
» FALABELLA Nicola, 12 id.
» FUGALLI Santoro, 9 alpini.
» FINIZIA Girolamo, direzione centrale automobilistica.
» FERRO Alcardo, 72 fanteria.
» FALCONE Giovanni, 16 id.
» FELLI Domenico, 93 id.
» FONTI Sante, assegnato comando 23 divisione fanteria.
» FANCIULLO Francesco, 3 fanteria.
» FRAGAPANE Francesco, 75 id.
» FISCHIETTI Antonio, 86 id.
» FORTUNATI Pietro, 9 id.
» FALCONE Ettore, 41 id.
» FICO Vincenzo, 3 id.

Capitano GRILLO Francesco, 54 id.
» GENESIO Alfredo, 53 id.
» GASPARINI Carlo, distretto Bassano.
» GARRANIGA Renzo, 80 fanteria.
» GIONA Tommaso, 231 id.
» GALLAROTTI Edgardo, 24 id.
» GRAMEGNA Carmine, 87 id.
» GRECO Davide, 225 id.
» GRATTAGRISA Vincenzo, 20 id.
» GULLO Giuseppe, 86 id.
» GRAZZINI Ottorino, 84 id.,
» GENTILE Umberto, 65 id.
» GARIBALDI Guglielmo, 26 id.
» GUERRI Stanislao, 69 id.
» GAMBAROTTA Vincenzo, distretto Castrovillari.
Tenente GAGLIANO Giuseppe, 2 alpini.
» GUIDETTI Federico, 54 fanteria.
» GIGANTE Mario, 53 id.
» GARRITANI Umberto, 49 id.
» GAGLIANI Corrado, 50 id.
» GIORGI Giovanni, 57 id.
» GRIMALDI Bernardino, 57 id.
» GIUDICE Salvatore 57 id.
» GULLO Emanuele, 58 id.
» GHIRARDI Vittorio, 6 alpini.
» GUERRA Gustavo, 24 fanteria.
» GAMBI Giovanni, 87 id.
» GUIZZI Giuseppe, 31 id.
» GROSSI Roberto, assegnato Ministero guerra.
» GRAMAZIO Guido, 19 id.
» GRECO Costantino, comando stabilimento militare di pena.
» GIORDANI ORSINI Eugenio, distretto Aversa.
» GOSA Giacomo, assegnato Collegio militare Roma.
» GAUDIO Francesco, 89 fanteria.
» GALLINA Pietro 50, id.

Capitano ICARDI Alessandro 74 fanteria.
» INGRAVALLE Ubaldo, 9 alpini.
Tenente IANNONE Sebastiano, 38 fanteria.
» ISOLANI Leopoldo, 84 id.

» JUVALTA Eberto, 2 alpini.

Capitano LODI Giorgio, assegnato Ministero guerra.
» LOJ Francesco, 152 fanteria.
» LANZETTI Ettore, distretto Varese.
» LORDI Francesco, 23 fanteria.
» LIBERTA' Giuseppe, 47 id.
» LO VETERE Michele, 86 id.
» LEONI Renzo, distretto Cagliari.
Tenente LIPPOLIS Nicola, 4 bersaglieri.
» LA POLLA Giulio, 44 fanteria.
» LEMME Fernando, assegnato direzione genio Trieste.
» LEUZZI Pietro, 11 fanteria.
» LAMBIASE Guglielmo, 30 id.
» LAGANA' Gaetano, 3 id.
» LAGRUTTA Nicolò, 85 id.
» LATINI Renato, 61 id.
» LANCELLO Gaspare, 61 id.
» LIBERTI Gerardo, 2 id.
» LABORANTI Ettore, 2 id.
» LA ROSA Gaetano, 2 id.

Capitano MANARDI Guido, 51 id.
» MONTANILE Renato, 70 id.
» MUSSO Ettore, 34 id.
» MILAZZO Giorgio, 4 alpini.
» MANGANO Vincenzo, 17 fanteria.
» MILANESI Enrico, 50 id.
» MOSCATELLO Luigi, 79 id. assegnato Ministero guerra.
» MENZIO Clemente, 151 id.
» MAGLIENTI Vittorio, 11 bersaglieri.
» MANZI Filippo, 8 alpini.
» MARRACINI Renato, 2 fanteria.
» MISSIROLI Goffredo, 55 id.
» MISCHI Giuseppe, 22 id.
» MARANO Vincenzo, 22 id.
» MARENGO Carlo, distretto Livorno.
» MAFFEI Nicola, deposito 9 fanteria.
» MALTESI Antonio, 93 id.
» MARCELLINO Vincenzo, 6 id.
» MALLONE Tommaso, 6 id.
» MAURO Pietro, 10 bersaglieri.
» MARCHESI Oreste, 3 id.
» MONTIRONI Rinaldo, 11 fanteria.
» MAIO Luigi, assegnato Ministero guerra.
» MILAZZO Antonio, 16 fanteria.
» MORICHINI Carlo, assegnato ufficio militare stazione Roma.
Tenente MARTINENGO Marcello, 92 fanteria.
» MULATTIERI Giuseppe, 2 alpini
» MANZOLINI Mario, 67 fanteria.
» MARAVIGLI Silvestro, distretto Varese.
» MUZIARELLI Vincenzo, 7 bersaglieri.

Tenente MONTORSI Antonio, 5 alpini.
» MILIANO Oreste, 50 fanteria.
» MAIO Francesco, 58 id.
» MAJELLI Michele, 17 id.
» MAZZELLA Elio, 6 alpini.
» MASALA Gavino, 73 fanteria, assegnato tribunale marittimo Pola
» MALTESE Celestino, assegnato tribunale militare Udine.
» MOZZO Leonardo, 152 fanteria.
» MAGGIULLI Gaetano, 28 id.
» MIRENGHI Guido, 55 id.
» MICELI Giuseppe, 87 id.
» MORGANI Alberto, 88 id.
» MOLINARI Egidio, 88 id.
» MONTELLA Giuseppe, assegnato S. M. R. Esercito.
» MIRABELLA Bartolomeo, 87 fanteria.
» MERCALDO Virgilio, distretto Siena.
» MESSINA Domenico, 19 fanteria.
» MAGLIOCCHI Giulio, 19 id.
» MERENDA Ottavio, 31 id.
» MATERAZZO Mario, 94 id.
» MANCINI Francesco, 47 id.
» MERENDA Giovanni, assegnato direzione genio Palermo.
» MARCHEGIANO Arturo, 46 fanteria.
» MANNINA Salvatore, 85 id.
» MADAU Benvenuto, distretto Palermo.
» MARCELLI Bruno, 84 fanteria.
» MOSSUTO Gerlando, 89 id.
» MINUTILLO Attilio, 21 id.
» MIGLIACCIO Domenico, 21 id.
» MONTELLA Ludovico, assegnato gnato Ministero guerra .

Capitano NAVARETTI Arturo, 54 fanteria.
» NACHIRA Italo, 23 id.
» NEGRI Mario, 4 centro automobilistico.

Tenente NANI Vladimiro, 2 fanteria.
» NATOLI Arturo, 89 id.

Capitano OLIVERO Luigi, 8 alpini.
Tenente OSGUALDO Vincenzo, 76 fanteria.
» ORELLI Romeo, assegnato scuola applicazione fanteria.
» ORLANDO Luigi, 33 fanteria.
» OLIVA Luciano, 11 id.

Capitano PEPE Gabriele, 4 centro automobilistico.
» PISANI Vittorio, 6 centro automobilistico.
» PETRUZZELLI Francesco, 72 fanteria.
» PIERI Elisante, assegnato Ministero guerra.
» PULIZZI Giuseppe, 85 fanteria.
» PIACENTINO Sebastiano, 85 id.
» PERRICONE Francesco, 86 id.
» PAGLIARIELLO Edmondo, 89 id.
» PANDOLFO Michelangelo, 89 id.
» POETA Domenico, 66 id.
Tenente PROCACCI Girolamo, 88 id.
» PEPE Nicola, 4 bersaglieri.
» PIRAJNO Giacomo, 77 fanteria.
» PASSADORE Felice, 58 id.
» PISAPIA Ercole, 73 id.
» PAOLUCCI Renato, 11 bersaglieri.
» PETACCHI Alfredo, 11 fanteria.
» PEPE Beniamino, 11 id.
» PORINO Adolfo, 151 id.
» PETROCELLI Ernesto, 151 id.
» PETRARCA Alessandro, 151 id.
» PROTO Domenico, 1 id.
» PESANDO Renato, 9 alpini.
» PALADINI Paolo, 6 bersaglieri.
» PEDRESCHI Pietro 88 fanteria.
S. Ten. PAGLIANO Luigi, 79 id.

Tenente QUARTA Giovanni, 9 id.

Capitano RINOLFI Giorgio 3 raggruppamento aeroplani.
» ROMANO Curzio, 58 fanteria.
» RIGHETTO Attilio, 6 aplini.
» RENZONI Bruno, 11 fanteria.
» ROLLE Ottavio, 9 alpini.
» ROLLI Ugo, centro automobilistico Torino.
» RUGARLI Mario, 22 fanteria.
» RAPISARDA Andrea, 69 id.
» RUFFINI Dino, 84 id.
» ROMANO Oreste, 42 id.
» ROSSI Ruplio, 31 id.
Tenente RICCI Giuseppe, assegnato scuola applicazione fanteria.
» RIDENTE Gaetano 37 fanteria.
» RIZZA Gualtiero, 78 id.
» RISSI Italo, 7 bersaglieri.
» RINALDI Giuseppe, assegnato direzione genio Trieste.
» ROSSI Italo, 71 fanteria.
» ROCCA Guido, 6 bersaglieri.

Tenente RAIMONDI Giuseppe, 56 fanteria.
» RICCI Alfonso, 87 id.
» ROTOLO Giovanni, 16 id.
» RUGGERO Pasquale, 31 id.
» RICCIARDI Pasquale, assegnato comando 23 divisione fanteria.
» ROMEO Luigi, 3 fanteria.
» RISO Felice, 89 id.

Capitano SALERA Zefferino, 54 id.
» STEFANO Francesco, 53 id.
» SORA Gennaro, 6 alpini.
» SCAVONE Giovanni, 2 fanteria.
» SARTORI Annibale, 9 alpini.
» SILVESTRI Emilio, comando scuole aviatori.
» SPINELLI Venceslao, 48 fanteria.
» SALVI Giorgio, 28 id.
» SCARFI Ettore, 9 id.
» SANTORO Felice, 94 id.
» SCOPA Michele, comando scuola aviatori.
» SASSI Camillo, 157 fanteria.
» SANTACHE' Emilio, 158 id.
» SULIS Giovanni, distretto Cagliari.
» SANSONETTI Aldo, id. Palermo.
» SFONDRINI Antonio, 12 bersaglieri.
» STASI Adolfo, 64 fanteria.
Tenente SCIARILLO Gerardo, 67 id.
» SPARTI Giuseppe, 78 id.
» SONETTI Francesco, 57 id.
» STRATA Francesco, 74 id.
» SARLO Angelo, 2 id.
» SEROSOPPI Raffaele, 8 alpini.
» SCHIANELLA Domenico, 22 fanteria.
» SEMERARO Giuseppe, 47 id.
» SCHIANO Morello 226 id.
» SCURO Aristide, 158 id.
» SALVATORE Francesco, distretto Foggia.
» SEQUENZIA Antonino, 3 fanteria.
» SCALIA Concetto, 4 id.
» SPAIMA Angelo, 5 id.
» SCIBETTA Calogero, 5 bersaglieri.

Capitano TABJ Vincenzo Ugo, assegnato Ministero guerra.
» TEMPESTI Carlo, comando superiore aeronautica.
» TERZAGO Umberto, 37 fanteria.
» TEBALDI Gerardo, 12 bersaglieri.
» TIRONE Ercole, 57 fanteria.
» TRIPI Carmelo, 13 id.
» TASSITANI Gerardo, 89 id.
» TATONI Rodolfo, 21 id.
» TACCHELLA Giuseppe, 21 id.
Tenente TROPEA Francesco, 34 id.
» TURRONE Antonio, 54 id.
» TROISI Giovanni, 78 id.
» TUCCI Tancredi, 5 alpini.
» TOMASSI Temistocle, 22 fanteria.
» TESI Bonfiglio, 22 id.
» TURRISI Giuseppe, distretto Sulmona.
» TATA Mario, 11 bersaglieri.
» TESTA Salvatore, 93 fanteria.
» TRAMONTI Nino, 10 bersaglieri.
» TANCREDI Domenico, distretto Lucca.
» TRONCHI Fabio, 84 fanteria.

Capitano USAI Antonio, 48 id.

Capitano VASCO Vittorio, 82 id.
» VACCHELLI Carlo, 78 id.
» VALERIO Costantino, 25 id.
» VERDINOIS Paolo, 48 id.
» VASELLI Vincenzo, assegnato Ministero guerra.
» VIOLA Vittorio, 17 fanteria.
Tenente VERONESE Antonio, 58 id.
» VITALE Filippo, assegnato ufficio assicurazioni Bologna.
» VANNI Alessandro, 19 fanteria.
» VOZZI Umberto, 46 id.
» VIOLA Alfredo, 2 id.

Capitano XIMENES Ettore, 2 bersaglieri.

Capitano ZACCHI Luigi, 8 alpini.
» ZANIBONI Socrate, distretto Siracusa.

SCUOLA MILITARE — MODENA.

Tenente ANTONINI Pietro, comando scuola aviatori.
» ASINARI DI S. MARZANO Alessandro, 2 granatieri.
» ARBAN Antonio, 7 alpini.
» ATTANASIO Antonio, 9 fanteria.
» ADEMOLIO Vittorio, 49 id.
» AIELLO Agostino, 66 id.
» ANTONELLI Raffaele, assegnato reparto Giacomo Medici Roma.
» ALBANO Federico, comando stabilimento militare pena.
» ANTINOSI Armando, 64 fanteria.
» ANTUORI Giuseppe, distretto Girgenti.
» ASINARI DI S. MARZANO Valentino, 8 alpini.
» ARMINIO Antonio, 31 fanteria.

Tenente BERARDI Luigi, 1 granatieri.
» BERNASCONI Giuseppe, 2 bersaglieri.
» BEER Umberto, 2 id.
» BOVERA Mario, 25 fanteria.
» BONAGA Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» BROCCOLI Paolo, 77 fanteria.
» BRIZZOLARA Ferdinando, 4 alpini.
» BELLOMO Arturo, distretto Novara.
» BONSERIO Francesco, direzione genio Trieste.
» BOLGERI Aldo, 1 alpini.
» BRUNO Eugenio, direzione artiglieria Verona.
» BORAGINE Alberto, 50 fanteria.
» BORSELLI Vittorio, 51 id.
» BONAZZI Alessandro, 51 id.
» BONATI Francesco, assegnato collegio militare Roma.
» BARONE Alfredo, 2 granatieri.
» BEATO Vito, 10 fanteria.
» BASTI Antonio, 93 id.
» BORGOGELLI Luzio, distretto Ancona.
» BASILE Corrado, centro automobilistico Napoli.
» BERTOLINO Vincenzo, 3 fanteria.
» BARRAGO Francesco, 85 id.
» BORRI Giuseppe, 2 raggruppamento aeroplani.

Tenente BENTILE Recono, 3 raggruppamento aeroplani.
» BRUSCHI Giuseppe, 5 bersaglieri.
» BIANCOLI Renato, 3 id.
» BUONANNO Isidoro, comando scuola aviatori.
» BUTTIGLIONE Luigi, distretto Taranto.
» BASILE Antonino, assegnato presidio interalleato Scutari.

Tenente COCCANARI Vittorio, 59 fanteria.
» CASINI Italo, 2 bersaglieri.
» CURRADO Corrado, assegnato collegio militare Roma.
» CAMPANELLA Michele, 82 fanteria.
» COSSU Attilio, 50 id. assegnato reparto autonomo Giacomo Medici.
» CIACCIO Giacinto, 55 id.
» CONTE Benvenuto, assegnato comando 8 divisione fanteria.
» CIVITELLI Umberto, 6 bersaglieri.
» CARDANO Ugo, 5 alpini.
» CRAVERO Giuseppe, 5 id.
» CANCELLARA Giuseppe, assegnato tribunale militare Verona.
» CERUTTI Aldo, 6 alpini.
» CIANCI Annibale, distretto Bolzano.
» CHECCHI Guido, 22 fanteria.
» CASINI Maurizio, 69 id.
» CERRETI Mario, 81 id.
» CATRI Giulio, 59 id.
» CIXI Luigi, 225 id.
» COFFARO Guido, 31 id.
» CIAMPA Antonio, 48 id.
» COPPOLA Francesco, 10 id.
» CAPIZZI Umberto, 6 id.
» CACI Angelo, 6 id.
» CRUCCO Francesco, 37 id.
» COTROMANO Pietro, 37 id.
» CORRADO Angelo, 1 alpini.
» CERRUTTI Gualtiero, 6 id.
» CAMICIASCA Guido, 9 id.
» CONIGLIO Salvatore, assegnato ufficio assicurazione militare Bologna.
» CERUTI Giuseppe, 21 fanteria.

Tenente COSTAGNOLI Renato, 1 granatieri.
» CONGEDO Vittorio 16 fanteria.
» CORDARO Rosario, 5 id.
» CARTELLA Emanuele, 81 id.
» CASSIANI-INGONI Giuliano, gruppo dirigibilisti.
» CALIGIURI Umberto, 7 fanteria.
» CORSARO Felice, 87 id.
» CIGALA Arturo, 39 fanteria, assegnato intendenza T. O. M.

Tenente DE ANGELINI Franco, 1 granatieri assegnato comando corpo armata Trieste.
» DE FILIPPO Ugo, assegnato collegio militare Roma.
» DE DOMINICIS Francesco, 7 fanteria.
» DI DIO Carlo, 8 id.
» DE BERNARDIS Pio, 37 id.
» DI SIRO Alberto, 41 id.
» DE MICHELI Gregorio, 8 bersaglieri.
» DI NUNNO Tito, 8 id.
» DE BENEDITTIS Giuseppe, 52 fanteria.
» DALMASSO Giovanni, 2 granatieri.
» DE ROMANIS Giulio, 1 batteria carri d'assalto.
» D'AJELLO Gennaro, gruppo aerostieri.
» DE VANNA Pasquale, assegnato direzione commissariato Bari.
» DI STEFANO Francesco, 157 fanteria.
» DE MARIO Francesco, 30 id.
» D'AURELIO Venceslao, comando scuola aviatori.
» DE CRISTOFARO Edoardo, 30 fanteria.
» DE LILLIS Arturo, 10 bersaglieri
» D'ADDA Mario, 6 alpini.
» DE TOMA Leonardo, centro automobilistico Bologna
» DEL LUPO Giulio, gruppo dirigibilisti.
» DEL MAURO Luigi, comando superiore aeronautica.
» DE FRANCO Vittorio, assegnato comando corpo armata Bari.
» DE FELICE Umberto, 5 fanteria.
» DE LONGIS Adolfo, 5 id.

Tenente EPIFANI Manlio, distretto Torino.

Tenente FANIZZA Ruggero, distretto Ferrara.
» FISCHETTI Ugo, comando superiore aeronautica.
» FERRI Antonio, assegnato ufficio assicurazione militare Bologna.
» FERRI Giorgio, assegnato Ministero guerra.
» FELINI Ercole, 6 bersaglieri.
» FORTUNA Luigi, 12 id.
» FESTI Cesare, 3 alpini.
» FUCCI Rugero, 37 id.
» FINO Giorgio, 6 alpini.
» FOSELLA Manlio, 50 id.
» FABRINI Renato, 49 id.
» FIORANI Decio, 47 id.
» FALLACE Carlo, assegnato tribunale militare Bari.
» FRONCILLO Emilio, assegnato direzione commissariato Napoli.
» FEUDALE Marziale, 20 fanteria.
» FOCARDI Giovanni, 12 bersaglieri.
» FERRARI Giuseppe, assegnato Stato M. R. E.

Tenente GUAZZANTI Luigi, 9 bersaglieri.
» GIAMMARINO Giuseppe, 26 fanteria.
» GIGANTI Giuseppe, 55 id.
» GAMBINI Alfio, 55 id.
» GIOVANELLI Giuseppe, 7 alpini.
» GIAGHEDDU Antonio, 46 fanteria, assegnato gruppo aerostieri.
» GIBERTI Piero, 3 raggruppamento aeroplani.
» GUITTI Luigi, 6 bersaglieri.
» GIORGI Luigi, 80 fanteria.
» GRECO Attilio, 17 id.
» GIOVANNINI Carlo, 84 id.
» GIAMBIUTI Guglielmo, 61 id.
» GAMBERALI Giacinto, 52 id.
» GUERRINI Giulio, assegnato collegio militare Roma.
» GARZARELLA Vincenzo, 40 fanteria.
» GRASSO Nicola, 3 id.
» GENTILE Renzo, 3 raggruppamento aeroplani.
» GALLOMAN Aldo, 9 bersaglieri.
» GARELLO Matteo, 33 fanteria.
» GIUSTI Corrado, 88 id.
» GRECO Vittorio, 45 id.
» GIOENI Salvatore, 5 id.
S.Tenen. GIOVANELLI Enrico, 6 alpini.

Tenente JANELLI Gerardo, 6 alpini.

Tenente IOSCA Ernesto, 231 fanteria.
» ISOLANI Amerigo, 84 id.
» IZZI Osvaldo, 15 id.
» ISOLA Guido, 16 id.

Tenente LUSENA Guido, assegnato collegio militare Roma.
» LEONARDUZZI Ezio, 8 alpini.
» LANCELLA Giovanni, 7 id.
» LA VALLE Alessandro, 42 fanteria.
» LONGO Vincenzo, 2 bersaglieri.
» LAPENNA Giacomo, 10 fanteria.
» LUPO Renato, 4 id.
» LOFFREDO Gaetano, 5 alpini.
» LUBELLI Armando, comando scuola aviatori.
» LOMBARDO Attilio, 6 faneria.
» LACCETTI Renato, comando aeronautica gruppo dirigibilisti.

Tenente MUZZO Alberto, 2 bersaglieri.
» MENNINI Domenico, centro automobilistico Bari.
» MORESCHI Luigi, 93 fanteria.
» MARTINELLI Mario, 31 id.
» MIELE Amato, 40 id.
» MANNACCIO Francesco, 48 id.
» MIRAGLIA Raimondo, assegnato direzione commissariato Napoli.
» MANNUCCI Giovanni, 4 fanteria.
» MARONGIO Andrea, 45 id.
» MANCUSI Battista, 45 id.
» MENGHI Viero, 3 raggruppamento aeroplani.
» MENNUNI Ernesto, 9 bersaglieri.
» MIENE Domenico, 9 alpini.
» MICHELINI Luigi, 9 id.
» MONTELATICI - VISCONTINI Enrico, comando scuola aviatori.
» MANZO Renzo, 2 granatieri.
» MENENTI Ugo, 2 id.
» MORMINO Giuseppe, comando superiore aeronautica.
» MORETTI Antonio, 6 bersaglieri.
» MASCIA Umberto, 8 fanteria.
» MASANTE Ugo, 1 alpini.
» MARTRA Cesare, 6 id.
» MAZZONE Giovanni, 231 fanteria
» MINCHILLO Andrea, 8 bersaglieri.

Tenente MILANI Filippo, gruppo aerostieri.
» MIGNONE Vincenzo, 9 alpini.
» MASSEROTTI Benvenuto, 135 fanteria.
» MORITSCH Urbano, 36 id.
» MANUZZI Giovanni, 5 bersaglieri
» MORFINI Giuseppe, 66 fanteria.
» MENGOZZI Emilio, 22 id.
» MALATESTA Tesco, 3 bersaglieri.
» MOLIGNONI Lupo, distretto Spoleto.
» MEJNINGER Italo, 51 fanteria.
» MATTEI Pietro, comando scuola aviatori.
» MALLUCCI Mario, 82 fanteria.
» MERLINO Giovanni, assegnato deposito 23 artiglieria campagna
» MAGNANO Giuseppe, 4 fanteria.
» MINERVINI Francesco, 20 id.
» MALINCONICO Colombo, 9 id. assegnato intendenza T. O. M.

Tenente NIGRO Raffaele, 1 fanteria.
» NATA Ugo, 36 id.
» NATALE Pasquale, 37 id.
» NIGRO Arturo, 83 id.
» NARDI Cesare, 60 id.
» NAVARRA Vincenzo, assegnato magazzino casermaggio Bari.
» NAPOLITANO Emanuele, 75 fanteria.
» NEBBIA Vittorio, 66 id.

Tenente OEHME Ermenno 91 id.
» ONORATO Giovanni, 226 id.
» OGNIBENE Salvatore, 68 id.
» ORSINI Ugo, 39 id.

Tenente PERETTI Pasquale 82 id.
» PRETE Raffaele, 16 id.
» PANZINI Giovanni, 1 bersaglieri.
» PARZIALE Benedetto, distretto Napoli.
» PETRECCA Emilio, 226 fanteria.
» PIROLLI Nicola, 93 id.
» PICIOCCHI Massimiliano, 13 id.
» PARRILLA' Emilio, 20 id.
» PANCRAZI Torquato, 20 id.
» PENUESTRI Domenico, 75 id.
» PALAZZOLO Francesco, 85 id.
» PISANI Enzo, 69 id.
» PARENTI Ugo, 83 id.

Tenente PIAZZOLLA Michele, 83 id.
» PASSAGLIA Francesco, 8 bersaglieri.
» PETRAROIA Riccardo, 89 fanteria.
» PIRRO Giacomo, 61 id.
» PIGNANI Giulio, 81 id., assegnatribunale militare Roma.
» PAGNANI Giulio, 82 fanteria.
» PRECERUTI Alfredo, comando aeronautica gruppo dirigibilisti.
» PICCARETTA Giuseppe, 28 fanteria.
» POLLARA Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» PIPERNO Benedetto, 92 fanteria.
» PICCINI Mario, 3 raggruppamento aeroplani.
» PENNATI Giovanni, 3 alpini.
» PREZIOSI Armando, 3 raggruppamento aeroplani.
» PUCCIO Salvatore, assegnato 5 divisione fanteria.
» PIAZZOLI Stanislao, centro automobilistico Bologna.
» PERINELLI Cesare, assegnato istituto geografico Firenze.
» PETTIROSSI Achille, 50 fanteria.
» PALAMENGHI Pietro, 10 id.
» PORTA Guido, 9 alpini.
» PRACCHIA Raffaele, 8 bersaglieri.
» PERINO Egisto, 90 fanteria.
» PERINELLI Cesare, 6 alpini.
» PAOLUCCI Adelindo, 26 fanteria.
» PALERMO Michele, 94 fanteria.
» PISTOIA Romolo, 47 id.
» PELMERI Rodrigo, assegnato collegio militare Napoli.
» PERSICO Pasquale, 30 fanteria.
» PRESTI-MASSARI Francesco, distretto Cefalù.
» PIUMATTI Virgilio, 1 alpini.
» PETRETTA Tullio, 6 id.
» PRAMPOLINI Alberto, 6 id.
» PEIS Silvio, 9 id.
» PADOVAN Giusto, 9 id.
» PANDOLFO Paolo, 78 fanteria.
» PERAZZO Pietro, 28 id. assegnato direzione artiglieria' Torino.
» PIAZZOLI Stanislao, centro automobilistico Bologna.
» PELAZZOLA Fabrizio, 2 bersaglieri.
» PASSARO Guglielmo, 63 fanteria.
» PAPPAGALLO Arturo, 15 id.

Tenente QUADRINI Giustino, distretto Chieti.
» QUINTO Tommaso, assegnato comando stabilimenti militari di pena.

Tenente RICCI Pierfranco, centro automobilistico Roma.
» RAFFAELE Guido, 2 bersaglieri.
» ROCCHETTI Pasquale, 2 id. assegnato tribunale militare Roma.
» RAMONDINI Guido, 9 fanteria.
» RONCO Francesco, 42 id.
» RUCCA Ferdinando, 5 id.
» RIGNANI Mario, 12 id.
» ROMANO Nilo, 69 id.
» RANIERI Edoardo, 66 id.
» RICCI Vincenzo, 52 id.
» RANIERI-TENTI Luciano, comando aeronautica (aerostieri dirigibilisti).
» ROSSI Giuseppe, 226 fanteria.
» RESCIGNO Palmerino, 63 id.
» RANDAZZO Giuseppe, 6 id.
» ROSSI Mario, 45 id.
» ROSSI Bruno, 78 id.
» RICCA Raffaele, 7 alpini.
» RICEVUTI Olindo, 64 fanteria.
» RODRINO Alfredo, 41 id.
» ROSSETTI Giulio, 41 id.

Tenente SURIANO Ferdinando, centro automobilistico Bologna.
» STELLA Nicola, 56 fanteria.
» SANSONE Alessandro, 27 id.
» SORGATO Antonio, 55 id.
» SABATINI Carlo, 7 id.
» SORRENTINI Vittorio, 68 id.
» SCALA Alessandro, 78 id.
» SALA Giuseppe, 80 id.
» SARTORIS Giovanni, 69 id.
» SERRA Livio, 61 id.
» STERLICH Alberto, 60 id.
» SANDALLI Renato, comando scuola aviatori.
» SPADACCINO Vittorio, id. id. id.
» SALOMONE Antonio, 29 fanteria.
» SOCCORSIO Mario, comando stabilimenti militari di pena.
» SANTULLI Franco, 39 fanteria.
» SANDULLI Renato, comando scuola aviatori.
» SALA Michele, distretto Cosenza.

Tenente SQUINTU Ausonio, comando brigata Reggio.
» SIMETI Vincenzo, 3 raggruppamento aeroplani.
» SCALIOTTI Virgilio, 3 id. id.
» SIERVO Gaetano, 7 alpini.
» SALVADORI Tullio, 3 bersaglieri.
» SPINELLI Felice, assegnato reggimento radiotelegrafico Roma.
» SANGERMANO Antonio, 1 bersaglieri.
» SANGIORGIO Antonio, 10 id.
» SANSONE Enrico, 76 fanteria.
» SOLARI Luigi, 89 id.
» SALERNO Rocco, distretto Trapani.

Tenente TROGHI Alfonso, 2 granatieri.
» TANCIONI Mario, 51 fanteria.
» TROJSI Alfonso, 2 granatieri.
» TRILLINI Amilcare, gruppo aerostieri.
» TORTA Augusto, 13 fanteria.
» TONDI Giuseppe, 47 id.
» TIBALDI Giovanni, 40 id.
» TURINO Guido, 10 id.
» TRUFFA Bartolomeo, 34 id.
» TORELLI Vittorio, 51 id.

Tenente URBANI Aldo, gruppo dirigibilisti.

Tenente VISCAFE' Nicola, 79 id.
» VOLLA Armando, 6 alpini.
» VALLETTA Umberto, 10 fanteria.
» VACCARO Alfredo, 151 id.
» VERATTI Pietro, 12 bersaglieri.
» VENEZZE Rodolfo, distretto Acireale.
» VITALE Nicola, 55 fanteria.
» VIGLIERI Remigio, scuola centrale fanteria Oriolo Romano.
» VAZIO Livio, 59 fanteria.

Tenente ZAMBONI Vincenzo, centro automobilistico Bologna.
» ZATTONI Claudio, 3 raggruppamento aeroplani.
» ZUCCHERMAGLIO Ferdinando, 80 fanteria.
» ZUROTTI Alberto, 32 id.
» ZUCCHIERI Mansueto, 63 id.
» ZACCARI Amedeo, 23 id.
» ZANINI Mario, 14 id.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (*Artiglieria*).

Capitano ANGIOLINI Arrigo, 3 pesante.
Tenente AVALLO Secondo, 1 montagna.
» ALIOTTA Rosario, 3 pesante campale.
» ACCUNTO Manlio, 20 campagna.
» ANTONELLI Mario, 5 pesante campale.
» AGAMENNONE Mario, 5 id.
» ACQUISTAPACE Filippo, 2 campagna.
» AVALLONE Antonio, assegnato direzione artiglieria Trieste.
» ABATE Giuseppe, 3 pesante.
» ANTENORE Francesco, 7 campagna.
» ABBRUZZINI Antonio, comando artiglieria Bari.
» AMORELLI Aurenzio, 22 campagna.
» ACANFORA Riccardo, 24 id.
» ARCAMONE Mario, 10 id.
» AIMANZA Giovanni Battista, 21 id.

Capitano BERNINI Sergio 2 pesante campale.
» BIONDI Luigi, 3 raggruppamento aeroplani.
» BASSI Giancarlo, , reggimento autoportato.
» BADINI Damiano, assegnato S. M. R. Esercito.
Tenente BATTISTONI Emilio, 4 pesante.
» BORDONE Enrico, 5 pesante campale.
» BUSSARDO Mario, 5 id.
» BANDINI Domenico, 6 campagna.
» BENZO Federico, 6 pesante.
» BELLINI Carlo, 3 costa.
» BORGHINI Vincenzo, 6 pesante.
» BELLINCIONI Nello, 7 campagna.
» BERNARDINI Giovanni, 7 id.
» BOLLETTI CENSI Emilio, 1 campagna.
» BOTTA Gino, 2 costa.
» BASTICO Angelo, 21 campagna.
» BONCRISTIANO Luigi 1 costa.

Tenente BIGNARDELLI Vincenzo, 22 campagna.
» BAZZAN Gaspare, 22 id.
» BARRESI Gaetano, 24 id.
» BIANCHI Giovanni, 1 montagna.
» BRUNI Luigi, 11 pesante campale.
» BERARDI Carlo, 25 campagna.
» BERTI Dante, 6 id.
» BONARDI Vittorio, assegnato S. M. R. Esercito.

Tenente COSTA Alberto, 3 raggruppamento aeroplani.
» COSTAMAGNA Ugo, 5 campagna.
» CONTI Giovanni, 11 id.
» CILIMBERTI Giulio, 1 pesante.
» CODOVILLA Vittorio, 1 pesante campale.
» CATINELLA Salvatore, 4 id.
» CASA Mario, 12 id.
» CHIAVARINO Guido, 6 campagna.
» CALBO Carlo, 2 montagna.
» CABASSI Emilio, 2 pesante campale.
» CONTI Federico, 14 id.
» CELATA Umberto, 3 costa.
» CAPPA Umberto, 3 raggruppamento aeroplani.
» CERRETTI Federico, 13 campagna.
» CATANZARO Nunzio, 13 id.
» CAMPUS Vincenzo, 2 costa.
» CILIMBERTI Pietro, 4 pesante.
» CARRAGLIA Carlo, 21 campagna.
» CALANDRIELLO Vincenzo 2 pesante campale.
» COLAVOLPE Guglielmo, 2 gruppo controaerei.
» CUCCURULLO Pasquale, 2 pesante.
» CAPARCO Giovanni, 9 campagna.
» CIONCI Renato, comando superiore aeronautica.
» CIAMPA Oronzo 6 pesante.
» CUCCIA Nicolò 10 pesante campale.
» CALI' Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.

Sott. Ten. CASSETTA Giuseppe, 3 pesante campale.

Capitano DE MARMIS Vittorio, 16 campagna.

Tenente DE LA FORESTE de DIVONNE Giliberto, 5 campagna.
» DE VECCHI Marcello, 11 id.
» DEL GIUDICE Paolino, 20 campagna.

Tenente DURAN Antonio, 3 campagna.
» DRAMIS Antonio, 14 pesante campale.
» DEL BIANCO Attilio, assegnato collegio militare Roma.
» DE ANGELIS Augusto 1 campagna.
» DENTE Luigi. 3 pesante.
» DEMMA Giuseppe, 2 costa.
» DE PETRO Giorgio, 6 pesante campale.
» D'ALFONSO Amedeo, 21 campagna.
» DE MARTIS Settimio, 2 id.
» DE LUCA Gino, 2 id.
» DE LEONE Giovanni, 3 gruppo controaerei.
» DELLA PERUTA Umberto, 4 campagna.
» DI FERRANTE Vincenzo, 10 id.
» DI CASTRO Giovanni, direzione artiglieria Napoli.
» DE ANGELIS Vincenzo, centro automobilistico Napoli.
» DE MARIA Giuseppe, 10 pesante.
» Di CASTRI Mario, 2 costa.

Tenente ELIA Domenico, 2 gruppo controaerei.

Capitano FUSCO Ugo, 3 gruppo controaerei.

Tenente FERRARI Ettore, 11 pesante campale.
» FRACASSI Marcello, reggimento artiglieria autoportato.
» FIGALLO Agostino, direzione artiglieria Brescia.
» FRIGIONE Giacinto, 4 pesante campale.
» FAZZI Enrico, 2 id.
» FILOTICO Enrico, 2 montagna.
» FRANCO Emilio, 3 campagna.
» FORMICHI Emilio, 7 id.
» FRANCHI Francesco, 18 id.
» FERRARA Francesco, 24 id.
» FAGGIANO Cosimo, 4 costa.
» FURITANO Eugenio, 10 pesante campale.
» FISARI Filippo, comando artiglieria Napoli.
» FERMARIELLO Ugo, centro automobilistico Napoli.
» FERRERO REGIS Mario, 1 pesante.
» FOIS Giovanni, gruppo aerostieri.
» FALANGOLA Manlio, assegnato Ministero guerra.

Capitano GEROSA Giuseppe, 17 campagna.
Tenente GAVAZZI Franco, 1 pesante campale.
» GALLINARO Ugo, 1 pesante.
» GALANZINO Francesco, 1 id.
» GIORCHINO Germano, 1 id.
» GIOVANELLA Gaetano, 1 id.
» GIUNTA Giuseppe, 12 pesante campale.
» GARDEROGLIO Giulio, reggimento artiglieria autoportato.
» GIORDANO Arturo, 5 pesante campale.
» GATTUSO Alfredo, 3 costa.
» GALLERANI Giuseppe, 4 pesante.
» GIRIBALDI Attilio, 26 campagna.
» GIACONIA Massimiliano 7 campagna.
» GIULIOZZI Luigi, 3 pesante.
» GILA Ottavio, 2 campagna.
» GIAMMARCO Enrico, 18 id.
» GENNARO Francesco, 22 id.
Sott. Ten. GRAZIOSI Giulio, 12 pesante campale.

Tenente ISONI Francesco 17 campagna.
» INSABATO Pietro, 9 pesante campale.
» IMPERATO Luigi, direzione artiglieria Napoli.
» JANNONI Gino, 24 campagna.

Tenente LOMBARDI Luigi, 1 montagna.
» LEPORATI Gustavo, 1 pesante campale.
» LIBRI Domenico, 2 pesante.
» LOIACOMO Diomede, 3 montagna.
» LONTANO Roberto, 5 pesante.
» LOTARI Carlo, 7 pesante campale.
» LONGO Enrico, 6 id.
» LAURO GROTTO Umberto, 9 id.
» LIPPOLIS Francesco 1 costa.
» LAMBERTI Giuseppe, 1 id.
» LUTRI Giuseppe, 24 campagna.
» LOMBARDO Pietro, 4 costa.
» LAUZZILLO Teodoro 12 campagna.

Capitano MICCICHE' Angelo, 7 campagna.
Capitano MARCOLIN Guido, 3 montagna.
Tenente MARTIN di MONTU' Beccaria Ippolito, 12 pesante campale.

Tenente MISTRETTA Antonio, 12 pesante campale.
» MANCINI Alberto, centro automobilistico Roma.
» MARZANO Corrado, 9 campagna.
» MARINOSCI Arcangelo, 23 campagna.
» MAGNI Giuseppe, 14 pesante campale.
» MASSAROTTI Riccardo, 14 id.
» MASINO Luigi, 29 campagna.
» MALAGAMBA Mario, assegnato Ministero guerra.
» MOSCA Luigi, id. id.
» MORO Augusto, 13 pesante campale.
» MANNARELLI Attilio, 7 id.
» MAZZONI Alberto, id.
» MARCHINI Luigi, 13 id.
» MARINA Luigi, 24 campagna.
» MECOZZI Spartaco, 4 costa.
» MASTRANDEO Antonio, 10 campagna.
» MOSCATO Amedeo, 6 id.
» MARTIRE Aleardo, comando superiore aeronautica.
» MANNO Gioacchino, centro automobilistico Palermo.

Tenente NAPOLITANO Enrico, 8 campa-
» NISTICO' Marco, 14 pesante campale.
» NAZARI Icilio, 3 costa.
» NASTRUCCI Vittorio, 3 pesante.

Tenente OLIVIERI Domenico, 5 campagna.
» OLIVETTI Oscar, 13 id.
» ONNIS Emanuele, 16 id.
» ORNANO Attilio, 9 pesante campale.
» ONUFRIO Antonio, 22 campagna.

Capitano PASTORI Gino, 9 campagna.
» PARRONI Pasquale, 5 id.
Tenente PORTOVENERO Giacomo, scuola applicazione artiglieria.
» PALUMBO Mario, 26 campagna.
» PIANESE Oscar, 5 pesante.
» PEDERZOLI Mario, 2 montagna.
» PIERRI Giuseppe, 6 pesante.
» PORPORA Nicola, 6 id.
» PACINOTTI Giovanni, 7 campagna.
» PIATICELLI Stanislao, 3 pesante.

Tenente PIZZOCARO Camillo, 7 pesante campale.
» PEZZANI Camillo, 4 pesante.
» PAPASOGLI Ercole, 15 campagna.
» PETRILLI Aldo, 15 id.
» PRATESI Emilio, 19 id.
» PONZI Giuseppe, 18 id.
» PARISI Saverio, 22 id.
» PASSERI Biuseppe, 3 gruppo controaerei.
» PERCOPO Carlo, 12 campagna.
» PESCE Manfredi, 25 id.
» PUGGELLI Sergio, 16 id.
» PALERMO Domenico, 25 id.
» PARAVAGNA Giuseppe, comando superiore aeronautica.

Capitano RAPAZZINI Pietro, direzione artiglieria Taranto.
Tenente RAIO Cesario, 3 pesante campale.
» ROSSI Vincenzo, 2 pesante.
» RUSSO Giuseppe, 27 campagna.
» RIZZO Pietro, 20 id.
» RIVETTI Camillo, 20 id.
» ROSSI Federico, 5 pesante.
» ROLANDO Giovanni, 5 id.
» ROSSI Ercole, 6 pesante.
» RICCA Umberto, 5 id.
» RUTA Alessandro, 2 montagna.
» RICCI Luigi, 3 costa.
» RAMPINI Guido, 14 pesante campale.
» RINALDINI Rinaldino, 13 campagna.
» RUTOLO Angelo, scuola centrale artiglieria.
» ROSSI Aldo, 7 campagna.
» ROMAGNOLI Mario, assegnato Ministero guerra.
» RINALDI Ulisse, 22 campagna.
» RE Ignazio, 22 id.
» ROMANO Edoardo, 12 id.
» RUBERTO Ascanio, 12 id.

Capitano SPROVIERI Guglielmo, 3 pesante.
» SCHIAFFINO Prospero, comando artiglieria Bari.
Tenente SESIA Leonardo, gruppo dirigibilisti.

Tenente SORTINO Federico, 12 pesante campale.
» STEFINI Francesco, 3 costa.
» STRAZZULLO Paolo, 2 pesante campale.
» SANTORO Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» SPADARO Giuseppe, 7 pesante campale.
» SEVERINO Ugo, 6 id. id.
» SALAMI Giuseppe, 19 campagna.
» SORVILLO Gaspare, 25 id.
» SANTINI Alfredo, assegnato direzione artiglieria Napoli.
» SOLINAS G. Battista, 27 campagna.
» SODANI Antonio, assegnato S. M. R. Esercito.
» SCHIETROMA Antonio, assegnato direzione artiglieria Trieste.

Capitano TROTTA Alessandro, 3 montagna.
Tenente TRIVELLA Umberto, 6 pesante.
» THEO Giulio, 9 campagna.
» TURINO Paolo, 4 pesante.

Capitano VERNEJ Aldo, 2 montagna.
Tenente VICARINI Mario, 2 pesante campale.
» VIGLIOTTA Luigi, 3 montagna.
» VIALARDI di SANDILIANO Emiliano, 16 campagna.
» VITALI Giuseppe, reggimento artiglieria autoportato.
» VETRELLA Mario, 8 campagna.
» VALENTINI Antonio, 8 campagna.
» VOZZA Cosimo, 3 pesante.
» VILLA Umberto, 7 pesante campale.
» VALERI CURTI Pietro, comando superiore aeronautica.
» VALDETARO Anselmo, 20 campagna.

Tenente ZANNINI Gino, 20 campagna.
» ZOPPI Antonio, 7 campagna.
» ZANOBI Romolo, 2 costa.
» ZAVITTERI Ferdinando, 4 costa.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (*Genio*).

Capitano BENEDETTI Alfredo, 6 battaglione zappatori assegnato istituto geografico militare.
Tenente BEGLIUTI Guido, 4 battaglione zappatori.
» BERTI Antonio, scuola centrale genio.
» BIANCARDI Carmine, 7 battaglione zappatori.
» BOCCHETTA Manfredi, sottodirezione genio Cagliari.
» BONAMICO Carlo, 9 battaglione telegrafisti.
» BRESSANINI Mario, Regg. radiotelegrafisti.
» BRUNELLI Giulio, comando aeronautica gruppo dirigibilisti.

Tenente CARASSO Giuseppe, reggimento minatori.
» CASILINI Ernesto, 8 battaglione zappatori.
» CILENTO Alberto, reggimento minatori.
» COLOMBO Amedeo, reggimento pontieri e lagunari.
» CONSIGLIO Michele, 7 battaglione zappatori.
» CORINALDI Emilio, comando genio Trieste.

Tenente D'ANGELO Salvatore, 2 battaglione telegrafisti.
» DE GENNARO Angelo, 5 id. id.
» DRAGO Giov. Battista, 6 battaglione zappatori.

Tenente FEDELI Stefano, scuola aviatori.
» FERRERO Augusto, 1 battaglione telegrafisti.
» FERRUGGIO Mario, 10 id. id.
» FUCINI Mario, 1 raggruppamento aeroplani (caccia).

Capitano GULMANELLI Vincenzo, direzione genio Bologna.
Tenente GIAVELLI Stefano, 4 battaglione telegrafisti.

Tenente GIOVANNUZZI Sante, reggimento radiotelegrafisti.
» GISOLFI Aldo, reggimento pontieri e lagunari.

Tenente ILARI Eraldo, stabilimento costruzioni aeronautiche.

Tenente LA CECILIA Cesare, 3 battaglione telegrafisti.

Tenente MARGARITORA Edoardo, reggimento pontieri e lagunari.
» MAZZEI Vincenzo, reggimento radiotelegrafisti.
» MONZARDO Giovanni, 3 raggruppamento aeroplani (ricognizione).

Tenente NOVELLA Marco, reggimento ferrovieri.

Tenente PAONESSA Giulio, comando aeronautica, gruppo dirigibilisti.
» PARMEGGIANI Gaetano, 5 battaglione zappatori.
Capitano PAPONE Leandro, 7 battaglione telegrafisti.
Tenente PENSA Giulio, sottodirezione genio Brescia.
» PERNICE Andrea, 8 battaglione telegrafisti.
» PRATELLI Egisto, reggimento pontieri e lagunari.
» PUCCIA Antonio, 3 battaglione zappatori.
» PETRIBOLO Agostino, reggimento pontieri e lagunari.

Tenente RECUPERO Edoardo, reggimento ferrovieri.
» ROSSANO Luigi, 9 battaglione telegrafisti.
» RUGGIERO Adolfo, 8 id. id.

Tenente SANDRI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» SINOPOLI Andrea, 10 battaglione zappatori.
» SIVIERI Giuseppe, gruppo dirigibilisti.
» STIFANI Rocco, reggimento radiotelegrafisti.
Tenente VALLE Mario, reggimento minatori.
» VALITUTTI Umberto, direzione genio Milano.
» VENTURI Dante, reggimento minatori.
» VESCO Bernardo, reggimento radiotelegrafisti.

Tenente TESTAGROSSA Raffaele, sottodirezione genio Bolzano.
Tenente ZABERT Secondo, reggimento ferrovieri.

1. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituti il giorno 31 marzo p. v. nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, uffici e reparti di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per la eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè questi possano presentarsi alle scuole non più tardi del giorno fissato.

2. Gli ufficiali che desiderano essere dispensati dalla frequenza dovranno inoltrare al più presto domanda (carta da bollo da L. 2) indirizzata al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per tramite dei rispettivi comandanti di corpo e capi servizio che le trasmetteranno direttamente colla massima sollecitudine, e ad ogni modo non oltre il 10 marzo alla direzione superiore delle scuole militari (Roma), la quale, a sua volta, dopo avervi posto il proprio parere, le rimetterà alla predetta direzione generale per le ulteriori decisioni.

Allo scopo di salvaguardare per quanto è possibile, gli interessi degli ufficiali, essi dovranno indicare nella domanda oltre i titoli di studio posseduti, anche tutte le altre ragioni non escluse quelle di famiglia, che crederanno di specificare a giustificazione delle domande stesse.

I comandi di corpo o capi servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito parere sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale sul suo grado di cultura generale e professionale e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.

Il Ministero si riserva di pubblicare in tempo i nomi degli ufficiali ai quali sarà concessa la dispensa dalla frequenza.

Tali ufficiali, senza ulteriori comunicazioni, dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 24 luglio p. v. alle rispettive scuole per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di giorni 15, immediatamente prima della data della loro presentazione alla scuola.

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano ai comandi di ciascuna scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

4. Ciascun ufficiale comandato al corso dovrà farsi seguire dal proprio attendente. I comandi dei corpi provvederanno direttamente alla sostituzione degli attendenti sulla base delle richieste che eventualmente venissero loro rivolte, durante il corso, dai comandi delle scuole.

5. Per norma degli interessati avvertesi che il Ministero ha determinato che dal 1° gennaio c. a. l'importo delle sinossi delle materie di insegnamento dei corsi di perfezionamento sia posto a carico degli ufficiali allievi siano essi frequentatori e non frequentatori.

L'acquisto di tali sinossi non ha carattere obbligatorio lasciandosi in facoltà degli allievi di valersi degli appunti e di altri testi che avessero a disposizione.

Saranno distribuite gratuitamentbe le sole sinossi riguardanti le materie di preparazione autodidattiche (storia-geografia-scienze sociali).

6. I comandi degli istituti invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - ufficio del direttore generale) non oltre il 15 aprile p. v. i ruolini degli ufficiali ad essi presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

7. Si richiama l'attenzione degli ufficiali interessati sulle seguenti disposizioni in vigore:

a) in attesa che venga esaminata e definita nei riguardi dell'avanzamento la posizione di quegli ufficiali che, rimandati per idoneità ad un successivo corso di perfezionamento, non riescono a superarne le prove finali il Ministero ha stabilito che tanto nella compilazione delle note caratteristiche quanto nel giudizio dell'avanzamento, sia tenuto il massimo conto dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale nei succitati corsi;

b) gli ufficiali allievi che agli esami finali non conseguiranno l'idoneità nell'arte militare ed in più di una materia o anche in una sola, qualora in quest'ultimo caso la media complessiva sia inferiore ai 12/20, dovranno ripetere il corso e ad essi non verrà più concessa la dispensa dalla frequenza;

c) nessun ufficiale iscritto al corso (frequentatore o non frequentatore) potrà essere dispensato dagli esami tranne ed esclusivamente che per provata e grave malattia la quale abbia per oltre un mese e mezzo impedito all'ufficiale stesso di frequentare le lezioni o di prestare servizio. In tal caso solamente si potrà concedere il rinvio alle prove finali del corso successivo senza l'obbligo della frequenza.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(3445) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

179
MINISTERO
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1922 — 24 Febbraio

N. 82 - 16 ottobre 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1620, che istituisce un distintivo d'onore, per gli ex irredenti italiani (con una tavola di disegno) . . . . . Pag. 180

» 83 - 1 febbraio 1922. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741 . . . . . Pag. 183

» 84 - 1 febbraio 1922. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921 n. 1960, per portare a termine il lavoro rimasto in corso presso il consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito . . Pag. 183

» 85 - 23 febbraio 1922. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Invio di militari in missione all'Estero. . . . . Pag. 184

» 86 - 23 febbraio 1922. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Sospensione della accettazione delle domande dei sottufficiali per ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. . Pag. 184

» 87 - 23 febbraio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli . Pag. 185

» 88 - 23 febbraio 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi . . . . . Pag. 185

» 89 - 23 febbraio 1922. — RECLUTAMENTO. — Interpretazione della circolare numero 560 del *giornale militare* dello scorso anno contenente istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 375, che modifica l'elenco delle infermità . . . . . Pag. 185

» 90 - 23 febbraio 1922. — RECLUTAMENTO. — Permanenza alle armi oltre l'ottavo mese di servizio dei militari della classe 1901 . . . . . Pag. 186

» 91 - 23 febbraio 1922. — RECLUTAMENTO. — Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'Estero che concorrono alla leva con la classe 1902 . . . . . Pag. 186

» 92 - 23 febbraio 1922. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche. . . . . Pag. 187

» 93 - 23 febbraio 1922. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . . . . . Pag. 188

AVVISI . . . . . Pag. 189

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 190

Circolare N. 82. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1626, che istituisce un distintivo d'onore per gli ex irredenti italiani (con una tavola di disegno).** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 16 ottobre 1921

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

E' istituito un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex irredenti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austria-Ungheria, si arruolarono volontari nel nostro Esercito e nella nostra Marina di guerra.

Tale distintivo consisterà in una striscia di seta di colore bianco, alta mm. 8, sulla quale saranno ricamati gli stemmi di Trieste e Trento, come nel disegno annesso alla tavola del presente decreto.

Il distintivo sarà applicato o ricamato nella parte superiore del nastro della medaglia commemorativa della nostra guerra 1915-1918, e, quando, non si farà uso della decorazione, si porterà come nastrino subito dopo quello relativo alla detta medaglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

R. decreto 7 gennaio 1922, n. 66, che modifica il distintivo d'onore per gli ex irredenti italiani, isituito col R. decreto n. 1626 inserto nella stessa circolare n. 82.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1921 n. 1626;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Sul distintivo d'onore, per gli ex irredenti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921 n. 1626 oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà, pure, ricamato lo stemma di Zara come nel disegno annesso alla tavola del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI GASPAROTTO.

NORME ESECUTIVE.

I comandi indicati nella circolare n. 563 del 21 agosto 1920 e n. 119 del 23 febbraio 1921 provvederanno ad iscrivere sulle carte personali degli interessati l'avvenuta autorizzazione colla seguente formula:

« Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore per gli ex combattenti italiani volontari nella guerra 1915-1918 », circolare n. 82 *giornale militare* 1922.

Tale formula dovrà altresì essere apposta, con apposita stampiglia, sul brevetto della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.

A quest'ultimo scopo i comandi predetti, per i brevetti ancora da distribuire, provvederanno senz'altro ad apporvi l'iscrizione suindicata, mentre con opportuna divulgazione della presente circolare, inviteranno tutti coloro, che abbiano diritto a fregiarsi del distintivo in parola, e che abbiano già ritirato il brevetto, a farsi parte diligente presso il comando dal quale hanno ricevuto il brevetto stesso, nel richiedere l'iscrizione di cui sopra.

Data la difficoltà di ricamare sul tessuto gli stemmi di cui sopra, questo Ministero autorizza ad applicare sulla striscia di seta color bianco, alta mm. 8, analogo distintivo in metallo con gli stemmi in smalto.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Distintivo Trento e Trieste
istituito con R. decreto n. 1626, in data 16 ottobre 1921.



Distintivo Trento, Trieste e Zara
istituito con R. decreto n. 66, in data 7 gennaio 1922.



N. 83. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **R. decreto n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921 n. 1741.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 1 febbraio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 40, del 17 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato;
Visto il Nostro decreto 20 ottobre 1921 n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato, in esecuzione della legge predetta;
Visto il Nostro decreto 23 novembre 1921 n. 1741, che proroga i termini stabiliti da alcuni articoli della legge e del decreto suindicato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del R. decreto in data odierna, n. 46, relative ai provvedimenti di esonero del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, i termini di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921 n. 1741, sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1922 e al 1° aprile stesso anno, restando immutato al 22 detto quello per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1921 n. 1080.
Questo decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA.

N. 84. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, per portare a termine il lavoro rimasto in corso presso il consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina). — 1° febbraio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.

DECRETA:

Art. 1.

La commissione stabilita dall'art. 3° del R. decreto sopracitato, per portare a termine il lavoro rimasto in corso presso il consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito è così costituita:

Componenti effettivi.

Colonnello fanteria CALINI cav. uff. Giovanni - Presidente.
Id. fanteria GIACOSA comm. Gioacchino Saul - Membro.
Ten. colon. artigl. SCARAMPI del Cairo cav. Galeazzo - Membro.
Maggiore fanteria BORGHINI cav. Luigi - Segretario.

Supplenti

Tenente colonnello fanteria DE' FERRARI cav. Alessandro - Membro supplente

Art. 2

In assenza del presidente colonnello CALINI cav. uff. Giovanni, assumerà la presidenza il colonnello GIACOSA comm. Gioacchino Saul.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 85. COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **Invio di militari in missione all'Estero.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 23 febbraio 1922.

Con circolare n. 274 in data 2 maggio 1920, inserta nel *giornale militare ufficiale*, dispensa 22ª, era stato prescritto che ufficiali e militari di truppa del R. Esercito, in servizio attivo (compresi i richiamati dal congedo) o appartenenti a classi sotto le armi, non potevano essere incaricati di alcuna missione all'estero se non su espressa disposizione e preventiva autorizzazione di questo Ministero (Divisione Stato Maggiore).
Nel confermare tale norma, si dispone che, in relazione all'avvenuto passaggio al Ministero della guerra degli uffici dello Stato Maggiore dell'Esercito (R. decreto 21 aprile 1921 n. 655, *giornale militare* 3 giugno 1921), tutte le proposte riflettenti l'invio di militari in missione all'estero e comunque inoltrate da organi dell'amministrazione centrale o dalle autorità territoriali, siano trasmesse allo Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio operazioni, al quale compete altresì dar corso alle eventuali pratiche presso la presidenza del Consiglio dei ministri od altri Ministeri interessati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 86. COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **Sospensione della accettazione delle domande dei sottufficiali per ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 febbraio 1922.

Nella considerazione che gli organici dei sottufficiali dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono al completo e che presso il comando del corpo d'armata di Palermo si trovano numerose domande di arruolamento e di riammissione nei corpi stessi presentate da sottufficiali in seguito alla pubblicazione del manifesto annesso alla circolare n. 553 *giornale militare* 1921, questo Ministero determina che sia sospesa sino a nuovo ordine l'accettazione delle domande che da parte di altri sottufficiali venissero avanzate allo stesso intento.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 87. DISPOSIZIONI VARIE. — **Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli.** — (Servizio di artiglieria). 23 febbraio 1922.

Sentito il parere dei competenti organi tecnici, il Ministero determina che nella nota degli attrezzi, strumenti ed utensili costituenti la normale dotazione delle officine reggimentali dei capo armaiuoli, di cui alla precedente circolare 475 *giornale militare* 1914, venga senz'altro esclusa la « madrevite di parti d'armi e viti assortite (XIII-610) », trattandosi di un oggetto il cui allestimento importa una spesa non lieve, mentre non è assolutamente indispensabile.

I corpi che ne risultino eventualmente già provvisti, potranno continuare a mantenerlo in servizio fino a consumazione nelle dipendenti officine; tutti gli altri invece disporranno perchè, d'ora in avanti, le viti di qualsiasi specie occorrenti per le sostituzioni o riparazioni alle armi da eseguirsi nelle officine anzidette, siano richieste, di mano in mano che se ne presenta il bisogno, alle competenti direzioni o sezioni staccate di artiglieria della circoscrizione, le quali, a loro volta, potranno rifornirsene, nella misura strettamente indispensabile, con apposite richieste alla R. Fabbrica d'Armi di Roma, in analogia a quanto venne di recente stabilito per le parti d'armi di ogni altra specie.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 88. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio storico). 23 febbraio 1922.

E' stata pubblicata la seguente opera a cura dell'ufficio storico:

Generale ALESSIO CHAPPERON: *L'organica militare tra le due guerre mondiali* 1814-1914. (Prezzo per il pubblico lire 30, ridotto a lire 24 per gli ufficiali che la richiederanno d'ufficio all'ufficio pubblicazioni militari presso il Ministero della guerra, od allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra).

Di quest'opera l'ufficio pubblicazioni militari invierà una copia a ciascuno dei comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, ai comand di brigata, comandi d'artiglieria e del genio di corpo d'armata, scuole, reggimenti delle varie armi, comandi di distretto, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, biblioteche di presidio.

Questa pubblicazione verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare n. 53 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 89. RECLUTAMENTO. — **Interpretazione della circolare n. 560 del giornale militare dello scorso anno contenente istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 375, che modifica l'elenco delle infermità.** (Direzione generale leva e truppa). — 23 febbraio 1922.

A soluzione dei quesiti fatti e a complemento di quanto venne disposto col n. 3 della circolare n. 560 del *giornale militare* scorso anno, questo Ministero stima opportuno avvertire che, giusta il 2° comma del n. 3 della circolare stessa i militari tracomatosi che si trovano in congedo illimitato debbono, per poter essere eliminati dai ruoli sottoporsi a rassegna, a senso dei paragrafi 47 e seguenti del regolamento sul servizio delle rassegne.

In base alle proposte all'uopo fatte dai distretti le direzioni degli ospedali militari si regoleranno come appresso:

1° Quando si tratti di militari che abbiano a suo tempo prestato servizio (e che siano quindi stati assoggettati a cure speciali negli appositi reparti ai quali appartennero) saranno senz'altro riformati, qualora venga constatato che si trovino ancora nelle condizioni di inabilità di cui all'art. 33 dell'elenco infermità, quale fu modificato dal R. decreto-legge n. 1378 del 24 agosto 1921, qualunque sia la classe alla quale appartengono. A loro riguardo devesi infatti applicare il 2° inciso del citato articolo e non occorre quindi attendere che sia trascorso il periodo della rivedibilità;

2° Se si tratti invece di tracomatosi che non abbiano mai prestato servizio (non compresi quindi nella 2ª parte del citato articolo 33) che appartengono a classe anteriore a quella del 1900, e pei quali in conseguenza il periodo della rivedibilità è trascorso, la riforma in rassegna potrà esser pronunciata senz'altro, in applicazione del preciso disposto del citato articolo dell'elenco infermità;

3° Quei tracomatosi, infine, presentatisi a rassegna mensile, che non abbiano mai prestato servizio (militari specialmente della classe 1901) pei quali il menzionato periodo della rivedibilità non è peranco trascorso, ove non siano riconosciuti idonei perchè guariti dall'affezione tracomatosa, dovranno essere lasciati nella posizione di congedo illimitato, a condizione di ripresentarsi, ove lo desiderino per subire una rassegna definitiva, quando, trascorso tale periodo di tempo, potrà essere, se del caso, emessa decisione di riforma.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 90. RECLUTAMENTO. — **Permanenza alle armi oltre l'ottavo mese di servizio dei militari della classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 febbraio 1922.

Viene posto con qualche frequenza a questo Ministero il quesito se nella matricola dei militari della classe 1901 trattenuti alle armi oltre l'ottavo mese di servizio in base al R. decreto n. 722 del 12 giugno 1921 (circolare 344 del *giornale militare*) si debba con apposita variazione far risultare la natura e gli effetti di tale protratta permanenza alle armi.

In proposito questo Ministero avverte che il citato R. decreto non aveva altro scopo che quello di attuare nei riguardi della classe 1901 — il passaggio graduale dalla ferma biennale alle nuove ferme ridotte, giusta quanto veniva stabilito nell'art. 19 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452; che per effetto della protratta permanenza alle armi nessun mutamento si è verificato nella posizione dei militari della classe 1901 i quali continuano a rimanere alle armi, fino a quando sarà stabilito da questo Ministero, per soddisfare gli obblighi di leva, e che pertanto non è il caso di iscrivere nella loro matricola nessuna variazione in proposito, nè di considerarli richiamati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 91. RECLUTAMENTO. — **Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'Estero che concorrono alla leva con la classe 1902.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 febbraio 1922.

Analogamente a quanto fu disposto con la circolare n. 102 del *giornale militare* scorso anno, questo Ministero determina che il termine nel quale le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto dei giovani della classe 1902 residenti all'Estero sia prorogato fino al 15 marzo 1922.

In conseguenza i consigli di leva dovranno prendere atto delle decisioni pronunciate fino a quest'ultima data sul conto dei giovani stessi dalle autorità diplomatiche e consolari; e se per il ritardo nell'arrivo della comunicazione di tali decisioni fosse nella seduta del 1° aprile 1922 emessa la dichiarazione di renitenza a riguardo di taluno degl'interessati presentatisi alle autorità italiane all'Estero entro il 15 marzo 1922, i consigli stessi sono autorizzati a cancellare in via amministrativa tale nota di renitenza.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 92. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** — (Comando superiore di aeronautica). — 23 febbraio 1922.

Il 3 aprile p. v. avrà inizio presso il R. Politecnico di Torino un corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.

Il corso comprenderà le seguenti materie:

Aerodinamica applicata - Aerologia e strumenti - Tecnologia dei materiali aeronautici - Teoria meccanica del volo - Progetto dei dirigibili - Teoria e costruzione delle eliche - Motori e problemi speciali ad essi relativi - Calcoli di robustezza degli aeroplani - Costruzione e collaudo degli aeroplani - Norme di pilotaggio in relazione con le caratteristiche degli aerei.

Il corso sarà integrato da esercitazioni di laboratorio per misure Aerodinamiche e per misure su motori, da esercitazioni grafiche illustrative delle varie materie, da visite agli stabilimenti di costruzione.

1. Le lezioni si svolgeranno in 8 periodi di 2 settimane ciascuno.

Seguirà un altro periodo (dal 1° agosto al 15 ottobre) durante il quale gli allievi attenderanno allo svolgimento di progetti di costruzione di apparecchi e di motori che verranno loro assegnati. Subito dopo avrà luogo la prima sessione di esami (16-31 ottobre).

2. Potranno partecipare al corso complessivamente 15 allievi, delle seguenti categorie:

a) ufficiali (inferiori o superiori fino al grado di tenente colonnello incluso) di tutte le armi e corpi laureati in ingegneria;

b) ufficiali di artiglieria che abbiano frequentato con successo i corsi regolari della scuola di applicazione;

c) personale civile in servizio presso enti della aeronautica dello Stato laureati in ingegneria;

d) ufficiali dell'arma aeronautica i quali, pur non essendo laureati nè avendo frequentato la scuola di applicazione, abbiano titoli di studio, grado di cultura tecnica e requisiti tali, da dare sicuro affidamento di partecipazione al corso con profitto.

3. L'ammissione al corso è gratuita.

4. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso godranno delle indennità di cui all'art. 8 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 ottobre 1920 (circolare 521 del *giornale militare* 1921).

5. Coloro che desiderano frequentare il corso dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) per via gerarchica e non oltre il 20 marzo 1922 la domanda su carta bollata da lire 2 corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laura in ingegneria, conseguito in una scuola del Regno. In mancanza del diploma originale è ammesso la presentazione di un certificato di laura redatto a norma delle vigenti disposizioni;

b) per i soli ufficiali di artiglieria e genio non laureati.
Copia dello stato di servizio, da cui risulti che hanno frequentato con esito favorevole i corsi regolari presso la scuola di applicazione;

c) per gli ufficiali non laureati.
Copia dello stato di servizio, da cui risultino gli studi ed i corsi militari compiuti - titolo di studio;

d) per tutti:
Rapporto informativo dell'autorità da cui dipendono con particolare riguardo al grado di cultura tecnica dei candidati.

6. Saranno scelti i concorrenti provvisti di maggiori titoli con giudizio inappellabile del Ministero. Fatta la scelta degli allievi i titoli di studio saranno restituiti agli interessati.

7. Gli allievi che non si presenteranno alla prima sessione di esami saranno considerati come non aventi superato le prove di esame.
Per essi, e per gli allievi che effettivamente non supereranno la prima prova di esame, sarà ammessa una seconda sessione che avrà luogo entro la seconda quindicina del mese di dicembre c. a. Coloro che non si presenteranno a tale prova o non la supereranno saranno considerati come definitivamente riprovati e non potranno essere ammessi ad altro analogo corso.

8. Il personale in servizio presso enti tecnici dell'aviazione dello Stato ammesso a partecipare al corso ma che non avrà superato le prove finali cesserà di appartenere agli enti stessi.
Potrà essere invece destinato a far parte di tali enti il personale, non in servizio presso enti aeronautici, che avrà superato con esito favorevole le prova di esame.
Nell'assegnazione sarà tenuto conto, in tal caso, della graduatoria di esami.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 93. — SERVIZIO AERONAUTICO. **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** — (Comando superiore di aeronautica). — 23 febbraio 1922.

Il Ministero consente che gli allievi ammessi a frequentare il corso di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche indetto con circolare 216 del *giornale militare* 1921, i quali non si presentarono agli esami finali e non ne superarono le prove, siano ammessi ad una 2ª sessione di esami che avrà luogo entro la prima quindicina del mese di maggio p. v.
Coloro che non si presenteranno a tale sessione o non supereranno gli esami saranno considerati definitivamente riprovati e non potranno essere ammessi ad altro analogo concorso.
Il personale in servizio presso enti tecnici dell'aviazione dello Stato che avrà frequentato il corso con esito negativo cesserà di appartenere agli enti stessi.
Gli interessati prenderanno diretti accordi con la direzione del R. politecnico di Torino per determinare la data precisa in cui potranno ripresentarsi agli esami.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISI

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1921-922

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario Generale del Regno pel* 1921-22.

Le richieste del volume, che è di oltre 1500 pag. in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo di lire ventisei e aggiungendo lire cinque nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Recenti pubblicazioni dello **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA:**

ITALICUS. - ***Una versione austriaca di Vittorio Veneto divulgata in Francia.*** (Volume di 40 pagine con una tavola fuori testo) . . . . . L. 2,—

Colonnello FULVIO ZUGARO. - ***Il costo della guerra italiana.*** Contributo alla storia economica della guerra mondiale. (Volume di 116 pagine con sette grafici fuori testo) . . . . . » 9,—

Colonnello CESARE CESARI. - ***Corpi volontari italiani dal 1848 al 1870.*** (Volume di 126 pagine con ventuno tavole fuori testo). . . . . » 10,—

Generale ALESSIO CHAPPERON. - ***L'organica militare fra le due guerre mondiali 1814-1914.*** Saggio Storico, preceduto da cenni storici sullo svolgimento dell'organica prima del 1914. (Volume di 584 pagine). . » 30,—

Colonnello GIULIO DOUHET. - ***Il dominio dell'aria.*** Saggio sull'arte della guerra aerea, con un appendice contenente nozioni elementari di aeronautica. (Volume di 360 pagine) . . . . . » 14,—

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO. - ***La conquista del Monte Nero.*** (Volume di 162 pagine con 5 tavole fuori testo) . . . » 6,—

Colonnello ATTILIO VIGEVANO. - ***La fine dell'Esercito Pontificio.*** (Volume in 8° di XIX e 864 pagine con 37 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piani topografici) . . . . . » 100,—

Di prossima pubblicazione:

Colonnello PIETRO MARAVIGNA, insegnante alla Scuola di Guerra. - ***Studi critici sulla guerra mondiale.*** (Con schizzi ed illustrazioni).

Inviare cartolina-vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - ROMA (40) - Via Gino Capponi, 43.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, prima colonna, depennare il capitano AUGUSTI Oreste.

A pagina 164, prima colonna, dopo il tenente CUTRI Franco, *aggiungere* il tenente CAMBI Giovanni 87 fanteria.

A pagina 164, seconda colonna, depennare il capitano FANELLI Teodoro.

A pagina 165, prima colonna, depennare il tenente GAMBI Giovanni; dopo il capitano LORDI Francesco, *aggiungere*: il capitano LISSONI Pasquale 90 fanteria.

A pagina 166, prima colonna, *invece di* NANI Vladimiro, 2 fanteria, *leggasi*: NANI Vladimiro, 2 fanteria assegnato Ministero guerra; dopo il tetente NATOLI Arturo, *aggiungere*: il capitano OCCHIODORO Umberto 2 bersaglieri, assegnato divisione militare Roma.

A pagina 174, seconda colonna, *invece di*: MALAGAMBA Mario, *leggasi*: MALAGAMBA Giulio.

Prezzo della presente dispensa *L.* **0.20**

(3537) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1922 — 9 Marzo

BIBLIOTECA

N. 94 - 29 gennaio 1922. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie . . *Pag.* 192

» 95 - 22 febbraio 1922. TRASPORTI. — Soppressione della biglietteria militare di Verona F. N. . . . . *Pag.* 193

» 96 - 23 febbraio 1922. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Risarcimento dei danni prodotti dal brillamento dei proiettili ed esplosivi in dipendenza della guerra *Pag.* 193

» 97 - 2 marzo 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe . . . . . *Pag.* 195

» 98 - 2 marzo 1922. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza . *Pag.* 195

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 196

Ordine del giorno all'Esercito

Assumendo oggi per fiducia di S. M. il Re le funzioni di Ministro della Guerra, con cuore di soldato e con coscienza di cittadino rivolgo all'Esercito il primo e reverente saluto.

Ho ferma fiducia che la mia opera cui non metto limiti come non ha limiti la mia fede trovi conforto di collaborazione e di amore in quanti sentono che l'Esercito è la suprema espressione della nostra unità politica e presidio della sicurezza e della libertà della Patria.

L'Esercito ispirandosi al sentimento del dovere, superiore ad ogni competizione, deve trarre dall'affetto del Paese la sua forza migliore come dalle sue virtù trasse l'eroica ragione della vittoria.

Roma, 26 *febbraio* 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Circolare N. 94. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie.** - (Direzione generale leva e truppa). — 29 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 35, dell'11 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1890;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza a norma degli articoli 4 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 (1), potranno essere fatte entro sei mesi, dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

In casi particolarmente degni di considerazione, la cittadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto reale, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto, anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo.

Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, e della prima parte del presente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al Comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza, o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette a quello che sarà da loro indicato.

Coloro che, avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'articolo 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata Monarchia austro-ungarica, facente parte del Regno dei serbi, croati e sloveni, potranno chiedere il diritto di pertinenza, se della Dalmazia al comune di Zara, se dell'Isola di Veglia ai comuni di Pola o di Cherso.

Art. 5.

Nei casi preveduti all'articolo precedente, la concessione del diritto di pertinenza, da parte dei comuni delle provincie annesse, sarà obbligatoria e gratuita.

Per le altre Provincie del Regno, la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento della cittadinanza saranno trascritti, a cura del Ministero dell'interno, nei

(1) V. circolare n. 108 del *Giornale militare* 1921.

registri di cittadinanza del comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per gli effetti finanziari nulla è innovato alle norme vigenti.

Art. 8.

Il presente decreto e il R. decreto 30 dicembre 1920 n. 1890, saranno presentati al parlamento per essere convertiti in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

N. 95. — TRASPORTI. — **Soppressione della biglietteria militare di Verona P. N.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 22 febbraio 1922.

In relazione alle diminuite esigenze del movimento militare, sotto la data del 6 marzo p. v. cesserà di funzionare la biglietteria militare della stazione di Verona P. N.

Il servizio di distribuzione dei biglietti a tariffa militare e differenziale C. sarà nella predetta stazione, a partire dalla data sopracitata, disimpegnato dall'amministrazione ferroviaria, a cui i corpi ed i militari isolati dovranno far capo secondo le norme del «regolamento sul servizio dei trasporti per ferrovia e sulle navi - parte I - (trasporti per ferrovia in tempo di pace)».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 96. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Risarcimento dei danni prodotti dal brillamento dei proiettili ed esplosivi in dipendenza della guerra.** — (Direzione generale artiglieria - Divisione amministrativa). — 23 febbraio 1922.

Presi gli opportuni accordi con il Ministero delle terre liberate; ad eliminare e dirimere ogni controversia sorta o da sorgere relativamente a domande presentate da parte di privati, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei loro beni mobili ed immobili, per brillamento di proiettili e di munizioni; tenute presenti le disposizioni emanate con il decreto luogotenenziale testo unico 27 marzo 1919, n. 426 e con il R. decreto 18 aprile 1920 n. 580; questo Ministero dispone e comunica quanto segue:

1° Ogni responsabilità conseguente dai brillamenti suddetti, causati sia pure per evento fortuito, dalle operazioni di rastrellamento o da negligenza o colpa delle ditte che non hanno preveduto i danni eventuali, nè hanno provveduto ad evitarli, deve rimanere a carico delle medesime ditte imprenditrici, in forza della lettera e dello spirito delle stipulazioni contrattuali contenute nelle convenzioni e nei capitolati d'onere;

2° Solamente nei casi in cui per circostanze assolutamente eccezionali il danno sia inevitabile e l'impresa sia sollevata dalla responsabilità predetta, i danneggiati potranno chiedere il risarcimento dei danni in conformità delle disposizioni contenute nel testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sembrando che tali casi possano considerarsi fatti di guerra dipendenti ed occasionati dalle operazioni belliche;

3° La competenza per il risarcimento di tali danni si esercita secondo le norme disposte nel citato testo unico e quì appresso riassunte;

Le commissioni di primo grado per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra competenti per territori, omologano gli accordi intervenuti fra i danneggiati e gli organi finanziari provinciali di cui al seguente n. 5, e decidono inappellabilmente per le controversie non superiori alle 50.000 lire quando abbia avuto luogo precedentemente l'accordo.

La commissione superiore sedente a Venezia decide inappellabilmente nelle controversie per indennità superiori alle 50.000 lire.

Il Ministero delle terre liberate omologa gli accordi relativi alle indennità superiori alle 500,000 lire.

Si può adire l'autorità giudiziaria solo per le controversie superiori alle 500.000 lire quando siano fallite le trattative amichevoli con la intendenza di finanza o sia stata negata l'approvazione all'accordo dal Ministero delle terre liberate.

4° L'esame delle domande di risarcimento è fatto dai ricevitori del registro, dagli agenti delle imposte e dagli intendenti di finanza.

5° Devono essere presentate agli agenti delle imposte ed ai ricevitori del registro, nell'ambito delle loro circoscrizioni, le domande per risarcimento di danni, il cui valore presumibilmente non sia superiore alle 25.000 lire, quando si tratti di mobili ed immobili insieme, ed alle 10.000 lire quando si tratti soltanto di immobili. Per le indennità che importino somme superiori alle precedenti, le domande devono essere presentate agli intendenti di finanza della circoscrizione in cui si trovano i beni.

6° In tali domande deve essere fatta esplicita menzione che non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 580 del 1920, già citato, per quanto riguarda la presentazione tardiva della denunzia, ritenuto che i danni si sono verificati successivamente al 31 dicembre 1920, termine in detto articolo contemplato.

7° Alle domande devono essere accluse due dichiarazioni: una del genio militare, l'altra dell'autorità militare, preposta ai lavori, dalle quali risulti che la posizione dei proiettili od esplosivi non ne consentiva la rimozione ed il trasporto in luogo adatto per la distruzione o che questa distruzione non poteva avvenire in località diversa da quella, in cui ebbe luogo e che quindi lo scoppio in quel determinato sito doveva produrre inevitabilmente dei danni.

8° Le domande devono essere compilate sugli appositi moduli, che sono in distribuzione presso gli organi finanziari dipendenti, tenendo presenti le avvertenze in esso riportate.

9° Qualora per l'avvenire dovessero farsi esplodere necessariamente dei proiettili e si prevedessero inevitabilmente dei danni, si dovranno osservare le seguenti norme particolari:

a) preavvisare le persone o gli enti dei danni che ad essi possono eventualmente derivare dallo scoppio;

b) prendere tutte le cautele opportune perchè i danni stessi siano della minore entità possibile;

c) rilevare preventivamente con appositi verbali di periti tecnici militari tutte le circostanze concorrenti alla inevitabilità del danno;

d) prima del brillamento dei proiettili sarà redatto da appositi periti un verbale d'estimo del valore degli immobili allo stato in cui si trovano, per metterlo a raffronto con altro verbale da redigere dopo avvenuta la distruzione e ciò per poter stabilire, dalla differenza risultante, l'ammontare del danno da risarcire.

10° Alle domande per risarcimento di danni avvenuti dopo la pubblicazione delle presenti disposizioni, devono anche essere unite le copie dei documenti descritti nel precedente articolo.

11° Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla legge alle persone fisiche e morali che abbiano la cittadinanza italiana o la sudditanza coloniale.

12° Qualora il brillamento dei proiettili, avvenuto nelle circostanze suesposte, e che non importi la responsabilità delle dette rastrellatrici, arrecasse danni alle persone non addette ai lavori di rastrellamento e brillamento dei proiettili; con causa violenta, diretta ed immediata, queste se cittadini italiani o sudditi coloniali, potranno chiedere la concessione della pensione privilegiata di guerra, in base alle vigenti leggi da liquidarsi dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato pensioni di guerra).

13° Per l'esame delle domande e per la liquidazione delle indennità saranno seguite le norme indicate nel citato testo unico 27 marzo 1919 n. 426, e quelle del R. decreto-legge 18 aprile 1920 n. 580.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 97. — DISPOSIZIONI VARIE. **Alienazione rame, zinco e loro leghe.** - (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 2 marzo 1922.

Si avvertono gli enti militari che possono avervi interesse che, col 28 febbraio 1922, è venuto a cessare il contratto già vigente con il consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, e che, dal 1° marzo corr., l'alienazione di questo materiale è passato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio approvvigionamenti.

Poichè inoltre, da parte dell'anzidetto servizio, saranno prossimamente trasferiti, a quello della elettrificazione, della stessa direzione generale, notevoli quantitativi di rame in pani, in catodi e in wirebars e di rottami d'ottone in bossoli da cannone, si dispone che, di ciascuna di tali cessioni, da effettuarsi senza la materiale corresponsione del prezzo, si dia avviso con lettera d'ufficio al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

Gli enti stessi dovranno continuare a dar corso agli ordini di consegna che loro pervenissero dal consorzio su ricordato, sempre quando tali ordini si riferiscano a operazioni di vendita effettuata prima della data di cessazione di cui sopra.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 98. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 marzo 1922.

A modificazione di quanto stabilisce la circolare n. 390 del *giornale militare* 1920 si determina che i passaggi di militari alle armi nella R. guardia di finanza restino limitati ad uomini appartenenti a classi anteriori a quella del 1902 e ciò in conseguenza di quanto fu disposto con l'ultimo comma del n. 28 della circolare 645 del *giornale militare* 1921.

Da tale passaggio restano esclusi in ogni caso i sottufficiali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1921, circolare 436.

A pagina 695, seconda colonna, depennare il capitano *Giorgi* Ferdinando.

Dispensa 8, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, prima colonna, invece di *Bagnoli* Romolo, 18 fanteria, leggasi *Bagnoli* Romolo 49 fanteria: invece di *Ammaturi* Antonio 16 fanteria, leggasi *Ammaturi* Antonio 16 fanteria comandato campo aviazione Capua; e invece di *Borella* Francesco, leggasi *Borello* Francesco.

A pagina 163, seconda colonna, dopo il capitano *Caterino* Bernardino, aggiungere il capitano *Casali* Giacomo, 4 alpini.

A pagina 164, prima colonna, depennare il tenente *Casunio* Antonio.

A pagina 164, prima colonna dopo il tenente *Cambi* Giovanni, aggiungere il tenente *Cotugno* Antonio, 62 fanteria.

A pagina 164, seconda colonna, invece di *Falcone* Giovanni, leggasi *Falcone* Giuseppe.

A pagina 165, prima colonna, dopo il capitano *Gambarotta* Vincenzo, aggiungere il capitano *Gay Pietro*, 5 alpini.

A pagina 165, seconda colonna, invece di *Liberti* Gerardo, 2 fanteria, *Laboranti* Ettore, 2 fanteria, *La Rosa* Gaetano, 2 fanteria, *Marracini* Renato 2 fanteria, leggasi *Liberti* Gerardo 62 fanteria, *Laboranti* Ettore 62 fanteria, *La Rosa* Gaetano 62 fanteria, *Marracini* Renato 11 fanteria, invece di *Leuzzi* Pietro, leggasi *Liuzzi* Oronzo e invece di *Lancello* Gaspare, leggasi *Langella* Gaspare.

A pagina 166, seconda colonna, dopo il sottotenente *Pagliano* Luigi, aggiungere il tenente *Pesa* Lodovico 19 fanteria, invece di *Pieri* Elisante, assegnato Ministero guerra, leggasi *Pieri* Elisante 87 fanteria; invece di *Petrarca* Alessandro, leggasi *Petrecca* Alessandro.

A pagina 167, prima colonna, dopo il tenente *Riso* Felice, aggiungere il tenente *Rignani* Mario 12 fanteria.

A pagina 167, prima colonna, invece di *Rotolo* Giovanni, leggasi *Ruotolo* Giovanni.

A pagina 167, seconda colonna, invece di *Viola* Alfredo 2 fanteria, leggasi *Viola* Alfredo 62 fanteria; dopo il capitano *Zaniboni* Socrate, aggiungere il tenente *Zilioli* Emilio assegnato Ministero guerra.

A pagina 168, prima colonna, depennare il tenente *Ademolio* Vittorio.

A pagina 169, seconda colonna, invece di *Giambiuli* Guglielmo, leggasi *Giambiasi* Guglielmo.

A pagina 170, prima colonna, invece di *Mannucci* Giovanni 4 fanteria, leggasi *Musmeci* Giovanni 4 fanteria.

A pagina 171, prima colonna, invece di *Palamenghi* Pietro 10 fanteria, leggasi *Palamenghi* Pietro 11 bersaglieri.

A pagina 171, seconda colonna, depennare il tenente *Rignani* Mario.

A pagina 172, prima colonna, invece di *Siervo* Gaetano 7 alpini, leggasi *Siervo* Gaetano 77 fanteria; depennare il tenente *Torta* Augusto; depennare il capitano *Angiolini* Arrigo 3 pesante.

A pagina 172, seconda colonna, invece di *Valletta* Umberto, 10 fanteria, leggasi *Valletta* Umberto 11 bersaglieri.

A pagina 173, prima colonna, invece di *Cilimberti* Giulio 1 pesante e *Cilimberti* Pietro 4 pesante, leggasi *Ciliberti* Giulio 1 pesante e *Ciliberti* Pietro 4 pesante.

A pagina 175, seconda colonna, dopo il tenente *Schietroma* Antonio, aggiungere il tenente *Scassellati Sforzolini* Giovanni assegnato Accademia militare Torino.

A pagina 176, seconda colonna, invece di *La Cecilia* Cesare 3 battaglione telegrafisti, leggasi *La Cecilia* Cesare 3 battaglione zappatori.

Dispensa 7ª, anno 1922, circolare 66.

Nello specchio di pagina 131 in corrispondenza di: « *Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta* », alla colonna: Fregio, *invece di*: « Croce Bianca (di Malta) in campo rosso », *leggasi*: « Croce Bianca ottagona (di Malta) in campo rosso »; e alla colonna: colore del drappo, *invece di*: « Rosso », *leggasi*: « Bianco ».

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 77.

A pagina 157, n. 1, seconda linea del manifesto, *dopo la parola*: « alpini », *aggiungasi*: « cavalleria, artiglieria ».

Dispensa 9ª, anno 1922, circolare 82.

A pagina 180, 4ª riga, nel titolo della circolare stessa, *dopo le parole*: 16 ottobre 1921, *aggiungasi*: — (Gazzetta ufficiale n. 284, del 5 dicembre 1921).

Dispensa 9ª, anno 1922, circolare 92.

A pagina 187, lettera *b*) del n. 2, *invece di*: ufficiali di artiglieria che abbiano frequentato, ecc., *leggasi*: ufficiali di artiglieria e genio che abbiano frequentato, ecc.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3605) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1922 — 11 Marzo

N. 99 – 5 gennaio 1922. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 146, riguardante dispensa dalle chiamate per istruzione dei militari già arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Libia . . . . . Pag. 200

» 100 – 12 gennaio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 65, che erige in ente morale la «Fondazione colonnello Alessandro Roasio», costituita col capitale di L. 6600 nominali, destinato a favore dei militari di truppa del 47 reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo . . . . Pag. 200

» 101 – 19 gennaio 1922. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani Pag. 202

» 102 – 22 gennaio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 163, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 per liquidazione di passività dipendenti dalla guerra . . . . . Pag. 203

» 103 – 22 gennaio 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 91, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero . . . . . Pag. 204

» 104 – 3 marzo 1922. — SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . Pag. 206

» 105 – 10 marzo 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese per la francatura del carteggio ufficiale dei tribunali militari . . . Pag. 206

» 106 – 10 marzo 1922. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Oggetti di corredo per gli arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. . . . . Pag. 207

» 107 – 10 marzo 1922. — CONCORSI. Concorso ippico di Nizza. . Pag. 207

» 108 – 10 marzo 1922. — PENSIONI. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603, relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento degli operai che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922. Pag. 208

» 109 – 10 marzo 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderni di caricamento del materiale per batterie da 40/39 (n. 1167) - da 76/40 (n. 1168) - da 76/45 (n. 1319) - da 102/35 (n 1320) - controaerei su quattro pezzi - Edizione provvisoria 1921. . . . . Pag. 217

» 110 – 10 marzo 1922. — RECLUTAMENTO. — Iscrizione sulle liste di leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie residenti all'estero . . Pag. 219

» 111 – 10 marzo 1922. — RECLUTAMENTO. — Ritardo del servizio alle armi in applicazione dell'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento . Pag. 219

» 112 – 10 marzo 1922. — SERVIZIO SANITARIO. — Licenze di convalescenza concesse dai collegi medici ad ex militari e militari in congedo illimitato visitati a senso della circolare 455 *giornale militare* 1919 . . . . . Pag. 220

» 113 – 10 marzo 1922. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite richieste dall'opera di previdenza a favore degl'impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione . . . . . Pag. 220

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 222

Circolare N 99. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 146, riguardante dispensa dalle chiamate per istruzione dei militari già arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Libia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 49, del 28 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con R. decreto 13 aprile 1911 n. 374;

Allo scopo di facilitare il reclutamento dei volontari nel R. corpo delle truppe coloniali della Libia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

All'articolo 1 del suddetto regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

« E' altresì concessa la dispensa, limitatamente alle due prime chiamate per istruzione, ai militari che abbiano compiuto almeno due anni di servizio come arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Libia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 100. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 65, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », costituita col capitale di L. 6600 nominali, destinato a favore dei militari di truppa del 47° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 12 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 39, del 16 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 8 novembre 1921 del comando del 47° reggimento fanteria per l'erezione in ente morale della « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », istituita a ricordo del predetto ufficiale, caduto quale comandante del reggimento stesso, il 5 luglio 1915 nella guerra italo-austriaca — e formata col capitale di lire seimilaseicento nominali, investite in cartelle del prestito nazionale 5 % (di cui lire cinquemilanovecento nominali, fondo residuato da oblazioni raccolte in zona di guerra a favore dei militari di truppa del detto reggimento, e lire settecento pure nominali offerte dalla baronessa Maria Della Torre Morelli, vedova colonnello Roasio) — affinchè la relativa rendita sia assegnata sotto forma di premi a beneficio di otto militari di truppa del detto corpo che si siano distinti durante l'anno nella condotta e nella istruzione militare;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », costituita col capitale nominale di lire 6600 (seimilaseicento) e destinata a favore del 47° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da sei articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO
DELLA « FONDAZIONE COLONNELLO ALESSANDRO ROASIO »
a favore del 47° reggimento fanteria.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione colonnello Alessandro Roasio » la fondazione, istituita a vantaggio del 47° reggimento fanteria e a ricordo del colonnello predetto, caduto alla testa del succitato reggimento il 5 luglio 1915 nella guerra italo-austriaca.

Art. 2.

Costituiscono il capitale della fondazione, investito in cartelle del prestito nazionale 5 % da convertire in un certificato di rendita nominativo pure intestato alla « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », e da depositarsi nella cassa del 47° reggimento fanteria:

a) la somma di lire cinquemilanovecento (L. 5900) nominali, fondo residuale di oblazioni raccolte in zona di guerra a favore dei militari di truppa del reggimento predetto;

b) l'offerta di lire settecento (L. 700) pure nominali, fatta dalla baronessa Maria Della Torre Morelli, vedova del colonnello Roasio.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione del predetto reggimento.

Art. 4.

Nella ricorrenza della festa del reggimento (15 giugno) la rendita del capitale di cui all'art. 2 sarà assegnata in otto premi — di cui uno da L. 50 e gli altri da L. 40 ciascuno — a favore di altrettanti militari di truppa — possibilmente uno per ogni compagnia — che, a giudizio dei comandanti di battaglione e di compagnia, si siano distinti durante l'anno nella condotta e nella istruzione militare ed avvertendo che, a parità di meriti, dovrà essere data la preferenza al più bisognoso.

A tale assegnazione potranno partecipare anche i militari di truppa del reggimento congedati, purchè appartengano alla classe di leva che precede quella sotto le armi e non siano stati già beneficati.

Art. 5.

I premi che eventualmente non venissero distribuiti durante l'anno saranno depositati in un libretto postale della cassa di risparmio.

Le somme risultanti dal cumulo di detti premi e relativi interessi saranno impiegate nell'acquisto di nuovi titoli.

Art. 6.

Avvenuta la distribuzione dei premi, sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto colle prime rendite.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 101. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911 n. 486 concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 18 giugno 1914 n. 616;

Visti i regi decreti 1757 del 29 marzo 1914 e 2856 del 10 agosto 1919;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il deputato al parlamento nazionale

duca COLONNA DI CESARO' dott. Giovanni

è nominato membro della R. commissione veterani in sostituzione del senatore del Regno comm. avv. Carlo GUALA, dimissionario.

Art. 2.

Il deputato al parlamento nazionale

onorevole CIANO Costanzo

è nominato membro della R. commissione veterani in seguito alla vacanza verificatasi in tale carica per essere l'on. prof. Michelangelo VACCARO decaduto dal mandato parlamentare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA - GASPAROTTO - BERGAMASCO.

N. 102. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 163, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 per liquidazione di passività dipendenti dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 50, del 1 marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di lire 5.858.123.681,06 alla parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 da ripartirsi fra i seguenti capitoli e da erogarsi esclusivamente per gli scopi sotto indicati.

Cap. n. 61-bis — « Spese per la guerra »:

a) per rimborsi al contabile del portafoglio	L.	1.839.160.700,68
b) per rimborsi all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.	»	207.000.000,—
c) per rimborso al Ministero del tesoro		532.182.040,76
Totale . . .	L.	2.578.342.741,44

Cap. n. 61-ter — « Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni »:

a) per rimborsi al contabile del portafoglio	L.	2.016.880,862,15
b) per rimborsi all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.	»	141.000.000,—
c) per rimborsi al Ministero per l'industria ed il commercio (Sottosegretariato per la marina mercantile) . . .	»	163.000.000,—
d) per versamento di proventi al tesoro	»	60.000.000,—
Totale . . .	L.	2.380.880.862,15

Cap. n., 61-quater — «Spese per la guerra concernenti l'aeronautica»:

per rimborsi al contabile del portafoglio . . . . . L. 457.000.000,—

Cap. n. 61-quinquies — «Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove Provincie, ecc.»:

a) per rimborso all'amministrazione delle ferrovie dello Stato. L. 436.900.077,47
b) per rimborsi al Ministero del tesoro . . . . . » 5.000.000,—

Totale . . . . L. 441.900.077,47

Totale generale . . . . L. 5.858.123.681,96

Art. 2.

La somma di L. 2.500.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in virtù del R. decreto 8 giugno 1919, n. 984, sarà pagata all'amministrazione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, per forniture di derrate ed altro occorse per l'esercito dall'inizio della guerra, a titolo di acconto e con riserva di successive regolari liquidazioni.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

N. 103. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto-legge n. 91, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero.** — (Servizi logistici ed amministrativi). — 22 gennaio 1922 — (Gazzetta ufficiale n. 41, del 18 febbraio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle amministrazioni dello Stato che risiede, per ragioni di ufficio, con incarichi di carattere permanente, in paesi la cui valuta faccia premio su quella cartacea italiana, sarà corrisposto, sul solo stipendio netto mensile, esclusi, quindi, gli assegni e le indennità di qualsiasi natura, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella cartacea straniera, calcolato in base alla media delle quotazioni ufficiali italiane dei primi venti giorni del mese cui si riferisce il pagamento dello stipendio.

Nei paesi nei quali il cambio della valuta cartacea italiana è uguale, o superiore, alla pari, saranno corrisposte tutte le competenze spettanti in valuta cartacea italiana, o nell'equivalente valuta estera.

Per Chiasso, il prezzo del cambio spetterà sulla terza parte dello stipendio netto.

Art. 2.

Ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero ed agli addetti militari, navali ed aeronautici, sarà concesso il cambio, oltre che sullo stipendio, anche sugli assegni, indennità e diaria loro spettanti secondo le disposizioni seguenti:

a) nei paesi a valuta pari o più alta della sterlina, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale;

b) nei paesi a valuta più bassa della sterlina ma più alta della lira italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta sterlina;

c) nei paesi a valuta più bassa di quella italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta franco-francese.

Art. 3.

Non è dovuto il prezzo del cambio in confronto dello stipendio netto mensile al personale delle amministrazioni dello Stato inviato all'estero con incarichi di carattere temporaneo. Ad esso sarà soltanto corrisposto, in aumento degli ordinari assegni, l'indennità di missione da stabilirsi di volta in volta dai ministri competenti di concerto con quello del tesoro, giusta il disposto dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° febbraio 1922 e da tale data rimane abrogata ogni disposizione diversa da quelle stabilite con i precedenti articoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

AVVERTENZE.

1. Agli effetti della distinzione fra le missioni di carattere permanente (art. 1) e quelle di carattere temporaneo (art. 3) del sovrariportato decreto, avvertesi che per servizi all'estero di carattere permanente devono intendersi — come ha dichiarato il Ministero del Tesoro — quelli che rispondono ai bisogni normali e continuativi dell'amministrazione, come, ad esempio, i servizi doganali, ferroviari e postali, mentre debbono considerarsi temporanei tutti gli altri incarichi, compresi quelli dipendenti dalla guerra, che dovranno cessare in un tempo più o meno prossimo.

2. Siccome dall'avvertenza precedente risulta chiaro che tutte le missioni all'estero compiute dal personale civile e militare dipendente da questa amministrazione debbono essere considerate *temporanee*, al personale medesimo dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3 del sopraripportato R. decreto 5, cioè, dovrà corrispondersi il cambio tra la valuta cartacea italiana e la valuta cartacea estera dello Stato in cui esso compie la missione, soltanto sulla indennità giornaliera di missione — o sulla inden-

nità che ne tiene luogo — mentre gli stipendi ed assegni fissi e tutte le altre competenze di qualsiasi specie che fossero dovute, dovranno essere, invece, corrisposti in valuta italiana senza alcun aumento a titolo di cambio.

3. La indennità di missione ai personali dipendenti da questo Ministero in missione all'estero continuerà ad essere corrisposta nella misura fissata dalle tab. *A* e *B* della circolare 375 del 1921 e, per determinare l'importo del cambio da corrispondersi sulla indennità stessa, dovranno continuare ad applicarsi le norme contenute nel 1° comma dell'art. 2 della circ. medesima. Il 2° comma di tale articolo rimane abrogato poichè, a norma del sovrariportato decreto, dal 1° febbraio 1922 in poi, in nessun caso può più spettare ai dipendenti personali in missione all'estero l'importo del cambio sugli stipendi e assegni fissi o altre competenze eventualmente dovute.

4. I corpi che abbiano l'amministrazione di qualche ufficiale che sia stato in missione all'estero dopo il 1° febbraio 1922, o che vi sia tuttora, provvederanno subito (se si tratta di ufficiali già tornati dalla missione), o disporranno telegraficamente, per l'applicazione del presente decreto.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 104. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 marzo 1922.

Con riferimento alla circolare n. 640 del *giornale militare* 1921, si fa noto che i seguenti ufficiali sono stati ammessi a frequentare il corso pratico di topografia, presso l'istituto geografico militare, iniziatosi il 1° marzo c. a.:

CARLETTI Pellegrino, capitano 51 reggimento fanteria.
DI GREZIA Alfonso, capitano 151 reggimento fanteria.
GHE' Carlo, capitano 4 alpini (comandato comando divisione Perugia).
MARCHESI Arnaldo, capitano 4 alpini.
VIGLIERCHIO' Spirito, capitano 1 alpini (comandato scuola militare).
SPIGHI Enrico, capitano distretto militare di Arezzo.
BARBERINI Enrico, capitano 7 reggimento artiglieria pesante campale.
MILLETTI Renato, capitano 1 reggimento artiglieria campagna.
PIANUCCI Decio, capitano 15 reggimento artiglieria campagna.
DONINI Gaetano, capitano R. guardia di finanza.
FERRINI Pietro, tenente 53 reggimento fanteria.
FRANZOSINI Mario, tenente 9 reggimento fanteria.
TRONCI Fabio, tenente 84 reggimento fanteria.
BERTACCHI Mario, tenente fanteria comandato centro automobilistico Milano.
MECOZZI Spartano, tenente 4 reggimento artiglieria da costa.
RUNGI Enrico, tenente reggimento minatori del genio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 105. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese per la francatura del carteggio ufficiale dei tribunali militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1922.

A chiarimento del disposto del n. 4 della circolare n. 60 del *giornale militare*, corrente anno, si avvertono i distretti che hanno l'amministrazione dei tribunali militari, che essi debbono provvedere alle spese occorrenti ai tribunali stessi per l'affrancazione del carteggio.

A tale uopo, i distretti suindicati assegneranno, per le spese anzidette, ai tribunali un fondo permanente ragguagliato ai bisogni di un mese.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 106. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **Oggetti di corredo per gli arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 marzo 1922.

E' stata riconosciuta la necessità che anche i militari di truppa in congedo ed i giovani non ancora alle armi, i quali abbiano ottenuto l'arruolamento nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica e debbano raggiungere la loro destinazione, siano provvisti di alcuni degli oggetti di corredo di cui al n. 5 della circolare 458 *giornale militare* 1920, al pari dei militari di truppa alle armi che sono trasferiti nel corpo stesso.

Detti oggetti dovranno essere somministrati dai distretti di origine, i quali ne richiederanno il rimborso a questo Ministero (Divisione ragioneria) a senso dell'ultimo capoverso del n. 5 della circolare 458 precitata e di quella n. 644 del *giornale militare* 1921.

Essi sono i seguenti:

un tascapane - un cucchiaio - una gavetta - una tazza di latta - una o due coperte, a seconda della stagione.

Con l'occasione questo Ministero determina altresì:

1° Che agli arruolati sia distribuito un bracciale di tela col bollo del distretto e la iscrizione «Libia» da servire come mezzo di riconoscimento presso la tappa coloniale di Siracusa;

2° Che gli arruolati siano avviati alla tappa suddetta soltanto quando tutte le pratiche inerenti all'arruolamento siano perfette, in modo da evitare una troppo lunga permanenza a Siracusa;

3° Che gli atti di arruolamento siano spediti *immediatamente* alla tappa coloniale di Siracusa in modo che vi giungano contemporaneamente agli arruolati cui si riferiscono;

4° Che sui fogli di via siano annotati gli oggetti distribuiti agli arruolati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 107. — CONCORSI. — **Concorso ippico di Nizza.** — (Ispettorato ippico). 10 marzo 1922.

Nella terza decade di aprile avrà luogo a Nizza un concorso ippico militare internazionale.

Una squadra di ufficiali italiani sarà ufficialmente autorizzata a parteciparvi. Essi saranno scelti fra coloro che ne faranno domanda.

Le domande dovranno essere indirizzate per iscritto alla Scuola di Applicazione di cavalleria in Pinerolo; in esse dovrà essere specificato con quali cavalli l'ufficiale intende intervenire ed i premi vinti da ciascun cavallo in precedenti concorsi in Italia o all'estero.

Le domande dovranno pervenire al comando della scuola non più tardi del 20 corr.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 108. — PENSIONI. — **Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603, relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento degli operai che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922.** (Direzione generale artiglieria). — 10 marzo 1922.

A completare e chiarire le norme contenute nelle circolari n. 657 *giornale militare* 1921 e n. 47 *giornale militare* c. a., come pure a soluzione di quesiti presentati dalle varie amministrazioni dipendenti, si dispone quanto appresso:

Disposizione generale.

1. Con le sole eccezioni stabilite dai seguenti paragrafi 9, 11 e 28, i collocamenti a riposo, i licenziamenti ed i trasferimenti ad altre sedi degli operai degli Stabilimenti e delle Direzioni in via di soppressione o riduzione, avranno luogo, *fino a nuovo avviso*, soltanto su domande degli interessati, da unirsi alle comunicazioni di cui al n. III della circolare 47 *giornale militare* c. a.

Trasferimenti.

2. Il Ministero prenderà in benevola considerazione le domande di trasferimento ad altre sedi che verranno presentate dagli operai degli Stabilimenti e delle Direzioni da sopprimere o ridurre purchè:

a) si tratti di operai che non abbiano superata l'età di anni 59 e mesi sei;

b) nelle sedi prescelte vi sia occorrenza di mano d'opera nei mestieri da essi esercitati.

3. Non devono essere accettate domande condizionate di trasferimento, le quali sarebbero ritenute nulle dal Ministero.

Gli operai delle Direzioni e degli Stabilimenti anzidetti che chieggono il trasferimento devono limitarsi ad indicare la Direzione o lo Stabilimento dove desiderano di essere inviati, e, subordinatamente, dove accetterebbero di essere trasferiti, nel caso che non fosse possibile di accontentarli per la prima destinazione da essi indicata.

Nel trasmettere tali domande al Ministero (Direzione generale artiglieria), i direttori indicheranno il mestiere preciso dell'operaio, quale risulta dallo stato di servizio e la sua età, e inoltre, pei funzionanti capi operai, la data in cui ebbero tali funzioni.

Non è consentito agli operai di ritirare le domande di trasferimento dopo che siano state accolte.

4. Agli operai a matricola che chieggano ed ottengano, a norma delle presenti disposizioni il trasferimento ad altro Stabilimento militare, verrà corrisposto, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio e pel trasporto del bagaglio e delle masserizie (anche per le famiglie), secondo le norme in vigore, un'indennità fissa di lire 600, se celibi e senza famiglia a carico, e di lire 1000 se ammogliati, vedovi o celibi con famiglia a carico, indennità aumentabile di lire 100 per ogni membro della famiglia a carico (moglie non legalmente separata, figli, figliastri e figli adottivi minorenni, figli maggiorenni inabili al lavoro, figlie e sorelle nubili o vedove, fratelli maggiorenni inabili al lavoro o minorenni, genitori e suoceri).

Pei capi operai le misure della indennità fissa di cui sopra sono rispettivamente stabilite in lire 800 e 1200.

L'indennità suppletiva di lire 100 per ogni membro della famiglia verrà corrisposta anche se la famiglia o parte di essa non segua subito il proprio capo nella nuova destinazione.

Il trattamento di cui sopra è esteso agli operai straordinari che siano mutilati od invalidi di guerra, vedove od orfani minorenni di guerra.

5. Il trattamento di cui al § 4 sarà applicato, però, soltanto agli operai che domanderanno il trasferimento entro il 31 marzo 1922 e che raggiungeranno senza indugio la nuova destinazione, appena disposto il movimento.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1922 sarà fatto invece nei trasferimenti l'ordinario trattamento stabilito dal Regolamento in vigore.

6. Sarà dato corso dal Ministero alle eventuali domande di operai per trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato, affinchè i competenti Ministeri comunichino se le medesime possano essere accolte; ma, data la generale esuberanza di personale operaio, non è il caso di fare su ciò molto assegnamento.

Gli operai che già presentarono domanda in tal senso dovranno rinnovarla e le Direzioni, nel trasmetterle, faranno riferimento alla relativa precedente corrispondenza.

Licenze.

7. Nessuna licenza può essere concessa agli operai di tutte le sedi di lavoro dichiarati, per infermità inguaribili, permanentemente inabili al lavoro.

La durata massima delle licenze con perdita della mercede che, in una o più volte, possono essere concesse fino al 30 giugno 1922, agli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre, non dichiarati permanentemente inabili al lavoro, è di quindici giorni per quelli a matricola e cinque per gli straordinari. Tale periodo può, però, essere portato fino a 60 giorni per i primi ed a 30 pei secondi che, a seconda dei casi, domandino il collocamento a riposo ed il licenziamento, oppure chieggano ed ottengano il trasferimento ad altre sedi di lavoro.

Per gli operai dei predetti Stabilimenti, la concessione della licenza senza perdita di averi (cumulabile con l'altra licenza di cui sopra), sarà, fino al 30 giugno 1922, regolata come appresso, fermo restando ildivieto di cui al primo comma del presente paragrafo:

a) potranno goderla per metà gli operai che entro il suddetto termine compiranno almeno 65 anni di età e 25 di servizio;

b) potranno goderla per intero tutti gli altri.

La limitazione di cui al comma *a*) è applicabile anche agli operai delle altre sedi di lavoro.

Collocamenti a riposo od in riforma.

8. Fino al 30 giugno 1922, il collocamento a riposo od in riforma degli operai, sarà effettuato con le seguenti norme:

a) quelli degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre e quelli delle altre sedi di cui al § 14, potranno essere soltanto collocati a riposo, essendo per essi sospeso il collocamento in riforma; e tale provvedimento sarà applicato in base all'articolo 2 del decreto-legge, e col trattamento speciale dal medesimo stabilito, meno che per gli operai che compiano 65 anni di età e 25 di servizio entro il 30 giugno 1922, pei quali il collocamento a riposo avrà luogo in base all'art. 1 del decreto-legge, e con diritto alla sola pensione dallo stesso articolo stabilita (art. 2 del decreto-legge, penultimo capoverso);

b) quelli delle altre sedi di lavoro, non considerati al § 14, seguiteranno ad essere collocati a riposo ed in riforma, secondo i casi, in base al testo unico delle leggi per le pensioni, salvo che compiano 65 anni di età e 25 di servizio, nel qual caso saranno collocati a riposo in base all'art. 1 del decreto-legge.

La pensione però spettante agli operai di cui alla presente lettera *b*) deve computarsi sempre in base alla tabella stabilita dal ripetuto articolo 1 del decreto-legge.

Gli speciali benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto non competono a questi operai.

9. Il collocamento a riposo degli operai che compiano 65 anni di età e almeno 25 di servizio entro il 30 giugno 1922 deve avere effetto di ufficio, in tutte le sedi, dal giorno successivo, a quello in cui essi vengono a trovarsi in tali condizioni; e, quindi, dal giorno stesso i predetti operai devono essere lasciati liberi. Tale data, essendo stabilita per legge, non può essere per nessun motivo prorogata, neppure per gli operai ammogliati che abbiano contratto il matrimonio da meno di due anni.

Gli operai degli stabilimenti non soppressi o ridotti i quali venissero a trovarsi nelle suaccennate condizioni di servizio e di età entro il 30 giugno 1922:

a) possono essere collocati a riposo in data anteriore a quella sopra stabilita, al termine delle licenze loro eventualmente concesse, qualora ne facciano domanda in base al Testo Unico delle leggi per le pensioni;

b) debbono essere collocati a riposo in data anteriore, se vengano dichiarati inabili al lavoro per infermità inguaribili (§ 11, primo alinea).

Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente paragrafo non sono applicabili agli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre, nelle predette condizioni di servizio e di età, neppure se dichiarati, per infermità inguaribili, inabili al lavoro (§ 11, lettera *a*), essendo evidente che, con la domandata anticipazione, essi mirerebbero a beneficiare delle speciali concessioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge, dalle quali sono tassativamente esclusi, a norma del penultimo capoverso di tale articolo.

Accogliendo tali domande si renderebbe in pratica di nessun effetto (e pei soli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre) la suaccennata esclusione, e si darebbe luogo ad una spesa ingiustificata, in aggiunta all'onere rilevante che deriverà dall'applicazione del decreto-legge.

Il primo ed il quarto alinea del ripetuto articolo 2 stabiliscono che i collocamenti a riposo saranno effettuati entro il 30 giugno 1922; ma è ovvio che la decorrenza deve essere fissata dall'amministrazione, nei casi di collocamento a riposo su domanda, com'è normalmente prescritto dalle vigenti disposizioni; e, nel caso in esame, tale decorrenza non può essere che quella fissata dall'articolo 1 del decreto-legge.

Del pari non può consentirsi l'anticipato collocamento a riposo pei predetti operai anche quando rinunziassero formalmente, per iscritto, agli speciali benefici stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge, poichè una volta collocati a riposo con data anteriore, essi a tali benefici finirebbero con l'avere ugualmente diritto, nonostante la rinunzia, essendo di discutibile effetto le rinunzie ai trattamenti stabiliti dalle leggi, nè potendo, del resto l'amministrazione accettare rinunzie del genere.

10. Entrambi i limiti di 65 anni di età e 25 di servizio di cui all'articolo 1 del decreto-legge devono essere effettivamente compiuti, essendo essi tassativamente stabiliti dalla legge e per un provvedimento di ufficio: non è quindi in tal caso applicabile la disposizione generale che la frazione di anno superiore a sei mesi debba valutarsi come anno intero.

11. Gli operai di tutte le sedi di lavoro che, entro il 30 giugno 1922, siano dichiarati, per infermità inguaribili, permanentemente inabili al lavoro, devono, di regola, essere lasciati liberi dal giorno successivo a quello in cui siano stati espletati i necessari accertamenti, dovendo, in massima, essere collocati a riposo d'ufficio, con decorrenza da tale data.

Si fa eccezione per coloro che si trovino nelle seguenti condizioni, pei quali la data della cessazione dal servizio dovrà o potrà essere protratta, mentre, nel frattempo, sarà loro fatto il trattamento stabilito per gli infermi dai regolamenti in vigore:

a) operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre, dichiarati permanentemente inabili, i quali compiano successivamente, entro il 30 giugno 1922, 65 anni di età e 25 di servizio, dovendo il loro collocamento a riposo aver luogo tassativamente dal giorno successivo al compimento di tali condizioni;

b) operai ammogliati di qualsiasi sede di lavoro, dichiarati permanentemente inabili (esclusi quelli di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo), che dimostrino di aver contratto il matrimonio da meno di due anni, e purchè manchi poco tempo al compimento del biennio (ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1922), potendo il Mini-

stero autorizzare una breve proroga al provvedimento, ove lo ritenga giustificato e opportuno, a seconda delle circostanze.

Gli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre con almeno 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio, pei quali siano stati disposti e siano già in corso accertamenti sanitari intesi a stabilirne la idoneità fisica al lavoro, saranno subito collocati a riposo, ove lo domandino (esclusa però qualsiasi concessione di licenza), senza che occorra espletare i predetti accertamenti.

12. I collocamenti a riposo ed in riforma per dichiarata fisica inabilità sono subordinati alla condizione che gli operai contino almeno 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio — se appartenenti agli Stabilimenti da sopprimere o ridurre — e 17 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio — se appartenenti alle altre sedi di lavoro; e si applicherà ai primi, in ogni caso, il collocamento a riposo, ed agli altri il collocamento in riforma, ove contino da 17 anni, 6 mesi ed 1 giorno a 24 anni e 6 mesi di servizio, oppure il collocamento a riposo, ove contino più di 24 anni e 6 mesi di servizio.

Nel caso che non siano stati raggiunti i periodi minimi di servizio sopraindicati, si applicheranno agli operai dichiarati inabili le norme di cui al § 28.

13. Eccettuato il caso, di coloro che compiano 65 anni di età e 25 di servizio entro il 30 giugno 1922, dovrà darsi sollecito corso alle domande di collocamento a riposo degli operai degli stabilimenti da sopprimere o ridurre, i quali contino almeno 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio.

In tutte le altre sedi di lavoro dovrà darsi corso sollecito ai provvedimenti di collocamento a riposo, col trattamento di pensione stabilito dall'art. 1 del decreto-legge, per tutti gli operai che, avendone diritto, lo domandino in base al Testo unico delle leggi per le pensioni.

14. Le speciali concessioni stabilite dall'art. 2 del decreto-legge possono essere estese agli operai delle altre sedi di lavoro che, trovandosi nelle condizioni prescritte dallo stesso articolo, domandino, il collocamento a riposo, purchè:

a) abbiano superato l'età di 50 anni;

b) non compiano entro il 31 dicembre 1922, 65 anni di età e 25 di servizio;

c) non siano stati dichiarati, per inabilità fisica, permanentemente inabili al lavoro;

d) le competenti direzioni, nel trasmettere tali domande, corredate da un certificato di un ufficiale medico, esprimano parere favorevole e dichiarino esplicitamente di poter fare a meno dell'opera di nuovi operai dello stesso mestiere, senza chiederne per un triennio almeno, la sostituzione;

e) l'accoglimento delle domande stesse venga autorizzato dal Ministero.

15. L'aggiunta di cinque anni di servizio, disposta, agli effetti della pensione, dal primo e dal quarto alinea dell'art. 2 del decreto-legge spetta agli operai degli Stabilimenti da sopprimere e ridurre, ed a quelli delle altre sedi, contemplati al § 14, che siano collocati a riposo, di autorità o su domanda, entro il 30 giugno 1922, purchè contino rispettivamente ai predetti due alinea dell'art. 2 del decreto-legge, almeno 20 anni di servizio utile (cioè 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno), oppure almeno 15 anni di servizio utile (cioè 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno).

16. Gli operai degli stabilimenti da sopprimere e ridurre e quelli delle altre sedi, contemplati al § 14, i quali contino almeno 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio (e quindi anche quelli che ne contino 36 o più) possono, all'atto del collocamento a riposo, ed a norma del terzo alinea dell'art. 2 del decreto-legge, rinunziare all'aggiunta di 5 anni di servizio, di cui al precedente § 15, optando per la liquidazione dell'indennità per una volta tanto, pari a 150 giornate di mercede.

Tale opzione, naturalmente, per coloro che contino 36 o più anni di servizio utile a pensione (35 anni, 6 mesi ed 1 giorno o più), implica anche la rinunzia all'indennità annuale, pagabile fino al compimento del 65° anno di età, che è stabilita dal secondo alinea del ripetuto articolo 2 del decreto-legge.

17. L'indennità annuale temporanea di 5, 10, 15, 20 o 25 giornate dell'ultima mercede, di cui al secondo alinea dell'art. 2 del decreto-legge, compete agli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre ed a quelli delle altre sedi, contemplati al § 14, che, all'atto del collocamento a riposo, contino effettivamente 36, 37, 38, 39 oppure 40 o più anni di servizio utile a pensione; essa non spetta, quindi, agli operai i quali, all'atto del collocamento a riposo, contino da 31 a 35 anni di servizio utile, pure avendo essi diritto alla pensione con l'aggiunta dei 5 anni, cioè come se contassero rispettivamente 36, 37, 38, 39 o 40 anni di servizio.

18. Le indennità supplementari di anticipato licenziamento, considerate al § 1, lettera *d*), dell'art. 3 del decreto-legge si riferiscono esclusivamente agli operai da licenziarsi senza diritto a pensione; non spettano, quindi, agli operai che domandino il collocamento a riposo nei primi tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto-legge.

19. Qualora venga emanata una legge generale sul trattamento di quiescenza per gli operai dello Stato, la medesima sarà applicata a tutti gli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre ed a quelli delle altre sedi contemplati al § 14, che siano collocati a riposo a mente dell'art. 2 del decreto-legge, esclusi, quindi coloro che siano stati o saranno collocati a riposo entro il 30 giugno 1922, pel compimento di 65 anni di età e 25 di servizio.

20. Fino al 30 giugno 1922, i periodi minimi di servizio, pel conferimento del diritto alla pensione sono:

a) di 20 anni (19 anni, 6 mesi ed 1 giorno) e 15 anni (14 anni, 6 mesi e 1 giorno), pel collocamento a riposo in base all'art. 2 del decreto-legge (primo e quarto alinea);

b) di 25 anni precisi, pel collocamento a riposo in base all'art. 1 del decreto-legge (vedi il § 10 delle presenti Istruzioni);

c) di 25 anni (24 anni, 6 mesi e 1 giorno), pel collocamento a riposo in base al Testo Unico delle leggi per le pensioni, in sedi di lavoro diverse da quelle da sopprimere o ridurre;

d) di 18 anni (17 anni, 6 mesi e 1 giorno), pel collocamento in riforma in base all'art. 156 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni, in sedi di lavoro diverse da quelle da sopprimere o ridurre.

Le campagne di guerra concorrono anch'esse alla formazione del minimo soltanto pei periodi di cui alla lettera *a*).

Pei capi operai, sarà tenuto presente nel computo della pensione quanto dispone, al quart'ultimo capoverso, l'art. 2 del decreto-legge.

21. La pensione massima per 25 anni di servizio, stabilita dalla colonna 4 della tabella di cui all'art. 1 del decreto-legge, è applicabile quando 150 giornate della mercede superino detta pensione massima. In tal caso la riduzione ha effetto, oltre che per gli operai con 25 anni di servizio, anche per quelli che ne contino di più o di meno, dovendo tale limite massimo costituire il punto di partenza pel computo delle pensioni spettanti.

In effetti, nei casi in cui tale limitazione sia applicabile, le 5 giornate di mercede spettanti per ogni anno in più dei 25 vanno aggiunte alla predetta pensione massima stabilita dalla colonna 4 della tabella, e non all'importo di 150 giornate della mercede; e, viceversa, è sulla stessa pensione massima che deve effettuarsi la deduzione di un venticinquesimo, per ogni anno di servizio in meno di venticinque.

22. I collocamenti a riposo degli operai in base agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, figureranno tutti disposti di ufficio, anche se provocati da domanda degli interessati; ed ai predetti articoli, puramente e semplicemente, si riferiranno i singoli decreti ministeriali, anche nei casi di accertata inabilità fisica permanente.

Nel testo dei decreti di collocamento a riposo in base all'art. 2 del decreto-legge, sarà inserita una formula attestante, per gli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre, la impossibilità del trasferimento ad altri Stabilimenti di lavoro dipendenti

dallo Stato, e, per quelli delle altre sedi di lavoro (§ 14), la necessità della riduzione degli operai.

23. Alla emissione dei decreti di collocamento a riposo degli operai di tutte le sedi a norma degli art. 1 e 2 del decreto legge, il Ministero provvederà, fino al 30 giugno 1922, in base ad elenchi, indicanti, per ciascuno operaio:

a) il cognome e nome;

b) il numero di matricola;

c) la data di nascita;

d) l'ultima mercede;

e) gli anni di servizio;

f) la data della nomina a capo operaio, per coloro che hanno tale qualifica;

g) la decorrenza del collocamento a riposo, tenendo presenti le disposizioni dei paragrafi 9, 11 e 13.

24. A corredo degli elenchi sopraindicati saranno allegate le domande di collocamento a riposo, pure e semplici, soltanto per coloro che chiedano volontariamente il provvedimento.

Vi saranno inoltre allegate per tutti gli operai le domande di pensione, in carta da bollo da L. 2, redatte in questi termini:

«Il sottoscritto, operaio . . . . . (mestiere) a lire . . . . nello Stabilimento di lavoro di . . . . . essendo stato collocato a riposo a norma dell'articolo (1 o 2) del regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603, domanda la liquidazione della pensione spettantegli».

«A tal uopo elegge domicilio a . . . . (comune) via . . . . . ».

Gli operai collocati a riposo in base all'art. 2 del decreto-legge, con almeno 24 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio, i quali intendano di optare per l'indennità per una volta tanto, pari a 150 giornate di mercede, dovranno aggiungervi, a seconda dei casi, il seguente periodo:

«Egli dichiara di rinunziare al beneficio dell'aggiunta di 5 anni di servizio, di cui al primo alinea del predetto articolo, optando per l'indennità, per una sola volta di 150 giornate di mercede, di cui al terzo alinea»; qualora trattisi di operai che contino effettivamente da 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno a 35 anni e 6 mesi di servizio utile a pensione; oppure:

«Egli dichiara di rinunziare ai benefici dell'aggiunta di 5 anni di servizio e dell'indennità annuale temporanea, di cui al primo e secondo alinea del predetto articolo, optando per l'indennità per una sola volta di 150 giornate di mercede di cui al terzo alinea»; qualora trattisi di operai che contino effettivamente 35 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile a pensione, o più.

In mancanza di una di queste due dichiarazioni aggiuntive, si computerà, senz'altro, l'aumento di cinque anni di servizio e sarà liquidata, ove spetti, l'indennità temporanea di cui sopra.

25. Contemporaneamente all'invio degli elenchi documentati di cui al § 23, le Direzioni cureranno la raccolta e l'invio al Ministero di tutti gli altri documenti normalmente prescritti pei collocamenti a riposo (non escluso l'estratto matricolare) essendo tali documenti necessari per la liquidazione definitiva della pensione da parte della Corte dei conti.

Si asterranno, però, dal trasmettere al Ministero i documenti relativi agli accertamenti sanitari, in relazione a quanto dispone il primo comma del § 22.

26. L'assegnazione dell'indennità temporanea di cui al 2° alinea dell'art. 2 del decreto-legge, come pure la liquidazione delle indennità pari a 150 e 180 giornate di mercede, stabilite dall'art. 2 predetto, saranno effettuate dalle Direzioni, dopo che dagli aventi diritto sia stata presentata la domanda di collocamento a riposo, nei precisi termini di cui al § 24. Per l'applicazione eventuale di ritenute, sarà osservato quanto è disposto dai paragrafi 37, 40, 41 e 42.

27. La gratificazione stabilita in via normale dal § 204 del regolamento operai borghesi, spetta a tutti gli operai collocati a riposo od in riforma, a qualsiasi Stabilimento di lavoro appartengano, e abbiano o non essi diritto all'indennizzo straordinario di 180 giornate di mercede, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge.

Licenziamenti ed indennità relative.

28. Gli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre che, contando meno di 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio, siano dichiarati, per infermità inguaribili, permanentemente inabili al lavoro devono essere licenziati, senz'altro, dal giorno successivo a quello in cui siano stati espletati i necessari accertamenti, facendo loro il trattamento stabilito dall'art. 3 del decreto-legge.

Gli operai delle altre sedi di lavoro che, contando meno di 17 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio, siano dichiarati permanentemente inabili, verranno considerati come infermi, col trattamento regolamentare, fino al 30 giugno 1922, e quindi collocati in riforma, oppure licenziati a norma del regolamento, dal 1° luglio successivo.

29. Gli operai degli stabilimenti da sopprimere o ridurre, considerati al primo alinea dell'art. 3 del decreto-legge, i quali, contando almeno 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio, domandino di essere licenziati, devono essere lasciati liberi dal giorno successivo, col trattamento stabilito dall'articolo stesso.

30. Le disposizioni di cui al § 29, possono essere applicate anche agli operai delle altre sedi di lavoro, nelle suindicate condizioni di servizio, purchè:

a) abbiano superata l'età di anni 50;

b) non siano stati dichiarati, per inabilità fisica, permanentemente inabili al lavoro;

c) le competenti direzioni, nel trasmettere tali domande (corredate da un certificato di un ufficiale medico) esprimano parere favorevole e dichiarino esplicitamente di poter fare a meno dell'opera di nuovi operai dello stesso mestiere, senza chiederne, per un triennio almeno, la sostituzione;

d) l'accoglimento delle domande stesse venga autorizzato dal Ministero.

31. E' opportuno rilevare che, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *d*,) del decreto-legge, un supplemento d'indennità di lire 300, 250 o 200 compete agli operai, considerati ai precedenti §§ 29 e 30, che abbiano presentata la domanda di licenziamento, rispettivamente entro il 5 gennaio, 5 febbraio o 5 marzo 1922.

Tale concessione (che è cumulabile con quella di una maggiore licenza senza perdita di averi), per gli operai non appartenenti agli Stabilimenti da sopprimere o ridurre, è subordinata alla condizione che essi ottengano di essere subito licenziati, ed in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data della domanda.

32. Gli indennizzi di licenziamento di cui all'art. 3 del decreto legge, oltre che agli operai a matricola, competono ai soli operai straordinari che siano stati trattenuti in servizio, perchè mutilati invalidi, vedove ed orfani di guerra, o perchè congiunti di militari, impiegati ed operai morti o divenuti permanentemente inabili per cause di lavoro, e infine perchè in servizio, senza interruzione, da data anteriore al 1° luglio 1914.

33. Il versamento, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, di cui al comma n. 5, lett. *a*), dell'art. 3 del decreto-legge, comprende tanto la quota a carico dello Stato, quanto quella a carico dell'operaio. Per accordi presi con la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, tale versamento sarà accettato, senza pagamento d'interessi, con decorrenza dal 1° luglio 1920, data di effettiva applicazione del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 (nel decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603, fu scritto, per errore, 21 luglio 1919, n. 603).

Invece il versamento di cui alla lettera *b*) del citato comma n. 5 si intenderà fatto, a titolo di assicurazione facoltativa, nella sua cifra globale, alla data del versamento effettivo, dalla quale soltanto avrà effetto.

34. Le liquidazioni degli indennizzi, dei rimborsi e versamenti assicurativi stabiliti dall'art. 3 del decreto-legge saranno effettuate direttamente dalle Direzioni dopo che sia stata pubblicata all'ordine del giorno la disposizione di licenziamento in base al predetto articolo, la quale deve essere in ogni caso motivata per gli operai degli Stabilimenti da sopprimere o ridurre, dalla impossibilità di trasferimento ad altri Stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, anche quando il licenziamento sia stato volontariamente richiesto, e per gli operai delle altre sedi di lavoro (§ 30) da domanda, degli interessati, accolta dal Ministero, consentendolo le esigenze del servizio.

Per le ritenute da applicarsi agli indennizzi, saranno tenute presenti le disposizioni di cui ai paragrafi 36, 37, 40, 41 e 42.

Cessioni di mercedi.

35. Le direzioni si asterranno dal dare corso durante il corrente semestre alle domande di cessione del quinto presentate da operai che si presume possano ottenere il collocamento a riposo od il licenziamento a norma del decreto-legge n. 1603.

Ritenute erariali.

36. Non sono soggetti in alcun modo all'imposta di ricchezza mobile i rimborsi di spesa e versamenti assicurativi stabiliti dall'art. 3, comma nn. 4 e 5, del decreto-legge, nè le indennità agli operai trasferiti, le quali, appunto, rivestono carattere di rimborso di spesa.

Invece, la predetta ritenuta, insieme a quella pel contributo di guerra, deve essere applicata di ufficio:

a) sull'indennità temporanea stabilita dall'art. 2, secondo alinea, del decreto-legge;

b) sul supplemento di indennità per anticipazione di licenziamento, di cui al capoverso della lettera *d*) del comma 1° dell'art. 3 del decreto-legge;

c) sulla gratificazione stabilita dal § 204 del vigente regolamento per gli operai borghesi.

37. Non saranno assoggettati, per ritenuta di ufficio, all'imposta di ricchezza mobile, gli indennizzi contemplati dall'art. 2, terzo e sesto alinea, e dall'art. 3, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge eccettuato il supplemento d'indennità per anticipazioni di licenziamento, di cui al capoverso della lettera *d*) del comma 1° del predetto art. 3 (vedi § 36 lett. *b*, delle presenti istruzioni).

Dovrà farsi, però, denunzia all'Agenzia delle imposte delle somme pagate, senza ritenuta di ricchezza mobile, pei detti titoli (depurate delle quote eventualmente trattenute a mente dei paragrafi nn. 40, 41 e 42), specificando che trattasi di indennizzi di licenziamento commisurati a giornate di mercede e caro-viveri.

38. Infine, le ritenute da applicarsi sulle pensioni (e cioè quella in conto entrate del Tesoro, stabilita dall'art. 8 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, e quelle per imposta di ricchezza mobile e per contributo di guerra) non saranno computate sugli acconti pari a quattro quinti della pensione, provvedendovi in seguito le Delegazioni del Tesoro, sul margine differenziale del quinto, quando procederanno alle liquidazioni definitive, dopo l'assegnazione delle pensioni da parte della Corte dei conti.

Ritenute per cessioni di mercede e per pignoramenti e sequestri consentiti dalla legge.

39. Gli acconti annui di pensione saranno stabiliti al lordo. Le autorità locali determineranno, quindi, la somma netta mensile da pagarsi agli operai, nel caso che le loro mercedi non erano sottoposte a ritenute per cessioni, oppure a pignoramenti o sequestri consentiti dalla legge, per assegni alimentari od altre cause.

40. Per gli operai collocati a riposo o licenziati, sono suscettibili di ritenzione, sia per cessioni di mercede, che per i pignoramenti o sequestri, tutte le indennità, con-

tinuative o per una volta sola, di cui allo art. 2, quelle di cui ai comma nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3 e gli acconti di pensione di cui all'art. 9 del decreto-legge; non lo sono invece, i rimborsi di spesa ed i versamenti assicurativi di cui ai comma nn. 4 e 5 del citato art. 3, nè le gratificazioni stabilite dal § 204 del regolamento per gli operai borghesi.

41. Per quanto concerne i debiti per cessioni della mercede o per prestiti di guerra, è necessario tener presenti le seguenti disposizioni:

Articoli 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, in virtù dei quali la cessione delle mercedi estende i suoi effetti automaticamente sulle pensioni e sulle indennità di licenziamento, ritenibili le prime nella misura del quinto e le seconde per intero, fino all'estinzione del debito;

Articolo 4 del regolamento approvato col Regio decreto 11 settembre 1910, n. 729, il quale stabilisce che, nei casi in cui spettino sia la pensione, che le indennità di licenziamento, compete al Ministero del Tesoro di decidere in qual modo debba essere rivalso il fondo di garanzia.

Articoli 6 del decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, e 3 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, che stabiliscono il diritto del Ministero del Tesoro a ricuperare i debiti lasciati insoluti, rivalendosene direttamente verso gli operai debitori, oltre che sulle loro pensioni e indennità (ove esse non siano sufficienti), anche su tutti i loro beni mobili e immobili.

Dall'esame di tali disposizioni, si deducono le norme da applicarsi, a seconda dei casi, e cioè:

a) per gli operai licenziati senza diritto a pensione, devono gli indennizzi ritenibili ad essi spettanti essere senz'altro trattenuti nel pagamento, fino all'ammontare del debito; e, ove essi non siano all'uopo sufficienti (ciò che nella generalità dei casi è da escludersi, se si pone mente in modo speciale al capoverso del comma n. 3 dell'articolo 3 del decreto-legge), l'eventuale residuo resterà un credito del Tesoro, recuperabile direttamente verso i debitori;

b) per gli operai collocati a riposo od in riforma con la sola pensione, e cioè senza diritto ad indennizzi, deve l'ammontare netto dell'acconto mensile di pensione essere assoggettato senz'altro alla ritenuta di un quinto;

c) per gli operai collocati a riposo con pensione e indennizzi dovrebbero sospendersi i pagamenti sia dell'acconto di pensione, che delle indennità ritenibili, per provocare dal Ministero del Tesoro le decisioni di sua competenza, a mente del sopracitato articolo 4 del regolamento approvato con Regio decreto 11 settembre 1910, n. 729; però, ove gli operai dichiarino per iscritto di accettare che la ritenzione si effettui sugli indennizzi si potrà, per evitare ritardi, aderire alla loro richiesta, e pagare senz'altro l'eventuale residuo degli indennizzi stessi (ove siavi capienza), oltre all'acconto di pensione; oppure, nel caso di incapienza, e dopo trattenuto l'intero importo degli indennizzi, effettuare il pagamento dell'acconto di pensione; sottoponendolo alla ritenuta del quinto, a sconto del debito residuale. In entrambi i casi le partite dovranno figurare per intero in esito ed introito nei documenti contabili, corrispondendosi all'operaio la differenza.

Tanto nel caso *a*) quanto nel caso *c*), stabilirà poi il Ministero del Tesoro, a norma dell'art. 26 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 9 giugno 1918 n. 864, quale quota della ritenuta fatta sul prestito a favore del fondo di garanzia debba restituirsi all'operaio, per l'anticipata estinzione della cesssione.

42. Gli atti di pignoramento e sequestri riferibili ad assegni alimentari, a debiti verso lo Stato, per imposte e tasse personali ed a debiti verso i Comuni per tasse, dovendo esplicitamente indicare gli emolumenti che si vogliono colpire (articolo 4 del regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1908, n. 574), sono da ritenersi inefficaci, se non contengono la precisa, esplicita indicazione della pensione o delle indennità di licenziamento che si intendono pegnorate o sequestrate.

Ove ciò risulti dagli atti preesistenti, oppure vengano in tal senso notificati nuovi atti, dovranno applicarsi le norme di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Coesistendo cessioni di mercedi e pignoramenti o sequestri, sarà applicato l'articolo 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, esteso agli operai dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Dovranno, infine, essere senz'altro ritenuti nella misura consentita dall'articolo 2 della ripetuta legge 30 giugno 1908, n. 335, gli eventuali debiti verso l'Amministrazione della Guerra, dipendenti dalla funzione di operaio, pei quali non occorre la notifica di alcun atto, riunendo essa Amministrazione le qualità di Ente creditore e pagatore, per cui è stato sempre ritenuto sufficiente l'accertamento amministrativo del debito.

Pagamenti.

43. Il pagamento della speciale indennità concessa agli operai degli stabilimenti da sopprimere o ridurre trasferiti ad altre sedi, e considerata al paragrafo 4, ha luogo, in massima, dopo il raggiungimento della nuova destinazione.

Può, però, su di essa, prima della partenza, essere corrisposto a richiesta degli interessati, un anticipo non eccedente i due terzi delle indennità supplementari relative ai membri della famiglia, dandone avviso per lettera alla Direzione presso la quale gli operai sono stati trasferiti, indipendentemente dalla consueta annotazione sul foglio di viaggio.

Le somme come sopra, anticipate agli operai trasferiti devono essere rimborsate dalle Autorità che ne effettuarono il pagamento, in modo che l'intero importo della indennità sia portato in ispesa presso le Direzioni che prendono in forza gli operai.

44. Gli assegni di caro-viveri spettanti per legge agli operai pensionati non potranno essere pagati che dopo la liquidazione definitiva della pensione da parte della Corte dei conti.

45. Tutte le indennità e le gratificazioni, a norma delle presenti disposizioni, dovranno essere pagate coi fondi sulle anticipazioni, che verranno concesse sul capitolo che sarà in seguito indicato.

Le Amministrazioni dipendenti trasmetteranno subito a questo Ministero - Direzione generale di artiglieria, le richieste d'assegni approssimative, senza l'indicazione del capitolo, del fabbisogno fino al 30 giugno c. a.

46. Gli acconti, pari ai 4/5 della pensione, devono contabilizzarsi a Partite estranee od al fondo scorta. Per la concessione, le direzioni applicheranno le norme contenute nella circolare n. 304 del *giornale militare* 1919 e nella circolare 42 del *giornale militare* corrente anno.

47. I pagamenti di cui ai precedenti paragrafi 45 e 46 devono eseguirsi su distinte ricevute; poichè le prime devono porsi a corredo ai rendiconti delle anticipazioni e le seconde vanno allegate agli Elenchi degli acconti che, a suo tempo, le Delegazioni del tesoro devono provvedere a rimborsare.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 109. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderni di caricamento del materiale per batterie da 40/39 (n. 1167) - da 76/40 (n. 1168) - da 76/45 (n. 1319) - da 102/35 (n. 1320) controaerei su quattro pezzi - Edizione provvisoria 1921.** (Direzione generale artiglieria). — 10 marzo 1922.

Sono stati pubblicati i predetti «quaderni di caricamento del materiale per batterie da 40/39 (n. 1167) - da 76/40 (n. 1168) - da 76/45 (n. 1319) - da 102/35 (n. 1320) controaerei su quattro pezzi - Edizione provvisoria 1921» i quali per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero saranno distribuiti come qui di seguito viene indicato:

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	COPIE DA DISTRIBUIRE — Quaderno di caricamento del materiale delle batterie controaeree su quattro pezzi da								Note
	40/39	Totale	76/40	Totale	76/45	Totale	102/45	Totale	
	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
Al Ministero della guerra - Direzione generale d'artiglieria	10	10	10	10	10	10	10	10	
Al Ministero della guerra - Comando superiore d'aeronautica	10	10	10	10	10	10	10	10	
All'ufficio del generale di artiglieria a disposizione per ispezioni	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	2	20	2	20	2	20	2	20	
Ai tre depositi scuola artiglierie controaerei:									
1° deposito scuola artiglieria controaerei	2		2		2		2		
1° gruppo	4	14	2	11	2	17	2	12	
2° gruppo	4		5		6		3		
3° gruppo	4		2		7		5		
2° deposito scuola artiglieria controaerei	2		2		2		2		
1° gruppo	2	12	4	10	5	16	2	10	
2° gruppo	2		2		5		2		
3° gruppo	6		2		4		4		
3° deposito scuola artiglieria controaerei	2		2		2		2		
1° gruppo	3		3		6		3		
2° gruppo	2	11	2	12	5	20	2	11	
3° gruppo	2		3		4		2		
4° gruppo	2		2		3		2		
Alla direzione d'artiglieria di Brescia	2	2	1	1	2	2	—	—	
Al 14 reggimento artiglieria pesante campale Ferrara	—	—	4	4	—	—	—	—	
Alla sezione staccata artiglieria di Bologna	—	—	5	5	—	—	—	—	
Alla sezione staccata artiglieria di Ancona	—	—	—	—	3	3	—	—	
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totali		82		86		101		76	

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali le pubblicazioni di cui trattasi possano eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto «Ufficio pubblicazioni» — che ne effettuerà la distribuzione — il numero di copie strettamente ad essi necessarie, tenendo conto che — trattandosi di edizione provvisoria — la riproduzione è stata limitata a duecento copie per ciascuno dei suaccennati quaderni.

Il prezzo è il seguente:

Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 40/39 controaerei su quattro pezzi . . . . . L. 1,10

Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 76/40 controaerei su quattro pezzi . . . . . L. 1,00

Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 76/45 controaerei su quattro pezzi . . . . . L. 1,25

Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 102/45 controaerei su quattro pezzi . . . . . L. 1,25

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 110. — RECLUTAMENTO. — **Iscrizione sulle liste di leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie residenti all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 marzo 1922.

In applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, che ha esteso ai nuovi territori annessi al Regno a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo il testo unico delle leggi sul reclutamento ed il regolamento relativo, questo Ministero ha emanato disposizioni per la compilazione, nei comuni annessi, delle liste di leva dei cittadini italiani pertinenti ai detti comuni nati negli anni 1901, 1902, 1903 e 1904, nonchè di quelli nati negli anni 1899 e 1900 che, senza aver ottenuto riforma definitiva sotto il cessato regime, non abbiano prestato servizio nè nell'esercito austro-ungarico, nè nell'esercito italiano, nè in altro esercito alleato od associato.

Si rende perciò necessario che le autorità diplomatiche e consolari italiane, in applicazione del § 7 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, facciano conoscere ai detti cittadini italiani residenti nei territori di loro giurisdizione il dovere che essi hanno di farsi iscrivere nelle liste di leva del comune di pertinenza facendone domanda a dette autorità e fornendo le indicazioni necessarie.

Per i nati negli anni suaccennati la spedizione degli elenchi di cui al § 8 della citata istruzione dovrà essere fatta di mese in mese fino al prossimo mese di giugno compreso. Per i nati nell'anno 1905 la spedizione sarà fatta, come per tutti gli altri cittadini italiani, entro il mese di gennaio 1923: e così di seguito nel gennaio di ogni anno per i nati negli anni successivi che compiono 18 anni.

Il Ministero si riserva poi di determinare in qual data dovranno svolgersi le operazioni di leva per i giovani pertinenti ai nuovi territori annessi al Regno.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 111. RECLUTAMENTO. — **Ritardo del servizio alle armi in applicazione dell'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento.** (Direzione generale leva e truppa). — 10 marzo 1922.

In seguito al R. decreto 8 dicembre 1921 n. 1858, il quale ha stabilito che gli studenti del R. istituto superiore navale di Napoli (Sezione pel magistero delle discipline nautiche e sezione per l'armamento navale) conseguano, quando abbiano superato tutti gli esami prescritti, rispettivamente la *laurea* di dottore in discipline nautiche e di dottore in scienze economico-marittime, questo Ministero avverte che anche i militari i

quali comprovino di essere studenti nelle sezioni sopraindicate del R. istituto superiore navale di Napoli possono essere ammessi al ritardo del servizio in applicazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 112. — SERVIZIO SANITARIO. **Licenze di convalescenza concesse dai collegi medici ad ex militari e militari in congedo illimitato visitati a senso della circolare 455 giornale militare 1919.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 10 marzo 1922.

Risulta che le licenze di convalescenza, proposte dai collegi medici in base al n. 2, lettera *b*, della circolare 212 del *giornale militare* 1921, solo raramente vengono concesse, perchè i distretti competenti non curano con zelo e sollecitudine l'espletamento delle pratiche di dipendenza dal servizio, le quali costituiscono l'elemento indispensabile alla eventuale corresponsione dei relativi assegni per il periodo di licenza proposto.

Ciò genera notevole malumore e risentimento da parte degl'individui temporaneamente invalidi al lavoro, i quali, senza giustificato motivo, si vedono negata quell'assistenza, cui sanno di aver diritto.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare l'attenzione dei vari comandanti di distretto, avvertendo che, d'ora innanzi, saranno tenuti personalmente responsabili degli inconvenienti del genere di quelli finora lamentati.

Inoltre, ad evitare eventuali dubbi circa le autorità competenti a redigere i processi verbali, resta stabilito che, per i militari già in congedo, tali documenti vengano compilati sempre dai consigli di amministrazione dei distretti, ai quali gl'interessati sono in forza e che quindi debbono essere già in possesso dei relativi documenti personali.

Nel caso in cui i distretti non fossero in possesso degli elementi, occorrenti per addivenire facilmente alla compilazione dei verbali suddetti, dovranno procurarsi tali elementi, con la maggiore possibile sollecitudine, presso i corpi nei quali gl'individui prestarono servizio.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 113. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite richieste dall'opera di previdenza a favore degl'impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 10 marzo 1922.

Con R. decreto 10 aprile 1921 n. 422, *Gazzetta ufficiale* del 29 aprile 1921, è stato approvato il regolamento in applicazione del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 (circolari 267 e 515 *giornale militare* 1920) che istituisce l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

In base a tali disposizioni di legge hanno diritto a speciali provvidenze, oltre gl'impiegati iscritti all'Opera, le loro vedove, i figli minorenni, ecc., anche quei parenti superstiti (genitori, figli maggiorenni ,fratelli e sorelle), quando dimostrino, con certificato medico, di essere inabili al lavoro.

Qualora poi « a giudizio dell'amministrazione dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico esibito, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese » (art. 48 del regolamento).

In relazione a quanto sopra e nell'intento di ottenere che i giudizi degli ufficiali medici rispondano esattamente al concetto voluto dalla legge, si ritiene opportuno ricordare che, in base all'art. 46 del suddetto regolamento, «la madre o il padre si ritengono inabili al lavoro, quanto per infermità siano impossibilitati a dedicarsi a lavoro proficuo in relazione alle normali loro occupazioni; i figli maggiorenni, i fratelli e le sorelle si ritengono inabili quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche, o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro.

Si ricorda inoltre che, a senso dell'art. 49 dello stesso regolamento, il medico militare, incaricato di eseguire le visite in parola, dovrà rilasciare un certificato in cui, dopo aver premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° Descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da esso rilevati;

2° Dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo, o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° Il tempo a cui risale l'invalidità (se cioè sia anteriore o posteriore alla data di cessazione dal servizio dell'impiegato).

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, a spese dell'Opera di previdenza.

Resta pertanto stabilito quanto appresso:

a) gl'individui, i quali debbono essere visitati da un solo medico militare, si presenteranno direttamente agli ospedali militari e alle infermerie presidiarie, muniti di qualche documento di riconoscimento e dell'avviso all'uopo ricevuto dall'amministrazione dell'Opera di previdenza;

b) coloro, i quali debbono essere sottoposti a visita collegiale di revisione, verranno invitati direttamente dagli ospedali, in seguito a richiesta dell'amministrazione dell'Opera di previdenza;

c) coloro i quali comproveranno di trovarsi in condizioni di salute tali, da non poter raggiungere l'ospedale, verranno visitati a domicilio. In questo caso nel verbale il sanitario deve dichiarare tale impossibilità nella persona visitata.

L'ufficiale medico, all'uopo incaricato, avrà diritto, per ciascuna delle visite di cui sopra, al compenso stabilito dal 2° comma del paragrafo 826, del regolamento sul servizio sanitario territoriale, modificato dal R. decreto 1494 del 16 ottobre 1921 (circolare 591 del *giornale militare* 1921) compenso che sarà retribuito direttamente dal visitando.

Ad uguale compenso avrà diritto ciascuno dei tre ufficiali componenti il collegio medico, per le visite collegiali, di cui all'art. 49 del predetto regolamento; in tal caso però le spese della visita verranno effettuate dall'amministrazione dell'Opera di previdenza. Indipendentemente poi dal compenso di cui sopra, nei casi relativi alle visite a domicilio, le spese di viaggio e di trasferta, occorrenti per gli ufficiali medici, verranno rimborsate dall'interessato, o, nel caso di visita collegiale, dall'amministrazione dell'Opera di previdenza, nella misura fissata dal paragrafo 827 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

Appena eseguita la visita fiscale, debbono essere inviate direttamente all'Opera di previdenza impiegati Stato - Via Goito, 4 - Roma:

1° Il verbale della visita medica, autenticato dalla competente autorità militare;

2° La copia, egualmente autenticata, della parcella delle competenze già pagate dall'interessato all'ufficiale medico.

(Nel caso invece di visita collegiale, saranno inviate le parcelle, autenticate, all'Opera di previdenza, che provvederà al rimborso delle competenze).

Il Ministro P. DI SCALEA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 77.

A pagina 157, prima riga del manifesto, *invece di*: D'ordine del Ministero della guerra, *leggasi*: Visto il § 709 del regolamento sul reclutamento.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, prima colonna, dopo il capitano *Aranco* Giulio, aggiungere il capitano Arena Fabrizio, 2 fanteria.

A pagina 163, seconda colonna, depennare il tenente *Berardi* Mario, 6 bersaglieri.

A pagina 164, seconda colonna, dopo il capitano *De Sido* Cesare, aggiungere il capitano *Di Lauro* Giovanni, 25 fanteria, e dopo il capitano *Federici* Aldo, aggiungere il capitano *Formato* Felice, comando del R. corpo di spedizione italiano Sokia.

A pagina 165, prima colonna, dopo il capitano *Gay* Pietro, aggiungere il capitano *Galazzetti* Aurelio, 84 fanteria.

A pagina 165, seconda colonna, depennare il capitano *Montanile* Renato.

A pagine 166, prima colonna depennare il capitano *Negri* Mario, 4 centro automobilistico.

A pagina 166, prima colonna, dopo il tenente *Montella* Ludovico, aggiungere il tenente *Maccione* Enrico, assegnato Ministero guerra.

A pagina 167, prima colonna, dopo il tenente *Scibetta* Calogero, aggiungere il tenente *Spinelli* Nicolò, assegnato Ministero guerra.

A pagina 167, seconda colonna, dopo il capitano *Ximenes* Ettore, aggiungere il capitano *Zorzi Grasselli* Giancarlo, deposito 55 fanteria.

A pagina 168, prima colonna, invece di *Barrago* Francesco, leggasi *Barraco* Francesco; e invece di *Bernasconi* Giuseppe 2 bersaglieri, leggasi *Bernasconi* Giuseppe gruppo aerostieri Roma.

A pagina 168, seconda colonna, dopo il tenente *Basile* Antonino, aggiungere il tenente *Berardi* Mario, 6 bersaglieri.

A pagina 169, prima colonna, invece di tenente *De Cristofaro* Edoardo, leggasi sottotenente *De Cristofaro* Edoardo 30 fanteria, ed invece di *Epifani* Manlio, distretto Torino, leggasi *Epifani* Manlio, 92 fanteria assegnato 1 divisione fanteria.

A pagina 170, prima colonna, depennare il tenente *Menghi* Viero, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 171, invece di *Pelazzola* Fabrizio 2 bersaglieri, leggasi *Palazzolo* Fabrizio assegnato 2 brigata bersaglieri.

A pagina 173, prima colonna, dopo il sottotenente *Cassetta* Giuseppe aggiungere il tenente *Carnevale* Ernesto 23 campagna.

A pagina 173, seconda colonna, depennare il capitano *Fusco* Ugo.

A pagina 175, prima colonna, dopo il tenente *Ruberto* Ascanio, aggiungere il tenente *Rosati* Ulisse, 27 campagna.

A pagina 176, seconda colonna, invece di *Petribolo* Agostino, leggasi *Petrillo* Agostino.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(3712) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª **1922** 17 Marzo

N. **114 - 16 ottobre 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale. *Pag.* 224

» **115 - 9 novembre 1921.** — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1591, che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911, n. 486, sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza . . . . . *Pag.* 225

» **116 - 30 dicembre 1921.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale n. 563, riguardante la concessione di premi ai colombicultori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori . . . . . *Pag.* 226

» **117 - 12 febbraio 1922.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1922 quello del 2 ottobre 1921 ed apporta modificazioni ed aggiunte alle indennità speciali per i servizi di presidio. *Pag.* 227

» **118 - 23 febbraio 1922.** SERVIZIO SANITARIO. - R. decreto n. 261, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari . . . *Pag.* 230

» **119 - 23 febbraio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 262, che approva i programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 234

» **120 - 16 marzo 1922.** SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. A. P. . . . . *Pag.* 239

» **121 - 16 marzo 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico farmacista . . . . . *Pag.* 241

» **122 - 17 marzo 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Perdita di materiali per causa di forza maggiore . . . . . *Pag.* 243

» **123 - 17 marzo 1922.** — SCUOLE MILITARI - CONCORSI. - Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . *Pag.* 2

» **124 - 17 marzo 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionam per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra. *Pag.* 244

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 249

Circolare N. 114. — SERVIZIO SANITARIO. **R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.** - (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 16 ottobre 1921. - (Gazzetta ufficiale n. 268, del 16 novembre 1921 e n. 50, del 1° marzo 1922).

La circolare n. 591, inserita nella dispensa 56 del *giornale militare* del 1921, s'intende abrogata e viene sostituita dalla seguente:

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903 che approva il regolamento *del servizio sanitario militare territoriale;*

Visto il R. decreto 26 maggio 1912 che approva talune aggiunte e varianti al regolamento suddetto;

Considerato che la Cassa Nazionale di previdenza ha talvolta bisogno di avvalersi dell'opera degli ufficiali medici;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare i compensi spettanti agli ufficiali medici incaricati di procedere a visite fiscali di individui non appartenenti all'amministrazione militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale:

Al paragrafo 820 aggiungere il seguente alinea:

« *h*) per accertare l'invalidità permanente ed assoluta degli operai inscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ».

Al 2° comma del paragrafo 826 sostituire il seguente:

« Negli altri casi l'ufficiale medico avrà diritto ad un compenso:

di L. 6 per ogni individuo visitato se trattasi di visite collettive indicate dalla lettera *e*);

di L. 20 per ogni visita isolata indicata nella lettera stessa e per ciascuna di quelle indicate nelle lettere *b*), *c*), *f*) ed *h*);

di L. 10 per le viste indicate nella lettera *g*) riflettenti gli ufficiali appartenenti a corpi armati e gli impiegati assimilati alla categoria di ufficiali, dipendenti dai Ministeri che non siano quelli della guerra e della marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

GASPAROTTO.

NB. — Ad evitare equivoci si avverte che la Cassa Nazionale di Previdenza di cui si parla nel precedente paragrafo 820 lett. *h*) ha assunto la denominazione di « Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ».

N. 115. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1591, che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911, n. 486 sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 novembre 1921. (Gazzetta ufficiale n. 276, del 25 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, a favore dei veterani delle guerre dell'Indipendenza;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è aumentato a L. 360 annue l'assegno di ricompensa nazionale a tutti i veterani delle campagne del 1866-867, i quali siano attualmente provvisti di quello intermedio di L. 200 annue.

Art. 2.

Sono ammessi a godere dal 1° gennaio 1922, dell'assegno di L. 360 annue tutti i veterani delle campagne del 1848-1849 al 1867, i quali si trovino provvisti di reddito o di emolumento annuo dalle L. 1000 alle L. 3000 purchè non siano provvisti di altro assegno di ricompensa nazionale.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1922 sono ammessi a godere dell'assegno di L. 120 i veterani della campagna del 1870, i quali non siano provvisti di altro assegno di ricompensa nazionale, nè di reddito o emolumento per più di L. 3000 all'anno.

Tale assegno è suscettibile di aumento a L. 200 dapprima, e quindi a L. 360 all'anno, mediante le economie che si conseguiranno in ogni esercizio, e l'aumento medesimo verrà concesso secondo l'ordine di età dei detti veterani, cominciando sempre dai più anziani, e con effetto dal 1° luglio dell'esercizio successivo.

Art. 4.

Le nuove concessioni, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno deliberate dalla Commissione permanente pei veterani con le norme stabilite dalla legge del 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per l'attuazione dei provvedimenti enunciati nei precedenti articoli, sarà provveduto mediante anticipazioni suppletive di fondi da parte della Cassa dei Depositi e Prestiti, in conformità di quanto si è finora operato in applicazione della citata legge 4 giugno 1911, n. 486.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandanto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

N. 116. — SERVIZIO DEL GENIO. **Decreto ministeriale n. 563, riguardante la concessione di premi ai colombicultori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori.** — (Servizio del genio - Amministrazione immobili, materiali e lavori). — 30 dicembre 1921.

IL MINISTRO -
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 31 luglio 1921 n. 1013;
Riconosciuta la convenienza di dare incremento alla colombicultura mediante premi da accordarsi in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori;
Visto il parere n. 1469 pronunciato dalla terza sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre 1921;

DECRETA:

Art. 1.

L'amministrazione militare concorre con la somma di lire ventimila per la premiazione ai colombicultori che prenderanno parte alle gare provinciali di volo di colombi viaggiatori ultimate durante l'esercizio finanziario 1921-1922.
Detta somma di L. 20.000 verrà assegnata per metà alle gare provinciali di breve corso (trecento chilometri) e metà a quelle di lunga portata (seicento chilometri).

Art. 2.

Le gare di cui al precedente articolo dovranno essere concordate fra la Federazione colombofila italiana e l'amministrazione militare (Ufficio del generale di divisione del genio) e tenute fissando gli stessi percorsi di gara per tutte le società concorrenti che si trovino nella stessa provincia formando un gruppo provinciale.

Art. 3.

La soma sarà ripartita fra tutti i gruppi provinciali presentatisi con almeno 100 colombi alle gare ultimate durante il cennato esercizio finanziario, ed in proporzione del complessivo numero di colombi presentati alla gara da ciascun gruppo.

Art. 4.

La quota assegnata a ciascun grappo provinciale ai sensi del precedente articolo verrà ripartita in due parti:
per 7 decimi destinandola a premi di velocità;
per 3 decimi destinandola a premi di allevamento.

Art. 5.

La parte destinata ai premi di velocità sarà suddivisa in un certo numero di premi pari al terzo del numero dei colombicultoridel gruppo concorrenti, e detti premi saranno conferiti ai proprietari dei colombi più veloci.

Art. 6.

Per l'assegnazione dei premi di allevamento la parte all'uopo destinata sarà suddivisa fra tutti i concorrenti che abbiano presentato alle gare, in modo assoluto, non meno di 20 colombi per le gare di breve corso (300 chilometri) e non meno di 10 per le

gare di lunga portata (600 chilometri) i quali colombi abbiano compiuto il viaggio senza perdite superiori al 20 % per le gare di breve corso, e del 50 % per quelle di lungo corso e siano giunti entro sei ore dall'arrivo del colombo più veloce.

Art. 7.

Il pagamento dei premi sarà fatto dalla direzione del genio di Roma sulla base di ordine motivato dell'ufficio del generale di divisione del genio indicante tutti gli estremi prescritti dalla legge per i pagamenti.

Art. 8.

La spesa viene imputata al capitolo 39 del bilancio in corso.

* * *

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 117. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1922 quello del 2 ottobre 1921 ed apporta modificazioni ed aggiunte alle indennità speciali per i servizi di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 febbraio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 31 dicembre 1921 n. 1868, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1921, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1921;

DECRETA:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 2 ottobre 1921 sopra menzionato è prorogato fino al 30 giugno 1922, con le modificazioni ed aggiunte appresso indicate:

1. All'art. 5 del detto decreto è sostituito il seguente:

« art. 5. - L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

L'indennità chilometrica è:

— di lire 1 per gli ufficiali provvisti dello stipendio di lire 8600 e più, e di centesimi 75 per tutti gli altri ufficiali;

— di centesimi 50 per i marescialli;

— di centesimi 25 per gli altri sottufficiali;

— di centesimi 10 per i caporali e soldati.

L'indennità chilometrica non spetta per i servizi nell'interno della città, e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto ».

2. Nel n. 4 dell'Allegato 1 è abrogato il secondo periodo del primo comma.

3. Al n. 8 dello stesso Allegato 1 è sostituito il seguente:

«8. Agli ufficiali destinati a frequentare corsi presso scuole militari o civili od a sostenervi esami, nonchè agli ufficiali destinati a frequentare corsi d'istruzione teorici e pratici istituiti per le varie armi e specialità, sono dovute le indennità seguenti:

a) per il primo mese, una indennità giornaliera pari all'indennità di missione;

b) per il secondo e il terzo mese, un'indennità giornaliera pari alla metà dell'indennità di missione agli ufficiali aventi famiglia a carico, e pari all'indennità di marcia agli altri;

c) per il quarto, quinto e sesto mese, una indennità giornaliera pari ad un terzo dell'indennità di missione agli ufficiali aventi famiglia a carico, e pari all'indennità di accantonamento agli altri.

Per stabilire quali siano le persone a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'indennità caro viveri.

Le indennità sono ridotte alla metà agli ufficiali che possono fruire di alloggio demaniale. Gli ufficiali cui sia assegnato l'alloggio e vi rinunzino hanno ugualmente diritto soltanto alla metà delle indennità.

Dopo il sesto mese non spetta alcun'altra indennità.

Le indennità non sono dovute agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il rispettivo corso. Per quelli trasferitivi successivamente le indennità cessano dalla data del trasferimento.

Le presenti disposizioni non sono applicabili ai corsi di durata superiori ai 10 mesi, nè agli ufficiali ammessi ai corsi pei quali il Ministero della guerra disponga che le indennità non sono dovute, nè ai corsi non ordinati dal Ministero».

4. Nell'allegato II è abrogato il n. 4, sono aggiunti i numeri 30-bis, 40-bis, 51-bis, 67-bis, e sono sostituiti i n. 17, 51, 52, 76 come appresso:

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Capitolo del bilancio
Firenze	30 bis	Firenze Presidio	Personale che presta servizio all'ospedale militare di Villa Rusciana:		
			Ufficiali	5	I. E.
			Marescialli	3	
			Sergenti maggiori, sergenti . . .	2	
			Caporali e soldati	1	
Idem.	40 bis	Nervi	Personale che presta servizio al Sanatorio militare:		
			Ufficiali	5	I. E.
			Marescialli	3	
			Sergenti maggiori, sergenti . . .	2	
			Caporali e soldati	1	

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Capitolo del bilancio
Roma	47	Scuola Centrale Militare di educazione fisica della Farnesina.	Ufficiali, impiegati e marescialli addetti permanentemente alla scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina, e ufficiali di stanza a Roma ammessi ai corsi presso la scuola medesima, per ogni giornata di presenza al servizio:		
			Ufficiali ed impiegati	3	I. E.
			Marescialli	2	
			Questi soprassoldi sono ridotti alla metà per coloro che hanno l'alloggio demaniale sul posto.		
Idem.	51	Roma vecchia.	Ufficiali ed impiegati della Direzione servizi armamento aeronautico, addetti alla batteria Acqua Santa, al forte Appio, e al laboratorio Roma-Vecchia	5	A. E.
Idem.	51 bis	Porta Furba	Personale che presta servizio all'ospedale militare di Porta Furba:		
			Ufficiali	5	
			Marescialli	3	I. E.
			Sergenti maggiori, sergenti . . .	2	
			Caporali e soldati	1	
Idem.	52	Anzio	Personale che presta servizio al campo Sanatoriale climatico militare:		
			Ufficiali	5	
			Marescialli	3	I. E.
			Sergenti maggiori, sergenti . . .	2	
			Caporali e soldati	1	
Napoli	64 bis	Pozzuoli	Personale che presta servizio al Sanatorio militare:		
			Ufficiali	5	
			Marescialli	3	I. E.
			Sergenti maggiori, sergenti . . .	2	
			Caporali e soldati	1	
Palermo	76	Siracusa	Ufficiali che da Siracusa si recano alla Tappa coloniale per servizio (indennità chilometrica)	—	I. E.

5. Nell'allegato III è sostituito il n. 6 ed è aggiunto il n. 19-bis come appresso:

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
Torino	6	Distaccamento Minatori presso il Deposito Zappatori telegrafisti	Degli esplosivi nel poligono dei minatori	I	G.
Verona	19 bis	Reggimento Minatori del genio	Degli esplosivi nel poligono dei minatori	I	G.

Art. 2.

Le modificazioni e aggiunte di cui all'art. 1 decorrono dalla data della pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare* ufficiale.

Art. 3.

Agli ufficiali dei corsi presso le scuole o dei corsi d'istruzione, incominciati prima della pubblicazione del presente decreto, rimangono applicabili, fino a che essi restino ai corsi stessi, le disposizioni del n. 8 dell'allegato 1 al decreto Ministeriale 2 ottobre 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 118. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto n. 261, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 23 febbraio 1922. (Gazzetta ufficiale n. 63, del 16 marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento della legge sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907 n. 626 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale n. 216, del 3 febbraio 1916;

Visti i regi decreti n. 451, del 20 aprile 1920 e n. 1626 del 18 novembre 1920;

Vista la legge 7 aprile 1921 n. 367, sul riordinamento del personale dei farmacisti militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandanto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI - GASPAROTTO.

Ammissione - Avanzamento.

Art. 1.

Alla nomina a tenente chimico-farmacista effettivo, grado iniziale della carriera, potranno concorrere, mediante esame d'ammissione, gli ufficiali di complemento farmacisti che alla data in cui si effettuerà la nomina non abbiano superato l'età di 32 anni e siano laureati in chimica e farmacia oppure, diplomati in farmacia e forniti anche di laurea in chimica pura.

Potranno concorrere all'ammissione, con lo stesso esame, anche i cittadini italiani abili ad incondizionato servizio militare in pace e in guerra e nelle colonie, forniti dei titoli sopra indicati che non abbiano superato l'età di anni 28 alla data di cui sopra.

Per questi ultimi la idoneità fisica dovrà risultare da visita medica militare predisposta dal Ministero della guerra.

Art. 2.

L'esame di concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista consiste nelle prove che saranno descritte in apposite norme e sarà giudicato dalla commissione esaminatrice indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367. I posti messi a concorso saranno coperti seguendo l'ordine progressivo di merito della classificazione.

Nella graduatoria finale, a parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti, che già precedentemente erano ufficiali e successivamente quelli civili. A parità di merito avranno altresì la precedenza, nell'ordine seguente, i concorrenti che siano decorati di medaglia al valore militare o fregiati del distintivo d'onore dei feriti di guerra e quelli che abbiano maggiore permanenza in zona di operazione ed in zona di guerra.

Art. 3.

La promozione a capitano chimico-farmacista si effettuerà per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità, promovendo cioè prima uno a scelta e poi due per anzianità.

Tanto la promozione a scelta quanto quella ad anzianità, è subordinata all'esito dei relativi esami consistenti nelle prove che saranno descritte in apposite norme. Tali esami saranno giudicati dalla commissione esaminatrice indicata dall'articolo 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367.

Art. 4.

La promozione a maggiore chimico-farmacista avrà luogo esclusivamente a scelta in base ad esame consistente nelle prove che saranno descritte in apposite norme.

La commissione esaminatrice è quella indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367, ed essa nel conferire la scelta dovrà valutare insieme ai risultati dell'esame anche i titoli scientifici e militari degli aspiranti, dando speciale valore alle pubblicazioni che presentino pratica importanza per il servizio, e per le preparazioni chimico-farmaceutiche.

I programmi sia per gli esami di ammissione che di avanzamento saranno determinati per decreto reale.

Art. 5.

Per le promozioni a capitano, il voto minimo che gli aspiranti alla promozione per anzianità dovranno riportare nel relativo esame è di 12/20.

Il candidato che presentatosi alla prova di esame per la promozione ad anzianità abbia ottenuto una votazione non inferiore a 16/20 potrà presentare domanda per essere ammesso all'esame di promozione a scelta. Nel caso che non ottenga una votazione sufficiente per la promozione a scelta, avrà diritto alla promozione ad anzianità.

I tenenti che non si trovino nel limite stabilito per l'iscrizione nei quadri di avanzamento, ma si trovino nelle condizioni stabilite dal seguente articolo 6, potranno chiedere di essere ammessi alla prova di esame per la promozione ad anzianità allo scopo di poter concorrere ai successivi esami di avanzamento a scelta a senso delle disposizioni vigenti.

L'ufficiale chimico-farmacista però che superi l'esame ad anzianità soltanto per concorrere alla scelta, senza ottenerla, non acquista con ciò, al suo turno, il diritto alla promozione ad anzianità senza ripetere l'esame.

Art. 6.

Alle prove di esami per la promozione a scelta potranno essere ammessi a concorrere a loro domanda, e per due volte soltanto:

a) i tenenti chimici-farmacisti non appena entrati nella prima metà del loro ruolo, salvo a conseguire la promozione solo quando sieno entrati nel primo terzo;

b) i capitani chimici-farmacisti appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

Art. 7.

I candidati alla promozione a scelta devono essere stati classificati ottimi nell'ultimo biennio di servizio e devono essere stati giudicati meritevoli di aspirare alla promozione a scelta dalle commissioni competenti. Il voto minimo che gli aspiranti alla promozione a scelta dovranno riportare all'esame è di 16/20.

Art. 8.

I dichiarati promovibili a scelta non potranno ottenere la promozione finchè non è esaurito il quadro di avanzamento a scelta precedente.

Art. 9.

La promozione al grado di tenente colonnello direttore della farmacia centrale militare è fatta esclusivamente a scelta senza esami seguendo l'ordine di anzianità tra i maggiori iscritti nel quadro di avanzamento e riconosciuti meritevoli dalla commissione di cui all'art. 3 della legge, nella quale però il designato per la funzione di segretario senza voto sarà tratto dagli ufficiali chimici farmacisti.

Art. 10.

La promozione al grado di colonnello spetterà al tenente colonnello iscritto nel quadro di avanzamento e riconosciuto meritevole dalla su menzionata commissione.

Posizione di servizio ausiliario e di riserva.

Art. 11.°

Gli ufficiali chimici farmacisti cesseranno di appartenere al ruolo della riserva secondo i limiti di età seguenti:

Tenente	a 60 anni;
Capitano	a 62 anni;
Maggiore	a 65 anni;
Tenente colonnello	a 66 anni;
Colonnello	a 68 anni.

Nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti della riserva potranno pure essere iscritti a loro domanda, col grado cui erano assimilati i farmacisti militari effettivi che militarizzati in seguito al decreto luogotenenziale n. 216 del 3 febbraio 1916 prestarono servizio in zona di guerra anche se furono collocati a riposo per limiti di età prima della pubblicazione della legge, purchè essi non abbiano superato l'età stabilita per il loro grado nella riserva e siano dichiarati fisicamente idonei secondo le norme dell'art. 10 della legge.

Assegni.

Art. 12.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge si intendono applicabili soltanto agli ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente e a coloro che si trovano nel caso previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

L'indennità per servizio speciale di cui all'art. 4 della legge sarà corrisposta agli ufficiali di complemento e di milizia territoriale soltanto durante il loro servizio alle armi, seguendo le norme stabilite per l'analoga speciale indennità da corrispondersi agli ufficiali medici.

Divisa.

Art. 13.

Fino a nuova disposizione le prescrizioni per la divisa saranno quelle stabilite per gli ufficiali di complemento farmacisti.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

I capitani che al momento della entrata in vigore del presente regolamento conteranno — computato il servizio prestato nel ruolo dei farmacisti militari — sei anni di effettivo servizio, se laureati, oppure otto anni se diplomati, saranno ammessi in via transitoria all'esame per l'avanzamento indipendentemente dalla loro posizione nel ruolo del proprio grado, conservando così quel diritto che nella loro condizione di impiegati civili era stato loro concesso dall'art. 5 della legge sullo stato degli impiegati, n. 693 del 22 novembre 1908.

Art. 15.

I farmacisti civili che eventualmente costituiscano il ruolo provvisorio previsto dall'art. 10 della legge non fanno parte delle commissioni cui spetta esprimere il giudizio su gli ufficiali chimici farmacisti in merito all'avanzamento.

Art. 16.

Coloro che all'atto della pubblicazione della legge si trovarono colpiti dai limiti di età stabiliti dall'art. 5 della legge e che non optarono per il ruolo civile provvisorio verranno, se riconosciuti fisicamente idonei, collocati in posizione di servizio ausiliario a norma degli articoli 3 e 6 della legge stessa, nella quale posizione potranno rimanere fino a raggiungere il massimo delle quote per la pensione, e per un periodo non superiore ad 8 anni.

Art. 17.

Il trattamento di pensione da applicarsi ai farmacisti civili costituenti il ruolo provvisorio stabilito dall'art. 7 della legge, sarà integralmente quello che già godevano come impiegati civili prima della pubblicazione della legge stessa, comprendendo in detto trattamento le aliquote della tabella di cui al R. decreto 1626 del 18 novembre 1920, stabilite appunto in riguardo ai limiti di età per la cessazione del servizio fissato a 60 anni per tutti i farmacisti militari dalla legge 8 luglio 1906 n. 305.

Art. 18.

A norma degli articoli 1, 2, 9, 10 e 12 della legge, coloro che non avranno optato per il ruolo civile, saranno transitati nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti con la decorrenza per gli assegni dal 12 aprile 1921 e con l'anzianità del corrispondente grado di assimilazione che avevano nel ruolo civile.

Art. 19.

Agli effetti della concessione della croce per anzianità di servizio di cui al R. decreto 8 novembre 1900 n. 358, saranno computati anche i servizi civili e militari prestati anteriormente alla pubblicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, dagli ufficiali chimici farmacisti, tanto in S. A. P. come nella posizione ausiliaria e di riserva, computando altresì come servizio effettivamente prestato gli anni di studio universitario utili al conseguimento della pensione, a norma dell'articolo 2 del R. decreto precitato.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 119. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto n. 262, che approva i programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 23 febbraio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 63, del 16 marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921 n. 367, sul riordinamento del personale dei farmacisti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge predetta, approvato con R. decreto 23 febbraio 1922 n. 261;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandanto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

PROGRAMMI DI ESAME PER L'AMMISSIONE E PER L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI IN S. A. P.

ALLEGATO *A*.

Programma di esame per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.

Prova scritta.

1. Svolgimento di un tema di chimica farmaceutica.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi.

Prova orale.

1. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.
2. Tecnica farmaceutica.

ALLEGATO *B*.

Programma di esame per l'avanzamento per anzianità al grado di capitano chimico-farmacista.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale di non più di 4 anioni e 4 cationi.
2. Saggio di un medicinale per constatarne la purezza.

Prova orale.

1. Regolamenti e disposizioni riflettenti il servizio chimico-farmaceutivo militare e contabilità relativa.

ALLEGATO C.

Programma di esame per l'avanzamento a scelta al grado di capitano chimico-farmacista.

Prova pratica.

1. Analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica con separazione di corpi.
2. Analisi bromatologica.

Prova orale.

1. Esame orale di chimica-farmaceutica.
2. Regolamenti e disposizioni riflettenti il servizio chimico-farmaceutivo militare e contabilità relativa.

ALLEGATO D.

Programma di esame per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista.

Prova scritta.

I candidati sono tenuti a svolgere un tema che possono scegliere fra i tre che saranno sorteggiati dalla commissione esaminatrice, fra quelli compresi nell'elenco allegato *E*.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale con numero indeterminato di anioni e di cationi.
2. Identificazione di un medicinale compreso nel manuale dei medicamenti in vigore, per l'esercito, saggi di purezza indicati ed eventuale titolo prescritti dal manuale predetto.
3. Analisi bromatologica. (Allegato *F*).

Prova orale.

1. Esame orale di analisi chimica qualitativa minerale.
2. Esame orale di analisi organica e ricerca delle funzioni.
3. Unità sanitarie di guerra, loro costituzione e funzionamento.
4. Tecnica farmaceutica.
5. Amministrazione e contabilità farmacentica militare.

ALLEGATO *E*.

Elenco dei temi per la prova scritta dell'esame per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista.

1. Idrogeno. Preparazione industriale. Ossigeno. Preparazione industriale. Ossigeno per usi terapeutici. Ozono.

2. Acqua. Acque naturalmente potabili e potabilizzate. I metodi fisici e chimici di potabilizzazione delle acque in uso nei grandi centri e presso truppe mobilitate.

3. Acqua ossigenata. Perossidi, perborati, percarbonati, persolfati. L'acqua ossigenata per usi terapeutici e per usi industriali.

4. Gli alogeni. Preparazione industriale. Gli usi igienici, terapeutici, industriali degli alogeni.

5. Gli idracidi. Gli ossiadici alogenici. Preparazioni. Usi. Ipocloriti. Clorati. Perclorati.

6. Solfo. Anidride solforosa. Acido solforico. Camere di piombo e metodi di contatto. Acido persolforico e persolfati.

7. Solfiti. Iposolfiti. Solfuri. Gli usi industriali dell'anidride solforosa.

8. Azoto. Preparazioni industriali con speciale riferimento a quelle per l'azoto destinato ad usi medici. Ammoniaca, sua preparazione industriale. L'importanza dell'azoto nel campo chimico ed agricolo. Calciocianamide.

9. Acido nitrico. Vari metodi di preparazione industriale. Suoi sali. Applicazione dell'acido nitrico nell'industria chimica e farmaceutica. Anidride nitrosa e nitriti.

10. Fosforo. Metodi di preparazione industriale. Ossiacidi del fosforo e loro sali. Fosfuri. Applicazioni farmacologiche del fosforo e dei suoi derivati inorganici.

11. Carbonio. Carboni fossili, vegetali, animali. Combustibili. Gli ossidi del carbonio farmacologicamente, tossicologicamente, e industrialmente considerati.

12. Ossicloruro di carbonio. Uso nell'industria chimica-farmaceutica. Impiego bellico. Preparazione industriale. Solfuro e tetracloruro di carbonio.

13. I carburi metallici. Applicazioni alla sintesi dell'alcool etilico e derivati.

14. Arsenico. Derivati inorganici ed organici aventi applicazioni terapeutiche. Ricerca tossicologica.

15. Bismuto. Derivati inorganici ed organici aventi applicazioni terapeutiche.

16. Sodio. Preparazione. Suoi sali. Ossido, carbonati e bicarbonato. Reazioni caratteristiche del sodio.

17. Potassio. Preparazione. Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido, clorato, nitrato, carbonato, ipoclorito. Reazioni caratteristiche del potassio.

18. Calcio. Suoi sali. Ipoclorito. Carbonato e fosfati. Reazioni caratteristiche del calcio.

19. Magnesio. Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido e al carbonato di magnesio. Reazioni caratteristiche del magnesio.

20. Alluminio. Suoi sali. Speciale riferimento al solfato di alluminio e potassio. Accenno alle applicazioni industriali dell'alluminio e sue reazioni caratteristiche.

21. Ferro. Sali e preparazioni del ferro usati in farmacologia. Rapido e conciso accenno alla siderurgia. Reazioni caratteristiche del ferro.

22. Manganese. Sali e preparazioni del manganese usati in terapia. Reazioni caratteristiche del manganese.

23. Mercurio. Sali e preparazioni del mercurio usati in terapia. Reazioni caratteristiche e ricerca tossicologica.

24. Piombo. Sali e preparazioni del piombo usati in terapia. Reazioni caratteristiche e ricerca tossicologica.

25. Argento. Sali e preparazioni dell'argento usati in terapia. Reazioni caratteristiche dell'argento. Accenni alle leghe contenenti argento e aventi applicazioni industriali.

26. Oro e radio. Le attuali conoscenze sulle proprietà farmacologiche dei sali di oro e dei sali di radio. Accenni alle applicazioni terapeutiche.

27. I metalli colloidali. Preparazioni industriali. Proprietà farmacologiche e applicazioni terapeutiche.

28. La distillazione del carbon fossile e i derivati aventi applicazioni farmaceutiche e terapeutiche.

29. La distillazione del petrolio e i derivati aventi applicazioni farmaceutiche e chimiche.

30. Metano. I più importanti derivati della serie metilica aventi applicazioni farmacologiche.

31. Etano. I più importanti derivati della serie etilica aventi applicazioni farmacologiche.

32. Alcooli monovalenti saturi. Alcool metilico ed etilico. Preparazioni industriali. Nitrito di amile. Alcool isoamilico.

33. Glicerina. Preparazione industriale. Glicerofosfati. Lecitina. Acido finitico. Nitroglicerina, per quanto si riferisce alle sue applicazioni terapeutiche.

34. Eteri ossidi e salini di uso terapeutico. Speciale riferimento alla preparazione industriale dell'etere etilico e alla sua depurazione per gli usi di anestesia.

35. Formaldeide e derivati aventi uso terapeutico. Acetaldeide e derivati aventi uso terapeutico.

36. Chetoni. Solfonale. Trionale. Tetronale.

37. Acido acetico. Preparazione industriale. I suoi sali più usati in terapia. Acido valerianico e derivati.

38. Acido tartarico e industria tartarica. Acido citrico e sua industria.

39. Gli idrati di carbonio aventi applicazioni terapeutiche. Loro derivati e preparazioni.

40. Urea. Uretano e derivati. Veronale e derivati. Basi Xantiniche.

41. Fenoli. Industria dei fenoli greggi. Fenolo cristallizzato. Nitrofenoli e derivati aventi applicazioni farmacologiche.

42. Acido benzoico naturale e sintetico. Acido ippurico. Acidi solfobenzoici. Saccarina.

43. Acido salicilico sintetico. Industria. Suoi eteri aventi applicazioni farmacologiche.

44. Alcaloidi. Metodo di estrazione dei principali alcaloidi. Reattivi generali. Classificazione. Accenni sulla loro ricerca tossicologica.

45. Alcaloidi dell'oppio. Apomorfina. Eteri della morfina.

46. Alcaloidi della china. Chinina e suoi eteri usati in farmacologia. Cupreina e suoi eteri.

47. Alcaloidi delle solanacee. Atropina. Omatropina. Iosciamina. Solanina.

48. La cocaina e i suoi eteri. Eucaina. Novocaina. Accenno ai più importanti preparati sintetici di proprietà farmacologche simili a quelle della cocaina.

49. Gli alcaloidi delle stricnee e i loro eteri.

50. Veratrina. Pilocarpina. Idrastinina. Loro eteri e varie applicazioni terapeutiche.

51. Glucosidi. Estrazione. Varie preparazioni farmacologiche.

ALLEGATO F.

Elenco degli argomenti che possono essere oggetto di esame nella prova pratica di analisi bromatologica.

1. Acque potabili.
2. Vini.
3. Spiriti e bevande alcooliche.
4. Latte fresco.
5. Latte conservato e condensato.
6. Formaggio.
7. Farine.
8. Pane.
9. Pasta.
10. Burro.
11. Olio di oliva.
12. Strutto.
13. Caffè.
14. Conserva di pomodoro, o di carne, o di frutta.
15. Condimento in scatole.
16. Zucchero.
17. Stagno e stagnature.
18. Antisettici. Dolcificanti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 120. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 16 marzo 1922.

1. E' aperto un concorso per esame a numero 20 posti di tenente chimico-farmacista in S. A. P.

2. Potranno concorrere gli ufficiali farmacisti di complemento e di M. T. che alla data del 30 aprile 1922 non abbiano superato l'età di 32 anni e siano laureati in chimica e farmacia oppure diplomati in farmacia e forniti anche di laurea in chimica pura. I capitani chimici-farmacisti di complemento e di M. T. che intendono prender parte al concorso di tenente chimico-farmacista in S. A. P. dovranno, nella relativa domanda di ammissione, esplicitamente dichiarare di rinunciare al grado di capitano ove riescano classificati fra i vincitori del concorso.

Potranno concorrere anche i cittadini italiani abili ad incondizionato servizio militare in pace, in guerra e nelle colonie, forniti dei titoli sopra indicati, che non abbiano superata l'età di anni 28 alla data di cui sopra.

3. Le domande di ammissione potranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali chimici-farmacisti ancora in servizio ai direttori degli stabilimenti sanitari da cui dipendono, per quelli in congedo e per i chimici-farmacisti civili al comando del distretto cui appartengono o nella cui giurisdizione risiedono) fino a tutto il 10 aprile 1922, e dovranno essere, «tutte», corredate da un certificato rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P. di grado non inferiore a maggiore, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato, sia di pace che di guerra nonchè a quello delle Colonie.

4. Alla domanda i concorrenti dovranno unire i diplomi originali delle R. Università, ed un certificato indicante il punto di laurea e i punti riportati nelle singole materie. Potranno inoltre unire tutti quei titoli che eventualmente posseggano (Memorie scientifiche, certificati di autorità accademiche, ecc.).

5. I concorrenti, che siano già ufficiali di complemento o di milizia territoriale, allegheranno alla domanda una dichiarazione indicante in modo particolareggiato i servizi prestati durante la guerra, ed i corpi o distretti a cui essi appartengono, correderanno i documenti di copia dello stato di servizio e di un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche. I concorrenti, che non siano già ufficiali, dovranno allegare inoltre alla domanda i seguenti documenti legalizzati: Atto di nascita, certificato del casellario giudiziario, certificato di buona condotta (questi due ultimi di data non anteriore ai tre mesi), certificato di cittadinanza italiana e copia del foglio matricolare. Coloro che siano ammogliati, debbono aver superato il 25° anno di età alla data del 30 aprile 1922.

6. I documenti di cui sopra saranno dai corpi e distretti trasmessi appena pervenuti e con la massima urgenza, alla direzione di sanità del corpo d'armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio od ha la propria residenza. La Direzione di sanità li farà pervenire mano a mano e in ogni caso non più tardi del 16 aprile 1922, a questo Ministero (Direzione centrale servizio sanitario militare), allegando, per i concorrenti di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. I concorrenti che risultino possedere tutti i requisiti richiesti riceveranno l'avviso di potersi presentare all'esame.

8. Tale esame di concorso avrà luogo a Roma, e s'inizierà il 24 aprile 1922 ad ore 9 antimeridiane, presso il laboratorio chimico e bromatologico, all'ospedale militare principale, e consisterà nelle seguenti prove:

Prova scritta.

1° Svolgimento di un tema di chimica-farmaceutica.

Prova pratica.

1° Analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi.

Prova orale.

1° Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

2° Tecnica farmaceutica.

9. La commissione esaminatrice è quella indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367, la quale giudicherà, con determinazione insindacabile, il merito dei singoli concorrenti e ne stabilirà la definitiva classificazione.

I posti messi a concorso saranno coperti secondo l'ordine progressivo di merito, della classificazione predetta nella quale, a parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti che già precedentemente erano ufficiali e successivamente quelli civili.

A parità di merito avranno altresì la precedenza, nell'ordine seguente, i concorrenti che siano decorati di medaglia al valore militare o fregiati del distintivo d'onore dei feriti di guerra e quelli che abbiano maggiore permanenza in zona di operazione e in zona di guerra.

10. I temi della prova pratica saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice soltanto all'aprirsi della sessione degli esami, verranno distinti con numero progressivo ed ogni candidato estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno di essi.

Per la prova scritta, invece, il tema sarà unico comune a tutti i candidati e verrà stabilito dalla commissione soltanto al momento in cui la prova dovrà iniziarsi.

11. Per la prova scritta e per la prova pratica sono concesse otto ore di tempo e la prova orale avrà la durata di 30 minuti. Solo durante la prova pratica i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che saranno messe a loro disposizione. Al termine della prova pratica ciascun candidato compilerà la relativa relazione.

12. Finiti gli esami, la commissione riassumerà il risultato in un prospetto nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ciascuna prova, il voto complessivo, e l'elenco indicante la graduatoria definitiva fra i dichiarati idonei.

Tanto il prospetto quanto il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della commissione ed inviati a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

13. I vincitori del concorso saranno inviati alla scuola di applicazione di sanità militare per seguirvi un corso d'integrazione, che avrà inizio il 10 maggio 1922. Al termine di tale corso, essi saranno sottoposti all'esame sulle materie che formarono oggetto d'insegnamento, e per ognuno in base al risultato dell'esame, sarà compilato un rapporto informativo, che sarà rimesso in duplice copia, al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) che procederà, di conseguenza, alle rispettive assegnazioni presso i vari stabilimenti sanitari.

14. Al 1° agosto 1922 ciascun tenente chimico-farmacista in S. A. P. di nuova nomina, dovrà raggiungere la residenza che gli verrà assegnata, e coloro che non si presenteranno in servizio nel termine predetto, senza giustificato impedimento, saranno dichiarati dimissionari.

15. Coloro che risulteranno vincitori dei posti messi a concorso percepiranno uno stipendio iniziale non inferiore a lire 4400 annue e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni. Sarà inoltre corrisposta loro l'indennità per servizio speciale annua di lire 1500 ed agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, oltre al numero di anni di servizio eventualmente prestato dalla data di nomina a farmacista di complemento o ad ufficiale di complemento farmacista verranno computati come utili tre anni, in base a quanto dispone per i laureati in chimica l'art. 6 della legge 7 aprile 1921 n. 367.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 121. — SERVIZIO SANITARIO. — **Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico farmacista.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 16 marzo 1922.

1. Il 19 giugno 1922 avranno inizio presso il laboratorio chimico e bromatologico, all'ospedale militare principale di Roma, gli esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista.

2. I nove posti vacanti nel detto grado al corrente anno, spettano a coloro che saranno ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice indicata dall'articolo 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367.

Tale commissione nel conferire la scelta dovrà valutare insieme ai risultati dell'esame anche i titoli scientifici e militari degli aspiranti, dando speciale valore alle pubblicazioni che presentino pratica importanza per il servizio e per le preparazioni chimico-farmaceutiche.

3. Il voto minimo che gli aspiranti alla promozione a scelta dovranno riportare all'esame è di 16/20.

4. Alle prove di esami per la promozione a scelta potranno essere ammessi a concorrere, a loro domanda, i capitani chimici-farmacisti che alla data dell'entrata in vigore del regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, approvato con R. decreto n. 261 del 23 febbraio 1922, si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 6 oppure 14 del precitato regolamento.

5. Per poter concorrere all'esame a scelta i capitani chimici-farmacisti devono essere stati classificati ottimi nell'ultimo biennio di servizio e devono essere stati giudicati meritevoli di aspirare alla promozione a scelta dalle commissioni competenti, di cui non possono far parte i farmacisti civili costituenti il ruolo provvisorio previsto dall'art. 10 della legge 7 aprile 1921 n. 367.

6. Coloro, che ne hanno diritto, e intendono prendere parte agli esami, dovranno farne domanda al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) entro il 30 aprile 1921.

7. Gli esami avranno luogo in base ai programmi contenuti negli allegati *D*, *E* e *F*, determinati con il decreto Reale n. 262 del 23 febbraio 1922.

8. Per la prova scritta, al momento in cui dovrà avere inizio, la commissione imbussolerà, alla presenza dei candidati, 51 numeri corrispondenti ai temi dell'allegato *E*, e ne estrarrà tre. Detterà i tre temi corrispondenti ai numeri estratti, fra i quali, ogni singolo concorrente avrà facoltà di sceglierne uno per lo svolgimento. La durata della prova non sarà maggiore di 8 ore.

9. Gli argomenti delle tre prove pratiche distinti con numeri progressivi saranno sorteggiati, per ogni concorrente, al momento in cui dovrà essere iniziata ciascuna prova, la cui durata non sarà maggiore di 8 ore.

Sarà consentita la consultazione dei relativi trattati, in ciascuna delle prove pratiche, e per ognuna di queste, il candidato è tenuto a presentare una succinta relazione dalla quale emergano, oltre ai risultati, tutti i dati e gli eventuali calcoli giustificativi.

10. La prova orale avrà durata non superiore ai 45 minuti ,e nei primi 30 dovrà riferirsi alla analisi chimica qualitativa minerale ed organica.

11. Durante i vari esami i concorrenti non potranno assolutamente conferire fra di loro.

12. La commissione esaminatrice, durante le prove pratiche, potrà rivolgere tutte quelle interrogazioni che riterrà opportune.

13. L'esame dei titoli scientifici, militari, gradi accademici e pubblicazioni, sarà fatto, comparativamente e collegialmente dalla commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove di esami.

14. La classificazione finale insieme ai risultati parziali e ai verbali degli esami, debitamente sottoscritti dall'intera commissione, sarà rimessa, a cura della medesima, al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) per le consecutive comunicazioni agli interessati, e la pubblicazione sul *giornale militare ufficiale*.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 122. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Perdita di materiali per causa di forza maggiore.** — (Direzione generale, revisione conti). — 17 marzo 1922.

Continuano a pervenire a questo Ministero processi verbali tendenti ad ottenere lo scarico di materiali, specialmente di casermaggio, la perdita dei quali è motivata da repentine partenze di reparti, da cambi improvvisi di consegnatari, e perciò mancanza di tempo per dare regolari consegne; da scarsa conoscenza da parte degli ufficiali delle norme amministrative; dal fatto di locali di deposito poco adatti e simili; motivi che non rivestono carattere di vera e propria forza maggiore, agli effetti del capo II, art. 32 del regolamento vigente per l'amministrazione dei corpi.

Ora se durante la guerra e nel successivo periodo dello smobilitazione siffatti motivi potevano in qualche caso speciale essere considerati come equipollenti a causa di forza maggiore - tenuto conto delle contingenze eccezionalissime di quell'anormale periodo di tempo - ciò non è più ammissibile ad oltre tre anni dalla guerra, essendo le amministrazioni dei corpi rientrate in condizioni normali di vita.

Ciò posto e considerato d'altra parte che nelle presenti condizioni della pubblica finanza importa che sia spiegata ogni maggiore possibile cura per prevenire ed evitare danni e perdite di materiali in uso alla nostra amministrazione, si avvertono i comandanti dei corpi ed i capi di servizio che d'ora innanzi non sarà ammesso lo scarico di materiali in genere se non nei casi di assoluta forza maggiore, secondo i criteri stabiliti dall'art. 69 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato 17 febbraio 1884.

E' necessario quindi, specialmente per gli oggetti di casermaggio, di procedere sempre a regolari consegne nei cambi dei comandi di reparti, di controllare spesso il carico di questi con quello risultante dai registri dell'ufficio maggiorità del corpo, e di procedere alle verifiche periodiche del carico del corpo con quello del magazzino principale della divisione militare territoriale.

E poichè causa d'importanti perdite di materiali è quella dei continui furti nelle caserme e nei magazzini, in ispecie di robe di casermaggio e di corredo, si richiama su di ciò la speciale attenzione dei comandi di corpo d'armata, interessandoli a provvedere ed a vigilare che da parte di tutti i corpi e riparti dipendenti siano rigorosamente osservate le disposizioni che regolano la gestione e la custodia dei materiali loro in consegna, non essendo ammissibile lo scarico di materiali perduti per furti se non quando risulti che nulla sia stato trascurato per prevenirli.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 123. — SCUOLE MILITARI - CONCORSI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 17 marzo 1922.

In analogia a quanto venne stabilito nell'ultimo capoverso della circolare n. 658 del *giornale militare* 1921 circa il concorso alle due cattedre di tattica alla scuola di guerra, e nella considerazione della identicità dei programmi per le due cattedre di logistica messe a concorso rispettivamente colle circolari n. 587 del *giornale militare* 1920 e 658 su citata, il Ministero della guerra è venuto nella determinazione di protrarre i termini prescritti per il concorso alla prima cattedra di logista e farli coincidere con quelli stabiliti per la seconda.

Resta quindi inteso che, analogamente a quanto venne stabilito per le due cattedre di tattica, gli ufficiali che avranno presentato domanda entro il 31 corrente si intenderanno candidati ad unico concorso per le due cattedre di logistica sopra menzionate.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 124. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 marzo 1922.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 81 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati ad uno dei successivi corsi di perfezionamento e di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare suddetta.

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Ufficiali dispensati dal frequentare il corso che avrà inizio il 1° aprile p. v. e rimandati ad uno dei successivi:

Capitano ANDRONICO Giuseppe, 231 fanteria.

Capitano BARBERO Ercole, 35 fanteria.
» BAVIERA Raniero, 3 raggruppamento aeroplani.
Tenente BOSCHERO Giovanni, istituto coloniale.
» BUDA Carmelo, 8 alpini.

Capitano CARIGNANI Ferdinando, assegnato 12 div. fanteria.
» CIMOLINO Armando, 8 alpini.
» CASTAGNA Lelio, 2 alpini.
Tenente CUTRY Franco, comando superiore aeronautica
» CAPPELLI Achille, 14 fanteria.
» CHIAVARI Armando, 2 raggruppamento aeroplani.
» COLLAZZI Alberto, 63 fanteria.
» CAVALLARO Francesco, 22 id.
» CAMBI Giovanni, 87 id.
» CIACCIO Salvatore, 88 id.
» CANCLINI Armando, 56 id

Tenente GOSO Giacomo, assegnato collegio militare Roma.

Capitano LANZETTI Ettore, distretto Varese.
» MISSIROLI Goffredo, 35 fanteria.
» MONTIRONI Rinaldo, 11 id.
» MANZI Filippo, 8 alpini.
Tenente MOLINARI Egidio, 88 fanteria.
» MICELI Giuseppe, 87 id.
» MIRABELLA Bartolomeo, 87 id.
» MIRANGHI Guido, 55 id.

Capitano OLIVIERO Luigi, 8 alpini.

Tenente PROCACCI Girolamo, 88 fanteria.

Tenente RISO Felice, istituto orientale.

Capitano SCARFI Ettore, 9 fanteria.
» SFONDRINI Antonio, 12 bersaglieri
Tenente SCROSOPPI Raffaele, 8 alpini.

Tenente TOMASSI Temistocle, 22 fanteria.

Capitano ZACCHI Luigi, 8 alpini.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con l'obbligo di partecipare agli esami (24 luglio p. v.):

Capitano ATZERI Giuseppe, 67 fanteria.

Capitano BARTOLUCCI Tito, assegnato Ministero guerra.
Tenente BONOLIS Roberto, distretto Teramo.
» BLATTO Oete, 93 fanteria.
» BURCO Giacomo, 24 id.

Capitano CAMPOROTA Vincenzo, distretto Castrovillari.
» CIOCHINO Pietro, 3 alpini.
» CAMPANINO Francesco, assegnato collegio militare Napoli.
Tenente CROZZA Guido, 1 alpini.
» CALO' Renzo, 79 fanteria.
» CAMPANELLA Mario, assegnato tribunale militare Udine.

Capitano DRAGO CRIMI Antonio, assegnato Stato Maggiore R. Esercito
» DINI Giuseppe, 8 bersaglieri.
Tenente DI LAURO Raffaele, assegnato Ministero guerra.

Tenente EGIZI Alfredo, distretto Chieti.

Capitano FEDERICI Aldo, 6 alpini.
Tenente FAVI Pietro, 44 fanteria.

Capitano GASPARINI Carlo, distretto Bassano.
» GRATTAGRISA Vincenzo, 20 fanteria.
» GRAZZINI Ottorino, 84 id.
» GARIBALDI Guglielmo, 26 id.
» GUERRI Stanislao, 69 id.
Tenente GHIRARDI Vittorio, 6 alpini.
» GROSSI Roberto, assegnato Ministero guerra.

Tenente ISOLANI Leopoldo, 84 fanteria.

Capitano LOJ Francesco, 152 fanteria.

Capitano MAIO Luigi, assegnato Ministero guerra.
» MILANESI Enrico, 50 fanteria.
» MOSCATELLO Luigi, 79 fanteria assegnato Ministero guerra.
» MORICHINI Carlo, assegnato ufficio militare stazione Roma.
Tenente MUZIARELLI Vincenzo, 7 bersaglieri.
» MASALA Gavino, 73 fanteria, assegnato tribunale marittimo Pola.
» MAGGIULLI Gaetano, 28 fanteria.

Tenente MERCALDO Virginio, distretto Siena.
» MONTELLA Ludovico, assegnato Ministero guerra.

Tenente NANI Wladimiro, assegnato Ministero guerra.

Tenente ORLANDO Luigi, 33 fanteria.
» OLIVA Luciano, 11 id.
Capitano PEPE Gabriele, 4 centro automobilistico.

Capitano PULIZZI Giuseppe, 85 fanteria.
» PERRICONE Francesco, 86 id.
» PANDOLFO Michelangelo, 89 id.

Capitano ROTTINO Riccardo, assegnato Ministero guerra.
» ROMANO Curzio, 58 fanteria.
» RUFFINI Gino, 84 id

Capitano SAJEVA Achille, distretto Genova
» SOLI Lucio, assegnato scuola centrale militare educazione fisica.
» SORA Gennaro, 6 alpini.
» SCAVONE Giovanni, 2 fanteria.
» SANTACHE' Emilio, 158 id.
Tenente SARLO Angelo, 2 id.

Tenente TROPEA Francesco, 34 fanteria.
» TESI Bonfiglio, 22 id.
» TRAMONTI Nino, 10 bersaglieri.

Tenente VANNI Alessandro, 19 fanteria.

Tenente ZILIOLI Emilio, assegnato Ministero guerra.

SCUOLA MILITARE - MODENA.

Tenenti dispensati dal frequentare il corso che avrà inizio il 1° aprile p. v. e rimandati ad uno dei successivi:

ANTONINI Pietro, comando scuola aviatori.
ASINARI di S. MARZANO Valentino, 8 alpini.
BONATI Francesco, assegnato collegio militare Roma.
BORRI Giuseppe, 2 raggruppamento aeroplani.

BERNASCONI Giuseppe, gruppo aerostieri.

D'AURELIO Venceslao, comando scuole aviatori.

EPIFANI Manlio, 92 fanteria, assegnato I divisione fanteria.

GRECO Attilio, 17 fanteria.
GUERRINI Giulio, assegnato collegio militare Roma.
GIBERTI Piero, 3 raggruppamento aeroplani.
GENTILE Renzo, 3 id. id.

IOSCA Ernesto, 231 fanteria.

LEONARDUZZI Ezio, 8 alpini.
LUSENA Guido, assegnato collegio militare Roma.
LACCETTI Renato, gruppo dirigibilisti.
LUBELLI Armando, comando scuola aviatori.

MORMINO Giuseppe, comando superiore aeronautica.
MONTELATICI VISCONTINI Enrico, comando scuola aviatori.
MATTEI Pietro, id. id. id.
MASSEROTTI Benvenuto, 135 fanteria.

NIGRO Arturo, 83 fanteria.

PALMIERI Rodrigo, assegnato collegio militare Napoli.
PERINELLI Cesare, 6 alpini.
PICIOCCHI Massimiliano, istituto orientale.
PIRRO Giacomo, 61 fanteria.

RAFFAELE Guido, assegnato collegio militare Roma.

SANDULLI Renato, comando scuola aviatori.
SANSONI Enrico, 76 fanteria.
SANGERMANO Antonio, 1 bersaglieri.
SALVADORI Tullio, 3 bersaglieri.
SORGATO Antonio, 55 fanteria.
SCALIOTTI Virgilio, 3 raggruppamento aeroplani.

Tenenti dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (24 luglio p. v.):

BERNARDI Luigi, 1 granatieri.
BORSELLI Vittorio, 51 fanteria.
BARILE Corrado, centro automobilistico Napoli.
BUONANNO Isidoro, comando scuola aviatori.

CASINI Italo, 2 bersaglieri.
CERRETTI Mario, 81 fanteria.
CASSIANI INGONI Giuliano, gruppo dirigibilisti.

DE ANGELINI Franco, 1 granatieri, assegnato comando corpo armata Trieste.
DE ROMANIS Giulio, 1 batteria carri d'assalto.
DEL LUPO Giulio, gruppo dirigibilisti.

FRONCILLO Emilio, assegnato direzione commissariato Napoli.

FEUDALE Marziale, 20 fanteria.

GIAGHEDDU Antonio, 46 fanteria, assegnato gruppo aerostieri.

ISOLANI Amerigo, 84 fanteria.
IZZI Osvaldo, 15 id.

LAPENNA Giacomo, 10 fanteria.

MANGO Renzo, 2 granatieri.
MASCIA Umberto, 8 fanteria.
MASANTE Ugo, 1 alpini.
MINCHILLO Andrea, 8 bersaglieri.
MORFINI Giuseppe, 66 fanteria.
MENGOZZI Emilio, 22 id.
MERLINO Giovanni, assegnato deposito 33 artiglieria campagna.

ONORATO Giovanni, 226 fanteria.

PARRILLA' Emilio, 20 fanteria.
PETRECCA Emilio, 226 id.
PARENTI Ugo, 83 id.
PRECERUTI Alfredo, comando aeronautica gruppo dirigibilisti.
PETRELLA Tullio, 6 alpini.
PAPPAGALLO Arturo, 15 fanteria.

SURIANO Ferdinando, centro automobilistico Bologna.
SALERNO Rocco, distretto Trapani.

TIBALDI Giovanni, 40 fanteria.
TORELLI Vittorio, 51 id.

URBANI Aldo, gruppo dirigibilisti.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (*Artiglieria*).

Ufficiali dispensati dal frequentare il corso che avrà inizio il 1° aprile p. v. e rimandati ad uno dei successivi:

Tenente AVALLONE Antonio, assegnato collegio militare Napoli.
» ANTENORE Francesco, 7 campagna.

Capitano BIONDI Luigi, 3 raggruppamento aeroplani.
Tenente BANDINI Domenico, 19 campagna.
» BORGHINI Vincenzo, 7 id.

Tenente CALANDRIELLO Vincenzo, 2 pesante campale.
» COSTA Alberto, 3 raggruppamento aeroplani.
» CALI' Giuseppe, 3 id. id.

Tenente DEL BIANCO Attilio, assegnato collegio militare Roma.

Tenente FALANGOLA Manlio, assegnato Ministero guerra.
» FORMICHI Emilio, 7 campagna.

Tenente FERRERO REGIS Mario, 1 pesante.

Tenente GALANZIANO Francesco, 1 pesante.
» GALLINARO Ugo, 1 id.

Tenente MARZANO Corrado, 9 campagna.
» MANNARELLI Attilio, 7 pesante campale.
» PACINOTTI Giovanni, 7 campagna.

Tenente SANTORO Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» SORTINO Federico, istituto orientale.
» SOLINAS Battista, 27 campagna.

Tenente VILLA Umberto, 7 pesante campale.

Tenente ZOPPI Antonio, 7 campagno.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con l'obbligo di partecipare agli esami (24 luglio p. v.):

Tenente ABATE Giuseppe, 3 pesante.
» ARCAMONE Mario, 10 campagna.
» AMORELLI Audenzio, 22 id.

Capitano BADINI Damiano, assegnato Stato Maggiore R. Esercito.
Tenente BRUNI Luigi, 11 pesante campale.
» BONARDI Vittorio, assegnato Stato Maggiore R. Esercito.

Tenente CODOVILLA Vittorio, 1 pesante campale.

Capitano DE MARMELS Vittorio, 16 campagna.
Tenente D'ALFONSO Amedeo, 21 id.
» DI FERRANTE Vincenzo, 10 id.
» DI CASTRI Giovanni, direzione artiglieria Napoli.

Tenente FRACASSI Marcello, reggimento artiglieria autoportata.
» FILOTICO Enrico, 2 montagna.
» FRANCI Francesco, 18 campagna.
» FURITANO Eugenio, 10 pesante campale.
» FOIS Giovanni, gruppo aerostieri.

Tenente GENNARO Francesco, 22 campagna.

Tenente IMPERATO Luigi, direzione artiglieria Napoli.

Tenente LEPORATI Gustavo, 1 pesante campale.
» LOJACONO Diomede, 3 montagna

Capitano MICCICHE' Angelo, 7 campagna.
Tenente MARCHINI Luigi, 13 pesante campale.
» MARTIRE Aleardo, comando superiore aeronautica.
» MOSCA Luigi, assegnato Ministero guerra.
» MALAGAMBA Giulio, id. id. id.
» MANCINI Alberto, centro automobilistico Roma.

Tenente PORTOVENERO Giacomo, scuola applicazione artiglieria.
» PETRILLI Aldo, 15 campagna.
» PONZI Giuseppe, 18 id.
» PARISI Saverio, 22 id.
» PASSERI Giuseppe, 3 gruppo controaerei.

Capitano RAPAZZINI Pietro, direzione artiglieria Taranto.
Tenente RIVETTI Camillo, 20 campagna.
» ROSSI Federico, 5 pesante.
Tenente RINALDINI Rinaldino, 13 campagna.
» RINALDI Ulisse, 22 id.
» RUSSO Giuseppe, 27 id.

Capitano SCHIAFFINO Prospero, comando artiglieria Bari.
Tenente SANTINI Alfredo, assegnato direzione artiglieria Napoli.

Capitano TRIVELLA Umberto, 6 pesante.

Tenente VALENTINI Antonio, 8 campagna.

Tenente ZANOBI Romolo, 2 costa.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (*Genio*).

Ufficiali dispensati dal frequentare il corso che avrà inizio il 1° aprile p. v. e rimandati ad uno dei successivi:

Capitano BENEDETTI Alfredo, assegnato istituto geografico militare.

Tenente CARASSO Giuseppe, reggimento minatori.

Tenente MONZARDO Giovanni, 3 raggruppamento aeroplani.

Tenente PAONESSA Giulio, gruppo dirigibilisti.

Tenente SANDRI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» SIVIERI Giuseppe, gruppo dirigibilisti.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (24 luglio p. v.):

Tenente BIANCARDI Carmine, 7 battaglione zappatori.
» BONAMICO Carlo, 9 battaglione telegrafisti.
» BRUNELLI Giulio, comando aeronautica gruppo dirigibilisti.

Tenente FEDELI Stefano, scuola aviatori.
» FUCINI Mario, 1 raggruppamento aeroplani (caccia).

Tenente GIOVANNUZZI Sante, reggimento radiotelegrafisti.

Tenente NOVELLA Marco, reggimento ferrovieri.

Tenente PARMEGGIANI Gaetano, 5 battaglione zappatori.

» PETRILLO Agostino, reggimento pontieri e lagunari.

Tenente RUGGIERO Adolfo, 8 battaglione telegrafisti.

Tenente STIFANI Rocco, reggimento radiotelegrafisti.

Tenente VALITUTTI Umberto, direzione genio Milano.

Tenente ZABERT Secondo, reggimento ferrovieri.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, seconda colonna, invece di: *Carignani* Ferdinando, assegnato 2 divisione fanteria, leggas: *Carignani* Ferdinando, assegnato 12 divisione fanteria.

A pagina 164, prima colonna, depennare il capitano *Di Stefano* Sebastiano, 19 fanteria.

A pagina 166, prima colonna, depennare il tenente *Morgani* Alberto, 88 fanteria.

A pagina 166, seconda colonna, depennare il capitano *Righetto* Attilio, 6 alpini.

A pagina 166, seconda colonna, dopo il capitano *Rossi* Euplio, aggiungere il capitano *Rollino* Riccardo, assegnato Ministero guerra.

A pagina 167, prima colonna, dopo il capitano *Slasi* Adolfo, aggiungere il capitano *Soli* Lucio, assegnato scuola centrale militare di educazione fisica e il capitano *Sajeva* Achille distretto Genova; dopo il tenente *Spinelli* Nicolò, aggiungere il tenente *Stella* Nicola 56 fanteria, depennare il capitano *Sassi* Camillo 157 fanteria.

A pagina 170, seconda colonna, dopo il tenente *Malinconico* Colombo, aggiungere il tenente *Morgani* Alberto, 88 fanteria.

A pagina 171, seconda colonna, depennare il tenente *Stella* Nicola 56 fanteria.

A pagina 173, seconda colonna, depennare il tenente *De Angelis* Vincenzo centro automobilistico Napoli.

A pagina 174, prima colonna, dopo il tenente *Iannoni* Gino, aggiungere il capitano *Leone* Rodolfo 18 campagna, e dopo il tenente *Lauzzillo* Teodoro, aggiungere il tenente *La Lumia* Vincenzo 15 campagna.

A pagina 175, prima colonna, dopo il tenente *Rosati* Ulisse, aggiungere il tenente *Ragusa* Salvatore 4 pesante.

A pagina 175, seconda colonna, depennare il capitano *Vernej* Aldo, 2 montagna.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1922 — 25 Marzo

N. 125 - 1 febbraio 1922. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione dei consigli di amministrazione presso talune scuole di reclutamento allievi ufficiali ed allievi sottufficiali . . . *Pag.* 251

» 126 - 16 marzo 1922. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ordinativi di pagamento emessi a favore dei corpi dall'ufficio della contabilità speciale presso le direzioni di commissariato. - Tenuta delle scritture . . . . *Pag.* 252

» 127 - 20 marzo 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Viaggi dei parenti di militari in pericolo di vita. - Viaggi dei riespatriandi . *Pag.* 253

» 128 - 23 marzo 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Vaglia postale di servizio . . . . . *Pag.* 254

» 129 - 23 marzo 1922. — COLONIE - MATRICOLA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno . . . . . *Pag.* 255

» 130 - 23 marzo 1922. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Denominazione del battaglione presidiario di Tripoli . . . . . *Pag.* 257

AVVISI . . . . . *Pag.* 257

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 258

Circolare N. 125. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. **Decreto ministeriale relativo alla costituzione dei consigli di amministrazione presso talune scuole di reclutamento allievi ufficiali ed allievi sottufficiali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 febbraio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti i R. decreti 21 agosto 1921, n. 1278 e 28 ottobre 1921 n. 1596;

Considerata la opportunità di stabilire in modo uniforme la composizione dei consigli di amministrazione delle scuole di reclutamento allievi ufficiali ed allievi sottufficiali del R. Esercito;

DETERMINA:

Art. 1.

I consigli di amministrazione per le scuole di reclutamento allievi ufficiali ed allievi sottufficiali, di cui all'art. 2 del R. decreto 21 agosto 1921 n. 1278, saranno composti, dal 1° febbraio 1922, nel modo seguente.

del comandante della scuola, *presidente*;

dei tre ufficiali superiori di maggior grado ed anzianità, uno dei quali sarà designato dal comandante della scuola per le funzioni di relatore, *membri*;

dell'ufficiale d'amministrazione direttore dei conti, *segretario* (con voto deliberativo).

Art. 2.

Per i corpi di armata nei quali si costituiranno due scuole giusta l'art. 1 del regio decreto su citato, la designazione della scuola che dovrà avere il Consiglio sarà fatta con disposizione del Ministero.

Art. 3.

Le scuole che non avranno consiglio si amministreranno come distaccamenti del consiglio di amministrazione dell'altra scuola istituita nel corpo d'armata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1 febbraio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 126. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ordinativi di pagamento emessi a favore dei corpi dall'ufficio della contabilità speciale presso le direzioni di commissariato — Tenuta delle scritture.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 16 marzo 1922.

Per evitare che nelle casse delle amministrazioni dipendenti giacciano somme in denaro non strettamente necessarie ai bisogni dei servizi e per ottenere la trimestrale corrispondenza delle scritture dell'ufficio della contabilità spciale con le scritture dei corpi, si prescrive quanto appresso:

Gli ordinativi di pagamento, emessi dall'ufficio suddetto, sono dai corpi considerati, nel loro ammontare, come denaro contante e quindi introdotti in cassa e registrati nel giornale relativo. Contemporaneamente è spedita all'ufficio suddetto la ricevuta debitamente firmata.

Ciò permetterà di ottenere l'accennata corrispondenza, poichè le anticipazioni ricevute dai corpi saranno conteggiate indipendentemente dalla loro riscossione nello stesso trimestre in cui i relativi ordinativi di pagamento furono emessi dall'ufficio della contabilità speciale.

La riscossione degli ordinativi, da farsi soltanto allorchè occorrano le somme corrispondenti, rimane assoggettata alle prescritte formalità. Nell'atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione, sarà in più aggiunto il numero del giornale di cassa sotto il quale l'ammontare dell'ordinativo stesso fu precedentemente registrato.

Resta inoltre stabilito che gli uffici della contabilità speciale non daranno corso, salvo casi eccezionalissimi, alle richieste di fondi dei corpi dopo il giorno 22 dell'ultimo mese di ciascun trimestre.

Tutte le richieste che giungano all'ufficio stesso fra il giorno 22 e la fine dell'ultimo mese del trimestre, saranno, salvo i detti casi di eccezione, soddifatte con ordinativi di pagamento in data non anteriore al 1° del mese successivo (primo del trimestre). Detti ordinativi dovranno considerarsi emessi in conto del trimestre che ha inizio con tale data ed i corpi dovranno inserirli nel trimestre stesso.

L'ufficio della contabilità speciale comprenderà nei suoi conti tutti gli ordinativi emessi nel trimestre, limitandosi a stralciare dal giornale del trimestre stesso, per riprodurli nel giornale del trimestre successivo, i soli ordinativi che emessi a favore dei provveditori risultassero non estinti alla chiusura trimestrale.

Alla fine dell'esercizio gli ordinativi eventualmente non riscossi saranno restituiti alla direzione di commissariato per l'annullamento. L'ammontare relativo sarà portato dai corpi in diminuzione dalla col. 16 del giornale del chiudendo esercizio o dalla colonna nella quale fu già registrata la somma stessa.

Sempre poi al fine di evitare la giacenza di fondi nelle casse ed il maneggio di denari per parte degli enti militari, resta stabilito che i pagamenti di una certa importanza, ove sia possibile, siano eseguiti per mezzo di ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale, anzichè con prelevamenti dalla cassa del corpo.

Quindi con tale mezzo dovranno provvedere oltre che le direzioni di commissariato pei pagamenti da eseguirsi per loro conto e per conto degli stabilimenti, anche gli altri enti della circoscrizione che eventualmente devessero eseguire pagamenti in somme rilevanti. Tali enti dovranno richiedere per ciò alle direzioni di commissariato di eseguire il pagamento con ordinativo, rimettendo loro i titoli relativi. Le direzioni considereranno la spesa come un anticipazione di pari somma (da inscriversi direttamente a col. 17 del giornale mod. 11 R. A. bis) data all'ente interessato, al quale sarà rimesso il titolo estinto, in contraccambio della corrispondente ricevuta mod. 3 R. A.

***

In merito alla tenuta delle scritture il Ministero deve richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni dipendenti sulle disposizioni particolareggiate contenute nella circolare 526 del *giornale militare* 1921 (dispensa 47) essendo stato rilevato che molti corpi non si attengano alle disposizioni stesse.

Con l'occasione si ricorda ai corpi di richiedere, in tempo utile, i modelli occorrenti per le scritture del nuovo esercizio, nonchè quelli necessari per le previsioni della forza e delle spese dell'esercizio medesimo.

Tutti gli stampati riprodotti nel fascicolo allegato alla circolare 326 del *giornale militare* del 1921 (ad eccezione di quello 11 R. A. - Giornale di cassa) debbono essere richiesti sino a nuovo ordine, a questo Ministero (Ragioneria - divisione II - sezione I).

I corpi dovranno inoltre far richiedere per i loro distaccamenti (agli stabilimenti militari di pena) il mod. 66 R. A. (nuova ristampa) giacchè tutte le disposizioni riportate nell'ultima pagina del frontespizio del modello stesso (per regolare la resa dei conti dei distaccamenti, il modo di eseguire le rettificazioni ed assicurare la concordanza del giornale di cassa del distaccamento con la rimanenza in denaro e in valori presso il distaccamento stesso), debbono avere effetto, al più tardi, dal 1° luglio p. v.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 127. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Viaggi dei parenti di militari in pericolo di vita - viaggi dei riespatriandi.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 marzo 1922.

Col 31 corrente viene abolito definitivamente il conto corrente con l'amministrazione ferroviaria e per trasporti di persone. In conseguenza il Ministero determina che, a decorrere dal 1° aprile 1922, siano osservate le seguenti norme:

1. *Viaggi dei parenti di militari in pericolo di vita.* — Per dar modo ai parenti poveri dei militari che *trovansi in pericolo di vita* di recarsi a visitare i propri congiunti, l'amministrazione militare rimborserà le spese di viaggio di andata e ritorno in ferrovia o sui piroscafi in 3ª classe, tra la stazione più vicina al luogo di residenza della famiglia e la località in cui il militare trovasi ricoverato.

La concessione s'intende fatta in favore di un solo membro della famiglia purchè sia notoriamente indigente e possibilmente pel congiunto più stretto.

Allorchè alla famiglia dell'ammalato sia pervenuta la partecipazione di cui al paragr. 343 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, l'arma dei carabinieri reali del luogo accertatasi che sussistano le condizioni sopra indicate, rilascierà analogo certificato alla persona che intende recarsi a visitare l'ammalato stesso.

La direzione dello stabilimento sanitario militare provvederà poi, sulla presentazione del detto certificato, a corrispondere alla persona di famiglia ivi giunta l'importo del viaggio di andata e ritorno.

Qualora il militare non abbia potuto essere trasportato in un ospedale militare, la partecipazione di malattia sarà fatta alla famiglia a cura del corpo, il quale provvederà pure al pagamento del prezzo del viaggio nel modo indicato per gli stabilimenti sanitari.

La spesa del viaggio sarà imputata a carico del bilancio della guerra capitolo « Spesa per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc. ».

2. *Viaggi ai riespatriandi.* — I viaggi dei militari riespatriandi e delle loro famiglie continueranno ad aver luogo a tariffa militare senza bollo, ma a pagamento diretto.

All'uopo i comandi dei distretti, accertatisi, nei modi prescritti che i richiedenti abbiano diritto al riespatrio, avranno cura di provvedere al pagamento del relativo prezzo del biglietto fino al luogo d'imbarco, o al confine, rilasciando la richiesta modulo *B* verde.

Nel caso in cui i riespatriandi si trovino in comuni distanti dalla sede dei distretti, la richiesta di cui trattasi e l'importo del biglietto saranno trasmessi ai reali carabinieri del luogo, i quali, sotto la loro personale responsabilità, cureranno l'acquisto e la consegna dei biglietti ferroviari.

La spesa sarà imputata a carico del bilancio della guerra capitolo « indennità eventuali ».

Le circolari 643 del 1915 e 739 del 1916, ed il n. 28 delle disposizioni transitorie della circolare 631 del 1919 sono abrogate.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 128. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 23 marzo 1922.

Con riferimento alla circolare n. 6 del *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, con decreto del 20 febbraio u. s., è stata prorogata per un altro anno e cioè dal 1 luglio 1921 al 30 giugno 1922, la convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra e il Ministero delle poste e telegrafi, per il rilascio dei vaglia postali di servizio in esenzione da tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti contemplati nella dislocazione dei corpi e nella circoscrizione militare territoriale.

Risulta che alcuni corpi ed uffici si valgono del vaglia postale di servizio per l'invio dei fondi ad altri uffici militari, che risiedono nella stessa località, il che non deve assolutamente aver luogo.

Si prevengono gli enti tutti, che quelli fra essi che contravverranno alle disposizioni che regolano la concessione del vaglia postale di servizio e saranno dal Ministero delle poste e dei telegrafi segnalati a questo per irregolari richieste di vaglia verranno sottoposti all'addebito dell'ammontare della spesa dei vaglia stessi.

Quando non sia possibile fare uso di vaglia del tesoro (per i quali dovranno prendersi accordi colla delegazione del tesoro) si potrà ricorrere a vaglia cambiari, limitatamente però a quelli rilasciati dai tre istituti di emissione (Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia).

I vaglia cambiari tratti su altre banche debbono intendersi a rischio e pericolo di chi, eventualmente richieda il pagamento con tale mezzo o di chi ne abbia irregolarmente fatto uso.

Si avverte infine che malgrado il divieto fatto con successive circolari sui giornali militari di questi ultimi anni, si è dovuto rilevare che qualche ente ha recentemente depositato presso banche in conto corrente, somme più o meno rilevanti.

Come venne già osservato, detti depositi fanno supporre prelevamenti di fondi a titolo di anticipazione in misura notevolmente superiore al fabbisogno immediato per pagamenti da eseguire.

Tale fatto, che costituisce una vera e propria irregolarità amministrativa, produce il dannoso inconveniente di tenere immobilizzate somme prelevate anzi tempo dalle casse dello Stato, ostacolando fra l'altro il normale funzionamento del servizio di cassa. Si richiamano pertanto nuovamente le dipendenti amministrazioni affinchè ciò non abbia in alcun modo a ripetersi per l'avvenire.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 129. COLONIE - MATRICOLA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 marzo 1922.

Per eliminare inconvenienti verificatisi nell'applicazione della circolare 365 del *giornale militare* 1921, relativa alla sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno, questo Ministero determina, nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa suddetti, quanto appresso:

1. I sottufficiali e militari di truppa che debbono far passaggio, a domanda o d'autorità (come complementi), nelle truppe coloniali o in quelle metropolitane dislocate nelle colonie, saranno presi in forza agli effetti matricolari dagli enti appresso indicati:

a) per la Tripolitania: dal comando delle truppe coloniali (ufficio d'amministrazione - Sezione matricola) in Tripoli se debbano far passaggio alle truppe coloniali; ovvero dall'ufficio d'amministrazione dei reparti metropolitani (Sezione matricola) in Tripoli, se debbano far passaggio alle truppe metropolitane;

b) per la Cirenaica: in tutti i casi, e cioè tanto per le truppe coloniali, quanto per le metropolitane, dal comando delle truppe coloniali (Ufficio d'amministrazione - Sezione matricola) in Bengasi;

c) per l'Eritrea e per la Somalia: in tutti i casi e cioè tanto per le truppe coloniali quanto per le metropolitane, dal deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

2. I sottufficiali e militari di truppa che debbono far passaggio ai corpi o reparti metropolitani dislocati in territori fuori del Regno (Rodi, Asia Minore, Albania, Alta Slesia, ecc.) amministrati, giusta il n. 17 della circolare 326 e la circolare 420 del *giornale militare* 1921, dal consiglio di amministrazione dei personali militari vari, saranno presi in forza, agli effetti matricolari, dai centri di mobilitazione dei corpi o reparti suddetti.

3. Poichè non sempre i comandi che inviano militari nelle colonie o all'estero conoscono con precisione i corpi o reparti ai quali detti militari sono destinati, i comandi di truppe dislocati nelle colonie o all'estero dovranno comunicare in ogni caso e con la massima urgenza ai centri o depositi di provenienza dei militari il centro cui questi debbono essere trasferiti giusta la presente circolare.

In base a tali comunicazioni ed anche prima quando possiedano le indicazioni necessarie i depositi e centri di provenienza apporranno sui fogli matricolari, dopo aver verificato la loro esattezza, le variazioni di trasferimento, e trasmetteranno quindi i fogli stessi al centro cui i militari sono stati trasferiti, come è prescritto dal paragrafo 79 del regolamento per le matricole del R. Esercito.

4. Per i militari che già attualmente si trovino in corpi o reparti dislocati nelle colonie o in altri territori fuori del Regno, i centri cui essi debbano essere trasferiti giusta la presente circolare si assicureranno, d'accordo coi corpi o reparti suddetti, se il trasferimento abbia eventualmente già avuto luogo e se il corpo di provenienza abbia trasmesso i fogli matricolari. In caso negativo inviteranno i corpi di provenienza ad eseguire il trasferimento ed a trasmettere i fogli a senso del paragrafo 79 del regolamento per le matricole e della presente circolare.

5. E' abrogata la circolare 365 ed è modificato nel modo sopra indicato il n. 1 della circolare 420 del *giornale militare* 1921.

Formule matricolari.

Per prendere nota a matricola dei trasferimenti in colonia indicati nel precedente n. 1 si useranno le formule seguenti:

Tale imbarcato a . . . . . per la . . . . . (*Tripolitania o Cirenaica o Eritrea o Somalia*) perchè destinato d'autorità come complemento a quel R. corpo di truppe coloniali - li . . . . . .

Tale imbarcato a . . . . . per la . . . . . (*Tripolitania o Cirenaica o Eritrea o Somalia*) perchè destinato d'autorità come complemento ai reparti metropolitani colà dislocati - li . . . . . .

Tale imbarcato a . . . . . per la . . . . . (*Tripolitania o Cirenaica o Eritrea o Somalia*) perchè ammesso in quel R. corpo di truppe coloniali con la ferma speciale di anni . . . . . decorrente dal . . . . . li . . . . . .

Tale sbarcato a . . . . . li . . . . . .

Tale nel . . . . . (*indicare il reparto coloniale o metropolitano dislocato in colonia*) ed effettivo al . . . . . (*indicare, secondo i casi, l'ufficio amministrazione delle truppe coloniali in Tripoli o in Bengasi, o l'ufficio amministrazione reparti metropolitani in Tripoli, o il deposito centrale truppe coloniali in Napoli*) li . . . . . .

7. Per prendere nota a matricola dei trasferimenti negli altri reparti metropolitani dislocati fuori del Regno, di cui al precedente n. 2, si useranno le formule seguenti:

Tale partito (o imbarcato) per . . . . . (*Rodi, Asia Minore, Albania, Alta Slesia*, ecc.) - li . . . . . .

Tale giunto (o sbarcato) a . . . . . li . . . . . .

Tale nel . . . . . (*indicare il reparto*) ed effettivo al . . . . . (*indicare il centro di mobilitazione del reparto*) - li . . . . . .

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 130. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Denominazione del battaglione presidiario di Tripoli.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 23 marzo 1922.

A datare dal 1° aprile p. v., il « Battaglione presidiario dell'81 reggimento fanteria » dislocato a Tripoli assumerà la denominazione più appropriata di « **Battaglione presidiario di Tripoli** ».

Si ritiene opportuno aggiungere che detto reparto non ha più relazione alcuna (matricolare ed amministrativa) col deposito dell'81 reggimento fanteria ed è — per quanto formato di elementi metropolitani — alla completa dipendenza del Ministero delle colonie.

Il Ministro P. DI SCALEA.

AVVISI

Concorso di premi bandito dalla direzione della « Rivista Penale » a beneficio del combattente ferito in guerra o del prossimo congiunto del militare ucciso.

1. E' bandito dalla direzione della « *Rivista Penale* » un concorso per l'assegnazione di un premio di L. 5000 e di una somma di L. 1000 da attribuirsi a beneficio del combattente ferito in guerra o del prossimo congiunto del militare ucciso, da scegliersi fra coloro che fossero particolarmente dediti alle discipline penali.

L'esame dei titoli sarà fatto da apposita commissione nominata dalla direzione della *Rivista Penale*.

2. La commissione è composta di:

S. E. il tenente generale Giulio Tassoni - *senatore del Regno.*

Prof. avv. Giuseppe Gregoraci.

Avv. Paride Marincola - *segretario.*

3. Le istanze dovranno pervenire non entro il 15 maggio 1922, mediante lettera raccomandata alla direzione della *Rivista Penale* - Via Torino 117 - Roma 22.

4. L'istanza deve indicare esattamente:

a) nome, cognome, paternità, ecc. professione, titoli, stato economico e civile e domicilio dell'istante;

b) corpo a cui apparteneva la persona uccisa o ferita in guerra nelle file dell'Esercito italiano o in quelle degli Eserciti alleati, e circostanze di tempo e di luogo in cui avvenne il fatto;

c) trattandosi di un congiunto di persona uccisa in guerra, oltre quanto è segnato alla lettera *b*): nome, cognome e altro che valga a identificarla, e rapporti di parentela per cui l'istante abbia a ritenersi il più prossimo congiunto dell'ucciso;

d) titoli di benemerenza bellica della persona uccisa o ferita in guerra;

e) pubblicazioni fatte dalla persona uccisa o ferita, in diritto o procedura penale o in scienze complementari (carcerarie, medico-legali, biologiche, sociologiche, statistiche), per cui essa si possa ritenere « dedita alle discipline penali ».

L'istante è tenuto a corredare la sua domanda con tutte quelle indicazioni e quei documenti che valgano a giustificare ognuna delle circostanze segnate nelle lettere *b*), *c*) e *d*). Esso potrà anche documentare speciali studi in materia compiuti nel Regno o all'Estero.

5. La commissione di cui al n. 2 conclude il concorso con apposita relazione ed è giudice discrezionale ed inappellabile della assegnazione del premio, con facoltà di ripartirlo fra più concorrenti, dei quali solo però saranno fatti conoscere il nome e l'eventuale graduatoria.

Accordo col Governo degli Stati Uniti per il visto gratuito sui passaporti.

Il Ministero degli affari esteri con lettera 21 marzo 1922 n.' 16164-530 comunica quanto segue:

« Si informa codesto on. Ministero che è stabilito col Governo degli Stati Uniti « un accordo, sulla base della reciprocità, per il quale gli ufficiali dell'Esercito e della « Marina nonchè le rispettive loro famiglie e tutti i soldati e graduati di terra e di « mare che si recano, per qualunque motivo negli Stati Uniti potranno dalle autorità « consolari americane avere il visto gratuito sui loro passaporti ».

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, prima colonna, depennare il capitano *Bovi* Angelo, 50 fanteria deposito aviatori.

A pagina 166, prima colonna, depennare il capitano *Nachira* Italo, 23 fanteria.

A pagina 168, seconda colonna, depennare il tenente *Bentile* Recono 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 170, prima colonna, depennare il tenente *Muzzo* Alberto, 2 bersaglieri.

A pagina 174, prima colonna, dopo il sottotenente *Graziosi* Giulio, aggiungere il tenente *Gonella* Luigi 27 campagna.

Dispensa 12, anno 1922, circolare 124.

A pagina 245, prima colonna, depennare il tenente *Asinari di S. Marzano* Valentino, 8 alpini.

A pagina 245, seconda colonna depennare il tenente *Zilioli* Emilio, assegnato Ministero guerra.

Dispensa 11, anno 1922, circolare 104.

A pagina 206, invece di *Mecozzi* Spartano, leggasi *Mecozzi* Spartaco.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20.

(3936)] - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª **1922** 1° Aprile

N. 131 - 7 gennaio 1922. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205, del 19 gennaio 1918. (*Con una tavola di disegno*). *Pag.* 260

» **132 30 marzo 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 262

» **133 - 30 marzo 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Prezzo di carico dei colli da riparazioni da sarto, colli da riparazioni da calzolaio, degli oggetti vari che costituiscono il carico attuale dei colli predetti e di quelli tolti dal carico modificato . . . . . *Pag.* 262

» **134 - 30 marzo 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Prontuari per il calcolo delle ritenute . . . . . *Pag.* 264

» **135 - 30 marzo 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Spese per l'abbonamento al servizio telefonico . . . . . *Pag.* 265

» **136 - 30 marzo 1922.** AVANZAMENTO. Limiti di anzianità dei capitani chimici farmacisti che intendono presentare domanda di ammissione agli esami di avanzamento a scelta . . . . . *Pag.* 265

» **137 - 30 marzo 1922.** — CONCORSI. — Concorso ippico di Napoli . . *Pag.* 266

» **138 30 marzo 1922.** DISPOSIZIONI VARIE. — Abolizione della carica di capo armaiuolo reggimentale nei reggimenti di artiglieria da montagna. *Pag.* 266

» **139 - 30 marzo 1922.** DISPOSIZIONI VARIE. Alienazione materiali elettrici e telegrafici residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 267

140 - 30 marzo 1922. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Criteri e norme da seguire nella compilazione di proposte di onorificenze cavalleresche . *Pag.* 267

» **141 - 30 marzo 1922.** — PENSIONI. — Provvedimenti relativi ai militari invalidi di guerra . . . . . *Pag.* 268

» **142 - 30 marzo 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo . *Pag.* 269

» **143 - 30 marzo 1922.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Documenti personali relativi agli ufficiali della Croce Rossa Italiana . . . . . *Pag.* 269

» **144 - 30 marzo 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. *Pag.* 270

» **145 30 marzo 1922,** SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 1° corso regolare presso la scuola di guerra. . . . *Pag.* 271

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 276

Circolare N. 131. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205, del 19 gennaio 1918. (Con una tavola di disegno).** (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). 7 gennaio 1922. (Gazzetta ufficiale n. 55, del 7 marzo 1922) (1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918 col quale è stata istituita la croce al merito di guerra;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito bollettino delle ricompense al valore militare, e sul foglio d'ordini della R. Marina, accompagnate dalle relative motivazioni.

Art. 2.

Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare, a differenza di quelle concesse per titoli comuni, il cui numero massimo non potrà mai essere superiore a tre, sarà illimitato.

Art. 3.

Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1 saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitare o dalla speciale commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.

---

(1) La tavola di disegno verrà pubblicata in una prossima dispensa del *giornale militare*.

Art. 5.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Norme per l'applicazione del R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della circolare n. 171 del *giornale militare* 1918 relative alle concessioni di croci al merito di guerra fatte per titoli comuni (lunga e lodevole permanenza in trincea o in zone battute dal tiro dell'artiglieria e della fucileria nemica, ferite riportate in combattimento, partecipazione lodevole a più fatti d'arme di notevole importanza) per quanto si riferisce, invece, alle concessioni delle croci al merito di guerra per atti specifici di cui al R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922 si determina quanto segue:

1. Le concessioni di croci al merito di guerra, fatte per *decreto Sovrano* o con *decreto ministeriale*, su parere della commissione speciale per le ricompense al valore militare, saranno pubblicate nello speciale bollettino ufficiale e sul foglio d'ordini della R. Marina, accompagnate dalle relative motivazioni sommarie.

Per le motivazioni relative alle concessioni finora fatte occorrerà un lavoro molto lungo e perciò la pubblicazione avverrà gradualmente e appena sarà possibile. In proposito quindi non sono ammessi reclami.

2. Al nastro delle croci al merito di guerra di cui sopra, il cui numero è illimitato, ed al relativo nastrino, sarà applicato, in senso orizzontale, uno speciale distintivo di bronzo, costituito da una spada intorno a cui è intrecciato un ramo d'alloro, come da disegno.

3. Le concessioni di croci di guerra per atti specifici fatte dalle *supreme autorità mobilitate* (capo di Stato Maggiore del R. Esercito - comandi di armata - comandi dei corpi di spedizione in Francia, in Albania, in Macedonia, ecc.) dovranno essere ratificate dal Ministero, previo parere della commissione centrale, in conformità di ciò che praticasi per le medaglie al valor militare.

Le autorità tutte che detengono documenti atti a facilitare tale ratifica sono pregate di inviarli al Ministero; e le supreme autorità già mobilitate che non lo avessero ancora fatto, trasmetteranno altresì i rapporti originali accompagnati dagli ordini del giorno che pubblicarono a suo tempo le concessioni fatte.

Il Ministero pubblicherà nel più breve termine possibile le concessioni di croci di guerra avvenute in seguito ad encomi solenni tributati per decreto reale o per decreto luogotenenziale o fatte dal Ministero stesso in riduzione di proposte per medaglie al valor militare; e si riserva di pubblicare, in un secondo tempo, le altre concessioni per atti specifici precedentemente fatte dalle supreme autorità mobilitate.

Il Ministero si riserva altresì di emanare, dopo questa seconda pubblicazione, le norme relative alla presentazione di reclami da parte di coloro che non si fossero visti compresi nelle pubblicazioni avvenute. Perciò i reclami che pervenissero prima della pubblicazione di queste norme non saranno presi in considerazione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 132. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 30 marzo 1922.

In seguito a deliberazione del comitato liquidatore delle gestioni di guerra, intesa a effettuare con maggior speditezza l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, cessa di aver effetto quanto il Ministero prescrisse ai corpi che detenevano materiali per la vendita, con la circolare 98 del *giornale militare* 1921, circa l'obbligo di far risultare le vendite di detto materiale da atto scritto da sottoporsi a registrazione: salva la facoltà agli acquirenti di ricorrere al contratto scritto assoggettandosi al pagamento della tassa di registro relativa ogni qualvolta essi lo richiedessero.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 133. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo di carico dei colli da riparazioni da sarto, colli da riparazioni da calzolaio, degli oggetti vari che costituiscono il carico attuale dei colli predetti e di quelli tolti dal carico modificato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 30 marzo 1922.

In seguito alle modificazioni apportate al caricamento dei colli da sarto e da calzolaio, si stabiliscono per gli oggetti seguenti, ed ai semplici effetti contabili, i prezzi di nomenclatore per ognuno di essi indicati:

II - S. N. — Sacco da riparazioni da sarto L. 2.80 (unico oggetto costituente il collo).

II - S. N. — Collo da riparazioni da calzolaio L. 40.

Oggetti costituenti l'attuale carico del collo da riparazione da calzolaio:

II - S. N.	— Sacco per colli da riparazione da calzolaio	L. 5,80
»	— Setole - mazzi 5 a L. 0,15	» 0,75
»	— Forme per lavorazione a mano paia 2 a L. 2,80	» 5,60
»	— Lesine n. 12 a 0,15	» 1,80
»	— Cavaforme n. 1 a L. 1,20	» 1,20
»	— Martelli n. 2 a L. 4,25	» 8.50
»	Manici di lesine n. 4 a L. 0,13	» 0,52
»	Pietre da affilare n. 1 a L. 0,45	» 0,45
»	— Pinze da calzolaio n. 1 a L. 4	» 4,00
»	— Punteruoli con manico n. 2 a 0,325	» 0.65
»	— Raspe n. 2 a L. 0,80	» 1,60
»	— Tenaglie n. 1 a L. 4	» 4,00
»	— Trincetti n. 3 a L. 1,20	» 3,60
»	— Borsette di pelle per la pece n. 1 a L. 0,50.	» 0,50
»	— Mano d'opera per la confezione del collo.	» 1,03

Elenco degli oggetti tolti dal caricamento del collo da riparazione da sarto.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità contenuta nel collo	Prezzo contabile nel nomenclatore		
			Unità di misura	Prezzo unitario	TOTALE
I - 1783 — Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	mq.	1	metro	8, 50	6, 50
» - 1803 — Tela di cotone baseno greggia per fodera alta m. 0,62	»	1	»	0, 50	0, 69
» - 1813 — Tela di cotone baseno greggia per mutande alta m. 0,64	»	1	»	0, 70	0, 95
» - 1814 — Tela greggia per camicie alta m. 0.74	»	1	»	0, 50	0, 63
» - 1807 — Tela grigia per vestiario alta m. 0.71	»	1	»	1, 20	1, 55
» - 1839 — Tela grigia per tenda alta m. 0,88	»	1	»	1, 10	1, 23
» - 1739 — Nastro di cotone grigio verde da 15 mm.	metro	25	»	0, 02	0, 50
» - 1727 — Gallone di lana nera da 16 mm.	»	10	»	0, 15	1, 50
» - 1722 — Galloncino di lana nera da 6 mm.	»	15	»	0, 10	1, 50
» - x — Trecciuola ondulata di lana nera	»	5	»	0, 18	0, 90
» - 2039 — Soggoli per berretti	numero	30	numero	0, 20	6, —
» - 2062 — Visiere per berretti	»	30	»	0, 30	9, —
» - 1971 — Allude per berretti	»	30	»	0, 25	7, 50
II - 769 — Forbici per collo da sarto	»	1	»	2, —	2, —
I - x — Aghi assortiti	cartina	6	cartina	0, 36	2, 16
» - 3120 — Refe color bigio e bianco	grammo	200	Kg.	5, —	1, —
» - 67 — Ditali	numero	3	numero	0, 04	0, 12
» - 3091 — Cera vergine	grammo	5	Kg.	4, —	0, 02
» - 2010 — Gangherelli assortiti d'ottone (gr. 90 circa).	numero	150	»	7, 50	0, 67
» - 2018 — Magliette assortite d'ottone (gr. 60 circa)	»	150	»	7, 50	0, 45
» - 2011 — Gangherelli di ferro per pantaloni (gr. 85 circa)	»	25	»	3, 90	3, 31
» - 2019 — Magliette di ferro per gangherelli (gr. 52,5 circa)	»	25	»	3, 90	2, 05
» - 1978 — Fibbie di metallo verniciate nere per pantaloni e panciotti	»	50	centinaio	1, 50	0, 75
» - 1911 — Bottoni di carta compressa grandi.	»	100	migliaio	2, —	0, 20
» - 1912 — Bottoni di carta compressa piccoli	»	100	»	1, 80	0, 18
II - 1043 — Scatola di latta per colli da riparazioni	»	1	numero	3, 62	3, 62

Elenco degli oggetti tolti dal caricamento del collo da riparazione da calzolaio.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità contenuta nel collo	Prezzo contabile nel nomenclatore		
			Unità di misura	Prezzo unitario	TOTALE
I - 3071 — Bullette con testa circolare gambo a freccia	Kg.	1, 500	Kg.	0, 90	1, 35
» - 3072 — Chiodi ad ala di mosca . . .	»	0, 600	»	1, 10	0, 66
» - 3073 — Chiodi bourriquets	»	0, 600	»	1, 85	0, 51
» - x — Punte da tacco a testa conica	»	0, 100	»	0, 90	0, 09
» - x — Punte da testa piana 15 mm.	»	0, 500	»	1. 12	0, 56
» - x — Punte di ferro 22 mm. (sivelli)	»	0, 100	»	0, 50	0, 05
» - x — Punte di legno 6/9 (sivelli).	»	0, 100	»	1, 20	0, 12
» - 3091 — Cera vergine	»	0, 100	«	4, —	0, 40
» - 97 - Lacciuoli di cotone	paio	75	paio	0, 06	4, 50
» - x — Mezze suole	»	75	»	1, 50	112, 50
» - 3092 — Pece	Kg.	0, 200	Kg.	0, 60	0, 12
» - 3105 — Spago da calzolaio	»	0, 600	»	4, —	2, 40
» - x — Sopratacchi	paio	45	paio	0. 55	24, 75
» - x — Vacchetta per tomaia (e ritagli)	Kg.	1, 000	Kg.	9, 50	9, 50
» - x — Sacchetti tela per chiodi, lesine, ecc.	numero	7	numero	0. 14	0, 98

Tutti i colli per riparazione da sarto e da calzolaio esistenti debbono, se ancora non trasformati, essere ridotti col caricamento predetto. I materiali che si ottengono dalle riduzioni in questione debbono essere segnalati al Ministero della guerra, pel tramite delle direzioni di commissariato; i magazzini centrali faranno direttamente le segnalazioni predette.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 134. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prontuari per il calcolo delle ritenute.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 30 marzo 1922.

Si porta a cognizione di tutte le amministrazioni militari la seguente circolare del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato):

« E' a conoscenza di questo Ministero che trovansi in commercio dei prontuari per il calcolo degli stipendi, assegni e compensi spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato, al netto delle ritenute da applicare dal 1° gennaio 1922, i quali prontuari differiscono, in qualche tavola, da quelli pubblicati dalla ragioneria della direzione generale del tesoro, in quanto in essi le somme nette non sono state sempre calcolate in base alle aliquote proporzionali tassativamente stabilite con la ministeriale 14 dicembre 1921 n. 21780, della ragioneria generale dello Stato.

Ad evitare ogni possibile equivoco, si avvertono gli uffici ordinatori che la liquidazione al netto degli stipendi, compensi, assegni, ecc. di cui sopra soggetti a ritenute diretta, deve esclusivamente essere fatta avvalendosi dei prontuari ufficiali ».

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 135. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per l'abbonamento al servizio telefonico.** — (Servizio del genio). — 30 marzo 1922.

Si porta a conoscenza dei corpi, uffici ed istituti militari che la imputazione di tutte le spese per l'abbonamento al servizio telefonico, e per lo spostamento dei relativi apparati, deve essere fatta al capitolo di bilancio «Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari». Perciò si prescrive che, con l'esercizio in corso, le spese già effettuate, od impegnate, per il titolo in parola, anzichè gravare sugli assegni concessi per i lavori di minuto mantenimento, siano poste a carico del suddetto capitolo di bilancio, destinando le somme, che per tale fatto resteranno disponibili, alla esecuzione dei più urgenti lavori previsti dal regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Tenuto però conto della opportunità di accentrare presso le direzioni del genio le spese relative a questo servizio, in relazione alle disposizioni date con la circolare n. 418 del *giornale militare* del 1919, le direzioni medesime, oltre al rimborso delle spese per i lavori di minuto mantenimento, contenute nel limite degli assegni concessi, provvederanno al pagamento degli abbonamenti telefonici, od al rimborso delle fatture pagate per tale oggetto direttamente dai corpi, con imputazione della spesa al capitolo 29 del bilancio del corrente esercizio.

In conseguenza di quanto sopra saranno osservate le seguenti norme:

1° I corpi trasmetteranno con la massima sollecitudine alla direzione del genio competente, un elenco degli apparati telefonici in uso, con l'ammontare, per ciascuno di essi, della spesa annua di abbonamento, indicando il fabbricato ove sono in opera, e l'assegno per il minuto mantenimento sul quale doveva essere imputata la spesa medesima.

Tali elenchi dovranno essere compilati con la massima cura ed esattezza, dovendo servire per stabilire l'ammontare delle somme che le direzioni del genio saranno autorizzate a rimborsare ai corpi.

2. Le direzioni del genio chiederanno le occorrenti anticipazioni alle direzioni di commissariato sul capitolo 29 del corrente esercizio, nella misura delle assegnazioni che il Ministero si riserva di comunicare alle direzioni medesime.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 136. AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità dei capitani chimici farmacisti che intendono presentare domanda di ammissione agli esami di avanzamento a scelta.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 30 marzo 1922.

1. A mente degli articoli 6 e 14 del R. decreto n. 261 del 23 febbraio 1922 che approva il regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367 riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari, ed a seguito della circolare n. 121 del *giornale militare* corr. anno, i limiti di anzianità per la presentazione delle domande per l'ammissione all'esame a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico farmacista, e per la consecutiva formazione dei quadri di avanzamento per il corrente anno, sono fissati come segue:

Per i capitani chimici farmacisti laureati in chimica o in chimica e farmacia, entrati in servizio effettivo (come farmacisti militari) fino a tutto il 23 maggio 1915.

Per i capitani chimici farmacisti diplomati in farmacia entrati in servizio effettivo (come farmacisti militari) fino a tutto il 24 novembre 1913.

2. A chiarimento, pertanto, si soggiunge che i sottonotati capitani chimici farmacisti potranno far domanda di concorrere all'esame a scelta al grado di maggiore, al quale saranno ammessi sempre quando, ben s'intende, posseggano tutti gli altri requisiti prescritti in materia dalla legge sull'avanzamento nel R. Esercito e relativo regolamento, e dalla legge 7 aprile 1921 n. 367 e regolamento rispettivo approvato con R. decreto n. 261 del 23 febbraio 1922:

FORTUNATO Leonardo.	FIORINI dott. Dante.
MICHELI cav. Teodorico.	BATTAGLINI cav. dott. Guido.
ROBBA Claudio.	GRIGNANI Eugenio.
SOLARO dott. Alessandro.	CAPPELLI cav. dott. Giuseppe.
VITA dott. Gaetano.	MUSSO Enrico.
SICCARDI Guido.	ISOLA Emilio.
FARINA Felice.	MARRA Giuseppe.
SAVINO Vito.	MAZZARONE dott. Filippo.
MELLO Corrado.	ALVIGINI dott. Giorgio.
PARRI dott. Valter.	MOLISANI dott. Ricciardo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 137. — CONCORSI. — **Concorso ippico di Napoli.**— (Ispettorato ippico). 30 marzo 1922.

Gli ufficiali concorrenti, appartenenti a comandi, corpi o servizi della VI zona (corpo d'armata di Napoli - divisione di Bari e corpo d'armata di Palermo, meno divisione di Cagliari: così stabilita per le corse militari di serie) godranno delle facilitazioni, di cui agli articoli 406 e 407 della stessa circolare 611 *giornale militare* 1920.

Gli ufficiali che prenderanno parte al campionato del cavallo d'arme, che fa parte delle gare militari di addestramento ippico, indetto a Roma tra il 2 e 5 maggio, qualora intendano partecipare anche al concorso di Napoli, godranno delle seguenti facilitazioni:

a) rimborso delle spese sostenute per il trasporto personale, da Roma a Napoli e viceversa e giornate di indennità corrispondenti.

b) analogo rimborso per le spese di trasporto dei *cavalli di servizio* e dell'attendente.

c) tante giornate di indennità di 1ª categoria, quante sono le giornate del concorso di Napoli a cui prenderanno effettivamente parte, giusta dichiarazione rilasciata dal commissario militare della zona di Napoli sui certificati di viaggio.

I certificati di viaggio stessi dovranno poi essere vistati dal commissario militare della zona di Roma.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 138. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Abolizione della carica di capo armaiuolo reggimentale nei reggimenti di artiglieria da montagna.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 marzo 1922.

In analogia di quanto venne già disposto con la precedente circolare 210 del *giornale militare* 1921 per i reggimenti di artiglieria pesante e da costa, questo Ministero determina che anche presso i reggimenti di artiglieria da montagna venga abolita la carica di capo armaiuolo.

Pertanto tutte le mansioni inerenti a tale carica a norma della circolare 473 del *giornale militare* 1914, d'ora innanzi, saranno devolute alle officine reggimentali di cui i reggimenti della specialità anzidetta sono provvisti come quelli da campagna, pesanti campali e da costa.

In conseguenza di quanto sopra questo Ministero non procederà ad alcuna ulteriore assegnazione di capi armaiuoli a quei reggimenti di artiglieria da montagna che ne risultano già sprovvisti, mentre si riserva di trasferire ad altro corpo quelli tuttora in carica.

I comandi dei reggimenti interessati (compreso quelli che tuttora dispongono del capo armaiuolo) debbono quindi provvedere perchè le dipendenti officine vengano senz'altro provviste, a carico delle spese generali, degli attrezzi e strumenti di cui alla sopra ricordata circolare 473 del *giornale militare* 1914, notificando, se del caso, al Ministero (Direzione generale artiglieria - Divisione 1ª A. P. - Sezione 1ª) non più tardi del 15 del prossimo aprile, e per il consueto tramite gerarchico, le eventuali aspirazioni dei dipendenti capi armaiuoli in merito al trasferimento di cui innanzi è cenno.

Di tali aspirazioni sarà tenuto conto compatibilmente con le vacanze tuttora esistenti presso i corpi che, a norma delle disposizioni vigenti, debbono essere provvisti di capo armaiuolo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 139. DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione materiali elettrici e telegrafici residuati dalla guerra.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 30 marzo 1922.

Si comunica a tutti gli enti militari autorizzati a vendere, i quali abbiano in carico materiali elettrici e telegrafici residuati dalla guerra, che il Ministero del tesoro - comitato liquidatore delle gestioni di guerra - ha determinato quanto segue:

La scadenza dell'attuale convenzione esistente col consorzio nazionale per le vendite dei materiali elettrici e telegrafici residuati dalla guerra (sede in Milano - Via Victor Hugo n. 1) è stata prorogata al 30 giugno 1922, con le seguenti modificazioni:

1° Rimane consentita al consorzio la vendita del materiale che le amministrazioni militari abbiano sinora riconosciuto come alienabile, limitando le disponibilità future esclusivamente a quei materiali di cui le amministrazioni stesse dichiareranno l'alienabilità;

2° L'alienabilità degli impianti in esercizio dovrà, d'ora in poi, insindacabilmente essere dichiarata dalle amministrazioni consegnatarie;

3° Per le vendite effettuate dal 6 gennaio 1922 in poi, la provvigione da corrispondersi al consorzio sarà ridotta all'otto per cento per quelle fatte a privati e al quattro per cento per quelle fatte ad amministrazioni statali;

4° L'articolo 9 della convenzione stessa viene abrogato e resteranno, perciò, a carico degli acquirenti le spese di ritiro e di trasporto dei materiali acquistati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 140. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Criteri e norme da seguire nella compilazione di proposte di onorificenze cavalleresche.** (Gabinetto del ministro). — 30 marzo 1922.

In occasione delle ultime distribuzioni di onorificenze, il numero delle proposte onorifiche pervenute dalle competenti autorità è stato ingentissimo ed ha oltrepassato i limiti del ragionevole.

Ciò sta a dimostrare i criteri troppo larghi usati da molte autorità nel proporre per *speciali benemerenze* i rispettivi dipendenti, criteri che non sono certo i più adatti a mettere in valore l'intimo significato morale che è insito nelle concessioni di onorificenze cavalleresche.

Si ritiene quindi opportuno di invitare le autorità militari:

1° A volere adottare criteri più restrittivi nel promuovere od inoltrare con parere favorevole le proposte di onorificenze da concedersi « *per speciali benemerenze* »;

2° A voler rispettare il criterio *della relatività*, in modo che non avvenga, come si è verificato, che comandi, corpi o servizi propongano un numero sensibile di dipendenti, mentre altri comandi, corpi o servizi, che seguono criteri opportunamente più rigidi, non ne propongano nessuno;

3° A volere controllare che i proposti si trovino nelle condizioni contenute nei regi decreti 20 febbraio 1868, 3 dicembre 1885, n. 3567 e 16 marzo 1911, n. 276 (vedi fascicolo 9° della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito - disp. n. 29 e n. 32 e *giornale militare* 1911), per le quali nessun decorato potrà essere promosso, in via normale, ad un grado superiore se non dopo trascorso un determinato periodo di tempo e le promozioni cavalleresche dovranno sempre aver luogo secondo l'ordine progressivo delle varie classi.

Ad evitare poi che le proposte onorifiche siano, senza ragione plausibile e senza pratico risultato, troppo spesso rinnovate e nell'intento di agevolare i non lievi compiti del competente ufficio di questo Ministero, si invitano le autorità militari:

a) ad astenersi dall'inoltrare, per lo stesso individuo e per le stesse benemerenze, più di una proposta ogni anno;

b) a curare che vengano compilati e completati con la massima esattezza gli specchi di proposta mod. 120 del catalogo, e che negli specchi stessi, oltre alle indicazioni tassativamente richieste, vengano apposte le seguenti altre:

1° A colonna 2, la data di entrata in servizio del proposto;

2° A colonna 3, la sua anzianità di grado;

3° A colonna 11, gli anni di servizio *effettivamente* prestati, escluse quindi le campagne di guerra, che debbono essere enumerate nell'apposita colonna 12;

4° A colonna 10, le ricompense al valore e le onorificenze italiane già ottenute, con la indicazione della data del rispettivo decreto di concessione;

c) a curare che per ogni militare od impiegato proposto sia compilato uno specchio di proposta separato.

Il Ministero non terrà alcun conto di quelle proposte che presentino gravi vizi di compilazione.

Si avverte, infine, che, per la distribuzione del prossimo giugno (festa dello Statuto) saranno tenute valide le proposte di concessioni onorifiche nei due ordini equestri che pervengano al Ministero (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze) non più tardi del 30 aprile p. v.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **141.** — PENSIONI. — **Provvedimenti relativi ai militari invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 marzo 1922.

Il n. 18 della circolare 411 *giornale militare* 1920 viene modificato come segue:

« Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa inviati in congedo con assegno rinnovabile, continueranno a rimanere in tale posizione anche se, allo scadere del periodo di inabilità ed in seguito a nuovi accertamenti sanitari, detto assegno venga prorogato dal sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Questo Ministero provvederà a definire la posizione matricolare dei sopracitati allorquando vengano a conseguire pensione vitalizia od assegno temporaneo (9ª categoria) oppure siano riconosciuti idonei al servizio militare; in questi casi essi passeranno nella posizione di congedo assoluto, od illimitato.

I corpi cureranno direttamente a regolarizzare la posizione matricolare di quei militari che, allo scadere dell'assegno rinnovabile, vengano assegnati alla 10ª categoria stabilita dal decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917) non appena tale provvedimento sarà divenuto esecutivo ai sensi della circolare 546 *giornale militare* 1919, considerandoli dalla stessa data in congedo illimitato.

Dai suddetti provvedimenti debbono intendersi esclusi i militari di truppa appartenenti alle classi che per disposizione ministeriale siano state già prosciolte da ogni obbligo di servizio militare; per essi le nuove concessioni di pensione non modificano la posizione di congedo assoluto.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 142. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 marzo 1922.

1. Questo Ministero ha determinato di consentire che i sottufficiali e militari di truppa, compresi quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, riassunti in servizio temporaneo con vincolo semestrale a mente dei numeri 1 e 2 della circolare n. 239 del *giornale militare* del 1921, ed ai quali sia stato concesso un secondo vincolo a mente della successiva circolare n. 522, siano ammessi a rimanere alle armi con un altro vincolo semestrale a datare dal 1 maggio p. v.

Per la relativa ammissione dovranno seguirsi le norme stabilite dalla sopracitata circolare n. 522 del *giornale militare* dello scorso anno.

2. Il Ministero consente altresì che i sottufficiali dei carabinieri reali collocati a riposo e che furono riassunti in servizio temporaneo con vincolo di un anno a mente del numero 3 della circolare n. 239 del *giornale militare* del 1921 siano ammessi a rimanere alle armi con un altro vincolo di un anno al termine di quello ora in corso. Analogamente i sottufficiali dei carabinieri reali che saranno collocati a riposo entro il 30 aprile 1923 per aver compiuto, a seconda del grado, il 25° o il 30° anno di servizio, potranno essere riassunti in servizio temporaneo, a loro domanda, con un vincolo annuale sempre quando tale riassunzione sia ritenuta necessaria nell'interesse del servizio.

Per l'ammissione a tali vincoli annuali, si terranno presenti le norme di cui alla circolare n. 239 del *giornale militare* dello scorso anno.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 143. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Documenti personali relativi agli ufficiali della Croce Rossa Italiana.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 marzo 1922.

Come è noto durante l'ultima guerra un certo numero di ufficiali della Croce Rossa Italiana furono posti a disposizione del R. Esercito e furono adibiti presso enti territoriali. Di essi la maggior parte sono stati congedati mentre alcuni pochi sono tuttora in servizio.

Ora questo Ministero dispone che per quelli congedati vengano compilati a cura degli enti del R. Esercito presso i quali prestarono servizio durante la guerra rapporti personali in conformità del disposto della circolare del comando supremo n. 2100 in data 15 febbraio 1918.

Per quei pochi di tali ufficiali che prestano tuttora servizio presso unità del R. Esercito oltre i rapporti personali riguardanti il periodo bellico saranno compilati per gli anni 1920 e 1921 le normali note caratteristiche in analogia al disposto della circolare del *giornale militare* n. 530 in data 2 settembre 1920.

I documenti personali in parola dovranno essere trasmessi in duplice originale entro il più breve termine al comitato centrale della Croce Rossa (Roma - Via Toscana 10).

A questo Ministero sarà solamente comunicato il nome degli ufficiali della Croce Rossa per i quali i documenti in parola verranno trasmessi a quel comitato, con l'indicazione della posizione nella quale essi trovansi attualmente se cioè in congedo o in servizio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 144. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 marzo 1922.

Nel riordinamento dei libretti personali degli ufficiali del R. Esercito al quale il Ministero sta attendendo si sono rilevate così numerose deficenze formali e sostanziali da far denotare la scarsa cura con cui i corpi attendono a tale delicatissimo compito, al quale pure si connettono vitali interessi tanto dei singoli ufficiali come della compagine dell'Esercito.

Nell'intento di eliminare tali deplorevoli deficenze il Ministero invita tutti i corpi ed amministrazioni a procedere anzitutto ad un controllo degli ufficiali delle varie categorie ad essi effettivi coi libretti dei quali sono in possesso, per accertare per quali di quelli manchi il documento in questione, per poi farne ricerca ovvero, se del caso, procedere alla sua compilazione ex novo.

Dopo di ciò dovrà essere attentamente esaminata la parte 1ª di ogni libretto (occorrendo, col concorso personale dell'ufficiale interessato) per accertare se essa presenti delle lacune nei passaggi di posizione, nei cambiamenti di stato, nei trasferimenti specialmente del periodo bellico, nella data con la quale ha raggiunto il corpo di destinazione e nelle variazioni relative all'entrata e sortita dal territorio in istato di guerra.

Dopo di che sarà istituito un confronto fra la parte 1ª e i documenti della parte 2ª (note caratteristiche e rapporti personali), per riconoscere se essi presentino soluzione di continuità non giustificate da fatti debitamente registrati nella parte 1ª, e se i detti documenti furono compilati da chi di dovere, in conformità delle disposizioni vigenti.

Si rammenta che la parte prima del libretto personale (come è anche dichiarato in calce al quadro primo del modello 1) non deve essere una copia dello stato di servizio mod. 53, ma deve contenere oltre le variazioni di questo, tutte quelle altre indicazioni relative ai servizi prestati ed agli impieghi coperti che possono trovare la loro ripercussione nelle note caratteristiche e nei rapporti personali così che l'insieme delle due parti costituisca un tutto organico e completo.

Speciale cura dovrà essere portata nello accertare che al debito quadro della parte 1ª siano segnate le campagne, le ferite e le ricompense al valore riportate da ogni ufficiale.

E' ovvio che le deficenze che verranno riscontrate così nella parte 1ª come nella seconda dovranno essere colmate (occorrendo, con l'ausilio delle indicazioni fornite dalla parte interessata e debitamente controllate), tenendo presente oltre il regolamento per le note caratteristiche, con speciale riguardo alla condizione di carattere generale posta nel paragrafo 4 del regolamento stesso, alle circolari del *giornale militare* 34, 530 e 647 del 1920; 379, 441 e 556 del 1921 - la 2190 in data 15 febbraio 1918 del comando supremo con la quale si prescriveva che ogni comando, reparto, od ufficio, quando un ufficiale od aspirante veniva trasferito ad altra destinazione, doveva per esso compilare un rapporto in duplice copia annotato possibilmente dagli ordinari revisori.

I documenti che verranno compilati in base a tali controlli saranno inviati alla direzione generale personale ufficiali - ufficio note caratteristiche - citando nella trasmissione la presente circolare.

Con la circostanza si notifica ad illustrazione di quanto è prescritto al n. 4 lettera *d*) della circolare 647 *giornale militare* 1920 che il rapporto di cui è fatto cenno nella citata disposizione deve essere compilato ogni anno, ovvero anche prima di tale periodo in occasione di eventuali trasferimenti degli ufficiali stessi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 145. SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 1° corso regolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito Ufficio R.). 30 marzo 1922.

In seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del n. 4, comma *C*, della circolare 629 *giornale militare* 1921, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte d'esame per il 1° corso regolare presso la scuola di guerra.

In accoglimento di analoga proposta dell'ispettorato generale della R. guardia di finanza, sono inoltre ammessi alle succitate prove, sei ufficiali di detto corpo.

CORPO ARMATA TORINO.

Magg.	fanteria	GORLIER Mario.
»	»	MALAGUTI Gino.
»	»	BOLLEA Carlo.
»	»	ACETO Felice.
»	»	VARETTO Felice.
»	»	VIGLINO Alfredo.
»	»	DE GASPERIS Mario.
»	»	EYDALIN Alfonso.
»	»	SEQUI Roberto.
»	»	DE ROSSI Luigi.
Cap.	fanteria	DE BENEDETTI Carlo.
»	»	ORIFICI Domenico.
»	»	LEONE Armando.
»	»	PUCCI DA FILICAJA Gino.
»	»	DI BELLO Florindo.
»	»	PINI Ugo.
»	»	FIORE Domenico.
»	»	BERNARDINI Gino.
Cap.	fanteria	BALBI Nicola.
»	»	MATTIROLO Leone.
Magg.	artigl.	SOFFRITTI Adolfo.
»	»	TOMATIS Ettore.
Cap.	artigl.	SALVI Pier Battista.
»	»	GAY Paolo.
»	»	FIORE Renaldo.
»	»	SOZZANI Michele.
»	»	RIVA Attilio.
»	»	SANDRUCCI Gaetano.
»	»	PINACCI Giulio.
»	»	BOGGIO GILOT Aldo.
Cap.	genio	BAZZANI Francesco.

CORPO ARMATA MILANO.

T. col.	fanteria	BELDRAGHI Filippo.
Magg.	fanteria	SCALISE Giov. Battista.
»	»	DI NISIO Ismaele.
»	»	VECCHI Gregorio.
»	»	CAMURATI Agostino.
Cap.	fanteria	MIGLIETTA Giovanni.
»	»	ANTONETTI Almiro.
»	»	SCALISE Guglielmo.
»	»	PALEARI Cleto
»	»	REISOLI Cesare.
»	»	MARINI Giuseppe.
»	»	MENICHELLI Vittore.
»	»	FARINA Amilcare.
»	»	LITTURRI Carmelo.
»	»	LILLO Nunzio.
»	»	SIGNORINI Paolo.
Cap.	fanteria	PISCITELLI Umberto.
»	»	GROSSO Pietro.
»	»	ROSSI Attilio.
Magg.	artigl.	BIANCO Ferruccio.
Cap.	artigl.	ITZINGER Giorgio.
»	»	GIOVENE Nicola.
»	»	RE Gian Carlo.
»	»	GNECH Ettore.
»	»	GAY Pietro.
»	»	GRATI Giulio.
»	»	DI TRANI Salvatore.
»	»	BOSSI Aristide.
Magg.	genio	NEGRONI Giacomo.

CORPO ARMATA VERONA.

Magg. fanteria IERVOLINO Aniello.

Cap. fanteria ADABBO Michele.
» » SALVADORI Carlo.
» » QUERCIA Attilio.
» » PINO Enrico.
» » CARUSO Domenico.
» » PIRILLO Franco.

Cap. fanteria CANTALUPPI Gaetano.

Cap. cavall. RONCHI Giulio.

Cap. artigl. CHIERICO Giovanni.

Cap. genio FERRARI Angelo.

Cap. R. g. fin. PALANDRI Enrico.

CORPO ARMATA BOLOGNA.

Magg. fanteria SAMMARTINO Angelo.
» » NATALE Leopoldo.

Cap. fanteria MOLTONI Emilio.
» » SARDINI Vittorio.
» » PAVAN Arnaldo.
» » GHERARDINI Claudio.
» » MARCONI Raffaele.
» » LAMBERTINI Luigi.
» » GENTILINI Aldo.
» » BARTOLINI Giuseppe.
» » PAGNOTTA Gino.
» » BRUNACCI Ernestto.
» » PAVESI Armando.

Cap. fanteria D'ANCONA Benedetto.
» » SESTINI Arturo.

Magg. artigl. SEMERARI Antonio.
» » BOCCHI Giovanni.

Cap. artigl. SICHERA Enrico.
» » STIZ Paolo.
» » MOLINARI Giuseppe.
» » RAVAIOLI Corrado.
» » MARTINI Bruno.
» » FORTE Rocco.

Cap. R. g. fin. RONDANINI Nicola.
» » BIONDI Raffaele.

CORPO ARMATA TRIESTE.

T. col. fanteria BOARO Enrico.

Magg. fanteria SANTI Alessandro.
» » BLOIS Ferdinando.
» » QUAGLIA Enrico.
» » KRALL Luigi.
» » PASCOLINI Etelvoldo.
» » PICOTTI Giov. Battista.
» » DE MEO Mario.

Cap. fanteria CIVOLI Bruno.
» » STIRATI Giovanni.
» » BIGNAMI Riccardo

Cap. fanteria BIANCHI Mario.
» » CRESCENZI Luigi.
» » COGNETTI Salvatore.
» » FEDERICI Luigi.
» » LANTERI Federico.

Magg. artigl. OTTONE Paolo.

Cap. artigl. OTTONE Luigi.
» » ZURETTI Giovanni.
» » BIOCCA Alfredo.
» » MONTELEONE Francesco.
» » LICCARDI Clemente.

CORPO ARMATA FIRENZE.

T. col. fanteria NICOLETTI Leonida.

Magg. fanteria BINI Adriano
» » COBIANCHI Antonio.
» » VERDINOIS Mario.
» » ZUBBANI Carlo.

Cap. fanteria MACCHI Carlo.
» » BOSCO Antonio.
» » VETTORI Gino.
» » LEVRERI Arturo.
» » BARBACINI Athos
» » SALVI Giulio Cesare.
» » MINERBA Oronzo.
» » SANTI Marcello.
» » RICCI Prospero.
» » PICCINI Gino.
» » SICLARI Giuseppe.
» » PETRONI Paolo.
» » LEONARDI Alberto.
» » PARODI Emanuele.
» » LARI Alfredo.

Cap. fanteria CIOCCA Armando.
» » FOSSOMBRONI Enrico.
» » MORPURGO Giorgio
» » FONTANESI Gioacchino.
» » BINI Gustavo.
» » FERRETTI Gaetano

Magg. cavall. PEPE' Arturo.

T. col. artigl. MASSARELLI Mandredo.

Magg. artigl. CURLO Domenico.

Cap. artigl. BERSANO Giov. Battista.
» » ANSALDI Nicola.
» » LO PREIATO Francesco.
» » SEGHETTI Domenico.
» » DELLA MONICA Italo.
» » DELLA ROCCA Guido.

CORPO ARMATA ROMA.

Magg. fanteria BOZZONI Aurelio.
» » GIORGI Alberti Walter
» » FRANCALASSI Attilio.
» » SFORSI Gustavo.
» » GAFFORIO Giuseppe.
» » ALLIEVI Adolfo.
» » BERNARDINI Francesco.

Cap. fanteria LONGO Umberto.
» » CHEF Umberto.
» » MEDAGLIA Ottavio.
» » TORELLI Gerardo.
» » CARLA' Vincenzo.
» » CARDINALI Giovanni.
» » LELLI Alfredo.
» » CARETTO Aminto.
» » SPINELLI Giuseppe.
» » BECHERONI Mario.
» » SORRENTINO Rosario.
» » PACE Domenico.
» » OSTI Alberto.

Cap. fanteria FACCIN Giovanni.
» » MELI Vincenzo.
» » NICOLETTI Francesco.
» » BINDI Camillo.
» » DE FERRARI Aldo.
» » MINNETTI Raffaele.
» » PICCININI Carlo.
» » BUV Carlo.
» » FANTINI Fiorenzo.
» » NALDONI Giovanni.
» » BARBIERI Arturo.
» » GATTA Giovanni.
» » GABRIELLI Manlio.
» » PETRONI Redo.
» » ALBERTAZZI Amleto.
» » RICEVUTI Umberto.
» » MARTINELLI Mario.
» » CAROLEI Franco.
» » DE VINCENTIIS Armando.
» » BONELLI Livio.

Magg. artigl. DE SANCTIS Amedeo.

Magg. artigl. BONGIOVANNI Leone.
» » MARSELLI Bettino.
» » GIGLI Guiscardo.

Cap. artigl. APORTI Alessandro.
» » RICCI Renato.
» » PETTINARI Benvenuto.
» » PELLETTI Bruto.

Cap. artigl. BATTAGLINI Giuo.
» » EPIFANIA Roberto.
» » MATTIOLI Enrico.

Magg. genio VOX Donato.

Cap. aeron. PETRACALVINA Liborio.

CORPO ARMATA NAPOLI.

T. col. fanteria COLLINI Clotario.

Magg. fanteria LUCENTE Ettore.
» » FANTUCCI Filippo.

Cap. fanteria ARGIOLAS Alessandro.
» » BERTONI Guido.
» » PRIMIERO Umberto.
» » TOCCO Giovanni.
» » MANNA Vincenzo.
» » VENTRELLA Leone.
» » PECORINI Raffaele.
» » CHIRIATTI Gino.
» » VICE Mario.

Cap. fanteria BROCCOLI Umberto.
» » SCAROINA Alberto.
» » BRUGNOLI Marcello.
» » FOLLO Osvaldo.
» » PEPE Ernesto.
» » VETARE Vincenzo.

Magg. artigl. DE PARIS Vittorio.

Cap. artigl. CERATO Giovanni.

Magg. genio FRATTINI Enrico.

Cap. R. g. fin. CAPPELLI Gennaro
» » MALGERT Alfredo.

CORPO ARMATA BARI.

Magg. fanteria MADDALENA Mario.
» » LO RE Vincenzo.
» » VIOLANTE Giuseppe.
» » LOVECCHIO Pietro.
» » FRULLA Fernando.
» » DE NATALE Pietro.

Cap. fanteria VERNA Gildo.
» » DE CESARE Renato.
» » FICARRA Antonino.
» » PENSIERI Gennaro.
» » VELARDI Enrico.

Cap. fanteria CAPOLINO Emilio.
» » GARRO Francesco.
» » TANI Alberto.
» » PASSARO Alberto.

Cap. artigl. PACCA Giuseppe.
» » ORLANDI Enrico.
» » TROJANO Vincenzo.
» » PERRELLI Marzio.
» » GRAZIANO Antonio.
» » FEDI Carlo.

CORPO ARMATA PALERMO.

Magg. fanteria PISTONE Giuseppe.
» » RICCIOLI Francesco.
» » FANTONI Attilio.

Cap. fanteria ANGELINI Giuseppe.
» » DESI Carmelo.
» » BOGLIACCINO Orazio.
» » MARRAS Virgilio.
» » URZI Giuseppe.
» » DE PACE Leonida.
» » MOSCA Luigi.

Cap. fanteria CASCINO Angelo.
» » AMATO Sebastiano.
» » MANNELLI Antonio.
» » SELIS LONGU Luigi.
» » NIGRA Giuseppe.

Cap. artigl. BENNARDO Giuseppe.
» » MANGIONE Domenico.

Cap. R. g. fin. RUNDO Giuseppe.

TRUPPE ITALIANE ALTA SLESIA.

Magg. fanteria LA VIOLA Benedetto.
» » SARRA Italo.

Cap. fanteria SENNEN Micillo.
» » FENOGLIO Agostino.

Cap. fanteria MANFREDI Alfredo.
» » ORIANI Giovanni.
» » NURRA Giovanni.
» » SUSINI Michelangelo.

CORPO SPEDIZIONE ITALIANO MEDITERRANEO ORIENTALE.

Magg. fanteria SARTORIS Francesco.
» » LIVERANI Antonio.

Cap. fanteria CONSOLI Francesco.
» » SERRA Fabrizio.
» » DE SILVESTRI Enrico.

CORPO OCCUPAZIONE ITALIANO COSTANTINOPOLI.

Cap. artigl. VITALINI Guglielmo.

Cap. genio PACIFICI Dante.

COMANDO TRUPPE ERITREA.

Cap. fanteria BONOLA Augusto.

Cap. fanteria ASCOLESE Francescaggeo

COMANDO TRUPPE TRIPOLITANIA.

Cap. fanteria SCOGNAMIGLIO Guglielmo.

Cap. fanteria GIANGRECO Francesco.

COMANDO TRUPPE CIRENAICA.

Magg. fanteria MALETTI Pietro.

La presente circolare sostituisce la comunicazione che il Ministero si riservava di fare per il tramite delle autorità interessate, come dal n. 3 della citata circolare 629 *giornale militare* 1921.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove d'esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nel giorno fissato per gli esami, nella propria giurisdizione.

Avranno però cura di avvertirne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame e questo Ministero.

Gli ufficiali che intendano valersi della facoltà concessa alla lettera «f» dei *programmi d'esame* stabiliti dalla circolare 629 del *giornale militare* 1921, e cioè di essere esaminati in una delle lingue facoltative (tedesco o inglese) dovranno inviare direttamente, entro il mese di aprile, le relative domande al comando della scuola di guerra.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 164, seconda colonna, depennare il tenente *Di Chiara* Pasquale, assegnato Mistero guerra; dopo il tenente *De Cristofani* Antonio, aggiungere il tenente *De Lieto* Casimiro 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 167, prima colonna, dopo il capitano *Sajeva* Achille, aggiungere il capitano *Spinelli* Felicetto, assegnato reggimento radiotelegrafisti; invece di: *Scibetta* Calogero, 5 bersaglieri, leggasi: *Scibetta* Calogero, 5 fanteria.

A pagina 170, seconda colonna, invece di: *Masserotti* Benvenuto, 155 fanteria, leggasi: *Messerotti* Benvenuto Luigi, 32 fanteria.

A pagina 172, prima colonna, depennare il tenente *Spinelli* Felicetto, assegnato reggimento radiotelegrafisti.

A pagina 173, seconda colonna, dopo il tenente *Di Castri* Mario, aggiungere il capitano *De Majo* Roberto, assegnato direzione artiglieria Taranto.

A pagina 174, prima colonna, depennare il tenente *Lauro Grotto* Umberto 9 campagna.

Dispensa 12ª, anno 1922, circolare 124.

A pagina 245, prima colonna, depennare il tenente *Egizi* Alfredo, distretto Chieti.

A pagina 245, seconda colonna, depennare il tenente *Tramonti* Nino, 10 bersaglieri.

A pagina 247, seconda colonna, depennare il tenente *Zoppi* Antonio, 7 campagna, e *Pacinotti* Giovanni, 7 campagna.

A pagina 248, prima colonna, depennare il tenente *Biancardi* Carmine 7° battaglione zappatori.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4044) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª **1922** 7 Aprile

N. 146 – 16 ottobre 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 278

» **147 – 19 febbraio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 286, con cui la « Fondazione Zanardi-Landi » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal maggiore generale Zanardi-Landi conte di Veano e patrizio piacentino cav. Vittorio a favore della legione Allievi carabinieri reali in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 288

» **148 – 1 aprile 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito il segretario per la commissione d'avanzamento per gli ufficiali della giustizia militare . . . . . *Pag.* 290

» **149 6 aprile 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi. *Pag.* 290

» **150 6 aprile 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzo di carico di panno grigio-verde per truppa, panno turchino per carabinieri e panni colorati per mostreggiature . . . . . *Pag.* 291

» **151 – 6 aprile 1922.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Riparazione armi mod. 91 . . . . . *Pag.* 292

» **152 – 6 aprile 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe . . . . . *Pag.* 292

» **153 – 6 aprile 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e di 2° grado presso le scuole centrali . . . *Pag.* 293

» **154 – 6 aprile 1922.** — SCUOLE MILITARI. — 2° corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese . . . . . *Pag.* 294

» **155 – 6 aprile 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali *Pag.* 296

» **156 – 6 aprile 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Militari minorenni da sottoporre ad operazioni chirurgiche . . . . . *Pag.* 301

» **157 – 6 aprile 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, corrisposto ai funzionari collocati a riposo, trattenuti in servizio . . . . . *Pag.* 301

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 302

NB. — In questa dispensa viene pubblicata una tavola di disegno, relativa alla circolare 131 del 1922.

Circolare N. **146.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 16 ottobre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 giugno 1919, n. 1057, col quale si dà facoltà al Ministero della guerra, di concerto con quello del tesoro, di apportare modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero stesso;

Visto il R. decreto in data 27 settembre 1914, n. 1188, col quale fu approvato il regolamento speciale per gli operai dei depositi allevamento cavalli;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1920, n. 285, col quale furono apportate modificazioni a detto regolamento;

Sentito il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Le tabelle *B* e *D* del regolamento speciale per gli operai dei depositi allevamento cavalli, approvato con R. decreto n. 1188 del 27 settembre 1914 e modificato con decreto ministeriale n. 285 del 28 maggio 1920, sono abrogate, e le tabelle *A* e *C* sostituite dalle tre seguenti, nelle quali le mercedi indicate vennero fissate comprendendovi gli aumenti concessi dal decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (circolare 243 *giornale militare* 1918) e dal decreto ministeriale 26 agosto 1919 (circolare 543 *giornale militare* 1919).

TABELLA *A*.

Capi operai.

SPECIALITÀ	Paga oraria		Aumento di paga oraria per ogni triennio di anzianità	Periodi triennali di aumento dalla paga iniziale alla massima
	Iniziale	Massima		
Capo buttero - Assistente ai lavori . . . L.	1.80	1.90	0.05	2

Avvertenze.

1. I capi operai, essendo esclusi dal lavoro a cottimo, hanno diritto ad un soprassoldo pari al 30 % della paga loro spettante.

2. Ai capi operai classificati ottimi e meritevoli di distinzione, può essere concessa, per scelta, una paga oraria eccezionale di L. 2, dopo almeno due anni di permanenza nella paga massima, con le modalità del § 21 del regolamento speciale.

TABELLA *B*.

Operai.

Categoria	SPECIALITÀ	Paga oraria		Aumento di paga oraria per ogni triennio di anzianità	Periodi triennali di aumento dalla paga iniziale alla massima
		Iniziale	Massima		
1ª	Meccanico scelto - Sottocapo buttero - Sottoassistente ai lavori - Infermiere scelto - Capo guardia - Magazziniere scelto - Maniscalco - Fabbro scelto - Muratore scelto - Falegname o carraio scelto - Sellaio scelto - Commesso di ufficio . . . . . L.	1.00	1.75	0.15	5
2ª	Meccanico - Buttero - Guardia - Fabbro - Muratore - Falegname o carraio - Sellaio - Lavoranti . . . L.	0.80	1.55	0.15	5

Avvertenze.

1. Tutto il personale assegnato alla presente tabella non lavorando a cottimo ha diritto ad un soprassoldo pari al 20 % della paga dovutagli.

2. Agli operai di 1ª categoria classificati ottimi e meritevoli di distinzione, può essere concessa, per scelta, una paga oraria eccezionale di L. 1,90, dopo almeno due anni di permanenza nella paga massima, con le modalità del § 21 del presente regolamento.

3. Agli operai di 2ª categoria dichiarati idonei a disimpegnare le funzioni degli operai di 1ª, e che non abbiano potuto conseguire il passaggio alla categoria superiore, per deficienza di posti vacanti in organico, può essere concesso, se dichiarati ottimi e meritevoli di distinzione, un aumento di paga di cent. 15, dopo almeno tre anni di permanenza nella paga massima.

TABELLA *C*.

Apprendisti.

ETÀ DI AMMISSIONE	PAGA ORARIA
15 anni compiuti	0,20
16 » »	0,25
17 » »	0,30
18 » »	0,40
19 » »	0,50

Avvertenze.

Gli apprendisti non lavorando a cottimo percepiscono il soprassoldo di L. 0,60 per ogni giornata di presenza al lavoro considerando per intera la giornata in cui la presenza al lavoro sia superiore a 4 ore.

Art. 2.

Il § 1 del regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli è sostituito dal seguente:

§ 1. — Il personale operaio dei depositi di allevamento cavalli si compone di capi operai, operai ed apprendisti.

Non possono essere assunti in servizio, neppure temporaneo, capi operai ed operai straordinari, salvo casi eccezionali in cui si riconosca la necessità di sostituire, sempre in via straordinaria e temporanea, il corrispondente personale a matricola e previa autorizzazione del Ministero.

Le direzioni hanno invece facoltà di servirsi di operai a giornata, pei lavori agricoli o per altri bisogni. Detti operai debbono però essere licenziati appena cessata la necessità della loro opera, e non sarà consentito il loro reimpiego quando questo venga ad assumere carattere continuativo.

Gli operai a giornata non sono da considerarsi come straordinari, se non agli effetti del § 179 del regolamento generale per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli sono applicabili tutte le disposizioni del regolamento generale per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento speciale.

Ogni qualvolta nel presente regolamento si adopera la locuzione «operai» e «capi operai» senz'altra aggiunta e specificazione, s'intende alludere unicamente al personale operaio inscritto a matricola.

Art. 3.

Il § 2 è sostituito dal seguente:

§ 2. — I capi operai sono compresi in una sola categoria; gli operai sono distinti in due categorie.

Art. 4.

Il § 3 è sostituito dal seguente:

§ 3. — Per ogni direzione è determinato, con apposito quadro organico, il numero massimo dei capi operai e degli operai, che possono essere impiegati per i bisogni normali dell'azienda.

Art. 5.

Il § 4 è sostituito dal seguente:

§ 4. — Agli operai con impiego di capo guardia, di guardia e ad altri operai che, per la specialità delle loro funzioni o la località ove debbono disimpegnarle, venissero, con parere motivato, proposti dalla direzione, può essere conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a senso dell'art. 43 del Testo unico delle leggi su gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Tale qualità sarà attribuita ai singoli individui mediante decreto da emanarsi dal Ministero dell'interno d'accordo col Ministero della guerra e sarà loro conservata fino a quando eserciteranno effettivamente le predette funzioni. Essi dovranno possedere i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestare il prescritto giuramento davanti al Pretore.

Gli operai riconosciuti, come sopra, agenti di P. S. sono autorizzati a portare senza licenza, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, la rivoltella e il fucile purchè non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge di P. S. e dall'art. 5 della legge 2 luglio 1908, n. 319.

Tale autorizzazione dovrà risultare dal decreto suindicato.

Art. 6.

Il § 5 è sostituito dal seguente:

§ 5. — L'età minima per l'ammissione a matricola nel personale operaio dei depositi di allevamento è di anni 20 compiuti; l'età massima è di anni 35, non oltrepassati neppure di un giorno.

Detta età massima può essere superata, però non oltre il 45° anno, del tempo che l'operaio avesse già trascorso in precedente servizio a matricola, o di quant'altro passato alle dipendenze dello Stato in servizi utili al conseguimento della pensione.

L'età minima per l'ammissione degli apprendisti è di anni 15 compiuti.

Art. 7.

Il § 6 è sostituito dal seguente.

§ 6. — Nelle ammissioni verrà data la preferenza, dopo le categorie di individui contemplati nel § 27 del regolamento generale:

1. Ai militari congedati da corpi di arma a cavallo, dai depositi stalloni ed ai militari provenienti dai CC. RR., dalla R. guardia di P. S. e dalle guardie di finanza;

2. Ai militari congedati da altre armi, corpi o specialità.

L'ammissione avrà luogo dopo superato il saggio o l'esperimento.

Art. 8.

Il § 7 è sostituito dal seguente:

§ 7. — Gli apprendisti debbono superare il saggio o l'esperimento per essere ammessi come operai.

Art. 9.

Il § 8 è sostituito dal seguente:

§ 8. — Il numero degli apprendisti non può di massima superare il 10% degli operai in organico.

Art. 10.

Il § 9 è sostituito dal seguente:

§ 9. — Il numero delle ore di lavoro normale giornaliero è di otto.

Art. 11.

Il § 10 è sostituito dal seguente:

§ 10. — In ciascuna settimana, tutti indistintamente, capi operai, operai ed apprendisti, debbono usufruire a turno, di una giornata di riposo, che non sarà retribuita.

La giornata di riposo, preferibilmente di domenica, è fissata dal direttore ogni sabato per la successiva settimana.

Nei giorni di riposo il personale operaio non potrà intervenire al lavoro se non in casi eccezionalissimi e di comprovata necessità.

Art. 12.

Il § 11 è sostituito dal seguente:

§ 11. — Le paghe del personale operaio dei depositi di allevamento cavalli sono stabilite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente regolamento.

Art. 13.

Il § 12 è sostituito dal seguente:

§ 12. — Il sistema di paga è quello orario e saranno pagate le sole ore di lavoro e frazioni di ora effettivamente compiute.

Art. 14.

Il § 13 è sostituito dal seguente:

§ 13. — Per i capi operai è per ogni categoria di operai è stabilita una paga iniziale ed una massima. Per gli operai di 2ª categoria è anche stabilita una classe di paga oltre la massima.

I capi operai e gli operai di 1ª categoria possono conseguire paghe eccezionali.

Art. 15.

Il § 14 è sostituito dal seguente:

§ 14. — La paga da assegnarsi all'atto dell'ammissione a matricola è quella iniziale.

Agli apprendisti è assegnata la paga corrispondente all'età compiuta stabilita dalla tabella *C*.

Ai soli effetti dell'assegnazione della paga, all'atto dell'iscrizione a matricola, sarà considerato utile il servizio straordinario che sia stato prestato dal 20° anno di età compiuto nell'Amministrazione della guerra e che preceda immediatamente senza interruzione l'iscrizione a matricola.

Art. 16.

Il § 15 è sostituito dal seguente:

§ 15. — E' considerato come lavoro straordinario quello prestato in più dell'orario normale (8 ore) e quello compiuto nei giorni di riposo.

Art. 17.

Il § 16 è sostituito dal seguente:

§ 16. — Le ore di lavoro straordinario compiute di giorno e quelle prestate nei giorni di riposo sono retribuite aumentando la paga oraria ad economia del 40 %. Siffatto aumento non è dovuto se le suddette ore siano fatte in sostituzione di altrettante non compiute in giorni festivi intersettimanali.

Art. 18.

Il § 17 è sostituito dal seguente:

§ 17. — Le ore di lavoro compiute dalle 20 alle 6 sono compensate aumentando la paga oraria ad economia:

a) del 25 % quando siano prestate in sostituzione di altrettante ore normali diurne o in servizi di sorveglianza e di custodia che normalmente sono compiute di notte:

b) del 65 % quando siano prestate non in sostituzione di altrettante ore normali diurne in servizi che eccezionalmente possono essere richiesti di notte.

Art. 19.

Il § 18 è sostituito dal seguente:

§ 18. — Se la durata dei lavori straordinari eccede i 15 giorni continuativi od i lavori abbiano carattere permanente, quand'anche eseguiti ad intervalli, l'aumento da corrispondersi deve essere ridotto e stabilito dal Ministero, su proposta delle direzioni.

Art. 20.

Il § 19 è sostituito dal seguente:

§ 19. — Gli aumenti di paga dalle iniziali alle massime hanno luogo per idoneità e per scelta.

Sono conseguiti per idoneità dai capi operai e dagli operai riconosciuti meritevoli per capacità, operosità e condotta, allorchè compiono i periodi di anzianità stabiliti dalle tabelle *A* e *B*.

L'aumento di paga oltre la massima è conferito agli operai di 2ª categoria che si trovano nelle condizioni volute dal n. 3 delle avvertenze alla tabella *B*.

I suddetti aumenti di paga saranno concessi dalle direzioni con le modalità del § 27 e verranno comunicati al Ministero non più tardi del giorno della loro decorrenza.

Sono conferiti per scelta, ogni semestre (1° gennaio e 1° luglio), ai capi operai ed agli operai che abbiano conseguito la qualifica di ottimo e che contino non meno di 2 anni di permanenza nella propria paga, nel limite massimo del 50 % applicato sul numero dei capi operai e del 25 % degli operai che semestralmente si trovano nelle condizioni di anzianità in ciascuna classe di paga.

Le proposte per scelta saranno inviate al Ministero, per le sue determinazioni, nella prima quindicina di dicembre e di giugno di ogni anno.

Art. 21.

Il § 20 è sostituito dal seguente:

§ 20. — Gli aumenti di paga degli apprendisti si effettuano per idoneità al compimento dell'età indicata nella tabella *C*.

Art. 22.

Il § 21 è sostituito dal seguente:

§ 21. — Le paghe eccezionali sono conferite annualmente con determinazione del Ministero, su proposte delle direzioni.

Per i capi operai le concessioni delle paghe eccezionali non potranno superare, in ciascun anno, il limite del 10 per cento da computarsi sulla forza dei capi operai di tutti i depositi.

Per gli operai di 1ª categoria la paga eccezionale può essere conseguita soltanto dal 15 % degli operai in forza presso tutti i depositi ascritti a detta categoria. Siffatta percentuale non potrà raggiungersi che gradualmente mediante concessioni annuali in ragione del limite massimo del 10 % della percentuale medesima, quale risulta all'atto della concessione.

Le proposte saranno inoltrate dalle direzioni al Ministero nella prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno.

Art. 23.

Il § 22 è sostituito dal seguente:

§ 22. — Gli aumenti di paga previsti dai §§ 19, 20 e 21 decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio, secondo che l'anzianità, o l'età per gli apprendisti, si compie nell'intervallo 1° ottobre-31 marzo e 1° aprile-30 settembre.

Art. 24.

Il § 23 è sostituito dal seguente:

§ 23. — Le frazioni inferiori a 0,5 che risultano nell'applicazione delle percentuali indicate ai §§ 19 e 21 si trascurano, mentre quelle eguali o superiori si calcolano per unità.

Art. 25.

Il § 24 è sostituito dal seguente:

§ 24. — Le sospensioni per punizione e le multe inflitte al personale operaio importano la esclusione temporanea o definitiva dagli aumenti di paga, secondo la seguente tabella:

Punizioni subite dopo l'ultimo aumento	Per gli aumenti da effettuarsi dalle paghe iniziali alle massime		Per gli aumenti alle mercedi eccezionali e per quello di cui al n. 3 delle Avvertenze alla tabella *B*
	Anzianità (*a*)	Scelta (*b*)	(*c*)
Ore di multa.			
Da 64 a 100	—	1 semestre	1 semestre
Oltre 100.	—	2 semestri	2 semestri
Giorni di sospensione.			
Da 5 a 10	—	1 semestre	1 semestre
» 11 » 25	1 semestre	—	2 semestri
» 26 » 50	2 semestri	—	3 semestri
» 51 » 60	3 semestri	(1)	4 semestri
Oltre 60	4 semestri	—	definitiva

(1) Le sospensioni complessivamente superiori a 10 giorni subìte dall'ultimo aumento, danno luogo alla esclusione dell'aumento a scelta alla paga superiore. L'operaio conserva nondimeno il diritto all'aumento per anzianità alla scadenza del periodo stabilito a detta paga con il ritardo indicato dalla colonna (*a*) della presente tabella.

Art. 26.

Il § 25 è sostituito dal seguente:

§ 25. — I capi operai e gli operai potranno, a domanda o d'autorità, essere impiegati in mestieri affini al proprio o in mestiere pel quale sia riconosciuta la loro capacità, senza che ciò dia diritto a compenso speciale.

Quando tale diverso impiego debba essere esercitato permanentemente, la direzione, su parere del consiglio di amministrazione, proporrà il cambio di mestiere al Ministero, per la sua determinazione.

I trasferiti di mestiere, a domanda, non potranno ottenere il passaggio di categoria se non dopo due anni di permanenza nel nuovo mestiere.

Art. 27.

Il § 26 è sostituito dal seguente:

§ 26. — Ai posti vacanti di capi operai e di operai di 1ª categoria possono rispettivamente aspirare gli operai di 1ª e quelli di 2ª categoria classificati ottimi e riconosciuti idonei a disimpegnare il mestiere in cui si è verificata la vacanza. E' necessario però, per far passaggio alla categoria superiore, che gli operai di 1ª abbiano almeno 6 anni di anzianità nella propria categoria oppure 9 anni di servizio a matricola, e che gli operai di 2ª abbiano almeno 6 anni di servizio a matricola.

Art. 28.

Il § 27 è sostituito dal seguente:

§ 27. — Nella riunione del mese di dicembre di ogni anno, di cui al § 79 del regolamento generale, la commissione può attribuire la sola qualifica di ottimo e non più quelle di buono, mediocre e cattivo e quindi formula le proposte per gli aumenti di paga, previsti dai §§ 19, 20 e 21 e quelli di avanzamento per coprire i posti che prevede si renderanno vacanti nel successivo anno.

Il consiglio di amministrazione in base a tali proposte stabilisce con atto deliberativo le liste di aumento di paga, per idoneità e per scelta e le liste di avanzamento per scelta.

Occorrendo, potranno farsi quest'ultime anche in altra epoca.

Le liste di aumento di paga e di avanzamento potranno essere modificate durante l'anno, con lo stesso procedimento sopraindicato, per coloro che non fossero più idonei.

Art. 29.

Il § 28 è sostituito dal seguente:

§ 28. — Le nomine ai posti vacanti avranno luogo per determinazione del Ministero, al quale le direzioni indicheranno i prescelti.

La decorrenza della nuova paga avrà inizio dal 1° o dal 16 di ciascun mese tenendo presente, riguardo all'ammontare delle paghe:

a) agli operai nominati capi operai viene assegnata la paga iniziale stabilita dalla tabella *A*; se però godevano la paga eccezionale di L. 1,90 assumono la paga oraria di L. 1,90 stabilita per i capi operai;

b) gli operai che fanno passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria assumono la paga immediatamente superiore a quella che godevano, stabilita per quest'ultima categoria.

Art. 30.

Il § 29 è sostituito dal seguente:

§ 29. — Qualora in un deposito non sia possibile rimpiazzare i posti vacanti, il Ministero potrà disporre che siano coperti con capi operai ed operai di altri depositi. Ove nemmeno in tal modo fosse possibile coprire i posti vacanti potranno essere assunti operai estranei.

Art. 31.

Il § 30 è sostituito dal seguente:

§ 30. — I sussidi nei casi di malattia o d'infortunio, sono computati sulla paga ad economia aumentata del soprassoldo spettante a chi non lavora a cottimo.

Art. 32.

Il § 31 è sostituito dal seguente:

§ 31. — Il rimprovero può essere inflitto dagli ufficiali, dagli impiegati e dai capi operai nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 33.

Il § 32 è sostituito dal seguente:

§ 32. — La multa può essere inflitta dagli ufficiali e dagli agenti e sottoagenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La sospensione fino al massimo di un mese può essere inflitta dal direttore; quella di maggior durata solo dal Ministero su proposta del direttore.

Art. 34.

Il § 33 è sostituito dal seguente:

§ 33. — Al personale operaio, con almeno un anno di servizio, sono concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze annuali senza perdita della paga ad economia, di giorni 18 ai capi operai e di giorni 10 agli operai ed agli apprendisti.

Nei predetti periodi di licenza debbono conteggiarsi rispettivamente tre o due giorni festivi, pei quali però dev'essere corrisposta egualmente la paga come se fossero di licenza feriali.

Dette licenze possono concedersi anche frazionate a giornate ed a mezze giornate (4 ore).

Le licenze con retribuzione non usufruite nell'anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi, però se non sono state concesse per ragioni di servizio, si debbono corrispondere ai capi operai, operai ed apprendisti tante giornate di paga ad economia per altrettante giornate di licenza non potute usufruire.

Nel mese di dicembre di ogni anno le direzioni stabiliranno il turno di licenza di ciascuno, pel successivo anno, assecondando i desideri del personale compatibilmente con le esigenze del servizio.

La licenza non fruita nel turno stabilito non dà diritto alla paga.

Art. 35.

Il § 34 è sostituito dal seguente:

§ 34. — Il personale operaio ammesso a fruire di alloggio demaniale pagherà all'amministrazione militare la quota mensile di affitto stabilita.

Per gli operai che coabitano in un medesimo alloggio, la quota di affitto sarà ripartita in base al numero delle camere che ciascuno occupa, non comprendendo in detto numero quelle che fossero di uso comune.

Art. 36.

Il § 35 è sostituito dal seguente:

§ 35. — Può inoltre essere concesso in affitto al personale operaio, compatibilmente con le condizioni dell'azienda, un tratto di terreno non superiore a 4 are, da coltivare direttamente a proprie spese, col divieto di cederlo ad altri in sub-affitto o sotto qualunque altra forma di colonia.

Il canone annuo d'affitto sarà di L. 5 per ara.

Art. 37.

Il § 36 è sostituito dal seguente:

§ 36. — Al personale operaio può essere ceduta a pagamento la legna da ardere, quando ve ne sia disponibile, nella misura che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione, limitatamente ai bisogni delle rispettive famiglie, ed al prezzo della mercuriale.

Art. 38.

I §§ 48, 49, 50 e 51 sono abrogati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. La tabella *B* (1ª categoria) non avrà vigore nella prima applicazione del presente decreto.

2. *a*) Gli attuali capi operai di 1ª e 2ª categoria conserveranno la qualifica di capi-operai a tutti gli effetti amministrativi.

b) Ai capi operai di 1ª categoria che godevano le mercedi giornaliere di L. 5, 4,75 e 4,25, saranno rispettivamente assegnate al 1° gennaio 1920, le paghe orarie di L. 1,90,

1,85 e 1,80. Così saranno assegnate ai capi operai di 2ª categoria le paghe orarie di L. 1,75, 1,60 e 1,45 se godevano rispettivamente le mercedi giornaliere di L. 4, 3,75 e 3,50.

I capi operai di 1ª categoria potranno conseguire la paga eccezionale di L. 2, ed i capi operai di 2ª quella di L. 1,90, allorchè vengano a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 2 delle tabelle *A* e *B*.

Gli aumenti di paga da L. 1,80 a L. 1,90 e da L. 1,45 a 1,75, nonchè le concessioni delle paghe eccezionali di L. 2 e 1,90, saranno effettuate con le norme di cui ai §§ 19, 21 e 22 del regolamento speciale. Però le percentuali del 50, per gli aumenti di paga a scelta, e del 10 per le concessioni delle paghe eccezionali, saranno applicate sulla forza complessiva dei capi operai ascritti alla tabella *A* e degli attuali capi meccanici; quelle del 25 % e del 15 e 10 % saranno computate sulla forza dei capi operai di 2ª e degli operai ascritti alla 1ª categoria della tabella *B*.

Alle suddette paghe orarie ed eccezionali sarà applicato il soprassoldo del 30 % essendo i capi operai esclusi dal lavoro a cottimo.

c) L'anzianità delle sopradette mercedi giornaliere (*L.* 5 a 3,50) sarà valida per il 1° successivo aumento delle paghe per anzianità e per scelta, con decorrenza dal 1° luglio 1920 e successivamente ogni semestre per le paghe da L. 1,80 a 1,90 e da L. 1,45 a 1,75, e dal 1° gennaio 1921 e successivamente ogni anno, per le paghe eccezionali di L. 2 e 1,90, tenendo presente il disposto del § 22 del regolamento speciale.

d) I capi operai classificati ottimi e meritevoli di distinzione che al 1° gennaio 1920 contavano nella propria categoria non meno di 6 anni di grado e di 1 anno di permanenza nella mercede massima (L. 5 o L. 4), potranno essere proposti per la paga eccezionale (*L.* 2 o L. 1,90) con decorrenza dal 1° gennaio 1920. Se al 30 giugno 1920 avessero raggiunto le permanenze anzidette potranno essere proposti per detta paga, con decorrenza però dal 1° luglio 1920.

I capi operai di 1ª categoria, con qualsiasi mercede ed anzianità di mercede, classificati ottimi e meritevoli della distinzione, che al 1° gennaio 1920 avevano 6 anni di grado nella propria categoria o cumulativamente trascorsi nella 1ª e 2ª, potranno essere proposti per la paga oraria di L. 1,90, stabilita dalla tabella *A*. Se al 30 giugno 1920 avessero raggiunto l'anzianità di grado anzidetta, potranno essere proposti per detta paga, con decorrenza però dal 1° luglio 1920.

e) Le assegnazioni di paghe eccezionali, di cui al 1° comma della precedente lettera *d*), saranno fatte indipendentemente dalle percentuali stabilite dal § 21 del regolamento speciale. Qualora si eccedesse il numero massimo delle paghe eccezionali consentito dallo stesso § 21, la percentuale del 10 sarà ridotta al 5 % sino a quando l'eccedenza non sarà assorbita.

f) Gli attuali capi meccanici e tutti gli attuali capi operai di 2ª sostituiscono rispetto all'organico altrettanti operai di 1ª categoria.

3. Gli operai attualmente ascritti alla 3ª e 4ª categoria avranno dal 1° gennaio 1920 il trattamento stabilito dalla tabella *B* (2ª categoria).

L'assegnazione della paga al 1° gennaio 1920 sarà fatta nel seguente modo:

a) la paga massima di L. 1,55 dev'essere assegnata a coloro che avevano l'età minima di anni 35 compiuti;

b) le paghe inferiori alla massima saranno stabilite detraëndo da detta età tanti periodi triennali completi sino alla paga iniziale, e così un operaio con 32 anni compiuti avrà diritto alla paga oraria di L. 1,40; con 29 anni a L. 1,25 e così di seguito.

4. Per gli operai che al 1° gennaio 1920 conseguano paghe orarie inferiori alla massima di L. 1,55, l'eccedenza di età sarà tenuta in conto del periodo di permanenza nella paga, necessario pel primo successivo aumento sia per idoneità sia per scelta. Detti aumenti decorreranno dal 1° luglio 1920 e successivamente ogni semestre, tenendo presente il disposto del § 22, per effetto del quale la decorrenza ha inizio dal 1° luglio o dal 1° gennaio secondo che l'età si compie nell'intervallo 1° aprile-30 settembre e 1° ottobre-31 marzo.

5. Il conteggio pel pagamento degli arretrati sarà fatto nel seguente modo:

Accertate le ore di effettivo lavoro ordinario compiute dal 1° gennaio 1920 a tutta la quindicina in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, se ne stabilirà l'importo in base alla nuova paga oraria (e successivi aumenti), accresciuta dei soprassoldi del 30 e 20 %, per coloro che non abbiano lavorato a cottimo, e da detto importo si dedurrà l'ammontare delle mercedi giornaliere riscosse, soltanto per il lavoro ordinario.

La differenza costituirà la somma dovuta per arretrati di paga.

6. Dal primo giorno della quindicina successiva a quella della pubblicazione del decreto, dovrà essere corrisposta la paga spettante a ciascuno.

7. Al personale operaio saranno effettuate col pagamento degli arretrati le seguenti ritenute dal 1° gennaio 1920:

l'indennità mensile, di cui il § 34 del regolamento speciale (ed. 1914) percepita per non aver usufruito dell'alloggio;

per la legna, l'importo corrispondente alle distribuzioni fatte al prezzo stabilito nelle varie epoche;

per il terreno concesso in uso o per la corrispondente indennità, L. 20 annue, nonchè il compenso di L. 2 per ara, di cui il § 50 del regolamento speciale (edizione 1914).

A coloro che abbiano fruito di alloggio demaniale saranno ritenute L. 15 per una camera senza cucina, e L. 25 per due camere e cucina, esclusi i corridoi, con l'aumento o con la diminuzione di L. 5 per ogni camera in più o in meno.

Per gli operai che coabitano in un medesimo alloggio, la quota come sopra determinata, sarà ripartita in base al numero delle camere che ciascuno occupa, non comprendendo in questo numero quelle che fossero di uso comune.

8. Gli arretrati dei sussidi nei casi di malattia o d'infortunio, saranno corrisposti in relazione alla nuova paga, senza però il soprassoldo spettante a chi non lavora a cottimo.

9. L'applicazione delle sopra citate disposizioni è estesa al personale operaio a matricola che dal 1° gennaio 1920 alla data di pubblicazione del presente decreto fosse stato già collocato a riposo.

10. Fino a quando non sarà determinato l'organico del personale operaio dei depositi di allevamento, di cui il § 3 del regolamento speciale, non si farà luogo a promozioni.

11. Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1920, però il compenso del lavoro straordinario, diurno e notturno, e l'aumento ai sussidi, nei casi di malattia od infortunio, del soprassoldo per chi non lavora a cottimo, decorreranno dal primo giorno della quindicina successiva a quella in corso alla data di pubblicazione del decreto.

12. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1921.

Il Ministro del tesoro TANGORRA. — *Il Ministro della guerra* GASPAROTTO.

N. 147. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 286, con cui la « Fondazione Zanardi-Landi », costituita coll'offerta di lire 3000 nominali, fatta dal maggiore generale Zanardi-Landi conte di Veano e patrizio piacentino cav. Vittorio a favore della legione allievi carabinieri reali in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 19 febbraio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 74, del 29 marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire tremila nominali — investite in due cartelle del prestito nazionale 5 per cento — fatta a favore della legione allievi carabinieri reali dal brigadiere generale ZANARDI-LANDI conte di Veano e patrizio piacentino cav. Vittorio, comandante il 1° gruppo di legioni CC. RR., allo scopo di destinarne la ren-

dita annuale alla costituzione di un premio a favore di quel sottufficiale o militare di truppa dell'arma, che, a giudizio del comando della legione stessa, siasi maggiormente distinto durante l'anno nel disimpegno delle attribuzioni di istruttore presso i reparti;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione ZANARDI LANDI », costituita coll'offerta di lire tremila nominali, fatta dal brigadiere generale ZANARDI-LANDI cav. Vittorio a favore della legione allievi carabinieri reali, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE ZANARDI-LANDI » a favore della legione allievi carabinieri reali.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Zanardi-Landi » l'offerta di lire tremila nominali, fatta dal brigadiere generale Zanardi-Landi conte di Veano e patrizio piacentino cav. Vittorio a favore della legione allievi carabinieri reali.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire tremila (L. 3000), investite in due cartelle del prestito nazionale 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Zanardi-Landi », e depositato presso il comando della legione allievi carabinieri reali di Roma.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione viene affidata al comandante della predetta legione.

Art. 4.

Nell'anniversario della festa dell'arma dei RR. CC. il prefato comandante destinerà la rendita di cui al precedente art. 2 a favore di quel sottufficiale o militare di truppa, il quale, su proposta dei superiori diretti, risulterà essersi più distinto durante l'anno nel disimpegnare le attribuzioni di istruttore presso i reparti.

Art. 5.

Annualmente avvenuta l'erogazione del premio, il comando della legione allievi carabinieri trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Alle spese inerenti alla erezione in ente morale provvede direttamente l'oblatore.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 148. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito il segretario per la commissione d'avanzamento per gli ufficiali della giustizia militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1 aprile 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457;

DECRETA:

In sostituzione del capo sezione comm. dott. Giuseppe MINNINI è destinato alle funzioni di segretario della commissione di cui all'art. 9 del citato decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 n. 457 il maggiore di fanteria nella riserva, invalido richiamato in servizio, SFORZA cav. Giacomo.

Roma, addì 1 aprile 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 149. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.** — (Ufficio automobilistico). — 6 aprile 1922.

A datare dal 15 aprile corr., i prezzi di cessione ad enti militari dei lubrificanti, carburanti, carburo di calcio stracci e relativi imballaggi, stabiliti dalla circolare 386 *giornale militare* del 15 luglio 1921, sono modificati come segue:

Benzina pesante tipo autocarri « nuda »	L.	3.60	al Kg. netto
Petrolio nudo	»	1.80	id. id.
Benzina leggera tipo aviazione « nuda »	»	5.00	id. id.
Olio extradenso imballato	»	7.00	al kg. peso lordo essendovi compresi anche gli imballaggi.
Olio denso imballato	»	6.50	
Olio semidenso imballato	»	6.00	
Olio fluido imballato	»	5.00	
Grasso consistente imballato	»	3.70	
Stracci colorati	»	1.00	netto ed imballaggio gratis.
Carburo di calcio imballato	»	1.50	

Imballaggi per benzina e petrolio.

Bidoni cilindrici da litri 17 a 18	L.	12 l'uno
Bidoni cilindrici da litri 35	»	20
Cassette di legno con due latte	»	19



Distintivo che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205, del 19 gennaio 1918 (vedi R. decreto n. 195, circ. 131 G. M. 1922).

Roma 1922 - Stab. Poligrafico Amm. Guerra

Cassetta isolata	L.	4	ciascuna
Latta	»	7,50	id.
Fusti in ferro per benzina	»	4	al Kg.

E' fatto assoluto divieto agli enti militari di acquistare direttamente dal commercio le materie e gli imballaggi su elencati, che secondo le vigenti norme, continueranno ad essere richieste:

per la benzina auto, il petrolio, tanto nudi quanto imballati, pei lubrificanti ed il carburo di calcio, ai comandi di corpo d'armata da cui dipendono gli enti prelevatari;
per gli stracci, alla direzione centrale automobilistica;
per la benzina di aviazione al Ministero della guerra (Ufficio automobilistico).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 150. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prezzo di carico di panno grigio-verde per truppa, panno turchino per carabinieri e panni colorati per mostreggiature.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1922.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare il prezzo di carico dei panni sotto indicati, fabbricati con materie prime dell'Amministrazione sarà quello di costo che per ciascuna specie qui di seguito si riporta:

Categ. 1ª, sez. K.S.N.	— Panno grigio-verde da vestiario	al m.	L.	27.00
» » »	— Panno turchino per sottufficiali e carabinieri	»	»	56.50
» » »	— Panno giallo - giallo-arancio - arancio - scarlatto - amaranto - cremisi - celeste - verde - nero - bianco - cobalto - altezza centimetri 130	»	»	55.00
» » »	— Panno cremisi per allievi istituti militari	»	»	40.00
» » »	— Panno scarlatto (mezzo panno) per carabinieri	»	»	40.00
» » »	— Panno scarlatto per carabinieri	»	»	50.00

Per gli addebiti e cessioni si dovranno osservare i prezzi seguenti:

Categ. 1ª, sez. K.S.N.	— Panno grigio-verde da vestiario	al m.	L.	29.70
» » »	— Panno turchino per sottufficiali e carabinieri	»	»	62.15
» » »	— Panno giallo - giallo-arancio - arancio - scarlatto - amaranto - cremisi - celeste - verde - nero - bianco - cobalto - altezza centimetri 130	»	»	60.50
» » »	— Panno cremisi per allievi istituti militari	»	»	44.00
» » »	— Panno scarlatto (mezzo panno) per carabinieri	»	»	44.00
» » »	— Panno scarlatto per carabinieri	»	»	55.00

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 151. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Riparazione armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 aprile 1922.

Sentito il parere degli organi tecnici competenti, questo Ministero determina che, d'ora innanzi e fino a nuovo avviso, dall'elenco delle riparazioni alle armi mod. 91 che, a norma della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, rientrano nella competenza dei corpi e delle direzioni di artiglieria, venga esclusa quella del cambio della cassa.

Pertanto, le armi in carico ai corpi che eventualmente abbisognino di tale sostituzione, debbono essere senz'altro sostituite con altrettante in perfetta efficienza e da richiedersi alle competenti direzioni d'artiglieria della circoscrizione. Queste comprenderanno le armi in tal modo sostituite fra quelle da inviarsi alle fabbriche d'armi per esser riparate.

Finchè dura tale limitazione, rimane, quindi, sospesa qualsiasi distribuzione di casse per armi alle direzioni d'artiglieria ed ai corpi. Le casse che tanto le direzioni come i corpi avessero eventualmente in carico al momento attuale, per precedenti riserve accumulate, dovranno essere senz'altro versate alla fabbrica d'armi di Roma.

In considerazione, poi, di gran numero di armi portatili tuttora da rimettere in efficienza, e dello scarso personale di cui dispongono le direzioni d'artiglieria, il Ministero determina inoltre che, in via parimenti transitoria e fino a quando non risulterà completato il ripristino di tutte le armi deteriorate per effetto della guerra, le direzioni medesime, anzichè eseguire tutte le riparazioni di cui alla sopra ricordata istruzione, limitino la loro competenza soltanto a quelle di piccola entità, e versino invece tutte le armi incomplete o comunque inefficienti, agli stabilimenti di produzione competenti, con le modalità all'uopo già da tempo stabilite e comunicate con apposite circolari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 152. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione rame, zinco e loro leghe.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 aprile 1922.

A seguito di quanto stabilisce la circolare n. 97 del *giornale militare* c. a., si avvertono gli enti militari interessati che gli elenchi relativi all'alienazione del rame, zinco e loro leghe dovranno essere inviati a questo Ministero (Direzione generale artiglieria) che, una volta determinata l'alienabilità o meno delle partite segnalate provvederà a mettere i materiali di che trattasi a disposizioni della direzione generale delle ferrovie dello Stato per l'alienazione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 153. — SCUOLE MILITARI. — **Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e di 2° grado presso le scuole centrali.** — (Segretariato generale - Divisione educazione fisica - Scuole militari). — 6 aprile 1922.

Ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 27 febbraio 1921 n. 612 (circolare *giornale militare* 1921 n. 308) si notifica che le materie d'insegnamento e gli ufficiali insegnanti titolari di 1° e 2° grado ad esse preposti presso le scuole centrali sono indicate nella tabella seguente:

Scuola centrale di fanteria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Tattica	1	1
Tiro	1	1
Lavori sul campo di battaglia	1	1
Armi	1	1
Totale	4	4

Scuola centrale di artiglieria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Tiro di artiglieria	1	1
Impiego di artiglieria	1	1
Preparazione tiro	1	1
Preparazione pezzi	1	1
Totale	4	4

Scuola centrale del genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Comunicazioni (ponti e strade)	1	1
Lavori sul campo di battaglia	1	1
Collegamenti	1	1
Applicazioni chimiche e meccaniche	1	1
Totale	4	4

Scuola centrale di educazione fisica.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Fisiologia, anatomia e igiene dell'esercizio	1	
Teoria generale sugli sports	1	
Ginnastica elementare, ginnastica svedese, grandi attrezzi	1	
Metodologia: Storia della ginnastica	1	
Lanci		1
Lotta		1
Giuochi		1
Nuoto - tuffi - salti		1
Pugilato		1
Scherma di baionetta - atletica leggera		1
Canotaggio		1
Totale	4	7

Con altra circolare saranno fatte conoscere le materie d'insegnamento e il numero degli ufficiali insegnanti titolari di 1° e 2° grado ad esse preposti per le altre scuole militari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 154. — SCUOLE MILITARI. — **2° corso regolare presso le scuole centrali tattiche del Braccianese.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto operazioni - Ufficio addestramento). — 6 aprile 1922.

Il 19 aprile avrà inizio il secondo corso regolare presso le scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio, rispettivamente in Oriolo Romano, Bracciano e Manziana.

Tale corso avrà la durata di giorni 40 (compresi quelli festivi) e sarà suddiviso in due periodi: il primo, 19 aprile-11 maggio, preparatorio per ciascun arma, il secondo, 11-29 maggio, di esercitazioni di assieme per le tre armi.

Gli ufficiali da inviarsi al corso saranno comandati secondo disposizioni che daranno i comandi di corpo d'armata, i quali li sceglieranno in tutti gli uffici e reparti dislocati nel territorio di propria giurisdizione. Sono compresi in questi ultimi anche quelli facenti parte organicamente di reggimenti il cui comando risieda in territorio di altro corpo d'armata.

Gli ufficiali da inviarsi al corso dovranno essere scelti in ordine crescente di anzianità, cominciando quindi dai meno anziani, esclusi, naturalmente, quelli che abbiano frequentato altro corso. I capitani dovranno essere compresi nel quadro d'avanzamento.

Una conveniente aliquota dovrà essere riserbata agli ufficiali in servizio di stato maggiore e delle note categorie.

Il numero ed il grado degli ufficiali da comandarsi da ciascun corpo d'armata risultano dalla seguente tabella:

CORPI D'ARMATA	SCUOLA CENTRALE DI FANTERIA		SCUOLA CENTRALE DI ARTIGLIERIA			SCUOLA CENTRALE DEL GENIO	
	Colonnelli	Maggiori	Colonnelli	Maggiori	Capitani anziani	Colonnelli	Maggiori
TORINO	—	3	1	2	1	—	2
MILANO	—	3	1	2	1	—	1
VERONA	—	3	1	2	1	—	1
BOLOGNA	—	3	—	2	2	1	1
TRIESTE	—	3	—	2	2	—	1
FIRENZE	1	3	—	2	2	—	1
ROMA	1	3	—	3	2	—	2
BARI	1	3	—	2	1	—	1
NAPOLI	1	3	—	3	1	—	1
PALERMO	1	3	—	2	1	—	1

Oltre agli ufficiali compresi nella tabella di cui sopra, il comando generale dell'arma dei CC. RR. e l'ispettorato della R. guardia di finanza sono autorizzati ad inviare il numero di ufficiali appresso indicato:

Comando generale dell'arma dei CC. RR. . . . . 2 maggiori (o cap. anziani).

Ispettorato gen. R. G. di finanza . . . . 1 maggiore (o cap. anziano).

Se qualche comando di corpo d'armata si trovasse *nell'assoluta* impossibilità di inviare il numero di maggiori di fanteria e del genio stabilito, potrà, *in via del tutto eccezionale*, sostituirne taluni con capitani anziani.

Gli ufficiali di artiglieria e del genio dovranno essere scelti fra tutte le specialità della rispettiva arma.

Gli ufficiali comandati al corso si presenteranno alle sedi delle rispettive scuole centrali nelle ore antimeridiane del giorno 18 aprile e saranno lasciati in libertà il giorno seguente a quello in cui avrà termine il corso; non dovranno portare con loro nè cavalli nè attendenti.

I colonnelli che saranno inviati al corso ne frequenteranno solo il secondo periodo; dovranno quindi presentarsi alle rispettive scuole il giorno 10 maggio. Per norma si avverte che i colonnelli di fanteria che saranno comandati dai corpi d'armata di Firenze, Roma e Bari, per necessità di alloggiamento, non risiederanno ad Oriolo Romano, ma a Bracciano.

E' superfluo segnalare la convenieza di non inviare al corso gli ufficiali che hanno inoltrata domanda di collocamento in aspettativa o in P. A. S.

Si rammenta che i comandi di corpo d'armata dovranno dare tutte quelle disposizioni che riterranno necessarie perchè gli ufficiali si presentino esattamente nel numero e nel giorno stabiliti, e siano evitati ritardi che, come si è dovuto riscontrare nei precedenti corsi, si ripercuotono assai dannosamente sul regolare sviluppo di questi.

Questo ministero si riserva di emanare disposizioni per l'epoca in cui si svolgeranno i successivi corsi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 155. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 aprile 1922.

Questo Ministero determina che, nella prossima stagione estivo-autunnale, funzionino, come per lo passato, gli stabilimenti balneo-termali ed idropinici militari di Acqui, Ischia e Recoaro. Verranno inoltre effettuate cure a Salsomaggiore per militari di truppa e per ufficiali ed impiegati, con le norme amministrative, di cui al seguente n. 16.

Presso gli stabilimenti di Acqui, Ischia e Salsomaggiore saranno effettuate sette mute, della durata di quindici giorni ciascuna; presso lo stabilimento idropinico di Recoaro le mute saranno invece quattro della durata di venti giorni.

L'inizio e la fine di ciascuna muta verranno regolati secondo lo specchio, di cui al paragrafo 30 delle Norme sul servizio balneario militare, tranne che per gli ufficiali ammessi a Salsomaggiore, per i quali verranno emanate ulteriori disposizioni.

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la preferenza i militari affetti da esiti di ferite di guerra, quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione del corpo o con dichiarazione redatta in base all'art. 12 del decreto luogotenenziale 1274 (circolare 573 *giornale militare* 1918).

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità, che non siano state legalmente riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

A modificazione di quanto è stato praticato negli anni decorsi ed a parziale modificazione delle disposizioni contenute nelle « Norme per il servizio balneario militare » (edizione 1919) la compilazione delle proposte mod. 458 e la loro trasmissione avverrà con le norme seguenti:

1. Le visite per ammissione alle cure termali sopra indicate e le conseguenti proposte verranno effettuate esclusivamente dal 10 aprile corrente al 10 maggio prossimo venturo da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Si avverte però che tale limitazione non riguarda i militari ricoverati negli ospedali militari ed infermerie presidiarie e quelli riconosciuti abbisognevoli di cure in sede di visita collegiale, le cui proposte di ammissione possono venir compilate, dai rispettivi direttori e presidenti, in qualsiasi epoca, giusto quanto fu avvertito con la circolare n. 250039 B, in data 30 dicembre 1921.

Del pari le presenti disposizioni non riguardano il personale militare della R. marina, pel quale le visite verranno effettuate, come per lo passato, a cura delle autorità sanitarie militari marittime, secondo le Norme pel servizio balneario militare, edizione 1917.

2. Ciascun comandante di corpo d'armata, e per la Sardegna il comandante della divisione militare di Cagliari, nominerà, su proposta del direttore di sanità, una commissione di due ufficiali medici, di cui uno superiore, incarivata di visitare indistintamente tutti coloro, i quali abbiano fatta domanda, o siano stati proposti per le cure in parola. Nello stesso tempo stabilirà, nei limiti indicati nel precedente n. 1, i giorni e le ore, in cui detta commissione dovrà trovarsi presso i vari dipendenti ospedali militari, infermerie di presidio e presso quelle località, nelle quali crederà opportuno riunire i visitandi dei presidi minori. Inoltre emanerà tutte quelle disposizioni, che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi, nelle quali si effettuano le visite.

3. Immediatamente ciascun comandante di divisione militare comunicherà le disposizioni del comando del corpo d'armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei corpi armati dello Stato, le prefetture, le intendenze di finanza, ecc. del rispettivo territorio; nonchè le rappresentanze provinciali dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degl'invalidi di guerra del rispettivo territorio, ricordando a tutti che, **oltre i termini prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissione a cure termominerali ed idropiniche.**

Il comandante della divisione di Roma avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra, segretariato generale e la sede centrale dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degl'invalidi della guerra.

4. Le autorità, che inviano a visita gli ammittendi a cure termali, dovranno compilare, per ciascuno di essi, il foglio di proposta (Mod. 458 del cat.) nella parte relativa alle generalità del visitando, aggiungendovi la paternità, maternità e patria, nonchè, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili, lo stipendio lordo di cui fruiscono. Per ciascun visitando verrà inoltre redatta dalle stesse autorità una dichiarazione, da unire al modello 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti;

b) per quale infermità o lesioni si richiede la cura e se è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data e il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportato in combattimento o nello svolgimento di vere o proprie operazioni di guerra, o in servizio d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (V. circolare ministeriale 26 luglio 1921 n. 9856).

5. Le commissioni mediche, di cui al precedente n. 2, esamineranno gl'inviati a visita con la massima scrupolosità, **tenendo ben presente quanto è stabilito dall'8° capoverso del paragrafo 43 delle Norme pel servizio balneario militare** e, per ciascuno di essi, completeranno il rispettivo mod. 458, aggiungendovi per i militari, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed ai criteri indicati nel seguente n. 16, se il militare proposto debba pagare la retta. La commissione infine comunicherà a ciascun visitato le proprie decisioni anche riguardo al pagamento della retta.

6. Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano giù usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità e del pari non potranno farsi proposte per due diversi stabilimenti.

Nel caso però che i medici visitatori credessero opportuno compilare una quarta proposta per lo stesso individuo e per la stessa infermità, dovranno specificarne chiaramente il motivo sul Mod. 458.

7. Eseguite le visite per ciascun presidio, la commissione trasmetterà simultaneamente le proposte formulate (insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4, al rispettivo direttore di sanità. Non più tardi del 15 maggio p. v. poi, ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro, per i quali non abbiano ritenuto far proposta, o che abbiano rinunziato alla cura.

8. I sigg. direttori di sanità vorranno portare la massima attenzione sull'esame delle proposte fatte, avvalendosi, nel caso, della facoltà loro concessa di visitare direttamente gl'interessati ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

9. Tutte le proposte, debitamente controllate dai direttori di sanità, dovranno pervenire a questo Ministero non oltre il 15 maggio 1922.

10. Le mute assegnate dal Ministero, in base alle proposte anzidette, verranno a tempo debito comunicate agl'interessati, a mezzo delle competenti autorità, nel modo stabilito dal paragrafo 54 delle « Norme pel servizio balneario militare » **avvertendo che nessuna informazione in proposito sarà quindi data, in via ufficiosa e per nessun motivo, presso gli uffici ministeriali.**

11. Analogamente a quanto è stato praticato pel decorso anno (circolare 129 *giornale militare* 1921) si avverte che questo Ministero, una volta assegnate le mute, non ammetterà alcun cambiamento, se non in casi eccezionalissimi, quando sia imposto da ben giustificate esigenze di servizio, e non mai a richiesta degli interessati.

I comandi dei corpi, reparti o uffici, qualora ritengano che un militare, già ammesso a cura balneo-termale, non possa partecipare alla muta assegnatagli per assolute esigenze di servizio, dovranno far risultare quanto sopra in un rapporto, che sarà fatto pervenire a questo Ministero per la prescritta via gerarchica, munito dei pareri delle superiori autorità.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di muta, avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova muta verrà sempre concessa con la indicazione « **ammissibile se vi sarà posto** ».

12. Sia i militari, sia l'impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio della muta, alla quale sono stati ammessi, con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che fin dal primo giorno di ciascuna muta il direttore dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro, i quali non si siano presentati.

Si ricorda però che gl'individui dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » **non dovranno essere inviati alla cura, se non in seguito ad avviso del direttore dello stabilimento.**

13. Il direttore di ciascuno stabilimento balneo-termale o idropinico ha facoltà di escludere dalla cura quegli infermi per i quali, all'atto della presentazione allo stabilimento, giudichi che la cura stessa sarà per riuscire inopportuna od anche dannosa; del pari ha facoltà di dimettere coloro, che, durante la cura, presentino manifesto peggioramento. E' del pari in facoltà del direttore di far partire dallo stabilimento, prima del termine della muta assegnatagli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o famiglia.

14. Per opportuna norma si avverte che in nessun caso i comandi dei distretti militari dovranno iniziare pratiche di ammissione a cure termo-minerali per gli ex militari invalidi della guerra già pensionati od in attesa di liquidazione di pensione. Questi dovranno rivolgersi direttamente all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, la quale provvederà con mezzi propri, ovvero secondo le norme più appresso indicate.

Avvertenza.

Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni, che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

Norme amministrative.

15. La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-militari è stabilita dalla circolare 179 *giornale militare* 1921.

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 688 del regolamento di amministrazione) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure da praticare nell'interno dello stabilimento.

La retta da pagarsi per le cure di Salsomaggiore sarà stabilita con apposita circolare, secondo le convenzioni che verranno stipulate e che corrisponderà all'intero costo della cura.

16. Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni o traumi, che siano stati riportati in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizi d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale 26 luglio 1921 n. 9856).

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia dipenda da causa di servizio, il pagamento della cura sarà fatto nella misura stabilita dall'articolo precedente.

17. I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'amministrazione della guerra, tenuti a pagare la retta, dovranno versarla, prima della partenza per lo stabilimento, al corpo, reparto o ufficio, dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta, da esibire al direttore dello stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'ospedale, dal quale dipende lo stabilimento.

Solo nei casi indicati dal precedente n. 13 ai militari o impiegati non verranno addebitate le eventuali giornate di assenza, come solo in tali casi esse verranno rimborsate, se pagate anticipatamente.

18. All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del modello 458, nonchè del biglietto di entrata mod. 450, o di altro documento equivalente ed inoltre, nei casi contemplati dal precedente n. 17, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 672 del regolamento di amministrazione.

19. Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno, ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

20. Gli uomini di truppe, da dimettersi a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento delle indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè gli assegni della breve licenza debbono essere loro corrisposti al ritorno al corpo. Qualora pertanto essi dichiarino di non aver mezzi per il viaggio, saranno senz'altro fatti rientrare al corpo.

Norme riflettenti gli invalidi della guerra.

Questo Ministero, in accordo con l'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, determina che, in occasione della prossima stagione estivo-autunnale, e compatibilmente con i posti disponibili, vengano ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari sopra indicati, quegli ex militari invalidi, assistiti dalla suddetta opera, i quali saranno giudicati abbisognevoli di cure termo-minerali dalle commissioni di cui al n. 2) della presente circolare.

All'uopo si procederà con le norme seguenti:

21. Gli invalidi, che si ritenessero abbisognevoli delle cure in parola, ne rivolgeranno regolare domanda direttamente alla rappresentanza provinciale della predetta opera, nella cui giurisdizione risiedono.

22. La rappresentanza provinciale dell'opera, informata dal comando della divisione militare, circa la località ed i giorni in cui si effettuano le visite, provvederà direttamente a farvi affluire gli invalidi, che ne abbiano fatto domanda, munendo ciascuno dei seguenti documenti:

a) foglio di proposta — modello 458 del catalogo — riempito nelle parti relative alle generalità dell'infermo, completato delle notizie di cui al precedente n. 4) e munito di firma e bollo nelle parti prima e seconda;

b) dichiarazione, dalla quale risulti l'infermità o lesione, che ha motivato il riconoscimento dell'invalidità e conseguentemente l'assegnazione o la proposta di pensione.

I modelli 458 da riempire saranno richiesti in tempo utile e forniti alle prefate rappresentanze dai comandi di distretto della rispettiva località.

23. Non saranno ammessi a cure balneo-termali altri invalidi, se non quelli regolarmente proposti dalle suddette commissioni mediche militari, le quali dovranno, in ogni caso, dichiarare esplicitamente nel modello 458 se l'infermità o lesione riscontrata e per la quale si propone la cura, sia in diretto rapporto con quella, che ha dato luogo al riconoscimento del diritto a pensione.

24. Il giudizio delle commissioni mediche militari sarà assolutamente inappellabile.

25. Le proposte per le cure termo-minerali, che ciascuna commissione riterrà di fare nei riguardi degli invalidi di guerra, perverranno a questo Ministero in plico separato, ma sempre pel tramite della direzione di sanità di corpo d'armata e con le stesse norme stabilite per i militari ed impiegati dello Stato.

26. Questo Ministero, ricevute le proposte, procederà all'assegnazione delle mute; sempre compatibilmente con i posti disponibili, trasmettendo le parti prime dei modelli 458 agli stabilimenti e le parti seconde alla rispettiva Rappresentanza provinciale dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra.

27. Ove accada che il numero degli invalidi proposti superi quello dei posti disponibili, il Ministero della guerra restituirà le proposte eccedenti alla sede centrale della predetta opera, per quei provvedimenti che, nella sua competenza, crederà del caso.

28. Gl'invalidi della guerra, accolti negli stabilimenti balneo-termali militari, saranno distinti in tre categorie: ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, avendo ciascuna categoria, per quanto si riferisce al ricovero ed alimentazione, lo stesso trattamento dei militari in servizio.

29. Si ricorda che, essendo l'assistenza degli invalidi devoluta unicamente all'opera nazionale, l'amministrazione militare non dovrà somministrare ad essi alcuna competenza, sia per la loro presentazione alla visita di ammissione, sia per le spese occorrenti a raggiungere lo stabilimento, cosa alla quale provvederà direttamente la rispettiva rappresentanza dell'opera.

I direttori degli stabilimenti sono autorizzati, a cura ultimata, ad anticipare le spese pel ritorno degli invalidi ai loro domicili, spese che verranno rimborsate dall'opera nazionale.

30. All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun invalido ammesso verrà munito, oltre che della parte seconda del modello 458, anche del documento di entrata stabilito dal precedente n. 18.

31. Gli invalidi ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari dovranno osservare tutte le norme disciplinari stabilite per i militari in servizio; ma poichè la loro speciale posizione giuridica non consente di considerarli alla stessa stregua dei militari, il direttore dello stabilimento avrà facoltà di dimettere senz'altro quegli invalidi, che si rendessero colpevoli di mancanze disciplinari. In tali casi il direttore dello stabilimento avvertirà immediatamente la rappresentanza dell'opera nazionale, che inviò a cura l'invalido, nonchè questo Ministero - Direzione centrale del servizio sanitario militare.

32. Gli ex militari invalidi ammessi a cure termo-minerali negli stabilimenti militari, vi saranno accolti indipendentemente dal pagamento della retta, il cui rimborso verrà fatto dall'amministrazione dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, in seguito a richiesta e secondo le norme vigenti per l'ammissione degli invalidi di guerra negli ospedali militari, unitamente alle eventuali somme anticipate pei viaggi di ritorno degli invalidi.

33. Gli ospedali militari terranno a fondo scorta e senza quindi interessare i conti del bilancio, le spese di cui al precedente articolo (rimborso rette ed anticipi spese di ritorno).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 156. — SERVIZIO SANITARIO. **Militari minorenni da sottoporre ad operazioni chirurgiche.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 aprile 1922.

In relazione a quesiti circa le norme che le autorità sanitarie militari debbono seguire, allorchè riconoscano la opportunità di sottoporre ad atti operativi militari minorenni, questo Ministero comunica quanto appresso:

Stabilito come principio di massima che nessun atto operativo può praticarsi nei riguardi di un militare, il quale non abbia compiuto il 21° anno, senza la relativa autorizzazione dei suoi genitori, o chi ne fa le veci, gli ufficiali medici dovranno derogare da tale principio solo nei casi, in cui l'intervento operativo sia indicato quale soccorso *di urgenza* e non possa quindi in alcun modo venir differito, senza evidente pregiudizio per l'infermo. In tali casi di urgenza anzi è bene che gli ufficiali medici tengano presenti le responsabilità civili e penali, che loro incombono in qualità di medici, indipendentemente dalla loro posizione di ufficiale.

Nessun dubbio quindi circa il preciso dovere di ogni medico di agire senza alcun indugio e senza attendere alcuna autorizzazione, allorchè sia precisa e perentoria l'indicazione dell'intervento operativo, prezzo la vita dell'infermo, e ciò specialmente quando questi non trovasi in perfetta coscienza.

Potrà però accadere che un militare minorenne, pienamente cosciente, rifiuti un'operazione di urgenza, malgrado tutti i mezzi persuasivi: in tal caso il chirurgo dovrà astenersi dall'operare, salvo a coprire la propria responsabilità con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e da due testimoni.

A parte quanto sopra, in tutti i casi relativi ad operazioni di urgenza, le autorità sanitarie dovranno, appena stabilitane la indicazione, avvertire telegraficamente i genitori dell'infermo o chi ne fa le veci.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 157. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080 (1), corrisposto ai funzionari collocati a riposo, trattenuti in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1922.

E' venuto a conoscenza del Ministero del tesoro che talune amministrazioni, ritenendo che l'assegno temporaneo mensile, di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, spetti anche ai funzionari già collocati a riposo in base a regolare decreto registrato alla Corte dei conti, e trattenuti in servizio con diritto a percepire lo stipendio e le competenze inerenti al proprio grado, hanno disposto pel pagamento dell'assegno suddetto fino all'epoca della effettiva cessazione dal servizio dei detti funzionari.

---

(1) Circolare 451-1921.

Ora poichè, in seguito all'avvenuto collocamento a riposo, i funzionari stessi non sono più da considerarsi facenti parte dei ruoli organici, è ovvio che l'assegno in questione, il quale, dato lo spirito e la lettera della ricordata legge n. 1080, è riservato agli impiegati di ruolo, non può corrispondersi ai funzionari suaccennati.

Al riguardo e nell'intento di evitare disparità di trattamento, si dispone che siano sospesi i pagamenti del genere in corso e venga in pari tempo provveduto al ricupero delle somme indebitamente percette dagli interessati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8, circolare 81, anno 1922.

A pagina 163, seconda colonna, dopo il capitano *Casali* Giacomo, aggiungere i capitani: *Camisacca* Guido 9 alpini e *Camporota* Vincenzo distretto Castrovillari.

A pagina 165, prima colonna, depennare il capitano *Gambarotta* Vincenzo, distretto Castrovillari.

A pagina 166, seconda colonna, depennare il capitano *Pisani* Vittorio 6 centro automobilistico.

A pagina 168, seconda colonna, depennare il tenente *Camiciasca* Guido, 9 alpini.

A pagina 173, prima colonna, dopo il tenente *Del Giudice* Paolino, aggiungere il tenente *De Pascale* Mario, assegnato direzione artiglieria Torino.

Dispensa 14ª, anno 1922, circolare 145.

A pagina 272 - Corpo armata Verona, dopo il capitano fanteria *Pirillo* Francesco, aggiungere il capitano fanteria *Santini* Gian Alberto.

A pagina 273 - Corpo armata Firenze, dopo il capitano artiglieria *Della Rocca* Guido, aggiungere il capitano artiglieria *Parassole* Silvio.

A pagina 274 - Corpo armata Napoli, capitano R. G. finanza *Malgert* Alfredo, anzichè *Malgert*, leggasi *Malgeri*.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4187) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª **1922** 14 Aprile

N. 158 - 26 marzo 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 403, che stabilisce la cessazione delle limitazioni sugli stipendi degli ufficiali del R. Esercito, dal 1° maggio 1920. - Norme esecutive . . . *Pag.* 303

» **159 - 13 aprile 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 305

» **160 - 13 aprile 1922.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata. *Pag.* 305

» **161 - 13 aprile 1922.** — PENSIONI. — Applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603 . . . . . *Pag.* 306

AVVISO . . . . . *Pag.* 306

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 306

Circolare N. **158.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto-legge n. 403, che stabilisce la cessazione delle limitazioni sugli stipendi degli ufficiali del R. Esercito, dal 1° maggio 1920. - Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 marzo 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 84, del 10 aprile 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. Esercito, modificato col R. decreto-legge 2 gennaio 1920 n. 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le quote di aumento di stipendio eccedenti le lire 2500 e le lire 3000, di cui all'art. 18 del R. decreto 2 novembre 1919. n. 2079 (1), e all'art. 19 dello stesso decreto, modificato con l'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1921 n. 55 (2), saranno corrisposte tanto agli ufficiali in servizio attivo permanente quanto a quelli delle categorie in congedo, che ne hanno diritto, a partire dal 1° maggio 1920.

Sono abrogate le disposizioni dei suddetti articoli 18 e 19 contrarie a quelle contenute nel comma precedente.

(1) Circolare 614-919.
(2) Circolare 96-921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rgno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

NORME ESECUTIVE.

1. Per effetto del presente decreto, le limitazioni stabilite per gli stipendi degli ufficiali hanno cessato di aver vigore dal 1° maggio 1920. Pertanto, da questa data, gli ufficiali, che furono sottoposti a limitazione, hanno diritto allo stipendio integrale della tabella.

2. Gli ufficiali sottoposti a limitazioni, che, nel periodo di tempo 1° maggio 1919 - 1° maggio 1920, furono promossi al grado superiore od entrarono nell'ultimo triennio di servizio, hanno diritto allo stipendio integrale della tabella: i primi dal 1° oppure dal 16 del mese giusta l'art. 5 della circolare 614-919; i secondi, invece, dal giorno stesso in cui entrarono nell'ultimo triennio di servizio.

3. Gli ufficiali generali sottoposti a limitazione, che, nell'anzidetto periodo 1° maggio 1919 - 1° maggio 1920, furono ammessi allo stipendio integrale della tabella perchè entrati nell'ultimo triennio di servizio, conservano detto stipendio anche se al 1 aprile 1920 non si trovarono più nell'ultimo triennio di servizio per essere stato elevato il loro limite di età, giusta la circolare 188-920.

4. Gli ufficiali sottoposti a limitazione, che, nel ripetuto periodo di tempo 1° maggio 1919 - 1° maggio 1920, compirono un periodo di anzianità di servizio da ufficiale, che giusta la tabella dà diritto ad aumento di stipendio, hanno diritto al maggiore stipendio per loro fissato dalla tabella, diminuito della stessa somma che fu detratta dallo stipendio ad essi dovuto (secondo la tabella) al 1° maggio 1919.

Esempio: un colonnello, nominato sottotenente il 24 settembre 1885, contava al 1 maggio 1919, più di 33 anni di servizio da ufficiale; e perciò aveva diritto, secondo la tabella, allo stipendio di L. 12,500. Senonchè, percependo prima lo stipendio di L. 9300 e non potendo conseguire un aumento superiore a L. 3000 a senso dell'art. 18 della circolare 614-919, ha percepito, dalla stessa data, lo stipendio limitato a L. 12,300, anzichè quello integrale di L. 12,500: vale a dire 200 lire meno del dovuto.

Il 24 settembre 1919, egli, avendo compiuto il 34° anno di servizio da ufficiale, ha maturato un periodo di anzianità, che gli ha dato diritto, secondo la tabella, allo stipendio di L. 13,000. Quindi, gli dev'essere attribuito (a decorrere dal 1° ottobre successivo) lo stipendio di L. 13,000, diminuito delle 200 lire, che gli furono date in meno al 1° maggio 1919: e propriamente lo stipendio di L. 12,800 (13,000 — 200).

Dal 1° maggio 1920 egli ha diritto a percepire lo stipendio intero di L. 13,000.

5. Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente circolare sono abrogate.

6. In base alle disposizioni sopraindicate, i corpi determineranno nuovamente gli stipendi degli ufficiali che furono sottoposti a limitazione; e provvederanno alla liquidazione delle differenze che risulteranno dovute agli ufficiali dal confronto del dovuto col percepito.

I pagamenti delle differenze spettanti agli ufficiali congedati debbono effettuarsi dai corpi che corrisposero loro l'ultimo stipendio di attività; per gli ufficiali in servizio devono provvedere gli enti stessi che li amministrano. Tanto per gli uni quanto per gli altri, gli enti interessati devono prima procedere a tutti i necessari accertamenti.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 159. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Atti di vendita di materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 13 aprile 1922.

In seguito a chiarimenti avuti dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra si avvertono le amministrazioni militari che la deliberazione di cui alla circolare 132 c. a. relativa all'esonero dall'obbligo di far risultare le vendite di materiali residuati dalla guerra da atto scritto soggetto a registrazione, riguarda soltanto le vendite effettuate a mezzo delle società e dei consorzi seguenti, coi quali esistono speciali convenzioni:

Società Pertusola Limited — Genova, piazza Rovere, 7;
Società dell'alluminio italiano — Ufficio vendita Torino, via Cernaia, 15;
Società miniere e fonderie di antimonio — Genova, S. Sebastiano, 17;
Unione fabbricanti acciai speciali — Milano, via Carducci, 24-b;
Consorzio per l'alienazione degli impianti e materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra — Milano, via Cernaia, 14;
Consorzio nazionale cooperativo per la utilizzazione dei materiali di guerra — Roma, via Tritone, 61;
Consorzio per la raccolta dei rottami metallici al fronte — Milano, S. Vittore;
Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra — Roma, via Sardegna, 14.

Invece per le vendite effettuate dai vari enti militari, sia direttamente sia per incarico ricevuto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, o dal Ministero del tesoro (Comitato liquidatore) rimangono ferme le disposizioni della circolare 98 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 160. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. **Corrispondenza per l'estero non affrancata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 aprile 1922.

Il Ministero degli affari esteri ha segnalato che al R. Consolato a Tunisi pervengono molte lettere, direttegli da vari uffici militari del Regno, insufficientemente affrancate, costringedo così il Consolato stesso ad una spesa non indifferente per le sopratasse postali corrispondenti al doppio dell'affrancatura ordinaria.

Nel richiamare pertanto tutti gli enti dipendenti alla rigorosa osservanza della circolare n. 511 del 2 ottobre 1919, inserta nella dispensa n. 58 del *giornale militare* 1919, si rammenta che tutta indistintamente la corrispondenza diretta all'estero non gode di verun privilegio, a ciò ostando le convenzioni internazionali; sicchè le conseguenze economiche della mancata affrancazione faranno, d'ora innanzi, carico agli inadempienti.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 161. PENSIONI. — **Applicazione del R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1603.** — (Direzione generale artiglieria). — 13 aprile 1921.

Per facilitare l'esodo degli operai che intendono valersi degli speciali benefici del R. decreto-legge n. 1603 del 12 novembre 1921, il Ministero ha determinato di prescindere dalle condizioni richieste con le lettere *a*) e *d*) dei numeri 14 e 30 della circolare n. 108 del *giornale militare* c. a.

Le domande che venissero presentate in seguito alla presente determinazione, dovranno essere subito rimesse a questo Ministero in modo che vi giungano non più tardi del 30 corrente mese.

Su tali domande le direzioni indicheranno categoria e mestiere dell'operaio e se occorra o non la sostituzione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISO

Dallo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* è stato pubblicato un volume dal titolo « **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** ». Compilato dai sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e dal Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, prima colonna, dopo il capitano *Bono* Mario, aggiungere i capitani *Buffoni* Niccolò, assegnato: tribunale militare di Trento e *Bucchi* Raffaele, assegnato: centro automobilistico Torino.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(4449) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª **1922** 19 Aprile

N. 162 - 4 aprile 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Legge numero 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 307

Circolare N. **162.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito – Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 87, del 13 aprile 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito, nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'indennità, di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Sottotenenti L. 240.
Tenenti L. 270.
Capitani L. 320.
Maggiori e primi capitani L. 400.
Tenenti colonnelli L. 440.
Colonnelli L. 480.
Brigadieri generali L. 520.
Maggiori generali L. 560.
Tenenti generali L. 600.
Generali d'Esercito L. 600.

Art. 3.

L'indennità di cui all'art. 2 è ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del R. Esercito provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio:

Sottotenenti L. 60.
Tenenti L. 65.
Capitani L. 75.
Maggiori e primi capitani L. 100.
Tenenti colonnelli L. 110.
Colonnelli L. 125.
Brigadieri generali L. 135.
Maggiori generali L. 150.
Tenenti generali L. 200.
Generali d'Esercito L. 200.

E' data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art. 4.

Per gli ufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 5.

L'indennità speciale militare per i sottufficiali del R. Esercito (non compresi quelli dei carabinieri reali, per i quali rimangono in vigore le attuali indennità) è stabilita nella misura mensile seguente:

Sergenti e sergenti maggiori L. 90.
Marescialli e gradi corrispondenti L. 110.
Marescialli capi e gradi corrispondenti L. 125.
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti L. 140.

Tale indennità, per i sottufficiali provvisti di alloggio gratuito, è diminuita di L. 60 mensili.

E' data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla suddetta riduzione, i sottufficiali con famiglia che siano obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Art. 6.

Ai sottufficiali del R. Esercito (non compresi quelli dei carabinieri reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, l'indennità di cui all'articolo 5 è aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 7.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennità (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Art. 8.

Le indennità di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla metà le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennità d'alloggio.

Art. 9.

Con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro per l'interno di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge, saranno — in applicazione dell'articolo 4 del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1623 — estese al personale degli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

Con altro decreto reale, su proposta del ministro per le finanze, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese altresì al personale degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° *gennaio* 1922 *sino al* 30 *giugno* 1923.

Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:

1° Le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri reali;

2° Le disposizioni del R. decreto sulle indennità eventuali per il R. Esercito, concernenti l'indennità di residenza per gli ufficiali e le indennità di alloggio per i sottufficiali.

Disposizione transitoria.

Art. 12.

Le indennità supplementari stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'art. 4 della presente legge, e le stesse indennità supplementari presentemente godute dagli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, sono conservate sino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA — PEANO.

NORME ESECUTIVE.

1. L'indennità speciale militare stabilita dall'art. 2 della presente legge è pure dovuta agli ufficiali tanto effettivi quanto delle categorie in congedo che si trovano in licenza straordinaria con assegni interi.

2. Secondo gli accordi presi col Ministero del tesoro a norma del 2° comma dell'art. 3, l'indennità è ridotta della misura fissata dal 1° comma dell'articolo stesso per gli ufficiali generali tanto se forniti di alloggio dallo Stato, quanto se, in mancanza di esso, sono provvisti d'indennità di alloggio.

Gli ufficiali dei carabinieri reali, poichè sono provvisti o d'indennità di alloggio o di alloggio in natura, sono tutti sottoposti alla riduzione di cui all'art. 3. Però, per quelli, che, essendo forniti di alloggio in natura, pagano un contributo, la riduzione di cui sopra è diminuita dell'importo del contributo stesso.

Per gli altri ufficiali, che, per *disposizioni regolamentari* o per *riconosciute necessità di servizio siano obbligati* ad alloggiare in *edifici militari* (caserme, ospedali, panifici, magazzini viveri, forti ecc.) la ritenuta di cui all'art. 3 è ridotta alla metà.

3. L'indennità supplementare stabilita dall'art. 4 è dovuta agli ufficiali indicati nell'articolo stesso anche se in aspettativa per infermità incontrate in servizio o in licenza straordinaria con assegni interi.

4. Gli aumenti mensili di cui debbono godere i sottufficiali in confronto del trattamento anteriore all'applicazione della presente legge non dovranno essere inferiori a:

L. 30 per i sergenti e sergenti maggiori;

L. 50 per i marescialli e gradi corrispondenti;

L. 65 per i marescialli capi e gradi corrispondenti;

L. 80 per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

Pertanto:

a) per i sottufficiali ,ai quali per effetto delle disposizioni precedentemente emanate, compresa la circolare 27 marzo 1922 n. 8240 diretta ai comandi di corpo d'armata, spettava l'indennità speciale di L. 75 (oltre la supplementare); e cioè per quelli aventi famiglia convivente ed a carico, *obbligati ad alloggiare*, per ragioni di custodia o per altre esigenze di servizio, in *edifici militari* (caserme, ospedali, panifici, magazzini viveri, forti, ecc.), la riduzione, di cui al 2° comma dell'art. 5, è stabilita in L. 15, giusta la facoltà di cui al 3° comma dell'articolo stesso.

Per tutti gli altri sottufficiali, che comunque siano provvisti di alloggio dall'amministrazione militare, la diminuzione è di L. 60;

b) ai sottufficiali che, alla entrata in vigore della presente legge, avevano diritto, oltre che all'intera indennità speciale di L. 75 della circolare 34-921, anche all'indennità di alloggio mensile di L. 19,50, o di L. 24, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1922, una rimunerazione speciale (a carico del capitolo spese generali) rispettivamente di L. 4,50 o di L. 9 mensili, sino a che rimangono nella posizione che dava loro diritto alla indennità alloggio nella misura sopraindicata.

5. Per quanto riguarda la convivenza ed il carico per gli effetti della presente legge valgono le disposizioni in vigore per l'indennità caroviveri (vedi la circ. 577-921).

6. L'indennità speciale militare è pure dovuta durante il tempo in cui il personale contemplato nella presente legge si trova, per qualunque ragione, all'Estero.

Se però esso è provvisto di alloggio in natura o d'indennità alloggio, l'indennità stabilita dagli art. 2 e 5 (1° comma), è ridotta per tutti indistintamente della misura fissata dagli articoli 3 (1° comma) e 5 (2° comma).

7. Nei casi, in cui lo stipendio o la paga vengono ridotti, anche l'indennità speciale militare è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio e della paga, ad eccezione dell'indennità supplementare che è corrisposta per intero.

Quando lo stipendio o la paga vengono sospesi, pure l'indennità è sospesa, meno quella supplementare che è corrisposta per intero.

8. La spesa per l'indennità speciale militare per il corrente esercizio 1921-922 sarà imputata:

a) per gli ufficiali su gli stessi capitoli di bilancio sopra i quali gravano i relativi stipendi e gli assegni di aspettativa, di congedo provvisorio, ecc.;

b) per i sottufficiali sopra i medesimi capitoli sui quali gravano rispettivamente gli stipendi dei marescialli e la paga per i sergenti e sergenti maggiori.

La detta indennità per gli ufficiali e i marescialli e gradi corrispondenti è soggetta a tutte le ritenute a cui sono sottoposte le varie indennità; però il conteggio su i documenti contabili va fatto al netto come per lo stipendio.

Per i sergenti e sergenti maggiori l'indennità non è soggetta a ritenute.

In conseguenza di quanto sopra, il pagamento dell'indennità speciale militare deve effettuarsi unitamente allo stipendio ed alla paga giornaliera con i medesimi fogli-stipendio e fogli-paga. A ciò fanno eccezione gli arretrati, dal 1° gennaio a tutto aprile 1922, il cui pagamento deve farsi su specchi a parte con l'indicazione dettagliata delle somme (al netto) dovute per l'indennità stessa e delle somme (pure al netto) da ritenere per le indennità state abrogate dall'art. 11 della presente legge (indennità speciale, indennità di residenza, indennità di alloggio per i sottufficiali).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4527) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª **1922.** 20 Aprile

N. 163 - 20 aprile 1922. RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie nati negli anni 1901 e 1902 - Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento . . . . . *Pag.* 313

Circolare N. **163.** — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie nati negli anni 1901 e 1902 - Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 aprile 1922.

Apertura della leva e disposizioni di carattere generale.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie nati negli anni 1901 e 1902, nonchè di quelli nati negli anni 1899 e 1900 che, senza avere ottenuto riforma definitiva sotto il cessato regime, non abbiano prestato servizio nè nell'esercito austro-ungarico, nè nell'esercito italiano, nè in altro esercito alleato od associato.

2. La sessione della leva dovrà essere aperta il giorno 10 maggio 1922 e sarà chiusa il 10 agosto 1922.

3. Appena ricevuta la presente circolare i commissari civili inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 9 maggio 1922 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva delle classi 1901 e 1902 che risultano deceduti.

4. A senso del paragrafo 40 dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, i giovani nati negli anni 1899 e 1900 che hanno ottenuto riforma definitiva sotto il cessato regime non devono essere compresi fra i capilista della classe 1901.

Qualora i giovani stessi siano sprovvisti di qualsiasi documento attestante tale riforma, essa potrà essere comprovata, fino a prova in contrario, da atto notorio da redigersi presso l'autorità comunale in base alle dichiarazioni di tre testimoni. I nomi dei giovani che avranno in tal modo provato di aver conseguito riforma definitiva dovranno dalle autorità comunali venire dati in nota ai rispettivi commissariati civili per il necessario controllo colle liste di leva e coi protocolli di assento del cessato regime. Detto controllo sarà effettuato subito da quei commissariati civili presso i quali detti documenti si trovino conservati e, da quelli che ne siano attualmente sprovvisti, non appena, a cura di questo Ministero, saranno loro restituiti i detti registri dopo espletate le pratiche che stanno svolgendosi per il loro ricupero.

Se da tale controllo dovesse risultare non avvenuta la riforma definitiva e quindi falsa la dichiarazione contenuta nell'atto notorio, i singoli commissariati dovranno d'urgenza riferirne a questo Ministero per i provvedimenti del caso sia in via amministrativa che in via penale.

5. Si avverte ad ogni buon fine che i giovani nati negli anni 1899 e 1900 arruolati sotto il cessato regime e poi esonerati a tempo indeterminato non devono essere compresi nelle liste di leva, avendo essi già definito la loro posizione nei riguardi del servizio militare.

6. Coloro che, pur non avendo ancora fatto la dichiarazione di opzione della cittadinanza italiana a senso degli articoli 4 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1920 numero 1890, la effettuino entro i termini fissati dall'articolo 1 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922 (11 agosto 1922), dovranno, se non ancora inscritti sulle liste di leva, venire aggiunti su quelle della classe 1902 ed in ogni modo essere subito chiamati a visita e, se idonei, avviati alle armi isolatamente, qualora gli uomini della classe 1902 appartenenti alle nuove provincie siano già incorporati.

Inscritti marittimi.

7. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere ai commissari civili, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, sempre quando, beninteso, non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata a loro riguardo decisione di arruolamento.

8. Le richieste di cancellazione dalle liste della leva di terra riguardanti i giovani per i quali sia già stato pronunciato arruolamento dai consigli di leva, saranno dai commissari civili trasmesse subito ai comandi di distretto, ai quali spetta provvedere al loro passaggio nei ruoli della R. Marina.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

Sedute dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili.

9. I consigli di leva delle nuove provincie, quali sono indicati nel § 3 dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, dovranno essere convocati in seduta per il giorno 10 maggio 1922.

In tale seduta ciascun consiglio di leva dovrà proclamare l'apertura della leva a senso dell'art. 29 del Testo unico delle leggi sul reclutamento, nonchè prendere atto, facendone menzione nel verbale della seduta, del modo come la propria commissione mobile di arruolamento sarà risultata composta.

10. Ciascun consiglio di leva dovrà quindi cancellare dalle liste i giovani deceduti e quelli che saranno stati dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare, includendo nelle rispettive schede personali mod. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che hanno concorso alla leva marittima, dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni e degli inscritti che risultano residenti all'estero, ciascun consiglio compilerà la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

11. A tale effetto ciascun consiglio di leva stabilirà:

1° I giorni ed i luoghi dove la commissione mobile si recherà giusta quanto è disposto dal § 7 della citata istruzione;

2° I giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio stesso, sedute queste che normalmente dovranno essere tenute solo dopo che la commissione mobile avrà finito il proprio giro e dopo trascorso un periodo di 5 giorni dal suo ritorno in sede per dare modo al commissario di leva ed all'ufficiale delegato di adempiere prima delle sedute del consiglio a quanto è prescritto dai paragrafi 28 e 29 dell'istruzione succitata.

Per stabilire i giorni destinati al giro della commissione mobile e quelli destinati alle sedute del consiglio di leva dovranno essere presi preventivi accordi col comandante del rispettivo corpo d'armata per la disponibilità degli ufficiali che devono far parte della commissione mobile od assistere alle sedute del consiglio.

12. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte delle commissioni mobili e dei consigli di leva dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 iscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tenere conto delle presumibili assenze ed a tale scopo i commissari civili dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

13. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto allegato A) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a distretto giudiziario diverso da quello dove si reca la commissione mobile, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

14. Nei distretti politici che non abbiano altri distretti giudiziari oltre quello che ha sede nel capoluogo del distretto politico, il consiglio di leva, qualora non intenda costituire la commissione mobile come è in sua facoltà a senso del § 11 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, potrà iniziare le sue sedute lo stesso giorno 20 maggio 1922 in cui negli altri distretti politici le commisioni mobili iniziano il loro giro.

15. Le commissioni mobili di arruolamento dovranno cominciare il loro giro il 20 maggio 1922.

L'ordine delle visite dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 13 della presente circolare.

16. Come è detto nel n. 11. i consigli di leva che abbiano costituito le commissioni mobili dovranno iniziare le sedute ordinarie 5 giorni dopo avvenuto lo scioglimento delle rispettive commissioni mobili.

17. Le sedute ordinarie dei consiglio di leva, abbiano o no commissioni mobili, non dovranno prolungarsi oltre il 10 luglio 1922.

18. L'ordine delle sedute, tanto delle commissioni mobili come dei consigli di leva, dovrà essere stabilito in modo che le visite avvengano per comune e nel seguente ordine: 1° capilista, 2° nati nel 1901, 3° nati nel 1902, tutti di uno stesso comune.

19. Ai consigli di leva di Trieste, Capodistria, Gorizia, Pola, Trento e Bolzano saranno assegnati due ufficiali medici.

20. L'ordine di leva, conforme all'annesso modello (allegato *A*) porterà la data del 10 maggio 1922 ed i commissari civili si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 15 maggio 1922.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9, e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati colle circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913 e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalle circolari 288 e 451 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 2 aprile 1920 n. 452 (vedi n. 167 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito).

21. I consigli di leva e le commissioni mobili di arruolamento terranno presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497, edizione 1922 contenente le modificazioni portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452;

b) il R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331 di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'Istruzione per la sua applicazione;

c) la Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922);

d) l'Istruzione per il servizio della leva all'estero con quelle modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

22. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva ad un medico civile tenendo presente quanto è disposto dai paragrafi 59 e 311 del regolamento sul reclutamento modificato dal R. decreto 28 marzo 1920 n. 479.

Le commissioni mobili di arruolamento dovranno invece essere sempre accompagnate da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

Esame personale ed arruolamento.

23. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli articoli 48, 57, 58 e 60 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento (edizione 1922), all'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 ed agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare o che danno luogo alla assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, approvati col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917 n. 1156, modificato dal R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375.

24. E' opportuno tener presente che, mentre l'assegnazione ai servizi sedentari per una delle infermità comprese nell'allegato *B* all'elenco delle imperfezioni ed infermità non può essere pronunciata se non in seguito ad osservazione presso un ospedale militare, tale osservazione invece non è necessaria per l'assegnazione a servizi sedentari da pronunciarsi per quei già rivedibili che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.

25. Tutti gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale militare di Verona se pertinenti alla Venezia Tridentina; all'ospedale militare di Trieste se della Venezia Giulia ed all'ospedale militare di Bologna se pertinenti al distretto politico di Zara.

26. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre, nell'ultima pagina delle schede personali dopo la prova grafica e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato in 2ª quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto e quale sia la nazionalità originaria.

Nelle visite effettuate dalle commissioni mobili di arruolamento tale indicazione sarà apposta in margine alla casella contenente la decisione della commissione e dovrà poi anche essa venire riportata dal commissario di leva sulla ultima pagina della scheda dopo che la commissione sarà tornata alla sede del consiglio di leva giusta il disposto dal paragrafo 28 dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331.

27. Si richiama in modo speciale l'attenzione delle commissioni mobili di arruolamento e dei consigli di leva su quanto è disposto dal paragrafo 43 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331 circa i capilista nati negli anni 1899 e 1900 e dal paragrafo 44 circa gli inscritti nati negli anni 1901 e 1902 che per debole costituzione od infermità presunte sanabili siano da mandarsi rivedibili.

Per l'iscrizione in capo di lista della leva successsiva dei nati negli anni 1901 e 1902 che vengano mandati rivedibili saranno date disposizioni quando sarà aperta la leva sulla classe 1903.

28. Si richiama anche l'attenzione delle commissioni mobili e dei consigli di leva sulla circostanza che, mentre i pareri del perito medico e le decisioni originali delle commissioni mobili devono essere scritte sulla lista di leva (unico documento di cui le commissioni mobili sono in possesso) e debbono essere riportati in seguito sulle schede personali dal commissario di leva (§ 28 dell'Istruzione per applicazione R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331) , i pareri originali del perito medico che assiste il consiglio di leva e le decisioni originali del consiglio stesso vanno invece scritte sulla scheda personale e riportati poi sulle liste di leva (n. 121 e 141 della Raccolta di disposizioni in vigore).

29. Per gli inscritti arruolati con anticipazione dai distretti militari ed ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali, a senso della circolare 67 del *giornale militare* 1922, i consigli di leva dovranno prendere atto dell'arruolamento stesso con la seguente formula:

« Arruolato con anticipazione a sua richiesta dal distretto di . . . . . per conto di questo consiglio di leva in data . . . . . e già alle armi come allievo sottufficiale (circolare 67 del *giornale militare* 1922) ».

30. In applicazione degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 coloro che si trovano o vengano a trovarsi nelle condizioni di famiglia previste in detti articoli hanno diritto di ottenere dal consiglio di leva la riduzione della ferma a tre mesi.

Tale riduzione dovrà essere accordata anche a quei capilista nati negli anni 1899 e 1900 che si siano trovati nelle dette condizioni di famiglia alla data di apertura della leva cui furono sottoposti o dovevano essere sottoposti sotto il cessato regime o vi si siano venuti a trovare successivamente, anche se le condizioni stesse siano poi mutate.

La medesima riduzione di ferma dovrà anche essere accordata agli stessi capilista nati negli anni 1899 e 1900 che alla data ora indicata o successivamente si siano trovati nelle condizioni di famiglia che, a senso del § 31 della legge austriaca 5 luglio 1912, davano diritto alla iscrizione alla allora vigente riserva di supplemento (sostegni di famiglia) e ciò anche se tali condizioni di famiglia siano in seguito mutate.

In tutti questi casi però la riduzione di ferma non sarà concessa se nel frattempo un fratello abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'iscrizione alla riserva di supplemento come sostegno di famiglia o come agricoltore.

31. Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 deriva diritto a riduzione di ferma da un fratello morto per causa di servizio o mutilato e pensionato anche qualora l'una e l'altra circostanza si siano verificate combattendo nell'esercito austro-ungarico.

La prova della morte potrà essere data da qualsiasi documento comprovante che il decesso è avvenuto per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare.

La prova invece della mutilazione e pensione (fino a quando non vengano emanate norme definitive in materia di pensione) sarà data dall'assegno di invalidità concesso in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1921 n. 1734 ed insieme da un certificato rilasciato da un medico municipale o da altro medico investito di pubbliche funzioni da cui risulti la mutilazione.

32. Dal paragrafo 32 dell'Istruzione per l'applicazione del R decreto 19 settembre 1921 n. 1331 si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli n. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

33. Per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « distretto militare di Ancona - Sezione autonoma di Zara ».

Mezzi di viaggio.

34. Per i viaggi e le indennità di soggiorno degli inscritti si osserveranno le norme di cui al n. 7 dell'annesso manifesto allegato A.

Inscritti residenti all'Estero.

35. Le operazioni di leva per gli inscritti indicati nella presente circolare avranno principio anche all'estero il 10 maggio 1922 così come al n. 2 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti stessi sino al 31 ottobre 1922.

Quindi gli inscritti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 31 ottobre 1922 e presso il rispettivo consiglio di leva del Regno non più tardi del 31 dicembre 1922.

36. Con circolare n. 110 del *giornale militare* 1922 questo Ministero ha disposto perchè le autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero trasmettano di mese in mese, fino a quello di giugno compreso, ai singoli consigli di leva delle nuove provincie gli elenchi degli inscritti di leva residenti in territorio di loro giurisdizione.

Pervenendo tali elenchi, i commissari di leva delle nuove provincie dovranno senz'altro aggiungere sulle liste di leva i nomi che vi sono compresi.

Qualora pervenissero elenchi in ritardo, i giovani cui essi si riferiscono dovranno essere inscritti nelle liste di leva della classe 1902 come omessi presentatisi spontanei.

37. In conformità del disposto dal capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922 n. 43, i giovani residenti e domiciliati nel territorio della cessata monarchia austro-ungarica ,facente parte del regno dei serbi croati e sloveni, che abbiano conse-

guito il riconoscimento della cittadinanza italiana a senso dell'art. 7 n. 2 del trattato di Rapallo, dovranno essere ascritti, se della Dalmazia, sulle liste di leva del comune di Zara, e se dell'isola di Veglia sulle liste di leva del comune di Pola o di Cherso a seconda della dichiarazione i pertinenza da essi fatta a suo tempo.

Essi avranno facoltà di farsi visitare presso il consolato italiano del luogo di loro residenza colle norme stabilite nella istruzione per il servizio della leva all'estero.

38. Le visite per gli inscritti residenti all'estero devono effettuarsi in base ai criteri stabiliti dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i militari residenti all'estero (edizione 1917) e dalle relative avvertenze, tenendo conto delle modificazioni apportate dal R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375.

Circa la designazione di destinazione ai servizi sedentari le autorità diplomatiche e consolari si atterranno per quanto riguarda i rivedibili a quanto è detto nei §§ 43 e 44 dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, e per quanto riguarda coloro che sono affetti da infermità che rendono atti solo a servizi sedentari, al disposto della circolare 26 febbraio 1920 n. 125.

39. Per i titoli a riduzione di ferma degli inscritti residenti all'estero dovrà tenersi presente quanto è indicato nei numeri 30 e seguenti della presente circolare.

40. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva e risultino residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 31 dicembre 1922 per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

41. Qualora prima della data stabilita per l'inizio delle operazioni di leva all'estero, qualche inscritto sia stato già visitato presso un'autorità diplomatica o consolare, i consigli di leva dovranno considerare valida la decisione consolare loro relativa, sebbene fatta anzi tempo, e prenderne atto, qualora - si intende - non risultino altri motivi di irregolarità.

E' però in facoltà dei detti inscritti di sottoporsi a nuova visita nei termini indicati dal n. 35 della presente circolare ed in tal caso la precedente decisione dovrà essere annullata e sostituita a quella che sarà pronunciata in seguito alla nuova visita.

42. L'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento stabilisce che spetti la dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi ai nati e residenti all'estero.

Per «nati all'estero» si debbono intendere solo coloro che sono nati in un paese che al momento dell'apertura della leva sia territorio estero. La disposizione dell'art. 90 non può quindi riferirsi ai nati in un qualsiasi comune delle nuove provincie e poi espatriati.

Perciò *i nati nelle nuove provincie* che risiedono all'estero possono ottenere la dispensa provvisoria solamente se prima del 16° anno di età siano espatriati in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, Egitto, Tripolitania, Tunisia, Algeria e Marocco) e vi risiedano. Anche essi però sono obbligati a presentarsi a visita dinanzi all'autorità consolare.

Inscritti che chiedono il passaporto dopo l'apertura della leva.

43. Si richiama l'attenzione dei commissariati civili sulle disposizioni contenute nel capo XXVIII dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, disposizioni dirette ad impedire che taluno possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di servizio.

Dati relativi agli inscritti stati arruolati.

44. Nel giorno stesso in cui in ciascun distretto politico saranno ultimate le operazioni della leva, i commissari civili trasmetteranno al Ministero della guerra con telegramma espresso un prospetto conforme all'allegato *C* che fa seguito alla presente circolare.

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di dette prospetto.

I Commissari civili accuseranno ricevuta della presente circolare.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO A.

Ordine della leva sulle classi 1901 e 1902 nella Venezia Giulia, Venezia Tridentina e Zara.

Il commissario civile di . . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministero della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva:

Notifica quanto segue:

1. I cittadini italiani, residenti in questo distretto politico e pertinenti o alla Venezia Giulia o alla Venezia Tridentina od al distretto politico di Zara, nati negli anni 1901 e 1902, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Sono pure chiamati all'esame personale ed arruolamento come capilista della classe 1901 quei cittadini italiani pertinenti ai detti territori nati negli anni 1899 e 1900 che, senza avere ottenuto riforma definitiva sotto il cessato regime, non abbiano prestato servizio nè nell'esercito austro-ungarico, nè nell'esercito italiano, nè in altro esercito alleato od associato.

3. Gli inscritti ed i capilista di cui ai nn. 1 e 2 del presente manifesto residenti in questo comune e nei comuni di . . . . . (1) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni possono presentarsi all'esame personale ed arruolamento o dinanzi alla commissione mobile nella località (2) e nei giorni ed ore indicate nella tabella o presso questo consiglio di leva nelle ore e giorno pure indicati nella tabella stessa.

La presentazione alla commissione mobile è facoltativa e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nè alla commissione mobile, nè al consiglio di leva senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (3).

4. I giovani nati nel 1902 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

---

(1) Indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva.

(2) Se la commissione mobile si recherà in più di un comune si dirà invece: «nelle località».

(3) «I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni, quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato» (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al commissario civile od al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

6. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del commissario civile apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino della Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

7. Agli inscritti di leva che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva e per ritornarne. A quegli inscritti che siano riconosciuti assolutamente indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

8. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 ottobre 1922, oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il giorno 31 dicembre 1922. Soltanto nel caso che siano inabili o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 ottobre 1922.

9. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

g) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 72 n. 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

10. La riduzione di ferma spetta pure all'inscritto, che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

l) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

m) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i detti titoli è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'assegnazione alla riserva di complemento o supplemento come sostegno di famiglia od agricoltore.

11. I nati negli anni 1899 e 1900 di cui al n. 2 del presente manifesto che si siano trovati nelle condizioni di famiglia indicate nei n. 9 e 10 alla data di apertura della leva cui furono o dovevano essere sottoposti sotto il cessato regime o vi si siano venuti a trovare successivamente, dovranno essere ascritti alla ferma di tre mesi, anche se le condizioni stesse siano poi mutate.

Così pure dovranno esservi ascritti coloro fra essi che alla data ora indicata o successivamente si siano trovati nelle condizioni di famiglia che, a senso del § 31 della legge austriaca 5 luglio 1912 davano diritto alla allora vigente riserva di complemento o supplemento (sostegni di famiglia) e ciò anche se tali condizioni di famiglia siano in seguito mutate. In tutti questi casi però la riduzione di ferma non sarà concessa se nel frattempo un fratello abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'ascrizione alla riserva di supplemento sia come sostegno di famiglia che come agricoltore.

12. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti, e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

13. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

addì, 10 maggio 1922.

IL COMMISSARIO CIVILE

. . . . . .

NB. — Il presente manifesto dovrà essere pubblicato in tutti i comuni del distretto politico a cura dei sindaci. Nei comuni mistilingui esso dovrà essere bilingue.

ALLEGATO *B*.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI ARRUOLAMENTO.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Classe di leva	destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede.....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Classe di leva	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Classe di leva	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 10 agosto 1922.

Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 dicembre 1922.

ALLEGATO C.

DISTRETTO POLITICO DI . . . . .

Situazione della leva sulla classe 1901 (compresi i capilista) al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI															
					Idonei ad incondizionato servizio								Destinati a servizi sedentari							
					con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi				con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi			
					di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena

Situazione della leva sulla classe 1902 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI															
					Idonei ad incondizionato servizio								Destinati a servizi sedentari							
					con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi				con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi			
					di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena

Addì 1922

IL COMMISSARIO CIVILE

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4559) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — **1922** — 21 Aprile

N. 164 **19 gennaio 1922** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. R. decreto n. 295, col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valor militare, per la stessa persona vivente, decorata complessivamente di tre medaglie d'oro e d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno . . . . . *Pag.* 328

» **165 – 22 gennaio 1922.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 179, che abroga quello 7 giugno n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali. *Pag.* 329

» **166 – 7 aprile 1922.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 412, che autorizza per i mesi di aprile e maggio la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei percepiti dal personale delle amministrazioni dello Stato, in forza del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742, testè abrogato . . . . . *Pag.* 331

» **167 – 23 marzo 1922.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari da adibirsi alle varie scuole militari. . . . . *Pag.* 332

» **168 – 10 aprile 1922.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Reclami per ricompense al valor militare prodotti contro decisioni adottate dal Ministero per precedenti reclami relativi allo stesso fatto d'arme . . . . . *Pag.* 333

» **169 – 18 aprile 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1922-923. . . . . *Pag.* 334

» **170 – 18 aprile 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. Soppressione degli uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio . . . . . *Pag.* 334

» **171 – 20 aprile 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e *bollettino ufficiale* . . . . . *Pag.* 335

» **172 – 20 aprile 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione della 6ª commissione A. M. R. G. per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 335

» **173 – 20 aprile 1922.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco vestiario per tutto il personale dei reggimenti di artiglieria da campagna . . . *Pag.* 336

» **174 – 20 aprile 1922.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni relative all'autorizzazione a fregiarsi del nastrino della Medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia . . . . . *Pag.* 336

» **175 – 20 aprile 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Onorificenze estere - Disposizioni circa il rilascio dei brevetti definitivi relativi alla concessione della medaglia commemorativa della rivoluzione Czeco-slovacca e della croce di guerra dello stesso Stato . . . . . *Pag.* 336

» **176 – 20 aprile 1922.** SERVIZIO AERONAUTICO. Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . . . . . *Pag.* 337

» **177 – 20 aprile 1922.** SERVIZIO SANITARIO. — Esami per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P. e per l'avanzamento al grado di maggiore chimico farmacista . . . . . *Pag.* 337

AVVISO . . . . . *Pag.* 338

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 338

Circolare N. **164.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 295, col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valor militare, per la stessa persona vivente, decorata complessivamente di tre medaglie d'oro e d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra). — 19 gennaio 1922 – Gazzetta ufficiale n. 71 del 25 marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Regio Viglietto 26 marzo 1833;
Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 17;
Visto che talvolta la commissione per l'esame delle ricompense al valore militare esprime giudizio favorevole alla concessione di una nuova medaglia di oro e di argento al valore militare a favore di persone viventi, già insignite complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento al valore militare;
Ritenuto che in questi casi, ai termini del R. decreto 25 maggio 1915 n. 17, la nuova concessione non può essere decretata e che in alcuni casi non intervengono gli elementi per poter fare luogo ad avanzamenti di grado o alla concessione di ricompense di ordine cavalleresco consentiti dal citato decreto;
Riconosciuto che, se non è conveniente aumentare il numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare complessivamente assegnabili ad una stessa persona vivente, è per altro doveroso dare all'interessato la soddisfazione morale del maggior premio meritato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le proposte di medaglie d'argento al valor militare da concedersi a persone viventi già insignite complessivamente di tre medaglie d'argento o d'oro e che non raggiungono gli estremi per essere commutate in promozioni speciali o in ricompense d'ordine cavalleresco sono prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo al valor militare.

Art. 2.

Per dare al decorato la dovuta soddisfazione morale, nel pubblicare sul *bollettino ufficiale* le concessioni di cui all'art. 1, si farà cenno del maggiore merito riconosciutogli.

Art. 3.

Sul nastro destinato a sostenere la medaglia concessa come sopra e sul nastrino corrispondente, sarà apposta una croce di guerra di bronzo di dimensioni ridotte ed uguale a quella che sarà depositata negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 4.

Le presenti disposizioni avranno effetto anche per coloro i quali, eventualmente, avessero già avute concessioni di medaglie d'argento e d'oro eccedenti complessivamente il numero stabilito dal R. decreto 25 maggio 1915 n. 17.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BONOMI.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

Per coloro ai quali, eventualmente, fosse stata data partecipazione sia a mezzo del bollettino provvisorio settimanale sia a mezzo dell'apposito bollettino delle ricompense al valor militare, dell'avvenuta deliberazione complessivamente con quelle d'oro della quarta o quinta, ecc., medaglia d'argento al valor militare o che tale concessione avessero avuto sul campo a mezzo della autorità mobilitate autorizzate, resta inteso che le medaglie in parola dovranno esser portate colle norme del decreto surriportato. I comandi di corpo d'armata vorranno assicurarsi dell'esecuzione del presente ordine e segnaleranno a questo Ministero d'urgenza i nomi di coloro che si trovano in tali condizioni.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **165.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 179, che abroga quello 7 giugno n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 22 gennaio 1922. (Gazzetta ufficiale n. 50, del 1° marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 7 giugno 1920 n. 742;
Vista la legge 13 agosto 1921 n. 1080;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il R. decreto 7 giugno 1920 n. 742 è abrogato in tutti i suoi effetti, dal 1° aprile 1922.

A decorrere da tale data avranno applicazione le nuove tabelle organiche, che, con criteri di perequazione, sono da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1921 n. 1080.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Nota. — Si riporta qui appresso il R. decreto n. 742 del 7 giugno 1920, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 140, del 15 giugno 1920:

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I funzionari amministrativi e di ragioneria già appartenenti a ruoli provinciali civili, che abbiano fatto passaggio nelle amministrazioni centrali, in virtù di disposizioni di carattere organico normale qualora per effetto delle norme contenute nei regi decreti 23 ottobre 1919 n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231, e nell'art. 4 del R. decreto 7 giugno 1920 n. 739, non abbiano diritto ad un migliore trattamento - saranno collocati nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondenti allo stipendio che avrebbero percepito se fossero rimasti nei ruoli di origine, tenuto conto di ogni variazione successivamente introdotta nei ruoli medesimi e della posizione acquisita, in conseguenza di promozioni anche di grado, dai funzionari che a quei ruoli tuttora appartengono, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 2 del presente decreto.

Lo stipendio da assegnarsi agli effetti del presente comma, non potrà in ogni caso superare quello fissato nel settimo periodo delle tabelle 1 e 2 annesse al R. decreto 27 novembre 1919 n. 2231, per i capi sezione; nel 6° periodo per i primi segretari e primi segretari e primi ragionieri; nel 5° periodo per i segretari e ragionieri.

Art. 2.

Nell'applicazione del precedente articolo sarà preso per base lo stipendio più elevato corrisposto ai funzionari del ruolo d'amministrazione provinciale d'origine, che abbiano pari o minore anzianità di servizio, allorquando saranno coperti effettivamente tutti i posti di ogni grado del ruolo stesso in seguito a provvedimenti già emanati o che saranno emanati fino a tutto giugno 1920.

Se tale stipendio risulti attribuito a funzionari che, nel corso della carriera, ottennero avanzamento in dipendenza di esami per merito distinto, ai sensi dell'art. 5 del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 dicembre 1908 n. 693, esso sarà tenuto per base in confronto soltanto dei funzionari dell'amministrazione centrale che superarono identica prova.

In tale evenienza per gli altri impiegati, lo stipendio di base sarà determinato da quello successivamente maggiore che non risulti attribuito a funzionari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

I funzionari che non si trovano nella condizione prevista al comma 1° dell'art. 1, avranno — ferme le limitazioni di cui al comma 2° dell'articolo stesso — il trattamento economico conforme a quello che conseguiranno coloro tra i funzionari ivi indicati i quali abbiano pari anzianità di nomina al grado di capo sezione, primo segretario, primo ragioniere, segretario, ragioniere ed equiparati ed uguale o minore anzianità complessiva di servizio.

Nel caso in cui questi ultimi funzionari abbiano tutti una maggiore anzianità complessiva di servizio, il confronto sarà fatto con coloro fra essi che conseguiranno il trattamento meno favorevole.

Sono considerati come aventi pari anzianità di nomina al grado coloro che l'abbiano conseguita nello stesso anno; e con riferimento ad intiero anno, saranno pure stabiliti i termini di confronto per la determinazione dell'anzianità complessiva di servizio.

Coloro, tra i funzionari indicati al comma 1° dell'art. 1, i quali abbiano ottenuti avanzamenti in dipendenza di esami per merito distinto, avranno, in deroga alle disposizioni contenute nei commi 1° e 2° del presente articolo, lo stesso trattamento qualora sia più favorevole, dei funzionari di pari grado che abbiano egualmente conseguiti avanzamenti per identico titolo.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate nei confronti reciproci delle carriere amministrativa e di ragioneria di uno stesso Ministero:

a) per i capi sezione, a parità di anzianità, nel cessato grado;

b) per gli altri impiegati del primo grado, a parità di anzianità complessiva di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° luglio 1920.

Art. 6.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

N. 166. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 412, che autorizza per i mesi di aprile e maggio la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei percepiti dal personale delle amministrazioni dello Stato, in forza del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742, testè abrogato.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 7 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 84, del 10 aprile 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vedata la legge 13 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato;

Veduti i RR. decreti 7 giugno 1920 n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921 n. 379 e 22 gennaio 1922 n. 179;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ferma l'abrogazione, in tutti i suoi effetti, dal 1° aprile 1922, del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742, disposta col R. decreto 22 gennaio 1922 n. 179, è autorizzata, in via provvisoria, per il personale cui vennero applicate le disposizioni del citato decreto n. 742 del 1920, la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, secondo l'ultima misura mensile corrisposta.

Detto pagamento avrà luogo per i mesi di aprile e maggio, entro il quale periodo di tempo saranno emanate le nuove tabelle, ai sensi dell'art. 1 della legge predetta.

Art. 2.

Nell'attuazione delle tabelle di cui al precedente articolo, con effetto dal 1° aprile 1922, secondo dispone il primo capoverso del R. decreto 22 gennaio 1922 n. 179, già citato, sarà proceduto ai conseguenti conguagli e conteggi fra gli stipendi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1922 e quelli fissati dalle tabelle medesime pel rimborso delle differenze eventualmente percepite in più.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

N. **167.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari da adibirsi alle varie scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921 n. 612 (1), col quale si stabilisce il numero massimo degli insegnanti che può essere adibito alle varie scuole militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Lo specchio che fa seguito all'art. 2 del citato decreto viene sostituito col seguente.

SCUOLE	Insegnanti titolari di	
	1° grado N.	2° grado N.
Scuola di guerra	11	17
Scuola militare di Modena	10	13
Scuola d'applicazione di fanteria	10	13
Scuola d'applicazione di cavalleria	10	12
Accademia militare	13	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	9	13
Scuola centrale di fanteria	4	4
Scuola centrale di artiglieria	4	4
Scuola centrale del genio	4	4
Scuola centrale di educazione fisica	4	7
Scuola di cavalleria di Tor di Quinto	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare	5	12
Scuola allievi ufficiali carabinieri reali	2	—
Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali	1	9

(1) N. B. Il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 612 è pubblicato nella Circolare n. 308-1921.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1922 salvo per quanto concerne la scuola allievi ufficiali carabinieri reali, per la quale la decorrenza resta fissata al 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO

N. **168.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Reclami per ricompense al valor militare prodotti contro decisioni adottate dal Ministero per precedenti reclami relativi allo stesso fatto d'arme.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra). — 10 aprile 1922.

La circolare 225 del *giornale militare* 1921 à disposto che per tutti coloro che avessero avuto ragione di ritenere come disperse le proposte di ricompense al valor militare formulate a loro favore, o si credessero ingiustamente esclusi da una concessione, o inadeguatamente ricompensati, in confronto di proposte formulate per benemerenze acquistate nella campagna italo-austriaca, il termine per produre reclamo per la concessione della ricompensa, fosse prorogato al 31 agosto 1921.

Questa proroga tendeva essenzialmente a favorire le figure più umili dell'Esercito combattente, le quali, per ignoranza del termine prescritto, fossero rimaste prive della facoltà di invocare la ricompensa loro dovuta: ma non intendeva affatto di derogare alle disposizioni della precedente circolare 630 *giornale militare* 1914 — ribadita dalla circolare 389 *giornale militare* 1920 — giusta la quale in nessun caso, tranne che si trattasse di semplici rettificazioni di errori di indicazioni, sarebbe stato concesso riaprire le questioni esposte nei reclami stessi, le quali s'intendevano irrevocabilmente regolate ed esaurite: e tanto meno una deroga sarebbe stata consentita nei riguardi dei fatti d'arme della guerra libica, per i quali è rimasta sempre in vigore la circolare 165 *giornale militare* 1917, colla quale si stabilisce il termine per la presentazione dei reclami a tre mesi dalla conclusione della pace.

Pervennero tuttavia a questo Ministero numerosissimi reclami, intesi a far modificare il provvedimento a suo tempo emesso da questo Ministero in esito a reclami già in precedenza presentati dagli interessati, o a far riprendere in esame fatti riferentesi alla campagna di guerra libica.

Pertanto, in conseguenza di quanto è sopra detto, tutti i suddetti reclami, presentati per modificazioni di concessioni avvenute in esito ad altro reclamo, o per fatti riferentesi alla guerra libica pervenuti oltre il termine segnato dalla circolare 165 *giornale militare* 1917, sono stati passati agli atti, e uguale provvedimento sarà adottato in confronto degli altri reclami che si trovassero in eguali condizioni e che eventualmente fossero da oggi in poi prodotti dagli interessati.

Gli interessati stessi quindi, anche se non avranno avuto partecipazione individuale, potranno dalla presente circolare apprendere la fine definitiva dei reclami da loro prodotti, ed è quindi inutile che chiedano notizie o delucidazioni al riguardo.

I comandi tutti intanto, si asterranno, d'ora innanzi, dal dare corso a richieste del genere che, pel loro tramite, fossero eventualmente inoltrate dagli interessati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **169.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1922-923.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 18 aprile 1922.

Le previsioni della forza e delle spese pel nuovo esercizio dovranno essere allestite dai corpi per tempo, in modo da permettere al Ministero di poter fare le assegnazioni relative prima dell'inizio dell'esercizio stesso.

S'invitano quindi tutte le amministrazioni a predisporre sin d'ora tali lavori.

Per l'esercizio 1922-23 la previsione della forza dei caporali e soldati sarà calcolata dalle amministrazioni dipendenti ritenendo come forza media dell'esercizio quella presente al 1° aprile 1922 diminuita del 30 %.

Per quanto riguarda gli ufficiali, in mancanza di altri elementi per la previsione, i corpi potranno basarsi sul numero degli ufficiali presenti, diminuendo le giornate che ne risulterebbero del 10 % per gli ufficiali superiori e per i capitani e del 30 % pei subalterni.

Per stabilire la previsione delle spese, dovranno essere tenute presenti le spese sostenute (proporzionalmente alla forza) per ciascun capitolo di bilancio, nei due trimestri già chiusi e quelle incontrate nel 3° trimestre, nonchè tutte quelle circostanze che possano influire a modificare le risultanze del chiudendo esercizio.

A differenza di quanto fu prescritto per l'esercizio in corso, l'indennità speciale militare di cui alla circolare 162 del *giornale militare* c. a., anzichè ai capitoli relativi agli assegni, deve essere conteggiata nello stesso capitolo relativo al caro viveri, cioè al capitolo corrispondente a quello n. 61 dell'esercizio in corso.

Le previsioni delle spese (con allegate le relative previsioni della forza e i modelli 4 RA *bis* riepilogativi) dovranno giungere all'ufficio per la contabilità degli assegni presso le direzioni di commissariato non più tardi del 10 maggio.

I suddetti uffici dovranno far pervenire poi a questo Ministero (Ragioneria - 2ª divisione) i mod. 15 riepiloganti le previsioni di cui trattasi (con allegate le previsioni della forza e delle spese, nonchè il mod. 4 RA *bis* riepilogativo) non più tardi del 31 maggio.

I corpi che eventualmente non avessero ricevuto in tempo utile le assegnazioni approvate dal Ministero, potranno richiedere le anticipazioni alle direzioni di commissariato per il mese di luglio nella misura corrispondente ad 1/12 delle assegnazioni relative al chiudendo esercizio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **170.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione degli uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto ordinamento e mobilitazione – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 18 aprile 1922.

In data 30 giugno p. v. verranno soppressi gli uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio, secondo le norme stabilite con la circolare 933 in data 20 febbraio u. s., da questo Ministero - Divisione ragioneria.

Detti uffici provvederanno a passare ai singoli distretti di leva i fogli matricolari mod. 59 e le pratiche matricolari tuttora pendenti. I distretti di leva provvederanno poi a fare, occorrendo, ai distretti di residenza dei militari le comunicazioni prescritte dalla circolare n. 426 riservata del 25 agosto 1921, relativa alla sistemazione della forza in congedo.

A lavoro ultimato, verranno versati al distretto del luogo — e cioè, a quello di Pavia per l'ufficio stralcio del 1° reggimento genio, a quello di Casale per l'ufficio stralcio del 2° reggimento genio — la rimanenza cassa, e i documenti relativi alla contabilità in contanti e materia secondo le norme della precitata circolare 933.

Ai due predetti distretti incombe l'incarico della liquidazione delle pendenze amministrative e della trattazione di tutte le pratiche che dovessero in seguito svolgersi in dipendenza delle gestioni dei suddetti depositi.

Qualora per il 30 giugno non fosse possibile ultimare le altre pratiche in corso, il comando del corpo d'armata di Torino potrà fare passare temporaneamente ai due distretti militari sopra citati qualche ufficiale degli uffici stralcio stessi, fino al completamento del lavoro necessario per la chiusura completa delle gestioni in denaro e in materia, e per il disbrigo di tutte le pratiche matricolari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **171.** — DISPOSIZIONI VARIE - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del giornale militare e bollettino ufficiale.** — (Gabinetto del ministro). — 20 aprile 1922.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 381 del *giornale militare* 1920, sono apportate le seguenti varianti allo specchio provvisorio indicante il numero di copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* assegnate ai vari uffici, comandi, corpi e distaccamenti:

Arma di fanteria e cavalleria.

Comandi di deposito	G. M. 3	B. U. 3

Arma di artiglieria.

Comandi di deposito	G. M. 3	B. U. 3

Arma di genio.

Comandi di deposito	G. M. 3	B. U. 3

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 172. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione della 6ª commissione A. M. R. G. per l'aeronautica.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 20 aprile 1922.

Si rende noto che a datare dal 16 aprile 1922 ha cessato di funzionare la 6ª commissione superiore A. M. R. G. con le dipendenti sottocommissioni ed il servizio delle alienazioni dei materiali di aeronautica residuati dalla guerra, già disimpegnato dalla detta 6ª commissione, è stato, a partire da tale data, assunto dal Ministero della guerra - Comando superiore d'aeronautica, che si varrà di commissioni tecniche-amministrative da costituirsi presso gli enti dipendenti che saranno designati dal comando superiore stesso e che funzioneranno con le norme attualmente in vigore di cui alle circolari 400, 696, 697, 698 del *giornale militare* 1920.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **173.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del sacco vestiario per tutto il personale dei reggimenti di artiglieria da campagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 aprile 1922.

A seguito della circolare n. 554 *giornale militare* 1921 ed a completamento di essa, il Ministero ha determinato di estendere l'uso del sacco vestiario a tutto il personale dei reggimenti di artiglieria da campagna, in sostituzione dell'attuale valigia ed in analogia all'equipaggiamento prescritto per la cavalleria e per le batterie a cavallo.

Per le distribuzioni che ne conseguono, gli enti interessati riceveranno disposizioni direttamente.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **174.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Disposizioni relative all'autorizzazione a fregiarsi del nastrino della Medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense). — 20 aprile 1922.

In attesa che venga pubblicato il R. decreto che estende la concessione della medaglia di bronzo a ricordo dell'Unità d'Italia a tutti i combattenti, e determina le caratteristiche della medaglia stessa, si stabilisce che tutti coloro che hanno ottenuto la concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-918, possono senz'altro fregiarsi del *nastrino* della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.

Il suddetto nastrino è conforme al tipo prescritto col R. decreto 26 aprile 1883, n. 1291 che istituì la medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia: è, cioè, composto dai colori di due bandiere nazionali disposte a palo ed incrociantisi per il verde, con la larghezza di mm. 5 1/2 per colore; esso dovrà essere portato immediatamente dopo il nastrino della medaglia commemorativa nazionale.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **175.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze estere. — **Disposizioni circa il rilascio dei brevetti definitivi relativi alla concessione della medaglia commemorativa della rivoluzione Czeco-slovacca e della croce di guerra dello stesso Stato.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio onorificenze). — 20 aprile 1922.

L'addetto militare della Repubblica Czecoslovacca in Roma ha chiesto che gli siano restituiti tutti i brevetti provvisori relativi a concessioni della medaglia commemorativa della rivoluzione Czecoslovacca, come pure quelli della croce di guerra Czecoslovacca, allo scopo di sostituirli con brevetti definitivi, e poter quindi consegnare le medaglie commemorative predette.

Si invitano le autorità militari a voler disporre in conseguenza presso i dipendenti ufficiali e militari di truppa raccogliendo i brevetti in questione e trasmettendoli, come prima possibile, a questo Ministero (Gabinetto del ministro) che ne curerà l'ulteriore inoltro all'ufficio dell'addetto militare Czecoslovacco.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 176. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** – (Comando superiore d'aeronautica). — 20 aprile 1922.

Con riferimento alla corcolarè 92 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi al corso sulle costruzioni aeronautiche che ha avuto inizio il 3 aprile a. c., al R. politecnico di Torino:

Tenente LORDI Roberto, 2° raggruppamento aeroplani.
Maggiore CARUSI Antonio, Istituto sperimentale aeronautico.
Capitano GIOVINE Vittorio, Istituto sperimentale aeronautico.
Maggiore VECE Francesco, Comando aeronautica aviatori.
Capitano BERNASCONI Mario, Direzione tecnica aviazione.
Capitano PALLAVICINO Cesare, Direzione servizi armamento aeronautico.
Maggiore CORONATI Emilio, Direzione tecnica aviazione.
Capitano VESPIGNANI Ottorino, Istituto sperimentale aeronautico.
Capitano DELLA VALLE Carlo, Distretto militare Torino.
Capitano MARI Umberto, Direzione artiglieria Trieste.
Capitano CAFARO Nicola, 1° artiglieria pesante campale.
Capitano BONESSA Enrico, Stato Maggiore R. Esercito.
Capitano CAFIERO Vincenzo, Reggimento genio radiotelegrafisti.
Capitano BOGGIO GILOT Aldo, 3° artiglieria pesante campale.
Capitano GIUA Giovanni, 5° artiglieria pesante.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 177. — SERVIZIO SANITARIO. — **Esami per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P. e per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 20 aprile 1922.

Con riferimento alle circolari n. 120 e 121 del corrente anno che indicono gli esami per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P. e per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista, per quanto riguarda le votazioni e l'assegnamento dei punti di merito per parte della commissione esaminatrice, è stabilito quanto segue:

1. Il presidente e i singoli membri dispongono per ogni singolo esperimento di venti punti. Il segretario non ha voto.

2. Il punto di merito in ciascun esperimento risulta dalla somma dei punti, palesemente dati, da ogni membro, divisa per il numero dei votanti.

3. Se la prova scritta, orale o pratica è costituita da diversi esperimenti, si fa il punto medio della prova stessa, sommando i punti di merito riportati da ogni concorrente in ogni singolo esperimento, e dividendo tale somma per il numero degli esperimenti costituenti la prova.

4. Il punto medio di classificazione risulta dalla somma dei punti medi riportati nella prova scritta, pratica, orale, divisa per il numero delle prove stesse.

5. I titoli scientifici e militari degli aspiranti e le pubblicazioni dovranno essere valutati collegialmente e comparativamente dall'intera commissione esaminatrice, e prima che abbiano inizio gli esami, sarà loro attribuito il punto che non potrà superare i 4/20.

Tale punto sarà aggiunto a quello medio di classificazione di cui al paragrafo precedente, e la somma che ne risulta, costituisce il punto finale di merito assegnato al concorrente.

6. Tutte le votazioni parziali o complessive saranno palesi e risulteranno indicate con precisione nei verbali di esame, in modo che il punto finale di merito del concorrente risulti esattamente giustificato.

Il Ministro P. DI SCALEA.

AVVISO

Dallo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* è stato pubblicato un volume dal titolo « **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** ». Compilato dai sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e dal Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16ª, anno 1922, circolare 161.

A pagina 306, il primo comma è sostituito dal seguente:

Per facilitare l'esodo degli operai che intendono valersi degli speciali benefici del R. decreto-legge n. 1603 del 19 novembre 1921, il Ministero ha determinato di prescindere dalle condizioni richieste con le lettere *a)* e *d)* del n. 14 ed *a)* e *c)* del n. 30 della circolare n. 108 del *giornale militare* c. a.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4561) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª **1922** 28 Aprile

N. **178 - 19 marzo 1922.** DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 390, con cui la « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni », costituita col capitale nominale di lire 2000 raccolte tra ufficiali e militari appartenenti al battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona e destinata a favore dei militari di truppa del detto battaglione, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo *Pag.* 340

» **179 - 6 aprile 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 479, relativa alla conversione in legge dei regi decreti 20 novembre 1919 n. 2240 e 17 gennaio 1920 n. 166, che stabiliscono la composizione delle commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del R. decreto 19 ottobre 1919 n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497; del R. decreto 28 marzo 1915 n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei regi decreti 31 luglio 1919 n. 1383 e 24 novembre 1919 n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 342

» **180 - 25 aprile 1922.** — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari arruolati con la classe 1902 ammessi o aventi diritto alla ferma di tre mesi . . . . . *Pag.* 343

» **181 - 27 aprile 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamenti in tesoreria delle somme ricavate dalle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e loro famiglie, ed eventualmente a privati, di derrate, indumenti e materiali diversi. *Pag.* 343

» **182 - 27 aprile 1922.** ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 344

» **183 - 27 aprile 1922.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione della lastrina graduata ed indice di direzione per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914 (*Con una tavola di disegno*). . . . . *Pag.* 345

» **184 - 27 aprile 1922.** CONCORSI. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico . . . . . *Pag.* 347

» **185 - 27 aprile 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali. . *Pag.* 353

» **186 - 27 aprile 1922.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi . . . . . *Pag.* 353

» **187 - 27 aprile 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore . . . . . *Pag.* 353

» **188 - 28 aprile 1922.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale . . . . . *Pag.* 353

» **189 - 25 aprile 1922.** — PENSIONI. Liquidazione degli assegni di 10ª categoria . . . . . *Pag.* 354

AVVISI . . . . . *Pag.* 359

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 359

Circolare N. **178.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 390, con cui la « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni », costituita col capitale nominale di lire 2000 raccolte tra ufficiali e militari appartenenti al battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona e destinata a favore dei militari di truppa del detto battaglione, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 19 marzo 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il fondo di lire duemila nominali — investite in titoli di rendita consolidato 5 % — formato con oblazioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona, affinchè, allo scopo di ricordare la memoria del defunto carabiniere Luigi Macchioni, caduto vittima del dovere, sia costituita una fondazione — a questi intitolata — la cui rendita annuale venga devoluta in premio a quel carabiniere — appartenente al predetto battaglione — che durante l'anno si sia reso meritevole di distinzione per atti di valore o di particolari benemerenze;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni », costituita col fondo di lire duemila nominali e destinata a favore dei militari di truppa del battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sei articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

STATUTO ORGANICO
della « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni »

Art. 1.

Costituisce la « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni » il fondo di lire duemila nominali raccolte nella misura di:

a) lire milleottocento — residuo versamenti volontari fatti da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del battaglione mobile dei RR. CC. di Ancona, allo scopo di onorare la memoria del compianto carabiniere Macchioni Luigi, caduto vittima del dovere;

b) lire duecento - elargite successivamente allo stesso scopo dagli ufficiali del battaglione in parola.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale suindicato, che, già investito in titoli di rendita consolidato 5 %, sarà convertito in un certificato di rendita nominativo, intestato alla detta fondazione e depositato presso la cassa del battaglione.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante del battaglione, presidente, dei comandanti di compagnia, membri, e dell'aiutante maggiore, segretario.

Art. 4.

Con la rendita annuale dell'ente sarà costituito un premio di L. 100, da assegnarsi il 5 giugno, in occasione della festa dell'arma, a quel carabiniere del battaglione, che, a giudizio della commissione, di cui al precedente articolo 3, sarà ritenuto meritevole del premio stesso per atti di valore o di particolare benemerenza, compiuti nell'anno.

Art. 5.

Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comando del battaglione dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione dell'ente.

Art. 6.

In caso di scioglimento del battaglione, il capitale della fondazione sarà versato al fondo permanente della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali », costituita in ente morale con decreto luogotenenziale n. 71 del 12 gennaio 1919.

Disposizione transitoria.

Per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto a spese del comando del battaglione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **179.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 479, relativa alla conversione in legge dei regi decreti 20 novembre 1919 n. 2240, e 17 gennaio 1920 n. 166, che stabiliscono la composizione delle commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del R. decreto 19 ottobre 1919 n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497; del R. decreto 28 marzo 1915 n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei regi decreti 31 luglio 1919 n. 1383, e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.** — (Gabinetto del ministro). — 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti 20 novembre 1919 n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che istituiscono le commissioni giudicatrici degli ufficiali in servizio attivo permanente agli effetti della loro dispensa dal servizio per riduzione di ruoli organici.

Art. 2

E' convertito in legge il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Art. 3.

E' convertito in legge il R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano ».

Art. 4.

Sono convertiti in legge i regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167, contenenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — PEANO — DE VITO.

NB. — Dei regi decreti sopra indicati, i seguenti sono riportati nelle circolari dei *giornali militari*, di cui appresso:

R. decreto 28 marzo 1915 n. 339, circolare 210.
R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, circolare 428.
R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, circolare 620.
R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, circolare 651.
R. decreto 24 novembre 1919, n. 2167, circolare 624.
R. decreto 17 gennaio 1920, n. 166, circolare 128.

N. **180.** — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Militari arruolati con la classe 1902 ammessi o aventi diritto alla ferma di tre mesi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 aprile 1922.

Poichè col giorno 23 corrente si è iniziato il compimento del periodo di tre mesi di servizio per i militari giunti alle armi con la chiamata dei nati nel 1° semestre del 1902, questo Ministero richiama l'attenzione di tutti i corpi interessati sulle avvertenze fatte con la circolare n. 73 del *giornale militare* 1921 a riguardo del congedamento dei militari che siano stati ammessi alla ferma ridotta dopo la loro incorporazione e sulle disposizioni della circolare stessa per l'invio in licenza straordinaria dei militari che, compiuti tre mesi di servizio, non siano stati ancora ammessi alla ferma ridotta sebbene il titolo della medesima risulti *in modo indubbio* esistente per dichiarazione dell'autorità prefettizia.

Con l'occasione si avverte che il mese di licenza straordinaria concesso alle reclute istruite premilitarmente in base al n. 32 della circolare n. 645 del *giornale militare* 1921, non potrà in ogni caso essere computato nel periodo di tre mesi di servizio, per quelle delle stesse reclute che fossero ammesse alla ferma ridotta.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **181.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamenti in tesoreria delle somme ricavate dalle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e loro famiglie, ed eventualmente a privati, di derrate, indumenti e materiali diversi.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 27 aprile 1922.

Si è rilevato che nell'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare 455 del *giornale militare* 1921, relativa ai versamenti suindicati, le amministrazioni militari sono incorse in errori di forma e di interpretazione.

Ad evitare che tali errori abbiano a ripetersi, s'invitano le amministrazioni a tener presente, d'ora innanzi, al riguardo quanto segue:

1. I certificati Mod. 181 T, che tengono luogo delle quietanze di versamento, debbono essere muniti della firma del delegato del tesoro e del capo sezione di tesoreria; del bollo di tesoreria, nonchè del numero e della data della quietanza;

2. La causale del versamento deve essere chiaramente indicata, come pure deve sempre essere indicato a chi è stata effettuata la cessione;

3. Per ogni specie di cessioni (cessioni ad ufficiali o sottufficiali; ad altre amministrazioni; a privati) debbono essere fatti distinti versamenti e quindi compilati certificati separati; ma per la stessa specie non devono farsi, colla stessa data, più versamenti, bensì un versamento unico.

4. Non debbono essere imputate ai capitoli 342 *bis* o 342 *ter* le cessioni di oggetti fuori uso che vanno invece ascritte al cap. 196 dell'entrata.

5. Le cessioni di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc., devono essere imputate al capitolo 194 dell'entrata come è stato sempre fatto per il passato.

6. Non debbono essere inoltrati a questo Ministero altro che i certificati riguardanti le cessioni da imputare ai capitoli 342 bis e 342 ter.

7. Deve ben tenersi presente che al capitolo 342 bis devono imputarsi i versamenti riferentesi a cessioni ad altre amministrazioni, o, eventualmente, a privati; ed al capitolo 342 ter invece quelli riguardanti cessioni ad ufficiali e sottufficiali.

8. Per l'importo delle materie prime e degli accessori ceduti ai capi operai (capi sarti - capi sellai, ecc.) non devono farsi, com'è stato operato da talune amministrazioni, versamenti in tesoreria con imputazione al capitolo d'entrata 342 bis ma devono essere osservate le disposizioni dell'art. 334 del regolamento per l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 511 per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, in base al quale l'importo di detti materiali ed accessori dev'essere dedotto, a prezzo di tariffa, dall'importo delle somme dovute agli stessi capi operai.

9. Le cessioni a privati di materiali dell'amministrazione militare, a prescindere dai materiali residuati dalla guerra e dai materiali dichiarati fuori uso, non possono avvenire che in casi eccezionali e, di regola, per materiali che convenga di cedere per sostituirli con altri di tipo più recente; ma prima di procedere a tali cessioni è necessario ottenere l'autorizzazione del Ministero, senza della quale non devonsi fare a privati cessioni di alcun genere di materiali ancora in uso, sia pure in quantità limitate.

10. Non essendo possibile per l'esercizio in corso ottenere la riassegnazione in bilancio del ricavato dalle cessioni di materiali, derrate, ecc., che avvengono da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare (avvertendo che le legioni dei carabinieri reali fanno parte dell'amministrazione militare) le amministrazioni cedenti, per i versamenti eseguiti anteriormente al 1° luglio prossimo, si asterranno dal trasmettere al Ministero i certificati riferentisi a versamenti in tesoreria che risultino eseguiti per cessioni fatte ad altri enti militari.

Per i versamenti effettuati dopo il 1° luglio si atterranno invece alle stesse disposizioni relative ai versamenti per cessioni ad altre amministrazioni.

11. Il ricavato dalle cessioni di viveri, derrate od altro alle mense ufficiali e sottufficiali deve essere sempre versato in tesoreria con imputazione non già al capitolo 205 dell'entrata, com'è stato fatto da molte amministrazioni, ma bensì al capitolo 342 ter ed il relativo certificato deve essere inviato a questo Ministero.

Il Ministero ritornerà pertanto, per le necessarie rettifiche o per errata trasmissione, i certificati modello 181 T inviatigli dalle amministrazioni che siano incorse in taluno degli errori suaccennati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **182.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 27 aprile 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Trieste. — Compagnia R. arsenale militare marittimo di Pola.
Legione Trieste. — Tenenza di Vallelunga.

Comandi soppressi.

Legione Trieste. — Tenenza del R. arsenale militare marittimo di Pola.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **183.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione della lastrina graduata ed indice di direzione per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat Mod. 914 (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale di artiglieria). — 27 aprile 1922.

Per la esecuzione del tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914 è adottata una lastrina graduata applicata con viti al bordo esterno della piattaforma ed un relativo indice di direzione inciso sul dorso del piatto girevole dell'arma in corrispondenza al piano verticale passante per l'asse della canna.

Tanto l'incisione dell'indice quanto l'applicazione della lastrina saranno fatte per cura dei corpi ed enti che hanno in carico le armi stesse e con le modalità cui appresso indicate:

a) Incisione dell'indice di direzione.

S'introduce la sagoma-guida in bronzo (fig. 1) nella coda di rondine dell'appoggio posteriore del piatto girevole sostegno dell'arma finchè la parte cilindrica di detta sagoma appoggia sull'orlo esterno del piatto stesso (fig. 1).

S'introduce il punzone-freccia (fig. 2) nel foro quadrato della parte cilindrica della sagoma con la punta della freccia rivolta in basso, verso cioè lo spigolo inferiore-posteriore dell'orlo del piatto e con forte colpo di martello battuto sull'estremità del punzone s'imprime la tacca della freccia che sarà l'indice di direzione.

b) Applicazione della lastrina.

La lastrina (fig. 4) viene presentata al bordo esterno della piattaforma del supporto per segnare sulla superficie di essa ed in corrispondenza ai fori della lastrina i punti in cui devono essere praticati i fori per le viti, avvertendo che la divisione 800 risulti nel centro e conseguentemente la graduazione crescente a sinistra e quella decrescente a destra di chi guarda l'arma.

Con una saetta da mm. 3 si praticano fori passanti in corrispondenza ai punti segnati come è detto innanzi.

Con un mastio da mm. 3.65 e passo 0.82 (che è quello della vite da molla d'alzo di armi mod. 91 - categ. 6ª n. 841 del mod. per gli inventari), si praticano le due chiocciole per tutto lo spessore della piattaforma: si applica infine la lastrina fermandola con due viti di rame avvitate (fig. 5) nelle chiocciole praticate. La testa di dette viti viene poi con una presella (fig. 3) e con un martello convenientemente ed a regola d'arte ribadite sulla lastrina, in modo da chiudere il taglio pel cacciavite ed evitare così di poter svitare le viti.

AVVERTENZA.

La sagoma-guida in bronzo (fig. 1); il punzone freccia (fig. 2); la presella (fig. 3); la lastrina (fig. 4) e le viti di rame (fig. 5), sono provvedute, dietro richiesta degli enti interessati, dalla fabbrica d'armi di Brescia in ragione di una sagoma, un punzone, una presella e tante lastrine con corrispondente doppio numero di viti, quante ne occorrono per le armi che si hanno in distribuzione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

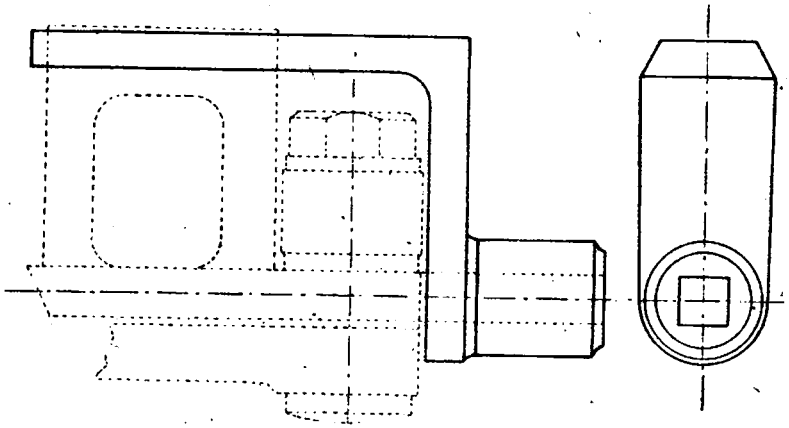


Fig. 1.

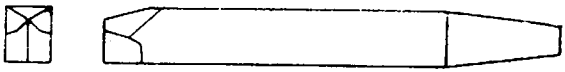


Fig. 2.



Fig. 3.

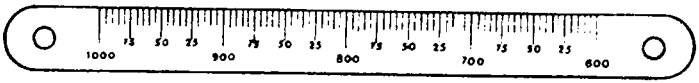


Fig. 4

Fig. 5.

N. 184. — CONCORSI. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** (Ispettorato ippico). — 27 aprile 1922.

CAPO I.

Generalità.

1. Le gare militari di addestramento ippico hanno per iscopo di sviluppare l'arditezza e l'abilità dei cavalieri, di migliorarne l'allenamento fisico, di far risaltare la qualità dei cavalli, ed indirettamente concorrere ad incoraggiare la produzione del cavallo italiano da sella.

2. Esse comprendono:
a) le corse militari;
b) le gare militari dei concorsi ippici;
c) le prove di resistenza (raids);
d) il campionato del cavallo d'arme;
e) le gare di pattuglie reggimentali;
f) le gare per pezzi attaccati;
g) le gare per attacchi militari.

3. Possono essere indette da enti militari o da privati, in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra (Ispettorato ippico).
I programmi relativi dovranno essere presentati al Ministero, per l'approvazione, almeno un mese prima della data della gara; il Ministero renderà nota la sua approvazione, pubblicando apposita circolare sul *giornale militare ufficiale*.

4. Vi possono prendere parte:
a) gli ufficiali in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, in servizio;
b) i cavalli di proprietà degli ufficiali che all'atto dell'iscrizione risultino essere da almeno un mese iscritti nei ruoli di servizio;
c) i cavalli di carica se montati dagli ufficiali che li hanno in consegna da almeno sei mesi;
d) i cavalli di truppa solo nei casi specificati dal presente regolamento.

5. I cavalli che prendono parte alle corse militari devono essere allenati dal proprietario o consegnatario.
Un cavallo si considera allenato dal proprietario o consegnatario quando questi ne ha diretto assiduamente e personalmente il lavoro.
Qualora sia accertata, per le speciali condizioni sul posto della guarnigione, l'impossibilità di completare o mantenere l'allenamento del cavallo sul posto, esso potrà essere tenuto per un ragionevole periodo di tempo lontano dalla propria residenza ed in tal caso sarà sufficiente che l'ufficiale abbia continuato ad avere la direzione del lavoro senza la sua assidua presenza.

6. Allo scopo di maggiormente sviluppare l'abilità dei cavalieri, gli ufficiali in servizio possono partecipare e far partecipare i loro cavalli di proprietà, iscritti sui ruoli di servizio, anche a quelle gare ippiche non militari, indette da enti o da privati, approvate dal Jockey club o dalla società degli steeple chases e dalla società pel cavallo italiano da sella, con pubblicazione nel rispettivo bollettino ufficiale.
Gli ufficiali potranno del pari prendere parte, coi loro cavalli di servizio, a gare ippiche di indole privata, cioè a quelle a cui il pubbblico sia ammesso solo per invito personale.

7. Gli ufficiali per poter partecipare o far partecipare i loro cavalli di servizio alle gare ippiche, sia militari che private, devono ottenerne l'autorizzazione del proprio comandante di corpo o capo di servizio. Tale autorizzazione sarà sempre subordinata alla osservanza di tutte le prescrizioni del presente regolamento, alla capacità dei cavalieri e dei cavalli e alle esigenze del servizio. Essa sarà rilasciata per iscritto, in calce alla dichiarazione di cui al numero seguente.

8. Le condizioni riguardanti la qualifica dei cavalieri e dei cavalli per una determinata prova dovranno risultare da una dichiarazione scritta dall'interessato. Per le corse vi dovrà anche essere esplicitamente attestato di avere direttamente allenato il

cavallo come è specificato all'art. 5, indicando se del caso dove il cavallo è stato tenuto e per quanto tempo.

Detta dichiarazione, completata dall'autorizzazione di cui all'art. 7, dovrà essere tenuta a disposizione del commissario militare (art. 11) il quale potrà prenderne visione in qualsiasi momento. In caso di mancanza di detto documento il cavallo perde il diritto di partecipare alla prova.

9. Gli ufficiali che montano nelle gare ippiche militari e in quelle non militari in cui è prescritto l'abito da caccia, indosseranno l'uniforme grigio verde; è consentito l'uso di tracolle o di bracciali.

I cavalli avranno la bardatura da caccia.

10. Nei riguardi delle gare militari di addestramento ippico il territorio del Regno è considerato diviso in sei zone, e cioè:

I zona — Venezia Giulia	— Corpi d'armata di Trieste, Verona e Bologna;
II zona — Milano	— Corpo d'armata di Milano;
III zona — Torino	— Corpo d'armata di Torino;
IV zona — Firenze	— Corpo d'armata di Firenze e divisione di Livorno;
V zona — Roma	— Corpo d'armata di Roma meno divisione di Livorno. Divisioni di Ancona, Chieti e Cagliari;
VI zona — Napoli	— Corpo d'armata di Napoli e divisione di Bari, corpo d'armata di Palermo meno divisione di Cagliari.

11. Il Ministero della guerra (Ispettorato ippico) nomina annualmente sei commissari militari, uno per ciascuna zona, i quali hanno l'alta sorveglianza sulle gare militari di addestramento ippico che si svolgono nella rispettiva zona, e curano l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

Durante lo svolgimento delle gare il commissario militare ha le funzioni di giudice delegato del Ministero della guerra. In caso di reclami o contestazioni egli partecipa alle riunioni dei Commissari locali e delle Giurie per le relative deliberazioni.

Dopo ogni gara militare il commissario militare trasmette direttamente al Ministero della guerra (Ispettorato ippico) i risultati della gara stessa; per le corse militari compila apposito verbale (allegato 1).

Il commissario militare può farsi coadiuvare da un segretario di sua fiducia; in caso di urgenza ed in via del tutto eccezionale può farsi sostituire da altro ufficiale da lui designato; tale sostituzione dovrà essere notificata nelle relazioni e nei verbali.

12. I giudizi ed i verdetti di commissari militari per tutte le mansioni ad essi attribuite dal presente regolamento sono definitivi e inappellabili.

13. Nello svolgimento delle gare ippiche militari per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento avranno valore: il regolamento della « Società degli steeple chases » per le corse militare, ed il regolamento della « Società pel cavallo italiano da sella » per i concorsi ippici.

CAPO II.

Corse militari.

14. Le corse militari comprendono: corse di serie e corse fuori serie

15. Corse di serie.

Si suddividono in corse di prima, seconda e terza serie.

1ª *serie.* — Steeple chases o siepi (per gl'ippodromi sprovvisti di percorso di steeple chase) per cavalli di quattro anni ed oltre, qualificati hunters, che non abbiano vinto nei due anni precedenti la corsa un premio di L. 5000 in ostacoli, nè tre corse di 1ª serie nell'annata.

Peso kg. 72.

Per ogni corsa ad ostacoli di L. 2800 vinta nell'annata kg. 4 di sopraccarico.

L'ufficiale che non avrà mai corso in riunioni pubbliche riceverà kg. 5, quello che non ha mai vinto kg. 3; i cavalli non montati dal proprietario avranno un sopraccarico di kg. 3; i cavalli italiani riceveranno kg. 2.

Premio non inferiore a L. 3500.

2ª *serie*. — Steeple chases o siepi (per gl'ippodromi sprovvisti di percorso di steeple chases) per cavalli di quattro anni ed oltre, qualificati hunters, che non abbiano vinto nei due anni precedenti la corsa un premio di L. 3000 in ostacoli nè tre corse di seconda serie od una corsa di serie superiore nell'annata.

Peso kg. 72.

Per ogni corsa ad ostacoli di L. 1500 vinta nell'annata kg. 4 di sopraccarico.

L'ufficiale che non avrà mai corso in riunioni pubbliche riceverà kg. 5, quello che non ha mai vinto kg. 3; i cavalli non montati dal proprietrio avranno un sopraccarico di kg. 3; i cavalli italiani riceveranno kg. 2.

Premio non inferiore a L. 2000.

3ª *serie*. — Steeple chase per cavalli di quattro anni ed oltre, che nei due anni precedenti la corsa non abbiano vinto corse ad ostacoli in riunioni riconosciute.

Peso kg. 72.

Per ogni corsa di 3ª serie vinta nell'annata kg. 4 di sopraccarico.

L'ufficiale che non ha mai corso riceverà kg. 5, quello che non ha mai vinto kg. 3.

16. Le corse di 1ª e 2ª serie si svolgono sugli ippodromi, quelle di 3ª serie in riunioni private su ippodromo o attraverso campagna.

Le corse di 1ª e 2ª serie possono essere indette dal Ministero della guerra o dalle Società di corse; quelle di 3ª serie sono indette in massima dal Ministero.

17. Alle corse di 3ª serie possono partecipare solo gli ufficiali ed i cavalli con residenza per servizio nella zona in cui vengono indette. Vi possono partecipare anche i cavalli di truppa in consegna agli ufficiali delle categorie in congedo, in servizio.

18. Corse fuori serie.

Le corse militari eventualmente indette con condizioni differenti da quelle stabilite per le corse di 1ª e 2ª serie costituiscono le corse militari fuori serie; esse possono essere indette da società di corse riconosciute, ed essere piane, siepi o steeple chases.

Le corse militari fuori serie dovranno essere riservate ai cavalli qualificati hunters secondo le prescrizioni della Società degli steeple chases ed il loro premio non potrà essere inferiore a L. 5000 se steeple chase, a L. 2500 se piane o siepi.

19. L'autorizzazione di montare nelle varie specie di corse sarà concessa agli ufficiali, subordinatamente alle condizioni seguenti:

Sono autorizzati a montare in corse di 1ª e 2ª serie gli ufficiali che abbiano corso piazzandosi in corse di 3ª serie.

Sono autorizzati a montare in corse fuori serie, e in corse non militari, ma riservate ai gentlemen riders, gli ufficiali che abbiano corso piazzandosi in corse di 1ª e 2ª serie.

Sono autorizzati a montare in corse per fantini gli ufficiali che abbiano vinto nei due anni precedenti la corsa almeno cinque corse per gentlemen o militari fuori serie.

CAPO III.

Gare militari dei concorsi ippici.

20. Le gare militari, che fanno parte dei concorsi ippici indetti da enti o privati, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere riservate ad ufficiali in servizio che montino i loro cavalli di servizio;

b) comprendere una prova di resistenza ed una prova sugli ostacoli.

La prova di resistenza consiste in una marcia o in un percorso, o nell'insieme di una marcia e di un percorso, da svolgersi in uno o due giorni consecutivi, a velocità prestabilita. La prova sugli ostacoli consiste in un percorso da concorso ippico, di precisione o di velocità, da disputarsi non più tardi del giorno successivo a quello in cui si è compiuta od ultimata la prova di resistenza.

A dette gare possono partecipare anche i cavalli di truppa in consegna agli ufficiali delle categorie in congedo, in servizio.

Prove di resistenza (raids).

21. Le prove di resistenza (raids) consistono in lunghi percorsi coperti in determinati tempi, così da mettere in rilievo qualità di resistenza accoppiata a qualità di velocità.

Campionato del cavallo d'arme.

22. Il campionato del cavallo d'arme è parte del campionato nazionale militare di educazione fisica indetto annualmente dal Ministero della guerra.

23. Detta prova comprenderà:

a) una marcia con velocità oraria non inferiore a 14 Km.;

b) un percorso in campagna o un percorso di steeple chase, stabiliti in maniera da mettere in rilievo la resistenza e la velocità dei cavalli al galoppo;

c) un percorso su ostacoli da concorso ippico, tipo precisione per mettere in rilievo l'attitudine dei cavalli a superare ostacoli ed il loro grado di addestramento.

Le prove saranno disputate in due o tre giornate consecutive.

24. La giuria, nominata annualmente dal Ministero della guerra, sarà formata da ufficiali delle armi a cavallo.

25. Potranno partecipare al campionato del cavallo d'arme anche i cavalli di truppa in consegna ad ufficiali delle categorie in congedo, in servizio.

Gare di pattuglie reggimentali.

26. Le gare di pattuglie reggimentali hanno per iscopo di mostrare il grado di allenamento ed addestramento delle pattuglie di esploratori delle armi a cavallo, a trarre utili indicazioni sulle rimonte di ciascuna annata, sugli allevamenti, ecc.

27. Possono essere indette solo da enti militari fra i Corpi dipendenti delle armi a cavallo.

28. Una gara di pattuglie reggimentali è indetta annualmente dal Ministero della guerra, di solito in occasione del campionato del cavallo d'arme.

Detta gara comprenderà:

a) una marcia con velocità oraria non inferiore a 10 Km.;

b) un percorso in campagna o su ippodromo, con ostacoli di non grande entità;

c) una prova atta a dimostrare il grado di istruzione raggiunto dalla pattuglia, sia nel campo cavalleristico, sia nel campo tattico.

29. Alle gare di pattuglie possono prendere parte solo cavalli nati ed allevati in Italia.

Gare per pezzi attaccati.

30. Le gare per pezzi attaccati hanno per iscopo di mettere in rilievo il grado di addestramento dei conducenti di artiglieria da campagna o a cavallo, e servono a trarre utili indicazioni sulle rimonte di ciascuna annata, sugli allevamenti, ecc.

31. Possono essere indette solo da enti militari, tra i dipendenti corpi o reparti di artiglieria da campagna o a cavallo.

32. Una gara per pezzi attaccati viene indetta annualmente dal Ministero della guerra, in occasione del campionato cavallo d'arme, su programma che comprenderà:

a) una marcia con velocità oraria di circa Km. 10;

b) un percorso obbligato, in terreno vario, da percorrere alle varie andature.

Gare per attacchi militari.

33. Le gare per attacchi militari hanno per scopo di mostrare la maniera come essi vengono curati e l'abilità dei conducenti.

34. Possono essere indette solo da enti militari fra i corpi dipendenti.

35. Per la classifica, nel mentre per constatare l'abilità dei conducenti si stabilirà uno speciale percorso, la classifica si baserà maggiormente sul buono stato ed ordine delle vetture, delle bardature e dei quadrupedi, dando la massima importanza all'adattamento dei finimenti.

CAPO IV.

Disposizioni amministrative.

36. Allo scopo di facilitare la partecipazione degli ufficiali ad alcune delle gare ippiche militari comprese nel presente regolamento valgano le seguenti disposizioni.

37. Sono considerati in servizio:

a) l'ufficiale che deve allontanarsi dalla propria residenza per montare in una corsa militare;

b) l'ufficiale che deve allontanarsi dalla propria residenza per montare nel campionato del cavallo d'arme;

c) l'ufficiale che deve allontanarsi dalla propria residenza per montare nelle gare militari dei concorsi ippici, che hanno luogo nella zona di residenza del corpo al quale l'ufficiale appartiene, limitatamente però a due concorsi ippici nell'annata.

38. L'ufficiale che trovasi nelle condizioni previste alle lettre *a*), *b*), *c*), dell'articolo precedente, ha diritto alle spese sostenute per il trasporto personale; gli sono inoltre dovute un numero di giornate d'indennità di 1ª categoria corrispondenti ai giorni di durata delle gare militari alle quali egli ha effettivamente preso parte, più le giornate strettamente occorrenti per il viaggio.

39. I certificati di viaggio in base ai quali i corpi corrispondono le sopraddette indennità non avranno alcuna validità se non saranno controfirmati dal commissario militare che ha assistito alla prova.

40 Le spese di trasporto dei cavalli che partecipano a una delle prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 31 sono rimborsate all'ufficiale proprietario del cavallo. Però nessun rimborso è dovuto qualora il cavallo non abbia ultimato tutte le prove della gara alla quale era iscritto, a meno di cause di forza maggiore risultanti da una dichiarazione scritta rilasciata dal commissario militare.

41. I soldati in accompagnamento di cavalli per i motivi di cui all'art. 31 sono considerati in servizio agli effetti amministrativi.

42. Il cavallo che prende parte ad una corsa militare di 1ª o 2ª serie, o al campionato del cavallo d'arme, ha diritto, per due mesi precedenti alla prova, ad un supplemento di razione foraggio, in modo che la sua razione giornaliera venga a risultare di kg. 6 di avena; kg. 5 di fieno e kg. 5 di paglia.

43. Per cura del comandante di corpo o capo servizio, sarà addebitato all'ufficiale il supplemento di razione, qualora il cavallo che ne ha usufruito non prenda parte effettivamente alla prova, a meno di cause accertate di forza maggiore.

44. Durante le prove e per il periodo preparatorio di allenamento il cavallo è considerato in servizio agli effetti previsti dal regolamento sulle indennità eventuali. La dichiarazione cui si accenna nel suddetto regolamento viene redatta dal commissario militare o dal comandante del corpo o capo servizio.

Disposizioni transitorie.

Per gli anni 1922 e 1923 le zone 5° (Roma) e 6° Napoli agli effetti della partecipazione degli ufficiali alle diverse prove ed agli effetti amministrativi saranno considerate come una zona unica.

La presente circolare abolisce tutte le disposizioni emanate al riguardo e sostituisce per la parte ippica il regolamento per la ginnastica ed esercizi fisici.

Per l'anno 1922 i sigg. commissari militari di cui all'articolo 11 delle presenti disposizioni saranno i seguenti:

I Zona — Venezia Giulia	— Generale MILANESI comm. Arturo.
II Zona — Milano	— Colonnello PAPI cav. Giacomo.
III Zona — Torino	— Generale BELLOTTI comm. Francesco.
IV Zona — Firenze	— Colonnello MAZZINO cav. Alberto.
V Zona — Roma	— Ten. Col. STARITA cav. G. Battista.
VI Zona — Napoli	— Colonnello PIELLA cav. Paolo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO N. 1.

PROCESSO VERBALE della corsa militare che ha avuto luogo a ..... il .....

CATEGORIA DELLA CORSA.

COMMISSARIO MILITARE Signor .....

Nome dei cavalli partiti	Origine padre	Origine madre	Nome dei proprietari e del reggimento	Nome dei cavalieri e del reggimento	Ordine d'arrivo

Cavalli che furono ritirati e nome dei proprietari	

Distanza tra	Ammontare del premio	Incidenti di corsa
1° e 2°	al 1°	
2° e 3°	al 2°	
3° e 4°	al 3°	

Fatto a ..... il 192

IL COMMISSARIO MILITARE

Nota. — Da inviare direttamente al Ministero guerra (ispettorato ippico) dal commissario militare.

N. **185.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali.** — (Direzione generale porsonale ufficiali). — 27 aprile 1922.

Essendo cessate le ragioni che determinarono l'emanazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 84 del *giornale militare* 1918, relative alla riassunzione in servizio presso i distretti militari di un certo numero di ufficali invalidi di guerra o presunti tali, la detta circolare è abrogata.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **186.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 aprile 1922.

Giusta il paragrafo 529 del regolamento sul reclutamento è riservata a questo Ministero ogni decisione circa le domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi fatte tardivamente (come è previsto dal § 526) da parte di reclute già incorporate, ma provviste al momento della chiamata del titolo di studio necessario.

Non essendo peraltro ammissibile che di tale facoltà si faccia uso a tempo indeterminato, questo Ministero prescrive che i corpi si astengano dal dare corso alle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi, che venissero fatte dalle reclute chiamate alle armi con la circolare n. 645 del *giornale militare* del 1921, dopo il termine definitivo ed improrogabile del 15 maggio p. v.

Decadranno del pari le domande presentate a tempo ma non corredate entro il termine ora detto dei prescritti documenti.

Le domande regolari dovranno essere senza ritardo trasmesse al Ministero (Direzione generale leva e truppa).

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **187.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Impiego di ufficiali nel grado inferiore.** — (Direzione generale personale ufficiali – ufficio del direttore generale). — 27 aprile 1922.

A modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 241 *giornale militare* 1921 circa l'impiego facoltativo di maggiori in funzioni del grado inferiore per la carica di ufficiale al materiale nei reggimenti di artiglieria da campagna e pesante campale, questo Ministero determina che la detta carica venga obbligatoriamente assunta da maggiori, sempre che i comandi di gruppo o comandi corrispondenti e funzioni di aiutante maggiore in 1ª siano già esercitate da maggiori.

Tale determinazione deve considerarsi estesa anche ai reggimenti da montagna ed autoportato.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **188.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia postale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1922.

Per effetto dell'art. 2 del R. decreto 26 marzo p. p. n. 421, che modifica l'art. 4 di quello 16 novembre 1921 n. 1825, le disposizioni, di cui alla circolare n. 60 del *giornale militare* corrente anno, sono state abrogate. Pertanto anche le corrispondenze raccomandate ed assicurate e quelle per espresso avranno luogo in franchigia con le norme precedentemente in vigore, da considerarsi come qui integralmente riprodotte.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 189. — PENSIONI. — **Liquidazione degli assegni di 10ª categoria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 aprile 1922.

Si comunicano qui appresso le norme stabilite dal Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra (Servizio pensioni dirette) circa la liquidazione degli assegni di 10ª categoria di pensione in dipendenza del R. decreto 29 ottobre 1920 n. 1607:

« Come è noto, il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1607 (1) ha prorogato al 30 giugno 1923 il limite ultimo del periodo per il quale può essere corrisposto l'assegno temporaneo di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 764 (2) limite che secondo questo decreto luogotenenziale era fissato al 31 dicembre 1920.

« Ne consegue che quei militari, cui fu liquidato l'assegno di decima categoria per un periodo di durata oltrepassante il 31 dicembre 1920, ed ai quali, per la limitazione imposta dal succitato decreto luogotenenziale, l'assegno temporaneo non venne corrisposto per l'intera durata del periodo stesso, hanno diritto a che sia loro liquidata e pagata la differenza per il tempo oltre il 31 dicembre 1920 mancante a compimento dell'intero periodo per cui venne loro aggiudicato dalla autorità sanitaria l'assegno di decima categoria. (Circ. 82844 del 12 febbraio 1921 e 195 *giornale militare* 1921).

« La liquidazione ed il pagamento di tale differenza si dovranno di regola effettuare dallo stesso corpo che ha effettuata la liquidazione ed il pagamento precedenti.

« Per uniformità si prescrive che la liquidazione sia fatta secondo il modello (di cui si allegano tre esempi) che può anche servire per la quitanza dell'interessato.

« Il modello medesimo potrà anche servire, quando ne sia il caso, per la liquidazione della differenza dovuta in base alla circolare 335 *giornale militare* 1920 agli ufficiali congedati posteriormente al 30 aprile 1919 ed anche per quella dovuta eventualmente ad ufficiali cui sia stato liquidato l'assegno in base ad un grado inferiore a quello da loro raggiunto, purchè lo stipendio sul maggior grado sia stato effettivamente percepito con decorrenza anteriore al congedo.

« Anche per i pagamenti eseguiti a seguito di queste liquidazioni si dovranno compilare e trasmettere al Ministero del tesoro - Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - Servizio VII - Via Sicilia 159 - Roma — i rendiconti trimestrali prescritti dalla circolare 546 *giornale militare* 1919, riportando nei rendiconti medesimi le cifre differenziali risultanti dalle singole liquidazioni ed allegandovi i singoli fogli di liquidazione differenziale con le quietanze della tesoreria provinciale per il versamento delle ritenute per ricchezza mobile e per contributo di guerra.

« Nel caso degli ufficiali promossi a grado superiore a quello che ha servito di base alla precedente liquidazione si allegherà anche un nuovo stato di servizio da cui risulti tale promozione, ovvero il relativo decreto di nomina al grado superiore medesimo.

« Quando si verifichi il caso che a militari già forniti di un assegno rinnovabile venga alla scadenza di questo conferito un assegno di decima categoria, occorre che i corpi, prima di effettuare il pagamento di tale assegno, accertino presso il Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - Servizio pagamenti - la somma che i militari stessi hanno percepito in base al R. decreto 2232 del 13 novembre 1919 (3) e trattengano tale somma su quella dovuta all'interessato, facendone il versamento in tesoreria a favore del Sottosegretariato medesimo.

« Si rammenti che ai singoli rendiconti debbono allegarsi le corrispondenti quietanze della tesoreria in originale e non mai in copia, e che le quietanze dei militari debbono portare le prescritte marche da bollo annullate nei debiti modi.

« La circolare 546 *giornale militare* 1919 prescrive, al punto 5°, che il periodo cui deve essere ragguagliato l'assegno di decima categoria si faccia decorrere dalla data dell'invio in congedo del militare; e ciò perchè, nell'epoca in cui fu emanata la circolare medesima, l'invio in congedo avveniva in via normale dopo la visita collegiale constatante l'esistenza di una infermità da ascriversi alla decima categoria. Successivamente però si è verificato non di rado il caso che la visita collegiale sia stata effettuata posteriormente all'invio in congedo. In questo caso alla data dell'invio in congedo

(1) Circolare 195 *giornale militare* 1921.
(2) Circolare 301 *giornale militare* 1919.
(3) Circolare 670 *giornale militare* 1919.

deve sostituirsi, quale data iniziale del periodo cui viene ragguagliato l'assegno, quella del verbale della visita collegiale, o, se più favorevole, quella del primo del mese successivo alla data della domanda dell'interessato; e ciò perchè evidentemente il diritto alla percezione dell'assegno non può sorgere finchè non sia stata constatata nei debiti modi l'esistenza della relativa infermità.

« Si avverte infine che l'addizionale del 5 % sulla ritenuta della ricchezza mobile di cui all'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920 n. 738 (circolare 353 *giornale militare* 1920) deve applicarsi soltanto nelle liquidazioni di quegli assegni di decima categoria per i quali la data di decorrenza del relativo periodo, stabilita con le norme di cui al precedente capoverso, risulti posteriore al 31 dicembre 1920 (vedasi allegato esempio *A*).

« Tale addizionale dovrà poi essere applicata in ragione del 15 % nelle liquidazioni degli assegni il cui periodo decorre da una data posteriore al 31 dicembre 1921, come è prescritto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 (1) (vedi allegato esempio *B*). Credesi anche opportuno rammentare che, giusta l'art. 4 della legge 23 dicembre 1920 n. 1891, nulla è innovato per quanto riguarda la misura degli assegni di decima categoria, che rimane sempre quella stabilita dalla tabella allegato *C*, alla circolare 546 *giornale militare* 1919, salvo eventualmente per gli ufficiali il disposto della circolare 335 *giornale militare* 1920, Rossini ».

Pel Ministro — LISSIA.

(1) Circolare 199 *giornale militare* 1921.

ESEMPIO 1°

TESEI Teseo di Ercole, caporale, congedato il 20 maggio 1920 con assegno di 10ª categoria per 2 anni.

Liquidazione differenziale in applicazione del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1607	Somma dovuta			Ritenute			Somma netta da pagarsi
	in base all'art. 7 D. L. 20-5-917 n. 876	in base all'art. 2 D. L. 24-4-1919 n. 764	Totale	per ricchezza mobile	per contributo di guerra	Totale	
Liquidazione definitiva . . .	1008.—	480.—	1488.—	111.62	5.58	117.20	1370.80
Liquidazione precedente compresa nel rendiconto del 1° trimestre 1920-21	1008.—	148.—	1156.—	86.72	4.33	91.05	1064. 5
Differenze	—	332.—	332.—	24.90	1.25	26.15	305.85

Per quietanza della somma di L. 305.85 (trecentocinque e cent. 85).

(firma del percipiente su marca da bollo)

. . . . . .

ESEMPIO 2°

ERCOLI Ercole di Tesco, tenente di complemento, congedato il 18 aprile 1920, con assegno di 10ª categoria per 1 anno.

Liquidazione differenziale in applicazione della Circolare 335 G. M. 1920 e del R. D. 29 ott. 1920, n. 1607	Somma dovuta			Ritenute			Somma netta da pagarsi
	in base all'art. 7 D. L. 20-5-917 n. 876	in base all'art. 2 D. L. 24-4-19 n. 764	Totale	per ricchezza mobile	per contributo di guerra	Totale	
Liquidazione definitiva...	2315.—	240.—	2555.—	221.02	9.58	230.60	2324.40
Liquidazione precedente compresa nel rendiconto del 4° trimestre 1919-20	1451.—	168.66	1619.66	121.49	6.07	127.56	1492.10
Differenze...	864.—	71.34	935.34	99.53	3.51	103.04	832.30

Per quietanza della somma di L. 832,30 (ottocentotrentadue e cent. 30).

(firma del percipiente su marca da bollo)

ESEMPIO 3°

PEDRINI Pietro di Paolo, tenente promosso a capitano con decorrenza dal 1 gennaio 1919, congedato il 20 settembre 1919 con assegno di 10ª categoria per 2 anni.

Liquidazione differenziale in applicazione della Circolare 335 G. M. 1920 e del R. D. 29 ott. 1920, n. 1607	Somma dovuta			Ritenute			Somma netta da pagarsi
	in base all'art. 7 D. L. 20-5-917 n. 876	in base all'art. 2 D. L. 24-4-919 n. 764	Totale	per ricchezza mobile	per contributo di guerra	Totale	
Liquidazione definitiva...	6090.—	480.—	6480.—	560.50	24.30	584.80	5895.20
Liquidazione precedente compresa nel rendiconto del 2° trimestre, 1919-20	2902.—	307.33	3209.33	277.60	12.03	289.63	2919.70
Differenze...	3188.—	172.67	3270.67	282.90	12.27	295.17	2975.50

Per quietanza della somma di L. 2975.50 (duemilanovecentosettantacinque e cent. 50).

(firma del percipiente su marca da bollo)

Grado	COGNOME E NOME	Paternità	Periodo al quale deve essere ragguagliato l'assegno	Data dell'invio in congedo	Somma dovuta			Ritenute				Somma netta pagata	Annotazioni
					in base all'art. 7 del D. L. 20 maggio 1917 n. 876	in base all'art. 2 del D. L. 24 aprile 1919 n. 764	Totale	per ricchezza mobile	Addizionale 5 %	per contributo di guerra	Totale		
Tenente	TORINESI Pietro	Angelo	2 anni	15-3-1921	4630.—	480.—	5110.—	441.99	22.10	19.16	483.25	4626.75	
Sergente	MILANESI Paolo	Luigi	1 anno	24-5-1921	672.—	240.—	912.—	68.41	3.42	3.42	75.25	836.75	
Cap. Magg.	GENOVESI Andrea ...	Giovanni	2 anni	16-9-1921	1008.—	430.—	1438.—	107.87	5.39	5.39	118.65	1319.35	
Soldato	CREMONESI Marco ...	Giuseppe	6 mesi	15-8-1921	189.—	120.—	309.—	23.15	1.15	1.15	25.45	283.55	
			Totali . . .		6499.—	1270.—	7769.—	641.42	32.06	29.12	702.60	7066.40	

Grado	COGNOME E NOME	Paternità	Periodo al quale deve essere ragguagliato l'assegno	Data dell'invio in congedo	Somma dovuta			Ritenute				Somma netta pagata	Annotazioni
					in base all'art. 7 del D. L. 29 maggio 1917 n. 876	in base all'art. 2 del D. L. 24 aprile 1919 n. 704	Totale	per ricchezza mobile	Addizionale 15 %	per contributo di guerra	Totale		
Soldato	TOSCANI Abele	Adamo	2 anni	11-1-1922	756.—	354.—	1110.—	83.26	12.48	4.16	99.90	1010.10	
Caporale	ROMANI Isacco	Abramo	18 mesi	25-1-1922	756.—	344.66	1100.66	82.56	12.38	4.12	99.06	1001.60	
Maresciallo	NAPOLETANI Beniamino	Giacobbe	1 anno	5-3-1922	907.—	240.—	1147.—	86.—	12.90	4.30	103.20	1043.80	
Capitano	SICILIANI Salomone ..	Davide	6 mesi	20-3-1922	1500.—	120.—	1620.—	121.51	18.22	6.07	145.80	1474.20	
				Totali . . .	3913.—	1058.66	4977.66	373.33	55.98	18.65	447.96	4529.70	

AVVISI

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha pubblicato il seguente volume: « **L'Esercito del vecchio Piemonte** » **(1560-1859)** — del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 15 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* pubblicherà a fine aprile il seguente volume: « **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine - Con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo del volume sarà di L. 18 - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

Dallo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* è stato pubblicato un volume dal titolo « **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** ». Compilato dai sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e dal Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, seconda colonna, depennare il tenente *Brusoli* Luigi, 35 fanteria.

A pagina 164, prima colonna, invece di: *Curozzi* Elio, 2° raggruppamento aeroplani, leggasi: *Carotti* Elio, 3° raggruppamento aeroplani; depennare il tenente *Chiavari* Mario, direzione centrale automobilistica; dopo il capitano *Camisacca* Guido, aggiungere il capitano *Cardano* Ugo, 5 alpini.

A pagina 164, seconda colonna, dopo il tenente *Fico* Vincenzo, aggiungere il tenente *Festi* Cesare, 3 alpini.

A pagina 165, prima colonna, depennare il tenente *Giorgi* Giovanni, 57 fanteria.

A pagina 165, seconda colonna ,dopo il tenente *Muziarelli* Vincenzo, aggiungere il tenente *Michelini* Luigi, 9 alpini.

A pagina 166, prima colonna, depennare il tenente *Osgualdo* Vincenzo, 76 fanteria.

A pagina 167, prima colonna, dopo il capitano *Spinelli* Felicetto, aggiungere il capitano *Serra* Livio, 61 fanteria.

A pagina 167, seconda colonna, dopo il tenente *Zilioli* Emilio, aggiungere il tenente *Zattoni* Claudio, 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 168, prima colonna, dopo il tenente *Borri* Giuseppe, aggiungere il tenente *Brusoli* Luigi, 35 fanteria.

A pagina 168, seconda colonna, depennare il tenente *Cardano* Ugo, 5 alpini; dopo il tenente Ceruti Giuseppe, aggiungere il tenente Chiavari Mario, direzione centrale automobilistica.

A pagina 169, seconda colonna, depennare il tenente *Festi* Cesare, 3 alpini.

A pagina 170, prima colonna, depennare il tenente *Michelini* Luigi, 9 alpini.

A pagina 171, prima colonna, depennare il tenente *Perinelli* Cesare, assegnato Istituto geografico Firenze; riga 36ª, depennare il tenente *Piazzoli* Stanislao, centro automobilistico Bologna.

A pagina 171, seconda colonna, depennare il tenente *Sandalli* Renato, comando scuole aviatori e il tenente *Serra* Livio, 61 fanteria.

A pagina 172, prima colonna, depennare il tenente *Troghi* Alfonso, 2 granatieri.

A pagina 172, seconda colonna, depennare il tenente *Zattoni* Claudio, 3° raggruppamento aeroplani.

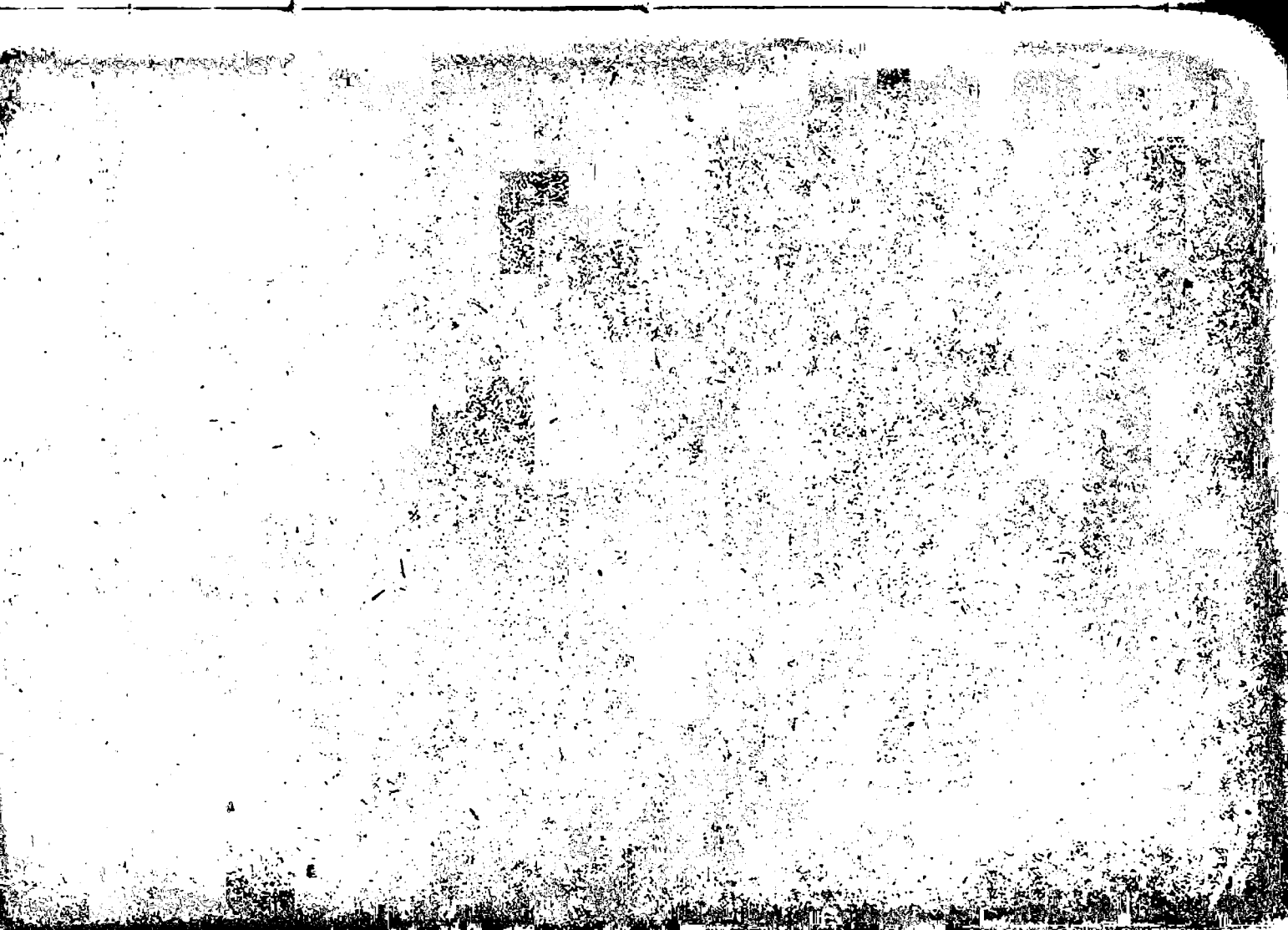
A pagina 174, prima colonna, dopo il tenente *Gonella* Luigi, aggiungere il tenente *Guido* Vittorio, centro automobilistico Torino.

A pagina 175, seconda colonna, dopo il tenente *Turino* Paolo, aggiungere il tenente *Tartaglione* Michelangelo, centro automobilistico Bari.

A pagina 176, seconda colonna, dopo il tenente *Monzardo* Giovanni, aggiungere il tenente *Marini* Giuseppe, reggimento radiotelegrafisti.

Dispensa 14, anno 1922, circolare 145.

A pagina 275 — Truppe italiane Alta Slesia, invece di: *Sennen* Micillo, leggasi: *Micillo* Sennen.



Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4723) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª **1922** 5 Maggio

N. 190 - 14 ottobre 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. - pubblicazione n. 1169 *Pag.* 362

» **191 - 20 aprile 1922.** UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale apportante modificazioni agli allegati n. 1 e 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo . . . . . *Pag.* 364

» **192 - 4 maggio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Nuovi provvedimenti tributari . . . . . *Pag.* 364

» **193 - 4 maggio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. Corso ferroviario militare di stazione . . . . . *Pag.* 365

» **194 - 4 maggio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Elmetti metallici. *Pag.* 366

» **195 - 4 maggio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 367

» **196 - 4 maggio 1922.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Corso di istruzione per artiglieria controaerei da effettuarsi a Nettuno . . *Pag.* 367

» **197 - 4 maggio 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della fanteria al combattimento - Vol. II - Addestramento dei reparti . . . *Pag.* 368

» **198 - 4 maggio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Quesiti circa l'adempimento dell'obbligo di leva da parte dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie. *Pag.* 370

» **199 - 4 maggio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Programmi di esame per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti e dei capitani medici. *Pag.* 371

» **200 - 4 maggio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina ad ufficiale . . . . *Pag.* 380

AVVISI . . . . . *Pag.* 381

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 381

Circolare N. **190.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. – pubblicazione n. 1169.** — (Direzione generale di artiglieria). — 14 ottobre 1921.

E' stata pubblicata la «Istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. - pubblicazione n. 1169», la quale sarà per cura dell'Ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero guerra (Stato Maggiore R. Esercito)	copie	N.	10
Id. id. (Direzione generale artiglieria)	»	»	10
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	»	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Direzione superiore delle scuole militari	»	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	»	1
Ispettorato generale della R. guardia di finanza	»	»	1
Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	»	»	1
Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispez.	»	»	1
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria.	»	»	1
Intendenza T. O. di Taranto	»	»	1
Comando di aeronautica (aviatori) e comando di aeronautica (aerostieri e dirigibilisti)	»	»	1
Comandi di divisione territoriali di fanteria, alpini e cavalleria	»	»	1
Comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata	»	»	1
Direzione esperienze artiglieria di Nettuno	»	»	1

Arma dei CC. RR.

Comandi di gruppo, di legione, di divisione e di battaglioni mobili	copie	N.	1

Arma di fanteria, cavalleria e genio.

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria	copie	N.	1
Comandi di reggimento e di deposito di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e genio	»	»	1
Comandi di battaglione e di compagnia di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio	»	»	1
Comandi gruppo squadrone e comandi squadroni	»	»	1
Servizi del genio (Direzione, sottodirezione, sezione staccata, ufficio staccato, stabilimenti, enti vari, colombaie fisse)	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento, di deposito, di gruppo, di batteria, di artiglieria di qualunque specialità	copie	N.	1
Comandi gruppi treno ed a ciascuna compagnia	»	»	1
Comandi depositi scuole controaerei	»	»	1
Servizi di artiglieria (direzione, sezione staccata, stabilimenti, depositi materiali e munizioni, enti vari)	»	»	1

Arma aeronautica.

Comandi, direzioni, comandi di truppe e servizi dipendenti	copie	N.	

Comando compagnia autonoma carri armati	copie	N.	1
Comando squadriglie autoblindo mitragliatrici	»	»	1
Squadriglie autoblindo mitragliatrici	»	»	1
Direzione centrale automobilistica	»	»	1
Centri automobilistici	»	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	N.	10
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	»	5
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	»	5
Comando della scuola militare di Modena	»	»	5
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	»	5
Comando dell'accademia militare	»	»	5
Comando della scuola centrale di fanteria	»	»	5
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	5
Comando della scuola centrale del genio	»	»	5
Comando del collegio militare di Napoli	»	»	2
Comando del collegio militare di Roma	»	»	2

Comando delle truppe coloniali.

Comando del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	copie	N.	20
Comando del R. corpo truppe coloniali della Somalia Italiana (Mogadiscio)	»	»	20
Comando del R. corpo di spedizione di Sokia	»	»	10
Comando delle truppe della Tripolitania	»	»	40
Comando delle truppe della Cirenaica	»	»	40

Ministero della marina (Ufficio capo di stato maggiore)	copie	N.	1
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	»	1

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie strettamente ad essi necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.60.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. **191.** — UFFICIALI IN CONGEDO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale apportante modificazioni agli allegati n. 1 e 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 aprile 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con R. decreto 13 aprile 1911 n. 374;

Visti gli allegati nn. 1 e 2 al regolamento anzidetto quali sono approvati col decreto ministeriale 22 maggio 1915;

Ritenuto che la «Società anonima della ferrovia Monza-Molteno-Oggiono», dal 1° novembre 1919 ha assorbito la «Società anonima per la ferrovia della Brianza Centrale»;

Considerato che in base ad intervenuta convenzione i treni dell'anzidetta società percorrono in parte binari delle ferrovie dello Stato e fanno in detti tronchi servizio anche per conto delle ferrovie stesse;

DECRETA:

Articolo unico.

Dall'anzidetto allegato n. 2 riguardante enti al personale dei quali è concessa la dispensa dalle chiamate per mobilitazione, è depennata la «Società anonima per la ferrovia della Brianza Centrale» ed è, invece, inserita nell'allegato 1 sopraripferito, riguardante enti il cui personale è dispensato da qualunque chiamata, la «Società anonima della ferrovia Monza-Molteno-Oggiono».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **192.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 4 maggio 1922.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che, per effetto del R. decreto-legge del 22 gennaio 1922, n. 107, a datare dal 1 marzo 1922, è entrata in vigore una nuova tariffa delle tasse di registro con nuove aliquote comprensive delle vecchie tasse principali, del contributo mutilati e vedove di guerra con prole, della tassa d'archivio e dell'aumento sulla principale dell'1 % (circolari 346 e 510 del 1921).

In conseguenza di tale riforma la tassa di registro cui debbono essere sottoposti i contratti stipulati dalle amministrazioni militari con fornitori, impresari, accollatari, ecc. è ora del 2 % esclusa qualsiasi altra tassa aggiuntiva o addizionale.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **193.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio trasporti). — 4 maggio 1922.

1. Il giorno 25 maggio p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione dello Stato Maggiore - Ufficio trasporti - di questo Ministero un corso ferroviario di stazione della durata di 30 giorni.

Vi interverranno 4 capitani e 2 subalterni di fanteria in S. A. P. per ciascun corpo d'armata, che li trarrà da quelli che presentano maggiore attitudine e diano affidamento di trarre il massimo profitto dal corso.

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico, della durata di 12 giorni, l'altro pratico, della durata di 18 giorni. Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo; il secondo presso gli uffici militari di stazione che stabilirà il capo di ciascuna delegazione.

3. Ciascun comando di corpo d'armata farà pervenire, non oltre il 20 maggio a questo Ministero (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio trasporti) un elenco dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno il grado ed il corpo.

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del 24 maggio:

alla delegazione trasporti di Torino, quelli dei corpi d'armata di Torino e Milano;

alla delegazione trasporti di Venezia, quelli dei corpi d'armata di Verona, Bologna e Trieste;

alla delegazione trasporti di Firenze, quelli dei corpi d'armata di Firenze e Roma;

alla delegazion trasporti di Napoli, quelli dei corpi d'armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti di Palermo, quelli del corpo d'armata di Palermo.

5. Qualora qualcuno degli ufficiali designati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito e si presumesse che l'impedimento avesse a perdurare oltre il 27 maggio, il comando del corpo d'armata provvederà alla sua sostituzione, dandone avviso a questo Ministero (Stato Maggiore - Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata. Non dovrà essere sostituito l'ufficiale che, per qualsiasi ragione, dovesse cessare il corso dopo il 3° giorno da che esso è iniziato.

6. Per tutta la durata del corso, gli ufficiali comandativi dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione trasporti in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. Agli ufficiali che partecipano al corso sono applicabili, per quanto riguarda le indennità, le disposizioni del n. 8 dell'allegato 1 alla circolare 521 *giornale militare* 1921, modificato con la circolare 117 *giornale militare* corrente anno.

8. Durante il corso, gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

9. Alle spese di cancelleria occorrente agli ufficiali provvederanno le delegazioni trasporti con fondi che richiederanno, prima dell'inizio del corso, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, tenendo presente che le spese dovranno essere limitate allo stretto indispensabile.

10. I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, per le conferenze teoriche, una sala di sufficiente ampiezza opportunamente arredata.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **194.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elmetti metallici.** — (Direzione generale di artiglieria). — 4 maggio 1922.

Gli elmetti metallici in uso per la truppa rappresentano un mezzo di difesa per il soldato, e quindi non debbono essere considerati come un comune oggetto di vestiario. Essi vanno invece considerati come materiali di armamento, e perciò senz'altro compresi fra quelli del gruppo *C* amministrati, per ragioni di competenza, dalla direzione generale di artiglieria.

Pertanto, d'ora innanzi gli elmetti in distribuzione alle truppe debbono essere tenuti regolarmente in carico dai corpi, così come avviene per ogni altro materiale di armamento (armi, munizioni e buffetterie) e tolti dal carico stesso solamente quando vengono versati alle direzioni di artiglieria per essere riparati. Conseguentemente, deve intendersi abrogata, per la parte che riguarda gli elmetti, la disposizione contenuta nella circolare 410 del *giornale militare* 1917.

Soggiungesi che, per esigenze di carattere amministrativo, venne tuttavia ritenuto necessario di far gravare sui fondi stanziati per il vestiario tutte le spese inerenti alla provvista, manutenzione e rinnovazione delle guarniture non metalliche degli elmetti, nonchè dei fregi. All'uopo valgono le norme di cui al dispaccio circolare 3810 e relativa istruzione annessa, del competente ufficio di questo Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) in data 6 aprile 1920.

In dipendenza di quanto sopra, rimane perciò stabilito quanto appresso:

1. Gli elmetti vanno prelevati dai corpi presso le direzioni di artiglieria della circoscrizione, le quali dovranno provvederli completi, ma senza cuffia interna, nè sottogola, nè fregi.

2. I corpi dovranno per proprio conto provvedere alla manutenzione ed alle piccole riparazioni (verniciatura, ammaccature lievi) degli elmetti che hanno in carico, nonchè all'adattamento degli elementi di guarnitura, attenendosi alle modalità di cui al ripetuto dispaccio 3810, per quanto riguarda la parte non metallica, e valendosi invece delle dipendenti officine reggimentali per tutto quanto riguarda la parte metallica. L'importo delle materie prime e degli elementi metallici di guarnitura all'uopo necessari dovrà imputarsi a carico delle spese generali, in applicazione di quanto è detto al comma *a*) del n. 6 della circolare 473 del *giornale militare* 1914.

3. La fabbrica d'armi di Roma è incaricata di provvedere ai corpi le guarniture metalliche (esclusi i fregi), effettuandone la distribuzione a pagamento. Detto stabilimento dovrà quindi provvedere per gli acquisti dal commercio o per la diretta produzione di dette guarniture, a carico del capitolo 38 del bilancio in corso o di quello corrispondente per gli esercizi successivi, nella misura presumibilmente necessaria e da stabilirsi in base ad un congruo periodo di esperimento.

4. La fabbrica d'armi anzidetta, fino a totale esaurimento del quantitativo di elmetti deteriorati che presentemente conserva nei propri magazzini, e le direzioni di artiglieria, in maniera continuativa per gli elmetti che man mano versano i corpi, debbono inoltre provvedere, sempre a carico del capitolo 38 o corrispondente, perchè detti elmetti vengano rimessi in efficienta (escludendo, beninteso, quelli che risultino senz'altro fuori uso), valendosi del concorso dell'industria privata e attenendosi alle apposite norme che saranno quanto prima stabilite con provvedimento a parte.

Gli elmetti così ripristinati, dovranno servire per i bisogni di cui al precedente n. 1. Questo Ministero si riserva di ripartire fra le varie direzioni di artiglieria, a misura del bisogno, gli elmetti che vengono riparati a cura della fabbrica d'armi di Roma.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 195. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 4 maggio 1922.

Offerte fatte — con alto sentimento patriottico ed umanitario — dagli italiani residenti nell'America del Nord (Stati Uniti) in occasione della visita di S. E. il generalissimo, Duca della Vittoria, Armando Diaz:

Pel tramite del R. console di Baltimora:
a favore dei militari ed orfani di guerra . . . . . L. 36,849

Pel tramite del R. console di New Orleans:
a favore dei mutilati di guerra (offerta personale del signor Luca Vaccaro) . . . . . L. 25,000

Pel tramite del R. console di Chicago:
a favore dei ciechi di guerra . . . . . L. 55,000

Pel tramite del R. console di Cincinnati:
a favore dei ciechi e mutilati di guerra . . . . . L. 50,000

Pel tramite del R. console di S. Louis Mo.:
a favore dei mutilati e degli orfani di guerra . . . . . L. 50,000

Alle offerte stesse è già stata data la destinazione stabilita dai generosi oblatori.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 196. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione per artiglieria controaerei da effettuarsi a Nettuno.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 4 maggio 1922.

Dal 15 maggio al 15 giugno p. v. sarà svolto a Nettuno un corso di istruzione controaerei (con esercitazioni di tiro), al quale interverranno i sergenti allievi ufficiali di complemento, destinati ai vari gruppi controaerei per il prescritto periodo di 4 mesi di istruzione presso i reparti.

La direzione del corso è affidata al comandante del 3° deposito scuola artiglieria controaerei: questi riceverà direttamente dal comando superiore di aeronautica le direttive circa il programma delle istruzioni da svolgere durante il corso. Per l'esplicazione del suo compito si varrà del gruppo artiglieria controaerei di Roma, il quale pertanto si trasferirà a Nettuno il giorno 12 maggio e vi rimarrà fino al termine delle esercitazioni. Potrà valersi inoltre di ufficiali degli altri gruppi del deposito, per lo svolgimento delle istruzioni e delle conferenze che verranno comprese nel sopradetto programma.

I sergenti allievi ufficiali di tutti i gruppi controaerei dovranno giungere a Nettuno entro il giorno 13 maggio, e saranno presi in aggregazione dal gruppo di Roma.

Munizioni assegnate per le esercitazioni di tiro: 800 colpi a granata dirompente da 75 controaerei.

Non saranno effettuate esercitazioni di tiro con i materiali da 102-35, 76-45, 76-40, 40-39.

Le esercitazioni di tiro non saranno iniziate prima del 25 maggio.

Durante il corso saranno svolte istruzioni pratiche sui materiali fotoelettrici; a tale scopo il comando del corpo d'armata di Roma invierà a Nettuno presso il gruppo controaerei, per la durata del corso, 2 autostazioni fotoelettriche da 90 cm., con un ufficiale fotoelettricista e col personale necessario per il servizio.

La direzione generale di artiglieria di questo Ministero comanderà a Nettuno un rimorchiatore per il servizio bersagli; tale rimorchiatore dovrà trovarsi sul posto per il 20 maggio.

Il comando superiore di aeronautica disporrà che sia dislocata a Nettuno, per l'intera durata del corso, una sezione di aeroplani, per le esercitazioni di puntamento, ed il personale aerostieri ed aerologico per il servizio bersaglio. Questo personale e materiale dovranno trovarsi a Nettuno per il giorno 13 maggio.

L'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria disporrà perchè siano posti a disposizione i necessari locali ed alloggi per ufficiali e truppa: il comando del corpo d'armata di Roma darà le disposizioni di sua competenza per il materiale di casermaggio, eventualmente necessario.

Durante l'ultimo periodo delle esercitazioni di tiro (5 giugno-15 giugno) interverranno a Nettuno, per un periodo di circa 5 giorni, i sigg. comandanti di artiglieria di corpo d'armata, perchè possano rendersi personalmente conto delle principali questioni che si riferiscono alla specialità controaerei.

Di massima i comandanti predetti interverranno colle seguenti modalità: quelli dei corpi d'armata I, II, III, IV e V, nel periodo di esercitazioni dal 5 al 9 giugno compresi; quelli dei corpi d'armata VI, VII, VIII, IX e X nel periodo dal 10 al 15 giugno compresi. Qualora esigenze di servizio consigliassero mutamenti alle modalità predette, i sigg. comandanti interessati ne daranno avviso al direttore del corso.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **197.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento della fanteria al combattimento - Vol. II - Addestramento dei reparti.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 4 maggio 1922.

E' stato pubblicato l'« Addestramento della fanteria al combattimento - Vol. II - Addestramento dei reparti ».

Tale fascicolo, a cura di questo Ministero (Economato - Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramato nella misura seguente:

S. E. Primo aiutante di campo di S. M. il Re			copie n.	5
Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario			» »	2
Ministero della marina (Ufficio capo di Stato Maggiore)			» »	3
Segreteria del Consiglio dell'Esercito			» »	14
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata			» »	3
Comando generale dell'arma dei CC. RR.			» »	10
Ispettorato della R. guardia di finanza			» »	10
Comando generale della R. guardia per la P. S.			» »	10
Comandi di corpo d'armata			» »	5
Comandi di divisione territoriale di fanteria, alpini e cavalleria			» »	5
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata			» »	2
Comandi del genio di corpo d'armata			» »	2
Direzioni artiglieria e genio di corpo d'armata			» »	1
Ministero della guerra	(Stato Maggiore R. Esercito)		» »	100
» »	(Segretariato generale)		» »	1
» »	(Direzione generale personale ufficiali)		» »	1
» »	(Direzione generale artiglieria)		» »	1
» »	(Direzione centrale servizio sanitario militare)		» »	1
» »	(Direzione generale servizi logistici ed ammin.)		» »	1
» »	(Direzione generale leva e truppa)		» »	1
» »	(Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni)		» »	2
» »	(Ufficio del generale del genio a disposizione per ispezioni)		» »	2

Ministero della guerra	(Ispettorato delle costruzioni di artiglieria)	copie n.	1
» »	(Divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari)	» »	2
Addetti e missioni militari all'estero (complessivamente)		» »	30

Arma di fanteria.

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea, bersaglieri		copie n.	2
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini		» »	5
Comandi di battaglione granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini		» »	4
Comandi di compagnia granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini		» »	4
Comando di compagnia autonoma carri armati		» »	2

Arma di cavalleria, artiglieria e genio.

Comandi di brigata di cavalleria		copie n.	1
Comandi di reggimento di cavalleria, artiglieria e genio		» »	1
Comandi di gruppo di squadroni		» »	1
Comandi di gruppo di artiglieria		» »	1
Comandi di battaglione genio		» »	1
Comandi di squadrone		» »	1
Comandi di batteria		» »	1
Comandi di compagnia genio		» »	1
Comandi di deposito scuole controaerei (complessivamente)		» »	53

Arma aeronautica.

Comando superiore d'aeronautica, per uso proprio, dei comandi, direzioni e truppe dipendenti		copie n.	42

Scuole Istituti e biblioteche militari.

Direzione superiore delle scuole militari (per uso proprio e delle scuole e collegi dipendenti)		copie n.	120
Comando della scuola di applicazione sanità		» »	1
Comandi scuole allievi ufficiali e sottufficiali		» »	3

Distretti, automobilisti, treno, sanità, sussistenza.

Comandi distretto		copie n.	2
Comandi centro automobilistico		» »	1
Comandi gruppo treno		» »	1
Comandi compagnia sanità		» »	1
Comandi compagnia sussistenza		» »	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena		copie n.	2
Comandi di compagnia di disciplina		» »	5
Comandi di reclusorio militare		» »	2
Comandi di carcere militare		» »	2

Truppe coloniali.

Ministero colonie (Ufficio militare) per comandi e truppe delle colonie. . copie n. 200
Comando del corpo di occupazione italiano Costantinopoli . . . . » » 3
Comando del corpo di spedizione del Mediterraneo orientale . . . . » » 3

L'Economato di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è fissato in L. 3,50.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **198.** — RECLUTAMENTO. — **Quesiti circa l'adempimento dell'obbligo di leva da parte dei cittadini italiani pertinenti alle nuove provincie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 maggio 1922.

A chiarimento di dubbi che potessero sorgere circa l'adempimento dell'obbligo di leva da parte dei giovani pertinenti alle nuove provincie, questo Ministero determina quanto appresso:

Residenti in altri comuni del Regno.

1. I giovani che siano nati negli anni 1899 e 1900 che abbiano obbligo di concorrere alla leva ai sensi della circolare n. 163 del *giornale militare* del corrente anno, nonchè tutti quelli nati negli anni 1901 e 1902, i quali abbiano attualmente la residenza fuori delle provincie stesse, dovranno, senza eccezione ,essere e rimanere inscritti sulle liste di leva del loro comune di nascita, se questo appartiene alle nuove provincie, o altrimenti nel comune di pertinenza.

Sarà però in loro facoltà di chiedere la visita per delegazione davanti il consiglio di leva nella cui giurisdizione trovasi il comune di loro residenza.

Per i giovani invece nati negli anni 1903 e successivi potrà consentirsi la loro inscrizione nel comune di residenza, anche se questo trovasi fuori del territorio delle nuove provincie annesse al Regno.

Inabili nella leva in massa.

2. Per precisare la posizione in cui si trovano i giovani nati negli anni 1899 e 1900 che furono dichiarati inabili dalle commissioni della leva in massa, sotto il cessato regime, si avverte che alla dichiarazione di «non idoneo» che fosse stata rilasciata dalle dette commissioni deve attribuirsi sostanzialmente il valore di riforma definitiva, nonostante che sul conto dei giovani stessi si siano pronunziate le normali autorità di leva.

Già inscritti ai casini di bersaglio.

3. L'inscrizione sulle liste di leva non deve effettuarsi per i giovani nati negli anni 1899 e 1900 che, per il solo fatto di appartenere alle società di tiro a segno (casini di bersaglio) sotto il cessato regime, furono senza alcuna formalità di visita, obbligati a prestare servizio durante la guerra come «bersaglieri immatricolati».

La prova della prestazione del servizio militare durante la guerra può essere fornita anche con semplice atto notorio.

Le singole autorità di leva dovranno provvedere per le eventuali inscrizioni e cancellazioni sulle liste non appena siano a conoscenza di qualcuno dei casi suaccennati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **199.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Programmi di esame per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti e dei capitani medici.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 4 maggio 1922.

Ai programmi di esame per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici, di cui alla circolare n. 269 del *giornale militare* 1909, sono sostituiti i seguenti:

I. — PROGRAMMI DI ESAME PER L'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ E A SCELTA DEI TENENTI MEDICI

A) Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità o parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici.

1° GRUPPO.

PROVA 1ª — Traumatologia e servizio sanitario in guerra.
PROVA 2ª — Igiene militare.

2° GRUPPO.

PROVA 1ª — Anatomia topografica.
PROVA 2ª — Medicina operatoria.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª — Clinica medica e chirurgica.
PROVA 2ª — Medicina legale militare.

PROGRAMMI DI ESAME.

1° GRUPPO.

PROVA 1ª — **Traumatologia e servizio sanitario in guerra.**

Specie della prova: orale.
Durata della prova: 30 minuti.
Modalità: il candidato svolge due tesi estratte a sorte, una di traumatologia e una di servizio sanitario, rispondendo anche a tutte le interrogazioni che la sottocommissione crede di fare in argomento.

a) *Tesi di traumatologia*:

1. Armi da fuoco moderne e loro proiettili — Influenza delle moderne armi da fuoco sul numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite — Dati statistici di confonto fra le varie guerre.

2. Azione dei proiettili delle moderne armi da fuoco sul corpo umano.

3. Ferite d'arma da fuoco del capo.

4. Ferite d'arma da fuoco della faccia e del collo.

5. Ferite d'arma da fuoco del torace e dei visceri contenutivi.

6. Ferite d'arma da fuoco dell'addome e dei visceri contenutivi.

7. Ferite d'arma da fuoco del bacino e dei visceri contenutivi.

8. Ferite d'arma da fuoco della colonna vertebrale e del midollo.

9. Ferite d'arma da fuoco degli arti.

10. Lesioni da gas tossici e irritanti.

11. Norme generali per la cura delle ferite d'arma da fuoco nelle varie formazioni sanitarie di guerra — Concetto, indicazioni e tecnica dell'asepsi e antisepsi.

12. Anestesia locale e generale in guerra — Emorragie — Emostasia provvisoria e definitiva — Shock.

13. Complicazioni nel decorso delle ferite per arma da fuoco — Infezioni piogeniche locali (flemmone, linfo-angioite, linfo-adenite, eresipela, osteomielite infettiva acuta).

14. Complicazioni nel decorso delle ferite per arma da fuoco — Infezioni generali — Tetano — Infezioni gassose.

b) Tesi di servizio sanitario in guerra:

1. Servizio sanitario in guerra — Scopo e ordinamento — Formazione delle unità sanitarie in personale e materiale — Mobilitazione dei servizii sanitarii.

2. Servizio sanitario presso i corpi di truppa — Posti di medicazione — Sgombero dei feriti sui posti di medicazione, sui luoghi di riunione, sulle sezioni di sanità — Mezzi di trasporto — Ospedalizzazione in sito dei feriti non trasportabili e mezzi per effettuarla.

3. Funzionamento del servizio sanitario negli stabilimenti di prima linea — Sezioni di sanità e ospedali da campo assegnati ai corpi di armata e alle divisioni — Sezioni di disinfezione — Ambulanze chirurgiche e specializzate.

4. Funzionamento del servizio sanitario negli stabilimenti di seconda linea — Ospedali da campo e da guerra assegnati alle armate e unità sanitarie speciali — Ospedali civili e militari, contumaciali e di tappa, posti di soccorso, magazzini di materiale sanitario.

5. Servizio di sgombero di malati e feriti lungo la linea di tappa, per via ordinaria, sulle ferrovie, per via acquea — Stazioni di smistamento e loro importanza — Convogli sanitari e ambulanze fluviali.

6. Stabilimenti di riserva — Ospedali militari territoriali — Ospedali militari di nuovo impianto — Ospedali civili messi a disposizione dell'autorità militare — Depositi di convalescenza.

PROVA 2ª — **Igiene militare.**

Specie della prova: orale e pratica.

a) *Prova orale.*

Durata della prova: 15 minuti.

Modalità: il candidato svolge una tesi estratta a sorte, rispondendo anche alle interrogazioni che la sottocommissione crede di fargli in argomento.

Tesi. — 1. Reclutamento del soldato — Morbosità, mortalità, malattie speciali del soldato.

2. Alloggiamenti, accantonamenti, accampamenti, con speciale riguardo alle trincee e ricoveri.

3. Igiene della pelle, vestiario, equipaggiamento.

4. Alimentazione — Razione del soldato in pace e in guerra e sua costituzione per qualità e quantità.

5. Adulterazioni e alterazioni più comuni delle sostanze alimentari.
6. Acqua potabile.
7. Esercitazioni e marce.
8. Infezioni e immunità — Sieri e vaccini.
9. Profilassi in genere contro le malattie infettive.
10. Tubercolosi.
11. Malaria.
12. Tifo addominale — Paratifi.
13. Difterite.
14. Polmonite — Influenza.
15. Meningite cerebro-spinale epidemica.
16. Malattie esantematiche comuni.
17. Vaiuolo.
18. Tifo petecchiale.
19. Peste bubbonica.
20. Colera.
21. Dissenteria.
22. Ittero infettivo — Febbre ricorrente.
23. Malattie infettive oftalmiche con speciale riguardo al tracoma.
24. Malattie veneree.
25. Malattie cutanee parassitarie.
26. Disinfezioni e disinfestazioni in pace e in guerra.

b) *Prova pratica.*

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla sottocommissione.

1. *a*) Metodo semplice di colorazione e metodo del Gram.
   b) Prelevamento di un campione di acqua per l'esame chimico.
2. *a*) Esame di microrganismi in goccia pendente.
   b) Determinazione della durezza di un'acqua.
3. *a*) Esame di uno sputo tubercolare.
   b) Ricerca dell'ammoniaca e dei nitriti in un'acqua.
4. *a*) Allestimento di un preparato di sangue per esame microscopico.
   b) Determinazione dell'alcool nel vino.
5. *a*) Esame di preparati malarici.
   b) Ricerche di sostanze coloranti nel vino.
6. *a*) Esame di pus blenorragico.
   b) Esame di un campione di farina
7. *a*) Tecnica di siero-reazione.
   b) Determinazione dei solfati nel vino (gessatura).
8. *a*) Lettura di un preparato di sangue allestito per strisciamento e colorato col Giemsa.
   b) Ricerca del piombo nelle stagnature.
9. *a*) Diagnosi microscopica della tigna favosa e tonsurante.
   b) Esame microscopico di fibre tessili.
10. *a*) Esame microscopico di feci con uova di elminti.
    b) Esame microscopico di un campione di caffè.

2° GRUPPO.

PROVA 1ª — **Anatomia topografica.**

Specie della prova: orale e pratica.
Durata della prova: sarà stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione.
Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate:

Tesi. — 1. Regione della volta del cranio — Topografia cranio-cerebrale.
2. Regione parotidea.
3. Regione sopra-ioidea.
4. Regione sotto-ioidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero-laterale della parete addominale.
9. Regione inguino-addominale o del canale inguinale.
10. Regione perineale anteriore.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed antero-esterna dell'avambraccio.
15. Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.
16. Regione anteriore del polso e palmare.
17. Regione glutea.
18. Regione inguino-femorale e crurale.
19. Regione anteriore della coscia e rotulea.
20. Regione posteriore della coscia e poplitea.
21. Regione anteriore esterna della gamba e dorsale del piede.
22. Regione posteriore della gamba.
23. Regione della pianta del piede.

PROVA 2ª — **Medicina operatoria.**

Specie della prova: orale e pratica.
Durata della prova: sino al compimento dell'operazione.
Modalità. — Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate.
Quando nel tema sono comprese parecchie operazioni, la sottocommissione fissa fin dal principio dell'esame quella o quelle che il candidato deve eseguire; il candidato espone le indicazioni dell'operazione e la tecnica che intende adottare; la sottocommissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti.

Tesi. — 1. Legatura della carotide primitiva, della linguale.
2. Legatura della carotide esterna, della succlavia.
3. Legatura della arteria ascellare, dell'omerale.

4. Legatura dell'arteria iliaca esterna, della femorale, della poplitea.
5. Amputazioni nella continuità degli arti.
6. Disarticolazione carpo-metacarpica del pollice, della mano.
7. Disarticolazione dell'avambraccio, del braccio.
8. Disarticolazione del piede, della gamba.
9. Resezione dell'articolazione scapolo-omerale, dell'articolazione del ginocchio.
10. Trapanazione del cranio, craniotomia.
11. Tenorrafia, neurorrafia, angiorrafia, osteorrafia.
12. Enucleazione od esenterazione del globo oculare.
13. Tracheotomia, esofagotomia esterna.
14. Toracentesi, toracotomia.
15. Laparatomia (incisioni laparatomiche varie) — Suture intestinali.
16. Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.
17. Cateterismo, puntura della vescica, cistotomia soprapubica.
18. Anestesia generale e locale: indicazioni e tecnica — Puntura lombare.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª — **Esame di clinica medica e di clinica chirurgica.**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità. — Questa prova ha luogo al letto del malato nell'ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altra a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche e auricolari) il candidato estrae a sorte per ognuna un caso, procede all'esame del malato, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della sottocommissione.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari e di cui il candidato avesse bisogno. (Elettro-diagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, laringoscopia, chimica e microscopia clinica).

PROVA 2ª — **Esame di medicina legale militare.**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: la sottocommissione prende gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale e sceglie un numero di casi, nei quali o per infermità o per imperfezioni occorre dare un giudizio medico-legale. Il candidato, alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visita l'individuo, quindi compila il documento medico-legale che il caso richiede nella forma prescritta dai vigenti regolamenti.

Sono fornite ai candidati: l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civile e militari, la nuova legge sulle pensioni (circolare 388 *giornale militare* 1917) e tutti i mezzi di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

B) Parte definitiva dell'esame per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici.

PROVA 1ª. — Anatomia patologica.

PROVA 2ª. — Esperimento pratico di laboratorio.

a) Anatomia patologica.

Specie della prova: pratica.
Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla commissione.
Modalità: la prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare. La prova consisterà in un'autopsia, in cui il candidato, oltre a dimostrare la tecnica, dovrà fare la descrizione dei caratteri anatomo-patologici più importanti delle lesioni riscontrate.

b) Esperimento pratico di laboratorio.

Specie della prova: pratica.
Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla commissione.
Modalità: la prova avrà luogo nei gabinetti dell'ospedale militare.
Essa verterà su uno dei seguenti argomenti:

1. Tecnica delle reazioni biologiche più comuni.
2. Ricerche ematologiche varie.
3. Esame di liquido cefalo-rachidiano o di altri liquidi normali o patologici.
4. Esame chimico e microscopico delle urine.
5. Esami elettro-diagnostici.
6. Diagnosi radioscopica e radiografica (esclusa la tecnica radiologica) di lesioni chirurgiche.

La scelta dell'argomento in cui dovrà vertere la prova è devoluta alla commissione. Il candidato, a prova ultimata, ne illustrerà i risultati.

II. — PROGRAMMI DI ESAME PER L'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ E A SCELTA DEI CAPITANI MEDICI

A) Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità o parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici.

1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — Amministrazione — Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione — Igiene militare.

2° GRUPPO.

PROVA UNICA. — Anatomia chirurgica e medicina operatoria.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª — Clinica medica o clinica chirurgica.
PROVA 2ª. — Medicina legale militare.

PROGRAMMI DI ESAME.

1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — **Amministrazione — Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione — Igiene militare.**

Specie della prova: orale.
Durata della prova: 45 minuti complessivamente.

a) **Amministrazione**.

Tesi. — 1. Composizione dei consigli d'amministrazione degli ospedali militari, loro agenti ed attribuzioni — Responsabilità dei consigli e dei loro agenti — Operazioni di cassa.

2. Ordinamento dei magazzini degli ospedali militari.

3. Norme amministrative per gli ospedali militari principali, succursali e infermerie presidiarie, pei depositi di convalescenza e per gli stabilimenti balneo-termali.

b) **Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione**.

Tesi. — 1. Ordinamento del servizio sanitario in guerra (generalità, dipendenza delle direzioni e degli uffici di sanità, dipendenza degli organi esecutivi del servizio sanitario).

2. Organi direttivi e loro attribuzioni presso l'intendenza generale, le armate, i corpi d'armata e le divisioni.

3. Organi esecutivi e loro funzioni presso i corpi (personale e materiale): impianto di un posto di medicazione e suo funzionamento durante e dopo il combattimento.

4. Sezioni di sanità (personale e materiale): funzionamento di una sezione di sanità nelle sue diverse parti — Ambulanze chirurgiche e speciali: loro funzionamento e rapporti rispetto agli ospedali di seconda linea (ospedali base) — Sezioni di disinfezione.

5. Ospedali da campo (personale e materiale): funzionamento di un ospedale da campo assegnato ad un corpo di armata (prima linea) e di un ospedale da campo di seconda linea.

6. Magazzini avanzati di materiale sanitario — Stabilimenti sanitari di riserva.

7. Trasporto dei feriti e malati in guerra, dalla prima linea alla zona territoriale — Soccorsi sanitari a militari viaggianti sulle ferrovie.

8. Servizio volontario delle associazioni di soccorso — Convenzioni di Ginevra.

9. Mobilitazione delle formazioni e stabilimenti sanitari di prima e seconda linea e di riserva: norme principali relative alla loro costituzione in personale e materiale.

10. Progetto di mobilitazione — Norme generali relative alla compilazione di esso presso le direzioni di sanità e presso gli ospedali militari.

c) Igiene militare.

1. Reclutamento del soldato.

2. Igiene personale del soldato — Equipaggiamento del soldato.

3. Alimentazione del soldato.

4. Approvvigionamento idrico in pace e in guerra.

5. Alloggiamenti, accantonamenti e accampamenti in pace e in guerra, con speciale riguardo alle inchieste sanitarie da eseguire nelle varie circostanze di pace e di guerra.

6. Profilassi delle malattie infettive in generale, con speciale riguardo alle malattie castrensi — Vaccinazioni profilattiche.

7. Malattie infettive comuni.

8. Malattie infettive esotiche

9. Malattie veneree — Malattie infettive oftalmiche.

10. Disinfezioni e disinfestazioni in generale — Mezzi regolamentari e improvvisati.

11. Disinfezioni e disinfestazioni nelle varie circostanze di pace e di guerra (alloggiamenti varii, accampamenti, trincee, campo di battaglia) — Stazioni di risanamento.

12. Nozioni generali di igiene coloniale, con speciale riguardo alle malattie infettive delle nostre colonie: norme generali di sanità marittima.

2° GRUPPO.

PROVA UNICA. — **Anatomia chirurgica e medicina operatoria.**

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descrive minutamente la regione sulla quale cade l'operazione chirurgica, accenna alle malattie o lesioni per le quali l'operazione è indicata, con speciale riguardo alle lesioni di guerra, e accenna pure ai principali processi operativi, facendo risaltare i vantaggi di quello che intende attuare. Procede quindi sul cadavere all'operazione, completandola fino alla medicazione, e parla infine della cura post-operativa.

Quando nel tema sono comprese parecchie operazioni, la sottocommissione stabilisce quale il candidato debba eseguire.

1. Legatura della carotide e sue branche al collo.

2. Legatura dell'arteria succlavia.

3. Legatura dell'arteria iliaca esterna e della femorale.

4. Angiorrafia — Trattamento degli aneurismi.

5. Amputazioni nella continuità degli arti.

6. Disarticolazione della spalla, del gomito, della mano, delle dita.

7. Disarticolazione della coscia, del ginocchio.

8. Amputazioni osteoplastiche del ginocchio e del piede — Disarticolazioni parziali del piede (tarso-metatarsica, sotto-astragalea).

9. Resezione della spalla e del ginocchio.

10. Trapanazione del cranio — Craniotomia.

11. Trapanazione dell'apofisi mastoide e antrotomia.

12. Enucleazione o esenterazione del bulbo oculare.

13. Ricerca del nervo radiale e dello sciatico, sutura o neuroplastica — Ricerca dei tendini del polso e sutura o tenoplastica.

14. Tracheotomia — Esofagotomia esterna.

15. Resezioni costali.

16. Laparatomia, suture e resezioni intestinali.

17. Gastroenterostomia — Appendicectomia.

18. Nefrotomia e nefrectomia.

19. Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale

20. Cistotomia — Orchiectomia.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª. — **Clinica medica o clinica chirurgica.**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: questa prova ha luogo al letto del malato all'ospedale militare. Da una serie di malati, corrispondenti a malattie mediche (e specialità: neuro-psichiatrica e dermosifilopatica), e a malattie chirurgiche (e specialità: oftalmoiatria e otorinolaringoiatria), il candidato estrae a sorte un numero e procede successivamente all'esame del malato, e rispondendo alle analoghe interrogazioni della sottocommissione, fa la diagnosi, e tratta la prognosi e la cura delle malattie. Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari e che il candidato intendesse di usare (elettrodiagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, laringoscopia, chimica clinica, microscopia, esami diversi del sangue, ecc.).

N.B. — E' in facoltà del candidato di chiedere di fare la prova in clinica medica o in clinica chirurgica. In questo caso la scelta del malato è devoluta alla sottocommissione.

PROVA 2ª. — **Medicina legale militare.**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: la sottocommissione prende gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale e sceglie un numero di casi, nei quali, o per infermità o per imperfezioni, occorre dare un giudizio medico-legale.

Il candidato, alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visita l'individuo, quindi compila il relativo documento medico-legale nella forma prescritta per la compilazione dei certificati medico-legali dell'art. 49 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e dalla nuova legge sulle pensioni (circolare 388 *giornale militare* 1917).

Sono forniti ai candidati: l'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e tutti i mezzi diagnostici occorrenti a ciascun caso.

B) Parte definitiva dell'esame per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici.

PROVA 1ª. — Clinica.
PROVA 2ª. — Anatomia patologica.

a) Clinica.

Specie della prova: pratica.
Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla commissione esaminatrice.
Modalità: Questa prova ha luogo nell'ospedale militare.
La commissione sceglie non meno di due casi fra malattie mediche e chirurgiche, e li assegna al candidato. Questi sceglierà uno dei due casi, e sotto la sorveglianza di tutta la commissione, o di parte di essa, procede alla visita dell'infermo, ne redige la cartella clinica con la storia, l'esame obbiettivo, la diagnosi e la prognosi, servendosi di tutte le indagini di laboratorio ed anche speciali (oftalmoscopia, otoscopia, elettrodiagnostica, radioscopia, esclusa la tecnica radiologica, ecc.). Compila inoltre la relazione del provvedimento medico-legale che fosse necessario. Ciò fatto, presenta alla commissione la cartella clinica e la relazione medico-legale, e al letto del malato illustra la diagnosi; seguirà la discussione orale.
Se nel caso clinico assegnato al candidato non risultasse necessario un esame di gabinetto, la commissione ne richiederà uno a sua scelta.

b) Anatomia patologica.

Specie della prova: pratica.
Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla commissione.
Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare. La prova consisterà nell'interpretazione anatomo-patologica delle lesioni riscontrate in un cadavere, o in pezzi isolati.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **200.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina ad ufficiale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio 1922.

Giusta quanto venne già stabilito col n. 12 del foglio d'ordine n. 1 del 1914, si rammenta ai corpi che la licenza concessa agli allievi ufficiali dopo gli esami d'idoneità a sottotenente di complemento ed in attesa della nomina, è una concessione tutt'affatto speciale, epperò essi pel tempo passato alle loro case in attesa della nomina a sottotenente di complemento non hanno diritto ad alcun assegno e devono dai corpi essere dimostrati nella forza senza assegno, come è indicato nel paragrafo 130 del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898.

Il ministro — P. DI SCALEA.

AVVISI

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha pubblicato il seguente volume: « **L'Esercito del vecchio Piemonte** » **(1560-1859)** — del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha pubblicato il seguente volume: « **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine - Con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo del volume è di L. 18 - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

Dallo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* è stato pubblicato un volume dal titolo « **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** ». Compilato dai sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e dal Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

E' stato pubblicato un trattato illustrato di lotta giapponese (Jiu-Jitsu e Kuatsu) intitolato « *La difesa personale* » del maestro *Oletti Carlo* della scuola centrale militare di educazione fisica. Il prezzo è di L. 9.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo, al *comando della scuola centrale militare di educazione fisica - Farnesina - Roma.*

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 5ª, anno 1922, circolare 51.

A pagina 102, dopo il capitano *Spaccamela* Filippo, aggiungere il capitano *Buovolo* Aniello, assegnato comando genio corpo armata Palermo.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4836) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª **1922** 12 Maggio

N. 201 – 3 maggio 1922. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Soppressione della sezione di commissariato militare di Caserta . . . . . *Pag.* 383

» **202 – 7 maggio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 384

» **203 – 8 maggio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Studio autodidattico da parte degli ufficiali comandati ai corsi di perfezionamento . . . . . *Pag.* 384

» **204 – 11 maggio 1922.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 384

» **205 – 11 maggio 1922.** — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero . . . . . *Pag.* 385

» **206 – 11 maggio 1922.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 385

» **207 – 11 maggio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva nati nell'anno 1900 rimandati a speciali sedute dell'anno 1922 . . . . . *Pag.* 385

» **208 – 11 maggio 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Presentazione di domande . . . . . *Pag.* 386

» **209 – 11 maggio 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Segnalazioni per gli ufficiali prossimi a raggiungere i limiti di età . . . . . *Pag.* 386

» **210 – 11 maggio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Documentazione dei certificati e dei fogli di viaggio . . . . . *Pag.* 386

» **211 – 11 maggio 1922.** — TRASPORTI. — Spedizione degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione . . . . . *Pag.* 387

» **212 – 12 maggio 1921.** — CONCORSI. — Concorso ippico di Londra . *Pag.* 388

AVVISI . . . . . *Pag.* 388

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 388

Circolare N. **201.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Soppressione della sezione di commissariato militare di Caserta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi – Ufficio del direttore generale). — 3 maggio 1922.

Col 1° giugno viene soppressa la sezione di commissariato militare di Caserta.

Di essa si formerà un ufficio stralcio presso la direzione di commissariato di corpo d'armata che provvederà all'impianto di tale ufficio con personale proprio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **202.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio addestramento). — 7 maggio 1922.

A modificazione delle disposizioni emanate con circolare n. 640 *giornale militare* 1921, si dispone che gli ufficiali ammessi a frequentare il corso pratico di topografia iniziatosi il 1° marzo c. a. presso l'Istituto geografico militare in Firenze (vedi circolare n. 104 *giornale militare* 1922), anzichè *comandati* debbano intendersi *assegnati* presso detto Istituto, per tutta la durata del corso (a senso del n. 2 della circolare 333 *giornale militare* 1921).

In conseguenza i corpi od enti che amministravano gli ufficiali stessi trasmetteranno con sollecitudine i relativi conti individuali e lo specchio degli assegni all'Istituto geografico militare, ufficio amministrazione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **203.** — SCUOLE MILITARI. — **Studio autodidattico da parte degli ufficiali comandati ai corsi di perfezionamento.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio addestramento). — 8 maggio 1922.

In conformità alle istruzioni contenute nelle « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento » (Ediz. 1921) questo Ministero, fin dal giugno dello scorso anno, stabilì che le materie d'insegnamento a contenuto essenzialmente di cultura generale, e cioè: storia, geografia e scienze sociali, formassero - *prima della presentazione alle scuole* - oggetto di studio autodidattico da parte degli ufficiali allievi, sulla base dei relativi programmi, mentre - *durante i corsi* - i programmi stessi sarebbero stati solamente riepilogati ed integrati da poche lezioni di carattere più propriamente professionale .

Anzi, allo scopo di facilitare tale preparazione autodidattica, questo Ministero determinò che le sinossi delle materie dianzi accennate fossero subito distribuite, gratuitamente, a tutti gli ufficiali che - a senso della circolare 177 *giornale militare* 1920 - avrebbero dovuto prendere ancora parte ai vari corsi di perfezionamento.

Risulta invece che la maggioranza degli ufficiali allievi, comandati a frequentare il 4° corso, si è presentata alle scuole senza alcuna preparazione autodidattica. Poichè tale inconveniente viene a far mancare lo scopo che questo Ministero si riprometteva, si pregano vivamente tutti i comandi, corpi, uffici e reparti a voler portare a conoscenza di tutti gli ufficiali interessati che è fatto loro obbligo di presentarsi ai corsi di perfezionamento completamente preparati su quelle discipline per le quali furono preventivamente distribuite, a scopo autodidattico, le sinossi ed a disporre perchè la diramazione delle sinossi non subisca ingiustificati ritardi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **204.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore del R. Esercito). — 11 maggio. 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Trento. — Tenenza INNICHEN.

Comandi soppressi.

Legione Trento. — Tenenza MONGUELFO.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 205. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio R.). — 11 maggio 1922.

A norma della circolare n. 528 del *giornale militare* 1914 si determina che la commissione di grado superiore per il giudizio d'idoneità all'avanzamento degli ufficiali fino al grado di maggiore incluso in servizio all'estero e nelle colonie sia costituita per l'anno 1922 come segue:

S. E. il generale di corpo d'armata GRAZIOLI gr. uff. Francesco;
Generale di brigata D'AFFLITTO comm. Francesco;
Generale di brigata CEI comm. Ugo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 206. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 maggio 1922.

Su richiesta del Ministero delle colonie, il quale per completare gli organici previsti pel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, intende dare incremento agli arruolamenti volontari tra i militari della classe 1901, si prega di portare a conoscenza degli appartenenti all'ora detta classe che essi possono aspirare allo arruolamento stesso con le norme ed alle condizioni di cui alla circolare 458 del *giornale militare* 1920 ed alla circolare 553 del *giornale militare* 1921.

La effettiva assunzione in servizio in Libia dei volontari in questione dovrebbe aver *principio* soltanto *al momento dell'invio in congedo* dei militari della classe 1901 sicchè per ora i comandi dei corpi e reparti debbono limitarsi ad esplicare, con apposite conferenze, opera diretta e far conoscere le circolari sopra citate ed a raccogliere indicazioni sul presumibile numero dei militari dipendenti che gradirebbero, all'atto dello invio in congedo, arruolarsi come *volontari* nelle truppe coloniali, invitandoli a rilasciare all'uopo una dichiarazione su carta libera e spiegando loro chiaramente come il rilascio di tale dichiarazione non costituisca per essi un impegno definitivo: e neppure vincoli in modo assoluto il Ministero delle colonie che, come è naturale, non potrebbe accogliere domande eccedenti la cifra dei vuoti esistenti negli organici. Raccolte tali indicazioni ciascun corpo o reparto dovrà segnalare mediante appositi prospetti il numero dei militari della classe 1901, che, dopo presa conoscenza delle condizioni di cui nelle circolari succitate, si siano mostrati disposti ad assumere, a suo tempo, l'arruolamento volontario nel R. corpo di truppe coloniali della Libia, e tali prospetti — anche se negativi — dovranno essere trasmessi a questo Ministero (Divisione 2ª truppa) entro il 31 maggio corrente.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 207. — RECLUTAMENTO. — **Inscritti di leva nati nell'anno 1900 rimandati a speciali sedute dell'anno 1922.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 maggio 1922.

In base al n. 20 lettera *a*) della circolare n. 401 del *giornale militare* del 1921, contenente l'ordine per la leva sulla classe 1902, i capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1900, se affetti da infermità di lunga durata, vennero rimandati a speciali sedute da tenersi nell'anno in corso 1922 prima della chiusura della leva sulla classe 1902.

A questo proposito il Ministero significa che la data delle suddette sedute speciali sarà fissata nella circolare con la quale, a suo tempo, verrà emanato l'ordine per la leva sulla classe 1903.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **208.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Presentazione di domande.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 11 maggio 1922.

Il Ministero ha dovuto rilevare come, specie negli ultimi tempi, sia invalso tra gli ufficiali l'uso d'inoltrare domande prive di data.

A troncare tale abitudine non retta il Ministero determina che la autorità militari non diano corso alle domande senza data e facciano constare con apposito visto o dichiarazione se quella che vi è apposta risponda effettivamente alla data di presentazione, essendo essa in molti casi elemento essenziale per stabilire la pertinenza o meno di diritti o di facoltà al militare richiedente.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **209.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Segnalazioni per gli ufficiali prossimi a raggiungere i limiti di età.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 11 maggio 1922.

E' fatta prescrizione alle autorità militari di segnalare di volta in volta a questo Ministero l'attitudine o meno ai servizi della posizione ausiliaria per quegli ufficiali cui manchino sei mesi per raggiungere i limiti di età stabiliti dall'art. 8 della legge d'avanzamento.

All'uopo basterà che dette segnalazioni pervengano al Ministero almeno tre mesi prima che i suaccennati limiti siano raggiunti.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **210.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Documentazione dei certificati e dei fogli di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 maggio 1922.

In relazione a richiamo della Corte dei conti sulla necessità della documentazione dei pagamenti effettuati per indennità di viaggio si dispone quanto appresso:

1. Le spese per acquisto di biglietti ferroviari da rimborsarsi agli ufficiali per i viaggi di servizio dovranno essere comprovate allegando al *Certificato di viaggio* mod. 32-RA, lo *scontrino* mod. 194-B. come è già prescritto dalla circolare 651 del 1916, per i viaggi per trasmutamento di sede.

Gli scontrini mod. 194-B. sono di carta color *verde* per la 1 classe, di carta *bianca* per la 2 classe. Essi sono consegnati agli interessati insieme col certificato di viaggio e, dopo riempiti per cura degli interessati stessi, saranno da questi presentati al bigliettario della stazione di partenza all'atto dell'acquisto del biglietto, perchè li convalidi col bollo a calendario della stazione.

Le norme di cui sopra valgono anche per tutti i militari e personali civili dipendenti cui spetti il rimborso delle spese di trasporto in 1ª o 2ª classe.

2. Alle *avvertenze* del *Certificato di viaggio* mod. 32 R.A. sono apportate le modificazioni seguenti:

§ 7. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Al certificato di viaggio dovranno allegarsi gli scontrini mod. 194-B a giustificazione delle spese di trasporto sulle ferrovie ».

§ 10. E' sostituito dal seguente:

« Nella 4ª pagina sotto la rubrica « Annotazioni complementari » si debbono sempre porre anche le date di arrivo e partenza dai singoli luoghi di destinazione e le indi-

cazioni che occorrono per meglio dichiarare i fatti che danno luogo eventualmente a variazioni durante il viaggio facendo sempre risultare le date dei movimenti dal luogo di temporaneo soggiorno.

Tali date, senza distinzioni gerarchiche, dovranno essere autenticate dalle autorità presso cui, o nella cui sede, l'ufficiale, militare, od impiegato, si reca a compiere il suo servizio.

Gli ufficiali generali, però, hanno facoltà di firmare essi stessi il rispettivo certificato di viaggio.

Qualora l'ufficiale o funzionario non sia stato comandato presso enti militari e non abbia potuto far autenticare la data d'arrivo e di partenza dal luogo ove è stata compiuta la missione, tali date dovranno essere sottoscritte nella stessa 4ª pagina del certificato di viaggio dall'interessato con apposita dichiarazione scritta di suo pugno ».

3. I mod. 194-B di carta *verde* e *bianca* saranno richiesti al comando degli stabilimenti militari di pena (Laboratori).

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. **211.** — TRASPORTI. — **Spedizione degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 maggio 1922.

I numeri 54, 55 e 62 della istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare, sono sostituiti dai seguenti:

« 54. I corpi spediranno, a spese dello Stato, i pacchi di quelle reclute che, per essere in stato di indigenza, risultano, non potervi provvedere a loro spese e non credano, altrimenti, disfarsi dei propri indumenti.

« Tale spedizione dovrà essere fatta:

« *a*) con pacchi postali, del peso fino a 5 kg., a tariffa ridotta (L. 0,40 per pacchi non voluminosi e L. 0,60 per quelli voluminosi), stabilita con la legge del 3 marzo 1914 n. 80 (fascicolo 18 della raccolta - disposizione n. 29), direttamente alle famiglie delle reclute e dei richiamati;

« *b*) in conto corrente a grande od a piccola velocità, secondo le norme della presente *Istruzione*, quando, riunendo in una sola spedizione più pacchi di indumenti indirizzati a famiglie di reclute o di richiamati che risiedono nello stesso comune, e purchè questo sia servito da stazione ferroviaria, si vada incontro, con l'unica spedizione, ad una spesa minore di quella che si dovrebbe sostenere spedendo i singoli pacchi per posta con l'applicazione della tariffa speciale di cui alla lettera *a*).

« In questo caso sarà formato un involto con gli indumenti di ogni recluta o richiamato, vi sarà introdotto, scritto su carta, l'indirizzo preciso della persona cui sono diretti, sarà suggellato e l'indirizzo stesso sarà riprodotto su apposito cartellino di carta forte con occhiello di manilla da legare al pacco. Gli involti, riuniti in uno o più pacchi, saranno diretti ai comandi dei distretti militari o dell'arma de reali carabinieri o, in mancanza di questi, ai sindaci, perchè curino la consegna dei singoli involti ai destinatari.

« 55. Anche le reclute e i richiamati, che, « per non trovarsi in provato stato di indigenza, debbono sopportare la spesa della spedizione dei loro indumenti, potranno usufruire della tariffa speciale per pacchi postali stabilita dalla citata legge », purchè affidino la spedizione dell'amministrazione del corpo, che la eseguirà con tutte le norme che seguono e si farà anticipare la spesa che dovrà sostenere.

« 62. Per gli indumenti, spediti per posta, di cui al comma *a*) del precedente n. 54, i corpi spediranno subito, in busta chiusa, ai comandi ed ai sindaci, un elenco dai pacchi spediti con gli estremi del peso e dell'indirizzo apposto a ciascuno, affinchè ne avvertano i destinatari per loro norma. In tale partecipazione dovrà farsi riferimento alla legge 3 marzo 1904, n. 80 ».

« Per gli indumenti spediti in conto-corrente, di cui al comma *b*) del citato n. 54, si faranno al destinatario le consuete comunicazioni di cui al n. 50 della presente istruzione ».

Il Ministero si riserva di pubblicare il fascicoletto di varianti alla *Istruzione* suddetta.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **212.** — CONCORSI. — **Concorso ippico di Londra.** — (Ispettorato ippico). — 12 maggio 1922.

Dal 17 al 24 giugno avrà luogo a Londra un concorso ippico internazionale.

Una squadra di ufficiali italiani sarà ufficialmente autorizzata a parteciparvi.

Essi saranno scelti fra coloro che ne faranno domanda.

Le domande dovranno essere indirizzate per iscritto alla scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo; in esse dovrà essere specificato con quali cavalli l'ufficiale intende intervenirvi ed i premi vinti da ciascun cavallo nei precedenti concorsi in Italia o all'estero.

Le domande dovranno pervenire al comando della scuola di cavalleria in Pinerolo non più tardi del 25 corrente.

Agli ufficiali ed ai militari di truppa in accompagnamento ai cavalli spettano le prescritte competenze di viaggio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISI

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO – Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia – L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra – Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia – L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia – L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, prima colonna, depennare il tenente *Amodio* Luigi, distretto Napoli e il tenente *Boggiani* Francesco, 222 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(5006) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª **1922** 15 Maggio

N. 213 **13 maggio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901 . . . . . *Pag.* 389

Circolare N. **213.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.
Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901. — (Direzione generale leva e truppa). - 13 maggio 1922.

1. Questo Ministero, considerata l'opportunità di congedare con qualche anticipazione quei sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901 che si trovano tuttora alle armi per fatto di leva, determina che l'invio in congedo dei sottufficiali e militari di truppa suddetti, anzichè effettuarsi (come disponeva la circolare n. 637 del *giornale militare* 1921) al compimento di *ventidue* mesi di servizio, abbia luogo a mano a mano che detti militari verranno a compiere *venti* mesi di servizio alle armi.

2. Rimane fermo il congedamento dopo quindici mesi di servizio dei militari in particolari condizioni di famiglia di cui alla circolare 662 del *giornale militare* 1921 e dei militari di cui al n. 2 della circolare 637 del *giornale militare* stesso anno che per infermità dipendenti da causa di servizio furono prosciolti dall'arruolamento volontario di guerra ovvero mandati rivedibili. Così pure rimarranno fermi i congedamenti anticipati di cui alla circolare 344 del *giornale militare* 1921.

3. Le disposizioni per effettuare il congedamento ordinato dalla presente circolare sono quelle stesse contenute nei numeri 2 e seguenti della circolare 351 del *giornale militare* 1921, quali furono chiarite e completate dalla successiva circolare 385.

In seguito a inconvenienti verificatisi si richiama in modo speciale l'attenzione sul n. 3 della citata circolare 351, il quale esclude dal congedamento i sottufficiali di carriera ed i sergenti vincolati ad obblighi di servizio speciale.

Per quanto riguarda la riassunzione in servizio dei militari specialisti dell'arma aeronautica si terrà presente la circolare 439 del *giornale militare* 1921.

Per quanto riguarda gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi si terrà presente inoltre la circolare 512 del *giornale militare* 1921.

4. Il Ministero dispensa dall'inviare il resoconto numerico del presente congedamento.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª **1922** 19 Maggio

N. 214 – 22 gennaio 1922. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 252, che stabilisce norme per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti . . . *Pag.* 392

» **215 – 16 marzo 1922.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 490, contenente disposizioni per la destinazione nella Somalia di ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 395

» **216 30 marzo 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. R. decreto n. 590, che sopprime l'infermeria presidiaria di Riva . . . . *Pag.* 396

» **217 – 30 marzo 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. R. decreto n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari . . . . . *Pag.* 396

» **218 – 7 aprile 1922.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 451, che demanda al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti. *Pag.* 398

» **219 5 maggio 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . *Pag.* 399

» **220 – 12 maggio 1921.** — TRASPORTI. — Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 400

» **221 – 15 maggio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Uniforme degli allievi delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali . . . *Pag.* 401

» **222 – 18 maggio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1921-22 . . . . . *Pag.* 402

» **223 – 18 maggio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prontuari per il calcolo degli stipendi . . . . . *Pag.* 405

» **224 – 18 maggio 1922.** — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . . *Pag.* 405

» **225 – 18 maggio 1922.** — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . . *Pag.* 406

» **226 – 18 maggio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 406

» **227 – 18 maggio 1922.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga del termine utile per gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito . . . . . *Pag.* 406

» **228 – 18 maggio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1922 . . . . . *Pag.* 407

» **229 – 18 maggio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1922. . *Pag.* 407

» **230 – 18 maggio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esclusione dall'avanzamento dei militari di truppa comandati fuori corpo . *Pag.* 408

» **231 – 18 maggio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, agli impiegati civili, sottoposti a provvedimenti disciplinari, importanti limitazione di stipendio. *Pag.* 408

AVVISI . . . . . *Pag.* 408

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 409

Circolare N. **214.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 252, che stabilisce norme per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 63. del 16 marzo 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 738, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con presidente del Consiglio dei ministri, col ministro delle finanze, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I combattenti viventi al 29 giugno 1920 che abbiano partecipato alle azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 e che non abbiano diritto alla polizza in dipendenza di azioni di guerra posteriori al 31 dicembre 1917, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 738 alle polizze gratuite di assicurazione istituite con i decreti luogotenenziali 16 dicembre 1917 n. 1970 e 7 marzo 1918 n. 374.

Le polizze suddette sono sottoposte alle medesime condizioni di quelle conferite ai combattenti che hanno partecipato ad azioni di guerra dal 1° gennaio 1918, sono rilasciate per un identico capitale ed hanno decorrenza dal 29 giugno 1920.

Le polizze da emettere in base al 1° comma devono essere rilasciate al combattente. Possono essere riconosciuti quali beneficiari delle polizze medesime gli ascendenti e discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti sino al sesto grado dell'assicurato, nonchè l'Opera nazionale dei combattenti.

Ai mutilati o invalidi in seguito a ferite riportate in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918, si continua ad applicare esclusivamente l'art. 5 del citato decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918.

Art. 2.

Le disposizioni sulle polizze gratuite di assicurazione si applicano ai sottufficiali, caporali e soldati del R. Esercito, ai sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo reale equipaggi, agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva del R. Esercito, agli ufficiali di complemento della R. Marina e della risarve navale, nonchè ai sottufficiali, caporali e soldati italiani dei RR. corpi di truppe coloniali di Libia, quando si verifichino anche le condizioni previste nei seguenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 3.

La polizza gratuita di assicurazione è concessa ai militari di truppa combattenti che si siano trovati effettivamente impegnati in un fatto di armi a stretto contatto col nemico, oppure esposti alle dirette offese avversarie per eseguire audaci azioni individuali oltre la linea delle trincee.

E' altresì concessa ai militari di qualsiasi grado che abbiano appartenuto a reparti delle varie armi combattenti e siano rimasti per almeno un anno nella zona esposti al fuoco delle artiglierie nemiche, nonchè ai militari di truppa dell'arma di aeronautica quando abbiano partecipato ad azioni aeree offensive o di osservazione o di collegamento nella zona delle trincee o nel territorio nemico.

Art. 4.

Per il computo dell'anno sono cumulabili i vari periodi di effettivo servizio prestati presso i reparti combattenti.

Si considera completato l'anno quando l'ufficiale, in seguito a ferita riportata in combattimento, sia stato dichiarato non atto alle fatiche di guerra sino all'armistizio.

Art. 5.

Le polizze gratuite di assicurazione spettano ai militari di truppa imbarcati su unità facenti parte del R. naviglio o della marina mercantile, purchè requisite o noleggiate, quando per il servizio loro assegnato abbiano partecipato ad azioni navali oppure ad operazioni di guerra, di difesa del traffico, o del trasporto di materiale o derrate nell'interesse dello Stato o nelle zone infestate dai sommergibili nemici.

Gli ufficiali acquistano diritto all'assegnazione delle polizze suddette se si siano trovati per almeno un anno nelle condizioni indicate nel precedente comma. Per il computo dell'anno si applicano le disposizioni del precedente articolo 4.

Art. 6.

Ai militari che siano stati prigionieri di guerra le polizze gratuite di assicurazione possono essere assegnate quando concorrano le condizioni prescritte dagli articoli precedenti, ed altresì risulti, sulla base dello schedario dei prigionieri di guerra e dagli altri elementi forniti dalla competente amministrazione militare che la prigionia è avvenuta per causa di forza maggiore e quindi indipendentemente dalla volontà dell'interessato.

Art. 7.

Per ottenere l'assegnazione della polizza di guerra gli interessati debbono rivolgere domanda in carta libera al Ministero del tesoro, dalla quale risultino:

1. Cognome, nome, paternità e maternità del militare;

2. Luogo e data di nascita;

3. Distretto al quale il militare è assegnato;

4. Data di arruolamento e del richiamo del militare alle armi per mobilitazione;

5. Arma e corpo al quale il militare appartiene;

6. Data di entrata nella zona di operazione o di imbarco sulle navi indicate nell'art. 5;

7. Denominazione del reparto presso il quale il militare nella zona suddetta ha prestato servizio, o della nave sulla quale è stato imbarcato;

8. Indicazioni relative agli ufficiali alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio;

9. Azioni belliche o fatti d'arme ai quali il militare ha partecipato;

10. Quando il militare sia stato prigioniero di guerra: data, luogo e circostanze della cattura, nonchè indicazioni relative al campo di concentramento ove trascorse la prigionia;

11. Ferite ricevute e brevetti che autorizzano a fregiarsi del relativo distintivo di onore;

12. Data di uscita dalla zona di operazione o di sbarco dalle navi di cui all'articolo 5;

13. Data del congedo militare.

Quando la domanda sia presentata nell'interesse degli eredi dei militari morti dopo il 29 giugno 1920, essa deve indicare il cognome, nome, la paternità degli interessati e contenere in allegato i documenti comprovanti la qualità di eredi.

Art. 8.

La domanda deve essere firmata dal richiedente, ed in caso di incapacità dal rappresentante legale.

Le firme debbono essere legalizzate da una delle autorità indicate nel comma seguente:

I pretori, gli ufficiali di stato civile, i comandi di stazione dei RR. CC., i comandi dei presidi, dei distretti, dei depositi, gli ufficiali di porto, i segretari degli uffici provinciali per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, dei comitati provinciali pro orfani di guerra, debbono legalizzare gratuitamente le firme delle domande per la concessione delle polizze. La legalizzazione non è soggetta ad alcuna tassa di bollo e di registro.

Art. 9.

Agli effetti dell'assegnazione delle polizze gratuite di assicurazione riguardanti i combattenti dal 24 maggio 1915 per la durata della guerra, la qualifica di combattente si ritiene provata per i militari caduti in combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate combattendo o che abbiano ottenuto il diritto di fregiarsi degli speciali distintivi di onore per i mutilati di guerra e per ferite riportate in guerra istituiti col R. decreto 21 maggio 1916 n. 640.

Per i militari scomparsi in un fatto d'armi è sufficiente la dichiarazione di irreperibilità rilasciata ai sensi della legge 2 luglio 1896 n. 256.

Nel caso che dopo assegnata la polizza venga accertato che il presunto disperso è tuttora in vita, la concessione della polizza viene annullata e si procede al ricupero delle somme eventualmente pagate con le norme vigenti delle pensioni concesse alle famiglie dei militari presunti morti in guerra, salvo il diritto del militare a dimostrare la propria qualità di combattente per l'assegnazione di nuova polizza.

Art. 10.

Nei casi di cui il precedente articolo 9 alla domanda si deve allegare l'atto di morte dal quale risultino le cause del decesso, o la dichiarazione di irreperibilità, o il brevetto che autorizza il militare a fregiarsi del distintivo di onore per mutilazione o ferita.

Negli altri casi le indicazioni contenute nella domanda sono controllate e confermate dal competente distretto militare, che, quando sia necessario, dichiara altresì se la prigionia del militare sia avvenuta per causa di forza maggiore e quindi indipendentemente dalla volontà dell'interessato.

Art. 11.

Se gli accertamenti delle autorità militari non consentono di ammettere o di escludere il diritto del militare a conseguire la polizza, il Ministero del tesoro terrà conto, per il giudizio definitivo, dei mezzi di prova sussidiari di provenienza dell'autorità militare che il richiedente è in grado di riprodurre.

Art. 12.

Alle polizze di assicurazione gratuite che vengono rilasciate in base all'art. 6 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 738, non si applica il R. decreto 7 marzo 1920 n. 283.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO — SOLERI — BERGAMASCO.

N. 215. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 490, contenente disposizioni per la destinazione nella Somalia di ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 marzo 1922. (Gazzetta ufficiale n. 98, del 26 aprile 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto gli articoli 4, 6, 17 e 18 della legge 5 aprile 1908 n. 161, per l'ordinamento della Somalia;

Visto il decreto 4 luglio 1910 n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo della suddetta colonia;

Vista la legge del 6 luglio 1912 n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912 n. 1205, relativi alla costituzione del Ministero delle colonie;

Considerato che pochi, dopo la guerra, sono attualmente gli ufficiali fra quelli che hanno fatto domanda di trasferimento in Somalia, i quali abbiano compiuto i tre anni di servizio in Italia, necessari per essere trasferiti in detta colonia, a mente dell'art. 94 dell'ordinamento coloniale, mentre numerose sono le esigenze per il crescente sviluppo di quel R. corpo di truppe coloniali;

Inteso il governatore della colonia;

Inteso il parere del Consiglio coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Non possono essere destinati in Somalia ufficiali rimpatriati dalla Somalia stessa o da altre colonie prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nei corpi o reparti del R. Esercito in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA.

N. 216. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 590, che sopprime l'infermeria presidiaria di Riva.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 30 marzo 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 112 del 12 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451;
Visto il R. decreto 13 maggio 1920 n. 607;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'infermeria presidiaria di Riva è soppressa a datare dal 1° aprile 1922.
La tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio di sanità, annessa al R. decreto 13 maggio 1920 n. 607, rimane così modificata:

Verona	Verona	Verona	Trento Padova	Bolzano Cremona

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA.

N. 217. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio R). — 30 marzo 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 112 del 12 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;
Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, che detta norma a complemento del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di quadri organici;

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento di capitani commissari;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1910, n. 800, per l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 531;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza i quadri degli ufficiali di commissariato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' data facoltà al ministro della guerra di trasferire a domanda, dai ruoli delle varie armi e corpi nei quali esistono esuberanze, nel corpo di commissariato, 60 capitani in S. A. P. che siano provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, o di una R. scuola di commercio o dei regi istituti nautici e che siano stati dichiarati idonei dalla commissione di cui all'art. 6 del regolamento per il reclutamento dei capitani commissari.

Detti capitani, prima di sottostare a tale giudizio dovranno prestare quattro mesi di servizio presso le direzioni di commissariato, a titolo di esperimento, allo scopo di constatare la loro attitudine allo speciale servizio; ottenuto giudizio favorevole nell'esperimento, frequenteranno un corso speciale di commissariato presso una delle scuole militari, secondo le norme che saranno stabilite.

I capitani che compiranno con buon successo tale corso, ed avranno ottenuta la dichiarazione di idoneità di cui al primo alinea, verranno nominati capitani commissari con anzianità inferiore a quella dell'ultimo capitano commissario in S. A. P.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA.

Norme esecutive per il reclutamento di sessanta capitani commissari in applicazione del R. decreto 30 marzo 1922 n. 591

Per l'esecuzione del R. decreto 30 marzo 1922 n. 591 si dispone quanto appresso, premettendo che tale reclutamento non pregiudica le future disposizioni (in istudio), per il trasferimento di ufficiali inferiori delle armi combattenti negli altri corpi amministrativi.

Le domande redatte in carta da bollo da L. 2 dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale), non più tardi del 15 giugno p. v., corredate da una copia dello stato di servizio, dal titolo di studio e da un rapporto relativo ai precedenti di servizio e disciplinari di ogni ufficiale.

Gli aspiranti possono indicare nella domanda alcune residenze, in ordine di preferenza, per l'assegnazione durante l'esperimento; esse devono corrispondere con la destinazione desiderata alla nomina a capitano commissario.

Ai sessanta posti disponibili di capitano commissario in attività di servizio, potranno concorrere i capitani in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e sussistenza, muniti dei titoli di studio indicati nel R. decreto stesso, aventi un'anzianità inferiore a quella dell'ultimo capitano commissario effettivo (24 marzo 1918).

I capitani con anzianità superiore al 24 marzo 1918, possono concorrere purchè nella domanda dichiarino esplicitamente di rinunciare alla loro anzianità e di accettare quella ora detta, con la quale seguiranno immediatamente l'ultimo capitano commissario effettivo, successivamente seguiranno i capitani con anzianità inferiore al 24 marzo 1918, conservando ciascuno la propria anzianità di grado.

Il periodo di esperimento della durata di 4 mesi presso le direzioni di commissariato, avrà inizio col 1° agosto p. v.

Il corso speciale di commissariato presso una delle scuole militari, verrà frequentato a turno dalla metà dei capitani ammessi al concorso, a cominciare dai più anziani, secondo le norme che saranno stabilite.

La commissione per l'esame dei titoli costituita presso il Ministero, giudica inappellabilmente sull'accoglimento delle domande.

Le comunicazioni riguardanti i capitani ammessi all'esperimento presso le direzioni di commissariato, le rispettive destinazioni e le date di presentazione, saranno fatte sul *giornale militare*.

Non appena ultimato il periodo di esperimento, i comandi di corpo d'armata provvederanno a trasmettere a questo Ministero (Ispettorato dei servizi di commissariato militare) i relativi rapporti informativi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **218.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 451, che demanda al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 7 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 95, del 22 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917 n. 1970; 30 dicembre 1917 n. 2047; 7 marzo 1918 n. 374; 8 dicembre 1918 n. 1953, ed i decreti ministeriali 7 marzo 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 giugno 1918 n. 150; 24 aprile 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1918 n. 99; 30 aprile 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 giugno 1918 n. 150; e 15 gennaio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1919 n. 27;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920 n. 738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ferme rimanendo le attribuzioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei riguardi del rilascio e della gestione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti, sono devolute al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra l'istruttoria delle domande presentate dai combattenti e dai loro aventi causa ed il riconoscimento del diritto di essi alle polizze stesse.

Art. 2.

Le commissioni istituite con gli articoli 4 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917 n. 2047 e l'art. 6 del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953, e con gli articoli 2 del decreto ministeriale 7 marzo 1918 e 5 dei decreti ministeriali 24 e 30 aprile 1918, sono abolite e le loro attribuzioni passano al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, il quale sarà assistito da un comitato da nominare con decreto ministeriale.

Le deliberazioni del sottosegretario di Stato non sono soggette ad appello o ad altri gravami.

Art. 3.

Con decreti ministeriali da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, saranno stabilite le norme relative al funzionamento dei servizi che passano al Sottosegretariato anzidetto e sarà determinata la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ — SECHI.

N. 219. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense). — 5 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 29 del 16 gennaio 1921 col quale si modificava la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il maggiore generale SQUILLACE cav. Carmelo, è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il brigadiere generale MASSA' cav. Giuseppe.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

P. LANZA DI SCALEA — DE VITO.

N. 220. — TRASPORTI. - **Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministativi). — 12 maggio 1922.

I — *Modalità per le spedizioni a vagone completo.*

Venute a cessare, con la ripresa del normale funzionamento del servizio ferroviario, le ragioni che indussero, durante il periodo della guerra, a promuovere disposizioni tendenti ad aiutare lo svolgimento del servizio medesimo ed a ridurre la normale responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria, questo Ministero reputa necessario che, d'ora in avanti, l'eseguimento dei trasporti militari da parte delle ferrovie torni ad avere effetto secondo quanto è stabilito dal « Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno » e della « Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare ».

A tal riguardo però, nell'intento di impedire il ripetersi di vari inconvenienti che si verificano attualmente con molta frequenza si dispone:

a) che le merci di pertinenza dell'amministrazione militare siano spedite preferibilmente « a collettame » anzichè a « carro completo »;

b) che verificandosi spedizioni *a carro completo* non siano più apposti ai carri i piombi della nostra amministrazione;

c) che allorquando il carico delle merci sui vagoni ferroviari venga eseguito a cura della parte mittente, dovrà essere chiesta sempre la pesatura complessiva a partenza (L. 8 per carro), oppure secondo sia più conveniente ed opportuno, tenuto conto principalmente della qualità della merce — la verifica della quantità dei colli caricati (L. 0.20 per collo, col massimo di L. 40 per ciascuna spedizione).

In quest'ultimo caso l'autorità mittente dovrà accertarsi che la quantità dei colli verificati sia certificata sulla lettera di vettura dall'agente dell'amministrazione ferroviaria che ha eseguito la verifica.

In conseguenza di quanto precede, l'ultimo capoverso del N. 33 della citata Istruzione pei trasporti ad economia resta abrogato. Il terzo capoverso, poi, del N. 1 del foglio di avvertenze per le spedizioni delle merci dell'amministrazione militare tanto per ferrovia che per acqua — *avvertenze per la parte ricevente* — vo sostituito col seguente:

« Ugualmente si farà per le spedizioni a vagone completo, anche se i piombi apposti al carro dell'amministrazione ferroviaria apparissero intatti ».

Pei trasporti di armi ed esplosivi saranno date apposite norme con altra comunicazione.

II. — *Nuove norme per le spedizioni in conto-corrente.*

Mentre si raccomanda vivamente ancora una volta a tutte le autorità militari l'osservanza delle disposizioni che regolano i trasporti di materiali in conto-corrente e specialmente di aver cura e vigilare che non siano spediti in tal modo materiali che non siano di proprietà dell'amministrazione militare o il cui trasporto non debba essere a carico di essa, si dispone che siano rigorosamente osservate le prescrizioni seguenti:

1° E' abrogata la circolare n. 753 del *giornale militare* del 1915.

2° Le richieste mod. 444, presentate alle stazioni ferroviarie per spedizioni *in conto-corrente*, dovranno contenere, in luogo della dichiarazione di cui al punto 1° della precitata circolare, l'indicazione del motivo che rende necessaria la spedizione, nonchè dell'autorità che l'ha ordinata, e del numero di protocollo e data dell'ordine o della disposizione, isolata o permanente, in base alla quale la spedizione stessa fu disposta. *Tali indicazioni debbono essere completamente riportate sulla matrice della richiesta mod.* 444.

3° Le stazioni ferroviarie non eseguiranno spedizioni in conto-corrente se i mod. 444 non contengano le preaccennate indicazioni e non siano presentati da personale militare.

4° I mod. 444 debbono essere firmati *sotto la propria personale responsabilità*, dall'ufficiale più elevato in grado dell'ente che chiede la spedizione.

5° Le matrici delle richieste mod. 444, insieme con gli atti che dimostrano la necessità delle spedizioni eseguite, debbono essere tenute per due anni a disposizione di questo Ministero, che si riserva di eseguire su tali documenti saltuarie ispezioni.

Le disposizioni di cui alla presente circolare dovranno essere attuate a decorrere dal 1° giugno p. v.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 221. — SCUOLE MILITARI. — **Uniforme degli allievi delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 15 maggio 1922.

Gli allievi vestono l'uniforme dell'arma e specialità della quale frequentano il corso, colle seguenti varianti:

Copricapo.

Per la fanteria di linea: Berretto con fregio di fucili, uguale a quello degli ufficiali, ricamato in lana nera, con croce di metallo bianco al centro.

Per la cavalleria: Colbacco e berretto di fatica con fregio della scuola d'applicazione di cavalleria.

Per le altre armi e specialità: Berretto con fregio dell'arma e specialità rispettiva, con croce di metallo al centro.

Per tutte le armi e specialità: Elmetto, o copricapo equivalente, con fregio metallico previsto dalla circolare 614 *giornale militare* 1920 (od in mancanza da quelli di cui alla circolare 656 *giornale militare* 1921) con croce sul disco.

Giubba.

Distintivo degli allievi delle Scuole: Filetto d'argento o d'oro sul margine superiore del colletto, intero per gli allievi ufficiali, fino al termine della mostrina per gli allievi sottufficiali.

Mostrine e bavero:

Per la fanteria di linea: Mostrina di forma uguale a quella stabilita per le brigate di fanteria, ma costituita di panno turchino scuro con filettatura esterna completa in rosso scarlatto.

Per la cavalleria: Bavero arancione e controspalline filettate dello stesso colore (distintivi delle scuole d'applicazione di cavalleria).

Per le altre armi e specialità: Mostrine e bavero dell'arma o specialità rispettiva.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 222. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1921-922.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 maggio 1922.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare durante l'esercizio 1921-22.

La spesa eccedente il detto limite, da pagarsi a carico del fondo per le spese d'ufficio (art. 366, lett. *d* del regolamento succitato), sarà rimborsata al comando degli stabilimenti militari di pena, che provvederà per il corrispondente versamento in tesoreria.

Comandi di corpo d'armata:

I	Torino	L. 260
II	Milano	» 260
III	Verona	» 260
IV	Bologna	» 300
V	Trieste	» 300
VI	Firenze	» 260
VII	Roma	» 300
VIII	Napoli	» 300
IX	Bari	» 200
X	Palermo	» 200

Comandi di divisione di fanteria:

1	Torino	L. 300
2	Alessandria	» 200
3	Milano	» 200
4	Novara	» 150
5	Verona	» 200
6	Padova	» 200
7	Trento	» 250
8	Bologna	» 200
9	Ravenna	» 150
10	Trieste	» 250
11	Gorizia	» 200
12	Pola	» 200
13	Firenze	» 200
14	Genova	» 200
15	Piacenza	» 200
16	Roma	» 400
17	Livorno	» 200
18	Perugia	» 150
19	Napoli	» 300
20	Salerno	» 150
21	Catanzaro	» 150
22	Bari	» 200
23	Chieti	» 150
24	Ancona	» 150
25	Palermo	» 200
26	Messina	» 150
27	Cagliari	» 150

Comandi di divisione alpina:		
1 Cuneo	L.	200
2 Brescia	»	150
3 Treviso	»	150
Comando di divisione di cavalleria	»	150
Comandi di brigata di fanteria, di granatieri, di bersaglieri, e di cavalleria	»	60
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	200
Legione allievi carabinieri	»	4200
Legioni territoriali dei CC. RR.:		
Torino	»	4000
Alessandria	»	4000
Genova	»	4000
Milano	»	4600
Verona	»	3200
Trento	»	3000
Treviso	»	3000
Trieste	»	3400
Bologna	»	3400
Ancona	»	4000
Firenze	»	3600
Livorno	»	3000
Chieti	»	3000
Cagliari	»	3600
Roma	»	4200
Napoli	»	4200
Salerno	»	3000
Bari	»	4200
Catanzaro	»	3500
Palermo	»	5200
Messina	»	4000
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito	»	2000
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito	»	1600
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri	»	800
Reggimenti alpini:		
6°, 9° (a 4 battaglioni)	»	3200
1°, 2°, 3°, 4°, 8° (a 3 battaglioni)	»	2400
5°, 7° (a 2 battaglioni)	»	2200
Reggimenti di cavalleria	»	1200
Ispettorato costruzioni di artiglieria	»	60
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	»	300
Reggimenti d'artiglieria	»	2000 (1)
Depositi scuola d'artiglieria controaerei	»	800
Direzioni d'artiglieria	»	800
Stabilimenti d'artiglieria	»	1000
Direzione esperienze d'artiglieria	»	340

(1) Pei reggimenti d'artiglieria che amministrano i depositi di allevamento cavalli di Portovecchio, Fara Sabina, Bonorva, Persano, Grosseto, Paternò in Scardia ed i distaccamenti di Portovecchio in Fossano e di Grosseto in Cecina, l'assegno è aumentato di L. 200 per ogni deposito o distaccamento.

Comandi del genio di corpo d'armata	»	300
Reggimenti del genio	»	3000
Depositi di battaglioni zappatori e telegrafisti	»	2000
Direzioni del genio	»	1000
Stabilimenti del genio	»	800
Direzione centrale automobilistica	»	10000
Comando di aeronautica (aviatori)	»	800
Comando di aeronautica (aerostieri-dirigibilisti)	»	800
Raggruppamento aeroplani e gruppi aerostieri e dirigibilisti	»	2000
Comando scuola aviatori	»	3000
Direzione dei servizi d'armamento aeronautico	»	1000
Stabilimento di costruzioni aeronautiche	»	2000
Reparto costruzioni edilizie d'aeronautica	»	6000
Istituto studi ed esperienze d'aeronautica	»	2000
Direzione tecnica di aviazione	»	1500
Distretti in sede di corpo d'armata	»	2000 (1)
Distretti in sede di divisione militare	»	1500
Distretti in altre sedi	»	1200
Corpo invalidi e veterani	»	400
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	5000
Direzioni di sanità militare	»	60
Ospedali militari principali	»	2000
Ospedali militari succursali	»	1000
Infermerie presidiarie autonome	»	500
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	60
Direzioni di commissariato militare	»	1600
Sezioni staccate di commissariato militare	»	60
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1600
Istituto geografico militare	»	300
Tribunale supremo di guerra e marina	»	60
Tribunali militari e sezioni di tribunali militari	»	40
Delegazioni trasporti	»	100
Ufficio trasporti militari marittimi	»	80
Ufficio militare imbarchi e sbarchi	»	60
Uffici militari di stazione	»	60
Biglietterie militari	»	50

Scuole militari:

Direzione superiore delle scuole	»	100
Scuola di guerra	»	600
Scuola militare	»	3200
Accademia militare	»	400
Scuola d'applicazione di fanteria	»	800
Scuola d'applicazione di cavalleria	»	1600
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	1400
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	2000
Collegi militari	»	500
Scuola centrale di fanteria	»	1500

(1) Per il distretto militare di Napoli l'assegno è diminuito di L. 380 corrispondente all'importo, computato a prezzo di catalogo, di stampati che il distretto ha acquistati dal commercio.

Scuola centrale di artiglieria	» 1200
Scuola centrale del genio	» 1100
Scuole centrale di educazione fisica	» 800

Scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali:

Torino	» 1500
Milano	» 1500
Verona	» 1400
Modena	» 1400
Lucca	» 1500
Roma	» 2000
Caserta	» 1500
Chieti	» 1000
Palermo	» 1600
Trieste	—

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 223. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prontuari per il calcolo degli stipendi.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 18 maggio 1922.

A seguito della circolare 134 *giornale militare* c. a. si porta a cognizione dei corpi, istituti e stabilimenti militari che il Ministero ha dato incarico all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari di provvedere alla distribuzione di un congruo numero di prontuari ufficiali per il calcolo di stipendi e assegni vari.

Si avverte che il prontuario in oggetto, che è quello compilato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) riguarda però il calcolo degli stipendi (quadro *E*), degli assegni e compensi vari (quadro *A*), delle indennità caroviveri (quadro *B*) dei soli impiegati civili.

Per il personale militare, le amministrazioni, per quel che riguarda lo stipendio degli ufficiali, dovranno compilare un prontuario per proprio uso, limitato ai soli stipendi che più frequentemente si corrispondono applicando tutte indistintamente le ritenute quali risultano dalle varie circolari pubblicate sul *giornale militare*.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 224. — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Ispettorato ippico). — 18 maggio 1922.

A senso del n. 3 del capitolo I della circolare 184 del *giornale militare* 27 aprile 1922 si comunica che il Ministero ha approvato i programmi dei seguenti concorsi ippici:

Concorso ippico di Firenze — 17-19 maggio.
Concorso ippico di Genova — 21-25 maggio.
Concorso ippico di Novara — 8-11 giugno.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **225.** — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Ispettorato ippico). — 18 maggio 1922.

A senso del n. 3 del capitolo I della circolare 184 del *giornale militare* 27 aprile 1922, si comunica che il Ministero ha approvato il programma dei concorsi ippici di Torino (3ª decade maggio) e Bologna (2ª decade giugno).

Per tali concorsi gli ufficiali concorrenti che abbiano partecipato alle tre prove del campionato del cavallo d'arme svoltosi a Roma dal 2 al 6 maggio, avranno diritto alle competenze di cui all'articolo 38 del capitolo IV della circolare 184.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **226.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione materiali residuati dalla guerra.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 18 maggio 1922.

Con riferimento alla circolare n. 696 del *giornale militare* 1920, questo Ministero rende noto che la direzione generale delle ferrovie dello Stato, allo scopo di alleggerire il proprio servizio approvvigionamenti dei compiti relativi all'alienazione del materiale residuato dalla guerra, e specialmente nell'intento di mettere la gestione delle alienazioni in continuo contatto con un organismo che disponga del personale e dei mezzi speciali per le perizie, che si vanno facendo sempre più frequenti, sulla natura e sullo stato di conservazione del materiale predetto, ha disposto che l'ufficio alienazione materiali residuati dalla guerra (dipendente dal predetto servizio approvvigionamenti) faccia passaggio all'istituto sperimentale della stessa direzione generale. Per tal modo, si potranno, all'occorrenza, nella stessa sede trovare tutti gli elementi necessari a dirimere le questioni riguardanti l'assegnazione dei prezzi.

Questo Ministero, mentre avverte che tale nuova sistemazione non modifica in alcun modo la organizzazione creata per lo svolgimento dello speciale servizio delle alienazioni, invita tutti gli enti interessati ad indirizzare, d'ora innanzi, la relativa corrispondenza all'*Istituto Sperimentale Ferrovie Stato* - ufficio alienazione materiali residuati dalla guerra - Viale del Re, n. 137 - Roma.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **227.** — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Proroga del termine utile per gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1922.

Giusta il n. 6 della circolare 77 del *giornale militare* corrente anno, scade col giorno 20 maggio corrente il tempo utile per la presentazione delle domande di arruolamento volontario nei battaglioni telegrafisti del genio, nei reggimenti ferrovieri e radiotelegrafisti del genio, nei battaglioni aerostieri, dirigibilisti ed aviatori.

Col 30 giugno p. v. scade poi il termine per l'arruolamento volontario nei corpi, in genere del R. Esercito.

Per esigenze di servizio, in relazione alle future chiamate alle armi, questo Ministero dispone che i termini suindicati siano prorogati, rispettivamente, al 15 giugno e al 31 luglio p. v.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 228. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1922.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1922.

Nel corrente anno avranno luogo due corsi di istruzione per militari di truppa dell'arma di fanteria della durata di trenta giorni ciascuno, per l'abilitazione all'impiego di sottufficiale o caporal maggiore zappatore e per formare nuovi caporali zappatori e zappatori pei reggimenti.

I corsi vengono fissati come segue:

1° corso: dal 1° al 30 giugno ad Oriolo Romano, presso la scuola centrale di fanteria per i militari dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo (Sardegna inclusa).

2° corso: dal 1° al 30 agosto a Civitavecchia, presso la scuola centrale di fanteria pei militari dei rimanenti corpi d'armata.

A ciascun corso ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini invierà un sottufficiale e due soldati della classe 1902 (1° semestre).

Per il buon esito del corso è indispensabile che i comandi di reggimento curino l'invio ai corsi di militari che diano sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità.

I comandi di corpo d'armata hanno la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare ai corsi suddetti, quando ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze del servizio dei corpi e reparti medesimi.

I militari che parteciperanno ai corsi avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari di cui trattasi.

Al termine di ciascun corso i corpi interessati avranno comunicazione dal comando della scuola suddetta della capacità raggiunta da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Le predette disposizioni non riguardano le truppe dislocate in colonia od all'estero.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 229. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1922.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1922.

Il 10 giugno prossimo avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria della durata di due mesi, tenendo presenti le disposizioni generali contenute nella odierna circolare del *giornale militare* corrente anno riflettenti i «Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria per l'anno 1922 presso la scuola centrale di fanteria» in quanto applicabili al corso per l'arma di cavalleria.

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso cinque fra caporali e soldati di cui quattro della classe 1902, e possibilmente un sottufficiale.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 230. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esclusione dall'avanzamento dei militari di truppa comandati fuori corpo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1922.

Il Ministero, avendo rilevato che sono state indebitamente effettuate presso alcuni corpi promozioni di militari di truppa comandati fuori corpo ad incarichi non contemplati dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito, crede opportuno di rammentare che i detti militari non possono essere promossi al grado superiore finchè rimangono in tale posizione e non rientrano effettivamente al corpo di provenienza.

E pertanto non si dovrà dar corso alle proposte d'avanzamento che eventualmente pervenissero dai comandi od uffici ai quali detti militari sono comandati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 231. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, (1) agli impiegati civili, sottoposti a provvedimenti disciplinari, importanti limitazione di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 maggio 1922.

Il Ministero del tesoro, a soluzione di quesiti pervenutigli in merito alla corresponsione dell'assegno temporaneo, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, agli impiegati civili sottoposti a provvedimenti disciplinari, importanti limitazione di stipendio, ha disposto:

Agli impiegati civili, puniti con la sola sospensione dallo stipendio, l'assegno suddetto spetta anche per il periodo della sospensione, mentre sono da escludersi da tale beneficio, per la durata della punizione, coloro cui sia inflitta la sospensione dal grado e dallo stipendio, poichè, a termini dell'articolo 51 (2° comma) del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili in data 22 novembre 1908 n. 693, tale punizione importa, a differenza dell'altra, oltre la esonerazione dal servizio, la perdita dello stipendio e dell'anzianità per tutto il tempo della punizione stessa.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

(1) Circolare 451, 1921.

AVVISI

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO – Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia – L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra – Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia – L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia – L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo all'*Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

Sono in vendita i seguenti:

MANUALI AD USO DEGLI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Colonnello EMILIO ALLINEY. — **Manuale di tattica e servizio in guerra** . . . . . Prezzo L. 5.—

Tenente colonnello di artiglieria SILVIO RUBEO. — **Manualetto di organica militare** . . . . . Id. » 3.70

Tenente colonnello GIUSEPPE BERTINELLI. — **Manuale dei lavori del campo di battaglia, con annesso atlante** . . . . Id. » 6.—

Tenente colonnello FRANCESCO BENUSSI - Maggiore GIOVANNI CHIARAZZO. — **Manuale di Topografia, con annesso atlante** . . Id. » 5.20

Tenente colonnello ROMEO MELLA. — **Nozioni sulle armi portatili, sulle artiglierie e sul tiro (Programma E), con annesso atlante** . . . . . Id. » 6.20

Capitano NUMA MONTAGNANI. — **Appunti di amministrazione e contabilità militare** . . . . . Id. » 3.90

Maggiore VITTORIO CANNAVALE. — **Manualetto di automobilismo.** Id. » 5.20

L'importo di dette pubblicazioni potrà essere versato a rate mensili, da stabilirsi dai Comandi delle scuole richiedenti, *d'accordo con lo Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della guerra (Roma, 40) Via Gino Capponi, 43-45, a cui dovranno essere trasmesse le relative richieste.*

I manuali di cui sopra saranno ceduti, alle stesse condizioni, anche agli altri comandi che ne facciano richiesta per militari da essi dipendenti.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 5ª, anno 1922, circolare 51.

A pagina 102, dopo il capitano *Buovolo* Aniello, aggiungere il capitano *Finzi* Ruggero, sottodirezione genio Belluno.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagine 166, seconda colonna, depennare il tenente *Rissi* Italo, 7 bersaglieri.

A pagina 169, seconda colonna, depennare il tenente *Giocni* Salvatore, 3 fanteria.

A pagina 171, prima colonna, depennare il tenente *Pignani* Giulio, 81 fanteria, assegnato tribunale militare Roma, e il tenente *Passaglia* Francesco, 8 bersaglieri.

A pagina 171, seconda colonna, depennare il tenente *Ricci* Vincenzo, 52 fanteria.

A pagina 175, prima colonna, depennare il tenente *Papasogli* Ercole, 15 campagna.

A pagina 176, prima colonna, depennare il tenente *Colombo* Amedeo, reggimento pontieri e lagunari.

Dispensa 22ª, anno 1922, circolare 210.

A pagina 386, terza riga del n. 1 della circolare stessa, *invece di*: circolare 651 del 1916, *leggasi*: circolare 651 del 1918.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(5052) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1922 — 29 Maggio

BIBLIOTECA Militare Centrale

N. 232 - 20 gennaio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale riguardante la ripartizione tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari della somma anticipata dal Ministero del tesoro in conto corrente a norma dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910 n. 511 — Fondo scorta . . . . . Pag. 412

» 233 - 26 maggio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento del fondo scorta — Assegnazione delle nuove quote ai vari enti militari . . Pag. 417

di emolumenti per titoli non compresi nelle vigenti disposizioni regolamentari

» 234 - 23 maggio 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Cessazione di emolumenti per titoli non compresi nelle vigenti disposizioni regolamentari . Pag. 419

» 235 - 24 maggio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1901 . . . . . Pag. 419

» 236 - 25 maggio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreti di scarico di perdite per causa di forza maggiore . . . . . Pag. 424

» 237 - 25 maggio 1922. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922 . . . . . Pag. 424

» 238 - 25 maggio 1922. — AVANZAMENTO Quadro di avanzamento per la nomina del ten. colonnello chimico farmacista direttore della farmacia centrale militare Pag. 425

» 239 - 25 maggio 1922. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Scioglimento del VI battaglione del 241 fanteria . . . . . Pag. 425

» 240 - 25 maggio 1922. DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe . . . . . Pag. 425

» 241 - 25 maggio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio Pag. 425

» 242 - 25 maggio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ex militari diretti al Canadà . . . . . Pag. 426

» 243 - 25 maggio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . Pag. 426

» 244 - 25 maggio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. Istruttoria delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione agli ex combattenti . Pag. 427

» 245 - 25 maggio 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi . . . . . Pag. 428

» 246 - 25 maggio 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Errata-corrige » all'istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. - Pubblicazione n. 1169 - Edizione 1921 . . . . . Pag. 428

» 247 - 25 maggio 1922. — SCUOLE MILITARI. — Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione . . . . . Pag. 429

» 248 - 25 maggio 1922. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . Pag. 429

» 249 - 25 maggio 1922. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Variante alla circolare n. 606 del *giornale militare* del 1921, riguardante il servizio viveri . Pag. 430

» 250 - 25 maggio 1922. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore . . . . . Pag. 430

» 251 - 25 maggio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riammissione in servizio di sottufficiali specialisti ammogliati . . . . . Pag. 431

» 252 - 25 maggio 1922. — TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la spedizione del carteggio raccomandato, assicurato o per espresso . . . . . Pag. 432

» 253 - 25 maggio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Imballaggi . . Pag. 432

AVVISO . . . . . Pag. 433

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 433

Circolare N. 232. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante la ripartizione tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari della somma anticipata dal Ministero del tesoro in conto corrente a norma dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910. n. 511 – Fondo scorta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 gennaio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 17 luglio 1910 n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 29 giugno 1921 n. 809 che autorizza il governo del Re ad esercitare provvisoriamente fino a che non sia tradotto in legge ed in ogni modo non oltre il 31 luglio 1921 lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1921-22;

Vista la legge del 31 luglio 1921 n. 1013 che proroga questo termine fino al 31 dicembre 1921;

Vista la legge 31 dicembre 1921 n. 1868 che proroga questo termine fino a quando lo stato di previsione summenzionato non sia approvato per legge;

DECRETA:

Articolo unico.

La somma di lire 20.000.000, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare, in conto corrente, al Ministero della guerra per provvedere alla momentanea deficienza di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni che sono fatte negli stanziamenti di bilancio è ripartita nel seguente modo per l'esercizio 1921-22:

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei Corpi e stabilimenti	TOTALE
Istituto Geografico Militare.	150.000	1	150.000
Scuola di Guerra	100.000	1	100.000
Scuola di Applicazione d'Artiglieria e Genio . . .	35.000	1	35.000
Scuola di Fanteria	100.000	1	100.000
Scuola di Cavalleria	60.000	1	60.000
Scuola di Sanità Militare	6.000	1	6.000
Accademia Militare	30.000	1	30.000
Scuola Militare	30.000	1	30.000
Scuola Centrale di Fanteria	50.000	1	50.000
		Da riportarsi . . . L.	561.000

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei Corpi e stabilimenti	Totale
Riporto . . . L.			561.000
Scuola Centrale di Artiglieria	30.000	1	30.000
Scuola Centrale del Genio	30.000	1	30.000
Scuola Centrale Militare di educazione Fisica . . .	4.000	1	4.000
Collegi militari Roma Napoli	15.000	2	30.000
Scuole allievi ufficiali e sottufficiali	10.000	10	100.000
Scuola allievi ufficiali CC. RR.	50.000	2	100.000
Scuola allievi sottufficiali CC. RR.			
Corpo Invalidi e Veterani	15.000	1	15.000
Legione CC. RR. Verona e Napoli	140.000	2	280.000
Legione CC. RR. Roma territoriale	150.000	1	150.000
Legioni CC. RR. Torino, Milano, Firenze, Genova, Ancona, Bari, Salerno, Bologna, Cagliari e Catanzaro	100.000	10	1.000.000
Legione CC. RR. Trento	120.000	1	120.000
Legione Allievi Roma	110.000	1	110.000
Legioni CC. RR. Palermo, Messina, Chieti, Livorno, Trieste, Alessandria e Treviso	90.000	7	630.000
1° Reggimento granatieri	80.000	1	80.000
2° Reggimento granatieri	60.000	1	60.000
Deposito 2° granatieri	25.000	1	25.000
Reggimenti di fanteria uniti al deposito	55.000	73	4.015.000
Reggimenti di fanteria disgiunti dal Deposito . . .	40.000	30	1.200.000
Depositi disgiunti dai Reggimenti di fanteria . .	20.000	30	600.000
Reggimenti di Bersaglieri uniti al Deposito	50.000	8	400.000
Reggimenti bersaglieri disgiunti dai Depositi . . .	40.000	4	160.000
Depositi bersaglieri disgiunti dai Reggimenti . . .	20.000	4	80.000
Da riportarsi . . . L.			9.780.000

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei Corpi e stabilimenti	TOTALE
Riporto . . . L.			9.780.000
Reggimenti alpini 6° e 9° (con 4 battaglioni) . . .	80.000	2	160.000
Reggimenti alpini 1°, 2°, 3°, 4° e 8° (con 3 battagl.)	60.000	5	300.000
Reggimenti alpini 5° e 7° (con 2 battaglioni) . . .	40.000	2	80.000
Reggimenti di cavalleria	55.000	12	660.000
Reggimenti di artiglieria da campagna	55.000	27	1.485.000
Reggimenti di artiglieria pesante campale	55.000	14	770.000
Reggimenti di artiglieria auto portata	55.000	1	55.000
Reggimenti di artiglieria da costa	55.000	4	220.000
Reggimenti di artiglieria da montagna	55.000	3	165.000
Reggimenti di artiglieria pesante	55.000	6	330.000
Depositi contraerei	50.000	3	150.000
Reggimenti del genio	50.000	4	200.000
Depositi zappatori e telegrafisti del genio	50.000	10	500.000
Raggruppamenti areoplani da caccia	50.000	1	50.000
Raggruppamenti aeroplani da bombardamento . . .	50.000	1	50.000
Raggruppamento aeroplani da ricognizione	50.000	1	50.000
Gruppo aerostieri	50.000	1	50.000
Gruppo dirigibilisti	50.000	1	50.000
Comando scuole aviatori	30.000	1	30.000
Direzione dei servizi d'armamento areonautico . . .	15.000	1	15.000
Direzione tecnica d'aviazione	15.000	1	15.000
Stabilimento di costruzioni areonautiche	15.000	1	15.000
Istituto sperimentale areonautico	15.000	1	15.000
Reparto di costruzioni edilizie d'aeronautica . . .	20.000	1	20.000
Da riportarsi . . . L.			15.215.000

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei Corpi e stabilimenti	TOTALE
Riporto . . . L.			15.215.000
Direzioni d'Artiglieria di Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona	20.000	5	100.000
Direzioni d'artiglieria di Messina, Roma e Napoli .	15.000	3	45.000
Direzioni d'artiglieria di Piacenza e Taranto . . .	10.000	2	20.000
Laboratorio di precisione	20.000	1	20.000
Arsenale di costruzione Torre Annunziata.	30.000	1	30.000
Arsenale di costruzione Torino	30.000	1	30.000
Fabbrica d'armi di Roma	50.000	1	50.000
Fabbrica d'armi di Terni (prov.)	20.000	1	20.000
Officina di costruzione d'artiglieria di Genova (prov.)	10.000	1	10.000
Officina di costruzione d'artigl. di Piacenza (prov.) .	10.000	1	10.000
Laboratorio di precisione di Bologna - sezione Capua.	20.000	1	20.000
Polverificio sul Liri	20.000	1	20.000
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria . .	5.000	1	5.000
Direzione del Genio di Roma	90.000	1	90.000
Direzione del genio di Verona	50.000	1	50.000
Direzione del genio di Bari			
Direzione del genio Bologna, Firenze	40.000	6	240.000
Direzione del genio Milano, Napoli, Torino			
Direzione del genio Palermo	30.000	1	30.000
Direzione del genio Trieste	70.000	1	70.000
Officina di costruzione del genio	60.000	1	60.000
Distretti militari in sede di corpo d'armata	20.000	10	200.000
Distretti militari in altre sedi	10.000	96	960.000
Ospedali militari principali	15.000	10	150.000
Da riportarsi . . . L.			17.445.000

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei Corpi e stabilimenti	Totale
Riporto . . . L.			17.445.000
Ospedali militari succursali	10.000	9	90.000
Farmacia centrale Torino	10.000	1	10.000
Direzioni di commissariato militare Torino, Pola, Milano, Verona, Bologna e Firenze	160.000	6	960.000
Direzione di commissariato di Roma	320.000	1	320.000
Direzione di commissariato militare di Napoli . .	165.000	1	165.000
Direzione di commissariato militare di Bari e Palermo.	110.000	2	220.000
Stabilimenti militari di pena	50.000	1	50.000
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.	500.000	1	500.000
Deposito allevamento cavalli Grosseto	16.000	1	16.000
Deposito allevamento cavalli Persano	20.000	1	20.000
Deposito allevamento cavalli Scordia, Bonorva e Lazio	8.000	3	24.000
Deposito allevamento cavalli Portovecchio.	10.000	1	10.000
Direzione centrale automobilistica	40.000	1	40.000
Ufficio d'amministrazione di reparti della Tripolitania	40.000	1	40.000
Direzione d'artiglieria in Tripoli	20.000	1	20.000
Direzione del genio in Tripoli	15.000	1	15.000
Direzione trasporti e tappe in Tripoli	15.000	1	15.000
Direzione dell'ospedale militare in Tripoli	15.000	1	15.000
Direzione di commissariato militare in Tripoli . . .	25.000	1	25.000
TOTALE . . . L.			20.000.000

Il persente decreto è stato registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 20 gennaio 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 233. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento del fondo scorta – Assegnazione delle nuove quote ai vari enti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 26 maggio 1922.

L'anticipazione di cui all'art. 12 della legge n. 511 del 17 giugno 1910 (fondo scorta) è stata elevata dal Ministero del tesoro da dieci a venti milioni di lire.

La ripartizione complessiva di quest'ultima somma fra i vari enti militari risulta dal decreto che precede la presente circolare.

Per poter provvedere all'assegnazione delle quote stabilite dal decreto stesso per ciascun ente, si dispone quanto appresso:

1. Le direzioni di commissariato (Ufficio della contabilità speciale), tenendo presente, naturalmente, l'attuale riparto territoriale, accerteranno qual'è la quota di fondo scorta in possesso agli enti della rispettiva circoscrizione, e si faranno rilasciare dagli enti medesimi una dichiarazione, sottoscritta dal consiglio d'amministrazione, nella quale sia confermata la misura del fondo scorta.

2. In apposito mod. 15 (elenco dei corpi della circoscrizione), le direzioni di commissariato dimostreranno:

a) l'ammontare del fondo scorta attualmente in consegna ai corpi della propria circoscrizione;

b) l'ammontare delle nuove quote complessivamente assegnate ai corpi stessi dal suddetto decreto;

c) la differenza fra i due ammontare, rappresentante la somma da assegnarsi ai corpi medesimi;

d) le somme ora in possesso delle dette direzioni (perchè restituite dai corpi soppressi o perchè non distribuite in tutto o in parte);

e) le somme relative al fondo scorta versate in tesoreria in seguito a modificazioni del reparto territoriale.

Tale modello, riempito in modo conforme all'esempio pratico allegato alla presente circolare, sarà rimesso a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione amministrazione corpi) non più tardi del 15 giugno p. v.

3. Il Ministero, in base ai modelli stessi provvederà all'emissione degli ordini di pagamento a favore delle direzioni di commissariato, nella misura che risulterà dall'ultima colonna del succitato modello.

4. Appena l'ammontare dei suddetti ordini di pagamento sarà stato accreditato nelle contabilità speciali, le direzioni di commissariato provvederanno a mezzo di ordinativi sulla contabilità stessa, giusta l'art. 13 della succitata legge, al pagamento delle quote complementari (o totali) ai corpi interessati (1).

5. Le direzioni di commissariato per gli ordinativi di pagamento di cui sopra si faranno rilasciare dai corpi della rispettiva circoscrizione altra dichiarazione del consiglio d'amministsrazione del seguente tenore: « Si dichiara di aver ricevuto dalla direzione di commissariato la somma di lire . . . . . a titolo di fondo scorta, il quale quindi ascende ora alla somma complessiva di lire . . . . . ».

Le suddette dichiarazioni saranno unite a quelle di conferma di cui al precedente n. 1, e sarà compilato, in base ad esse, dalle direzioni di commissariato, speciale rendiconto da trasmettersi al Ministero, nel quale in entrata sarà riportato l'ammontare totale della somma assegnata come fondo scorta a tutti i corpi della circoscrizione, ed in uscita le singole quote in possesso degli enti della circoscrizione stessa; quote che in totale devono com'è ovvio corrispondere alla suddetta somma complessiva posta in entrata.

Gli uffici contabilità degli assegni invigileranno perchè, in caso che un ente provvisto di fondo scorta cessi da far parte della circoscrizione o in caso di riduzione del fondo scorta; le somme relative siano versate in tesoreria, con imputazione al conto corrente di cui all'art. 12 della legge succitata.

---

(1) Gli ordinativi stessi nel loro ammontare complessivo supereranno quello degli ordini di pagamento del Ministero di quanto le direzioni di commissariato avevano già in loro possesso e che emerge dalle loro scritture (somme restituite da corpi, ecc.).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Allegato alla circolare N 233

UFFICIO DELLA CONTABILITÀ DEGLI ASSEGNI.

Direzione di Commissariato in . . . . . .

CAP. . . . . .

Esercizio 192 . .-92 . . **Trimestre . .**

Riepilogo del fondo scorta attuale e del nuovo ecc.

Enti amministrativi della circoscrizione del Corpo d'Armata	Fondo scorta attuale	Fondo scorta nuovo			Differenza	
Deposito del... regg. Fanteria .	25.000,—	55.000,—			30.000,—	
» » » (disgiunto)	10.000,—	20.000,—			10.000,—	
Reggimento disgiunto	20.000,—	40.000,—			20.000,—	
Direzione di Commissariato . .	45.000,—	160.000,—			115.000,—	
Ospedale Militare	10.000,—	15.000,—			5.000,—	
	110.000,—	290.000,—			180.000,—	
Somme in possesso Dir. Comm.to						
Restituito dal soppresso... regg.	25.000,—				35.000,—	
» dall'Ufficio Fortificaz.	10 000,—					
Resta somma ordine di pagamento da emettersi a favore Direzione Commissariato. . .					145.000,—	
Somme versate in Tesoreria . .						
Somma restituita dalla soppressa Direzione di						
(Quiet. N. . . . del . . . . . trasmessa al . . . . . il . . . . . .)	45.000,—					
TOTALE . . . L.	190.000,—					

N. **234.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Cessazione di emolumenti per titoli non compresi nelle vigenti disposizioni regolamentari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 23 maggio 1922.

Non è infrequente il caso che il Ministero venga incidentalmente a conoscere che presso comandi, corpi od uffici si continuano a corrispondere, al personale addettovi, emolumenti per titoli diversi, in applicazione di disposizioni anche di antica data, e che rimontano, talvolta, al tempo in cui esistevano le masse interne dei corpi, a carico delle quali le spese relative potevano, allora, essere autorizzate.

Ma tutte le suddette disposizioni, le quali, in ogni caso, nel concetto originario, non potevano avere se non un carattere transitorio, avrebbero dovuto cessare senz'altro sia dopo l'emanazione della legge 17 luglio 1910 n. 511 e del regolamento d'amministrazione che a questa fece seguito, sia per effetto della regolamentazione della materia che si è venuta successivamente, mano mano facendo.

Ciò premesso, ed allo scopo di rimuovere gli inconvenienti che derivano dal suaccennato stato di fatto, il Ministero determina che col 30 giugno p. v. cessino tutte le concessioni fatte in qualunque modo e tempo, le quali non trovino fondamento nelle leggi, nei decreti o nei regolamenti approvati con decreti reali o ministeriali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **235.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 maggio 1922.

MILITARI AI QUALI SPETTA L'INVIO IN CONGEDO.

1. Questo Ministero determina che il giorno 16 giugno 1922 sia iniziato, ed entro il giorno 30 di detto mese al massimo sia condotto a termine, l'invio in congedo illimitato dei sottonotati sottufficiali e militari di truppa, appartenenti per età alla classe 1901, ovvero aventi obbligo di prestare servizio alle armi con la classe stessa:

a) nati nel primo quadrimestre dell'anno 1901, o anteriormente, i quali alla data suddetta abbiano compiuto 19 mesi di servizio;

b) nati in qualsiasi quadrimestre dell'anno 1901, o anteriormente, i quali, in base al n. 44 della circolare n. 591 del *giornale militare* 1920, siano stati assegnati ed incorporati nella R. marina.

I militari di cui alla lettera *a*) che alla data del 16 giugno 1922 non abbiano compiuto 19 mesi di servizio saranno congedati man mano che compiranno alle armi tale periodo.

2. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per aver altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non può essere computato nel periodo di 19 mesi di servizio che dà titolo al congedamento giusta il n. 1 della presente circolare. E ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274) per cui il tempo suddetto non è computato nella ferma.

Deve invece computarsi nei 19 mesi, pel principio sancito dal paragrafo 857 del Regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria purchè però di durata determinata.

3. Le disposizioni della presente circolare non riguardano, com'è naturale, i militari ai quali sia riconosciuto il titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, nè quelli ai quali sia riconosciuto il titolo per l'ascrizione alle soppresse 2ª e 3ª categoria, i quali continueranno ad essere inviati in congedo in base alle disposizioni che loro specialmente si riferiscono.

4. Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, ed i sergenti pei quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado o non fosse ancora ultimato l'obbligo assunto di compiere un anno di servizio dalla data della promozione stessa.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, o all'obbligo speciale di cui sopra, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare n. 700.

Sono pure esclusi dall'invio in congedo i militari di truppa che abbiano obblighi speciali di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.).

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente, fino al termine della licenza, per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute — con regolare processo verbale dal consiglio di amministrazione — dipendenti da causa di servizio.

Non si procederà poi al congedamento per i militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute — con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione — dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

RITARDI NEL CONGEDAMENTO
RIASSUNZIONI IN SERVIZIO E RIASSOLDAMENTI.

6. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del § 934 del regolamento sul reclutamento i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 della presente circolare, saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione, ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

7. Giusta il n. 679-bis del Regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato.

8. I congedandi che siano impiegati in mansioni di dattilografi o scritturali saranno congedati con i drappelli che partiranno per ultimi. Qualora poi l'allontanamento immediato dei militari congedandi, specie di quelli di cavalleria, degli automobilisti, radiotelegrafisti, ecc., arrecasse nocumento ad altri importanti servizi, i Comandi dei corpi d'armata vi rimedieranno nel modo migliore senza peraltro ritardare il congedamento.

9. Come fu avvertito con la circolare 51 del *giornale militare* 1921, sino dal 30 aprile 1921 è cessata la facoltà dei militari appartenenti a classi congedate di rimanere alle armi, giusta il decreto luogotenenziale 1954 del 12 dicembre 1918, con vincolo trimestrale rinnovabile.

D'altra parte anche le riassunzioni in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile di cui all'art. 13 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 non sono consentite se non nei casi previsti dalle circolari 239 del *giornale militare* 1921 e 142 del *giornale militare* 1922, che non riguardano i militari compresi nel presente congedamento.

Questo Ministero autorizza però in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 13 del decreto-legge citato, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, o per appartenere al personale navigante od operaio specializzato dell'arma aeronautica, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

10. Nei giorni che precedono il congedamento i comandanti dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che, a senso delle disposizioni vigenti (circolare n. 25 del *giornale militare* 1913), possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913 n. 5 (circolare n. 26 del *giornale militare*) che è tuttora in vigore.

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che, se il trattamento economico verrà migliorato, essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi faranno infine presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

AUTORITÀ CHE PROVVEDONO AL CONGEDAMENTO.

11. I militari saranno inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

Qualora i corpi o reparti in cui i militari prestano servizio siano dislocati in sede lontana dai rispettivi depositi o centri, essi potranno essere congedati, per risparmio di spese di trasporto, senza passare pei depositi o centri anzidetti. In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

12. Saranno pure congedati senza far ritorno nè al corpo o reparto, nè al deposito o centro, i militari che si trovino in licenza di qualsiasi genere con scadenza al 1° giugno 1922 o in data posteriore.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza colla scadenza suddetta militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza perchè la licenza sia prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento ed in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari con licenza scadente il giorno 1° giugno 1922 o posteriormente, che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

13. I comandi delle truppe della Tripolitania e della Cirenaica qualora non posseggano indicazioni sufficienti circa i depositi o centri cui appartengono i militari congedandi che prestano servizio nelle truppe coloniali ma non sono effettivi alle truppe stesse, potranno avviare detti militari, pel congedamento, ai rispettivi distretti di leva.

In tal caso però forniranno ai distretti stessi tutte le indicazioni possibili sui servizi prestati dai militari nelle colonie e sulla condotta tenutavi.

I distretti provvederanno pure al congedamento di quei militari in posizioni speciali, pei quali manchino precise indicazioni circa il centro cui appartengono.

14. I congedandi che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero, delle regie autorità diplomatiche o consolari.

15. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del § 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illiimtato e non abbiano riconsegnato al sindaco stesso le *stellette*, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare.

MOVIMENTO FERROVIARIO.

16. Il movimento ferroviario verrà effettuato coi treni ordinari in base a disposizioni che saranno emanate da questo Ministero (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio trasporti).

PROVVEDIMENTI SANITARI.

17. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulle eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti, in un ospedale, dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio; dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà egualmente al congedamento: essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

18. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di esser dimessi. Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno esser dimessi e congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura (sezioni ospedaliere specializzate) soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

RILASCIO DEL FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO E DELLA DICHIARAZIONE SULLA CONDOTTA.

19. Ai militari congedandi sarà rilasciato il consueto foglio di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) colla dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi.

I fogli di congedo debbono essere compilati senza cancellature o correzioni di sorta.

20. I comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento compileranno i fogli di congedo per tutti i militari che da essi vengono congedati e li consegneranno ai titolari all'atto della partenza per le case loro.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro, a senso del precedente n. 11, i comandi dei depositi o centri, dopo compilati i fogli di congedo, li invieranno, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai *militari che si trovino in licenza nel Regno* e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà inviato, per la consegna al militare, al comando dell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui il militare trovasi in licenza.

21. Il foglio di congedo sarà invece compilato dai comandi dei distretti nei casi speciali, previsti dal precedente n. 13, di militari provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica e di altri militari dei quali non apparisca chiaro il centro cui appartengono.

22. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei §§ 942 e seguenti del *regolamento sul reclutamento*.

Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento e, cioè, che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento dei militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno nel caso che il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

DICHIARAZIONE DELLA RESIDENZA.

23. I comandi di corpo avranno cura che in occasione del congedamento sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del *regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, e provvederanno ad assicurarsi che la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari, con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito del militare interessato.

SISTEMAZIONE MATRICOLARE.

24. I comandi di deposito e di centro faranno *subito* eseguire opportune verifiche per assicurarsi che sui fogli matricolari originali, mod. 59, intestati alla sezione matricola, siano state inscritte tutte le variazioni loro comunicate, e a tal uopo li confronteranno anche con quelli della compagnia.

I comandi di distretto, a loro volta, faranno *subito* eseguire analoghe verifiche per assicurarsi che sui ruoli mod. 57 siano state riportate tutte le variazioni loro comunicate.

Siffatte verifiche debbono essere eseguite subito, appena giunta la presente circolare, e debbono essere compiute nel più breve tempo.

25. Appena avvenuto il congedamento dei militari, i comandi di deposito o di centro trasmetteranno, a senso del § 86 del *regolamento per le matricole*, direttamente in piego raccomandato e con elenco mod. 62 di accompagno, i fogli matricolari originali, mod. 59, completati con tutte le variazioni, compresa quella di congedamento e di trasferimento, al comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva, tenendo conto della nuova circoscrizione di cui alla circolare 304 del *giornale militare* 1920.

Tale trasmissione deve essere fatta con la massima sollecitudine ed in ogni modo non più tardi di *dieci giorni* da quello in cui i singoli militari vengono congedati dalle armi.

26. I distretti dovranno eseguire le verificazioni e parificazioni di cui al comma 2° del § 86 del *regolamento per le matricole*, confrontando i fogli matricolari, mod. 59, loro pervenuti col ruolo matricolare mod. 57; dopo di che dovrà essere fatta risultare su tale ruolo la avvenuta verificazione nel modo indicato dal 2° comma del § 85 del citato regolamento.

Le inesattezze od omissioni rilevate dal confronto del foglio matricolare col ruolo saranno regolarizzate correggendo quello dei due documenti che risulterà errato. Le correzioni dovranno essere convalidate con la firma del capo dell'ufficio matricola.

SISTEMAZIONE DELLA FORZA IN CONGEDO.

27. Tutti i militari congedati in base alla presente circolare saranno passati in forza ai rispettivi distretti di residenza, secondo la nuova circoscrizione fissata dalla circolare 304 del *giornale militare* 1920 ed inscritti sui ruoli 71-B, come quelli delle classi precedenti. A matricola si annoterà, dopo la variazione di invio in congedo, l'altra: «Tale nel distretto militare di . . . . . li . . . . . ».

28. Per tutto quanto concerne la sistemazione della forza in congedo si terranno presenti le disposizioni delle circolari ministeriali — diramate a tutte le autorità interessate — del 25 agosto e del 21 novembre 1921 n. 426-R. e del 6 marzo 1922 n. 423 R.

ALTRE DISPOSIZIONI DA TENER PRESENTI.

29. Questo Ministero richiama le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 244 del 1920, n. 284 e n. 512 del 1921, concernenti gli oggetti di vestiario da lasciare o ritirare ai militari di truppa congedati.

30. Per il pagamento delle indennità spettanti ai militari raffermati e dei premi di servizio spettanti ai sottufficiali, i comandi interessati terranno presente che la circolare n. 239 del *giornale militare* 1919 ha dato facoltà alle amministrazioni dei corpi di provvedere direttamente a pagare detti premi ed indennità.

Pertanto le singole amministrazioni potranno limitarsi a chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale solo allorquando sorga dubbio circa il diritto alle indennità o ai premi chiesti, astenendosene negli altri casi e specialmente quando si tratti del pagamento della seconda metà del premio di sergente o sergente maggiore, per la quale se

conda metà il pagamento può essere eseguito all'atto stesso del congedamento, dopo avere accertato che il Ministero ebbe a suo tempo ad autorizzare il pagamento della prima metà.

31. Nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalle disposizioni della presente circolare, le autorità militari si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti ed istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali*, ecc.) in quanto, beninteso, non si trovino in contrasto con le disposizioni della presente circolare.

RENDICONTO DEL CONGEDAMENTO.

32. Entro il 1° settembre 1922 i comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) uno specchio graduale numerico, distinto per arma, corpo e specialità, dei militari congedati in base alla presente circolare.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **236.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreti di scarico di perdite per causa di forza maggiore.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 25 maggio 1922.

A modificazione di quanto è stabilito colle circolari n. 118 del *giornale militare* del 1918 e n. 479 del 1919, d'ora innanzi le amministrazioni del genio invieranno i documenti per l'emissione dei decreti di materiali del gruppo *C* perduti per causa di forza maggiore a questo Ministero - Servizio del genio; tutti gli altri corpi ed amministrazioni li invieranno invece a questo Ministero - Direzione generale di artiglieria.

Per i materiali dei gruppi *A* e *B*, tutte le amministrazioni continueranno a trasmettere i suddetti documenti all'ufficio stralcio della revisione dei conti per le perdite avvenute sino a tutto il 30 giugno 1921; per quelle posteriori a tale data l'invieranno invece alle divisioni amministrative competenti di questo Ministero.

E' ovvio soggiungere che la trasmissione dei documenti in parola deve essere eseguita colle norme indicate nel titolo II, capo 2°, del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, edizione 1911.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **237.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922.** — (Ufficio personale dei generali). — 25 maggio 1922.

Il Ministero determina che sia formato per l'anno corrente un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli dei carabinieri reali in servizio attivo. Il limite d'anzianità entro il quale devono essere compresi detti colonnelli per l'inscrizione in tale quadro è fissato al 1° gennaio 1920, incluso.

I documenti relativi dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il giorno 16 del giugno prossimo venturo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 238. — AVANZAMENTO. — **Quadro di avanzamento per la nomina del tenente colonnello chimico-farmacista direttore della farmacia centrale militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 25 maggio 1922.

A mente dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921 n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari, il Ministero determina la formazione di un quadro di avanzamento per la nomina del tenente colonnello chimico farmacista direttore della farmacia centrale militare.

A tale uopo dovranno essere presi in esame i maggiori chimici farmacisti in S. A. P. fino a MARTINI Giovanni incluso.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 239. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Scioglimento del VI battaglione del 241 fanteria.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 maggio 1922.

Sotto la data del 1° maggio è stato sciolto il VI battaglione del 241° fanteria dislocato in Tripolitania. I militari metropolitani effettivi a detto battaglione, in attesa del congedo, sono stati trasferti alla 1ª compagnia mitragliatrici da posizione in Homs.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 240. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione rame, zinco e loro leghe.** — (Direzione generale di artiglieria). — 25 maggio 1922.

Le disposizioni di cui alla circolare n. 152 del *giornale militare* c. a. devono intendersi limitate all'alienazione del rame, zinco e loro leghe ricuperati dai materiali di artiglieria, e soltanto per quei quantitativi che non sono stati ancora dichiarati alienabili.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 241. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 maggio 1922.

Continuano a pervenire a questo Ministero ed a quello del tesoro reclami dagli enti cessionari del quinto degli emolumenti ceduti dal personale dipendente per ottenere il pagamento di quote di ammortamento maturate e non ritenute a tempo debito ai cedenti, oppure ritenute ma non pagate a chi di diritto.

Poichè risulta che non tutti i consigli di amministrazione dei corpi ed uffici dello Esercito abbiano eseguito scrupolosamente, come era d'obbligo, le incombenze prescritte dalla circolare 396 del 1921, questo Ministero, allo scopo di eliminare gl'inconvenienti sinora lamentati, dispone che tutti i cennati consigli, *sotto la propria responsabilità*, provvedano subito ad una nuova scrupolosa revisione dei conti delle cessioni di stipendio ed interroghino contemporaneamente, uno per uno, tutti indistintamente i singoli impiegati, ufficiali e sottufficiali da essi amministrati (sia in forza organica, sia aggregati) per conoscere se durante il servizio si siano avvalsi della facoltà di cedere parte dei propri emolumenti, e di provvedere poi agl'incombenti che ne possano conseguire, attenendosi, nel caso affermativo, alle precise disposizioni emanate con la circolare surricordata.

Poichè è necessario eliminare completamente e nel minor tempo possibile tutti gl'inconvenienti lamentati, si invitano i corpi ed uffici a mettere tutto l'interessamento necessario, affinchè gli enti creditori siano tacitati con la maggiore sollecitudine, tenendo presente, ad ogni buon fine, che questo Ministero terrà responsabile chi di ragione per l'inosservanza delle disposizioni emanate al riguardo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **242**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ex militari diretti al Canadà**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 maggio 1922.

Per le comunicazioni da fare agli interessati, si porta a conoscenza dei comandi dei distretti militari incaricati di accertare il diritto o meno degli ex militari all'espatrio gratuito, che il Governo Canadese non consente più alcuna facilitazione speciale agli ex militari che ritornano al Canadà.

Gli ex militari, ai quali fosse ancora riconosciuto il diritto al viaggio gratuito per la destinazione predetta, debbono d'ora innanzi dimostrare, per ottenere l'imbarco, di essere in regola con le leggi canadesi, sia per quanto si riferisce alla scorta di duecentocinquanta dollari, sia per ogni altra modalità richiesta dalle leggi stesse.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **243**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 25 maggio 1922.

Per informazioni di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulle validità delle firme poste dai funzionari di quest'amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, si ritiene opportuno comunicare che sono autorizzati a firmare « per il ministro »: oltre a S. E. Lissia avvocato Pietro, sottosegretario di Stato per gli affari della guerra, i seguenti funzionari e ufficiali:

Per il Segretariato generale:

ZENDRINI gr. uff. dott. Andrea, vice-direttore generale, ed in sua assenza il direttore capo di divisione EULA gr. uff. dott. Umberto.

Per la Direzione generale personale ufficiali:

Brigadiere generale PIRAJNO gr. uff. Antonio, direttore generale, ed in sua assenza il vice-direttore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco.

Per la Direzione generale personali civili e affari generali:

ROUSSEAU gr. cr. Guido, direttore generale, ed in sua assenza il direttore capo di divisione RESTALDI gr. uff. Attilio.

Per la Direzione generale di artiglieria:

Magg. generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, direttore generale, ed in sua assenza il direttore capo di divisione ALINEI comm. dott. Giuseppe.

Per il Servizio del genio:

BONELLI gr. uff. dott. Pasquale, direttore capo di divisione, ed in sua assenza il direttore capo di divisione colonnello del genio MALINGHER cav. Arturo.

Per la Direzione centrale del servizio sanitario militare:

Maggior generale medico della VALLE gr. uff. dott. Francesco, direttore generale, ed in sua assenza il direttore capo di divisione tenente colonnello medico MEMMO comm. dott. Giovanni.

Per la Direzione generale servizi logistici ed amministrativi:

Maggior generale MODENA gr. uff. Angelo, direttore generale, ed in sua assenza il vice-direttore generale POGGI gr. uff. Torquato ed il direttore capo di divisione MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.

Per la Direzione generale leva e truppa:

CORSI gr. uff. dott. Enrico, direttore generale.

Per l'Ispettorato ippico:

Brigadiere generale AJROLDI DI ROBBIATE barone gr. uff. Luigi, ispettore ippico, ed in sua assenza il vice-ispettore ippico, colonnello DURINI nobile dei baroni di Bolognano cav. Filippo.

Per il Comando superiore di aeronautica:

Brigadiere generale de SIEBERT comm. Amedeo, comandante superiore d'aeronautica, ed in sua assenza l'ispettore superiore FENOALTEA gr. uff. Filippo.

Per la Ragioneria:

PETRUCCI gr. uff. Eugenio, direttore capo di ragioneria.

Sono poi autorizzati a firmare « d'ordine » di S. E. il ministro:

Il capo di gabinetto di S. E. il ministro colonnello di Stato Maggiore CARLETTI gr. uff. Ottorino, ed in sua assenza il capo sezione BENEDETTINI comm. dott. Carlo.

Il direttore capo di divisione CETTA gr. uff. avv. Emilio per la parte di corrispondenza affidatagli da S. E. il ministro.

Il capo dell'ufficio dei personali dei generali, direttore capo di divisione CIVALLERO gr. uff. dott. Giuseppe, ed in sua assenza il capo sezione RAYBAUDI MASSIGLIA comm. dott. Luigi.

Giusta poi le disposizioni contenute nella circolare 1686 del 24 marzo 1920 — relative alle semplificazioni dei servizi del Ministero — inviata per conoscenza ai comandi di corpo d'armata territoriali in data 26 successivo col n. 1706, i segretari sono autorizzati a firmare « d'ordine » la corrispondenza relativa all'istruttoria delle pratiche loro affidate.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **244.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruttoria delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione agli ex combattenti.** — Ufficio ordinamento e coordinamento). — 25 maggio 1922.

Con decreto-legge 7 aprile 1921 n. 451 (riportato nella circolare n. 218 *giornale militare* corrente anno) sono state demandate al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra tutte le attribuzioni relative al riconoscimento del diritto per le polizze gratuite di assicurazione, istituite a favore degli ex combattenti di cui al R. decreto 22 gennaio 1922 n. 252 (vedi circolare 214 *giornale militare* corrente anno).

I militari che ritengano aver titolo alla concessione o gli uffici provinciali per le pensioni di guerra, ai quali ultimi è affidata la istruttoria preliminare delle domande di assegnazione di polizza e la raccolta dei necessari documenti, sono autorizzati a rivolgersi direttamente alle autorità militari competenti (comandi di distretto, di reggimento, ecc.) perchè su apposito modulo, predisposto da detto sottosegretariato, sieno da queste, ove possibile, confermate le dichiarazioni emesse dai richiedenti in riguardo ai loro servizi militari.

Le autorità militari dovranno adoperarsi con ogni cura e sollecitudine a provvedere, per quanto è in loro, al disbrigo delle pratiche relative, non solo per facilitare l'opera dei competenti uffici centrali ma altresì per un doveroso riguardo all'interesse degli ex combattenti collegato all'esito delle pratiche medesime, ed ogni volta che ne vengano richieste dovranno pertanto attestare sull'apposito modulo sopra citato, previo diligente accertamento, se le dichiarazioni del richiedente sieno o no conformi alle risultanze dei documenti d'ufficio e tali, a loro avviso, da costituire titolo alla concessione invocata, e se e per quali di esse manchino in atti opportuni elementi di controllo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **245.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio storico). — 25 maggio 1922.

E' stata pubblicata la seguente opera a cura dell'ufficio storico:

Generale Nicola Brancaccio - « L'Esercito del vecchio Piemonte ». (Prezzo per il pubblico lire 30, ridotto a lire 24 per gli ufficiali che la richiederanno d'ufficio all'ufficio pubblicazioni militari presso il Ministero della guerra, od allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra).

Di quest'opera l'ufficio pubblicazioni militari, invierà una copia a ciascuno dei comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, ai comandi di brigata, comandi d'artiglieria, del genio, scuole, reggimenti delle varie armi e battaglioni autonomi del genio, comandi di distretto, direzione di artiglieria, genio, commissariato e sanità, biblioteche di presidio.

Questa pubblicazione verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare n. 53 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **246.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« Errata-corrige » all'istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo offensivo P. O. — Pubblicazione n. 1169 - Edizione 1921.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 maggio 1922.

Alla predetta istruzione, la cui pubblicazione venne preannunziata con la circolare n. 190 del *giornale militare* del corrente anno, deve essere, per cura degli enti ai quali la istruzione stessa è stata — o sarà — distribuita, apportata la seguente errata-corrige:

A pagina 15, cancellare le righe 7ª, 8ª 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e sostituirle come appresso:

« Occorre perciò accuratamente distruggerli, col porre accanto a ciascuno (senza rimuoverli) un cilindretto forato di balistite compressa o di fulmicotone (detto normalmente « innesco »), innescato con *una* cassula di fulminato di mercurio del n. 7 od 8, munita di miccia a lenta combustione di conveniente lunghezza ».

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 247. — SCUOLE MILITARI. — **Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione.** — (Segretariato generale - Divisione educazione fisica e scuole militari). — 25 maggio 1922.

Per disciplinare l'assunzione nei collegi militari dei professori civili del ruolo del Ministero dell'istruzione di cui all'art. 40 della legge 16 luglio 1914, n. 679, questo Ministero prescrive quanto segue:

1. Nei mesi dal giugno al settembre di ogni anno il Ministero della guerra, sulla scorta dei dati forniti dai comandi dei collegi militari, notifica sul *giornale militare* le cattedre che si renderanno vacanti nei collegi militari per l'anno scolastico successivo, che debbano essere ricoperte con professori di ruolo del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 40 della legge 16 luglio 1914 n. 679, e fissa il termine fino al quale saranno accettate le domande degli aspiranti. L'avviso sarà riprodotto sul *bollettino ufficiale* del Ministero dell'istruzione.

2. Le domande, corredate dei titoli presentati dai concorrenti dovranno pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale - Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione, che le rimetterà col suo parere e con le opportune informazioni sull'attività scientifica e didattica degli aspiranti.

La priorità delle domande, anche se presentate prima dell'avviso di concorso, non costituisce titolo di preferenza.

3. L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto da apposita Giunta composta del direttore superiore delle scuole militari, che la presiede, del direttore capo della divisione scuole presso il Ministero della guerra; di un direttore capo di divisione del Ministero dell'istruzione e di un docente di università della stessa materia della cattedra messa a concorso, designati di volta in volta dal Ministero dell'istruzione.

In mancanza di uno dei suddetti funzionari, interviene chi è chiamato a sostituirlo nell'ufficio.

In mancanza di un docente di università della materia della cattedra messa a concorso, il Ministero dell'istruzione designa un professore delle scuole medie di secondo grado.

4. La Giunta, tenendo esclusivamente conto del valore scientifico e didattico dei concorrenti, e dei titoli presentati, determina una graduatoria, proponendo una terna di nomi al ministro della guerra.

La deteminazione del ministro è definitiva ed inappellabile.

5. La procedura di cui sopra non viene seguita nelle successive conferme annuali, alle quali viene provveduto direttamente dal Ministero della guerra.

6. Nulla è innovato alla posizione dei professori già regolarmente incaricati dell'insegnamento nei collegi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 248. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 25 maggio 1922.

I depositi scuola dei raggruppamenti aeroplani, che, ai sensi della circolare n. 62 del *giornale militare* 1921 hanno finora costituito in ogni raggruppamento un ente unico, d'ora innanzi dovranno invece considerarsi come enti separati fra di loro e ambedue dipendenti direttamente dal comando del corpo.

Sono perciò introdotte le seguenti varianti nella circolare 62 citata:

« Ogni raggruppamento aeroplani comprende:

« *a*) il comando di raggruppamento;

« *b*) il deposito con consiglio permanente di amministrazione;

« *c*) la scuola di raggruppamento;

« *d*) i comandi di gruppo di squadriglie aeroplani (3 da caccia, 1 da bombardamento, 4 da ricognizione);

« *e*) le squadriglie aeroplani della specialità (10 da caccia, 3 da bombardamento, 12 da ricognizione);

« *f*) vari campi di aviazione.

« Il deposito esercita le attribuzioni proprie di ogni deposito e funziona come centro di mobilitazione per la propria specialità.

« La scuola di raggruppamento, che dipende direttamente dal comando del raggruppamento, provvede alla specializzazione del personale aeronavigante e specializzato proveniente dalle scuole di aviazione di primo grado militari e civili e all'allenamento del personale aeronavigante e specializzato richiamato alle armi per istruzione. »

Nulla è variato a quanto la circolare 62 stabilisce circa le mansioni dei raggruppamenti aeroplani e circa le particolari attribuzioni degli altri órgani di ciascun raggruppamento (comando di raggruppamento, squadriglie aeroplani, comandanti di campo).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **249.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Variante alla circolare n. 606 del giornale militare del 1921, riguardante il servizio viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 maggio 1922.

Il n. 10 del capo I della circolare 606 del *giornale militare* del 1921 è sostituito dal seguente:

N. 10. - Resta inteso che non si potrà disporre di eventuali rimanenze di razioni di caffè o di vino per distribuzioni lungo l'anno per motivi estranei a quelli indicati.

E' fatta però facoltà ai comandi di corpo d'armata di autorizzare volta per volta i comandanti di corpo o capi di servizio che ne facessero proposta, di distribuire una razione di vino alle truppe in occasione di speciali solennità (Statuto, festa del Re, festa del reggimento, giuramento delle reclute, Natale, Pasqua, ecc.).

In tal caso però per *ogni* distribuzione di vino si dovranno sopprimere *due* distribuzioni di caffè, prese fra *quelle normali giornaliere*, preferibilmente fra quelle che cadono in giorno di domenica o in genere in giorni in cui il soldato abbia minor lavoro.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **250.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 25 maggio 1922.

Si avverte che per la corrente stagione 1922 gli impiegati di ruolo dello Stato, gli ufficiali dell'Esercito, dell'Armata e degli altri corpi armati dello Stato in attività di servizio, e le loro famiglie (1), potranno fruire della seguente tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.

---

(1) Per *famiglia* si intendono i seguenti componenti, purchè conviventi a carico: coniugi, figli minorenni, figlie nubili. Per usufruire delle cure a tariffa ridotta, è obbligatoria la esibizione di documenti regolari che comprovino il diritto alla riduzione stessa. Nel prezzo di tariffa sono compresi gli oneri fiscali (tasse di bollo e contributo di beneficienza) istituiti coi R. decreto-legge 13 luglio 1919, n. 1177.

Cure salsoiodiche.

		Mattino	Pomeriggio
Abbonamento a 15 bagni salsoiodici	L.	105,—	85,—
Abbonamento a 20 bagni salsoiodici	»	140,—	115,—
Abbonamento a 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	»	40,—	30,—
Abbonamento a 20 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	»	50,—	40,—

Un fango: L. 5 in più del prezzo del bagno salsoiodico.
Un bagno di acqua madre: L. 6 in più del prezzo del bagno salsoiodico.

Cure fisiche complementari.

Applicazioni elettriche semplici - Tremuloterapia - Termofori.	L.	3,50	—
Correnti ad alta frequenza parziali - Bagno idroelettrico parziale - Terapia elettromagnetica - Calore radiante parziale Dowsing	»	4,—	—
Bagno di luce parziale - Esocardio - Transtermia - Elettrocoagulazione parziale	»	5,—	—
Correnti ad alta frequenza generali o d'Arsonvalizzazione - Bagni idroelettrici generali - Bagno di luce generale	»	6,—	—
Fanghi elettrizzati parziali	»	13,—	—
Bagni di acido carbonico	»	8,—	—
Radioterapia	»	10,—	—
Massaggio parziale	»	5,—	—
Massaggio generale	»	8,—	—

Supplemento per il servizio in sostituzione della mancia al personale che è rigorosamente vietata.

Bagno	L.	1,30	—
Inalazione - Irrigazione - Polverizzazione	»	0,70	—
Fango (oltre il bagno)	»	0,50	—
Fango elettrizzato - Bagno di acido carbonico	»	1,30	—
Altre cure fisiche	»	0,70	—

NB. — E' dovuto per ogni persona un diritto fisso di L. 10 per l'ammissione alle cure.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **251.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riammissione in servizio di sottufficiali specialisti ammogliati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 maggio 1922.

Ferme rimanendo le norme di massima stabilite dal numero 20 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, in base alle disposizioni del regolamento sul reclutamento, che vietano la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo ammogliati, questo Ministero, nella considerazione che, a senso del R. decreto-legge 20 novembre 1919 numero 2379, può essere concesso il permesso di contrarre matrimonio senza limite di anzianità di servizio ad alcune categorie di sottufficiali specialisti indicate nel numero 1 della circolare n. 688 del *giornale militare* del 1919 e nella circolare n. 730 del *giornale*

militare del 1920, non è alieno dal consentire in via eccezionale la riammissione in servizio di sottufficiali ammogliati o vedovi con prole delle dette categorie, sempre che soddisfacciano alle altre condizioni stabilite dall'articolo 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986 e quando lo consiglino le esigenze del servizio.

Qualora pertanto pervenissero ai corpi domande di riammissione in servizio di sottufficiali nelle condizioni anzidette, i comandi di corpo, dopo aver istruito le relative pratiche e provocato in merito il parere della commissione d'avanzamento, ne riferiranno al Ministero che si riserva di decidere caso per caso.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **252.** — TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la spedizione del carteggio raccomandato, assicurato o per espresso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 maggio 1922.

A complemento della circolare n. 188 *giornale militare* c. a., con cui si è partecipato il ripristino, per tutti gli enti militari, della franchigia postale e per aderire alle vive raccomandazioni pervenute dal Ministero delle poste e telegrafi, si prescrive che gli enti dipendenti debbano ricorrere all'uso degli « espressi » esclusivamente per le comunicazioni che abbiano carattere di inderogabile ed assoluta urgenza, e alla corrispondenza assicurata per le sole carte valori, i documenti di mobilitazione di carattere riservatissimo e quelli di cui sia impossibile, o quasi, ottenere i duplicati.

Per quanto riguarda la raccomandazione del carteggio si prescrive, inoltre, che deve limitarsi solo alla trasmissione di pieghi contenenti documenti di assoluta importanza e non facilmente duplicabili, come ad esempio:

Cartelle di credito a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia; documenti di mobilitazione, sanitari di ex-militari che si inviano per delega alla commissione sanitaria d'appello, di peculare riservatezza (a giudizio esclusivo dei comandanti di corpo o capi ufficio); carte personali di ufficiali (rapporti e libretti personali, sia per la difficoltà della loro duplicazione che per il carattere di riservatezza che è necessario sia conservato a tali documenti); mandati in restituzione alle delegazioni del tesoro; moduli di rassegna; rendiconti e titoli giustificativi (ivi compresi i documenti giustificativi di movimento materiale); titoli di studio o scientifici (gli originali e non i soli certificati). Non è ammesso invece l'uso della raccomandazione particolarmente pei fogli matricolari e per gli stati di servizio che debbono essere spediti in carteggio ordinario.

Gli abusi, che venissero riscontrati, saranno severamente repressi con adeguati provvedimenti disciplinari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **253.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Imballaggi.** — (Direzione generale di artiglieria). — 25 maggio 1922.

Questo Ministero ha avuto occasione di constatare che permane la pessima abitudine di aprire le casse di imballo scoperchiandole a colpi di scalpello anzichè togliendo, come è prescritto, col cacciavite o con la verina a mano le viti che assicurano il coperchio al corpo della cassa. Ciò fa si che quasi tutti i coperchi si spaccano e non sono più utilizzabili, e perciò gli stabilimenti che ricevono in restituzione le casse così mal ridotte debbono quasi sempre rifare i coperchi con spesa di legname e di mano d'opera tutt'altro che indifferente, specialmente quando trattasi di casse di notevoli dimensioni e fabbricate con legno di forte spessore, come, ad esempio, quelle per fucili e quelle per cartucce.

Ciò se poteva tollerarsi — non giustificarsi — durante la guerra, non è più ammissibile ora, che criteri di stretta ed oculata economia debbono prevalere.

Nel richiamare, perciò, tutte le amministrazioni dipendenti, ad una più oculata ed esatta osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia di conservazione e manutenzione dei materiali da imballaggio, questo Ministero determina che sulle casse provviste di coperchio assicurato con viti venga, d'ora innanzi ed a cura degli enti speditori, stampigliata, in caratteri ben visibili e di grandezze proporzionate alle dimensioni delle singole casse, l'iscrizione seguente:

« Svitare e non strappare le viti ».

« Non danneggiare i coperchi ».

Gli enti mittenti dovranno esigere inoltre dagli enti destinatari la sollecita restituzione delle casse da imballaggio procedendo senz'altro all'addebito di quelle che non vengono restituite. Analogamente dovranno addebitarsi le spese di riparazione ogni qual volta si possa constatare che le casse ricevute in restituzione risultino deteriorate per evidente trascuratezza e inosservanza delle norme di cui sopra è cenno.

Per *il Ministro* LISSIA.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.
Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.
Il prezzo è di L. 18 la copia - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.
Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 51.

A pagina 163, prima colonna, depennare il tenente *Bozzi* Stefano, 17 fanteria.

A pagina 169, prima colonna, depennare il tenente *Corsaro* Felice, 87 fanteria.

A pagina 174, seconda colonna, depennare il tenente *Marina* Luigi, 24 campagna.

Dispensa 19ª, anno 1922, circolare 167.

A pagina 332, nel titolo della circolare stessa, dopo le parole: 23 marzo 1922, aggiungasi: — (Gazzetta ufficiale n. 88, del 14 aprile 1922).

Dispensa 20ª, anno 1922, circolare 179.

A pagina 342, nel titolo della circolare stessa, dopo le parole: 6 aprile 1922, aggiungasi: — (Gazzetta ufficiale n. 97, del 25 aprile 1922).

Dispensa 24ª, anno 1922, circolare 222.

L'annotazione in fondo alla pagina 403 della circolare stessa è soppressa.
Alla stessa pagina dopo i reggimenti d'artiglieria, aggiungere:

Depositi allevamento cavalli:

Portovecchio (compreso il distaccamento in Fossano)	L.	300.—
Grosseto (compreso il distaccamento in Cecina)	»	300.—
Lazio	»	200.—
Bonorva	»	200.—
Persano	»	200.—
Sezione Paternò in Scordia	»	200.—

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5216) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1922 — 2 Giugno

N. 254 - 27 novembre 1921. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 2140, concernente l'ordinamento del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni . . . . . *Pag.* 436

» **255 - 13 aprile 1922.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale n. 695, riguardante un bando di concorso a premio fra i tecnici italiani per la costruzione di uno speciale apparecchio acustico od elettro-acustico senza fili . . *Pag.* 436

» **256 - 28 maggio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica . . . . . *Pag.* 439

» **257 - 29 maggio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi modelli di ordinativi di pagamento sulle contabilità speciali fra le sezioni di tesoreria e le direzioni di commissariato, per poter eseguire la riscossione delle anticipazioni in tre rate . . . . . *Pag.* 440

» **258 - 29 maggio 1922.** — DISCIPLINA MILITARE. — Uso dell'uniforme per parte degli ufficiali in P. A. S. e degli ufficiali superiori delle categorie in congedo. *Pag.* 442

» **259 - 1 giugno 1922.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 442

» **260 - 1 giugno 1922.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 442

» **261 - 1 giugno 1922.** — CONCORSI. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P. . . . . *Pag.* 443

» **262 - 1 giugno 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 446

» **263 - 1 giugno 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di 60 capitani commissari . . . . *Pag.* 447

» **264 - 1 giugno 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 447

» **265 - 1 giugno 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Programmi per il corso preparatorio presso la scuola d'applicazione di sanità militare per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P. . . . . *Pag.* 447

» **266 - 1 giugno 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 458

» **267 - 1 giugno 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080 . . . . . *Pag.* 467

AVVISO . . . . . *Pag.* 468

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 469

Circolare N. **254.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2140, concernente l'ordinamento del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 27 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 74, del 29 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 265, col quale, durante il periodo della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, venivano apportate modificazioni alla normale tabella organica del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1389, col quale veniva stabilita la cessazione dello stato di guerra per ogni effetto col 31 ottobre 1920;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 30 aprile 1921 l'ordinamento del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni torna ad essere determinato in conformità del previsto del R. decreto 9 ottobre 1903 n. 352, modificato dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917 n. 746.

Art. 2.

Gli ufficiali che alla data del 30 aprile 1921 risultavano in eccedenza a detto ordinamento saranno conservati in soprannumero per essere dispensati dal servizio attivo permanente nel termine massimo di tempo e colle forme stabilite dal R. decreto 20 aprile 1920 n. 453, salvo che prima di detto termine non debbano cessare dal servizio attivo permanente e dall'appartenere al personale direttivo dei depositi per altri motivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO - MAURI.

---

255. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale n. 695, riguardante un bando di concorso a premio fra i tecnici italiani per la costruzione di uno speciale apparecchio acustico od elettro-acustico senza fili.** — (Servizio del genio - Amministrazione immobili materiali e lavori). — 13 aprile 1922.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la relazione 18 marzo 1922, n. 52/5270, e l'annessa bozza di bando di concorso firmate e presentate dal capo del servizio genio del Ministero della guerra.

Riconosciuta la convenienza di bandire un concorso a premio fra i tecnici italiani per la costruzione di uno speciale apparecchio radiotelegrafico,e di assicurare allo Stato la proprietà dell'invenzione dell'apparecchio.

Visto il parere n. 404 espresso dalla terza sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 marzo 1922.

DECRETA:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premio fra i tecnici italiani per la costruzione di uno speciale apparecchio acustico od elettro-acustico senza fili il quale possegga i requisiti indicati nell'apposito bando di concorso proposto con lo schema sopra ricordato il quale bando sarà pubblicato sul *giornale militare ufficiale*.

Art. 2.

Le spese dipendenti dal concorso, e che dovranno effettuarsi o alla fine dell'esercizio 1923-24 o al principio dell'esercizio 1924-25 vengono poste a carico del capitolo 39 del bilancio in corso e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi in ragione:

di lire 10 mila sul bilancio 1921-22;
di lire 70 mila sul bilancio 1922-23;
di lire 70 mila sul bilancio 1923-24.

Art. 3.

I pagamenti dipendenti dal concorso saranno fatti con mandati diretti nei riguardi del premio di lire centomila, somma che sarà corrisposta al vincitore del concorso al netto di tasse spettanti al fisco, le quali saranno pagate dall'amministrazione militare a carico del proprio bilancio. I pagamenti a rimborso delle spese di costruzione degli apparecchi non vincitori, ma meritevoli di speciale attenzione, saranno disposti dalla direzione del genio di Roma con fondi avuti in anticipazione ed in base ad ordini motivati dal signor generale di divisione del genio contenenti tutti gli elementi prescritti dalla legge per i pagamenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Condizioni del concorso.

Poichè i risultati conseguiti nella trasmissione del discorso a distanza lasciano intravedere la possibilità della costruzione di un apparecchio di pratico impiego pel collegamento fra truppe e comandi operanti, questo Ministero ha deciso di bandire fra i tecnici e gli studiosi italiani un concorso per l'invenzione di un apparecchio acustico od elettroacustico senza fili, il quale possegga i seguenti requisiti:

1. Consenta, sia la celere trasmissione, sia il nitido ricevimento di comunicazione a voce, quali che possano essere le condizioni di terreno ed atmosferiche, dalle minime distanze fino ad un raggio di 2 km. almeno;

2. Possa essere facilmente messo in opera ed impiegato, dopo una breve istruzione, da personale non tecnico, e cioè da quello che si può trarre dai reparti di fanteria;

3. Possa funzionare anche durante intensi bombardamenti e quindi: permetta la trasmissione e la ricezione delle comunicazioni, anche fra lo intenso frastuono del bombardamento; non richieda il sussidio di fili conduttori, oppure di aste od altre membrature o dispositivi sporgenti od esterni, i quali non siano facilmente riparabili dalla vista e dal tiro nemico; possa funzionare anche con l'operatore riparato in caverna, o in ricovero sotterraneo alla prova;

4. Permetta la corrispondenza contemporanea fra più stazioni vicine, senza che le comunicazioni colle une disturbino quelle colle altre;

5. Assicuri il segreto delle comunicazioni così da consentire l'uso del linguaggio chiaro nella 1ª linea di combattimento, senza che sia possibile l'intercettazione;

6. Permetta il rapido e facile trasporto degli apparecchi-stazione, in modo che essi possano seguire i comandi nei loro spostamenti anche durante le azioni. Perciò ogni apparecchio-stazione dovrà essere trasportabile a spalla con non più di due parti, ciascuna di peso non superiore ai 15 kg.;

7. Abbia una resistenza intrinseca sufficiente, così da non essere soggetto a guasti per urti, nè a deterioramenti, a causa della polvere, delle intemperie, o dell'umidità. Non abbia congegni alterabili per la commozione dell'aria dovuta allo scopo di proiettili.

8. Sia congegnato in modo da rendere possibile a facile la sostituzione con altre parti di riserva, di quelle soggette a logorarsi col tempo, o a deteriorarsi per l'azione di cause esterne;

9. Abbia il dispositivo principale in cui risiede il segreto del funzionamento dell'apparecchio, facilmente asportabile o distruggibile;

10. Sia di prezzo relativamente mite, talchè se ne possa effettuare, nella misura necessaria, la distribuzione alle truppe operanti.

Gli apparecchi saranno esaminati, esperimentati e giudicati da apposita commissione mista di membri tecnici (parte ufficiali del R. E. e parte civili) e di ufficiali combattenti.

Il termine utile per la presentazione degli apparecchi a questo Ministero - Direzione generale del genio - è fissato in due anni dalla data della pubblicazione del presente avviso di concorso.

Gli apparecchi, pronti a funzionare, dovranno essere consegnati al Ministero della guerra - Servizio del genio in cassa chiusa, portante all'esterno un motto o sigla distintivi.

Con ciascun apparecchio i concorrenti dovranno inoltre consegnare:

1. Una busta distinta col n. 1 e col motto, o sigla predetti e contenente una particolareggiata memoria descrittiva dell'apparecchio firmata collo stesso motto predetto o sigla;

2. Una busta chiusa, distinta col n. 2 e col motto o sigla predetti e contenente una scheda dalla quale risulti il nome, il cognome e l'indirizzo del concorrente che corrisponde al motto o sigla predetti ed il certificato di cittadinanza italiana del concorrente medesimo.

Verrà accusata ricevuta degli apparecchi e delle rispettive lettere di accompagnamento al Ministero della guerra (Servizio del genio) mediante la pubblicazione dei singoli motti o sigle nel *giornale militare ufficiale*.

Le buste distinte con il n. 2 sopradette, verranno aperte soltanto dopo che la commissione avrà terminate le prove sperimentali e la classifica degli apparecchi presentati.

Sarà dichiarato vincitore del concorso l'apparecchio che - a giudizio della commissione - soddisferà nel modo migliore a *tutte* le condizioni sovra specificate.

All'inventore dell'apparecchio vincitore, sarà corrisposto un premio di nette lire centomila a titolo di compenso per il felice esito degli studi e per le spese incontrate per la costruzione dell'apparecchio, e la proprietà dell'invenzione rimarrà integralmente acquisita allo Stato senz'altro compenso.

A tutti i concorrenti che avranno presentati apparecchi ritenuti - a giudizio della commissione - degni di speciale attenzione, saranno rimborsate le spese vive di costruzione secondo la prudenziale inappellabile valutazione che ne farà la commissione stessa.

Gli apparecchi presentati non saranno restituiti.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 256. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Reparto ordinamento e mobilitazione – Ufficio servizi). — 28 maggio 1922.

E' intendimento di questo Ministero che tutti gli ufficiali in S. A. P. delle varie armi o corpi aventi automezzi in dotazione organica, posseggano la conoscenza pratica automobilistica necessaria ad assicurare il buon funzionamento dei reparti ed a rendere ad essi famigliari i nuovi mezzi di trasporto e di traino, di cui sempre maggiormente sarà esteso l'impiego.

A tale scopo con circolare 481 del giornale militare del 1920 venne istituito in Roma un corso bimensile di istruzione tecnica automobilistica per gli ufficiali inferiori in S. A. P.

Ragioni d'indole pratica ed economica hanno però imposto di estendere e di decentrare maggiormente tale istruzione, e perciò, con circolare 370 del *giornale militare* 1921, venne istituito in Torino un corso superiore automobilistico annuale, allo scopo di creare istruttori che fossero poi a loro volta in grado di impartire ad altri ufficiali una proficua istruzione automobilistica.

E pertanto, mentre l'istruzione tecnica dei quadri superiori dei servizi automobilistici andrà progressivamente migliorando con i successivi corsi magistrali, che seguiranno quello testè svoltosi in Torino, questo Ministero, allo scopo di intensificare e decentrare la istruzione automobilistica fra gli ufficiali dei reparti che tali materiali impiegano, determina quanto segue:

I comandi di corpo d'armata provvederanno direttamente all'istruzione automobilistica preliminare degli ufficiali appartenenti alle dipendenti unità, facendo svolgere, annualmente, presso i rispettivi autocentri, o nelle sedi che riterranno più opportune, e per cura di uno degli ufficiali che abbiano testè compiuto il corso speciale automobilistico in Torino, uno od eventualmente due corsi pratici, della durata di 40 giorni d'istruzione effettiva, ai quali dovranno prendere parte le seguenti categorie di ufficiali in S. A. P.:

a) ufficiali degli autocentri, della direzione centrale automobilistica ed enti dipendenti;

b) ufficiali dei reggimenti d'artiglieria campale autotrainati ed autoportato (compresi gli ufficiali superiori, ma esclusi i colonnelli);

c) ufficiali dei reggimenti d'artiglieria pesante e da costa (idem);

d) ufficiali della specialità contraerei (idem);

e) ufficiali dei reparti aeronautici (corpo d'armata di Milano, per il 1° e 2° raggruppamento aeroplani; corpo d'armata di Firenze per il 3° raggruppamento aeroplani; corpo d'armata di Roma per il gruppo aerostieri e il gruppo dirigibilisti);

f) ufficiali dei reparti del genio, limitatamente alle specialità fotoelettricisti, radiotelegrafisti, telegrafisti e pontieri;

g) qualche ufficiale dei RR. CC., delle scuole, ecc., limitatamente a quelli pei quali l'istruzione automobilistica è sicuramente redditizia;

h) ufficiali delle varie armi e corpi, che abbiano presentato domanda di prestar servizio nel corpo automobilistico, e volta per volta nominativamente designati da questo Ministero.

Prima dell'inizio dei corsi, i comandi di corpo d'armata dovranno assicurarsi che gli autocentri posseggano il necessario materiale didattico, facendone richiesta, in caso negativo, a questo Ministero (Ufficio automobilistico).

E' lasciato in facoltà dei comandi di corpo d'armata il designare gli ufficiali che devono frequentare i corsi (eccettuati quelli di cui al comma *h*) e quelli dei reparti aeronautici) e il determinare l'epoca più opportuna per lo svolgimento dei corsi stessi, tenendo però presente di non distogliere gli ufficiali dai rispettivi corpi durante periodi di esercitazioni e di istruzione intensiva.

La designazione degli ufficiali di aeronautica che devono frequentare i corsi sarà invece fatta dai comandi di aeronautica (aviatori e aerostieri dirigibilisti) a cui i comandi di corpo d'armata di Milano, Firenze e Roma comunicheranno, tempestivamente

per ogni corso, il numero dei posti lasciati disponibili per gli ufficiali di aeronautica, in modo da permettere l'istruzione di 2 ufficiali per ogni raggruppamento aviatori, 2 per il gruppo aerostieri e 1 per il gruppo dirigibilisti.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno poi a questo Ministero (Ufficio automobilistico) le domande degli ufficiali di cui al comma *h*) sopra specificato, almeno *due* mesi prima dell'inizio di ciascun corso.

Dato che l'istruzione automobilistica, e specialmente la scuola guida, è molto costosa, dovrà evitarsi, che, salvo casi eccezionali da determinare volta a volta da questo Ministero, partecipino ai corsi in parola ufficiali che già abbiano frequentato un corso di corpo d'armata, il corso superiore di Torino od i passati corsi tecnico-automobilistici di Roma.

Il numero degli allievi ammessi ad ogni corso dovrà essere commisurato sia ai mezzi e agli istruttori di cui l'autocentro dispone, sia alle esigenze del servizio dei vari reparti da cui gli ufficiali vengono distolti. Dovrà essere, di massima, limitato a non più di 15-20 ufficiali, perchè l'istruzione possa avere carattere intensivo e possa dare proficui risultati.

Al termine di ogni corso gli ufficiali saranno sottoposti ad un esame per opera di una commissione nominata dal comando del corpo d'armata, e composta di almeno 3 ufficiali di provata competenza, scelti nel proprio territorio. Il risultato dell'esame sarà oggetto di annotazione sul libretto prsonale degli ufficiali che hanno frequentato il corso.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno annualmente a questo Ministero una relazione, in duplice copia (una diretta allo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio servizi — ed una all'Ufficio automobilistico), sul corso d'istruzione svolto, e comunicheranno il nome degli ufficiali che l'hanno frequentato, indicando per ciascuno di essi l'esito dell'esame sostenuto e il corpo presso il quale presta servizio.

Questo Ministero si riserva di sottoporre a nuovo esame, previo breve corso di esperimento in Roma, gli ufficiali, indicati nei comma *a*) ed *h*) di cui sopra, che hanno frequentato i corsi di cui alla presente circolare, prima di ammetterli a prestare servizio nel corpo automobilistico. Le modalità relative formeranno oggetto di disposizioni che saranno a suo tempo pubblicate.

Per la durata dei corsi, gli ufficiali con sede ordinaria fuori delle località in cui i corsi stessi vengono svolti, saranno comandati presso i rispettivi autocentri, continuando a rimanere in forza ai propri reparti, e saranno considerati in servizio isolato.

Alle spese relative all'impianto e al funzionamento dei corsi provvederà l'Ufficio automobilistico di questo Ministero, col concorso delle direzioni generali ed uffici autonomi che amministrano gli ufficiali chiamati a frequentare i corsi; tale concorso sarà commisurato al numero degli ufficiali di ciascuna arma o corpo cui viene impartita l'istruzione e seguendo il criterio che, per ogni ufficiale, l'istruzione stessa richiede una spesa di circa lire 500.

Sono abrogate le circolari n. 481 del *giornale militare* 1920, n. 92, n. 566 e n. 661 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **257.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi modelli di ordinativi di pagamento sulle contabilità speciali fra le sezioni di tesoreria e le direzioni di commissariato, per poter eseguire la riscossione delle anticipazioni in tre rate.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 maggio 1922.

In seguito ad invito del Ministero del tesoro ed allo scopo di evitare che nelle casse delle amministrazioni dipendenti giacciano somme in danaro non strettamente necessarie ai bisogni dei servizi, è stato predisposto un nuovo modello di ordinativo di pagamento che permette di riscuotere in tre rate i fondi periodicamente somministrati ai corpi.

Il nuovo ordinativo è riprodotto nell'allegato alla presente circolare.

Anche con tale ordinativo restano ferme le disposizioni date con la circolare 126 del *giornale militare* corrente anno, e cioè l'ordinativo, nel suo ammontare totale (diviso in tre rate solo agli effetti della riscossione), è considerato come danaro contante, è introitato in cassa, è registrato nel giornale relativo e per esso è rilasciata subito la relativa ricevuta per l'ammontare totale dell'ordinativo stesso. La riscossione, con le solite formalità, è eseguita, per ogni rata, solo al momento in cui occorre il danaro liquido, distaccando dall'ordinativo conservato in cassa, successivamente la parte riguardante la 1ª, 2ª e 3ª rata, non prima del giorno in cui ne è consentita la riscossione.

Al termine dell'esercizio (30 giugno) gli ordinativi o le rate di essi, eventualmente non riscossi sono restituiti per l'annullamento alla direzione di commissariato, la quale dovrà rilasciare la relativa ricevuta.

Nel caso in cui si tratti dell'annullamento, non di ordinativo completo, ma bensì di una rata di esso, il corpo dovrà segnalare, nel restituire alla direzione di commissariato la parte d'ordinativo, i capitoli di bilancio e le somme ad essi relative, per conto dei quali deve intendersi fatta la restituzione.

La direzione di commissariato dovrà riprodurre tali indicazioni sulla ricevuta da rilasciare al corpo, il quale deve porla a giustificazione delle relative diminuzioni da farsi, in complesso, dalla colonna 16 del giornale di cassa, e, in dettaglio, nei singoli modelli 6 R.A. dei capitoli interessati (penultima pagina del modello stesso riservata alle anticipazioni riscosse).

Per evitare la complicazione ed il lavoro dipendente da queste necessarie disposizioni, le amministrazioni avranno cura nel compilare la richiesta di fondi pel mese di giugno di limitarla allo stretto necessario perchè le somme relative possano essere indubbiamente riscosse.

* * *

Qui appresso sono indicati il giorno da cui è riscuotibile ognuna delle tre rate degli ordinativi e le spese a cui è destinata ed al cui importo dev'essere commisurata.

1ª rata - Esigibile dal 1° del mese.

Per i pagamenti relativi alla 1ª e 2ª cinquina alla truppa e per tutti quelli da soddisfarsi al termine della 1ª decade.

2ª rata - Esigibile dall'11 del mese.

Per i pagamenti relativi alla 3ª e 4ª cinquina alla truppa e per tutti quelli da soddisfarsi al termine della 2ª decade ed al termine della 1ª quindicina.

3ª rata - Esigibile dal 21 del mese.

Per i pagamenti relativi alla 5ª e 6ª cinquina alla truppa, per tutti quelli da soddisfarsi al termine della 3ª decade, al termine della 2ª quindicina, per gli stipendi degli ufficiali, dei marescialli ed impiegati e per tutte le altre spese da pagarsi al termine del mese.

Quindi i corpi allorchè rimettano alla direzione di commissariato la richiesta dei fondi (mod. 3 R.A.) dovranno aggiungere alla dichiarazione di richiesta, in calce al modello stesso, la seguente indicazione:

1ª rata L. . . . . ; 2ª rata L. . . . . ; 3ª rata L. . . . . .

Le direzioni di commissariato, qualora nulla vi sia da osservare, emettono l'ordinativo con l'indicazione delle tre rate nell'ammontare richiesto, aggiungendo tanto sulla matrice, quanto sulle tre parti dell'ordinativo, nonchè sull'avviso, le date di esigibilità, le quali debbono essere, salvo circostanze affatto speciali, quelle sopra accennate

I nuovi bollettari degli ordinativi saranno posti in uso appena il Ministero del tesoro avrà provveduto alla loro distribuzione, in ogni caso però non dovranno essere adoperati per le anticipazioni del chiudendo esercizio (1921-922).

Anche i nuovi ordinativi di pagamento debbono essere firmati come quelli ora in uso dai tre componenti il consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 258. — DISCIPLINA MILITARE. — **Uso dell'uniforme per parte degli ufficiali in P. A. S. e degli ufficiali superiori delle categorie in congedo.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 29 maggio 1922.

Con riserva di apportare la relativa variante ad regolamento di disciplina, si determina fin d'ora che, analogamente a quanto è già consentito agli ufficiali generali in congedo (circolare 458 *giornale militare* 1921) anche gli ufficiali in P A. S. e gli ufficiali superiori delle categorie in congedo, siano dispensati, per vestire l'uniforme, dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione scritta di cui è oggetto la lettera *d*) del n. 65 del suddetto regolamento.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 259. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 1 giugno 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Bari — Tenenza di S. NICANDRO GARGANICO.

Comandi soppressi.

Legione Bari — Tenenza di VICO DEL GARGANO.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 260. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 1 giugno 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Napoli — Tenenza di TORRE ANNUNZIATA.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 261. — CONCORSI. — **Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 1 giugno 1922.

1. E' aperto un concorso per esami a venti posti di tenente in S. A. P. nel corpo veterinario militare.

2. L'atto 53 del *giornale militare* 1906 è abrogato per la parte riflettente i programmi di esame, i quali verranno invece dati secondo gli uniti programmi; restano però in vigore tutte le altre norme contenute nel citato atto 53. Gli esami avranno luogo nella 1ª quindicina del prossimo mese di ottobre in Roma, presso il Ministero della guerra.

3. Gli aspiranti al concorso dovranno:

a) avere già ottenuto la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare i 32 anni al 31 luglio p. v.:

c) essere celibi o vedovi, oppure se ammogliati, avere compiuto il 25° anno di età al 31 luglio p. v.

4. Le domande redatte su carta da bollo da L. 2 - dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 luglio p. v. pel tramite del rispettivo comandante di corpo, se l'aspirante trovasi in servizio, ovvero del comando del distretto militare di residenza; se l'aspirante è in congedo.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale di laurea in zooiatria, avvertendo che il concorrente laureato all'estero dovrà provare inoltre di aver ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione nel Regno;

c) certificato di stato libero di data recente, oppure per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

d) memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli scientifici e simili dei quali sarà tenuto conto nel solo caso che abbia a verificarsi l'eventualità prevista all'ultimo comma dell'atto 53 su citato.

5. I comandanti di corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente alle domande unendovi copia dello stato di servizio del concorrente e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto personale redatto dalle autorità che concorrono alla compilazione delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori nel trasmettere le domande dovranno sprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

La commissione per l'esame dei titoli costituita presso il Ministero giudicherà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti.

6. I nomi degli ufficiali ammessi al concorso saranno pubblicati nel *giornale militare*, ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui gli esami avranno principio.

7. Il candidato che avrà riportato in uno qualsiasi degli esami una classifica inferiore a 10/20 sarà senz'altro dichiarato non idoneo e verrà per decisione della commissione esaminatrice, dispensato dagli ulteriori esami.

8. I nomi dei concorrenti che avranno superato gli esami saranno pubblicati nel *giornale militare* in ordine di graduatoria. Ai posti messi a concorso saranno nominati i primi venti classificati.

La nomina a tenente veterinario in S. A. P. sarà poi annunciata nel *bollettino ufficiale* e 20 giorni dopo la pubblicazione; quelli in congedo fra i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro stata assegnata.

9. Gli aspiranti ammessi al concorso che si trovano in congedo, durante il periodo di permanenza a Roma per le prove di esame, saranno temporaneamente richiamati in servizio a senso del precedente n. 6 e pertanto avranno diritto, per tale periodo, allo stipendio e all'indennità di trasferta per i giorni di viaggio.

Dai distretti di residenza si faranno rilasciare il certificato di viaggio nonchè gli scontrini di viaggio per l'andata e il ritorno.

I comandanti di distretto daranno la massima diffusione alla presente circolare.

Programma A.

Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria. (Esame in iscritto).

1. Scopo ed importanza della igiene veterinaria, applicata specialmente ai quadrupedi del R. Esercito.
2. Suolo. Acqua. Atmosfera e climi.
3. Scuderie. Lettiere. Finimenti. Disinfezioni.
4. Governo della mano. Tosatura. Bagni.
5. Alimenti. Bevanda.
6. Igiene del piede del cavallo. Ferratura.
7. Igiene del lavoro. Allenamento.
8. Produzione ed allevamento degli equini in Italia.
9. Polizia sanitaria, applicata specialmente ai quadrupedi del R. Esercito.
10. Ispezioni delle carni da macello.

Programma B.

Anatomia fisiologica e patologica: fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, terapia medica e chirurgica, materia medica. (Esame verbale).

1. Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Vie di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie d'infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi d'infezione. Morva; etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Batteri del carbonchio ematico: vaccinazioni; siero-vaccinazione anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti; significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza, concetto, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e pioemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica, eziologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche. Adenite equina, patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi siero-profilassi e siero-terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo encefalite: etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: etiologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero-profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: etiologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche del cavallo.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari; loro caratteri fisici e composizione chimica; disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Comeggio.

15. Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonale. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dal l'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie; forme cliniche, diagnosi differenziali, cura e profilassi; scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula; sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide; generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista, caratteri e composizione; azione ed ufficio della saliva. Parotite; etiologia, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari; sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile; generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti. orchite, acrobustite, balanite; loro etiologia, sintomi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: etiologia, sintomi, cura, diagnosi differenziale. Ernie in generale; ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna, e specialmente di quella periodica: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede del cavallo; anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartillagine alare; podoflemmatite e podotrochilite; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

Programma D.

Operazioni chirurgiche (esperimento teorico pratico).

1. Trapanazione di un seno frontale.
2. Trapanazione di un seno mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Allacciatura della giugulare.
5. Allacciatura della carotide.
6. Esofagotomia.
7. Tracheotomia.
8. Salasso (con la fiamma e con lancettone).
9. Toracentesi, paracentesi e puntura dell'intestino.
10. Applicazione del catetere ed uretrotomia.
11. Cistotomia e litotrisia.
12. Caudotomia e miotomia caudale.
13. Castrazione del cavallo.
14. Cauterizzazione trascorrente.
15. Cauterizzazione a punte.
16. Cauterizzazione sottocutanea alla De Nanzio.
17. Tenotomia dei tendini del flessore esterno ed obbliquo del metacarpo.
18. Tenotomia del perforato.
19. Tenotomia del perforante.
20. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
21. Nevrotomia plantare.
22. Suture.
23. Bendaggi e fasciature.
24. Tecnica delle iniezioni ipodermiche, tracheali ed endovasali.

NB. - Per i numeri 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23 e 24 le operazioni da eseguire saranno indicate dalla commissione esaminatrice al momento dell'esame.

Non v'è programma per l'esperimento teorico-pratico *C* che verte sulla clinica medica e chirurgica.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 262. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 1 giugno 1922.

Con riferimento alla circolare 243 del *giornale militare* 1922 si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che è pure autorizzato a firmare «pel ministro», per gli affari riguardanti l'ufficio ordinamento e coordinamento, il direttore generale cav. gr. cr. Adolfo NARDI.

Sono altresì autorizzati a firmare: «d'ordine di S. E. il ministro» il segretario particolare di S. E. il ministro, comm. Ottavio MELIARCA, e «d'ordine di S. E. il sottosegretario di Stato» il capo di gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato, comm. avv. Giampietro FILIPPI.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **263.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di 60 capitani commissari.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio R.). 1 giugno 1922.

Con riferimento alla circolare n. 217 del *giornale militare* 1922, che detta le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 591 del 30 marzo 1922 riflettente il reclutamento di 60 capitani commissari, la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti, sarà così composta:

Tenente generale GIANNETTI comm. Giuseppe, *presidente.*
Colonnello in servizio di S. M. FOSCHINI cav. Francesco, *membro.*
Colonnello commissario BERALDI comm. Giuseppe, *membro.*
Capo divisione Ministero guerra MAGNI comm. Carlo, *membro.*

Il capitano commissario GRASSI cav. Salvatore funzionerà da segretario della Commissione stessa.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **264.** — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 1 giugno 1922.

Con riferimeno alla circolare n. 587 del *giornale militare* 1920, si notifica che la commissione costituita con la circolare n. 587 del *giornale militare* 1921 ha dichiarato vincitori del concorso i seguenti concorrenti primi classificati:

Colonnello MANZONI cav. Cesare per organica.
» MARAVIGNA cav. Pietro per storia militare II anno.
» VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo per storia militare I anno.
» DE AMBROSIS cav. Delfino per geografia militare e topografia.
» TARGA cav. Spartaco per armi artiglierie e fortificazioni.
Ten. Colon. SAVOIA cav. Umberto per comunicazioni e mezzi tecnici.

La commissione stessa ha inoltre dichiarato idonei i seguenti concorrenti:

Ten. Colon. FETTARAPPA cav. Carlo per storia militare II anno.
» POGNISI cav. Emilio per storia militare I anno.
» DE BIASE cav. Luigi per storia militare I anno.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

---

265. — SERVIZIO SANITARIO. — **Programmi per il corso preparatorio presso la scuola d'applicazione di sanità militare per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare. — 1 giugno 1922.

Ai programmi d'insegnamento, approvati dal Ministero della Guerra con dispaccio n. 22166 del 4 novembre 1912, sono sostituiti i seguenti:

1. — SERVIZIO SANITARIO IN PACE ED IN GUERRA.

a) Servizio sanitario in tempo di pace.

Cenni generali sulla costituzione dell'Esercito. Reclutamento e relative disposizioni di legge. Consigli di leva e loro funzione.

Nozioni generali sullo stato degli ufficiali; loro varie posizioni Consigli di disciplina.

Ordinamento generale del servizio sanitario. Direzione centrale del servizio sanitario militare (attribuzioni, commissioni miste, ecc.). Direzioni di sanità di corpo d'armata (dipendenza, attribuzioni, ecc.). Luoghi di cura (ospedali, infermerie presidiarie, infermerie di corpo, reparti per convalescenti, stabilimenti balneo-termali, infermerie speciali, ospedali civili e della R. Marina). Farmacia centrale. Reparti accertamento diagnostico. Sezioni di disinfezione.

Personale sanitario: Ufficiali medici (reclutamento, istruzione, avanzamento, competenze, divisa). Ufficiali farmacisti (reclutamento, istruzione, avanzamento, competenze, divisa). Personale di assistenza. Compagnie di sanità (reclutamento, istruzioni, avanzamento). Personale pel servizio d'assistenza sanitaria ai corpi (caporali, aiutanti di sanità, portaferiti reggimentali, reclutamento, istruzione, doveri). Personale delle sezioni di disinfezione (attribuzioni, istruzione). Personale d'amministrazione degli stabilimenti sanitari (attribuzioni). Personale d'ordine degli stabilimenti sanitari (attribuzioni).

Servizio presso gli ospedali (con esercitazioni pratiche). Ordinamento generale (vari uffici, biblioteca, gabinetti scientifici, armamentario chirurgico, servizio dei reparti, comando e servizio di compagnia, servizio di magazzino, cucina e dispensa, servizio di farmacia, servizio di disinfezione, bagni, camera mortuaria). Doveri dei comandati in servizio giornaliero per gli ammalati, con speciale riguardo ai doveri dell'ufficiale di guardia. Accettazione ammalati (pronto soccorso, ricovero di non militari, di militari di passaggio, ammalati gravi, detenuti, ecc). Ufficiale di vigilanza. Farmacista di settimana.

Servizio nei reparti (vari reparti, attribuzioni del personale sanitario, del personale di assistenza, visite mediche, compilazione delle cartelle cliniche, dei documenti per il vitto, per i medicinali, delle rilevazioni statistiche, ecc., partecipazione alle famiglie per gli ammalati gravi, certificati di morte, denuncie di malattie infettive, dichiarazioni per proposte a rassegna). Servizio d'osservazione. Sua funzione medico-legale.

Servizio di compagnia (dipendenza, attribuzione dei comandanti in servizio di compagnia). Servizi generali di posta, di portineria, ecc.

Servizio di magazzino. Operazioni e servizi speciali nell'ospedale. Ingerenza delle varie autorità negli ospedali. Igiene, pulizia dello stabilimento.

Servizio di maggiorità (personale, attribuzioni, dipendenza).

Visite mediche speciali. Dichiarazioni mediche varie, per provvedimenti medico-legali, proposte a cure balneari, termali, ecc. Visite richieste da autorità militari (consigli di leva, distretti, parenti d'iscritti, riforma, aspettativa, ecc.). Visite richieste da autorità civili.

Servizio negli ospedali succursali, infermerie di presidio e speciali, reparti di convalescenza, stabilimenti balneari, idropinici, marini e chinesiterapici (cenni sull'azione terapeutica delle varie stazioni termali ed idropiniche), ospedali civili e della R. Marina. Farmacia centrale.

Servizio presso i corpi (con esercitazioni pratiche), doveri del personale di assistenza. Servizio generale, visita medica, vigilanza igienico-sanitaria, profilassi, dichiarazioni mediche, vaccinazioni, compilazione e trasmissione delle rilevazioni di statistica sanitaria.

Assistenza militare post-bellica. Sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni. Opera nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

b) Servizio sanitario in guerra.

Cenni generali sulla mobilitazione dell'esercito. Progetti di mobilitazione. Organi direttivi del servizio sanitario in guerra. Organi esecutivi. Personale (reclutamento, chiamata alle armi, assegnazione, nomine, organici, ecc.). Materiale sanitario di mobilitazione (unità sanitarie, loro formazione, conservazione, mobilitazione, con dimostrazioni pratiche).

Stabilimenti sanitari di prima linea, di seconda linea, di riserva.

Scopo del servizio sanitario. Organi sanitari presso le Intendenze di armata (attribuzioni, mezzi). Direzioni di sanità d'armata (dipendenza, attribuzioni, mezzi). Ufficio di sanità di divisione (dipendenza, attribuzioni, mezzi). Ufficiali medici dei corpi (dipendenze, attribuzioni, mezzi).

Funzionamento del servizio sanitario. In stazione, in marcia, in combattimento. Impianto e funzionamento dei posti di medicazione. Impianto e funzionamento delle sezioni di sanità. Ambulanze chirurgiche, radiologiche.

Impianto e funzionamento degli ospedali ed ospedaletti da campo.

Servizio lungo le linee di tappa. Impianto, funzionamento, utilizzazione delle risorse locali. Servizio lungo le linee ferroviarie.

Stazioni di disinfezione e campi di risanamento igienico delle truppe. Sezioni di disinfezione. Campi di raccolta prigionieri. Accertamento di morte. Tumulazione. Risanamento del campo di battaglia.

Sgomberi dei malati e feriti. Mezzi (via ordinaria, ferroviaria, ecc.). Dipendenza e modalità del servizio di sgombero delle varie unità sanitarie.

Associazioni di soccorso (cenni storici, dipendenze, attribuzioni). Convenzioni di Ginevra.

Stabilimenti di riserva (predisposizioni, impianti, dipendenze, funzionamento).

II. MEDICINA LEGALE MILITARE.

Norme e disposizioni che regolano il reclutamento. Delle varie operazioni di reclutamento.

Funzionamento dei consigli di leva. Posizione del medico militare presso di essi.

Visite delle reclute presso i distretti ed i corpi. Provvedimenti vari.

Elenco delle infermità esimenti dal servizio.

Criteri che lo informano e lo differenziano dall'elenco in vigore prima della guerra. Rapido commento degli articoli riflettenti le principali forme morbose.

Idoneità relativa al servizio: inabilità alle fatiche di guerra. Allegato *B* dell'elenco; modalità per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

Osservazione ospedaliera. Reparti di accertamento diagnostico. Posizione del medico presso i reparti di truppa in pace ed in guerra. Istituto della rassegna; procedure relative; compilazione dei moduli 41.

Concetti informatori del diritto a pensione nella legislazione antibellica. Condizioni necessarie pel raggiungimento di tale diritto; dipendenza da causa di servizio ed inabilità al servizio militare; cenni sulle 3 categorie di pensione.

Concetti informatori del diritto a pensione nella legislazione vigente.

Causa di servizio vera e propria e presunzione della causa di servizio delle ferite; lesioni o malattie riportate o aggravatesi in occasione di servizio di guerra o di servizi attinenti alla guerra. Valutazione dei criteri estensivi della causa di servizio in rapporto al decreto luogotenenziale 2 settembre 1917 e decreto luogotenenziale 20 ottobre 1918.

Le menomazioni funzionali e le consecutive incapacità lavorative permanenti — assolute o relative — che sono oggetto delle 10 categorie di pensione della legge vigente. Pensioni vitalizie. Assegni rinnovabili.

Procedure pel riconoscimento della causa di servizio; processo verbale di cui al titolo 2° capitolo I del regolamento delle pensioni del 1895 e dichiarazione di cui all'articolo 12 del decreto luogotenenziale 1274, circolare 573 del *giornale militare* 1918.

Procedure circa le visite collegiali in genere e per quelle tendenti a pensione di cui al citato decreto luogotenenziale 1274 del 1918. Collegi medici di 1° grado. Commissioni sanitarie di appello; loro variabile costituzione secondo che si tratti, o non, di pensioni privilegiate di guerra. Collegio medico superiore. Sua costituzione e funzionamento.

Tubercolosi nelle sue varie forme; deperimento organico; oligoemia; scrofola; loro valutazione medico-legale nei riguardi dell'arruolamento ed eventualmente della incapacità lavorativa agli effetti delle pensioni.

Cardiopatie e nevrosi cardiache; loro valutazione medico-legale nei riguardi dell'arruolamento e della incapacità lavorativa agli effetti delle pensioni.

Valutazione medico-legale nei riguardi dell'arruolamento delle menomazioni funzionali prodotte dalle cicatrici, dalle contratture, anchilosi e retrazioni. Diagnosi e valutazione delle claudicazioni. Valutazione delle dette forme agli effetti delle pensioni.

Valutazione medico-legale nei riguardi dell'arruolamento ed agli effetti delle pensioni delle nevralgie e delle paralisi.

Valutazione medico-legale nei riguardi dell'arruolamento ed agli effetti delle pensioni delle nevrosi in genere.

Delinquenza nei militari. Valutazione medico-legale delle frenastenie e frenopatie nei riguardi dell'arruolamento.

Le malattie mentali in genere considerate nei riguardi delle pensioni.

Influenza esercitata dalla guerra sulle nevrosi e sulle frenastenie e frenopatie.

Simulazione e dissimulazione. Autolesionismo in genere. Forme di autolesionismo e di patomimie più comuni manifestatesi durante la guerra. Organizzazione antiautolesionistica durante la guerra; risultati che se ne ricavarono.

Acutezza visiva. Ottotipi diversi: principii sui quali è basata la loro diversa costruzione. Ottotipo internazionale. Vantaggi e difetti di esso.

Acutezza visiva necessaria pel servizio militare. Considerazioni sulla incapacità lavorativa prodotta dalle diminuzioni del visus agli effetti delle pensioni.

Visione periferica e sua determinazione. Esame funzionale per la visione dei colori.

Senso luminoso e sue alterazioni. Considerazioni pratiche agli effetti dell'arruolamento e dell'incapacità lavorativa.

Refrazione oculare statica e dinamica. Miopia, ipermetropia. Dell'ampiezza accomodativa e della presbiopia.

Dell'astigmatismo nelle sue varie forme; cenni sulla visione degli astigmatici.

Brevi cenni sulla teoria delle lenti.

Esame subbiettivo della miopia, ipermetropia ed astigmatismo; metodo Donders.

L'oftalmoscopio nelle sue varie applicazioni con speciale riguardo allo esame ad immagine rovesciata ed alla schiascopia. Esame obbiettivo mediante la schiascopia della miopia, ipermetropia ed astigmatismo.

Valutazione medico-legale delle alterazioni della funzione visiva (articoli 36 e 39 dell'elenco) con brevi cenni sulla correzione dei vizi refrattivi.

Ambliopia ed amaurosi. Isterotraumatismo oculare. Provvedimenti medico-legali relativi, sia nei riguardi dell'arruolamento, sia della incapacità lavorativa agli effetti delle pensioni. Simulazione delle ambliopie ed amaurosi monoculari e binoculari. Mezzi più atti a svelarle.

Valutazione medico-legale delle malattie esterne oculari (articoli 26 a 35 dell'elenco).

Valutazione medico-legale agli effetti dell'arruolamento e delle pensioni delle malattie del fondo oculare (art. 40).

Otiti esterne, medie ed interne. Loro valutazione medico-legale nei riguardi dell'arruolamento ed agli effetti delle pensioni.

Ostruzioni nasali. Vegetazioni adenoidee.

Considerazioni pratiche medico-legali sulle dette infermità nei riguardi dell'arruolamento.

Forme più comuni di malattie laringee; l'afonia e sue cause. Valutazione medico-legale delle dette infermità agli effetti dell'arruolamento e delle pensioni.

Simulazione della sordità: mezzi più atti a svelarla.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

Metodismo delle visite mediche in genere a scopo medico-legale. Visite di arruolamento. Determinazione della statura e del perimetro toracico. Esame generale e particolare.

Visite ai distretti ed ai corpi. Compilazione dei modelli 41. Visite di rassegna.

Visite presso i collegi medici. Verbali relativi e loro compilazione. Le esercitazioni in parola verranno eseguite prima presso il gabinetto della scuola, e poscia presso l'ospedale ed il collegio medico a turno fra i vari allievi affidati rispettivamente all'aiutante maggiore dell'ospedale e al presidente del collegio medico. Dette esercitazioni dovranno essere frequenti e prolungate.

Esame del sistema nervoso. Esame elettrico: reazione degenerativa.

Esame oculare esterno. Determinazione del visus. Esercitazioni sui ricoverati del reparto osservazione dell'ospedale.

Determinazioni della visione periferica, del senso cromatico e del senso luminoso.

Metodo Donders. Esercitazioni sui ricoverati del reparto osservazione dell'ospedale.

Schiascopia. Diagnosi obbiettiva dei vizi refrattivi.

Esercitazioni da eseguirsi prima sugli occhi artificiali e poscia ripetute volte sui ricoverati del reparto osservazione dell'ospedale e sui militari del presidio ametropi.

Esame ad immagine rovesciata. Diagnosi delle malattie del fondo oculare. Esami da eseguirsi su ammalati del reparto osservazione.

Mezzi più atti a svelare le simulazioni di ambliopie ed amaurosi.

Otoscopia; mezzi e tecnicismo. Diagnosi delle malattie auricolari. Esercitazioni sugli ammalati del reparto osservazione ed otitici dell'ospedale militare.

Esame funzionale dell'orecchio, con la parola, con l'orologio e con i diapason. Esercitazioni come sopra.

Rinoscopia anteriore; mezzi e tecnicismo.

Laringoscopia; mezzi e tecnicismo. Esercitazioni come sopra.

MOD. 208 T.

Registro N. . . . . .

(1) . . . . . .

Matrice dell'ordinativo di pagamento.

N. . . . . { . . . . . generale / . . . . . speciale

La Sezione della R. Tesoreria in . . . . . pagherà la somma di L. . . . . (L. . . . .) coi fondi inscritti nella contabilità speciale intestata all'Ufficio suddetto a favore . . . . . con quietanza (2) del destinatario o delle persone a tal uopo delegate sulla presentazione del libretto di riscossione. . . . . a titolo di . . . . . L'ordinativo stesso è pagabile (3) . . . . . ed è esigibile ratealmente come segue:

(4) { 1ª rata, dal . . . . . di L. . . . . / 2ª » » . . . . . » » . . . . / 3ª » » . . . . . » » . . . .

A . . . . . addì . . . . . 19.

Il . . . . . .

Il . . . . . .

(V.i a tergo spiegazione delle chiamate).

MOD. 208 T.

Registro N. . . . . .

. . . . . .

Ordinativo di pagamento.

N. . . . { . . . generale / . . . speciale **1ª Rata**

La Sezione della R. Tesoreria in . . . . . pagherà la somma di L. . . . . (L. . . . .) coi fondi inscritti nella contabilità speciale intestata all'Ufficio suddetto a favore di . . . . . con quietanza del destinatario o delle persone a tal uopo delegate sulla presentazione del libretto di riscossione. . . . . a titolo . . . . . L'ordinativo stesso è pagabile . . . . . .

A . . . . . addì . . . . . 19.

Il . . . . . .

Il . . . . . .

Per quietanza

Le tre rate del presente ordinativo ammontano complessivamente a L. . . . . .

(V.i a tergo avvertenze).

Registro N. . . . . .

. . . . . .

Ordinativo di paga

N. . . . { . . . generale / . . . speciale

La Sezione della R. T . . . . . pagherà la somma di L. . . . . (L . . . . .) coi fondi inscritti nella speciale intestata all'Uffi a favore di . . . . . con quietanza del destina le persone a tal uopo de presentazione del libretto sione. . . . . a titolo . . . . . L'ordinativo stesso è pa . . . . . .

A . . . . . addì . . .

Il . . . .

Il . . . . . .

Per quietanza

Le tre rate del presen vo ammontano compless L. . . . . .

(V.i a tergo a

MOD. 208 T.

. . . . . .

. . . . . .

...mento.

2ª Rata

. . . . . .

Tesoreria in
. . . . . .
. . . . . .
. . . . .)
a contabilità
cio suddetto
. . . . . .
. . . . . .
atario o del-
legate sulla
to di riscos-
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
agabile . . .
. . . . . .
. . . . 19. .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . .

te ordinati-
sivamente a
. . . . . .
avvertenze).

MOD. 208 T.

Registro N. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ordinativo di pagamento.

N. . . . { . . . generale / . . . speciale } 3ª Rata

La Sezione della R. Tesoreria in
. . . . . .
pagherà la somma di L. . . . . .
. . . . . (L. . . . .)
coi fondi inscritti nella contabilità speciale intestata all'Ufficio suddetto a favore di . . . . . .
. . . . . .
con quietanza del destinatario o delle persone a tal uopo delegate sulla presentazione del libretto di riscossione. . . . . .
. . . . . .
a titolo . . . . . .
L'ordinativo stesso è pagabile . . .
. . . . . .

A . . . . . addì . . . . . 19. .

Il . . . . . .

Il . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Per quietanza

. . . . . .

Le tre rate del presente ordinativo ammontano complessivamente a L. . . . . .

(V.ª a tergo avvertenze).

MOD. 208 T.

Registro N. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Avviso di emissione dell'ordinativo di pagamento.

N. . . . . { . . . . . generale / . . . . . speciale }

Si partecipa al Delegato del Tesoro presso la Sezione di Tesoreria in . . . . . che questo Ufficio ha disposto col suddetto ordinativo e coi fondi inscritti nella contabilità speciale ad esso intestata presso cotesta Sezione di Tesoreria, il pagamento della somma di L. . . . . .
. . . . . (L. . . . .)
a favore di . . . . . .
con quietanza del destinatario e delle persone a tal uopo delegate sulla presentazione del libretto di riscossione. . . . . .
. . . . . .
a titolo . . . . . .
L'ordinativo stesso è pagabile in
. . . . . .
ed esigibile ratealmente come segue:
1ª rata, dal . . . . . di L. . . . .
2ª » » . . . . . » » . . . .
3ª » » . . . . . » » . . . .

A . . . . . addì . . . . . 19. .

Il . . . . . .

Il . . . . . .

Visto si ammette a pagamento. .

A . . . . . addì . . . . . 19.

IL DELEGATO DEL TESORO.

Avvertenze.

Se questo ordinativo non potrà essere pagato per mancanza dell'avviso, si dovrà far ricerca di questo presso la Delegazione del Tesoro.

Se non verrà riscosso, in tutto od in parte, entro l'esercizio in cui è stato emesso (dal 1° luglio al 30 giugno) tutto il presente ordinativo, o le parti restate inestinte, dovranno considerarsi annullate.

Questo ordinativo, in tutte le sue parti, non è cedibile nè girabile.

Se qu
sere pa
viso, si
presso l
Se no
in parte
stato en
gno) tut
le parti
consider
Queste
parti, n

Avvertenze.

esto ordinativo non potrà es-
igato per mancanza dell'av-
dovrà far ricerca di questo
la Delegazione del Tesoro.
n verrà riscosso, in tutto od
e, entro l'esercizio in cui è
nesso (dal 1° luglio al 30 giu-
tto il presente ordinativo, o
i restate inestinte, dovranno
rarsi annullate.
:o ordinativo, in tutte le sue
non è cedibile nè girabile.

Avvertenze.

Se questo ordinativo non potrà essere pagato per mancanza dell'avviso, si dovrà far ricerca di questo presso la Delegazione del Tesoro.

Se non verrà riscosso, in tutto od in parte, entro l'esercizio in cui è stato emesso (dal 1° luglio al 30 giugno) tutto il presente ordinativo, o le parti restate inestinte, dovranno considerarsi annullate.

Questo ordinativo, in tutte le sue parti, non è cedibile nè girabile.

(1) Indicazione o timbro dell'Ufficio che emette l'ordinativo.

(2) Le parole che seguono la chiamata si cancellano quando l'ordinativo non sia intestato ad un ente militare, apponendo di seguito l'indicazione della persona o delle persone che debbono dar quietanza.

(3) Indicare se in questa sede, o se in un comune della provincia, o se fuori della provincia. In questo ultimo caso aggiungere la clausola della commutazione in vaglia del Tesoro.

(4) Allorchè l'ordinativo, come in massima avviene quando non sia intestato ad un ente militare, debba essere pagato in una sola rata, anzichè le indicazioni delle scadenze delle singole rate è posto di traverso la indicazione «*rata unica*» da estendersi a tutte le parti dell'ordinativo compreso l'avviso.

La 1ª e la 2ª parte dell'ordinativo che devono rimanere unite alla matrice, sono annullate.

Nella 3ª parte dell'ordinativo e precisamente all'indicazione della rata è sostituito al numero 3, da cancellarsi, la parola «*unica*».

III. — IGIENE MILITARE.

Considerazioni igieniche sulla collettività militare; sua particolare fisionomia e fattori che la determinano. Cenni di climatologia, etnologia e geografia medica dell'Italia.

Igiene del soldato. Visite sanitarie.

Igiene della pelle. Nettezza personale, bagni, lavanderie.

Vestiario del soldato. Esigenze fisiologiche e tattiche alle quali deve rispondere. Tipi di vestiario delle varie armi e corpi, in pace e in guerra; copricapo; calzature.

Equipaggiamento e carico del soldato di fanteria. Limiti di tollerabilità. Conseguenze dannose sui diversi organi e apparecchi dalla cattiva distribuzione e dall'eccesso di carico.

Alimentazione del soldato in pace e in guerra. Composizione di una razione alimentare fisiologica e bilancio delle calorie. Bisogno alimentare nelle varie condizioni di lavoro e ambiente. Razione alimentare del soldato italiano; confronti con quella degli altri eserciti.

Pane da munizione, paste alimentari, carni fresche e congelate.

Viveri di riserva, scatolette di carne, galletta.

Approvvigionamento idrico delle truppe, specialmente in campagna. Potabilizzazione delle acque.

Ricordi di fisiologia del lavoro e di patologia della fatica. Esercizi militari. Loro effetti benefici, somatici e psichici. Fisiologia del passo, marcia e corsa, ginnastica, scherma, equitazione, nuoto, ciclismo, sky. Allenamento e fatica.

Considerazioni ed esigenze igieniche per speciali servizi (aviazione, aeronautica, artiglieria, tanks, lanciafiamme, ecc.).

Accidenti morbosi che possono verificarsi durante e per effetto degli esercizi militari. Loro profilassi. Colpo di sole, colpo di calore, mal di montagna, cuore forzato, frattura dei metatarsi, ecc.

Alloggiamenti del soldato. Considerazioni generali sulla ubicazione, costruzione, arredamento, ecc. delle caserme. Norme igieniche alle quali deve corrispondere una caserma. Servizi igienici da sorvegliare nelle caserme.

Alloggiamenti temporanei del soldato. Accantonamenti, accampamenti, trincee.

Luoghi di cura per il soldato infermo. Infermerie reggimentali, infermerie di presidio, ospedali militari, convalescenziari, stabilimenti balneo-termali e idropinici.

Ospedali da campo sotto tende e sotto baracche. Treni ospedali. Ambulanze fluviali.

Generalità sulle malattie infettive diffusibili, specialmente in rapporto alle collettività militari. Deduzioni pratiche tratte dalla guerra. Nozioni generali di profilassi. Vaccinazioni profilattiche.

Epidemiologia e profilassi nell'ambiente militare:
vaiuolo e malattie esantematiche;
polmonite, influenza, meningite cerebro spinale;
eresipela, parotite epidemica, tubercolosi, difterite, tetano;
infezioni tifica e paratifiche, dissenteria bacillare e amebica;
carbonchio, morva, rabbia;
malaria;
malattie veneree, tricofizie;
tifo esantematico, ittero infettivo;
peste, colera.

Nozioni di parassitologia.

Disinfezioni e disinfestazioni. Sezioni di disinfezione.

Norme igieniche per le truppe combattenti in trincea e in guerra di movimento. Profilassi antigas. Risanamento del campo di battaglia. Seppellimento. Cremazione.

Cenni di climatologia e geografia medica della Libia, dell'Eritrea e della Somalia. Norme igieniche per il servizio in clima caldo tropicale o sub-tropicale e in clima freddo. Congelamenti e loro profilassi.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

Prelevamento di un campione d'acqua per l'esame chimico e per l'esame batteriologico.

Ricerca qualitativa nell'acqua dell'ammoniaca, dei nitriti, e dei nitrati.

Vino. Determinazione del grado alcoolico e della gessatura. Ricerca delle sostanze coloranti estranee.

Latte. Valutazione del grasso. Ricerca delle principali sostanze aggiunte a scopo di adulterazione e di conservazione.

Farine e loro prodotti. Ricerca delle più importanti alterazioni e sofisticazioni specialmente per mezzo dell'esame microscopico.

Esame sommario degli animali, prima e dopo la mattazione, destinati all'alimentazione della truppa.

Caffè. Esame microscopico.

Utensili da cucina. Ricerca del piombo nella stagnatura.

Cenno sulla preparazione dei terreni di coltura. Dimostrazioni pratiche sulla morfologia e sui caratteri biologici dei principali germi patogeni.

Prelevamento di un campione di sangue per l'esame microscopico. Metodi di fissazione e di colorazione. Esame al microscopio.

Prelevamento di un campione di sangue per una siero-reazione. Tecnica di una siero-reazione.

Prelevamento di un campione di feci per esame batteriologico.

Esame microscopico di feci per la ricerca di uova di elminti.

Apparecchi di disinfezione e di sterilizzazione. Funzionamento pratico.

Disinfestazioni. Esercitazioni pratiche.

Dimostrazione e funzionamento di una sezione di disinfezione.

Presso l'Istituto superiore di studi di Firenze saranno tenute alcune conferenze sulle malattie infettive. Le lezioni d'igiene saranno completate con dimostrazioni e ispezioni a magazzini viveri di riserva e di distribuzione di viveri per la truppa, all'impianto idrico, allo stabilimento di disinfezione, al macello di Firenze, alle principali caserme e all'ospedale militare. Saranno fatte anche esercitazioni pratiche in campagna (illustrazioni di trincee, impianti di latrine, disinfezioni, analisi di acque, ecc.).

IV. — CHIRURGIA E MEDICINA DI URGENZA.

Cenni sulle armi da guerra moderne e particolarmente sulle qualità balistiche delle armi da fuoco. Potere vulnerante dei proiettili moderni in rapporto alle loro qualità fisiche e dinamiche.

Azione dei proiettili delle armi da fuoco sui vari tessuti del corpo umano, e caratteristiche essenziali delle lesioni da essi prodotte. Meccanismo dei fenomeni da scoppio.

Concetto, indicazioni e tecnica della asepsi ed antisepsi. Loro applicazione in chirurgia di guerra. Materiale chirurgico d'urgenza in guerra.

Criteri generali della cura delle ferite in guerra. Importanza della prima medicazione e dell'intervento chirurgico nei riguardi del decorso ed esito di essi. Indicazioni e tecnica delle anestesie generale e locale in guerra.

Febbre traumatica. Stupore locale. Shock. Delirio traumatico. Commozione cerebrale, toracica, addominale.

Complicazioni secondarie più frequenti delle ferite in guerra. Infezioni piogeniche locali (suppurazione, eresipela, osteomielite acuta, ecc.). Infezione gassosa. Tetano. Infezioni generali. Diagnosi. Trattamento.

Lesioni violente dei vasi sanguigni. Varie forme di emorragia.

Emorragie primarie e secondarie. Emostasi provvisoria e definitiva e mezzi di cui dispone. Ricordi sul processo istopatologico della emostasi provvisoria e definitiva dei vasi. Tecnica della emostasi. Trattamento della anemia acuta.

Lesioni dei muscoli, dei tendini, dei nervi. Sintomatologia. Diagnosi. Cura. Esiti anatomici e funzionali. Ricordi sul processo isto-patologico di guarigione di essi.

Lesioni traumatiche delle ossa e in particolare lesioni per armi da fuoco. Vari tipi di fratture e loro importanza nella valutazione della gravità delle ferite di guerra. Sintomatologia delle fratture. Diagnosi. Decorso. Complicanze. Lussazioni più importanti. Sintomatologia e diagnosi.

Metodi e mezzi di riduzione e contenzione delle fratture e lussazioni, improvvisati, provvisorii, definitivi. Trattamento delle ferite fratture per arma da fuoco. Ricordi sul processo istopatologico di guarigione delle fratture.

Cura conservativa ed operativa nelle lesioni violente degli arti, con particolare riguardo alle ferite d'arma da fuoco. Sgombero dei feriti agli arti.

Ferite del cranio. Sintomatologia. Diagnosi. Decorso, complicazioni, esiti, trattamento. Sgombero dei feriti cranici.

Ferite della faccia. Sintomatologia. Decorso, complicazioni, esiti, trattamento. Sgombero dei feriti della faccia.

Ferite del collo. Sintomatologia. Diagnosi. Decorso, complicazioni, esiti, trattamento. Sgombero dei feriti del collo.

Ferite del torace. Sintomatologia. Diagnosi. Decorso, complicazioni ed esiti. Sgombero dei feriti del torace.

Ferite dell'addome. Sintomatologia. Diagnosi. Decorso, complicazioni, esiti, trattamento, indicazioni e controindicazioni dell'intervento operativo in guerra. Sgombero dei feriti dell'addome.

Lesioni della colonna vertebrale e del midollo spinale: Sintomatologia e diagnosi. Decorso, complicazioni ed esiti. Sgombero dei feriti spinali.

Corpi estranei: nell'occhio, nell'orecchio, nelle vie aeree, nell'esofago: Diagnosi e trattamento d'urgenza.

Rotture traumatiche dell'uretra. Indicazioni e tecnica del cateterismo d'urgenza, della puntura ipogastrica e della cistotomia soprapubica. Ritenzione d'urina.

Ferite alla radice degli arti e bacino con lesioni cavitarie: Sintomatologia, decorso complicanze, esiti, trattamento.

Colpo di calore. Asfissia. Convulsioni. Collasso. Emorragia. Embolia e trombosi cerebrale. Ernie strozzate. Edema polmonare. Coma uremico, diabetico. Epistassi. Ematemesi. Enterorragia. Emottisi. Ematuria: Sintomatologia, diagnosi, trattamento.

Ustioni Accidenti da elettricità. Intirizzimento, assideramento, congelazione. Mal di montagna. Male degli aeronauti: Sintomatologia e trattamento. Diagnosi. Decorso. Esiti.

Avvelenamenti: Sintomatologia, diagnosi e cura. Gas asfissianti e irritanti: Sintomatologia, diagnosi, decorso. Esiti. Trattamento.

Vari tipi di carie dentaria. Odontalgia. Periostite alveolare. Avulsione dei denti. Cura conservativa.

Sussidii diagnostici e terapeutici. Radioscopie. Radiografie. Elettrocalamite. Endoscopie. Elettroterapie. Kinesiterapie, ecc.

Il corso sarà integrato da conferenze di chirurgia di urgenza presso l'Istituto superiore di Firenze.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

Incisioni. Sbrigliamenti. Cenni generali di tecnica in relazione alle particolarità anatomiche di ciascuna regione.

Legatura dell'arteria carotide primitiva. Legatura dell'arteria carotide esterna. Legatura dell'arteria linguale.

Legatura dell'arteria succlavia. Legatura dell'arteria ascellare. Legatura dell'arteria omerale.

Legatura dell'arteria iliaca esterna. Legatura femorale. Legatura dell'arteria poplitea.

Tecnica delle suture dei tegumenti, delle aponevrosi, dei tendini, dei muscoli. Tecnica della sutura dei nervi. Tecnica della sutura delle ossa. Tecnica della sutura dei vasi. Tecnica della sutura dell'intestino.

Amputazione dell'avambraccio. Amputazione del braccio. Amputazione della mano. Amputazione della gamba. Amputazione della coscia. Amputazione del piede.

Disarticolazione del braccio. Disarticolazione della mano. Disarticolazione del ginocchio. Disarticolazione del piede.

Tracheotomia. Esofagotomia esterna.

Toracentesi. Resezione costale. Salasso. Ipodermoclisi. Fleboclisi.

Cistotomia soprapubica. Cateterismo d'urgenza.

Puntura lombare. Anestesia generale e locale. Respirazione artificiale.

Tecnica delle fasciature più importanti. Materiali e requisiti delle fasciature. Misure da osservare nell'eseguire una fasciatura.

Tecnica dell'applicazione dei principali tipi di apparecchi immobilizzanti. Materiali diversi, regolamentari e improvvisati.

V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ MILITARE.

Nozioni generali sull'amministrazione e contabilità militare. Ministero della guerra: organi principali e principali attribuzioni.

Amministrazione dei corpi e degli stabilimenti sanitari. Consigli d'amministrazione: composizione ed attribuzioni; responsabilità amministrative.

Amministrazione delle compagnie di sanità e delle infermerie di corpo. Assegni fissi ed indennità eventuali spettanti agli ufficiali ed agli uomini di truppa

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 266. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 giugno 1922.

1. — Presso le scuole per allievi ufficiali di complemento e per allievi sottufficiali saranno iniziati col 1° settembre p. v. corsi allievi ufficiali di complemento, della durata di cinque mesi e mezzo, che verranno regolati dalle norme di cui ai numeri seguenti.

2. — Oltre i militari della classe 1902 lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari del secondo semestre della classe 1902 ora in congedo provvisorio, i militari attualmente alle armi, qualunque sia la classe cui appartengono, i militari studenti ritardatari in congedo, ed i giovani che, nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso, abbiano compiuto il 18° anno di età e chiedano di assumere l'arruolamento volontario ordinario con la ferma di tre anni commutabile in quella di due anni all'atto della nomina a sergente.

Ai detti corsi potranno del pari essere ammesse le reclute a cui sia stato riconosciuto dal consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della ferma ridotta, nonchè i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio con le norme all'uopo fissate dal regolamento sul reclutamento.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei corpi o dei distretti secondochè gli aspiranti siano sotto le armi o in congedo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, indicare in quale scuola e corso l'aspirante desideri l'ammissione ed avere a corredo il titolo di studio prescritto per l'ammissione senza esame e di cui al manifesto che fa seguito alla presente circolare; oppure la dichiarazione che l'aspirante, che dovrà in tal caso presentare almeno il titolo di studio di cui al n. 9 del manifesto stesso, è disposto a sostenere il prescritto esame di cultura generale.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel ripetuto manifesto.

3. — Le domande di cui al numero precedente dovranno essere presentate non oltre il 15 luglio p. v.

4. — I militari attualmente alle armi che, a senso del precedente n. 2, presentassero ora domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

5. — Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano.

6. — La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto dovranno assumere le informazioni di cui al § 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Un mese prima dell'inizio dei corsi richiederanno poi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42 per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1902 lasciati in congedo provvisorio.

7. — Il numero degli allievi da ammettersi nei corsi di fanteria è illimitato.

Nei corsi delle varie specialità di artiglieria il numero degli allievi è limitato a 60 per la specialità da campagna e a 30 per ciascuna delle altre specialità.

Per i singoli corsi del genio il numero degli allievi non dovrà superare i 50.

In ciascuno dei corsi di cavalleria saranno ammessi solamente 50 allievi, avvertendo che gli aspiranti ai corsi medesimi dovranno superare il prescritto esperimento di equitazione.

Nei corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione gli allievi non dovranno superare il numero di 30 per ciascun corso.

8. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti prodotti, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai comandanti di corpo o di distretto, essere inviate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti e provvede con le norme di cui al § 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

9. — Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la sede della scuola prescelta, il giorno 31 agosto p. v.

Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito perchè completate le quote stabilite dal precedente n. 7 potranno essere ammessi a scegliere altro corpo in cui vi fossero ancora posti disponibili.

10. — I militari che si trovano in Libia, in Eritrea e nell'Egeo potranno, al pari degli altri, essere ammessi a presentare domanda di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, e una volta dichiarati ammissibili saranno fatti rimpatriare in tempo per poter presentarsi alla sede della scuola prescelta alla predetta data del 31 agosto p. v.

11. — Per gli aspiranti all'ammissione nelle armi di artiglieria e del genio sarà data la precedenza assoluta a quelli che abbiano maggiori titoli di studio universitari, o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o di ingegneria, e ai licenziati della sezione fisico-matematica dei regi istituti tecnici.

Solo in mancanza di aspiranti con tali requisiti potranno essere ammessi in dette armi allievi con diversi titoli di studio.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione dovranno essere muniti di licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o dei regi istituti commerciali o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimilati. Nel far luogo alle ammissioni in tali corsi si dovrà dare l'assoluta precedenza a quei militari, muniti dei titoli di studio ora detti, che risultino fisicamente meno idonei al servizio attivo nelle altre armi e corpi.

12. — I corsi, della durata complessiva di cinque mesi e mezzo, comprendono normalmente due periodi: di tre mesi il primo, di due mesi e mezzo il secondo.

Il primo esame per la nomina a caporale avverrà nella terza decade del novembre 1922, e l'esame di riparazione nella 3ª decade del dicembre successivo: la nomina a caporale degli idonei dovrà rispettivamente avvenire col 1° dicembre 1922 e col 1° gennaio 1923.

Il primo esame per la nomina a sergente avverrà nella 1ª quindicina del febbraio 1923 e l'esame di riparazione nella 1ª quindicina del marzo successivo: e rispettivamente la nomina degli idonei a sergente dovrà avvenire col 16 febbraio e col 16 marzo 1923.

Gli allievi dichiarati definitivamente non idonei a caporale o a sergente cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe salvo ad essere prosciolti dal servizio qualora si tratti di volontari ordinari che non abbiano ancora concorso alla leva o siano reclute che abbiano rinunciato alla riduzione della ferma o provengano da militari alle armi che abbiano complessivamente prestato il servizio richiesto alla loro classe.

Subito dopo superati gli esami da sergente dovranno essere altresì sostenuti gli esami teorici da sottotenente.

Quelli risultati non idonei in tali esami teorici saranno richiamati presso la scuola alla fine del servizio da sergente per ripetere tale prova e, se idonei, compiranno anche la prova pratica presso la scuola stessa.

13. — Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arruolati nel corpo reale equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento nei ruoli del regio esercito per poter frequentare un corso allievi ufficiali di complemento e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragione di studi, malattia, ecc.) non intraprendano il corso, dovranno essere segnalati

al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) perchè possa provvedersi al loro ripristino nelle liste della leva di mare o nei ruoli del corpo reale equipaggi.

La stessa segnalazione ed agli stessi scopi dovrà essere fatta per quegli allievi ufficiali di complemento provenienti dalla marina che, per qualsiasi motivo, siano dimessi dai corsi o, comunque, non conseguano il grado di ufficiale di complemento.

14. — Compiuto il corso di cinque mesi e mezzo (di sei e mezzo pei ripetenti l'esame da sottufficiale) gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare fino a compiere una ferma di durata almeno uguale a quella stabilita per la loro classe, così suddivisa: un periodo di tre mesi e mezzo di servizio presso i corpi col grado di sergente, seguito da un esame pratico a sottotenente sostenuto presso i corpi stessi; il rimanente della ferma come sottotenenti di complemento, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina, avvertendo che, ad ogni modo, la durata del servizio da ufficiale non dovrà essere inferiore a tre mesi.

Gli allievi dei corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione dichiarati idonei a sergenti dovranno con tale grado prestare servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari per il suddetto periodo di tre mesi e mezzo.

15. — Gli allievi che comprovino di essere iscritti all'università per l'anno accademico in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio col 1° giugno di ogni anno e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

16. — Durante lo svolgimento dei corsi sarà vietata qualsiasi concessione di licenza, anche per esami; potranno tuttavia essere concesse per gravi e provati interessi di famiglia e per lutti o gravi malattie di genitori o fratelli.

Sarà invece concessa una generale licenza di 12 giorni, compreso il viaggio, in occasione delle feste natalizie e di capo d'anno.

17. — I militari già alle armi che chiedano l'ammissione ai corsi mediante esame di coltura generale, oltre il titolo minimo di studio di cui al n. 9 del manifesto, dovranno essere preventivamente esaminati presso i corpi cui appartengono per accertarsi, almeno approssimativamente, che essi posseggono le necessarie cognizioni per sostenere gli esami stessi con speranza di buon esito.

18. — Il grado di sottotenente di complemento costituisce titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

19. — Per la soluzione delle questioni che potessero sorgere in materia di corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e eventualmente anche quelle della circolare n. 405 del *giornale militare* del 1914, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito.

Gli esami di coltura generale di cui all'ultimo capoverso del precedente n. 2 saranno dati nella seconda quindicina del prossimo mese di luglio con le norme dettate dai §§ 334 e seguenti della citata istruzione complementare, avvertendo però che il programma di storia dovrà essere sostituito da quello di cui all'allegato *A* alla presente circolare.

Il risultato della prova pratica per l'idoneità a sottotenente dovrà, insieme ad un rapporto informativo sul servizio prestato, essere trasmesso alla scuola presso la quale l'allievo ha compiuto il corso. Tali documenti, unitamente all'esito degli esami teorici già sostenuti presso le scuole stesse, serviranno di base per decidere sulla promovibilità o meno degli allievi al grado di sottotenente. I comandi di corpo d'armata poi, riunito che abbiano i risultati definitivi delle prove, rimetteranno *d'urgenza* al Ministero i prescritti mod. 51-I, corredati dei fogli matricolari e dei certificati di nascita degli idonei, per i provvedimenti relativi alle nomine a sottotenente.

Nell'espletamento di tali pratiche le varie autorità dovranno usare la massima sollecitudine onde evitare eventuali ritardi nelle nomine a sottotenente e conseguentemente nella prestazione da parte dei nuovi promossi dei prescritti tre mesi di servizio.

20. — Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi.

21. — Qualora fossero eventualmente presentate domande di ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente di complemento medico, veterinario o farmacista, da parte di militari muniti dei relativi titoli accademici, i comandi di corpo o di distretto ne riferiranno a questo ministero, il quale si riserva di impartire istruzioni per lo svolgimento dei relativi corsi.

Norme speciali per gli allievi ufficiali di complemento piloti di aeroplano, per gli allievi ufficiali aerostieri (osservatori) e per gli allievi ufficiali dirigibilisti (allievi piloti di dirigibili).

22. — Il corso allievi ufficiali piloti di aeroplano si inizierà il 1° settembre p. v. presso la scuola di Capua e in esso potranno essere ammessi non più di 60 allievi.

I titoli di studio per l'ammissione in tale corso sono gli stessi richiesti per le altre armi e gli aspiranti che fossero attualmente in servizio potranno esservi ammessi qualunque sia l'arma di appartenenza.

23. — La durata del corso è di cinque mesi e mezzo ed al termine di essi gli allievi conseguono il 1° brevetto di piloti. Subito dopo vengono trasferiti alla scuola di raggruppamento, dove rimangono col grado di sergente per un periodo di tre mesi e mezzo, durante il quale conseguono il 2° brevetto (piloti militari).

Il servizio da sottotenente sarà prestato presso le squadriglie.

24. — Gli allievi che non conseguissero il 1° brevetto di piloti e che prima della loro ammissione al corso non fossero stati già assegnati ad un corpo, saranno trasferiti, nei limiti consentiti dal titolo di studio posseduto, in un corso allievi ufficiali di complemento di arma di loro scelta sostenendovi gli esami e prestando servizio da sergente e da ufficiale alla stessa stregua degli altri allievi ufficiali.

Quelli che fossero stati assegnati ad un corpo, saranno trasferiti nell'arma di provenienza per seguire la sorte degli altri allievi ufficiali, con le stesse norme di cui al comma precedente.

Gli allievi infine che non risultassero idonei ad ufficiale, ma che avessero conseguito il brevetto di piloti, saranno utilizzati come sergenti.

25. — I requisiti fisici richiesti per l'ammissione al detto corso sono quelli indicati alla lettera *a*) del n. 3 della circolare n. 452 del 1920.

A tale riguardo avvertesi che coloro che debbono essere visitati dal gabinetto psicofisiologico dovranno essere avviati al comando deposito aviatori a Torino che invierà poi a Capua gli idonei, restituendo gli altri ai rispettivi corpi o distretti. Occorrendo un congruo periodo di tempo per tali accertamenti sanitari, gli aspiranti dovranno affluire al detto comando deposito aviatori a Torino il 15 agosto p. v.

26. — Il corso misto per allievi ufficiali aerostieri e allievi ufficiali dirigibilisti avrà luogo presso il gruppo dirigibilisti in Ciampino (Roma) e sarà costituito di 20 allievi per la specialità aerostieri e 10 per la specialità dirigibilisti.

I titoli di studio per l'ammissione a tale corso sono gli stessi richiesti per gli altri; però gli aspiranti alla nomina ad ufficiali piloti di dirigibile dovranno possedere la licenza liceale o di istituto tecnico o altro titolo equipollente.

27. — Il corso sarà svolto in comune per le due specialità fino al termine del periodo di cinque mesi e mezzo; dopo di che esso si scinderà, per la specializzazione degli allievi, in due corsi distinti presso i rispettivi gruppi.

Agli allievi che durante lo svolgimento del corso non diano affidamento, per mancanza di attitudine, di conseguire la nomina nella relativa specialità, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente n. 24.

Norme speciali per gli allievi ufficiali di complemento automobilisti.

28. — Coloro che aspirino alla nomina ad ufficiale di complemento automobilista dovranno anzitutto frequentare i corsi normali per l'arma di fanteria fino alla promozione a sergente.

Dopo tale promozione ed aver sostenuti gli esami teorici da sottotenente di cui al precedente n. 12 dovranno prendere parte presso il centro automobilistico di Bologna ad un corso tecnico della durata di 45 giorni analogo a quello stabilito dalla circolare 481 del *giornale militare* 1920.

29. — Per essere ammessi a tale corso tecnico automobilistico gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi o di documenti comprovanti di essere stati addetti a stabilimenti automobilistici.

30. — Ultimato il corso automobilistico, gli allievi riconosciuti idonei compiranno un periodo di tre mesi e mezzo di servizio, compreso il corso, presso i vari centri automobilistici con il grado di sergente seguito dall'esame pratico a sottotenente di complemento di cui al precedente n. 14.

Il rimanente della ferma verrà compiuto come sottotenenti di complemento presso i vari enti automobilistici dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina.

31. — Gli allievi che dopo aver frequentato il corso tecnico automobilistico non fossero ritenuti idonei alla specialità dovranno essere trasferiti in fanteria per concorrere alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma stessa, con le norme comuni agli altri allievi ufficiali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA

per gli esami di storia, per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

---

a) *Il rinascimento italiano.*

Concetti generali sui seguenti argomenti:

1. — Forme e entità politiche (repubbliche marittime, comuni); manifestazioni religiose (rinnovamento della Chiesa e del Papato; Gregorio VII); economiche (commercio delle repubbliche marittime, emancipazione dei servizi della plebe); artistiche (architettura) che caratterizzano il suddetto periodo della storia italiana. Le Crociate.

2. — La lega lombarda: I comuni e la prima lega. I comuni e la seconda lega.

3. — L'esaltazione religiosa e le eresie (valdesi ed albigesi).

4. — Concetto politico e struttura economico-sociale (corporazioni) del comune.

5. — Cenni sulle repubbliche di Venezia e Genova.

6. — Le signorie. Come si passò a queste dai comuni. Conseguente unificazione regionale. Enumerazione delle principali signorie italiane.

7. — Roma e Cola di Rienzo. I regni di Napoli e Sicilia; i vespri siciliani; Firenze e la signoria Medicea (Lorenzo il Magnifico). Decadimento politico ed economico.

b) *L'Italia nel quadro storico degli Stati moderni.*

Concetti generali sui seguenti argomenti:

1. — Formazioni delle grandi potenze dell'Europa occidentale: le monarchie assolute. L'Italia vittima delle lotte di preponderanza tra Francia e Spagna (1492-1559). Trattato di Cateau Cambresis.

2. — La riforma religiosa. Cause che la determinarono e principali riformatori. La controriforma cattolica.

3. — Le grandi scoperte geografiche e scientifiche e lo sviluppo della società moderna nel secolo XVI.

4. — Predominio spagnuolo in Italia (1559-1700). Decadimento politico, morale, economico e culturale. L'inquisizione. Situazione politica dell'Italia in questo periodo; gli Stati principali dell'alta e media Italia, gli Stati minori, i possessi spagnuoli.

5. — Predominio austro-borbonico in Italia (1700-1789). Caratteristiche generali di questo periodo (lotte tra la casa d'Austria e le case borboniche di Francia e di Spagna).

6. — Il movimento intellettuale italiano nei secoli XVII e XVIII. Sue principali manifestazioni. (La Scuola di Galileo. Gli studi storici del settecento. I problemi economici e gli scrittori. L'influsso francese).

7. — Predominio francese in Italia (1789-1815). La rivoluzione francese (le cause; vicende della rivoluzione). Le guerre napoleoniche. Effetti in Italia. La repubblica italiana. Il Regno italico. Il Regno di Napoli sotto Gioacchino Murat.

c) *Lotta per la libertà, l'indipendenza e l'unità nazionale.*

1. — Il congresso di Vienna e la reazione. Il principio della legittimità. La Santa Alleanza. Assetto territoriale dell'Italia.

2. — Le rivoluzioni dal '15 al '31. I moti di Napoli, Sicilia, Piemonte: l'intervento austriaco. Le cospirazioni nel Lombardo-Veneto.

3. — Giuseppe Mazzini e le sue dottrine. Costituzione e fini della «Giovine Italia». Il principio di nazionalità. Propaganda mazziziana e moti dal 1833 al 1845. Il partito nazionale. Riforme e statuti.

4. — La rivoluzione in Francia. La repubblica. Luigi Bonaparte. La rivoluzione a Vienna e sue ripercussioni (Milano, Venezia). Intervento piemontese in Lombardia. Carlo Alberto e i liberali lombardi. La campagna del '48. Cause e conseguenze della sconfitta. La campagna del '49. La repubblica Romana. La repubblica di Venezia: Manin.

5. — L'Italia dal '48 alla proclamazione del Regno d'Italia. Gli Stati italiani dopo la vittoria austriaca. Il Piemonte e Cavour. La politica del Piemonte e le cospirazioni del Lombardo-Veneto. Napoleone III. La questione orientale. La guerra di Crimea. Il Congresso di Parigi. La questione italiana. Gli ultimi moti mazziniani. Sapri, Genova. Livorno. Il convegno di Plombières. La guerra del '59. I plebisciti. Garibaldi e la spedizione dei Mille. Campagna delle Marche. Proclamazione del Regno d'Italia.

6. — L'Italia dal '61 al '70. Condizioni del Regno nel 1861. La morte di Cavour. Aspromonte. La questione Romana. La convenzione di Settembre. Alleanza dell'Italia con la Prussia. Campagna del 1866. Mentana e le relazioni della Francia con l'Italia. La guerra del '70. Caduta di Napoleone. La Comune. La 3ª repubblica. Risoluzione della questione Romana. La legge delle guarentigie.

7. — Dal '70 alla guerra mondiale. Condizioni economiche e politiche dell'Italia nel '70. La questione di Tunisi e la Triplice alleanza. L'Italia in Africa.

Lo stato politico ed economico delle grandi potenze al principio del secolo XX. Aspirazioni e competizioni. La guerra libica. Le guerre balcaniche. Cause della guerra mondiale.

ALLEGATO *B*.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

Ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento

1. — D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte le ammissioni alle scuole allievi ufficiali di complemento i cui corsi verranno iniziati il 1° settembre 1922.

2. — Le scuole saranno costituite nelle seguenti sedi:

Torino: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità meno quella da costa), genio (zappatori, ferrovieri), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Milano: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità meno quella da costa), cavalleria, commissariato, sussistenza e amministrazione;

Verona: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, minatori, pontieri e lagunari), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Modena: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da campagna;

Genova: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da costa;

Trieste: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità escluse quelle da campagna e da costa), genio (zappatori);

Lucca: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità meno quella da costa),genio (zappatori, telegrafisti), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Livorno: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da costa;

Roma: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità meno quella da costa), genio (zappatori, ferrovieri, radiotelegrafisti), cavalleria, commissariato, sussistenza e amministrazione;

Caserta (Casagiove): per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità meno quella da costa), genio (zappatori, telegrafisti), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Chieti: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità meno quella da costa);

Catanzaro: per l'arma di fanteria (varie specialità);

Palermo: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, telegrafisti), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Cagliari: per l'arma di fanteria (varie specialità).

Sarà inoltre costituito un corso allievi ufficiali di complemento piloti di aeroplano presso la Scuola di Capua; ed un corso allievi ufficiali aerostieri e allievi ufficiali dirigibilisti presso il gruppo dirigibilisti in Ciampino (Roma).

Presso il centro automobilistico di Bologna si effettuerà un corso tecnico automobilistico al quale potranno essere ammessi quegli aspiranti alla nomina a sottotenente automobilista che, compiuto il corso fino alla nomina a sergente e superati gli esami teorici a sottotenente nei comuni corsi allievi ufficiali di complemento di fanteria, comproveranno di provenire da militari automobilisti, oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi o di documenti comprovanti di essere stati addetti a stabilimenti automobilistici.

3. — Il numero degli ammittendi è illimitato solo per gli automobilisti e la fanteria; è limitato per tutte le altre armi e specialità.

Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completata la relativa quota, potranno essee ammessi a scegliere altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili, ed anche corsi di diversa arma e specialità qualora ne posseggano i voluti requisiti.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

5. — Ai corsi potranno essere ammessi:

a) i militari della classe 1902 lasciati in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi nonchè i militari del secondo semestre della medesima classe 1902 attualmente in congedo;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano;

c) i militari studenti ritardatari in congedo;

d) i giovani che alla data del 31 agosto 1922 abbiano compiuto il 18° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni all'atto della nomina a sergente;

e) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni anch'essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente.

f) le reclute cui sia stato riconosciuto dal consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta con la quale rinunziano al beneficio della ferma ridotta.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che le presenteranno ai rispettivi comandanti di corpo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, indicare in quale scuola e corso l'aspirante desideri l'ammissione ed avere a corredo uno dei titoli di studio prescritti dai seguenti n. 7 e 8 oppure la dichiarazione che l'aspirante è disposto a sostenere il prescritto esame di coltura generale, corredata del titolo di studio di cui al seguente n. 9.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912 n. 555.

6. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 15 luglio 1922.

7. — I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono i seguenti: il passaggio alla 2ª classe liceale od alla 3ª classe di R. Istituto tecnico o dei RR. Istituti commerciali o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, o titoli di studio equipollenti.

Saranno considerati equipollenti i titoli di studio seguenti:

Certificati di passaggio al 3° corso della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e delle scuole pratiche di agricoltura a corso superiore di Voghera;

Il passaggio alla 3ª classe degli istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;

Il certificato di promozione dal 2° al 3° corso delle scuole industriali di 3° grado (RR. Istituti industriali di Fermo, Foggia, Messina, Reggio Calabria; R. Istituto industriale «Omar» di Novara; R. Istituto industriale «Rossi» di Vicenza; R. Istituto industriale «Volta» di Napoli; R. Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma; RR. Istituti artistico-industriali di Firenze, Napoli, Venezia);

Il certificato di promozione dal 2° al 3° corso dei seguenti istituti speciali, da equipararsi alle scuole industriali di 3° grado:

Torino: R. Istituto nazionale per le industrie del cuoio;
Intra: R. Istituto professionale «Lorenzo Cobianchi»;
Biella: R. Istituto professionale «Quintino Sella»;
Como: R. Scuola di setificio;
Napoli. R. Istituto nazionale per le industrie tessili;
Prato: R. Scuola professionale di tessitura e tintoria;

La licenza delle scuole industriali di 2° grado (RR. Scuole industriali di Ancona, Aquila, Atri, Avellino, Belluno, Benevento, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Fabriano, Ferrara, Foligno, Forlì, Livorno, Pausula, Piazza Armerina, Pisa, Potenza, Savona, Teramo, Palermo, Terni, Torino, Verona; RR. Scuole industriali «G. Sacconi» di Ascoli, «Umberto I» di Bari, «Ala Ponzone» di Cremona, «Alberghetti» di Imola, «Bernini» e «Vanvitelli» di Napoli, «Pacinotti» di Pistoia; Regie Scuole artistico industriali di Fano, Lecce e «P. Selvatico» di Padova);

Il certificato di ammissione al R. Istituto di scienze sociali «Cesare Alfieri» in Firenze;

Il certificato di ammissione al R. Istituto Orientale di Napoli conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici.

8. — Per quanto riguarda i titoli di studi compiuti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato ai governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

9. — Oltre che per gli accennati titoli di studio potranno essere ammessi ai corsi quei giovani che, muniti almeno di licenza tecnica, o del passaggio alla 5ª ginnasiale, o di titolo equipollente, superino l'esame di coltura generale secondo i programmi annessi alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, quali sono modificati, per quanto riguarda la storia, dall'allegato *A* alla circolare che indice i presenti corsi.

Tali esami saranno dati nella seconda metà del luglio prossimo venturo.

10. — Per gli aspiranti all'ammissione nelle armi di artiglieria e del genio sarà data la precedenza assoluta a quelli che abbiano maggiori titoli di studio, universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o di ingegneria e, ai licenziati della sezione fisico-matematica dei RR. istituti tecnici. Solo in mancanza di aspiranti con tali requisiti potranno essere ammessi in dette armi allievi con differenti titoli di studio.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato o di amministrazione, dovranno essere muniti di licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria; o dei RR. istituti commerciali, o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimilati. Nelle ammissioni a tali corsi avranno la precedenza assoluta coloro che risultino fisicamente meno atti al servizio attivo nelle altre armi e corpi.

11. — La durata dei corsi è di cinque mesi e mezzo. Si svolgeranno dal 1° settembre 1922 alla metà di febbraio 1923 e per coloro che abbiano dato esami di riparazione da sergente fino alla metà del successivo mese di marzo.

Compiuto tale corso, gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare fino a compiere una ferma di durata almeno uguale a quella stabilita per la loro classe di leva, così suddivisa:

un periodo di 3 mesi e mezzo di servizio presso reparti col grado di sergente;

il rimanente della ferma come sottotenente di complemento, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina, avvertendo però che la durata del servizio effettivo da ufficiale non dovrà in nessun caso essere inferiore ai tre mesi.

12. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico allora in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio col 1° giugno di ogni anno, e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

13. — Si porta, ad ogni buon fine, a conoscenza, che il grado di sottotenente di complemento è titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

. . . . . li . . . giugno 1922.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **267.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080, (1).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 giugno 1922.

La legge 3 agosto 1921, n. 1080 (circ. 451) concesse l'assegno temporaneo al personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato, escludendone in modo assoluto ogni personale che non fosse di ruolo.

Anche in tal senso - secondo gli ordini emanati dal Ministero del Tesoro - doveva intendersi la concessione fatta agli ufficiali del R. Esercito; quindi doveva corrispondersi l'assegno temporaneo ai soli ufficiali in S. A. P. Se non che nella considerazione che alcuni ufficiali richiamati dal congedo coprono posti di organico o disimpegnano servizi speciali, creati per la guerra (per i quali non era il caso di aumentare gli organici), e che hanno assunto tali obblighi di servizio che solo questo Ministero ha facoltà di far cessare, così con la circolare 518-921 furono date disposizioni per corrispondere l'assegno temporaneo a determinati ufficiali richiamati dal congedo.

Ora a meglio precisare le disposiizoni contenute nel n. 2 di detta circolare, relativamente agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, ai quali deve corrispondersi l'assegno temporaneo perchè da considerarsi chiamati o trattenuti in servizio di autorità, si comunica, previ accordi presi col Ministero del Tesoro, che debbono considerarsi in servizio d'autorità, e quindi con diritto all'assegno medesimo, soltanto gli ufficiali appresso indicati:

1. Gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti e riassunti in servizio per effetto del D. L. 14 giugno 1917, n. 1032 (circ. 429-1917);

2. Gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati, posti in licenza straordinaria di convalescenza con assegni in attesa di liquidazione di pensione o di accertamenti medico-legali;

3. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e sino al compimento dei loro obblighi di leva;

4. Gli ufficiali di milizia territoriale dei carabinieri reali richiamati o trattenuti alle armi, per assolute necessità di servizio dell'arma;

---

(1) Circolare 451, 1921.

5. Gli ufficiali medici e farmacisti delle categorie in congedo richiamati o trattenuti in servizio per ripianare posti vacanti nell'organico o per provvedere a servizi speciali creati per la guerra (come la liquidazione delle pratiche medico-legali per le pensioni di guerra) e al servizio della leva;

6. Gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati o trattenuti alla dipendenza del Ministero delle finanze per il servizio degli approvvigionamenti - presso la direzione generale approvvigionamenti e consumi e i magazzini statali di grano (già commissioni di requisizione e di ricevimento cereali, sino a che compiono tale servizio;

7. Gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati o trattenuti in servizio presso il sottosegretariato per le pensioni di guerra sino a che compiono tale servizio;

8. Gli ufficiali delle categorie in congelo richiamati o trattenuti in servizio con funzioni amministrative, per le circolari 630 e 692 del 1919;

9. Gli ufficiali dei corpi amministrativi della riserva richiamati o trattenuti in servizio per la circolare 28 dicembre 1919, n. 4560 (Direzione generale personale ufficiali);

10. Gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati o trattenuti in servizio per le funzioni del corpo della giustizia militare, a senso della circolare 182-1920;

11. Gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati o trattenuti in servizio presso la soppressa direzione generale revisione conti di questo Ministero, ora ufficio stralcio, per effetto della circolare 28 ottobre 1920, n. 2470 (Direzione generale personale ufficiali);

12. Gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati o trattenuti in servizio per sopperire alle deficienze dei quadri in occasione della chiamata della classe 1901, a senso della circolare 3 novembre 1920, n. 2510 (Direzione generale personale ufficiali).

A soluzione poi di quesiti pervenuti a questo Ministero, si comunica che l'assegno temporaneo *non è dovuto agli ufficiali richiamati, non compresi nelle categorie di cui sopra*. E' però dovuto, limitatamente agli ufficiali di cui ai nn. 1, 2, e 3, quando sono in attesa di giudizio o ricoverati in stabilimenti sanitari per infermità non dipendenti da cause di servizio. Inoltre è dovuto agli ufficiali in S. A. P. con stipendio ridotto, nella stessa proporzione di questo.

Con la presente s'intendono risolti tutti i quesiti e le domande finora pervenute al Ministero.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.
Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.
Il prezzo è di L. 18 la copia - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.
Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 5ª, anno 1922, circolare 51.

A pagina 102, dopo il capitano *Finzi* Ruggero, aggiungere il capitano *Raffaelli* Vittorio, comando corpo armata Trieste comando genio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.49

(5327) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª **1922** 6 Giugno

N. 268 – 11 maggio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura delle scritture dell'esercizio in corso ed apertura di quelle dell'esercizio successivo – Esemplificazione delle scritture . . . . . *Pag.* 471

Circolare N. **268.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Chiusura delle scritture dell'esercizio in corso ed apertura di quelle dell'esercizio successivo – Esemplificazione delle scritture.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 11 maggio 1922.

Il modo di effettuare la chiusura e l'apertura delle scritture con il relativo trasporto delle risultanze finali da un esercizio all'altro appare dagli allegati alla presente circolare, nei quali è dimostrato appunto un esempio pratico di chiusura e di apertura dei vari registri ed elaborati contabili.

Le attuali scritture corrispondono fondamentalmente al concetto di permettere con facilità la giornaliera constatazione della concordanza del registro base (giornale di cassa) con le ultime risultanze dei registri derivati.

Da ciò la necessità dei due sviluppi al detto registro base: di 1° grado (mod. 75 RA); di 2° grado (mod. 21 RA); e la opportunità di far sì che fra il registro base e quelli derivati la concordanza avvenga, anzichè soltanto per differenza fra l'« entrata » e l'« uscita», distintamente fra le colonne dell'« entrata » e dell'« uscita ».

Ed affinchè quest'ultima concordanza fra l'entrata e l'uscita possa essere mantenuta anche nell'esercizio successivo, occorre che nel nuovo giornale (V. allegati 1 e 10) e nello sviluppo di 1° grado (V. allegati 4 e 12) per quanto si riferisce al « fondo scorta e conti particolari », sia riportato, anzichè la differenza fra le due accennate colonne: nella prima, il totale delle partite di debito e nella seconda, quello delle partite di credito restate inestinte alla fine dell'esercizio (V. allegati 5 e 6). Cioè il totale di quelle partite di debito e di credito che per prime devono figurare negli sviluppi di 2° grado (mod. 21 RA) del nuovo esercizio. (V. allegato n. 9, pag. 2ª e allegati n. 13 e 14).

* * *

L'esempio, che considera, nel modo più breve possibile, tanto per il chiudendo esercizio quanto per il nuovo, le più importanti parti delle scritture, serve anche a dare schematicamente e numericamente al termine di ciascun trimestre, la dimostrazione pratica delle correlazioni ed eguaglianze che debbono esistere fra le diverse parti delle scritture medesime.

* * *

Fra quanto risulta dall'esempio stesso merita particolare attenzione:

a) ciò che si riferisce al modo di effettuare le applicazioni delle partite ai vari conti; le rettificazioni e le registrazioni relative ai rendiconti dei distaccamenti sul giornale di cassa del centro amministrativo e sul mod. 75 RA, nonchè quanto riguarda lo sviluppo delle col. 8 e 9 del detto giornale.

Allo scopo vedasi allegato 2 (rendiconto del distaccamento), allegato 1 partita 120 (giornale di cassa), allegato n. 4 (mod. 75 RA) e allegato n. 3 part. 120 (sviluppo delle col. 8 e 9 del giornale di cassa).

Quest'ultimo sviluppo è stato esemplificato secondo la forma preferita ed adottata dalla maggioranza dei corpi e che consiste nel riprodurre nel mod. 75 RA, suddivisi fra i vari conti dei distaccamenti, tutti i movimenti iscritti nelle col. 8 e 9 del giornale.

Trattandosi di uno sviluppo più completo, di quello abbreviato prescritto, per risparmio di scritturazione, dal n. 9 della circolare 326 del *giornale militare* del 1921, il Ministero nell'accogliere la nuova forma dell'elaborato la rende obbligatoria per tutte le amministrazioni a far tempo dal 1° luglio p. v.

Per gli ordini di pagamento o di riscossione relativi ai movimenti effettuati dai distaccamenti vedasi la modificazione apportata al n. 3 delle avvertenze sul mod. 66 RA (alleg. 2) nel senso che il visto del relatore e del direttore dei conti è posto, nel caso che più titoli riguardino lo stesso conto o capitolo, sull'ordine o elenco riassuntivo; altrimenti sui titoli singoli;

b) quanto riflette il modo di registrare nelle scritture le operazioni risultanti dai rendiconti dei distaccamenti, che, per essere giunti in ritardo, o per altre ragioni, non furono compresi nei conti a tutto l'esercizio 1920-21.

Tali omissioni, in massima, furono quelle che portarono alla necessità di dover inserire nel «conto gestioni arretrate» la partita corrispondente alla differenza fra quanto era profferto dalle col. 8 e 9 del giornale di cassa 1920-921 ed il totale delle rimanenze effettive di cassa presso i distaccamenti al 30 giugno 1921 (V. allegato 8 partita n. 15).

Nella parte dell'esempio relativa al chiudendo esercizio, nel quale si è supposto il rinvenimento di un rendiconto di un distaccamento, con soli movimenti di spesa interessanti i capitoli del bilancio per L. 2000, si sono eseguiti i due movimenti nel giornale alle col. 8 e 9 (V. allegato n. 1 partita 715), con applicazione dell'uscita al conto «gestioni arretrate» a diminuzione del debito relativo ai capitoli di bilancio (essendosi ritenuto in questo caso che i rendiconti dell'esercizio 1920-21, per non essere ancora chiusi, potessero ancora accogliere le spese del detto distaccamento V. alleg. 8, partita n. 10, col. 16) e con applicazione dell'entrata allo stesso conto, a parziale eliminazione della sopra accennata partita relativa alla differenza nel conto dei distaccamenti (V. stesso allegato - partita n. 15 - col. 15).

Nella parte dell'esempio, relativa invece all'esercizio nuovo, si ritengono già chiusi i rendiconti a tutto l'esercizio 1920-21, quindi le operazioni stesse interessano il conto «esercizi precedenti» del giornale e lo speciale conto «gestioni arretrate» solo per la parte (entrata) riflettente l'eliminazione della partita di cui sopra; pel rimanente le operazioni (in questo caso spese diverse e riscossioni) interessano i conti propri all'esercizio nuovo. (V. giornale nuovo esercizio - alleg. 10 partite di cui al n. 27 e conto gestioni arretrate alleg. 16 partita 8 - col. 6 e 7);

c) quanto ha attinenza agli sviluppi di 2° grado del «fondo scorta e conti particolari».

Essendo risultato, in merito alla forma da darsi ai suddetti sviluppi, che alcuni corpi prediligono la dimostrazione dei conti dei singoli creditori e debitori in senso verticale, anzichè quella in senso orizzontale come avviene nel mod. 21 RA, il Ministero per venire incontro in qualche modo ai desideri dei corpi stessi, consente alle amministrazioni dipendenti, ove la natura del conto e gli speciali servizi dell'ente lo consiglino, di usare per gli sviluppi di 2° grado, anzichè il mod. 21 RA, il modello 75 RA, che già serve per gli sviluppi di 1° grado e per altri registri sussidiari.

Tale modello 75 RA da tenersi nella stessa guisa di quello di 1° grado, permette, a mezzo degli speciali intermedi, di intestare qualsiasi numero di conti (uno per reparto, uno o più per ciascun ufficiale, ecc.).

A tale modello, ove in casi del tutto eccezionali possa occorrere, potrà sempre seguirne un altro simile di 3° grado.

Per dare la norma come debba al caso essere compilato lo sviluppo di cui trattasi, è stata fatta di esso un'esemplificazione sul mod. 75 RA (V. allegato n. 15) in contrapposto all'esemplificazione già fatta sul mod. 21 RA nell'unico allegato alla circolare 526 del *giornale militare* del 1921;

d) quanto riguarda il conto delle gestioni arretrate.

I corpi i quali abbiano potuto compilare il conto suddetto alla chiusura dell'esercizio 1920-921, hanno le esemplificazioni relative nell'allegato n. 8 per il chiudendo esercizio, e nell'allegato n. 16 pel nuovo esercizio.

I corpi invece che non si trovano in tale condizione si atterranno alle norme di cui al 9° comma e successivi del n. 2 della circolare 526 del *giornale militare* del 1921, le quali prescrivono la tenuta del « conto provvisorio delle gestioni arretrate ».

Anche pel nuovo esercizio questi ultimi corpi dovranno impiantare il suddetto conto provvisorio (V. esemplificazione nell'allegato n. 17).

Non appena il conto definitivo delle gestioni arretrate riferito alla data del 30 giugno 1921 (chiusura dell'ultimo esercizio delle gestioni arretrate) sia approntato, gli enti interessati lo aggiornano al 30 giugno dell'esercizio ultimo scaduto valendosi dei conti provvisori sino alla data predetta.

Vi riportano infine i movimenti avvenuti nell'esercizio in corso valendosi del conto provvisorio impiantato per l'esercizio stesso, conto quest'ultimo che da quel momento resta abolito.

* * *

In merito al conto « anticipazioni e rendiconti » alcuni corpi hanno chiesto il ripristino nel giornale di cassa delle colonne per il riparto dei movimenti interessanti detto conto fra i diversi capitoli di bilancio.

Ciò non sembra opportuno perchè il giornale risulterebbe o molto ingombrante o con colonne estremamente limitate, difetti altre volte lamentati.

Con i modelli 6 RA si ha già la suddivisione dei succitati movimenti. Il complesso delle risultanze degli stessi modelli, in ogni movimento, dà i totali delle col. 16 e 17 del giornale di cassa.

Però i corpi che lo possano e lo ritengano opportuno, potranno fare la dimostrazione generale del riparto per capitolo su un mod. 75 RA « muto », nel quale cioè sia portato soltanto il numero del giornale e la cifra corrispondente, da ripetersi nella coppia di colonne intestata al capitolo interessato ed al « totale » (V. alleg. 18).

* * *

Le circolari 326 e 526 del *giornale militare* del 1921 e la presente (della quale si rimetteranno pure quattro copie a ciascun corpo) raccolgono quanto riguarda il sistema amministrativo contabile in vigore, quindi esse debbono essere tenute riunite presso ciascun ufficio d'amministrazione, nonchè presso i comandi delle scuole militari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

CHIUDENDO ESERCIZIO

ALLEGATO n. 1. — Giornale di cassa (mod. 11 RA) con l'esemplificazione: delle registrazioni dei normali rendiconti dei distaccamenti; delle registrazioni dei rendiconti dei distaccamenti relativi alle gestioni arretrate; delle chiusure trimestrali e di quella finale.

ALLEGATO n. 2. — Estratto del giornale di cassa dei distaccamenti (mod. 66 RA) con esemplificazione completa e norme relative.

ALLEGATO n. 3. — Conto dei distaccamenti (mod. 75 RA) per lo sviluppo delle col. 8 e 9 del Giornale, con l'esemplificazione relativa abbreviata.

ALLEGATO n. 4. — Registro per lo sviluppo di 1° grado del fondo scorta e conti particolari (mod. 75 RA) con l'esemplificazione delle registrazioni da farsi in esso dei rendiconti dei distaccamenti.

ALLEGATO n. 5. — Sviluppo di 2° grado del fondo scorta e conti particolari « Fondi permanenti » (mod. 21 RA) con esemplificazione completa.

ALLEGATO n. 6. — Sviluppo di 2° grado del fondo scorta e conti particolari « Debiti e crediti ufficiali ».

ALLEGATO n. 7. — Sviluppo di 2° grado del fondo scorta e conti particolari « Partite a debito distaccamenti ».

ALLEGATO n. 8. — Conto delle gestioni arretrate (mod. 21 RA) con esemplificazione completa.

ALLEGATO n. 9. — Situazione di tutti i conti alla chiusura dell'esercizio con esemplificazione completa nella 1ª e nella 2ª pagina.

MOD. 11 *R. A.*

ALLEGATO N. 1.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

(*Chiudendo esercizio*)

GIORNALE DI CASSA

Il presente fascicolo consta di N.....
pagine ciascuna da me firmata in margine.
.....il .....

IL RELATORE

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	CONTO GENERALE			
			Cassa di riserva		Cassa corrente	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
		.....				
		.....				
		.....				
120		Mese di luglio – Rendiconto distaccamento X ..	—	—	—	—
		.....				
		.....				
		.....				
		TOTALI al 1° trimestre...	xx.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		Rimanenza dei conti relativi alle casse.....	xx.xxx		xxx	
		.....				
		.....				
		.....				
		TOTALI al 2° trimestre..	x.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		Rimanenze dei conti relativi alle casse..	x.xxx		xxx	
		.....				
		.....				
		.....				
		TOTALI al 3° trimestre...	x.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		Rimanenza dei conti relativi alle casse.....	x.xxx		xxx	
		.....				
		.....				
		.....				
715		Spese risultanti da un rendiconto rinvenuto del reparto *B* - mese di.....	—	—	—	—
		TOTALI alla chiusura esercizio...	x.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		RIMANENZE alla chiusura esercizio...	24.000		2.163	
		Dimostrazione pei riporti al nuovo esercizio.				
		Totali saldi a debito e a credito, come da modello 75 (V. allegato 4)..	—	—	—	—
		Saldo del conto proventi.....	—	—	—	—
		Saldo del conto anticipazioni e rendiconti.....	—	—	—	—
		Somme da riportarsi nel nuovo giornale ... L.	24.000	—	2163	—

NB. – Furono tralasciate per brevità le chiusure mensili. Nei registri derivati quindi per le concordanze

DI CASSA		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIFERIMENTO	
Distaccamenti		Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	alle colonne 16 e 17 — Capitolo	alle colonne 10 e 11 e 12 e 13 — Conti particolari
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
175	1.370	150	240	—	100	25	—	—	1.030	V. mod. 66 - relativo (qui appresso)	
3.945 3.100 845	3.100	25.590	3.490	24.045	23.400	250	—	10.000	9.800		
4.365 3.690 675	3.690	25.900	4.325	24.080	23.850	620	250	25.000	23.800		
4.365 3.700 665	3.700	26.550	5.025	24.130	23.850	1.500	620	38.000	36.700		
—	—	—	—	2.000	2.000	—	—	—	—	Gestione arr. n. 10 e 15	
5.365 4.790 575	4.790	26.903 5 725 21.178	5.725	28.310 25.850 2.460	25.850	2.100 1.500 600	1.500	52.000 49.500 2.500	49.500		
— — —	— — —	25.013 600 2.500	3.835 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
575	—	28.113	3.835	2.460	—	—	—	—	—		

vedansi le chiusure trimestrali.

MOD. 66 *R. A.* ALLEGATO N. 2

DISTACCAMENTO X

Mese di *LUGLIO* 192...

ESTRATTO DEL GIORNALE DI CASSA
pel suindicato mese

AVVERTENZE.

1. — Non più tardi del giorno 5 di ogni mese, i distaccamenti rendono i loro conti al Consiglio, inviandogli l'estratto del giornale di cassa contenente la copia integrale del giornale di cassa del mese scaduto.

2. — All'estratto saranno uniti i documenti giustificativi, i giornali di contabilità e le matrici dei buoni delle somministrazioni prelevate od acquistate.

3. — Il direttore dei conti, nella pagina di destra, riservata all'ufficio d'amministrazione, segnerà nelle prime due colonne le partite già registrate sul giornale di cassa alla sede (che normalmente sono la rimanenza del mese precedente e le anticipazioni date dall'ufficio d'amministrazione al distaccamento) ed imputerà le altre spese od introiti al conto cui si riferiscono. L'ammontare totale dei quattro conti sarà riportato nelle corrispondenti colonne del giornale di cassa. Alle colonne 8 e 9 del giornale stesso saranno posti rispettivamente i totali delle entrate e delle uscite dei conti medesimi. S'intende che nessuna registrazione sul giornale di cassa dovrà essere fatta per le somme segnate nelle due prime colonne della pagina di destra. (Vedi esemplificazione negli allegati n. 1, 2 e 3 della circolare uscita in giugno in apposita dispensa del *giornale militare* del 1922).

Allorchè provvedesi al trasporto delle singole partite dal mod. 66 R. A. ai registri sussidiari, i titoli giustificativi sono posti nelle cartelle o nei modelli 6 R. A. dei conti o dei capitoli interessati.

I visti del relatore e del direttore dei conti sono posti, nel caso che più titoli riguardino uno stesso conto o capitolo, sull'ordine o elenco riassuntivo, altrimenti sui titoli singoli.

Nelle due ultime colonne dell'estratto (riferimento ai capitoli ed ai conti) dovrà, per tutte le partite, essere posta dal direttore dei conti l'indicazione relativa al capitolo od al conto ove esse debbono essere riportate da chi ha l'incarico di tenere aggiornati i registri derivati.

4. — La rimanenza portata dal distaccamento alla fine di ciascun mese (che coincide con le risultanze del giornale tenuto dal distaccamento stesso) dopo che l'estratto è

Vedi continuazione in quarta pagina.

Numero d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Entrata	Uscita
1	1 luglio 192...	Rimanenza di cassa considerata per l'esercizio 1921-22, 1ª anticipazione	775	—
2	10 » »	Pagato per spese inerenti assegni alla truppa	—	120
3	12 » »	Riscosso per vendita avanzi del rancio	25	—
4	14 » »	Riscosso per anticipazione del Comando del deposito.....	870	—
5	16 » »	Pagato per spese inerenti viveri truppa	—	60
6	17 » »	Anticipato all'ufficiale *A*	—	150
7	25 » »	Indennità di trasferta all'ufficiale *B*	—	90
8	27 » »	Pagato stipendio agli ufficiali.....	—	850
9	27 » »	Riscosso per restituzione anticipazione per parte ufficiale *A*	150	—
10	29 » »	Pagato al maggiore *S* per..... in conto gestioni arretrate..	—	100
		TOTALE... L.	1.820	1.370
			1.370	—
		Rimanenza al 1° agosto 1921 ... L.	450	—
		TOTALI come sopra ... L.	1.820	1.370
		Deduconsi le partite da non registrarsi sul giornale	1.645	—
		Partite da riportarsi alle colonne del giornale di cassa dalla 8 alla 17 ..... L.	175	1.370

(1) Il titolo non potendo essere posto al bilancio perchè irregolare fu portato a debito del distaccamento al quale (v. n. 6 e successivi delle avvertenze in 4ª pagina).

PARTITE da non registrarsi sul Giornale di cassa perchè già registratevi		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE ai conti del Giornale di cassa da farsi dall'ufficio di amministrazione								RIFERIMENTO ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte	
		Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti			
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle colonne 10 e 11 e 12 e 13 — Conti particolari
775	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	19	
—	—	—	—	—	—	25	—	—	—		
870	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	33	
—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	F. S.	debiti ufficiali
—	—	—	(1) 90	—	—	—	—	—	—	F. S.	debiti distaccam.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	850	18	
—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	F. S.	debiti ufficiali
—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	Gestioni arretrate N 8	
1.645	—	150	240	—	100	25	—	—	1.030		
		—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	150	240	—	100	25	—	—	1.030		

(1) ordinato di portarlo in entrata nell'estratto del Giornale in corso, salvo a riprodurlo in uscita appena regolarizzato

stato spedito all'ufficio d'amministrazione non deve essere più materialmente modificata. Le correzioni risultanti dalla revisione avverranno indirettamente con le partite d'entrata di cui è cenno nel successivo n. 6.

5. — Le partite, o le parti di esse, non ammissibili in contabilità, sono addebitate dall'ufficio d'amministrazione al distaccamento applicandole nell'estratto in uscita al «fondo scorta e conti particolari» con riferimento ad apposito conto da intestarsi: **Partite a debito dei distaccamenti.**

6. — Compiuta la revisione del rendiconto l'ufficio d'amministrazione ne dà partecipazione al distaccamento, comunicandogli, se del caso, le somme poste a suo debito ed ordinandogli di portarle in entrata nel giornale del mese in corso al momento in cui giunge la nota d'osservazione, che contiene tale ordine con le motivazioni relative.

Le entrate di cui sopra (che vanno indirettamente a modificare la rimanenza di cassa in relazione alle somme poste a discarico del distaccamento) sono, a suo tempo, applicate dall'ufficio d'amministrazione, quando riceve il relativo estratto del Giornale di cassa, in entrata dello stesso conto di cui al precedente n. 5, ad estinzione del debito del distaccamento.

7. — Il distaccamento, pei titoli stralciati provvede alla relativa regolarizzazione e li riporta, ove del caso, per l'ammontare corretto, in uscita nel suo Giornale. Tale operazione, se possibile, è eseguita contemporaneamente al movimento d'entrata ordinato dall'ufficio d'amministrazione.

Qualora il suddetto movimento d'uscita debba essere rimandato per poter eseguire tutte le regolarizzazioni richieste, il distaccamento, acciò le risultanze del Giornale coincidano con la rimanenza fondi e valori, conserverà nel frattempo il titolo come denaro insieme ai fondi e valori suddetti, di proprietà dell'amministrazione militare.

8. — Le somme pagate in più (che anch'esse, dopo eseguito il movimento d'entrata relativo, costituirebbero una deficienza di fondi), debbono in massima essere rifuse dal Comandante del distaccamento, che a sua cura e nel suo interesse, dovrà provvedere a ricuperarle dalle persone che le percepirono in più. Eccezionalmente potrà essere consentito che il Comandante ponga fra i valori dell'amministrazione militare, anzichè il denaro, una sua dichiarazione di debito nella quale sia fatta cenno alla nota di osservazione che ordina la inscrizione della partita d'entrata nel Giornale del distaccamento.

Alla fine di ogni trimestre le somme non ancora rifuse per i motivi di cui sopra, dovranno essere oggetto di inscrizione nel Giornale del distaccamento di una partita di debito personale del Comandante del distaccamento.

Il consiglio d'amministrazione disporrà perchè le suddette partite di debito siano estinte al più presto, provvedendo al caso con ritenute sullo stipendio.

9. — Nel caso di partite per le quali risultino pagate somme inferiori a quelle dovute, l'ufficio di amministrazione provvede alla rettificazione del titolo, ma contemporaneamente lo riduce alla somma spesata nel Giornale del distaccamento, aggiungendo la dichiarazione che la minor somma corrisposta sarà pagata separatamente e compresa nelle contabilità successive. Ordini in tal senso l'ufficio d'amministrazione impartisce al distaccamento, prescrivendogli di unire, a giustificazione del pagamento suppletivo da eseguirsi, la quietanza del creditore per la somma che riceve a complemento di quella già ricevuta.

10. Nel caso di titoli con non sufficienti marche da bollo, l'ufficio d'amministrazione vi appone quelle mancanti, porta il valore di esse in uscita nel suo Giornale con riferimento al conto di cui è cenno al precedente n. 5 ed ordina al distaccamento di portare in entrata nel Giornale in corso la somma corrispondente al valore delle marche di cui trattasi.

11. Eseguiti i totali in fondo a ciascuna pagina di destra, prima di eseguire il riporto nella successiva, dovrà essere constatato che esistono fra i totali delle colonne del modello le seguenti relazioni: col. 4 = col. (6+8+10+12+14); col. 5 = col. (7+9+11+13+15).

12. — L'estratto sarà firmato dal Comandante del distaccamento.

13. — L'estratto verrà conservato dall'ufficio d'amministrazione del corpo (come è indicato al n. 6 della circolare 526 del *Giornale militare* corrente anno), a disposizione degli ispettori e del Ministero.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 3.

.....

ESERCIZIO 192...-192...

.....

CONTO DEI DISTACCAMENTI

(*Sviluppo delle col.* 8 *e* 9 *del Giornale di cassa*)

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Distaccamento X		Distaccamento Y		Distaccamento Z			
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fondo cassa 1-7-21.....	775	—	750	—	800	—		
22	Anticipazioni luglio	870	—	1.000	—	1.200	—		
120	Rendiconto distacc. X..	175	1.370	—	—	—	—		
124	» » Y..	—	—	20	1.700	—	—		
129	» » Z..	—	—	—	—	15	1.900		
	TOTALI a luglio...	1.820	1.370	1.770	1.700	2.015	1.900		
		1.370		1.700		1.900			
	Rimanenze come dai rendiconti.....	450	—	70	—	115	—		
150	Anticipazioni agosto....	920	—	1.000	—	1.000	—		
160	Rendiconto distaccamenti X. Y. Z.....	90	800	20	900	30	750		
	TOTALI ad agosto...	1 460	800	1.090	900	1.145	750		
		800		900		750			
	Rimanenza come da rendiconti.....	660	—	190	—	395	—		
350	Anticipazioni di settembre.....	900	—	950	—	800	—		
380	Rendiconto distaccamenti X. Y. Z.....	—	1.200	50	900	—	1.000		
	TOTALI al 1° trimestre...	1.560	1.200	1.190	900	1.195	1.000		
		1.200		900		1.000			
	Rimanenza come da rendiconto.....	360	—	290	—	195	—		
	.....								
	.....								
	....								
	....								
	.....,...								
	TOTALI fine esercizio....	1.780	1.510	1.760	1.560	1.825	1.720		
		1.510		1.560		1.720			
	Rimanenze da riportare esercizio successivo...	270		200		105			

(1) Vedi Giornale di cassa (alleg. 1) nel quale le chiusure furono fatte risaltare per brevità, soltanto alla

Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	TOTALE Entrata	TOTALE Uscita	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
										2.325	—	
										3.070	—	
										175	1.370	
										20	1.700	
										15	1.900	
										5.605	4.970	
										4.970		
										635	—	
										2.920	—	
										140	2.450	
										3.695	2.450	
										2.450		
										1.245	—	
										2.650	—	
										50	3.100	
										3.945	(1) 3.100	
										3.100		
										845	(1)	
										5.365	4.790	
										4.790		
										575	(1)	

1° trimestre

2°, 3° e 4° trimestre

(1) Rate di ogni trimestre.

MOD. 75 *R. A.*

ALLEGATO N. 4.

.....

ESERCIZIO 192... 192...

REGISTRO

delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun " conto „

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Fondo scorta (1)		Fondi permanenti		Cauzioni - (depositi)		Crediti e debiti verso ufficiali e impiegati	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.....								
	.....								
	.....								
	Distacc. X - luglio 192...								
120	Anticip. ufficiale *A*.....	—	—	—	—	—	—	—	150
»	Partita a debito distacc.	—	—	—	—	—	—	—	—
»	Restit. ant. uffic. *A*....	—	—	—	—	—	—	150	—
	.....								
	.....								
	.....								
	Distacc. X - agosto 192...								
160	Contropartita a quella di debito di luglio.....	—	—	—	—	—	—	—	—
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI al 1° trimestre.	25.000	—	200	2.300			300	1.100
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI al 2° trimestre.	25.000	—	200	3.100			610	1.135
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI al 3° trimestre.	25.000	—	700	3.600			760	1.335
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI alla chiusura esercizio.....	25.000	—	700	4.300			1.113	1.335
		—			700				1.113
		25.000			3.600				222
	TOTALI partite di debito e di credito ancora accese alla chiusura dell'esercizio (V° sviluppi di 2° grado) da riportarsi nel mod. 75 del nuovo esercizio	25.000	—		3.600			13	235

(1) Per questo conto, e per gli altri che abbiano la stessa caratteristica, non occorre lo sviluppo di 2° grado.

Crediti e debiti verso la truppa		Crediti e debiti vari		Partite a debito distaccamenti						TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—
—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	90	—
				90	90					25.590	3.490
				90	90					25.900	4.325
				90	90					26.550	5.025
				90	90					26.903	5.725
				90						5.725	
				—						21.178	
				—						25.013	3.835

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 5.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

"*FONDI PERMANENTI*"

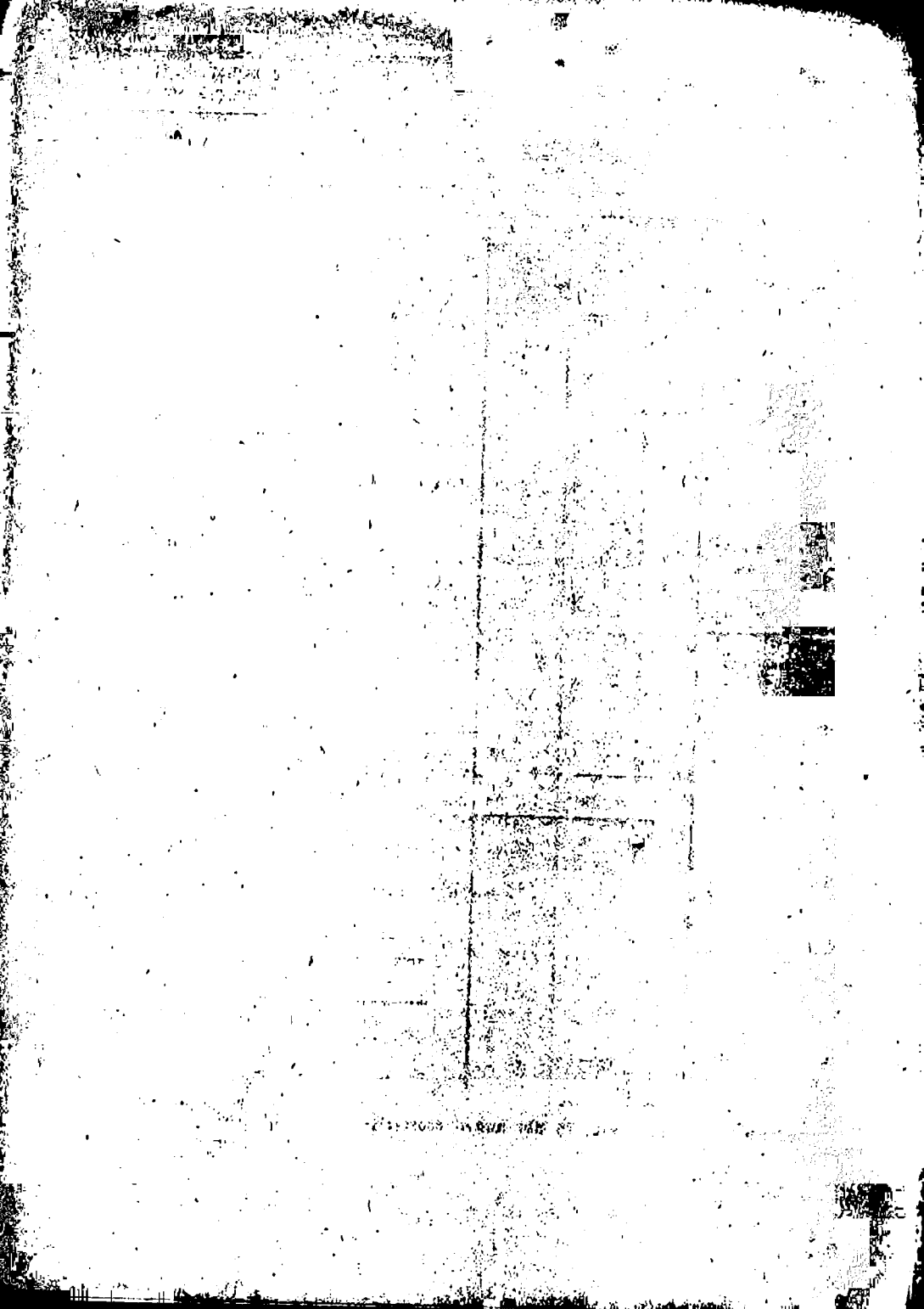
PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
6	**1ª Compagnia**	—	500	—	—	—
»	**2ª Compagnia**	—	700	53	200	—
»	**3ª Compagnia**	—	500	—	—	—
»	**Compagnia S. M.**	—	500	54	—	100
	TOTALI...	—	2.200		200	100
	Riporto totali col. 6 e 7...	200	100			
	TOTALI al 1° trimestre come da modello 75...	200	2.300			
75	**Ufficio materiale,** concessione fondo permanente	—	300	—	—	—
92	**4ª Compagnia,** rientrata alla sede	—	400	—	—	—
	TOTALI...	200	3.000			
	Riporto totali col. 9 e 10...	—	100			
	TOTALI al 2° trimestre come da modello 75...	200	3.100			
183	**5ª Compagnia,** rientrata alla sede	—	400	—	—	—
	TOTALI...	200	3.500			
	Riporto totali col. 12 e 13...	500	100			
	TOTALI al 3° trimestre come da modello 75...	700	3.600			
210	**6ª Compagnia,** rientrata alla sede	—	400	—	—	—
	TOTALI...	700	4.000			
	Riporto totali col. 15 e 16...	—	300			
	TOTALI al termine esercizio come dal modello 75...	700	4.300			

Somma da riportarsi

NB. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più righe se l'estinzione

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	174	500	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	700
105	—	100	—	—	—	—	—	—	—	400
—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	500
	—	100								
—	—	—	193	—	100	—	—	—	—	500
				500	100					
—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	500
							—	300		
nel corrispondente conto del mod. 75 del nuovo esercizio . . . L.									—	3.600

si prevede ratcale.



MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 6.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

" DEBITI E CREDITI VERSO UFFICIALI, ecc. "

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
12	**Capitano** *X* – Per acquisto bicicletta	—	**800**	35 75 95	50 50 50	— — —
126	**Ufficiale** *A* – Del distacc. *x* per anticipazione	—	**150**	126 9	150	—
155	**Tenente** *Y* – Anticipazione spese missione...	—	**150**		—	—
	TOTALI...	—	1.100		300	—
	Riporto totali col. 6 e 7...	300	—			
	TOTALI al 1° trimestre come dal modello 75...	300	1.100			
220	**Tenente** *Z* – Somma percepita in più, ecc....	—	**35**	—	—	—
225	**Maggiore** *X* – Somma percepita in meno, ...	**10**	—	—	—	—
	TOTALI...	310	1.135			
	Riporto totali col. 9 e 10...	300				
	TOTALI al 2° trimestre come dal modello 75...	610	1.135			
250	**Tenente** *A* – Anticipazione spese missione....	—	**200**	—	—	—
	TOTALI...	610	1.335			
	Riporto totali col. 12 e 13...	150	—			
	TOTALI al 3° trimestre come dal modello 75...	760	1.335			
380	**Maggiore** *Y* – Somma percepita in meno....	**3**	—	—	—	—
	TOTALI...	763	1.335			
	Riporto totali col. 15 e 16...	350	—			
	TOTALI alla fine esercizio come da modello 75...	1.113	1.335			

Somme da riportarsi

NB. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più righe se l'estinzione

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO

2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120	50	—	230	50	—	350	50	—		
160	50	—	270	50	—	390	50	—	—	200
205	50	—	310	50	—	450	50	—		
—	—	—		—	—		—	—	—	—
215	150	—		—	—		—	—	—	—
—	—	—		—	—		—	—	—	35
—	—	—		—	—		—	—	10	—
	300	—								
—	—	—		—	—	430	200	—	—	—
				150	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
							350	—		

nel corrispondente conto del mod. 75 del nuovo esercizio . . . . L. 13 235

si prevede rateale.

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 7.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

"PARTITE A DEBITO DEI DISTACCAMENTI"

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
126/7	**Distaccamento *X*** – Titolo irregolare riguardante trasferte all'ufficiale *A* (mese di luglio)	—	90	160 agosto	90	—
	Riporto totali col. 6 e 7...	90	—			—
	TOTALI al 1°, 2°, 3° e 4° trimestre come dal modello 75...	90	90			

NB — Solo per brevità si è supposto che durante l'esercizio un solo rendiconto ed in esso una sola partita risul

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
									—	—

tasse irregolare, e quindi da porsi a debito del distaccamento.

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 8.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

(*Chiudendo esercizio*)

.....

GESTIONI ARRETRATE

ESERCIZIO 1920-1921 E PRECEDENTI

N. Giornale	PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	OPERAZIONI 1° Trimestre N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
	A) Partite di certa e normale estinzione:					
1	Fondo scorta prelevato	20.000	—	120	—	20.000
2	Fondi permanenti – 1ª compagnia	—	300	121	500	—
3	Fondi permanenti – 2ª compagnia	—	200			
4	Cauzione impresari – Sig. *X*	130	—	122	—	130
5	Crediti verso ufficiali – Dal capitano *Y* per assegni avuti in più	—	35	—	—	—
6	Crediti verso ufficiali – Dal capitano *K* per assegni avuti in più	—	20	—	—	—
7	Crediti vari – Tenente *Y* per	—	50	—	—	—
8	Debiti vari – Maggiore *S* per	100	—	126 10	—	100
9	Credito verso Direzione Commissariato per spese per servizi P. S.	—	175	—	—	—
10	Anticipazioni e rendiconti – Rimanenze esercizio 1918–19	3.170	—	9	—	3.170
	» » » » 1919–20	—	5.230	10	3.170	—
	» » » » 1920–21	2.100	—	—	—	—
	B) Partite di incerta estinzione:					
11	Credito per	—	230	—	—	—
12	Debito per	4.550	—	—	—	—
13	Credito per	—	375	—	—	—
14	Differenza da rintracciarsi relativa alle gestioni 1920–21 e precedenti	—	730	—	—	—
15	Spese non ancora giustificate dai distaccamenti (diff. col. 8 e 9 del giornale cassa già depurata rimanenza effettiva di cassa dei distaccamenti	—	2.330	—	—	—
16	Rimanenza nelle casse, compresa quelle nelle casse dei distaccamenti passata alla nuova gestione ed accreditata alle gestioni arretrate (18.050 + 2.325)	—	20.375	1	20.375	—
	TOTALI a pareggio... L.	30.050	30.050		24.045	23.400

Fondo cassa gestioni arretrate (come da differenza col. 12 e 13 Gior

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
										20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	167	50	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
										175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	180	2.060	—	—	—
—	—	—	—	—	—	185	—	2.000	100	—
										230
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
160	—	450	—	—	—	—	—	—	4.100	—
										375
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
										610
—	—	—	—	—	—	190	120	—	—	
										330
—	—	—	—	—	—	185	2.000	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	450		50	—		4.180	2.000		
	24.045	23.400		24.080	23.850		24.130	23.850		
	24.080	23.850		24.130	23.850		28.310	25.850		
									4.200	1.740
nale, col 15 e 16 e col. 17 e 18 del presente) da riportare col. 12 nuovo giornale L.									—	2.460
									4.200	4.200
TOTALI a pareggio L.										

ALLEGATO N. 9

ESERCIZIO 192... - 192...

.....

SITUAZIONE DI TUTTI I CONTI
alla chiusura della gestione del mese di giugno 192. . .

Num. d'ordine	INDICAZIONI	DEBITI (entrata) (1)	CREDITI (uscita) (1)	*Annotazioni*
1	Fondo scorta prelevato	25.000	—	
2	Fondi permanenti:.....	—	3.600	
3	Cauzioni (depositi)	—	—	
4	Crediti o debiti verso ufficiali, ecc.....	13	235	
5	Crediti e debiti verso la truppa.....	—	—	
6	Crediti e debiti vari.....	—	—	
—	.....			
—	.....			
—	.....			
—	.....			
—	Partite a debito dei distaccamenti	—	—	
	TOTALE fondo scorta e conti particolari ...	25.013	3.835	diff. 21.178 come da col. 10 e 11 Giornale.
—	Situazione del conto gestioni arretrate	2.460	—	come da differenza fra col. 12 e 13 del Giornale.
	Proventi.			
—	Debito alla chiusura dell'esercizio.....	600	—	
	Anticipazioni e rendiconti.			
—	Situazione alla chiusura dell'esercizio.....	2.500	—	
	Conto generale di cassa.			
—	Cassa di riserva ..... L. 24.000			
—	Cassa corrente ..... » 2.163			
—	Casse dei distaccamenti ..... » 575			
		—	26.738	
	TOTALI a pareggio ...	30.573	30.573	(*V. a tergo*)

(1) Le intestazioni di queste due colonne, nei modelli di vecchia ristampa, saranno corrette a mano.

Num. d'ordine	ENTE O PERSONA DEBITRICE O CREDITRICE Motivo del debito o del credito	DEBITI (entrata)	CREDITI (uscita)	*Annotazioni*
	Fondo scorta.			
1	Somma in consegna.....	25.000	—	Da riportarsi nel mod. 75 R. A. del nuovo esercizio.
	Fondi permanenti.			
2	1ª Compagnia.....	—	500	Partite da riportarsi specificatamente per prime nel corrispondente sviluppo di 2° grado (mod. 21 R. A. od eccezionalmente modello 75 R. A.).
3	2ª Compagnia.....	—	500	
4	Compagnia S. M.....	—	700	
5	Ufficio materiale.....	—	400	
6	4ª Compagnia.....	—	500	
7	5ª Compagnia.....	—	500	
8	6ª Compagnia.....	—	500	
	TOTALE ...	—	3.600	Da riportare nel mod. 75 R. A.
	Crediti e debiti verso ufficiali ecc.			
9	Capitano *X* - Residuo debito bicicletta.....	—	200	Come alla 2ª annotazione di cui sopra.
10	Tenente *Z* - Somma percepita in più	—	35	
11	Maggiore *X* - Somma percepita in meno.....	10	—	
12	Maggiore *J* - Somma percepita in meno.....	3	—	
	TOTALI ...	13	235	Come alla 3ª annotazione di cui sopra.
	Gestioni arretrate.			
13	Situazione del conto alla chiusura esercizio ..	2.460	—	Da riportarsi a col. 12 del Giornale e nel conto gestioni arretrate.
	Proventi.			
14	Restati da versare alla chiusura esercizio	600	—	Da riportarsi nel modello 75 R. A. del nuovo esercizio.
	Anticipazioni e rendiconti.			
15	Somma da versarsi alla Direzione Commissariato per il pareggio	2.500	—	Id.

NUOVO ESERCIZIO

ALLEGATO n. 10. — Giornale di cassa (mod. 11 RA) con l'esemplificazione del riporto delle rimanenze, e delle registrazioni relative a rendiconti dei distaccamenti riferibili alle gestioni arretrate, ecc.

ALLEGATO n. 11. — Conto dei distaccamenti (mod. 75 RA) con l'esemplificazione del riporto delle rimanenze.

ALLEGATO n. 12. — Registro per lo sviluppo di 1° grado del « fondo scorta e conti particolari » (mod. 75 RA), con l'esemplificazione del riporto rimanenze.

ALLEGATO n. 13. — Sviluppo di 2° grado del « fondo scorta e conti particolari » (mod. 21 RA) « Fondi permanenti » con l'esemplificazione del riporto delle rimanenze.

ALLEGATO n. 14. — Sviluppo come sopra. « Debiti e crediti ufficiali ».

ALLEGATO n. 15. — Sviluppo come sopra« « Gestione reparti » fatto sul mod. 75 RA, anzichè su quello 21 RA.

ALLEGATO n. 16. — Conto gestioni arretrate (definitivo) con l'esemplificazione completa del riporto delle rimanenze, ecc.

ALLEGATO n. 17. — Conto provvisorio delle gestioni arretrate.

ALLEGATO n. 18. — Reparto per capitolo dei movimenti relativi al bilancio (mod. 75 RA facoltativo)

MOD. 11 *R. A.*

ALLEGATO N. 10
N. del Catalogo (R. 1917)

.....

Esercizio 192... - 192...

Mese di.....

GIORNALE DI CASSA

Il presente fascicolo consta di N.....
ciascuna da me firmata in margine.

..... il .....

IL RELATORE

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	CONTO GENERALE			
			Cassa di riserva		Cassa corrente	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
1		Riporto delle rimanenze dell'esercizio precedente. – V. giornale relativo (allegato 1)..	24.000	—	2.163	—
—	Luglio	Passaggio alla cassa corrente.....		5.000	5.000	—
		.....				
		.....				
25	Luglio	Anticipazione reparti 1ª cinquina (3ª, 8ª e 10ª compagnia lire 1000 ciascuna; 7ª, 9ª e 11ª compagnia lire 1100).....	—	—	—	6.300
		.....				
		.....				
		.....				
27	»	Rintracciato rendiconto del gennaio 1919 del distaccamento *S*, che viene ora registrato nel giornale:				
		Anticipazione avuta dalla cassa militare, non registrata	—	—	—	—
		Spese a carico del bilancio (spese guerra)	—	—	—	—
		Riscosso per proventi non versati	—	—	—	—
		Versata rimanenza cassa per scioglimento	—	—	—	—
		.....				
		.....				
		.....				
188	»	Versata rimanenza proventi esercizia 1921–22....	—	—	—	600
		.....				
		.....				
		.....				
220	»	Pagato alla Direzione di commissariato a pareggio gestione capitoli esercizio 1920–21	—	—	—	100
		.....				
		.....				
		.....				
331	»	Riscosso da *X* somma riguardante la differenza da rintracciare.....	—	—	130	—
		.....				
		.....				
		.....				
315	»	Pagato fondo permanente all'8ª compagnia	—	—	—	500
316	»	Pagata anticipazione al capitano *K* per missione.	—	—	—	175
317	»	Riscosso fondo permanente – Magazzino materiale	—	—	400	—
318	»	Pagato Maggiore *X*, per somma dovutagli	—	—	—	10

DI CASSA		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIFERIMENTO ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte:	
Distaccamenti		Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti			
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	alle colonne 16 e 17 — Capitolo	alle colonne 10 e 11 e 12 e 13 — Conti particolari
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
575	—	28.113	3.835	2.460	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6 300	—	—	—	—	—	—	F. S.	Reparti
—	—	—	—	—	2.000	—	—	2.000	—	Spese guerra	
—	—	—	—	2.180	—	—	—	—	2.180	»	Esercizi precedenti partite n. 8.
—	—	—	—	—	50	50	—	—	—	»	
—	—	—	—	200	—	—	—	—	200	»	
—	—	—	600	—	—	—	—	—	—	F. S.	Proventi 921-22
—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	Esercizi precedenti n. 3.
—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	Esercizi precedenti n. 7.
—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	F. S.	Fondi perm.
—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	»	Cred. e deb. V.
—	—	400	—	—	—	—	—	—	—	»	fondi perm.
—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	»	Credi e deb. V.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 11.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

CONTO DEI DISTACCAMENTI

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Distaccamento X		Distaccamento Y		Distaccamento Z			
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto delle rimanenze esercizio precedente (v. allegato 3).....	270	—	200	—	105	—	—	—

										TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	575	—

MOD. 75 *R A*

ALLEGATO N. 12.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REGISTRO

delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun " conto „

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Fondo scorta		Fondi permanenti		Cauzioni - (depositi)		Crediti e debiti verso ufficiali e impiegati	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto rimanenze (v. mod. 75 R.A. alleg. 4).	25.000	—	—	3.600	—	—	13	235
	Rimanenze conto "proventi" e "anticipazioni e rendiconti" (v. giornale alleg. 1).....	—	—	—	—	—	—	—	—
	....								
	....								
	.....								
25	1ª cinquina reparti:	—	—	—	—	—	—	—	—
	(1ª compagnia I,.... ecc.)								
	.....								
	....								
188	Versamento proventi precedente esercizio.....	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Totali come a col. 10 e 11 del giornale (alleg. 1 e 10).

Crediti e debiti verso la truppa		Gestione reparti		Partite a debito distaccamenti		Proventi non versati al 30 giugno 1922		Rimanenza capitoli al 30 giugno 1922		TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.013	3.835
—	—	—	—	—	—	600	—	2.500	—	3.100	—
										28.113	(1) 3.835
—	—	—	6.300								6.300
—	—	—	—	—	—	—	600				600

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 13.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

"*FONDI PERMANENTI*,,

N. Giornale	PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	OPERAZION 1° Trimestre N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
	1ª Compagnia	—	**500**			
	2ª »	—	**500**			
	4ª »	—	**500**			
	5ª »	—	**500**			
	6ª »	—	**500**			
	Compagnia S. M.	—	**700**			
	Ufficio materiale	—	**400**	317	400	
	TOTALE delle partite riportate dall'esercizio precedente....		3600			
315	**8ª Compagnia**		**500**			

V. allegato n. 5 e 9 (mod. 21 e mod. 5)

NB. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più righe se l'estinzione si

ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

prevede rateale.

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 14.

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

"CREDITI E DEBITI UFFICIALI"

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI.				OPERAZIO		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
V. allegato 6 e 9 (mod. 21 e mod. 3)	**Capitano *X*** - per acquisto bicicletta	—	**200**			
	Tenente *Z* - per somma percepita in più	—	**35**			
	Maggiore *X* - per somma percepita in meno .	**10**	—	318	—	10
	Maggiore *Y* - per somma percepita in meno .	**3**	—			
	TOTALI delle partite riportate dell'esercizio precedente.	13	235			
316	**Capitano *K*** - anticipazione missione.....	—	**175**			

N. B. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più righe se l'estinzione si

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

prevede rateale.

MOD. 75 *R. A.*

ALLEGATO N. 15

.....

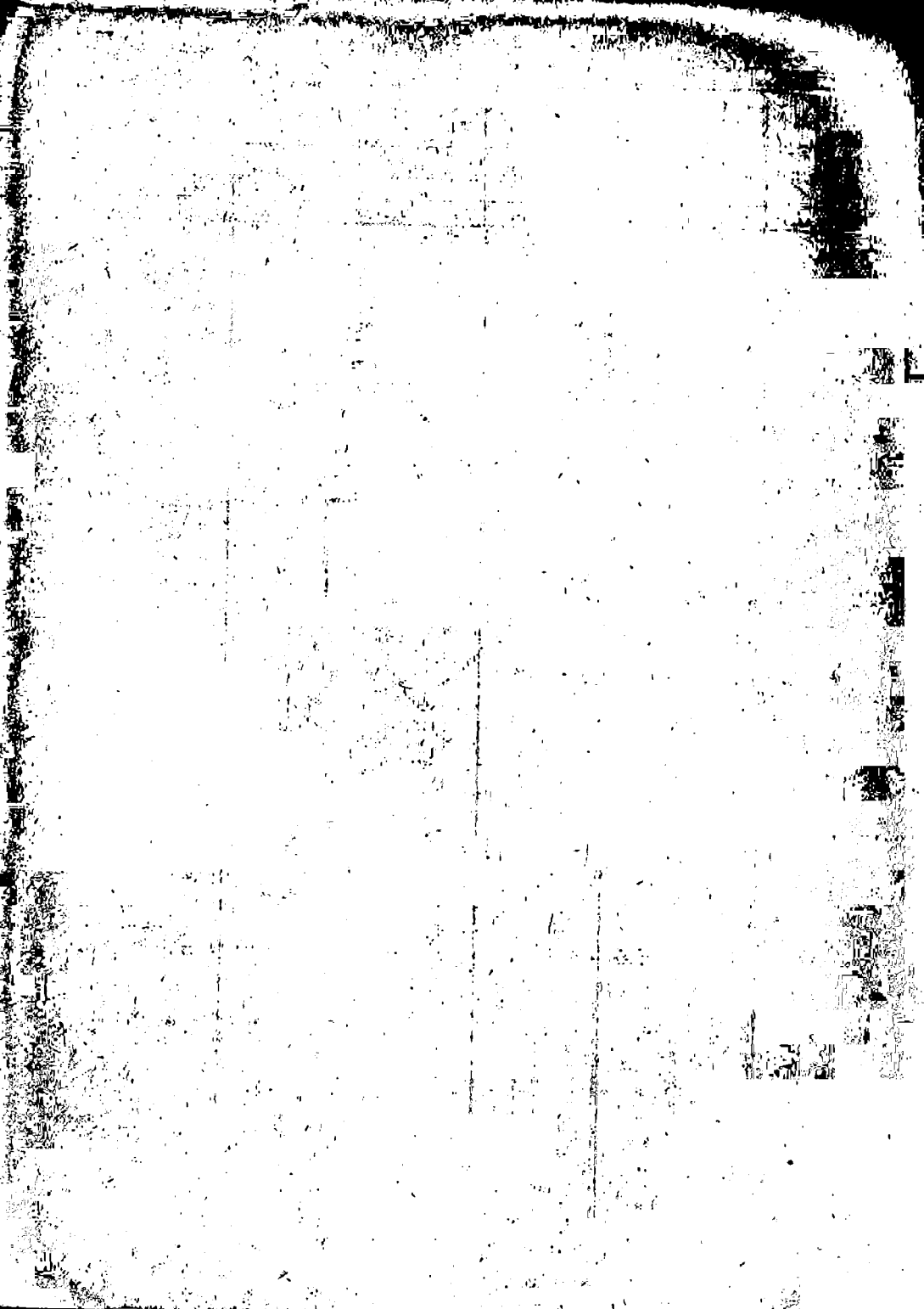
ESERCIZIO 192... - 192...

GESTIONE DEI REPARTI

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	3ª compagnia		7ª compagnia		8ª compagnia		9ª compagnia	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mese di luglio.								
25	1ª cinquina.....	—	1.000	—	1.100	—	1.000	—	1.100
	2ª id.	—	800	—	1.200	—	800	—	1.200
	3ª id.	—	1.000	—	1.000	—	1.000	—	1.000
	4ª id.	—	1.100	—	1.300	—	1.100	—	1.300
	5ª id.	—	1.200	—	1.000	—	1.200	—	1.000
	6ª id.	—	900	—	1.100	—	900	—	1.100
	Conto delle spese.....	5.840	—	6.610	—	5.840	—	6.610	—
	Rimanenza o eccedenza.	160	—	90	—	160	—	90	—
	TOTALE a luglio...	6.000	6.000	6.700	6.700	6.000	6.000	6.700	6.700
	Mese di agosto.								
	1ª cinquina.....	—	1.000	—	1.100	—	1.000	—	1.100
	2ª id.	—	900	—	1 000	—	900	—	1.000
	3ª id.	—	1.100	—	1.000	—	1.100	—	1.000
	4ª id.	—	1.000		1.100	—	1.000	—	1.100
	5ª id.	—	1.200	—	900	—	1.200	—	900
	6ª id.	—	1.000	—	1.000	—	1.000	—	1.000
	Conto delle spese.....	6.090	—	6.120	—	6.090	—	6.120	—
	Rimanenza o eccedenza.	110	—	—	20	110	—	—	20
	TOTALI ad agosto...	12.200	12.200	12 820	12.820	12.200	12.200	12.820	12.820
	Mese di settembre.								
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								

10ª compagnia		11ª compagnia								TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	1.000	—	1.100							—	6.300
—	800	—	1.200							—	6.000
—	1.000	—	1.000							—	6.000
—	1.100	—	1.300							—	7.200
—	1.200	—	1.000							—	6.600
—	900	—	1.100							—	6.000
5.840	—	6.610	—							37.350	—
160	—	90	—							750	—
6.000	6.000	6.700	6.700							38.100	38.100
—	1.000	—	1.100							—	6.300
—	900	—	1.000							—	5.700
—	1.100	—	1.000							—	6.300
—	1.000	—	1.100							—	6.300
—	1.200	—	900							—	6.300
—	1.000	—	1.000							—	6.000
6.090	—	6.120	—							36.630	—
110	—	—	20							330	60
12.200	12.200	12.820	12.820							75.060	75.060



MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 16

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

CONTO GESTIONI ARRETRATE

esercizi 1920... - 1921... e precedenti

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
	***A)* Partite di certa estinzione.**					
1	Crediti verso ufficiali. — Dal capitano *K* per assegni avuti in più.....	—	20			
2	Credito verso la Direzione di Commissariato, per spese per servizi P. S.....	—	175			
3	Anticipazione e rendiconti — rimanenza esercizio 1920-21.	100	—	220	—	100
	***B)* Partite di incerta estinzione.**					
4	Credito per.....	—	230			
5	Debito per.....	4.100				
6	Credito per.....	—	375			
7	Differenza da rintracciarsi relativa alle gestioni 1920-21 e precedenti.....	—	610	231	130	
8	Spese non ancora giustificate dai distaccamenti (diff. colonne 8 e 9 del giornale cassa già depurata rimanenza effettiva di cassa dei distaccamenti)	—	330	27	2.180 200	2.000 50
9	Rimanenza nella cassa di spettanza gestioni arretrate....	—	2460	1	2460	—
	TOTALI a pareggio...	4.200	4.200			

ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 17

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

CONTO PROVVISORIO GESTIONI ARRETRATE

esercizi 192... - 192... e precedenti

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIO		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
1	Rimanenza cassa di spettanza gestioni arretrate.....	—	2.460	1	2.460	—
8	Spese non ancora giustificate dai distaccamenti ecc.....	(1)	(1)	27	2.180 200	2.000 50
9	Rimanenza capitoli bilancio esercizio 1920-921.....	100	—	220	—	100
10	Riscosso da *X* per.....	(1)	(1)	231	130	—

(1) Quando in seguito a riscossione o pagamenti emerge l'esistenza di un credito od un debito al 30 giugno 192 emersa. Le col. 3 e 4 restano in bianco. I movimenti effettuati in conto delle partite stesse sono posti in corrispondenz

ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
Codice	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

quale non è possibile stabilirne subito l'ammontare, in questo conto è posta l'indicazione relativa alla partita le indicazioni suddette, nelle colonne relative ai trimestri interessati.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 18

.....

ESERCIZIO 192... - 192...

REPARTO PER CAPITOLO

dei movimenti relativi al bilancio

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Cap. 16		Cap. 17		Cap. 20		Cap. 21	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	.....	1.000	—	1.500	—	2.000	—	1.800	—
15	.....	—	130	—	—	—	—	—	—
24	.....	—	—	—	200	—	—	—	—
37	.....	—	40	—	—	—	—	—	
110	.....	—	—	—	—	—	70	—	—
150	.....	—	—	—	—	—	—	—	9
165	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
180	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
195	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
200	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALI che debbono corrispondere a quelli dei singoli modelli 6 R.A. e, per la colonna "totale" a quelli delle colonne 16 e 17 del giornale di cassa.....	1.000	170	1.500	200	2.000	70	1.800	90

Cap. 27		Cap. 30		Cap. 31		Cap. 32				TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.000	—	500	—	800	—	100	—			8.700	—
—	—	—	—	—	—	—	—			—	130
—	—	—	—	—	—	—	—			—	200
—	—	—	—	—	—	—	—			—	40
—	—	—	—	—	—	—	—			—	70
—	—	—	—	—	—	—	—			—	90
—	35	—	—	—	—	—	—			—	35
—	—	—	65	—	—	—	—			—	65
—	—	—	—	—	80	—	—			—	80
—	—	—	—	—	—	—	55			—	55
1.000	35	500	65	800	80	100	55			8.700	765

Prezzo della presente dispensa L. 0.60

(5416) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª **1922** 9 Giugno

N. 269 – 16 marzo 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero . . . . . *Pag.* 549

» **270 – 2 aprile 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 660, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 584, concernente la formazione di un nuovo reggimento di cavalleria . . . . . *Pag.* 556

» **271 – 18 maggio 1922.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 689, che stabilisce la classificazione della carica di presidente generale della Croce Rossa Italiana per l'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni . . . . . *Pag.* 557

» **272 – 8 giugno 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa. *Pag.* 557

» **273 – 8 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi . . . . . Pag. 558

» **274 – 9 giugno 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie *Pag.* 558

AVVISO . . . . . *Pag.* 563

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 563

Circolare N. **269.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 16 marzo 1922.

A seguito della circolare n. 357 del *giornale militare* del 1921 viene pubblicato il secondo elenco di offerte segnalate dal comando del corpo darmata di Napoli ed effettuate a favore della Casa del Soldato della detta città:

Ditta Ferrobeton	L.	100 —
Circolo Unione di Napoli	»	500 —
Ditta Carlo Azzi	»	50 —
Comm. Cosimo Capasso	»	200 —
Fattorusso Guglielmo	»	500 —
Comm. Edoardo Salzano.	»	500 —
Ditta Ville de Lion	»	300 —
Società Nafta	»	500 —
Ditta Bergenevo e C.	»	200 —
Ditta Di Giacomo	»	50 —
Ditta Raffaele Schioppa	»	50 —
Ditta R. A. Wenner	»	500 —
Ditta Pietro Amore	»	200 —
S. E. il Cardinale Arcivescovo di Napoli	»	500 —

Comm. Richetti Pietro	L.	200 —
Ditta Pepe Raffaele	»	200 —
Barone De Peppo Luigi	»	50 —
Ditta T. A. G. Porta	»	500 —
Ditta Leone Brod	»	200 —
Ditta Armando Vittoria	»	200 —
Ditta Bevilacqua Pasquale	»	200 —
Circolo Militare	»	500 —
Ditta F.lli Vittoria di Eduardo	»	200 —
Ditta Carlo Cutolo e Figli	»	500 —
Ditta Industria della Seta	»	100 —
Comm. Betocchi Carlo	»	500 —
Conte Petriccione Alfonso di Vadi	»	50 —
Società Elettrica della Campania	»	300 —
Cassa Sovvenzioni Imprese	»	300 —
Comm. De Conciliis Luigi	»	100 —
Ditta Amodio Migliaccio	»	50 —
Ditta Amedeo Berner	»	200 —
Ditta C. T. T. Pattison	»	1000 —
Maria Foresto	»	50 —
Contessa Filangieri di Candida	»	100 —
Ditta Carpi e Figli	»	100 —
Ditta Edgardo Lo Semmo	»	200 —
Ditta Maglione Tommaso	»	100 —
Ditta Achille Lepre	»	200 —
Circolo Nazionale	»	500 —
Ditta Genna	»	200 —
Ditta Pane e Valletta	»	300 —
Tenente Generale comm. Lahalle Francesco	»	100 —
Banca Commerciale	»	3000 —
Ditta Gutteridge	»	500 —
Generale comm. Sponsilli	»	50 —
Ditta Improta	»	200 —
Ditta Rossi e Canevari	»	200 —
Società Meridionale per il Commercio del Petrolio	»	500 —
Società Pro-Commercio	»	500 —
Tenente Generale comm. Felice Campanelli	»	50 —
S. E. Tenente Generale D'Alessandro	»	50 —
Comitato Onoranze Funzionari Dogana	»	200 —
Ditta F.lli Palombo	»	200 —
Tenente Generale comm. Tommasuolo	»	50 —
Tenente Generale comm. Carcasio Salvatore	»	50 —
Tenente Generale conte Tixon de Vidaurre	»	100 —
Tenente Generale comm. Carignani	»	50 —
Ditta Michele Abet	»	50 —
Ditta Argento e Cosomati	»	200 —
Ditta Ciaburri e Figli	»	200 —
Ditta F.lli Spinelli	»	500 —
Associazione Ufficiali a riposo	»	100 —
Generale comm. Enrico Ardito	»	50 —
Maggiore Generale comm. Buono Edoardo	»	200 —
Comm. Francesco Montefredini	»	200 —
Ditta Pasquale Belardini	»	50 —
Ditta Achille Ippolito	»	200 —
Comm. Enrico Pepe	»	100 —
Madame Louise Stern	»	856,25
S. E. Conte Bonin Longare	»	500 —
Ditta Enea Bevilacqua	»	2000 —

Comm. Francesco Pomicino	L.	100 —
Banca Popolare S. Gregorio Magno	»	100 —
Ditta Tommaso Pitterà	»	200 —
Ditta Giovanni Pitterà	»	100
Ditta Dupont e C.	»	350 —
Ditta G. Montagna	»	100 —
Ditta Scala e C.	»	50 —
Ditta Carlo Sodo	»	100 —
Ditta Barra	»	200 —
Ditta Viedmann e Schover	»	100 —
Ditta Donato e Levi	»	500 —
Ditta Francesco Carrino	»	200 —
Ditta Luciano Franzosini	»	500 —
Associazione Napoletana Commercianti e Industriali Orafi	»	100 —
Ditta Oreste Montorfano	»	1500 —
Unione Industria e Commercio	»	500 —
Generale comm. Giuseppe Barbiani	»	50 —
Ditta Ing. F.lli Giuliano	»	500 —
Ditta Pace e Cagli	»	150 —
Generale comm. DAngelo Gaetano	»	50 —
Società Meridionale Elettricità	»	2000 —
Società Generale Illuminazione Elettrica	»	2000 —
Società Napoletana Imprese Elettriche	»	2000 —
Compagnia del Gas	»	2000 —
Ditta Cirio e Signorini	»	2000 —
Ditta del Gaizo	»	2000 —
Circolo Calabrese	»	100 —
Assicurazioni Venezia	»	1000 —
Gr. uff. Giorgio Pierce	»	2000 —
Ditta Schinto e Soliani	»	50 —
Ditta Pasquale Scala	»	50 —
Ditta Giuseppe Feltrinelli e C.	»	1000 —
Comm. Sponzilli	»	866 —
Società Transoceanica di Navigazione	»	2000 —
Generale comm. Pasquale Duetti	»	50 —
Ditta F.lli Conte	»	100 —
Ditta Benusiglio e De Curti	»	100 —
Ditta Colorificio L. Ceriani	»	250 —
Maggiore Generale comm. Pelli Roberto	»	50 —
Comm. De Notaristefani Ferdinando	»	100 —
Ditta Luigi Piscitelli e Figli	»	1000 —
Ing. comm. Dante Rubillo	»	250 —
Associazione Impiegati Civili	»	100 —
Ditta Siderurgica Commerciale	»	200 —
Ditta De Palma	»	500 —
Comizio Veterani e Reduci	»	100 —
Generale comm. Guadagno Camillo	»	50 —
Archivista P. M. Direzione Commissariato	»	10 —
Generale comm. Ventrella Francesco	»	170 —
Società Ligure Napoletana-Oleifici	»	500 —
Maggior Generale Pocobelli comm. Gustavo	»	50 —
Banca di Calabria	»	1000 —
Alessandro Geubrecht	»	150 —
Società Ligure Lombarda	»	1000 —
Generale comm. Nicola De Maria	»	100 —
Ditta Dusmet e Paolillo	»	200 —
Ditta Bhuler	»	200 —
Generale comm. Sponzilli Luigi	»	35 —

Generale comm. Versace Agostino	L.	100 —
Ditta Vermondo e Valli	»	200 —
Società Candia e Solona	»	1000 —
Ditta F.lli Gondrand	»	500 —
Ditta Casaburi	»	1000
Ditta Francesco Cozza	»	200 —
Associazione ex Combattenti	»	100 —
Tenente Colonnello cav. Filangieri Diego	»	100 —
Ditta F.lli Cannavale e C.	»	100 —
Ditta Miani e Silvestri	»	1000 —
Cav. Cappuccio.	»	200 —
Cav. Francesco Bertolini	»	250 —
Federico Rodevald	»	100 —
Ditta Luigi Di Lauro.	»	200 —
Musetti Isidoro	»	50 —
Maria De Sanna	»	500 —
Ditta Richard e Ginori	»	500 —
Ditta Belloni e C.	»	300 —
Ditta Paolucci e Palombi	»	100 —
Ditta F.lli Barbato	»	300 —
Ditta Giovanni Carrino	»	200 —
Ditta Zaccaria Daniele.	»	500 —
Epifani — Lotteria	»	1498 —
Società Tiro a Segno Nazionale	»	100 —
Ditta F.lli Giacchetti	»	1000 —
Ditta Vittorio Coen	»	250 —
Ermelindo D'Alessandro	»	12 —
Ditta G. Cangiano	»	100 —
Ditta F.lli Esposito	»	200 —
Ditta Lauria Andrea e Filippo	»	500 —
Ditta Vincenzo Troise	»	300 —
Ditta Alfonso Cosmo di Nocera	»	100 —
Ditta F.lli Maglione fu Tommaso	»	100 —
Ditta Miranda e Delillo	»	100 —
Ditta S. Astarita	»	50 —
Ditta Federico D'Andrea	»	200 —
Ditta G. Dionisio	»	500 —
Società Navigazione Generale Italiana	»	1000 —
Società Birrerie Meridionali	»	2000 —
Ditta Almerico Realfonso	»	50 —
Ditta Renella e Cuomo	»	50 —
Ditta Van Bol e Feste	»	500 —
Sala Convegno 39° fanteria	»	500 —
Ditta Innocente Mangili e C.	»	200 —
Banca Commerciale Terra di Lavoro	»	500 —
Ditta Stabile Nicola e F.lli	»	500 —
Cav. Uff. Graus	»	3918 —
Ditta F.lli Nuise	»	50 —
Ditta F.lli Pica di Salvatore	»	200 —
Ditta Ghilardi	»	200 —
Ditta L'Immacolata	»	150 —
Ditta Ermenegildo Arena	»	200 —
Ditta Francesco Paparo	»	1000 —
Ditta Scribante Paolo	»	100 —
Sottoscrizione Stand Fiera Campionaria	»	115 —
Società Zuccherificio Valsacco	»	500 —
Ditta Luigi Ruggieri	»	200 —
Ditta De Rosa Prominenza e Raffone.	»	100 —

Duca e Duchessa di Bovino	L.	300 —
Soci dell'Unione	»	200 —
Società American Express Company	»	425 —
Ditta Comm. Alberto Froio	»	300 —
Cavallari - Hotel Naples	»	100 —
Sala Convegno Legione CC. RR. Napoli	»	500 —
Comm. Vittorio Materi	»	100 —
Ditta Fogliano	»	500 —
G. G. Leoliger - Hotel Parker	»	300 —
Cav. Terzi Roberto	»	100 —
Ditta Amato	»	100 —
Ditta Stanzieri	»	50 —
Ditta Barbato Raffaele e Figlio	»	100 —
Società Edilizia	»	2000 —
Comm. Giacinto De Michelis	»	100 —
Ditta Cav. Lepre Giovanni	»	500 —
Ditta Leopoldo Grossi e Figlio	»	200 —
Ditta Bizzarro Antonio	»	100 —
Ditta Federico Garolla	»	500 —
Ditta Arata e Garolla	»	250 —
Ditta Senes Courmese ed Arene	»	50 —
Ditta Alessandro Pedersoli	»	200 —
Ditta Salmoni	»	100 —
Ditta Fermariello	»	200 —
Ditta Beliazzi	»	50 —
Bianco Arturo	»	50 —
Ditta Jela	»	50 —
Campione - Hotel de Londres	»	500 —
Società Diva Cinematografica	»	1898 —
Marchese Guido Mezzacapo	»	200 —
Console del Portogallo	»	500 —
Istituto Meridionale di Cambio	»	200 —
Banca Italo-Americana	»	200 —
Ditta Luigi Della Febba	»	200 —
Vittorio Bozzi	»	200 —
Ditta Bolognesi e C.	»	100 —
Società Britannico-Italo-Gueret	»	1000 —
Compagnia Assicurazione Milano	»	50 —
Ditta Luigi Esposito	»	500 —
Opifici Riuniti Serici	»	500 —
Ditta Panza e Perlonghi	»	50 —
Primicino - Hotel Metropole	»	200 —
Ditta George Stanferd	»	500 —
Ditta Lezzi e C.	»	100 —
Ditta Zurlo	»	600 —
Società Navigazione La Transatlantica	»	1000 —
Generale comm. Cerqua Guglielmo	»	169 —
De Sio Vincenzo	»	316 —
Comm. Borriello Biagio	»	250 —
Banca Amitrano e Sorrentino	»	100 —
Campione - Hotel S. Lucia	»	500 —
Ditta A. Martorelli	»	50 —
Ditta Achille Mistico	»	500 —
Ditta Enrico Guaglione	»	500 —
Ditta Ciro Mussolini	»	500 —
Ditta Viola	»	50 —
Ditta Pasquale Balsamo	»	100 —
Generale comm. Salvati	»	100 —

Cav. Amodio Salsi	L.	300 —
Ditta Mondola	»	500 —
Ditta Pietro Costa e C.	»	500 —
Cav. Gaudenzi	»	100 —
Ditta G. W. Peirce	»	200 —
Società Navigazione Orientale	»	1000 —
Ditta Luigi Musso	»	400 —
Società Officine Ferroviarie Meridionali	»	1000 —
Senatore Pascale	»	395 —
Generale comm. Panigai	»	50 —
Comm. Pasquale Alvino	»	500 —
Banca Italiana di Sconto	»	2000 —
Ditta Pagano e C.	»	500 —
Ditta Girardi Oreste	»	300 —
Ditta Rolandi	»	100 —
Ditta Starita e Cirio	»	400 —
Ditta Lama Salvatore	»	500 —
Ditta Chioppetta Luigi	»	500 —
Tortorone Giuseppe	»	50 —
Maggiore Generale Duneau	»	100 —
Ditta Industrie Chimiche Meridionali	»	200 —
Società Italiana Servizi Marittimi	»	1000 —
Società Anonima Italiana	»	500 —
Ditta Cacace e Superti	»	500 —
Ditta Cepparulo Luigi	»	50 —
Ditta Vianini	»	100 —
Colonnello Sestilli cav. uff. Giovanni	»	303 —
Ditta Lancellotti	»	300 —
Ditta Tenacia	»	50 —
Società Anchor Line-Cunard Line	»	500 —
Comm. Maffettone Gennaro —	»	100 —
Società Navigazione La Marittima	»	1000 —
Società Navigazione La Sicilia	»	1000 —
Ditta F. G. Pavoncelli	»	500 —
Società F.lli Resi	»	100 —
John Emerg di Merriston	»	50 —
Ditta Cotoniere Meridionali	»	1000 —
Società Loyd Sabaudo	»	2000 —
Ditta Gastaldi e C.	»	500 —
Ditta Ciro Carotenuto	»	400 —
Sala Convegno Collegio Militare	»	2000 —
Comm. Enrietti Carlo	»	1000 —
Società Grandi Alberghi	»	1793
Sala Convegno Compagnia Interna CC. RR.	»	150 —
Ditta Frette - Filiale Napoli	»	100 —
Ditta Celentano e C.	»	300 —
Ditta F.lli Cozzolino	»	50 —
Ditta V. Salvatore	»	50 —
Ditta Vincenzo De Luca	»	500 —
Ditta Angelo Simeoni	»	500 —
Ditta Gennaro di Fiore	»	500 —
Ditta Industria Piemontese	»	500 —
Società Meridionale di Macinazione	»	500 —
Principe di Piedimonte	»	300 —
Merolla Ciro	»	50 —
Società Navigazione Roma	»	1000 —
Ditta Cesare Canessa	»	200 —
Ditta Mion Esattoria Comunale	»	500 —

Ditta Metalgraf	L.	200 —
Ditta De Angioletti	»	50 —
Società Trasformazione del Petrolio	»	500 —
Ditta G. Ricordi	»	10 —
Ditta Raffaele Ravone	»	500 —
Società Navigazione White Star Line	»	500 —
Ditta Di Sabato Luigi	»	100 —
Ditta Achille Consiglio	»	1000
Ditta Cilento	»	100 —
Ditta Micillo Improta Musso	»	200 —
Ditta Leanza Manzo e Russo	»	200 —
Ditta Salvatore Savino e Figlio	»	500 —
Ditta Cascinelli	»	200 —
Ditta Lamparelli	»	150 —
Società Anonima Importazione Oli	»	500 —
Banco di Roma	»	1000 —
Baronessa Ricciardi Ravelli	»	100 —
Società Ing. Zeni e Muggia	»	1000 —
Onorato e Guido Fiorentino	»	500 —
Ricavato Concerto Sala Maddaloni	»	465.70
Sala Convegno Legione CC. RR. Catanzaro	»	20 —
Accademia Nazionale di Scherma	»	250
Ditta Antonio Elia	»	300
Società Navigazione La Veloce	»	500 —
Ditta F.lli Coretti	»	100 —
Ditta Del Fico Edoardo	»	150 —
Ditta Formillo e Baffico	»	200.—
Ditta Maffia Filippo	»	50 —
Ditta De Luca	»	500 —
Ditta Petriccione Alfonso	»	500 —
Ditta Celentano	»	300 —
Ditta Cigliana e C.	»	300 —
Ricavato Concerto al Teatro S. Carlo	»	16660.50
Società Italiana Depositi e Forniture Carboni	»	500
Raniroldi Benedetto	»	100 —
Generale comm. Domenico Coletti	»	25 —
Ditta Ernesto De Angelis	»	300 —
Ditta Giovanni Notarloberti	»	100 —
Ditta Giovanni Colletta	»	50 —
Consorzio per distribuzione zucchero e caffè	»	500 —
Ditta Luigi Palmieri	»	100 —
Giuseppe Lamagna	»	10 —
Ditta Cimmino Marco	»	100 —
Paolo Anselmi	»	500 —
Banca Comuni Vesuviani	»	100 —
Ditta Feola e Jeanton	»	1000 —
Marchese Varnucchi Giuseppe	»	300 —
Ditta Iesu e Mario De Santis	»	50 —
Pennarola Enzo	»	50 —
Consorzio Trainfer	»	500 —
Direzione Ferrovie Secondarie Meridionali	»	300 —
Ditta F. P. Spanier	»	1000 —
Ditta Volpicelli Mario	»	500 —
Ditta Napolitano Raffaele e Figlio	»	300 —
Ditta Ruoppolo Angelo e Figlio	»	200
Società Riunione Adriatica di Sicurtà	»	500 —
Sale Convegno Legione R. Guardia Finanza	»	2435 —
Ditta Turner e C.	»	500 —

Prof. Mario Du Chaillot	L. 150 —
Ditta Fucci e Vitiello	» 50 —
Ditta Troise Luigi	» 100 —
Società Navigazione Loyd Latino	» 500 —
Ditta Staffa Francesco	» 300 —
Ditta Gennaro Savino e Figli	» 200 —
Ditta Gaglione e Galluccio	» 300 —
Ditta De Luca Carlo	» 1000 —
Società Italo-Americana	» 100 —
Fratelli De Luca	» 200 —
Società Montecatini	» 1000 —
Generale comm. Nicola Ardito	» 50 —
Ditta Cimino	» 200 —
Ranioldi Carlo	» 100 —
Totale	L. 167955.45
Totale delle offerte precedenti (Disp. 357 *G. M.* 1921)	L. 79700 —
Totale generale delle offerte a tutto il 31 dicembre 1921	L. 247655.45

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **270.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 660, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915, n. 584, concernente la formazione di un nuovo reggimento di cavalleria.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 2 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 127, del 31 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera di deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto n. 584 del 29 aprile 1915, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

N. 271. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto n. 689, che stabilisce la classificazione della carica di presidente generale della Croce Rossa Italiana per l'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.** — (Gabinetto del ministro). — 18 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 129 del 2 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi alla associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare) che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 9 maggio 1920, che approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto in data 19 aprile 1868, n. 4349, col quale è stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, modificato con regi decreti 3 febbraio 1901 n. 33, 5 maggio 1910 n. 292, e successivi;

Udito il Consiglio de ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della guerra e con quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il presidente generale della associazione italiana della Croce Rossa, nei riguardi delle precedenze, è classificato al n. 9 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868 n. 4349, per l'ordine di precedenza tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, modificato con regi decreti 3 febbraio 1901 n. 33, 5 maggio 1910, n. 292 e successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — DE VITO.

N. 272. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 8 giugno 1922.

Sono apportate le seguenti varianti alla circolare 19 del *giornale militare* in data 12 gennaio 1922:

a) Articolo n. 2. — Alla riga seconda, dopo la parola: «truppa», aggiungere: «ad eccezione di quelli contemplati dal seguente articolo 8». I comma «*sanità, commissariato, sussistenza, amministrazione e veterinari*» sono abrogati e sostituita dal seguente:

«*sanità, commissariato, sussistenza, amministrazione, veterinari e giustizia militare* - dai reparti di fanteria di linea dislocati nel corpo d'armata nel quale gli ufficiali prestano servizio».

Il comma « *scuole* » è abrogato (gli ufficiali rientrano nei casi generali).

Dopo il comma « *scuole* » aggiungere il comma seguente:

« *Agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra*, mantenuti o riassunti in servizio, le cui menomate condizioni richiedono una particolare assistenza, è concesso un attendente (non mai in comune col altro ufficiale) che dovrà essere normalmente esonerato da tutti i servizi ».

b) L'articolo 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

6. « La richiesta dell'attendente per gli ufficiali fuori corpo deve essere fatta al comando del corpo d'armata cui spetta provvedere ai sensi del comma precedenti ».

c) L'articolo 8 è abrogato e sostituito dal seguente:

8. « Gli ufficiali di arma combattente fuori corpo (compresi gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore) che prestano servizio al Ministero della guerra, al consiglio dell'Esercito, alla direzione superiore delle Scuole, alla Scuola di guerra, all'Istituto geografico militare, agli uffici dei generali di artiglieria e genio a disposizione per ispezioni ed all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, traggono l'attendente dal corpo al quale sono effettivi o dall'ultimo corpo al quale hanno appartenuto. Per gli ufficiali che appartennero a corpi disciolti o trasformati il Ministero stabilirà caso per caso il corpo dal quale dovrà essere fornito l'attendente ».

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **273.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 giugno 1922.

Questo Ministero determina che il compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi sia di L. 5 per ogni capo tosato con tosatrice a mano e di L. 2 per ogni capo tosato con tosatrice meccanica.

Detto compenso sarà corrisposto a partire dal 1° luglio 1922 e il relativo importo sarà imputato al capitolo del bilancio « spese generali dei corpi ».

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **274.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 9 giugno 1922.

Corpo d'armata di Torino.

Stabilimento civile balneo termale di Acqui:

La società anonima « Le Terme di Acqui » concede lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione (vitto ed alloggio) la quale varia da L. 45 a L. 50 a seconda del servizio e delle camere che si occupano.

Gli alberghi: « Italia », « Fiorito », « Eden », « Belvedere », « Roma » e « Valentino » di Acqui offrono lo sconto del 15 % sui prezzi di pensione praticati per gli altri clienti, limitatamente ai mesi di giugno, settembre e ottobre.

Corpo d'armata di Milano.

Fonte S. Pellegrino:

La società anonima « Volontè e C. » per quanto riguarda la cura mediante bevanda, darà libero ingresso alla fonte ai signori ufficiali ed alla truppa ed accorderà sul prezzo dei bagni lo sconto del 30 % per tutta la stagione e del 20 % sul prezzo di pensione all'« Albergo Terme e Milano » durante i mesi di giugno e settembre e ciò sui prezzi usuali a seconda delle condizioni del mercato.

Fonte Bracca:

La « Società Anonima Termale » concede a tutti gli ufficiali, militari ed impiegati dello Stato la bevanda gratuita per tutta la stagione.

L'« Albergo Fonte Bracca » sulla pensione da L. 28 a 30 concede una riduzione di L. 6 al giorno nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Fonte S. Omobono:

Il comune di Mazzoleni concede agli ufficiali, militari ed impiegati di Stato per la cura della bevanda lo sconto del 50 % sulla tassa di L. 20 per la durata della cura dai 15 ai 20 giorni.

L'« Albergo Centrale », nei mesi di giugno e settembre, sulla quota giornaliera da 25 a 30 lire concede lo sconto dal 10 al 15 % con trattamento uguale a quello praticato agli altri pensionanti.

Fonte di Boario:

La « Direzione delle sorgenti » concede nel suo Grande Hôtel lo sconto del 5 % sui prezzi correnti

Fonte di Sermione:

L'« Albergo Boiola » fa pensioni a L. 25 al giorno, bagno termale compreso. Il proprietario accorda uno sconto del 10 % sul prezzo suddetto.

Stabilimento Tarlavalle-Valsassima:

Se preavvisato, offre pensioni a L. 25 giornaliere, servizio compreso, vino escluso (due colazioni e un pranzo).

Camere a due letti (servizio compreso) L. 10 al giorno.

Camera a un letto (servizio compreso) L. 7,50 al giorno.

Abbonamento per la cura dell'acqua minerale e per 24 bagni minerali e doccia L. 85.

Abbonamento per la cura dell'acqua minerale alla fonte e per 12 bagni minerali L. 50.

Bormio - Grande Hotel Bagni Nuovi - Hotel Bagni Vecchi e Belvedere:

Nel periodo dal 1° giugno al 15 luglio e dal 1° al 30 settembre concede lo sconto del 10 % sui prezzi della pensione e del 20 % sui prezzi delle cure risultanti dalla tariffa.

Fonte S. Caterina - Hotel Bormio:

Per i mesi di giugno, settembre e ottobre concede la pensione completa a L. 20 giornaliere.

Agevolazioni però meno sensibili farebbe anche per i mesi di luglio e agosto.

Fonte Ardenno Masino:

Per il solo mese di giugno concede lo sconto del 20 % sulla pensione giornaliera di L. 45.

Stabilimento di Andorno - Bagni (in Sagliano Micca):

Riduzione del 10 % sulla tariffa di pensione e di cura.

Stabilimento Graglia:

Riduzione del 10 % sulle tariffe di pensioni e di cura.

Stabilimento Cossila:

1ª categoria (ufficiali) 15 % sulle tariffe di pensione e 30 % sulle cure.

2ª categoria (sottufficiali e soldati) 20 % sulle tariffe di pensioni e 50 % sulle cure.

Queste riduzioni però si intendono per tutta la stagione escluso il periodo 20 luglio-25 agosto e salvo posti disponibili.

Stabilimento Oropa - Bagni:

Riduzione del 10 % sul prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nei mesi di luglio e di settembre. Del 5 % nel mese di agosto.

Se però l'infermità dell'ufficiale è dipendente da causa di guerra la riduzione sarà estesa anche pei mesi di agosto sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 % sulla tariffa delle cure. Lo stabilimento si apre al 1° luglio e rimane aperto fino a settembre se il concorso e la temperatura lo consiglia.

Fonte di Bognanco:

La « Società Acque e Terme » concede una riduzione del 50 % sui prezzi d'ingresso e cura alle sorgenti.

Stabilimento Graveggia:

L. 25 al giorno per alloggio vitto e bagni dal 1° luglio al 15 settembre.

Fonte di Vanzone:

L'« Albergo Olga » offre pensioni a L. 25 al giorno per persona, per alloggio e bagni dal 15 giugno al 21 settembre.

Saline di Miradolo:

La « Società Anonima Terme Idroterapiche » offre uno sconto del 25 % sui prezzi delle cure.

L'« Hôtel Milano » e l'« Hôtel Terme » offrono uno sconto del 15 % sui prezzi delle pensioni che variano dalle 30 alle 40 lire giornaliere.

Corpo d'armata di Verona.

Stabilimento di Recoaro:

Offre le identiche tariffe di favore per l'abbonamento al salone applicate ad ufficiali ed impiegati alloggiati nello stabilimento militare.

Fonte di Levico:

L'« Albergo Concordia » offre: stanza L. 4 per persona; pensione senza la stanza e senza il vino L. 12.

Pensione compreso caffè, latte a camera, L. 18.

Fonte di Pergine:

Il « Grande Hôtel Castello » offre durante i mesi dal luglio al settembre lo sconto del 10 % tanto sui prezzi dei bagni d'acqua minerale che sui prezzi normali dell'albergo.

Stabilimenti termali di Battaglia:

Pensioni a L. 25, più lo sconto del 50 % sulle cure.

Fonte di Roncegno:

La « Società delle Acque Minerali » offre lo sconto del 10 % su tutte le cure praticate nello stabilimento.

Fonte di Rabbi:

Il «Grand Hôtel Rabbi» offre: lo sconto del 20 % dal 1º giugno al 15 luglio e dal 20 agosto in poi; lo sconto del 10 % dal 15 luglio al 20 agosto.

I prezzi dal 15 luglio al 20 agosto sono di L. 40-45 giornaliere; per il resto della stagione lire 30-35.

Terme di Abano:

Lo «Stabilimento Hôtel Trieste» offre lo sconto del 10 % sulle pensioni e del 20 % sul prezzo delle cure.

Lo «Stabilimento Hôtel Orologio» e lo «Stabilimento ed Hôtel Todeschini» offrono lo sconto del 10 % solo sui prezzi comuni delle pensioni, cure escluse.

Terme di Montegrotto:

Offrono lo sconto del 20 % sulle pensioni e sulle cure.

Corpo d'armata di Trieste.

Portorose:

Il «Palace Hôtel» offre per L. 42 giornaliere pensione completa con vino più cura balneo-termale.

Prenotandosi però, nel giugno, per la quota fissata, si otterrebbe un migliore trattamento d'alloggio.

La «Pensione Villa S. Lorenzo» (senza cure) fa pensione per L. 30 giornaliere, senza vino. Per due persone la pensione è di L. 55 e per i bambini d'età non superiore ai 12 anni L. 14 giornaliere.

L'«Hôtel Centrale» (senza cure) offre: pensioni a L. 24 giornaliere senza vino e pensioni di L. 22 giornaliere per più persone.

NB. - La cura balneare da praticarsi presso lo «Stabilimento Balneo-Termale del Palace Hôtel» costa L. 8 per seduta.

Corpo d'armata di Bologna.

Terme di Oriolo:

La Villa Margherita e il Villino del Colle, situati nell'interno del parco dello stabilimento, offrono lo sconto del 20 % sulla tariffa delle pensioni con ingresso gratuito alle terme.

Le condizioni di cui sopra sono però senza impegno se non è fatta prenotazione in tempo opportuno.

L'«Albergo del Gallo» (senza cure) concede lo sconto del 10 % sulla pensione.

L'«Albergo del Circolo» concede sull'alloggio e vitto il 10 % di sconto.

Terme di Castrocarro:

La Direzione delle terme concede abbonamenti speciali per 15 operazioni con la riduzione del 25 % sul prezzo delle tariffe normali.

Le seguenti pensioni accordano lo sconto del 10 % sull'ammontare complessivo:

«Pensione delle Terme», «Pensione Sorelle Vespignani», «Pensione Montanari», «Pensione Barboni», «Pensione Fiorentini F.», «Pensione Saviotti» e «Pensione La Pace».

Terme Bagni della Porretta:

L'«Albergo Roma», il «Restorante della Stazione» e la «Pensione Monari» concedono lo sconto del 10 % sui prezzi normali di pensione.

Corpo d'armata di Firenze.

Salsomaggiore:

Le tariffe per le cure sono quelle indicate nella circolare 250 del *giornale militare* corrente anno.

L'« Hôtel Ristorante Villa Fiorita » offre la pensione di L. 35 giornaliere, e la « Casa Villa Fino » offre la pensione a L. 31.

Bagni di Montecatini.

La « Società Terme di Montecatini » offre soltanto per l'abbonamento di ingresso di tutte le cure ai mutilati ed invalidi di guerra la riduzione del 75 %, ed ai sottufficiali, caporali e soldati la riduzione del 50 %.

Il « Grand Hôtel Corona d'Italia » offre un ribasso del 10 % sui prezzi normali.

Gli alberghi « Tettuccio » e « Regina » accordano rispettivamente il 10 % e il 15 % di sconto sui prezzi normali di pensione, fatta eccezione per il periodo dal 1° luglio al 20 settembre.

L'« Albergo Anglo-Americano » offre la pensione, compreso il servizio, a L. 26 giornaliere pel mese di giugno e dal 15 settembre a tutto ottobre; e a L. 35 dal 1° luglio al 15 settembre.

Per coloro che condurranno seco la signora la pensione giornaliera sarà ridotta complessivamente di L. 5 dal 1° luglio al 15 settembre; occorre dare un preavviso di qualche giorno.

Corpo d'armata di Roma.

Stabilimenti balneari di Tivoli:

Per ottenere lo sconto del 50 % occorre che gli interessati ne facciano regolare domanda alla Giunta Municipale di Tivoli per il tramite del corpo cui appartengono.

Terme di Civitavecchia:

L'« Hôtel delle Terme » concede lo sconto del 10 % sui prezzi normali.

Stabilimento Corallo - Livorno:

Concede una riduzione del 15 % sui prezzi d'alloggio, pasti e cure.

Corpo d'armata di Napoli.

Terme di Pozzuoli:

Gli stabilimenti « La Pietra », « Terme Peperè e Pisano Verdino » accordano rispettivamente la riduzione del 25 % e del 20 % sui prezzi di tariffa.

Terme di Agnano:

La società conduttrice offre la riduzione del 25 % sui prezzi della tariffa delle cure.

Fonte di Telese:

E' stato accordato lo sconto del 10 % sui prezzi di tariffa dei bagni e delle pensioni al « Grand Hôtel Telese ».

Terme di Bagnoli:

Lo stabilimento « Terme Minerali Fratelli Cotroneo », dal 1° giugno al 15 luglio e dal 1° settembre a chiusura della stagione, offre lo sconto del 50 % sui prezzi che vengono praticati al pubblico.

Lo stabilimento « Domenico Tricarico » concede per le sole cure balneari la riduzione del 20 % sui prezzi ordinari di tariffa; per la pensione ed alloggio offre la riduzione del 10 %.

Terme di Castellammare di Stabia :

Il Municipio offre il ribasso del 50 % sulle tariffe delle cure.

Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento del Ministero il quale per altro non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare per ottenere le dette facilitazioni dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle relative famiglie.

Corpo d'armata di Palermo.

Terme di Sciacca :

Lo stabilimento Bagni Termo-Minerali offre lo sconto del 20 al 25 % sui prezzi correnti delle cure.

Terme di Termini Imerese :

Il Comune, proprietario degli stabilimenti, offre le seguenti facilitazioni limitatamente però al mese di ottobre :

Tariffa per i bagni L. 1.30 invece di L. 5.40.

Ribasso del 20 % sulla tariffa ordinaria per l'alloggio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO – Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia – L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra – Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia – L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia – L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 25, anno 1922, circolare 235.

A pagina 423, nella 2ª e 3ª riga del n. 25 sopprimere le parole « in piego raccomandato ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(5454) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª **1922** 17 Giugno

N. 275 – 1 febbraio 1922. – PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per i sottufficiali guardabatteria - N. 634 - Edizione 1922 . . . . . *Pag.* 566

» **276 – 2 aprile 1922.** RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 632, che stabilisce la indennità annua per gli impiegati incaricati del servizio di leva nelle nuove provincie . . . . . *Pag.* 566

» **277 – 6 aprile 1922.** — ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Legge n. 642, che converte in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta . . . . . *Pag.* 568

» **278 – 6 aprile 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 637, che modifica l'art. 6 del precedente R. decreto 16 dicembre 1920, che ha istituito la medaglia della Vittoria, commemorativa della Grande Guerra per la civiltà. — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 568

» **279 – 17 aprile 1922.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Legge n. 601, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915, n. 575, (circ. n. 336 *giornale militare* 1915) ed il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1276 (circ. n. 575 *giornale militare* 1917) recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra . . . . *Pag.* 583

» **280 – 6 giugno 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . . . . *Pag.* 583

» **281 – 14 giugno 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Udine *Pag.* 586

» **282 – 15 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Opera di previdenza degli impiegati civili . . . . . *Pag.* 587

» **283 – 15 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-1923 . . . . . *Pag.* 590

» **284 – 15 giugno 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Scadenza della convenzione per la vendita dell'alluminio residuato dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 591

AVVISO . . . . . *Pag.* 591

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 591

Circolare N. **275.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale per i sottufficiali guardabatteria - N. 634 - Edizione 1922.** — (Direzione generale artiglieria). — 1 febbraio 1922.

E' stata pubblicata una nuova edizione completamente aggiornata del « Manuale per i sottufficiali guardabatteria » - n. d'ordine 634 - in sostituzione della edizione 1904, che resta abolita.

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi interessa, richiederanno il numero di copie, strettamente necesarie, a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) che ne effettuerà la distribuzione.

Le richieste dovranno essere compilate, osservando le prescrizioni ricordate anche con la circolare n. 299 del *giornale militare* del 1921.

Il prezzo di ogni esemplare e di L. 6.95.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. **276.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 632, che stabilisce la indennità annua per gli impiegati incaricati del servizio di leva nelle nuove provincie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 125, del 29 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778;
Veduto il R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1912 n. 590;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La indennità annua agli impiegati incaricati del servizio di leva presso i commissariati generali civili, i vice-commissariati generali civili e i commissariati civili dei territori annessi è fissata nella quota rispettivamente determinata per ciascuno nella unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Art. 2.

La indennità verrà corrisposta agli impiegati incaricati del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Tabella di riparto delle indennità agli impiegati incaricati del servizio di leva presso i seguenti uffici dei territori annessi.

Num. d'ordine	UFFICI	Indennità agli incaricati	
		Numero	Importo in Lire
	Venezia Tridentina.		
1	Commissariato generale civile Trento	1	450
2	Commissariato civile Bolzano	1	450
3	Commissariato civile Borgo	1	300
4	Commissariato civile Bressanone	1	300
5	Commissariato civile Brunico	1	300
6	Commissariato civile Cavalese	1	250
7	Commissariato civile Cles	1	300
8	Commissariato civile Cortina d'Ampezzo	1	200
9	Commissariato civile Fiera di Primiero	1	250
10	Commissariato civile Merano	1	350
11	Commissariato civile Mezolombardo	1	250
12	Commissariato civile Riva	1	300
13	Commissariato civile Rovereto	1	350
14	Commissariato civile Silandro	1	250
15	Commissariato civile Tione	1	300
	Venezia Giulia.		
16	Commissariato generale civile Trieste	1	600
17	Vice commissariato generale civile Gorizia	1	450
18	Commissariato civile Gradisca	1	300
19	Commissariato civile Idria	1	250
20	Commissariato civile Monfalcone	1	350
21	Commissariato civile Postumia	1	300
22	Commissariato civile Sesana	1	300
23	Commissariato civile Tarvisio	1	200
24	Commissariato civile Tolmino	1	300
25	Vice commissariato generale civile Parenzo	1	450
26	Commissariato civile Capodistria	1	450
27	Commissariato civile Lussimpiccolo	1	250
28	Commissariato civile Pisino	1	300
29	Commissariato civile Pola	1	450
30	Commissariato civile Volosca-Abbazia	1	300
	Dalmazia.		
31	Commissariato civile Zara	1	450
		31	10.300

N. **277.** — ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — **Legge n. 642, che converte in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1950, riguardante l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 124 del 27 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1950, riguardante l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta - Obblighi disciplinari - Riconoscimento dei gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — DE VITO.

N. **278.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 637, che modifica l'art. 6 del procedente R. decreto 16 dicembre 1920, che ha istituito la medaglia della Vittoria, commemorativa della Grande Guerra per la civiltà - Norme esecutive.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 6 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 123 del 26 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1920, che istituisce la medaglia della Vittoria commemorativa della Grande Guerra per la civiltà;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire in modo più preciso a quali categorie di combattenti non debba essere estesa la concessione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

All'art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1920, è sostituito il seguente:
La medaglia sarà concessa:

1. Ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra, istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, o che abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente coll'esercito operante.

E' escluso dalla concessione:

a) il personale che ha prestato servizio nelle piazze forti di Spezia, Maddalena, nella fortezza costiera di Gaeta, ovvero che abbia fatto parte dei reparti costieri o dei relativi comandi di settore mobilitati impiegati nella difesa costiera del Tirreno, ammenochè non abbia partecipato a fatti d'arme di notevole importanza;

b) il personale destinato nella piazza militare marittima di Venezia, ma non impiegato nei reparti costieri o nei relativi comandi di settore della difesa della piazza stessa, il quale abbia prestato servizio prima che la piazza fosse dichiarata zona di operazione, cioè prima del 3 novembre 1917;

c) il personale destinato sul litorale adriatico e ionico non impiegato nei reparti costieri o nei relativi comandi di settore della difesa.

2. Ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra, istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, per essere stati imbarcati su RR. navi armate, navi da guerra alleate, o navi mercantili nazionali ed estere requisite o noleggiate per servizi sussidiari, operanti in conseguenza della guerra.

S'intende escluso dalla concessione il personale imbarcato su navi di uso locale adibite ad ordinario ed esclusivo uso interno dei porti, nonchè quello imbarcato su navi stazionarie, ammenochè le dette unità non abbiano prestato servizio in zone di operazioni o di occupazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - LANZA DI SCALEA - DE VITO - PEANO.

Norme esecutive per la concessione della medaglia interalleata della Vittoria.

Affinchè i comandi, corpi, uffici interessati possano provvedere con la *più accurata diligenza e con la dovuta solerzia* al lavoro relativo alla concessione della medaglia interalleata della Vittoria, si ritiene utile di riportare tutte le norme che dovranno seguirsi per la concessione stessa, per la quale sono in parte applicabili le disposizioni già emanate con le circolari 563 *giornale militare* 1920, 119 e 415 *giornale militare* 1921 e lettere circolari 550 del 3 aprile e 656 del 16 dicembre 1921, opportunamente integrate e modificate come appresso.

1. Hanno diritto alla concessione della medaglia interalleata della Vittoria:

a) i militari, militarizzati e assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra, istituito con R. decreto 21 maggio 1916 n. 641;

b) i militari, militarizzati e assimilati che, non avendo ottenuto tale distintivo, abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente coll'Esercito operante.

E' escluso dalla concessione:

I) il personale che ha prestato servizio nelle piazze forti di Spezia, Maddalena, nella fortezza costiera di Gaeta, ovvero che abbia fatto parte dei reparti costieri o dei relativi comandi di settore mobilitati impiegati nella difesa costiera del Tirreno, ammenochè non abbia partecipato a fatti d'arme di notevole importanza;

II) il personale destinato nella piazza militare marittima di Venezia, ma non impiegato nei reparti costieri o nei relativi comandi di settore della difesa della piazza stessa, il quale abbia prestato servizio prima che la piazza fosse dichiarata zona di operazione, cioè prima del 3 novembre 1917;

III) il personale destinato sul litorale adriatico e ionico non impiegato nei reparti costieri o nei relativi comandi di settore della difesa;

IV) il personale imbarcato su navi di uso locale, adibite ad ordinario ed esclusivo uso interno dei porti, nonchè quello imbarcato su navi stazionarie, ammenochè le dette unità non abbiano prestato servizio in zone di operazioni o di occupazione.

2. Tutti i militari, militarizzati ed assimilati, nonchè il personale dei corpi o reparti ausiliari (Croce Rossa - Sovrano Ordine Militare di Malta, ecc.), che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente n. 1, dovranno essere proposti a questo Ministero (Segretariato generale - Ufficio ricompense - Reparto medaglia della Vittoria) mediante appositi elenchi analoghi agli annessi modelli *A*, *B*, *C* e *D*.

Per coloro che si trovino invece nelle condizioni previste dalla lettera *b*) gli elenchi di proposte dovranno essere analoghi ai modelli *A bis*, *B bis*, *C bis* e *D bis*.

3. I militari, militarizzati ed assimilati, che siano morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combattimento, o siano dichiarati dispersi durante un'azione bellica, dovranno essere proposti qualunque sia la durata del loro servizio al fronte. I morti invece in seguito a malattie rientrano nelle norme comuni sopra indicate.

Gli uni e gli altri dovranno essere proposti con elenchi analoghi al mod. D, avendo cura per i morti in seguito a malattia di indicare nella colonna «Annotazioni» se abbiano ottenuto il distintivo delle fatiche di guerra o abbiano prestato quattro mesi di servizio al fronte.

4. Per i militari del R. Esercito, esclusi i membri della Casa Reale, per i quali provvederà direttamente questo Ministero, gli elenchi di proposta saranno compilati dai comandi, corpi e uffici qui di seguito indicati:

Ufficiali.

	Comandi, corpi ed uffici che debbono compilare gli elenchi
A) **Ufficiali in servizio attivo permanente.**	
I. Generali d'esercito, ufficiali generali designati per un comando d'armata, Capo di stato maggiore, ufficiali generali a disposizione per ispezioni, ufficiali generali comandanti di corpo d'armata e di divisione, ufficiali generali ed ufficiali superiori ed inferiori in servizio di stato maggiore e delle categorie a disposizione, compresi nell'organico del Ministero della guerra ed ivi comandati, ufficiali in servizio di stato maggiore e delle categorie a disposizione o comunque addetti ai vari comandi.	Comando, corpo, ufficio che agli effetti matricolari ha in forza gli ufficiali.
II. Ufficiali generali comandanti di brigata e relativi aiutanti di campo.	Comando del deposito dal quale sono amministrati.
III. Ufficiali generali non compresi nelle categorie precedenti, aiutanti di campo di S. M. il Re, ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi.	Ufficio d'amministrazione personali militari vari.
IV. Ufficiali addetti al comando generale dell'arma dei RR. CC.	Comando generale dell'arma.
V. Ufficiali addetti alla scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali dei RR. CC.	Comandi delle scuole.
VI. Ufficiali dell'arma dei RR. CC., tranne quelli indicati nei precedenti numeri IV e V.	Comandi delle legioni.
VII. Ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi a disposizione dei vari ministeri, eccetto quelli destinati alle truppe della Tripolitania e Cirenaica.	Ufficio dal quale dipendono.
VIII. — Ufficiali di fanteria e di cavalleria, ufficiali di artiglieria e genio effettivi ai reggimenti; ufficiali veterinari effettivi ai reggimenti, maestri direttori di banda.	Comando del deposito del corpo cui appartengono.
IX. Ufficiali addetti agli ispettorati.	Comando, corpo, ufficio cui sono in forza agli effetti matricolari.
X. Ufficiali addetti ai comandi d'artiglieria e genio.	Direzioni e depositi d'artiglieria e genio.
XI. Ufficiali addetti alle direzioni di artiglieria e genio ed agli stabilimenti delle due armi (Officine di costruzione, arsenali, fabbriche d'armi, polverificio, laboratorio di presisione, laboratorio pirotecnico, direzioni delle esperienze) alla scuola di tiro, agli uffici di fortificazioni, ufficiali del personale delle fortezze.	Direzioni d'artiglieria e genio.

	Comandi, corpi ed uffici che debbono compilare gli elenchi
XII. Ufficiali del corpo aeronautico.	Comando aeronautico, aviatori aerostieri e dirigibilisti.
XIII. Ufficiali del personale permanente dei distretti.	Comando dei distretti.
XIV. Ufficiali del corpo invalidi e veterani.	Comando del corpo.
XV. Ufficiali del corpo automobilistico.	Comando del centro automobilistico.
XVI. Ufficiali del corpo sanitario militare ed ufficiali farmacisti.	Direzione di sanità militare.
XVII. Ufficiali commissari e di sussistenza.	Direzione di commissariato.
XVIII. Ufficiali della giustizia militare, compresi gli ufficiali istruttori ed i sostituti istruttori.	Ufficio dell'avvocato generale militare.
XIX. Ufficiali d'amministrazione.	Comando del deposito, direzione d'istituto e stabilimento cui appartengono.
XX. Ufficiali del R. corpo truppe coloniali.	Quelli dell'Eritrea e della Somalia dal deposito di Napoli. Quelli della Tripolitania dal comando delle truppe della Tripolitania. Quelli della Cirenaica dal comando delle truppe della Cirenaica.
XXI. Ufficiali del deposito cavalli stalloni.	Comando del deposito.
XXII. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio.	Comando del distretto nella cui giurisdizione hanno domicilio.
XXIII. Ufficiali della R. guardia.	Ispettorato generale della R. guardia.
B) **Ufficiali delle categorie in congedo.**	
UFFICIALI IN P. S. A., P. A. S. E RISERVA.	
I. Ufficiali generali di riserva.	Ufficio d'amministrazione personali militari vari.
II. Ufficiali generali, superiori ed inferiori in posizione di servizio ausiliario o in posizone ausiliaria speciale ed ufficiali superiori ed inferiori di riserva.	Comando del distretto nella cui giurisdizione hanno domicilio.

	Comandi, corpi ed uffici che debbono compilare gli elenchi
UFFICIALI DI COMPLEMENTO.	
I. Ufficiali di fanteria, di cavalleria artiglieria e genio.	Comando del deposito cui sono effettivi.
II. Ufficiali medici, farmacisti, commissari, di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, d'amministrazione.	Comando del distretto cui sono effettivi.
UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.	
I. Ufficiali dei RR. CC. di fanteria, di cavalleria, medici, farmacisti, commissari, di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, d'amministrazione.	Comando del distretto cui sono effettivi.
II. Ufficiali d'artiglieria e genio.	Comando del deposito dei reggimenti cui sono effettivi.
III. Ufficiali degli alpini.	Comando del deposito o del distretto cui sono effettivi.
C) Ufficiali morti o dispersi.	
Ufficiali di qualsiasi categoria (anche per quelli morti in prigionia, se del caso, dopo che siano riconosciuti meritevoli di proposta agli effetti giuridici e morali).	Comandi, corpi, uffici che, agli effetti matricolari, avevano in forza l'ufficiale.

Sottufficiali, graduati di truppa e soldati.

	Comandi, corpi ed uffici che debbono compilare gli elenchi
A) Sottufficiali, graduati di truppa e soldati sotto le armi.	Comando deposito del corpo cui appartengono.
B) Sottufficiali, graduati di truppa e soldati in congedo illimitato.	Comando del distretto di leva.
C) Militari di truppa della R. guardia.	Ispettorato generale della R. guardia.
D) Sottufficiali, graduati di truppa e soldati morti o dispersi (anche per quelli morti in prigionia, se del caso, dopo che siano riconosciuti meritevoli agli effetti giuridici e morali).	Comando del distretto di leva.

5. Per quanto riguarda il personale assimilato e militarizzato già addetto alle truppe mobilitate (funzionari dello Stato, guardie di finanza, personale addetto al servizio postale e telegrafico, ecc.), nonchè quello appartenente ai corpi ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine Militare di Malta, ecc.) che si trovò alla dipendenza di autorità del R. Esercito, le relative proposte saranno fatte dalle amministrazioni dalle quali detti personali dipendono, tanto per coloro che trovansi tuttora in servizio, quanto per quelli che ne abbiano cessato o che siano morti.

6. Per tutti coloro (militari, militarizzati, assimilati, ecc.) che pur non avendo ottenuto il distintivo delle fatiche di guerra, hanno diritto alla medaglia della Vittoria, *per aver prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'Esercito operante* (vedi n. 1, lettera *b*) i comandi, corpi, uffici proponenti dovranno compiere le necessarie istruttorie per accertarsi che abbiano i requisiti voluti e trasmettere al Ministero le relative proposte, compilate sugli annessi modelli *A bis*, *B bis*, *C bis* e *D*, corredandole coi documenti che le giustificano.

7. I nomi di tutti coloro i quali, pur possedendo i titoli per avere la medaglia della Vittoria, avessero riportate condanne penali, saranno segnalati in elenchi a parte, analoghi agli annessi modelli *C* e *G bis*.

8. Sulla copertina degli elenchi di proposte del personale militare dovrà essere espressamente dichiarato che il personale segnalato nell'elenco stesso, è in forza agli effetti matricolari al comando, corpo, ufficio proponente.

9. Allo scopo di evitare che al personale della Regia marina proveniente dal R. Esercito o messo temporaneamente a disposizione di esso possa esser concessa due volte la medaglia di cui trattasi, provvederà il Ministero della marina alla concessione della medaglia al personale stesso, tenendo conto anche del servizio prestato precedentemente nel R. Esercito.

Al personale del R. Esercito proveniente dalla Regia marina o messo temporaneamente a disposizione della R. marina dovrà per contro provvedere questo Ministero tenendo conto anche del servizio prestato precedentemente nella R. marina. Anche detto personale dovrà pertanto essere segnalato dai Comandi, Corpi, Uffici, indicati nel precedente n. 4.

10. I comandi, corpi, uffici proponenti dovranno assicurarsi che il personale segnalato non sia già stato proposto da altro Ente al quale il personale stesso abbia eventualmente appartenuto, facendone speciale dichiarazione sulla lettera d'accompagno o sulla copertina dell'elenco di proposta. A tale scopo è necessario che, nei casi di trasferimenti di personale, i corpi, comandi, uffici cedenti, nell'inviare i documenti personali agli enti riceventi, facciano sempre conoscere se il personale stesso sia stato o non già proposto per la concessione della medaglia della Vittoria.

11. Gli elenchi di proposta devono essere compilati in ordine alfabetico, *con la più accurata diligenza e la dovuta solerzia* e dovranno essere rimessi al Ministero della guerra a mano a mano che saranno preparati. « *Tutti gli elenchi di proposta dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre 1922* ».

Gli elenchi dei sottufficiali e dei militari di truppa devono essere compilati a gruppi non superiori ai mille nomi, in ordine di classe di leva; quelli relativi alla stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi devono essere compilati in ordine alfabetico. Ad ogni elenco dovrà essere dato un numero progressivo.

Tutti gli elenchi debbono essere compilati in duplice copia delle quali una sarà inviata a questo Ministero e l'altra sarà trattenuta presso l'Ente proponente che, in base ad essa, procederà, all'atto del ricevimento, al necessario controllo ed alla successiva distribuzione dei brevetti e delle medaglie.

12. Nessuna aggiunta o variante deve essere apportata ai brevetti di concessione compilati da questo Ministero secondo il modello stabilito. Quelli eventualmente errati dovranno essere restituiti al Ministero con una nota d'accompagno.

A questo proposito si invitano tutte le Autorità proponenti a compilare gli elenchi con molta diligenza e chiarezza per evitare errori di nomi e conseguente ricompilazione

di brevetti inconveniente questo che si è verificato frequentemente nel lavoro inerente alla concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, cagionando un notevole maggior lavoro ed un ingiustificato aumento di spesa. Si avverte ad ogni buon fine che per tutti gli errori dovuti a negligenza sia per parte degli esecutori materiali sia per parte di chi ha il dovere di sorvegliare, saranno presi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili, ai quali sarà anche addebitata la spesa del danno sopportato dall'amministrazione.

13. Il Ministero della guerra, trovate regolari le proposte, rilascerà i brevetti con le relative insegne alle autorità proponenti le quali provvederanno perchè siano rimessi contro ricevuta agli interessati.

Per i militari in servizio sarà provveduto al recapito per mezzo dei comandi di corpo, e per quelli in congedo per mezzo dei sindaci.

Per i deceduti e dispersi, i brevetti e le medaglie saranno rimesse dai sindaci, contro ricevuta, alle famiglie.

Le autorità incaricate del recapito dovranno porre la massima attenzione perchè i brevetti vengano spediti arrotolati o in pacchi ben confezionati in modo che i brevetti stessi non giungano al destinatario piegati o comunque sgualciti.

14. All'atto dell'invio del brevetto e della medaglia, i corpi e le amministrazioni del R. Esercito provvederanno per l'iscrizione a matricola della variazione relativa alla concessione della medaglia con la seguente formula: « Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della Vittoria, R. decreto n. 1918 del 16 dicembre 1920 ».

15. La medaglia, come è prescritto dall'art. 3 del suddetto R. decreto, sarà distribuita gratuitamente, a spese dello Stato.

Però non sarà rilasciata una seconda medaglia a coloro che, ottenutala, l'abbiano smarrita.

16. Per agevolare il compito dei comandi, corpi, uffici proponenti ed allo scopo d'eliminare i gravi inconvenienti già verificatisi nel lavoro inerente alla medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 questo Ministero ritiene necessario stabilire quanto appresso:

a) gli ufficiali generali, gli on. senatori e deputati, le persone rivestenti alte cariche dello Stato ed altre illustri personalità dovranno essere segnalati *con precedenza assoluta* su elenchi a parte sulla copertina dei quali dovrà essere apposta indicazione di urgenza e quella del personale in essi elenchi segnalati;

b) anche i militari residenti all'estero dovranno essere segnalati su elenchi a parte con l'indicazione precisa del loro recapito all'estero;

c) i comandi di corpo d'armata provvederanno perchè ai comandi dei distretti sia assegnato un sufficiente numero di capaci scritturali che non dovranno, *per nessuna ragione*, essere distolti dal lavoro relativo alla medaglia di cui trattasi. Cureranno altresì che presso tutti i distretti e depositi dipendenti i reparti « Ricompense » funzionino con la dovuta regolarità sotto la personale sorveglianza dei rispettivi comandanti che dovranno essere ritenuti responsabili delle eventuali manchevolezze.

Questo Ministero ritiene infine opportuno richiamare la particolare attenzione dei Comandi di corpo d'armata sulla necessità di una continua sorveglianza sugli enti dipendenti per ottenere che il lavoro proceda con la dovuta intensità ed esattezza ed ultimato entro il termine stabilito.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVERTENZA. — Le domande che gli interessati credessero di rivolgere per ottenere la concessione della medaglia interalleata della Vittoria, dovranno essere inviate *esclusivamente* agli enti indicati nella presente circolare. Qualora fossero invece indirizzate al Ministero, si avverte che non se ne terrà alcun conto, non avendo il Ministero medesimo gli elementi necessari per far luogo alla concessione.

MODELLO *A*.

(*a*) .....

Elenco de..... (*b*) ..... **attualmente in servizio,** che si propongono per la concessione della medaglia interalleata della « Vittoria » perchè autorizzati a fregiarsi del distintivo delle fatiche di guerra di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n. 641 (vedi n. 1, lett. *a* della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	*Annotazioni*	Decisione del Ministero della Guerra

. . . . . , addì . . . . . 192 . .

(*c*) Il . . . . . .

(*a*) Corpo, Comando, Ufficio, ecc.

(*b*) Ufficiali Generali - Senatori, Deputati - Persone rivestenti alte cariche dello Stato, personalità illustri, ecc. - Ufficiali superiori ed inferiori - Militari residenti all'estero con l'indicazione precisa del loro recapito - Sottufficiali, graduati di truppa e soldati - Militarizzati - Assimilati.

(*c*) Autorità proponente.

NB. — Gli elenchi dei sottufficiali e dei militari di truppa vanno compilati a gruppi non superiori ai mille nomi, in ordine di classe; quelli relativi alla stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

(*a*) .....

Elenco de..... (*b*) ..... **attualmente in servizio,** che si propongono per la concessione della medaglia interalleatà della « Vittoria » avendo prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'Esercito operante (vedi n. 1, lett. *b* della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	Anni di guerra								Breve riassunto dei servizi compiuti	Parere dell'Autorità proponente (*c*)	Decisione del Ministero della Guerra
					1915		1916		1917		1918				
					Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine			

. . . . . , addì . . . . . 192 . . (*d*) Il . . . . . .

(*a*) Corpo, Comando, Ufficio, ecc.

(*b*) Ufficiali Generali - Senatori, Deputati - Persone rivestenti alte cariche dello Stato, personalità illustri, ecc. - Ufficiali superiori ed inferiori - Militari residenti all'estero con l'indicazione precisa del loro recapito - Sottufficiali, graduati di truppa e soldati - Militarizzati - Assimilati.

(*c*) Dovrà essere espresso dopo compiute le necessarie istruttorie, allegando i documenti che giustificano le proposte (vedi n. 5 della presente circolare).

(*d*) Autorità proponente.

NB. — Gli elenchi dei sottufficiali e dei militari di truppa vanno compilati a gruppi non superiori ai mille nomi, in ordine di classe; quelli relativi alla stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

(*a*) .....

MODELLO *B*.

Elenco de..... (*b*) ..... **attualmente in congedo,** che si propongono per la concessione della medaglia interalleata della « Vittoria » perchè autorizzati a fregiarsi del distintivo delle fatiche di guerra di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n. 641 (vedi n. 1, lett. *a* della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	*Annotazioni*	Decisione del Ministero della Guerra

. . . . . , *addì* . . . . . *192* . .

(*c*) Il . . . . . .

(*a*) Corpo, Comando, Ufficio, ecc..

(*b*) Ufficiali Generali - Senatori, Deputati - Persone rivestenti alte cariche dello Stato, personalità illustri, ecc. - Ufficiali superiori ed inferiori - Militari residenti all'estero con l'indicazione precisa del loro recapito - Sottufficiali, graduati di truppa e soldati - Militarizzati - Assimilati.

(*c*) Autorità proponente.

NB. — Gli elenchi dei sottufficiali e dei militari di truppa vanno compilati a gruppi non superiori ai mille nomi, in ordine di classe; quelli relativi alla stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

(*a*) .....

MODELLO *B bis*.

Elenco de..... (*b*) ..... **attualmente in congedo,** che si propongono per la concessione della medaglia interalleata della « Vittoria » avendo prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'Esercito operante (vedi n. 1, lett. *b* della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	Anni di guerra								Breve riassunto dei servizi compiuti	Parere dell'autorità proponente (*c*)	Decisione del Ministero della Guerra
					1915		1916		1917		1918				
					Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine			

. . . . . , *addì* . . . . . *192* . .

(*d*) Il . . . . . .

(*a*) Corpo, Comando, Ufficio, ecc.

(*b*) Ufficiali Generali - Senatori, Deputati - Persone rivestenti alte cariche dello Stato, personalità illustri, ecc. - Ufficiali superiori ed inferiori - Militari residenti all'estero con l'indicazione precisa del loro recapito - Sottufficiali, graduati di truppa e soldati - Militarizzati - Assimilati.

(*c*) Dovrà essere espresso dopo compiute le necessarie istruttorie, allegando i documenti che giustificano le proposte (vedi n. 5 della presente circolare).

(*d*) Autorità proponente.

NB. — Gli elenchi dei sottufficiali e dei militari di truppa vanno compilati a gruppi non superiori ai mille nomi, in ordine di classe; quelli relativi alla stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

MODELLO *C*.

(*a*) .....

Elenco del personale (*b*) ..... **che ha riportato condanne penali** che possiede i titoli per avere la medaglia interalleata della « Vittoria » perchè autorizzato a fregiarsi del distintivo delle fatiche di guerra di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n. 641 (vedi n. 1 lett. *a* della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	Posizione attuale (*c*)	Reato commesso e durata della pena (*d*)	Se è stata concessa la medaglia commemorativa della guerra 1915-1918. (*e*)	*Annotazioni* (*f*)	Decisione del Ministero della Guerra

. . . . . , addì . . . . . 192 . .

(*g*) Il . . . . . .

(*a*) Corpo, Comando, Ufficio, ecc.

(*b*) Militare, militarizzato, assimilato.

(*c*) Posizione militare speciale, ecc., pensionato, mutilato, invalido di guerra, morto in combattimento, per ferite, per malattia, ecc.

(*d*) Indicazioni sommarie sul reato commesso e sulla durata della pena. Allegare possibilmente copia della relativa sentenza.

(*e*) Indicare col *si* o col *no* tale concessione.

(*f*) Indicare le ragioni del parere favorevole o sfavorevole alla concessione di cui trattasi. Inoltre i nomi di coloro che, a giudizio delle autorità proponenti, fossero ritenuti indegni di fregiarsi della medaglia dovranno essere sottolineati in rosso.

(*g*) Autorità proponente.

(*a*) .....

Elenco del personale (*b*) ..... **che ha riportato condanne penali** che possiede i titoli per avere la medaglia interalleata della « Vittoria », avendo prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'Esercito operante (vedi n. 1, lett. *b* della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	Anni di guerra								Breve riassunto dei servizi compiuti	Posizione attuale (*c*)	Reato commesso e durata della pena (*d*)	Se è stata concessa la medaglia commemorativa della guerra 1915 - 1918 (*e*)	*Annotazioni* (*f*)	Decisione del Ministero della guerra
					1915		1916		1917		1918							
					Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine	Data d'inizio	Data di termine						

. . . . . , *addì* . . . . . *192* . .

(*g*) Il . . . . . .

(*a*) Corpo, Comando, Ufficio, ecc.

(*b*) Militare, militarizzato, assimilato.

(*c*) Posizione militare speciale, ecc., pensionato, mutilato, invalido di guerra, morto in combattimento, per ferite, per malattia, ecc.

(*d*) Indicazioni sommarie sul reato commesso e sulla durata della pena. Allegare possibilmente copia della relativa sentenza.

(*e*) Indicare col *si* o col *no* tale concessione.

(*f*) Indicare le ragioni del parere favorevole o sfavorevole alla concessione di cui trattasi. Inoltre i nomi di coloro che, a giudizio delle autorità proponenti, fossero ritenuti indegni di fregiarsi della medaglia dovranno essere sottolineati in rosso.

(*g*) Autorità proponente.

(a) .....

MODELLO D.

Elenco de..... (b) ..... **decedut**..... **e dispers**..... che si propongono per la concessione della medaglia interalleata della « Vittoria » (vedi n. 3, della presente circolare).

Numero d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e nome	Paternità	Indicazioni sulla morte o sulla dispersione (c)	*Annotazioni* (d)	Decisione del Ministero della Guerra

. . . . . *addì* . . . . . *192* . .

(e) Il . . . . . .

(a) Corpo, Comando, Ufficio, ecc.

(b) Ufficiali Generali - Senatori, Deputati - Persone rivestenti alte cariche dello Stato, personalità illustri, ecc. - Ufficiali superiori ed inferiori - Sottufficiali, graduati di truppa e soldati - Militarizzati - Assimilati.

(c) Deceduto per malattia, in seguito a ferite riportate in combattimento, caduto in combattimento, disperso o presunto disperso - Data a cui risale la morte o la dispersione.

(d) Per i morti in seguito a malattia, indicare se abbiano ottenuto il distintivo delle fatiche di guerra ovvero abbiano compiuto quattro mesi di servizio al fronte.

(e) Autorità proponente.

NB. — Gli elenchi dei sottufficiali e dei militari di truppa vanno compilati a gruppi non superiori ai mille nomi, in ordine di classe; quelli relativi alla stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

N. 279. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 601, che converte in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 575,** (circolare n. **336** *giornale militare 1915*) **ed il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1276,** (circolare n. **575** *giornale militare 1917*) **recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 17 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 112, del 12 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto 29 aprile 1915 n. 575, ed il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

N. 280. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 giugno 1922.

Per la somministrazione dei medicinali e degli oggetti di medicatura a pagamento agli ufficiali ed altri personali sono approvate le disposizioni che seguono:

1. E' fatta facoltà di prelevare medicinali ed oggetti di medicatura a pagamento dalle farmacie militari:

a) agli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza in servizio attivo permanente e delle categorie «in congedo» che si trovino temporaneamente in servizio con assegni; in questo caso limitatamente alla durata del servizio;

b) agli ufficiali di cui alla lettera *a*) in posizione di servizio ausiliario, in disponibilità ed in aspettativa, purchè provvisti di assegni;

c) agli impiegati di ruolo delle amministrazioni della guerra e della marina in servizio;

d) agli impiegati di cui alla lettera *c*) in aspettativa ed in disponibilità purchè provvisti di assegni;

e) ai sottufficiali ammogliati del R. Esercito, della R. Marina, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza;

f) ai sottufficiali del R. Esercito, anche se non ammogliati che si trovino in località isolate con impieghi speciali (guarda forte, guarda batteria, guarda magazzino, guarda colombaia, ecc.);

g) ai caporali e soldati ammogliati con ferma permanente.

La facoltà del prelevamento è limitata ai bisogni delle persone componenti la famiglia e dei domestici conviventi con essa, come pure, per gli ufficiali a ciò che occorre per la cura dei cavalli propri.

2. I militari ed impiegati richiedenti sono responsabili che i medicinali richiesti servono realmente soltanto per essi e per le altre persone che vi hanno diritto a norma del numero precedente.

3. I medicinali e gli oggetti di medicatura, che possono essere prelevati dalle farmacie militari sono soltanto quelli compresi nella tariffa dei medicinali, ecc. in vigore e che le farmacie hanno in carico per i bisogni dello stabilimento proprio, escluse le sostanze accessorie (tranne i termometri), i reagenti e naturalmente le sostanze di uso esclusivo della farmacia centrale militare.

Sono pure esclusi dalla somministrazione:

Aceto, acque minerali, alcool, amido, benzina, cannella, carbonato di sodio anidro, cera bianca, cera gialla, cetina, cloruro d'ammonio, cloruro di sodio, colla d'ossa, colofonia, grasso, mandorle dolci, miele comune e depurato, olio di lino, olio di olive, orzo mondo, ossigeno, potassa caustica alla calce, sapone bianco, sapone di potassa, sciroppo semplice, soda caustica commerciale, the nero, trementina veneta, vino marsala, zucchero, tranne che qualcuna delle suddette sostanze sia prescritta dal medico curante commista ad altre, come veri e propri medicinali, in quelle formole e dosi usate in terapia.

Il cognac non potrà essere richiesto nemmeno commisto a quantità minime di altre sostanze.

L'elixir di china non potrà essere prelevato che nella sola formula inscritta nel manuale dei medicamenti e nella quantità massima di 1 chilogramma al mese per famiglia. La richiesta dovrà essere presentata alla farmacia, senza comprendervi altre sostanze, nei primi cinque giorni di ogni mese.

Le somministrazioni sono fatte ai prezzi stabiliti dalla tariffa dei medicinali, coll'aumento del 25 %, oltre il valore dei recipienti su tutte le sostanze prelevabili allo stato naturale e non frazionate, nonchè su tutte le preparazioni officinali inscritte nella tariffa, gli oggetti di medicatura, le soluzioni per iniezioni ipodermiche. L'aumento invece sarà del 50 % su tutte le prescrizioni che richiedono speciali manipolazioni (candelette, cartine, decozioni, emulsioni, elettuari, infusioni, mescolanze di due o più polveri oppure di due o più liquidi, mucillaggini, pillole, pomate, soluzioni, suppositori, vescicanti preparati estemporaneamente, ecc.).

4. Le farmacie tenute a fare le somministrazioni a pagamento sono quelle degli ospedali militari principali e succursali, e quelle dell'infermerie di presidio e speciali che sono rette da un chimico-farmacista militare.

5. Per la richiesta dei medicinali e degli oggetti di medicatura dovranno essere presentate alle farmacie militari le relative ricette del medico curante o, qualora debbano servire per cavalli, del veterinario.

Le ricette siano rilasciate da ufficiali medici o veterinari o da medici o veterinari civili, dovranno portare il visto (munito del bollo d'ufficio) del capo di corpo od ufficio al quale appartiene il militare o l'impiegato richiedente.

Nelle ricette il medico o veterinario dovrà inoltre indicare per conto di chi devono essere spedite e se hanno da servire per persona di famiglia o per cavalli, vi aggiungerà tale indicazione.

Alla firma del medico o veterinario deve seguire la dichiarazione del richiedente:

Si richiede alla farmacia dell'ospedale militare (o infermeria) di . . . . . di spedire la presente ricetta, il cui importo sarà pagato dalla cassa del . . . . . (corpo o ufficio dal quale il richiedente riceve gli assegni).

A . . . . . addì 19

Il . . . . . .

(grado e firma, cognome e nome, *indicati con chiarezza* del richiedente).

Per la compilazione delle ricette si farà uso, ogni qualvolta sia possibile, degli appositi stampati (mod. 774).

6. La quantità dei medicinali deve sempre dai sanitari prescriventi essere commisurata allo stretto bisogno, e quando trattasi di medicinali da prescriversi per lunghe cure, di oltre un mese, le prescrizioni debbono essere rinnovate almeno ogni mese.

Le ricette debbono essere scritte in lingua italiana e le dosi segnate col sistema metrico decimale.

Le ricette per le sostanze velenose dovranno essere redatte su foglio separato, e mai comprese su quello per altre sostanze non velenose che occorresse di ordinare anche nello stesso tempo; dovranno essere in duplice copia, in una delle quali dovrà essere scritto « Duplicato ».

7. I comandanti di corpo ed i capi ufficio, che devono munire del loro visto le ricette, dovranno essere guardinghi e rifiutarlo quando le dosi eccessive di medicinali richieste non siano ragionevolmente giustificate e parimenti quando della spedizione delle ricette consti loro non esservi bisogno.

8. Gli ufficiali pagatori ed i cassieri, ai quali sono rimesse le ricette spedite per il rimborso del loro importo, dovranno, quando ne sia il caso, segnalare ai comandanti di corpo o ai capi di ufficio i richiedenti pei quali la forte corrispondente ritenuta sullo stipendio riveli la possibilità di eccessivi prelevamenti di medicinali.

9. I direttori degli ospedali militari cureranno che dal personale delle dipendenti farmacie siano osservate tutte le disposizioni in vigore e non si dia corso a ricette le quali non portino data recente.

10. La distribuzione dei medicinali si effettua con l'orario stabilito dal direttore dell'ospedale o della infermeria, possibilmente in due turni, antimeridiano e pomeridiano. L'orario è affisso all'ingresso della farmacia. Non si effettua distribuzione nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

11. L'ammontare dei medicinali ed oggetti di medicatura, somministrati a pagamento in ciascun mese, verrà dalle amministrazioni degli ospedali militari dato in nota ai corpi od uffici, dai quali i richiedenti ricevono gli assegni affinchè possano provvedere per le corrispondenti ritenute sugli averi degli interessati.

Ai corpi ed uffici saranno pertanto rinviate le ricette spedite, le quali verranno indi restituite ai militari od impiegati all'atto in cui ne viene loro ritenuto l'importo.

Per le sostanze velenose però si trasmetterà soltanto il duplicato delle ricette, dovendo le farmacie conservare gli originali, in conformità del prescritto dell'art. 31 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

12. Gli ufficiali delle categorie in congedo, che si trovino temporaneamente in servizio con assegni saranno dalle amministrazioni dei corpi presso i quali essi si trovano, prima della liquidazione dell'ultima rata degli assegni loro spettanti, invitati a dichiarare se abbiano acquistato medicinali dalla farmacia militare. In caso affermativo sarà chiesta d'urgenza alla direzione dell'ospedale militare, od infermeria interessata, la nota dei medicinali loro provveduti onde poter effettuare la ritenuta della somma dovuta.

13. Coloro che risiedono in presidi ove non esistono farmacie militari autorizzate alla somministrazione esterna dei medicinali, hanno facoltà di richiederli ad altre farmacie militari, sotto l'osservanza delle stesse norme precedentemente date, ma con le prescrizioni che seguono:

i medicinali devono essere richiesti alla farmacia del più vicino ospedale, o della più vicina infermeria di presidio, se vi è un chimico farmacista militare, inviando le ricette per mezzo del Comando del proprio corpo o reparto, o per mezzo della direzione od ufficio;

le spedizioni sono fatte per pacco postale, qualora il richiedente non indichi altro mezzo più facile ed economico;

le spese d'imballaggio e di trasporto, a tariffa ordinaria, sono a carico dei richiedenti, i quali non potranno ripetere nulla in caso di fortuite avarie nel trasporto.

14. Le disposizioni precedenti relative all'acquisto a pagamento di medicinali e di oggetti di medicatura dalle farmacie militari, sono applicabili anche:

a) ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, celibi, limitatamente però pei casi di malattia in cui i detti sottufficiali, valendosi della facoltà loro concessa dal paragrafo 387 del Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma, si facciano curare in caserma.

Le ricette mediche relative dovranno portare l'indicazione: Ammalato e curato in caserma;

b) agli operai civili degli stabilimenti militari inscritti a matricola ed a ruolo limitatamente però ai casi di accertata malattia degli operai stessi ed alle sedi degli stabilimenti ove si trovi un ospedale militare principale o succursale.

I direttori degli stabilimenti non potranno vidimare le ricette degli operai rispettivamente dipendenti, se non dopo essersi assicurati che i richiedenti siano stati regolarmente riconosciuti ammalati.

L'importo delle somministrazioni mensilmente fatte e date in nota dalle farmacie sarà dall'amministrazione degli stabilimenti presso cui gli operai prestano servizio, trattenuto sulle paghe loro spettanti o tutto in una volta se si tratta di piccole somme, o ratealmente ad ogni scadenza quindicinale, o decadale in cui le paghe vengono corrisposte, per guisa che il debito rimanga, in ogni caso, estinto nel corso del mese successivo a quello in cui i medicinali vennero distribuiti.

La presente circolare sostituisce dal 1° luglio p. v. le disposizioni n. 14, 15 e 16 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito » fasc. n. 15-I. Servizio sanitario militare ed ogni altra disposizione emanata in proposito.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **281.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Udine.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 giugno 1922.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 20 aprile 1920 n. 451;
Visto il R. decreto 13 maggio 1920 n. 607;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1921 n. 210;
Visto il R. decreto 13 marzo 1921 n. 299;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1921 col quale si dispone che le sezioni del tribunale militare di guerra di Trieste, con sedi in Udine ed in Gorizia continuino a funzionare come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste;
Sulla proposta dell'avvocato generale militare;

DECRETA:

Art. 1.

La sezione del tribunale militare territoriale di Trieste, con sede in Udine, è soppressa, a decorrere dal 15 luglio 1922.

Art. 2.

I procedimenti non definiti per la data del 15 luglio 1922, di cui al precedente articolo, saranno riversati alla sede principale del tribunale militare territoriale di Trieste per la loro ulteriore definizione.

Roma, addì 14 giugno 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **282.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di previdenza degli impiegati civili.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 15 giugno 1922.

Questo Ministero richiama l'attenzione delle dipendenti amministrazioni sul bando di concorso dell'Opera di previdenza per gli impiegati civili dello Stato qui di seguito integralmente riportato e, nell'interesse dei superstiti dei funzionari civili defunti le esorta a farsi parte diligente ed a comunicare alle famiglie dei funzionari che possono avervi interesse tutte le norme e condizioni del concorso stesso.

Il ministro — P. DI SCALEA.

MANIFESTO

Opera di Previdenza per gli impiegati dello Stato.

AVVISO DI CONCORSO

In conformità della deliberazione in data 31 maggio 1922 del Consiglio d'amministrazione della Cassa Depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alle disposizioni del R. decreto legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422.

E' aperto un concorso fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato e della R. Casa morti in attività di servizio, per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1922-23:

N. 70 posti gratuiti in convitti maschili;
N. 30 posti gratuiti in convitti femminili;
N. 200 borse di studio ad orfani ed orfane.

L'importo delle borse di studio per l'anno scolastico 1922-23 è fissato in L. 900 per le scuole medie inferiori e le scuole professionali e agrarie di 2° grado, in L. 1200 per le scuole medie superiori e le scuole professionali ed agrarie di 3° grado e in L. 2400 per le Università e per gli altri Istituti di Istruzione superiore.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

Degli orfani dello stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, per un posto gratuito o per una borsa di studio.

Ne possono partecipare due, se gli orfani minorenni siano più di cinque, ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compito i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità.

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 agosto 1922 all'Opera di Previdenza - Via Goito, n. 4, Roma, corredate di tutti i documenti a tergo indicati.

Le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione, quindi è opportuno che l'invio sia fatto entro luglio per evitare le conseguenze dei ritardi postali.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa (art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 92 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui agli articoli 63 e 74 del citato regolamento.

Per concorrere ad un posto gratuito ad una borsa di studio si deve inviare:

1. La domanda nella quale deve essere indicato solamente:

   a) la qualifica dell'impiegato;

   b) l'amministrazione alla quale apparteneva;

   c) l'indirizzo preciso della vedova, o del rappresentante legale dell'orfano;

   d) il nome dell'orfano che concorre;

   e) se si domanda l'ammissione in convitto o una borsa di studio;

   f) quali corsi d'istruzione si desideri far seguire o continuare all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole di arti e mestieri. L'Opera si riserva ogni decisione in proposito anche durante il ricovero.

2. L'atto di morte dell'impiegato (legalizzato dal presidente del tribunale).

3. L'atto di matrimonio dell'impiegato (legalizzato dal presidente del tribunale).

4. L'atto di nascita dell'orfano che concorre (legalizzato dal presidente del tribunale).

5. Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione. Qualora non avesse avuto indennità o pensione, dovrà essere inviata la copia autentica dello stato di servizio dell'impiegato.

6. Un certificato municipale da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

a) se e da quale Ente pubblico o Istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani

b) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi.

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste due dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso.
(Deve essere autenticato dal prefetto).

7. Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio di giugno 1922 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1922.

Per gli studenti universitari un certificato dal quale risultino:

a) il corso al quale lo studente è iscritto;

b) quale numero progressivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà per gli anni scolastici già frequentati, compreso il 1921-22;

c) quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi.

(I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco o dal prefetto).

8. Un certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti da tutte le persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 5.

9. Qualora l'orfano domandi il rivocero dovrà essere esibito un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano e l'esenzione da malattie contagiose.
(Deve essere autenticato dal sindaco o dal prefetto).
L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10. L'atto di morte della moglie dell'impiegato, se l'orfano che concorre è privo di madre.
(Deve essere legalizzato dal presidente del tribunale).

11. L'atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di entrambi i genitori.

AVVERTENZE.

Gli orfani ammessi dovranno entrare in convitto ed essere poi permanentemente forniti a cura e spese delle rispettive famiglie del corredo prescritto dal convitto, esclusa la divisa.
Sulle pensioni e sugli assegni vitalizi, nel caso di conferimento di un posto in convitto, si eseguirà la detrazione cui all'art. 11 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.
Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 e dal regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, anche che non siano riportate nel presente bando. — *Il direttore generale* - RAINALDI.

N. 283. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-1923.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 15 giugno 1922.

In attesa di pubblicare, appena possibile, la ripartizione in articoli delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-1923, questo Ministero indica intanto qui di seguito i capitoli del menzionato stato di previsione che possono interessare la gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari in genere.

Numeri dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Numero dei capitoli corrispondenti dell'esercizio 1921-922
16	Ufficiali del R. Esercito (assegni fissi)	18
17	Sottufficiali, caporali e soldati	19
18	Spese di leva (per i soli distretti)	20
19	Ufficiali in aspettativa, disponibilità, ecc.	21
20	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti	22
21	Indennità eventuali	23
24	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	26
25	Spese pel funzionamento delle scuole e collegi militari, ecc.	27
27	Spese generali dei corpi, istituti, ecc.	29
29	Corredo alle truppe	32
30	Pane e viveri alle truppe	33
31	Foraggi e spese diverse pei quadrupedi	34
32	Casermaggio e combustibile	35
34	Rimonta e spese depositi allevamento cavalli	37
35	Materiali e stabilimenti d'artiglieria	38
36	Lavori di mantenimento	39
37	Servizi aeronautici militari	40
38	Spese per l'aeronautica civile	41
39	Servizio automobilistico	42
40	Spese pel trasporto dei materiali	43
41	Fitti d'immobili e canoni d'acqua	44
44	Spese per l'istruzione premilitare, per l'educazione fisica nell'Esercito, ecc.	47
49	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	52
51	Carabinieri reali, ufficiali ed impiegati civili	54
52	Carabinieri reali, sottufficiali, appuntati e carabinieri	55
53	Indennità eventuali ai carabinieri reali	56
54	Corredo ai carabinieri reali	57
55	Spese varie per l'arma dei carabinieri	58
58	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, ufficiali, e sottufficiali	61
59	Indennità temporanea agli ufficiali e sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali	62
60	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale	63
63	Spese per l'assistenza ed assegni di convalescenza ai feriti tubercolosi e malati in dipendenza della guerra	68
70	Anticipazioni agli ufficiali per acquisto cavalli	76
74	Spese per la guerra	64
75	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	65
76	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	66

Si avverte:

1° Che l'indennità speciale militare di cui alla legge n. 418 del 4 aprile 1922 (circolare 162 *giornale militare* 1922) dovrà essere spesata insieme all'indennità caro-viveri a carico dei capitoli n. 58 e 59 a seconda dei personali indicati nella denominazione dei capitoli stessi;

2° Che le spese pei centri divisionali di educazione fisica dovranno essere applicate, durante l'esercizio 1922-923, al capitolo n. 44 « Spese per l'istruzione premilitare, ecc. », anzichè al capitolo n. 27 « Spese generali dei corpi, ecc. ».

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **284.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scadenza della convenzione per la vendita dell'alluminio residuato dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 15 giugno 1922.

Col giorno 4 giugno corrente è scaduta la convenzione stipulata dal soppresso comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra con la Società italiana per la fabbricazione dell'alluminio e con la società dell'alluminio italiano che hanno finora gestito l'ufficio vendite alluminio di Torino.

Il servizio di alienazione delle residuali giacenze di alluminio di proprietà governativa è affidato alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Per le relative cessioni e consegne si osserveranno le norme contenute nelle circolari del *giornale militare* nn. 696, 697 e 698 dell'anno 1920 e nn. 26 e 27 dell'anno 1921, oltre le altre già emanate dalla predetta direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO — Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare n. 81.

A pagina 178, prima colonna, depennare il tenente *Borselli* Vittorio, 51 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5618) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

593

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — **1922** — 24 Giugno

N. 285 – 2 aprile 1922. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 617, che converte in legge il R. decreto 28 marzo 1915, n. 355 (circolare n. 250 *giornale militare* 1915) relativo alla deroga dei limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio . . . . *Pag.* 594

» **286 28 maggio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 726, che autorizza trasporto di fondi dalla parte sraordinaria alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 9121-922 per spese dipendenti dalla guerra . . . . . *Pag.* 594

» **287 – 1 giugno 1922.** GIUSTIZIA MILITARE. – R. decreto col quale vengono nominati due membri della commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare . . . . . *Pag.* 596

» **288 – 4 giugno 1922.** – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – R. decreto-legge n. 716, che proroga le disposizioni di quello 7 aprile 1922, n. 412 (circolare n. 166 *giornale militare* c. a.) . . . . . *Pag.* 596

» **289 – 22 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Tasse di bollo . . . . . *Pag.* 597

» **290 – 22 giugno 1922.** — CAVALLI. Cavalli di agevolezza . . . *Pag.* 597

» **291 – 22 giugno 1922.** — CONCORSI. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P. . . . . *Pag.* 598

» **292 – 22 giugno 1922.** SCUOLE MILITARI. — Esami finali del 4° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 598

» **293 – 22 giugno 1922.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 599

» **294 – 22 giugno 1922.** – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Applicazione delle disposizioni riguardanti indennità per servizi collettivi ed isolati . *Pag.* 600

» **295 – 22 giugno 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922, n. 418 *Pag.* 601

» **296 – 22 giugno 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente . . . . *Pag.* 604

» **297 – 22 giugno 1922.** TRASPORTI. — Annullamento dei libretti di viaggio degli ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 605

» **298 – 22 giugno 1922.** — TRASPORTI. Facilitazioni di viaggio alle famiglie dei militari trattenuti o riassunti in servizio perchè mutilati o invalidi di guerra *Pag.* 606

» **299 – 22 giugno 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Comunicazioni da fare al Ministero del tesoro nei casi di notificazione ad enti dipendenti degli atti cessione, sequestri, pignoramenti e di altri atti di impedimento a pagamenti. *Pag.* 606

» **300 – 22 giugno 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. – Crediti o debiti delle amministrazioni militari verso la Banca italiana di sconto . *Pag.* 606

» **301 – 23 giugno 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1922-923 . . . . . *Pag.* 601

AVVISO . . . . . *Pag.* 612

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 617

Circolare N. **285.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 617, che converte in legge il R. decreto 28 marzo 1915 n. 355,** (circolare n. 250 giornale militare 1915) **relativo alla deroga dei limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio.** — (Stato Maggiore R. Esercito -Ufficio reclutamento). — 2 aprile 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 118, del 19 maggio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 marzo 1915 n. 355, relativo alla deroga dei limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, lì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

N. **286.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 726, che autorizza trasporto di fondi dalla parte straordinaria alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 per spese dipendenti dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 139, del 14 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921 n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-922 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa; e i relativi disegni di legge, con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera il 25 giugno 1921, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provveder a spese di guerra e a spese che possano occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio finanziario 1921-922;

Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra ricordato il quale autorizza il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate ai capitoli di parta straordinaria n. 63 « Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale, ecc. » e n. 64 « Spese per la guerra », trasporto di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi e il funzionamento dei relativi servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n.	2.	Ministero - Personale comandato	L.	900.000
Id.	» 18.	Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	»	68.000.000
Id.	» 20.	Spese di leva e assegno giornaliero, ecc.	»	1.000.000
Id.	» 21.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc.	»	7.000.000
Id.	» 23.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	»	18.000.000
Id.	» 26.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	5.000.000
Id.	» 27.	Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	2.000.000
Id.	» 29.	Spese generali dei corpi, ecc.	»	1.600.000
Id.	» 35.	Casermaggio e combustibile alle truppe	»	3.650.000
Id.	» 36.	Spese varie per le manovre, ecc.	»	250.000
Id.	» 39.	Lavori di mantenimento, restauro, ecc.	»	2.000.000
Id.	» 44.	Fitto d'immobili ad uso militare, ecc.	»	1.000.000
Id.	» 54.	Carabinieri reali - Ufficiali e impiegati civili	»	6.500.000
Id.	» 56.	Indennità eventuali ai carabinieri reali	»	3.100.000
		Totale	L.	120.000.000

In diminuzione:

Cap. n.	63.	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero	L.	28.000.000
Id.	» 64.	Spese per la guerra	»	92.000.000
		Totale	L.	120.000.000

Questo decreto avrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — DI SCALEA.

N. 287. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto col quale vengono nominati due membri della commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare.** — (Gabinetto del ministro). — 1 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1920 col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'avv. ESCOBEDO Gennaro cessa di far parte della citata commissione.

Art. 2.

L'avv. MACCHI Luigi, deputato al Parlamento è nominato membro della predetta commissione in sostituzione dell'avv. Escobedo.

Art. 3.

E' chiamato a far parte della commissione stessa l'avv. BONELLI Aristide, presidente di Corte d'appello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, li 1 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA - L. ROSSI - DE VITO.

N. 288. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 716, che proroga le disposizioni di quello 7 aprile 1922 n. 412** (circolare n. 166 giornale militare c. a.). — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 4 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 138, del 13 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1920 n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921 n. 379;

Visti i regi decreti 22 gennaio 1922 n. 179 e 7 aprile 1922 n. 412;

Vista la legge 13 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, che ha come termine di attuazione la data del 30 giugno 1922;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Le disposizioni del R. decreto 7 aprile 1922 n. 412, sono prorogate a tutto il mese di giugno 1922.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal 1° giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

N. 289. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 giugno 1922.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari sull'obbligo di redigere su carta da bollo da L. 2,40 i verbali di constatazione di inadempienze da parte di fornitori, impresari, ecc., o di contestazione sulla qualità delle somministrazioni, e per i quali si esige la firma ed approvazione di ambedue le parti, giusta i capitolati d'oneri.

Con l'occasione si fa pure presente che per effetto del R. decreto legislativo 16 ottobre 1921 n. 1522 (art. 2) le note, conti, fatture, ecc. provenienti dall'estero e pagabili in Italia sono soggette alle tasse proporzionali di bollo stabilite dal R. decreto legislativo 26 febbraio 1920 n. 167 (circolare 550 del 1920) e relative addizionali.

Qualora trattisi però di ricevute provenienti dall'estero, che abbiano relazione con precedenti fatture già sottoposte alla tassa di bollo in parola, la tassa è stabilita nella misura fissa di L. 1,35, se rilasciata da società per azioni e di L. 2 in altri casi, oltre l'addizionale ancorchè la tassa proporzionale superi l'importo delle dette tasse.

Le quietanze in parola si conservano dal debitore unite alla corrispondente fattura che ha scontato la tassa proporzionale.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 290. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 22 giugno 1922.

Questo Ministero determina che i cavalli provenienti dalla Germania e distribuiti ai corpi dopo il 1° marzo 1922 dal distaccamento del deposito allevamento cavalli in Cecina con la designazione d'agevolezza, gli vengano segnalati non appena in grado di essere distribuiti.

Intanto dovranno essere subito segnalati, dopo essere stati nuovamente visitati e classificati, tutti gli altri cavalli precedentemente iscritti dai corpi nel ruolo 175-*A*; ma rimasti finora indistribuiti, nonchè quelli restituiti e ceduti e che conservano attitudini per il servizio di agevolezza.

Ciascun reggimento di cavalleria dovrà costituire un nucleo di 10 cavalli di 2ª e 3ª categoria, traendoli possibilmente da quelli anzidetti.

I reggimenti di artiglieria da campagna ed il gruppo autoportato, proporzionalmente alle singole disponibilità, costituiranno dei gruppi di cavalli di agevolezza, scegliendoli tra quelli di truppa che dimostrino attitudini per qualsiasi categoria.

Nelle classifiche si terranno presenti le norme della circolare 247 *giornale militare* 1921 per quanto riguarda i prezzi di cessione e quelle della circolare 552 *giornale militare* 1920 per quanto riflette la categoria a cui i cavalli devono essere assegnati in base all'età avvertendo che questa deve considerarsi compiuta al 1° maggio 1922.

Gli stralci di ruolo 175-A contenenti gli elenchi dei cavalli di che trattasi dovranno pervenire al Ministero non oltre il 15 luglio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **291.** CONCORSI. — **Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 22 giugno 1922.

Con riferimento alla circolare n. 261 del *giornale militare* 1922, che stabilisce le modalità relative al concorso per esami a venti posti di tenente in S. A. P. nel corpo veterinario militare, la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti, sarà così composta:

Colonnello in servizio di Stato Maggiore FOSCHINI cav. Francesco, *presidente*.
Colonnello veterinario BERTOLOTTI comm. Olinto, *membro*.
Capo sezione Ministero guerra DEL BALZO cav. Urbano, *membro*.

Il capitano veterinario BENEGIAMO cav. Oronzo funzionerà da segretario della Commissione stessa.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **292.** — SCUOLE MILITARI. — **Esami finali del 4° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 22 giugno 1922.

A modificazione della circolare n. 81 *giornale militare* corrente anno, ed analogamente a quanto fu disposto per gli esami finali degli ufficiali allievi del 2° corso di perfezionamento (vedi circolare 382 *giornale militare* 1921), questo Ministero è venuto nella determinazione di differire gli esami degli ufficiali del 4° corso, già fissati per fine luglio ed agosto prossimi, al 24 agosto e successivo mese di settembre.

Dal 24 luglio al 23 agosto gli ufficiali saranno inviati in licenza per attendere alla preparazione, e così pure fruiranno di un mese di licenza gli ufficiali non frequentatori, la cui presentazione alle scuole, in conseguenza del rinvio degli esami, avverrà non più nelle ore antimeridiane del 24 luglio, ma in quelle del 23 agosto.

Per il 30 settembre tutti gli ufficiali allievi dovranno far ritorno ai corpi di provenienza.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **293.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 giugno 1922.

Come risulta dalle disposizioni contenute nel manifesto annesso alla circolare n. 11 del *giornale militare* corrente anno, gli allievi sergenti che al termine del corso iniziatosi il 1° marzo u. s. avranno ottenuto l'idoneità a caporal maggiore saranno destinati a prestare servizio presso i reparti di truppa come caporali. I non idonei a caporal maggiore non potranno essere ammessi a ripetere l'esame e dovranno senza altro cessare dalla qualità di allievi sergenti. A modificazione però delle accennate disposizioni si avverte che gli idonei assegnati ai reparti otterranno la promozione a caporal maggiore dopo un solo mese di servizio qualora ne siano giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento.

Con tale grado di caporal maggiore essi presteranno, sempre presso i corpi cui sono stati assegnati, un successivo periodo di sei mesi di servizio, al termine del quale e precisamente nella seconda metà del sesto mese di servizio in qualità di caporali maggiori, saranno sottoposti presso i medesimi corpi all'esame per l'idoneità a sergente.

In base alla dichiarazione di idoneità a sergente saranno nominati a tal grado gli allievi arruolati di leva che abbiano assunto od assumano la ferma di due anni, compreso il servizio già prestato, e quelli arruolati volontari ordinari, i quali in tal caso commuteranno la ferma di tre anni in quella di due. Qualora all'atto della promozione a sergente i graduati avessero eventualmente compiuto oltre un anno di servizio, nell'assumere la ferma di due anni dovranno altresì obbligarsi a rimanere per un anno almeno alle armi a decorrere dalla data della promozione a sergente, salvo a commutare tale posizione in quella di ammessi alla rafferma di un anno di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, alla data in cui compiranno due anni di effettiva permanenza alle armi. Le promozioni a sergente, come quelle a caporal maggiore, saranno effettuate dai comandi dei corpi ai quali gli allievi sono stati assegnati indipendentemente dalle vacanze di organico a mente del § 32 del regolamento sull'avanzamento.

Gli idonei a sergente che non intendessero assumere gli obblighi di servizio su indicati, rimarranno col grado di caporal maggiore seguendo le sorti della loro classe.

Per provvedere all'assegnazione ai vari corpi dei caporali che ultimeranno con esito favorevole il corso di cinque mesi presso le scuole, i comandi di corpo d'armata comunicheranno con telespresso a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) non oltre il 10 luglio p. v. le deficienze numeriche dei sottufficiali in confronto degli organici che si verificano nei corpi dipendenti, distinguendole per arma e specialità.

Alla fine poi dello stesso mese di luglio i comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione hanno sede le scuole allievi sottufficiali segnaleranno con *telegramma* al Ministero il numero (in tutte lettere) degli allievi risultati idonei negli esami a caporal maggiore, distinti essi pure per arma e specialità. In attesa poi di poter far luogo all'assegnazione ai corpi degli allievi stessi, verrà a costoro concessa una licenza di 10 giorni.

Tenuto conto delle deficienze e del numero degli allievi idonei, il Ministero segnalerà ai comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione hanno sede le scuole allievi sottufficiali, il numero dei graduati uscenti dalle scuole medesime che dovranno essere assegnati ai reggimenti e reparti dipendenti, ed il numro di quelli che dovranno essere messi a disposizione di altri corpi d'armata. A tale riguardo si fa presente ad ogni buon fine che alle truppe coloniali non dovranno assegnarsi allievi sergenti.

Nel far luogo alle assegnazioni ai corpi i comandi di corpo d'armata provvederanno come appresso:

a) assegneranno senz'altro ai corpi prescelti dagli allievi, anche eventualmente in soprannumero agli organici, quelli degli allievi stessi che dichiarino di voler subito assumere e assumano di fatto, senza attendere la nomina a sergente, la ferma di due anni, salvo ad ottenerne la rescissione qualora non conseguissero in seguito l'idoneità a sergente;

b) assegneranno esclusivamente in base alle esigenze del servizio dei corpi tutti gli altri allievi che dichiareranno di non volere assumere la predetta ferma di due anni. Dei desideri di questi ultimi si potrà tuttavia tener conto qualora non si oppongano le necessità di servizio, accontendando di preferenza i meglio classificati negli esami finali.

Si crede infine necessario rammentare che per nessun motivo gli allievi sergenti assegnati ai corpi come caporali e poi come caporal maggiori potranno essere adibiti agli uffici pel servizio di scritturazione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **294.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Applicazione delle disposizioni riguardanti indennità per servizi collettivi ed isolati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1922.

Giungono frequentemente domande e proposte per la concessione di indennità diverse da quelle che, per le singole posizioni, sono tassativamente previste dalle apposite disposizioni di legge, decreti e regolamenti, domande e proposte che, in conseguenza, non è in facoltà del Ministero di accogliere.

Così, per esempio, per le truppe in servizio collettivo si domanda spesso l'indennità di missione; in altri casi si chiede l'autorizzazione di corrispondere l'indenuità di P. S., e via dicendo.

Il Ministero ritiene utile rammentare:

1. Che quando le truppe si trovano in servizio collettivo (v. § 12 e seguenti del regolamento per le indennità eventuali) non può, in nessun caso, essere corrisposta l'indennità di missione, che è propria del servizio che i militari, qualunque ne sia il grado, compiono isolatamente. Nei servizi collettivi quindi spetterà, secondo i casi, l'indennità di marcia o di accantonamento o di pubblica sicurezza.

2. Che l'indennità di pubblica sicurezza può essere corisposta solamente quando le truppe siano impiegate, dietro esplicita richiesta dell'autorità politica, pei servizi di cui al § 2 e seguenti del regolamento relativo.

Si richiama la speciale attenzione sul § 4 del regolamento stesso, per cui alle truppe impiegate in servizio di P. S. nella loro residenza ordinaria, l'indennità non spetta se non vi sia l'effettiva uscita dalla caserma.

E' da tener presente che i rendiconti delle spese per indennità di P. S. debbono essere vistati dalle autorità politiche del luogo ove il servizio fu compiuto per il conseguente rimborso da parte del Ministero dell'interno, e, naturalmente, le autorità stesse, in mancanza della loro preventiva richiesta, si rifiutano di approvare i rendiconti, i quali perciò non possono aver corso.

Ciò premesso s'invitano tutte le autorità ad astenersi dal proporre indennità che, per quanto sopra è detto, non sono dovute e che non possono quindi essere concesse, avvertendo che di ogni pagamento effettuato irregolarmente sarà tenuto responsabile chi lo ha ordinato.

A chiarimento poi di quesiti fatti, si avverte che gli ufficiali destinati a prestare servizio presso i distretti militari vanno considerati alla pari di quelli destinati ai corpi, a norma del § 17-bis del regolamento per le indennità eventuali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 295. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922 n. 418** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1922.

I.

Da quesiti pervenuti a questo Ministero circa la riduzione all'indennità speciale militare (di cui la circolare 162-922) fatta nei riguardi dei sottufficiali *celibi*, risulta essersi formata la convinzione che la detta riduzione abbia lo scopo di compensare l'amministrazione militare della spesa che sostiene per provvedere al loro alloggio.

Siffatta interpretazione è assolutamente arbitraria e non risponde affatto nè allo spirito nè alla lettera della legge 4 aprile 1922, n. 418, riportata dalla citata circolare 162.

Con tale legge, si è voluto concedere ai sottufficiali un aumento *effettivo* sugli assegni da essi precedentemente goduti, che non fosse inferiore (n. 4 delle *Norme esecutive* della circolare suddetta) a:

L. 30 per i sergenti e sergenti maggiori;
L. 50 per i marescialli e gradi corrispondenti;
L. 65 per i marescialli capi e gradi corrispondenti;
L. 80 per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

Contemporaneamente alla concessione dell'indennità speciale militare è stata abolita l'indennità speciale, stabilita dalla circolare 34 del 1921 per i sottufficiali *con famiglia* (ammogliati o vedovi con prole). Quindi, perchè i sottufficiali *con famiglia* avessero gli aumenti effettivi sopraindicati, era assolutamente necessario tener conto delle somme che essi venivano a perdere con l'abolizione della circolare 34. E poichè ai sottufficiali *con famiglia* l'indennità della circolare 34 era corrisposta in misura diversa; cioè, intera o ridotta, secondo che l'alloggio era provvisto a spese degli interessati o fornito gratuitamente dall'amministrazione militare; così anche l'indennità speciale militare doveva essere loro corrisposta intera o ridotta secondo i precisi motivi di cui sopra, tuttora esistenti.

Ai sottufficiali *celibi* non veniva corrisposta l'indennità speciale, stabilita dalla circolare 34, perchè questa era limitata ai soli sottufficiali *con famiglia*. Quindi, l'abolizione della circolare 34 non costituiva per i sottufficiali *celibi* una perdita di assegni; e tutto ciò che veniva loro concesso come indennità speciale militare con la circolare 162 rappresentava un effettivo aumento sugli assegni goduti.

Così stando le cose, appare quanto mai evidente che nel fissare la misura dell'indennità speciale militare pei sottufficiali *celibi* si doveva sopra tutto avvertire che essa non risultasse inferiore agli aumenti minimi sopraindicati; ma neppure superiore a quella concessa ai sottufficiali *con famiglia* per evidenti ragioni di equità e di giustizia, avendo questi maggiori spese di quelli.

Ora, essendo diversa la misura dell'indennità speciale stabilita dalla circolare 34-1921 per i sottufficiali con famiglia; e propriamente: *intera* per coloro che sono provvisti di alloggio a proprie spese; e *ridotta* per quelli forniti di alloggio gratuito dall'amministrazione militare, ne conseguiva necessariamente che i sottufficiali *celibi* potevano avere, tutt'al più, il trattamento fatto a questi ultimi. E di fatti i sottufficiali *celibi* sono stati appunto compresi dalla legge nella categoria di coloro che sono forniti di alloggio per conto dell'amministrazione militare

Ma l'avere la legge incluso i sottufficiali *celibi* nella categoria sopra indicata, agli effetti della misura dell'indennità speciale militare, non significa affatto che la riduzione all'indennità stessa rappresenti il compenso alla amministrazione militare per la spesa sostenuta relativamente al loro alloggio. Il ritenere ciò significa astrarre completamente dallo stato di fatto preesistente alla legge attuale, creato dalla circolare 34-1921; dal quale stato di fatto, invece, la legge attuale ha tratto la sua sostanza e la sua forma. E astraendo da quanto sopra, si viene a falsare lo spirito e la lettera della legge stessa.

(1) Circolare 162-922.

Rimane pertanto stabilito che ai sottufficiali celibi compete soltanto l'indennità speciale militare *ridotta*, giusta il secondo comma dell'art. 5 della legge; e in *nessuna posizione* e per *nessun motivo* può essere loro corrisposta quella *intera*.

II.

Al contrario, pei sottufficiali *con famiglia* (ammogliati o vedovi con prole) valgono le seguenti norme:

1. Se un sottufficiale con famiglia è ricoverato in luogo di cura e la sua famiglia è alloggiata *a proprie spese*, spetta a lui l'intera indennità.

2. Se un sottufficiale trasferto non ha potuto — per mancanza di alloggio — farsi seguire nella nuove sede dalla famiglia, la quale pertanto alloggia *altrove* a proprie spese, compete al sottufficiale l'intera indennità anche se egli — durante l'assenza della sua famiglia — fosse alloggiato temporaneamente in caserma, come un sottufficiale celibe.

3. Se un sottufficiale con famiglia è ricoverato in luogo di cura e la famiglia continua ad occupare l'alloggio avuto per motivi di servizio, a lui deve farsi, anche durante il ricovero, la ritenuta di L. 15 mensili.

Quanto è stabilito ai precedenti n. 1, 2, 3 trova la sua ragione appunto nel fatto che secondo la legge è dovuta l'intera indennità al sottufficiale con famiglia, quando egli provvede, a proprie spese, all'alloggio della famiglia; e la ritenuta è ridotta a L. 15 mensili quando il sottufficiale con famiglia è provvisto di alloggio per motivi di servizio.

III.

Vengono fatti quesiti per conoscere quando l'alloggio, concesso al sottufficiale con famiglia, debba considerarsi di servizio ai fini della riduzione della ritenuta a L. 15 mensili.

Innanzi tutto, a nulla vale l'obbiezione che l'atto 228 del *giornale militare* 1903 considerasse di servizio tutti gli alloggi concessi ai sotufficiali con famiglia. Allora furono così denominati rispetto all'indennità di alloggio, stabilita dallo specchio III del regolamento indennità eventuali per i sottufficiali con famiglia, giacchè se veniva loro somministrato l'alloggio in natura non era corrisposta l'indennità. Quindi era logico che tali alloggi concessi in luogo dell'indennità fossero considerati tutti di servizio.

A prescindere che l'indennità di alloggio sopraindicata è ora abolita e che conseguentemente anche la denominazione di alloggi di servizio, derivata appunto da quella indennità ha cessato di essere, questo Ministero ha considerato alloggi di servizio ai fini indennità ha cessato di essere questo Ministero ha considerato alloggi di servizio ai fini della ritenuta di L. 15 mensili quelli concessi ai sottufficiali con famiglia *quando siano obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio*.

Dunque, perchè un alloggio sia considerato di servizio occorrono due condizioni insieme: che sia in un edificio militare (caserme, ospedali, panifici, magazzini viveri, forti, ecc.), e sia concesso per obblighi di servizio. Di conseguenza, se un alloggio, pur esistendo in un edificio militare, non è stato concesso per obblighi di servizio, *non può considerarsi di servizio agli effetti della ritenuta ridotta di L. 15 mensili*; ed in questo caso l'utente deve essere sottoposto alla ritenuta completa di L. 60, come tutti gli altri sottufficiali con famiglia che sono alloggiati in edifici demaniali, non militari.

IV.

A soluzione di altri quesiti, riguardanti gli ufficiali, si comunica:

1. Anche per gli ufficiali (secondo quanto è disposto dal terz'ultimo comma del n 2 delle norme esecutive che fanno seguito alla legge) è stato stabilito che la ritenuta, fissata dall'art. 3 della legge, è ridotta alla metà quando, *per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.* Non verificandosi le condizioni ora indicate, ne consegue che gli ufficiali (esclusi quelli indicati nel primo e secondo comma del precitato n. 2 delle norme esecutive) se sono provvisti di alloggio gratuito debbono essere sottoposti alla ritenuta completa fissata dall'art. 3 della legge.

2. Poichè la legge non consente altrimenti, resta inteso che quando più ufficiali siano alloggiati nello stesso locale, devono essere sottoposti tutti alla prescritta ritenuta: intera, o ridotta alla metà, secondo che l'alloggio è stato concesso nell'interesse esclusivo dell'ufficiale oppure per motivi di servizio.

3. La ritenuta (intera o ridotta) deve sempre effettuarsi anche se l'ufficiale — senza lasciare l'alloggio — si allontani dalla residenza, *per qualsiasi motivo.* Solo nel caso che, assentandosi, *lasci l'alloggio* non sarà più sottoposto alla relativa ritenuta.

4. Gli ufficiali con stipendio ridotto o sospeso, a cui la legge concede l'indennità speciale militare, sono quelli enumerati nell'art. 3 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi sostituito con la legge 6 luglio 1908, n. 362 (circolare 258). Ad essi devono aggiungersi quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri, posizione questa creata dall'art. 4 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 (circolare 249). La misura dell'indennità loro spettante è quella indicata nell'art. 7 della legge e nel n. 7 delle norme esecutive già citate. E siccome la legge ha vigore dal 1° gennaio 1922 non v'ha dubbio che l'indennità speciale militare competa (nella misura stabilita) a tutti gli ufficiali che, alla predetta data, si trovavano, e che in seguito verranno a trovarsi in una delle posizioni con stipendio ridotto o sospeso; e non già soltanto a coloro che sono collocati nelle predette posizioni posteriormente al 1° gennaio 1922.

V.

Tanto per gli ufficiali quanto pei sottufficiali valgono inoltre le seguenti norme:

1. Tutti gli utenti di alloggi militari in genere, se occupano camere in più del numero fissato per regolamento, debbono continuare a pagare per dette camere il relativo canone di affitto mensile, indipendentemente dalla ritenuta: intera, o ridotta a cui sono sottoposti, secondo la natura dell'alloggio goduto.

2. Col n. 5 delle norme esecutive è stato stabilito che per quanto riguarda la convivenza ed il carico valgono le norme in vigore per il caro-viveri, di cui alla circolare 577-921. Secondo tali norme, nella prole degli ufficiali e dei sottufficiali debbono comprendrsi anche i figli legalmente adottati, i figliastri ed i figli naturali riconosciuti.

VI.

Della precisa applicazione della legge, secondo i chiarimenti dati, sono tenuti responsabili sia amministrativamente sia disciplinarmente coloro (consigli d'amministrazione, comandanti di corpo, capi degli uffici amministrativi, ecc.) che sono preposti alla corresponsione degli assegni ai propri amministrati.

La presente circolare serve di risposta ai quesiti ed alle domande presentate in proposito a questo Ministero.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **296.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1922.

A soluzione di quesiti pervenuti a questo Ministero, si fa presente che gli ufficiali di complemento congedati (sottotenenti, tenenti e capitani) e successivamente riassunti in servizio perchè nominati effettivi, non hanno diritto a percepire lo stipendio accresciuto dell'aumento minimo stabilito dall'art. 17 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 (circolare 614-1919) per il solo fatto che essi lo percepivano già durante il loro precedente richiamo. Ma possono percepirlo solo nel caso che, con le variazioni avvenute nel loro stato di servizio per effetto del passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi, la loro anzianità da ufficiale decorra da una data non posteriore al 15 novembre 1919, perchè in detto giorno scade il periodo (1° maggio-15 novembre 1919) di prima applicazione del suddetto decreto, nel quale periodo chi era in servizio aveva diritto di percepire il detto aumento minimo.

Esempi.

1. — Sottotenente di complemento il 1° settembre 1915.
Tenente di complemento il 27 luglio 1916.
Capitano di complemento il 31 ottobre 1917.
Inviato in congedo il 1° settembre 1919.
Nominato tenente in S. A. P. con R. decreto 28 ottobre 1921 con anzianità 1° agosto 1919.

Poichè l'anzianità da ufficiale in S. A. P. è anteriore al 15 novembre 1919, cioè è fatta risalire ad un tempo in cui il predetto ufficiale godeva dell'aumento minimo di cui all'art. 17, conserva detto aumento nella nuova posizione di tenente in S. A. P. ed ha perciò diritto allo stipendio di L. 5060.

2. — Sottotenente di complemento il 15 ottobre 1916.
Tenente di complemento il 15 luglio 1917.
Inviato in congedo il 24 aprile 1920.
Nominato tenente in S. A. P. con R. decreto 6 febbraio 1921 con anzianità 15 luglio 1919.

Poichè l'anzianità da ufficiale in S. A. P. è anteriore al 15 novembre 1919, cioè è fatta risalire al tempo in cui il predetto tenente godeva dell'aumento di cui all'art. 17, conserva detto aumento nella nuova posizione di tenente in S. A. P. ed ha perciò diritto allo stipendio di L. 5060.

3. — Sottotenente di complemento il 1° settembre 1915.
Tenente di complemento il 27 luglio 1916.
Capitano di complemento il 31 ottobre 1917.
Inviato in congedo il 1° settembre 1919.
Nominato tenente in S. A. P. con riserva di anzianità con R. decreto 28 ottobre 1921.

Poichè non è stata stabilita la data di anzianità nella nuova posizione di tenente in S. A. P., questo ufficiale non si trova nelle condizioni di avere diritto all'umento di cui all'art. 17 ed avrà perciò diritto allo stipendio di tabella corrispondente ai 4 anni di servizio compiuti e cioè L. 4800.

Qualora la riserva d'anzianità venisse sciolta e questa anzianità fosse portata ad una data anteriore al 15 novembre 1919, avrà diritto allo stipendio di L. 5060.

4° Sottotenente di complemento il 3 maggio 1916.
Tenente di complemento il 12 novembre 1917.
Inviato in congedo il 30 settembre 1919.
Nominato tenente in S. A. P. con decreto 28 ottobre 1921 con anzianità 13 gennaio 1920.

Poichè l'anzianità da ufficiale in S. A. P. è posteriore al 15 novembre 1919, il predetto ufficiale avrà diritto allo stipendio di tabella in base agli anni di effettivo servizio prestato, e cioè a L. 4400.

In base a quanto sopra i corpi provvederanno alla liquidazione delle differenze che risultassero dal confronto del dovuto col percepito.

Colla circostanza si reputa opportuno ricordare che, pur dovendosi procedere come sopra *per stabilire la misura* dello stipendio da corrispondere agli ufficiali di complemento riammessi in servizio perchè nominati in S. A. P., i medesimi hanno diritto di percepire lo stipendio stesso, e gli altri assegni accessori, con decorrenza solo dal giorno della loro nuova presentazione alle armi, e non dalla data del loro passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi, quando quest'ultima è anteriore all'altra. Infatti, non può consentirsi la corresponsione degli assegni per il tempo che gli ufficiali hanno trascorso nella posizione di congedo e prima che la loro qualità di ufficiali effettivi sia resa perfetta da un principio di esecuzione del corrispondente servizio alle armi. E ciò vale anche pel caso che nel loro decreto di nomina ad ufficiale in S. A. P. venga stabilita la decorrenza degli assegni da una data anteriore a quella della loro presentazione alle armi.

In ogni caso non debbono restituire le indennità di congedamento e vestiario che a suo tempo abbero a percepire.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N, 297. — TRASPORTI. — **Annullamento dei libretti di viaggio degli ufficiali in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 22 giugno 1922.

Per un complesso di motivi, si è deciso di far affluire ai comandi delle divisioni militari, anzichè a questo Ministero i libretti degli ufficiali in congedo (complemento, milizia territoriale e riserva) che, a norma della circolare n. 727 *giornale militare* 1918, sono attualmente custoditi dai comandi dei distretti militari.

Tale invio sarà fatto non più tardi del 31 luglio p. v., con tutte le modalità stabilite dalla circolare n. 632 *giornale militare* anno 1921, avvertendo di disporre in ordine alfabetico i nomi degli utenti di libretto, da riportarsi negli elenchi di cui al secondo capoverso di quest'ultima circolare.

Ricevuti i libretti, i comandi di divisione, dopo fatta constatare la perfetta rispondenza fra essi ed i dati risultanti dagli elenchi, disporranno siano distrutti in presenza di un ufficiale, in modo che nessuno di essi possa essere riutilizzato *a qualsiasi effetto*.

Di tale distrazione i comandi medesimi daranno assicurazione al Ministero (*Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi - Divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico*), inviandogli, ad un tempo, gli elenchi di cui sopra ed i timbri metallici con la leggenda «*Annullato*», che essi custodiscono a senso della circolare n. 438 *giornale militare* 1920.

I libretti, che venissero ritirati agli ufficiali suddetti congedati dopo il 31 luglio p. v., saranno rimessi *direttamente* al Ministero a cura degli enti che li avevano alla propria dipendenza, precisando se l'utente desidera valersi, o non, della copertina come documento di identità personale.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 298. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio alle famiglie dei militari trattenuti o riassunti in servizio perchè mutilati o invalidi di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1922.

Con provvedimento in corso e con effetto dal 1° luglio p. v., alle famiglie degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, invalidi o mutilati di guerra, trattenuti o riassunti in servizio a norma del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, nonchè alle famiglie dei sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina trovantisi nelle suddette condizioni, sarà esteso lo stesso trattamento, pei viaggi e pei trasporti di bagagli e masserizie, preveduto dal vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

Conseguentemente le amministrazioni militari, presso le quali prestano servizio gli ufficiali e sottufficiali suddetti, potranno inviare al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione trasporti e servizio postale e telegrafico) le richieste dei libretti di viaggio mod. *A*-bis per le famiglie rispettive, fermo che alle famiglie dei sottufficiali il libretto potrà essere concesso soltanto se esso competa ai rispettivi capi giusta il citato regolamento.

Le domande, da redigersi richiamando la presente circolare, dovranno essere redatte nei modi consueti e corredate dalla cartolina vaglia. Per gli ascendenti ed i collaterali da inscrivere in tali libretti, valgono le norme di cui alla circolare 381 *giornale militare* 1921.

Qualora al 1° luglio p. v. le famiglie in parola non fossero state provviste dei libretti di viaggio, o non ne avessero diritto, potranno essere provviste delle richieste mod. *D* e *C* (parte II), oltre che delle tessere di riconoscimento.

Il Ministro — P. DI SCALEA

N. 299. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Comunicazioni da fare al Ministero del tesoro nei casi di notificazione ad enti dipendenti degli atti cessione, sequestri, pignoramenti e di altri atti di impedimento a pagamenti.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 22 giugno 1922.

Si rammenta agli enti dipendenti, i quali ricevono a tenore dell'art. 518 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato la notificazione di atti di cessione, sequestro, pignoramento ed altri atti d'impedimento a pagamenti cui si provvede a carico dei fondi delle anticipazioni, che essi enti debbono tener presente l'obbligo tassativo contenuto nell'articolo 394 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro di rimettere senza indugio copia di tali atti al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IV).

Pel Ministro — LISSIA.

N. 300. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Crediti o debiti delle amministrazioni militari verso la Banca italiana di sconto.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 22 giugno 1922.

Dovendosi procedere alla possibile compensazione fra i crediti ed i debiti delle amministrazioni statali verso la Banca italiana di sconto ed ottenere i titoli di credito convenuti per i creditori, occorre che tutti gli enti militari ed in genere chiunque abbia avuto in questo esercizio finanziario gestione di fondi a carico del bilancio della guerra, a mezzo dei comandi di corpo d'armata da cui dipendono, trasmettano subito i titoli originali di credito (cheques, assegni bancari, libretti di deposito, lettere di accredito, ecc.) ed ogni altro documento necessario allo scopo, accompagnandoli con un elenco

dei crediti ed uno dei debiti nei quali i titoli relativi saranno descritti in modo completo e per ogni debito e credito verrà indicata la causale (oggetto del titolo) e l'ente o la persona verso la quale l'amministrazione militare possa per caso rivalersi.

Si dovranno compilare elenchi separati per i crediti e per i debiti sorti anteriormente alla moratoria (28 dicembre 1921) e per quelli accertati eventualmente in data posteriore.

L'ammontare dei titoli di credito rimessi ai comandi di corpo di armata sarà provvisoriamente portato in uscita al fondo scorta, in apposito conto da denominarsi: «Crediti verso la Banca italiana di sconto».

Pel Ministro — LISSIA.

N. 301. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1922-1923.** — (Segretariato generale – Divisione educazione fisica e scuole militari). — 23 giugno 1922.

Col prossimo ottobre avranno inizio i corsi di studio presso i collegi militari. I comandi dei distretti militari faranno affiggere nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio il manifesto seguente, del quale a cura di questo Ministero saranno loro inviate un congruo numero di copie, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel «regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 1903)», opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* anno 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse verranno presentate e riconosciute regolari. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane.

I comandi dei distretti trasmetteranno direttamente a questo Ministero (Div. educazione fisica), anzichè al collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovanni pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

I comandi dei distretti non invieranno più al Ministero l'elenco nominativo dei concorrenti di cui all'ultimo capoverso del n. 11 del citato regolamento per l'ammissione.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, dovrà seguirsi nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 4 del manifesto annesso.

La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (dei quali uno ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei i giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, possano venire riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni od infermità che sono causa di detta inabilità tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimenti al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il ministro — P. DI SCALEA.

MANIFESTO

Ammissione nei Collegi militari per l'anno scolastico 1922-1923.

Per l'anno scolastico 1922-923 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ad alcuni corsi dei collegi militari di Roma e di Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. **Posti messi a concorso.** — Le ammissioni sono limitate esclusivamente al primo corso di liceo ed al secondo di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) per ciascun collegio, tenendo presente che il collegio di Roma ha soltanto il liceo classico; quello di Napoli ha, oltre il liceo classico, anche il liceo moderno.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 25 Napoli 25 alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico matematica);
» 45 » 50 alla 1ª di Liceo classico;
» — » 25 alla 1ª di Liceo moderno.

2. **Titoli di studio ed esperimenti di ammissione.** — Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso di liceo e al 2° corso d'istituto tecnico dei collegi militari occorre possedere rispettivamente la licenza ginnasiale o il passaggio dal 1° al 2° anno d'istituto tecnico.

Il concorso si basa sui titoli di studio e sul risultato di appositi esperimenti, ai quali dovranno essere sottoposti tutti i candidati, eccetto quelli di cui al seg. n. 3, ultimo comma.

Gli esperimenti consisteranno, per gli aspiranti ai corsi d'istituto, in una prova scritta d'italiano ed in una prova orale di matematica; e, per gli aspiranti ai corsi liceali, in una prova scritta di italiano ed in una prova scritta di latino.

L'ammissione sarà effettuata in base a distinte graduatorie. La prima sarà formata dai licenziati nella prima sessione annuale di esami, i quali si presenteranno a sostenere gli esperimenti di ammissione al collegio non più tardi del 10 ottobre.

Qualora con i concorrenti alla prima graduatoria e con gli orfani di guerra ammessi con precedenza assoluta risultati idonei alla visita medica non si siano ricoperti tutti i posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere analoghi esperimenti di ammissione (ferma la precedenza agli iscritti nella 1ª graduatoria), anche i licenziati nella sessione autunnale.

In ciascuna graduatoria l'ordine di successione sarà determinato dalla media dei punti d'italiano e di matematica (italiano e latino per gli aspiranti al liceo) risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente, in confronto con la media dei punti ottenuti nell'esperimento, dando il coefficente 1 alla media dei titoli di studio e il coefficente 3 alla media dei punti dell'esperimento.

Le graduatorie degli aspiranti al liceo saranno in ogni caso tenute distinte da quelle degli aspiranti all'istituto tecnico.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria, i figli degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina morti in seguito a ferite riportate in guerra. Non è ammesso alcun altro titolo di precedenza, neppure per gli aspiranti che abbiano diritto a pensione gratuita quali figli di ufficiali o impiegati morti per cause di servizio, ma non in guerra.

4. **Condizioni di età e visite mediche.** — A norma del R. decreto 11 giugno 1922 i concorrenti dovranno aver compiuto il 14° anno di età e non superato il 16° al 31 dicembre 1922.

Essi dovranno essere anche riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo e inappellabile.

5. **Modalità e termine per le domande di ammissione.** — Le domande, redatte in carta bollata da lire una, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 5 settembre 1922.

Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che dev'essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) documenti scolastici e cioè:

se trattasi di aspirante alla 1ª liceale, licenza ginnasiale;

se trattasi di aspirante alla 2ª classe d'istituto tecnico, certificato di passaggio dal 1° al 2° anno d'istituto.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il giorno fissato per l'esperimento.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi nei collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

6. **Presentazione degli allievi. — Inizio dei corsi.** La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e per gli esperimenti, e la presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandanti dei collegi.

I corsi avranno inizio il 16 ottobre 1922.

I giovani che eventualmente non otterranno l'ammissione ai collegi militari potranno inoltrare domanda al R. provveditore agli studi o alla giunta di vigilanza, i quali hanno facoltà d'inscriverli nelle scuole civili fino al 31 ottobre, *ma non oltre tale data* (art. 6 del regolamento in esecuzione degli articoli 1 e 2 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2630).

7. **Svolgimento dei corsi.** — Nei collegi militari si seguono tanto i corsi liceali, quanto quelli degli ultimi tre anni dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei RR. licei e pei RR. istituti tecnici.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, coloro che desiderino di possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e, com'esso, valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio con la vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

8. **Arruolamenti e istruzioni militari.** — Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

9. **Spese a carico degli allievi.** — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di lire 1800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione di L. 800 e alle spese per cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere la consegna del diploma di licenza nè alcun altro certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese poste a loro carico.

10. **Dispensa dal pagamento delle spese.** — Sono dispensati dal pagamento dell'intera quota mensile di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo gli allievi che siano figli di ufficiali dell'Esercito o della Marina o di impiegati di carriera nominati con decreto reale nelle amministrazioni dello Stato morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di questi ultimi allievi che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio dell'ufficiale o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con qualunque altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo per nessun motivo, essendo anche state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli di impiegati in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

11. **Borse di studio.** — A titolo di semplice indicazione si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai collegi militari:

1° *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza di L. 6000 a giovani che aspirano a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, le quali per nascita ovvero per domicilio appartengano alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

2° *Fondazione conte Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. prefettura di Verona). Concede tre posti gratuiti nei regi istituti militari per l'Esercito o per l'armata a giovani della città o della provincia di Verona.

Gli aspiranti a dette borse di studio dovranno rivolgersi ai rispettivi enti amministratori, rimanendo il Ministero estraneo alle relative pratiche.

12. **Norme speciali per le nuove provincie.** — Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'ex Impero austro-ungarico, risultano dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1915, n. 1555, che si trascrive nella parte che riguarda. « Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico possono inscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno.

« A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello ungherese, sia classico che reale (moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo; le sette della scuola reale, alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'istituto tecnico (sezione fisico matematica); le quattro dell'istituto magistrale, rispettivamente alla 3ª tecnica o complementare e alle tre della normale.

« Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dell'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 ».

Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e che perciò rimarranno senza effetto le richieste a tale scopo dirette al Ministero medesimo.

Tutte le altre notizie che potessero occorrere potranno essere direttamente richieste ai comandi dei collegi militari.

Il Ministro P. DI SCALEA.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 24ª, anno 1922, circolare 222.

A pagina 403, dopo i reggimenti di cavalleria, *aggiungere*: Ufficio del generale di divisione d'artiglieria a disposizione per ispezioni L. 100; *alla stessa pagina*: « Ispettorato costruzioni di artiglieria L. 60 », anzichè « L. 60 », *leggasi*: « L. 600 ».

A pagina 404, prima dei comandi del genio di corpo d'armata, *aggiungere*: Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni L. 100.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5833) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª **1922** 30 Giugno

N. **302** - **18 giugno 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 798, concernente: Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-922 - 1922-923 . . . . . *Pag.* 614

» **303** - **23 giugno 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n.° 137). *Pag.* 615

» **304** **23 giugno 1922.** SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 616

» **305** - **26 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - PUBBLICAZIONI MILITARI. Corrispondenza relativa alla distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*. - Reclami . . . . *Pag.* 617

» **306** - **29 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cessazione del prelevamento viveri ed oggetti di uso personale, di casermaggio, bardatura e governo cavalli, da parte degli ufficiali e dei sottufficiali . . . . *Pag.* 618

» **307** - **29 giugno 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali comandati presso gli uffici del Ministero autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . *Pag.* 618

» **308** - **29 giugno 1922.** — MATRICOLA. - Rilascio di copie di fogli matricolari chieste nell'interesse di mutilati e invalidi di guerra. . . . . *Pag.* 619

» **309** **29 giugno 1922.** — PENSIONI. — Imputazione spese per gratificazioni e indennità agli operai licenziati o collocati a riposo . . . . . *Pag* 619

» **310** - **29 giugno 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Corsi allievi sottufficiali. - Norme per il reclutamento di allievi sottufficiali per l'arma aeronautica e per il corpo automobilistico . . . . . *Pag.* 619

» **311** - **29 giugno 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1901 . . . . . *Pag.* 622

» **312** - **29 giugno 1922.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Indennità di presidio per l'esercizio 1922-923 . . . . . *Pag.* 623

» **313** - **29 giugno 1922.** — RECLUTAMENTO. - Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902, di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta (3 mesi) e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria e ridotta appartenenti alle nuove provincie . . . *Pag.* 623

AVVISI . . . . . *Pag.* 645

Circolare N. **302.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 798, concernente: Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-922 — 1922-923.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 18 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 146, del 22 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' approvata l'assegnazione di L. 30 milioni per provvedere all'esecuzione dei più urgenti lavori di stabilità nei vari fabbricati militari in tutto il territorio del Regno; ad indispensabili lavori di sistemazone degli accasermamenti compresi quelli nella Sicilia, nella Sardegna e nella Venezia Giulia; alla sistemazione di alcuni parchi di autocarri e di artiglierie e d alcuni depositi di esplosivi.

L'assegnazione di cui sopra sarà inscritta per lire 7.000.000 al capitolo 39 «lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, miglioramenti agli immobili militari materiale mobile e servizi speciali del genio» della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e per l'esercizio finanziario 1921-922; per lire 8 milioni al capitolo «costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc.», della parte straordinaria dello stato di previsione predetto e per lire 15.000.000 al capitolo corrispondente a quello ora dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923.

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1921-922 una ulteriore maggiore assegnazione di L. 4.000.000 al capitolo 39 «lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, contro diminuzione di uguale somma dallo stanziamento del capitolo 38 «materiali e stabilimenti di artiglieria».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — PEANO.

N. 303. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137).** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 23 giugno 1922.

E' stata pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., la quale andrà in vigore il 1° luglio 1922 in sostituzione della tariffa edizione 1° luglio 1919.

La nuova tariffa sarà distribuita ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti sotto indicati nel numero di copie per ognuno indicato:

Direzione centrale servizio sanitario militare	Copie n. 50
Stato Maggiore del R. Esercito - Farmacia centrale militare - Governo della Tripolitania - Governo della Cirenaica	» » 20
Comando R. corpo truppe coloniali in Eritrea - Comando R. corpo truppe coloniali in Somalia - Ospedali militari principali	» » 10
Ospedali militari succursali ed infermerie presidiarie di Livorno, Perugia, Chieti, Cagliari e Messina - Centro militare di distribuzione materiale sanitario di Scanzano-Belfiore	» » 6
Scuola d'applicazione di sanità militare - Altre infermerie presidiarie - Magazzino materiale sanitario di Taranto - Comando corpo d'occupazione italiano a Costantinopoli - Comandi presidî militari del Dodecanneso (Rodi) .	» » 4
Comando generale arma dei carabinieri reali - Comando generale della R. guardia di finanza - Comando generale della R. guardia per la pubblica sicurezza - Istituto geografico militare (Firenze) - Scuole e collegi militari - Scuole allievi ufficiali complemento - Scuole allievi sottufficiali - Comandi di corpo d'armata - Comandi di divisioni cavalleria e fanteria - Comandi di gruppo carabinieri reali - Comandi legioni carabinieri reali - Comando legione allievi carabinieri reali - Comandi di reggimento - Comandi di distretti e depositi distaccati - Comandi degli stabilimenti militari di pena - Depositi allevamento cavalli - Direzioni d'artiglieria - Direzioni del genio - Stabilimenti d'artiglieria e genio - Direzioni di sanità militare - Depositi di convalescenza, tubercolosari, centri antitubercolari e stabilimenti balneari militari - Ufficio d'amministrazione dei personali militari varî - Deposito centrale truppe coloniali (Napoli) - Direzioni di commissariato militare - Biblioteche militari - Corpi invalidi e veterani (Napoli) - Comandi di divisione, compagnie, battaglioni mobili carabinieri reali - Ospedali militari marittimi - Ministero della marina (Ispettorato sanitario marittimo) - Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria - Ispettorato dei servizi di commissariato militare	» » 2
Uffici dei generali designati per il comando d'una armata in guerra - Ufficio del generale di divisione d'artiglieria a disposizione per ispezioni - Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni - Compagnie autonome carri armati (Roma) - Comandi centri automobilistici - Direzione centrale automobilistica - Comandi delle scuole centrali militari - Direzione superiore delle scuole militari - Comandi di brigata di fanteria, cavalleria e bersaglieri - Comandi d'artiglieria e genio di corpo d'armata - Comandi di compagnie di disciplina, di reclusori militari e carceri militari - Sottodirezioni, sezioni staccate ed uffici locali del genio - Sezioni staccate di commissariato militare - Stabilimenti, magazzini ed opifici commissariato militare - Compagnie di sussistenza - Tribunale supremo di guerra e marina - Tribunali militari - Delegazioni trasporti militari - Direzioni stabilimenti aeronautica - Sezioni dipendenti aeronautica - Comandi aeronautica - Uffici staccati aeronautica - Raggruppamenti aeronautica - Scuole aeronautica - Comandi di gruppo e battaglione	» » 1

Nella nuova tariffa sono elencati i medicinali con criteri più razionali e corrispondenti all'uso commerciale, preponendo cioè la base al relativo acido, anche per facilitare la compilazione dei buoni di prelevamento da parte delle infermerie di corpo.

Così pure sono state aggiunte preparazioni officinali di uso più comune, quali:

lozioni per capelli, polvere e pasta dentifricia, dentifricio liquido, sciroppi glicerofosfati ed ipofosfiti confezionati in boccette, tavolette compresse del Bland, semplici e composte, boli di gomma alla codeina e all'eucaliptolo con mentolo, Jodo in combinazione organica, semplice e con anidride arseniosa.

Dei prodotti in parola non potranno essere distribuiti prodotti similari anche dietro presentazione di ricette mediche. L'Elisir di china sarà prelevato dagli stabilimenti sanitari esclusivamente dalla farmacia centrale militare o per essa dal centro farmaceutico di Scanzano, come pure le preparazioni sopra ricordate.

I cambiamenti di prezzo dipendenti dalla pubblicazione della nuova tariffa avranno effetto dal 1° luglio 1922 giusta l'articolo 449 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa e di L. 1,70.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **304.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Uffici servizi). — 23 giugno 1922.

Questo Ministero, tenuto conto dell'esperienza fatta nello svolgimento del 1° corso superiore automobilistico, istituito con circolare 370 del *giornale militare* 1921, determina:

Ferme restando le disposizioni di massima contenute nella mentovata circolare 370, sono ad essa apportate le seguenti aggiunte e varianti, che annullano quanto nella circolare stessa fosse contrariamente disposto:

1. I corsi avranno la durata di mesi 7, ed avranno inizio il 1° ottobre di ogni anno, terminando col 30 aprile successivo. Le prove finali di esame saranno svolte dal 10 al 20 maggio, con l'intervallo di 10 giorni dopo il termine delle lezioni, per consentire agli ufficiali allievi di riepilogare le cognizioni acquistate;

2. La facoltà di partecipare ai corsi superiori automobilistici è estesa anche ai tenenti colonnelli, restandone invece esclusi per ora gli ufficiali subalterni;

3. I comandi di corpo d'armata nel proporre a questo Ministero (Ufficio automobilistico), i nomi degli ufficiali che dovranno frequentare i corsi in parola, oltre che tener conto degli speciali titoli di studio dei singoli richiedenti, dovranno fissare la propria scelta in primo luogo sugli ufficiali in servizio presso le unità di artiglieria autotrainate e presso gli autocentri;

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso, che al termine del primo mese di istruzioni si dimostreranno non idonei allo speciale servizio, potranno esserne allontanati, dietro proposta del comando di corpo d'armata di Torino, cui è affidata l'alta vigilanza sul corso stesso. Non potranno però essere sostituiti con altri ufficiali non ammessi al corso nella prima designazione fatta da questo Ministero;

5. Per opportunità di insegnamento, le istruzioni di carattere teorico saranno svolte sulla guida del seguente

PROGRAMMA.

a) *La trazione meccanica su strada*, specialmente in relazione al motore a scoppio e al suo impiego militare:

Leggi sull'aderenza e cenno sommario sugli autoveicoli con motore a vapore e con motore elettrico.

Generalità relative all'autoveicolo con motore a scoppio.

Studio analitico degli organi degli autoveicoli con motore a scoppio e loro funzionamento.

Materie di consumo per veicoli con motore a scoppio.

Impiego degli autoveicoli nell'Esercito e organizzazione del servizio automobilistico militare.

Mobilitazione industriale del Paese in rapporto alle esigenze automobilistiche dell'Esercito.

b) *Teoria generale del motore a scoppio*:

Il motore a scoppio in generale.
La circolazione della potenza.
La circolazione del carburante.
La circolazione della miscela.
La circolazione elettrica.
La circolazione del fluido refrigerante.

c) *Nozioni di metallurgia e macchine operatrici*:

Principî di metallurgia.
Siderurgia.
Metalli vari.
Leghe.
Utensili e macchine utensili - lavorazione dei metalli.

Le istruzioni di carattere pratico saranno svolte sulla guida del programma già pubblicato nella circolare 370 del *giornale militare* 1921.

Le domande degli ufficiali che aspirino a frequentare il corso superiore automobilistico dovranno essere inoltrate ai comandi di corpo d'armata non oltre il 15 agosto di ogni anno; le proposte dei comandi di corpo d'armata dovranno poi pervenire a questo Ministero (Ufficio automobilistico) entro il 31 agosto successivo.

Nessuna modificazione è apportata nei riguardi delle norme amministrative già precedentemente impartite, relative al funzionamento dei corsi ed al trattamento economico degli ufficiali allievi, che deve essere regolato a senso della circolare 521 del *giornale militare* 1921 (art. 8).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **305.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Corrispondenza relativa alla distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale – Reclami.** — (Gabinetto del ministro). — 26 giugno 1922.

Avviene di sovente che corpi ed uffici del R. Esercito — contrariamente alle prescrizioni vigenti — inviano, in franchigia, la corrispondenza relativa alla distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* allo Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra.

Si richiama perciò l'attenzione di tuttti gli enti militari sul disposto della circolare 299 del *giornale militare* 1921, la quale stabilisce che gli eventuali reclami per smarrimento o mancato arrivo delle dispense del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* dovranno essere rivolti a questo Ministero - Ufficio pubblicazioni militari.

Rimane inoltre stabilito, a modificazione del penultimo comma della succitata circolare, che le comunicazioni relative a cambi d'indirizzi e le proposte di aumenti e diminuzioni che si rendessero necessarie nella distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*, dovranno — d'ora innanzi — essere dirette a questo Ministero - Ufficio bollettino e giornale militare.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **306.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessazione del prelevamento viveri ed oggetti di uso personale, di casermaggio, bardatura e governo cavalli, da parte degli ufficiali e dei sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 giugno 1922.

Per imprescindibili necessità organiche di bilancio non è stato possibile istituire, per l'esercizio finanziario 1922-923, apposito capitolo per versamenti delle somme ricavate dalle cessioni agli ufficiali e sottufficiali, di derrate, indumenti e materiali diversi, venendo così a mancare i mezzi necessari per provvedere ai relativi rifornimenti.

Ciò stante si abrogano, con effetto dal 1° luglio 1922, le circolari 664 (salvo per la carne di cui si dirà in appresso) e 665 del *giornale militare* del 1920. Potranno soltanto rimanere, nei limiti più ristretti possibili, le cessioni previste dal Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Si avverte, per quanto riguarda la carne fresca che nei capitoli d'oneri per la relativa fornitura è già previsto che le mense ufficiali e sottufficiali regolarmente costituite possono prelevare la carne dal fornitore militare, pagandone direttamente il corrispondente importo.

Nei presidi dove viene distribuita carne congelata il Ministero ne autorizza il prelevamento da parte delle mense ufficiali e sottufficiali con le norme indicate nella precitata circolare 664, avvertendo che il corrispondente importo dovrà essere versato direttamente nelle casse delle Direzioni di Commissariato, alle quali saranno impartite norme per l'impiego da darsi alle relative somme.

Le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali continueranno ad avere per la carne sia fresca che congelata le agevolazioni concesse dalla circolare 664.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **307.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali comandati presso gli uffici del Ministero autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 29 giugno 1922.

Con riferimento alle circolari 243 e 262 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che sono pure autorizzati a firmare «d'ordine» di S. E. il Ministro, per gli affari riguardanti gli uffici cui sono addetti, il brigadiere generale BAUMGARTNER comm. Eduardo addetto alla direzione generale d'artiglieria ed il colonnello GARGANO comm. Raffaele capo dell'ufficio automobilistico.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 308. — MATRICOLA. — **Rilascio di copie di fogli matricolari chieste nell'interesse di mutilati e invalidi di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 giugno 1922.

Ferme restando le disposizioni del § 130 del vigente regolamento per le matricole circa l'obbligo di usare la carta bollata per le istanze che i militari alle armi o in congedo presentano per ottenere per vari usi — escluso quello di liquidazione di pensione — una copia del proprio foglio matricolare, questo Ministero (previ accordi con quello delle finanze), dichiara che le autorità dipendenti, (corpi e distretti) possono soddisfare le richieste di dette copie che loro pervengano da associazioni di mutilati ed invalidi di guerra legalmente costituite, anche se redatte in carta non bollata.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 309. — PENSIONI. — **Imputazione spese per gratificazioni e indennità agli operai licenziati o collocati a riposo.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 giugno 1922.

Con riferimento al n. 45 della circolare n. 108 del *giornale militare* c. a. e a scioglimento della riserva ivi contenuta, si avvertono le amministrazioni interessate che tutte le indennità e le gratificazioni corrisposte a norma del decreto n. 1603 del 12 novembre 1921, dovranno gravare sul capitolo a carico dei quali venivano corrisposte le paghe agli operai che vengono licenziati.

Le dette amministrazioni provvederanno in conseguenza.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 310. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi sottufficiali – Norme per il reclutamento di allievi sottufficiali per l'arma aeronautica e per il corpo automobilistico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 giugno 1922.

Allievi sottufficiali per l'arma aeronautica.

Al reclutamento degli allievi sottufficiali d'aeronautica si provvederà con i caporali allievi delle varie armi e specialità delle scuole allievi sottufficiali che abbiano ultimato con successo il corso di cinque mesi iniziatosi il 1° marzo u. s. presso le scuole stesse e che ne facciano domanda.

Il quantitativo degli allievi sottufficiali da ammettersi nelle varie categorie dell'arma sarà il seguente:

a) allievi sottufficiali piloti di aeroplano, numero illimitato;

b) allievi sottufficiali aerostieri, n. 20;

c) allievi sottufficiali fotografi, n. 10;

d) allievi sottufficiali dirigibilisti, n. 20;

e) allievi sottufficiali di inquadramento per specialità aviatori, n. 50.

Allievi piloti militari di aeroplano. — Saranno fatti affluire alla scuola piloti di truppa di Cascina Costa. Per cura della scuola stessa saranno avviati alla visita psicofisiologica presso il Gabinetto di Torino.

I dichiarati idonei dovranno all'atto dell'inizio del corso di pilotaggio assumere la ferma di anni due stabilita per i sottufficiali dall'articolo 2 del R. decreto 10 febbraio 1921 n. 125, salvo ad esserne prosciolti nel caso che, per cause indipendenti dalla loro volontà, dovessero interrompere le istruzioni di pilotaggio.

In tal caso seguiranno la stessa sorte dei sottufficiali di inquadramento nei cui ruoli saranno trasferiti.

I non idonei alla visita psicofisiologica potranno essere ammessi a colmare le eventuali deficienze delle altre categorie di allievi sottufficiali dell'aeronautica.

Gli eccedenti saranno restituiti all'arma di provenienza.

Gli allievi sottufficiali piloti potranno conseguire la promozione a sergente dopo il 10° mese di servizio purchè abbiano ottenuto la nomina a pilota militare di aeroplano e siano stati dichiarati idonei dalla competente commissione di avanzamento. Qualora entro i 12 mesi di servizio non abbiano conseguito il brevetto di pilota militare saranno ugualmente promossi sergenti purchè dichiarati idonei dalla predetta commissione.

Quelli che non conseguiranno l'idoneità al primo esame al grado di sergente saranno ammessi ad un secondo esame dopo un mese e non superandolo cesseranno dalla qualità di allievi sergenti.

Resta ferma la riserva di cui all'ultimo capoverso del manifesto annesso alla circolare n. 11 del *giornale militare* corrente anno, relativa ad uno speciale premio da corrispondersi all'atto della nomina a pilota militare.

Conseguito il brevetto di pilota di aeroplano gli allievi piloti militari godranno della indennità giornaliera in vigore per tale categoria di personale navigante.

Allievi sottufficiali aerostieri. — Gli allievi saranno fatti affluire presso il gruppo aerostieri (Roma) ove compiranno la loro istruzione con le norme comuni alle altre armi.

Allievi sottufficiali fotografi. — Saranno fatti affluire anche essi al gruppo aerostieri rimanendo alle sue dipendenze amministrative. Un mese prima del termine del corso saranno inviati presso la scuola allievi osservatori di Capua per un corso d'istruzione complementare sul materiale aeronautico.

Presso detta scuola subiranno gli esami di idoneità al grado di sergente con le norme comuni alle altre armi.

Allievi sottufficiali dirigibilisti. — Saranno fatti affluire presso il gruppo dirigibilisti (Ciampino-Roma) ove compiranno la loro istruzione con le norme comuni alle altre armi.

Allievi sottufficiali di inquadramento per la specialità aviatori. — Seguiranno il corso presso le varie unità aeronautiche alle quali verranno assegnati.

Un mese prima degli esami saranno riuniti per raggruppamento presso la sede di un gruppo ove seguiranno un corso complementare di istruzione ed ove saranno sottoposti agli esperimenti di idoneità al grado di sergente con le norme comuni alle altre armi.

Le domande degli aspiranti al passaggio nell'arma aeronautica dovranno pervenire non più tardi del 15 luglio prossimo al Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) annotate del parere delle autorità gerarchiche. Alla domanda dovrà essere unito un rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato nonchè copia del foglio matricolare.

Per l'assegnazione al corso allievi fotografi sarà data la precedenza agli aspiranti che comproveranno di aver esercitata la professione di fotografii, o, che, comunque, abbiano cognizioni di lavori fotografici.

Le domande degli allievi piloti dovranno essere corredate del certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, immune da precedenti morbosi ereditari, ha ottima vista (visus I in entrambi gli occhi), ottimo udito, apparato nervoso, circolatorio, respiratorio ottimi, peso non superiore a kg. 80.

Le domande degli allievi sottufficiali piloti che alla data del 31 luglio avessero eventualmente già compiuto il 15° mese di servizio non saranno accolte a meno che, nella domanda stessa, l'aspirante non si impegni preventivamente ad assumere la rafferma di un anno, dopo ultimata la prima ferma di anni 2, a senso dell'articolo 3 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986.

I caporali allievi sergenti che a mente delle presenti disposizioni, verranno assegnati all'arma aeronautica otterranno la promozione a caporal maggiore, ove ne siano giudicati meritevoli, dopo un mese di servizio e precisamente al 1° settembre 1922 a senso delle nuove disposizioni impartite con la circolare n. 293 del *giornale militare* corrente anno, a riguardo degli allievi sottufficiali in genere.

Gli allievi che per una qualunque causa dovessero cessare dall'appartenere all'arma aeronautica saranno destinati ad un corpo dell'arma e specialità di provenienza.

Allievi sottufficiali pel corpo automobilistico.

Per provvedere al reclutamento dei sottufficiali del corpo automobilistico questo Ministero determina che ai sotto indicati reparti automobilistici sia assegnato alla data del 1° agosto p. v. un certo numero di caporali che abbiano ultimato con esito favorevole il corso di cinque mesi presso le scuole allievi sottufficiali a qualunque arma e specialità appartengano.

A tale assegnazione potranno aspirare quegli allievi sergenti i quali siano comunque in possesso di documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi. Solo in mancanza di candidati con i su accennati requisiti potranno aspirare alla assegnazione di cui trattasi militari che non siano in possesso di speciali cognizioni tecnico-automobilistiche, purchè diano affidamento, per i loro requisiti, di prestare un utile servizio in tale specialità.

Gli aspiranti dovranno presentare regolare domanda al comando del corpo d'armata da cui dipende la scuola di cui fanno parte, al quale comando spetta di decidere.

I caporali allievi uscenti dalle scuole da assegnare ai vari reparti automobilistici non dovranno superare il numero qui appresso indicato per ciascuno dei reparti stessi:

Direzione centrale automobilistica Bologna	N. 15
1° distaccamento direzione centrale automobilistica Torino	» 8
2° distaccamento direzione centrale automobilistica Milano	» 8
1° laboratorio di riparazione della direz. centr. automobilistica Piacenza	» 10
2° laboratorio di riparazione della direz. centr. automobilistica Bologna	» 10
12° autoparco Tripoli	» 10
Centro automobilistico Torino	» 12
Centro automobilistico Verona	» 12
Centro automobilistico Bologna	» 12
Centro automobilistico Trieste	» 12
Centro automobilistico Firenze	» 12
Centro automobilistico Roma	» 12
Centro automobilistico Napoli	» 12
Centro automobilistico Bari	» 12
Centro automobilistico Palermo	» 12

Le assegnazioni ai vari reparti verranno fatte con elementi tratti dalle scuole allievi sottufficiali del corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede ogni singolo reparto, ad eccezione dei reparti di Bologna ai quali contribuirà anche il corpo d'armata di Roma.

Al centro automobilistico del corpo d'armata di Trieste, in cui non è stata ancora istituita la scuola allievi sottufficiali, provvederanno in parti eguali i comandi dei corpi d'armata di Milano e di Verona, con elementi delle rispettive scuole. Al 12° autoparco di Tripoli provvederà il comando del corpo d'armata di Palermo.

I caporali prescelti frequenteranno presso i vari reparti un corso della durata di 45 giorni analogo a quello stabilito dal n. 28 della circolare n. 266 del corrente anno per gli allievi ufficiali di complemento. Tali caporali dopo un mese di servizio e precisamente al 1° settembre 1922 otterranno, a senso della circolare n. 293 corrente anno, la promozione a caporal maggiore ove ne siano giudicati meritevoli.

A corso ultimato gli allievi risultati idonei alla specialità saranno trasferiti effettivi come caporal maggiori al corpo automobilistico, mentre i non idonei saranno destinati ad un corpo dell'arma e specialità di provenienza.

Il Ministro — P. DI SCALEA

N. **311.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 giugno 1922.

1. Questo Ministero determina che il giorno 10 luglio 1922 sia iniziato il congedamento dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1901 che abbiano compiuto 20 mesi di servizio.

Coloro che alla data suddetta non abbiano compiuto 20 mesi di servizio saranno congedati man mano che compiranno alle armi tale periodo.

2. Il congedamento dei militari che vi hanno titolo sarà effettuato nello spazio di 20 giorni in guisa da essere ultimato per il giorno 30 luglio 1922.

I comandanti dei corpi regoleranno perciò il congedamento stesso in modo che per ogni giorno sia licenziato dalle armi 1/20 circa del numero complessivo dei congedandi; e per la designazione dei militari da congedare per ciascuno dei 20 giorni, terranno a base la data di nascita dei medesimi, a cominciare dai nati il 1° maggio 1901 e continuando via via sino ai nati il 31 agosto 1901.

3. Per il modo di computare il servizio da ciascuno prestato, per i militari che debbono essere esclusi dal congedamento, per quelli il cui congedamento deve essere tenuto sospeso, ecc. e per ogni altro argomento che attenga alla esecuzione del congedamento ordinato con la presente circolare si applicheranno le stesse disposizioni colle quali fu regolato il congedamento dei militari nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1901 o anteriormente (circolare n. 235 del *giornale militare* corrente anno).

4. Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandanti dei corpi su quanto è stato disposto col n. 10 della circolare n. 235 del *giornale militare* allo scopo di indurre i militari congedandi ad assumere il riassoldamento.

5. Il n. 12 della citata circolare (congedamento senza ritorno al corpo dei militari in licenza) dovrà essere applicato nei riguardi dei militari la cui licenza sia scaduta o scada dal 25 giugno 1922 in poi.

6. Lo specchio graduale numerico, distinto per arma, corpo e specialità dei militari congedati in base alla presente circolare sarà trasmesso dai comandi dei distretti militari al Ministero (Direzione generale leva e truppa) entro il 1° ottobre 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 312. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di presidio per l'esercizio 1922-923.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 giugno 1922.

Fino a che non sarà pubblicato il nuovo decreto ministeriale che stabilirà le indennità di presidio per l'esercizio finanziario 1922-23 continueranno ad applicarsi, anche dal 1° luglio 1922 in poi, le disposizioni contenute nella circolare 521 del 1921, modificate e prorogate fino al 30 giugno c. a. con la circolare 117 del 1922.

In base al detto decreto verrà poi fatto, a suo tempo, il conguaglio per le eventuali differenze che si riscontrassero in confronto delle indennità attuali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 313. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902, di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta (3 mesi) e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria e ridotta appartenenti alle nuove provincie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 giugno 1922.

Chiamata alle armi.

1. Questo Ministero determina che col 20 luglio 1922 si inizi la chiamata alle armi:

a) dei giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1902 i quali non siano stati chiamati alle armi colla precedente circolare n. 645 del *giornale militare* 1921, perchè nati nel secondo semestre 1902 od anche perchè arruolati dopo la detta chiamata;

b) dei giovani arruolati con ferma ridotta (3 mesi) durante le leve sulle classi 1901 e 1902 effettuate nelle vecchie provincie;

Con queste reclute si dovranno pure presentare:

c) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

d) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel secondo semestre del 1902.

Questo Ministero determina inoltre che col 31 luglio 1922 si inizi la chiamata alle armi dei giovani pertinenti alle nuove provincie arruolati sia con ferma ordinaria sia con ferma ridotta durante la leva sulle classi 1901 e 1902.

Tutti coloro che, non ancora arruolati alla data della presente chiamata, lo saranno prima della chiusura della leva in corso dovranno essere avviati isolatamente alle armi.

2. Dalla chiamata sono per ora esclusi i residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

Servizio prestato anteriormente alla chiamata.

3. Saranno dai comandi dei distretti lasciati in congedo i militari con ferma ordinaria che abbiano già prestato 12 o più mesi di servizio.

Coloro che ebbero a prestare un servizio minore saranno congedati di mano in mano che verranno a completare i 12 mesi predetti.

Saranno assegnati ad un corpo dell'arma di cui fecero parte quelli che abbiano antecedentemente prestato sei mesi o più di servizio; ad un reggimento di fanteria gli altri.

Coloro cui restassero da prestare tre mesi circa di servizio per raggiungere i 12 mesi saranno assegnati a corpi o reparti stanziati nel corpo d'armata; quelli infine cui resti un mese circa di servizio o minor tempo dovranno essere assegnati a corpi o reparti nel territorio del distretto.

4. Il computo di cui qui trattasi va applicato alla generalità dei militari che siano già stati per qualche tempo alle armi e quindi agli studenti ritardatari, ai prosciolti da arruolamenti volontari ordinari o contratti come allievi di collegi militari o nella R. Guardia di Finanza o nella R. Guardia per la P. S. e simili.

Nel computo del servizio da compiere dovrà essere dedotto anche il servizio eventualmente prestato dalle reclute pertinenti ai comuni delle nuove provincie presso l'esercito austro-ungarico od altro esercito alleato od associato.

5. Anche per i militari con ferma ridotta dovrà tenersi conto del servizio che avessero eventualmente prestato.

Reclute che si trovano nelle Colonie.

6. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Libia o nei territori del Mediterraneo orientale occupati dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelle che invece eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviate a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea, che le incorporerà nei dipendenti reparti.

Ritardi della chiamata per ragioni sanitarie.

7. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata, che, se per ragioni sanitarie dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (Direzione generale leva e truppa), adottando frattanto le misure profilattiche del caso.

Cittadinanza.

8. Si avverte che non è più applicabile il decreto luogotenenziale del 14 luglio 1909 (circolare n. 496 del *giornale militare* 1918) per effetto del quale era limitata alla data della chiamata alle armi della classe di nascita la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Manifesto.

9. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato al più prestó possibile da ciascun distretto militare un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel proprio territorio nonchè una copia al Ministero (Direzione generale leva e truppa) ed una ai rispettivi prefetti e sottoprefetti (o commissari civili per la Venezia Giulia e Tridentina e per Zara); ai comandi di legione della R. Guardia per la P. S., ai comandanti di circolo della R. Guardia di finanza e alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare.

Le copie destinate al commissario civile di Zara ed ai comuni di quel territorio dovranno essere inviate dal distretto militare di Ancona al quale spetta di provvedere alla stampa del detto manifesto anche per quella giurisdizione.

Nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie il manifesto dovrà essere bilingue ed a tal uopo i distretti di Bolzano e Trento dovranno

prendere subito accordi col commissariato generale civile di Trento e quelli di Sacile, Gorizia e Trieste col commissario generale civile di Trieste.

Il distretto di Trieste dovrà provvedere, d'accordo col commissariato generale civile di Trieste, anche per l'invio al commissario civile di Zara del numero di copie bilingui necessarie per la pubblicazione nella zona bilingue di quel territorio.

10. In attesa della pubblicazione del manifesto, i distretti, come di consueto, indicheranno d'urgenza ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

11. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi i comandanti dei distretti terranno presente che le operazioni di chiamata dovranno svolgersi con la maggiore rapidità e al massimo entro il periodo di dieci giorni, salve quelle eccezioni che risulteranno dagli ordini di movimento.

Permessi e proroghe alla presentazione alle armi.

12. Per conseguire economie e sfollare i locali destinati alle operazioni di chiamata, sarà ridotta al minimo la permanenza delle reclute ai distretti. Perciò, quando non possa subito effettuarsi la partenza delle reclute per i corpi, si potrà anche ricorrere alla concessione alle reclute stesse di permessi per tornare ai loro comuni e di pernottare in casa a quelle che risiedano nella sede del distretto, provvedendo in modo che sia concessa nello stesso giorno la licenza a chi si presenterà nella mattinata.

Pei viaggi derivanti da detta concessione i distretti potranno rilasciare le richieste modello *B* gialle a tariffa ridotta; ma il prezzo del biglietto dovrà essere a carico delle reclute. Se il loro numero fosse rilevante, si dovrà avvertirne in tempo le stazioni di partenza.

Le reclute cui venga concesso il permesso di tornare ai loro comuni dovranno essere *personalmente* e severamente avvertite che, se non saranno di ritorno al distretto nel giorno stabilito ed in tempo per prendere posto nei treni e sui piroscafi che dovranno recarle a destinazione, verrà a suo tempo prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato e sarà loro addebitato il prezzo del biglietto di viaggio; e ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti disciplinari.

13. Le reclute che comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe effettuarsi la loro presentazione alle armi.

Tale concessione sarà annotata sul foglio di congedo.

14. Potranno inoltre essere rinviate alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1903 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione privilegiata ad un loro fratello mutilato di guerra semprequando però le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Ritardi della chiamata.

15. Possono essere ammesse a ritardare il servizio sino al termine degli studi e ad ogni modo non oltre il 26° anno di età, alle condizioni previste dalla legge, le reclute che comprovino di essere studenti regolari in una delle Università del Regno o in uno degli Istituti annoverati al n. 3 del manifesto annesso alla presente circolare.

Per gli studenti in Università od Istituti esteri il riconoscimento della eventuale assimilazione alle Università ed Istituti di cui sopra spetta esclusivamente al Ministero, cui debbono essere rivolte le domande coi documenti prescritti (circolare n. 189 del *giornale militare* 1921).

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato d'iscrizione all'anno accademico volgente (1921-22) dappoichè le iscrizioni al nuovo anno accademico avranno inizio soltanto col 1° agosto p. v. Potrà eccezionalmente accordarsi il ritardo anche a coloro che presentino non più tardi del 10 agosto p. v. il certificato di iscrizione all'anno accademico 1922-1923.

16. Per gli studenti dell'ultimo corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico 1921-1922, o per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie, si osserveranno le disposizioni delle circolari 9 e 78 del *giornale militare* 1922. Gli istituti da considerarsi assimilati alle scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti della concessione del ritardo sono quelli annoverati nel n. 4 del manifesto annesso alla presente circolare.

Dello stesso beneficio potranno valersi anche le reclute delle nuove provincie arruolate durante la leva sulla classe 1901 e 1902, qualunque sia il loro anno di nascita.

Per gli studenti in istituti stranieri il riconoscimento della eventuale assimilazione agli istituti del Regno spetta esclusivamente al Ministero.

17. Coloro che non possiedono il prescritto requisito del tiro a segno potranno ugualmente essere ammessi al ritardo purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino a seguire le lezioni conseguendo la idoneità (§ 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento) entro il primo anno dell'ottenuto ritardo sotto pena di essere privati in avvenire della concessione.

Dall'obbligo di tale requisito sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale.

18. Potranno altresì (art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento) fruire del ritardo gli allievi missionari degli Istituti indicati nello elenco che fa seguito alla circolare a stampa del 18 gennaio scorso n. 45112. All'elenco stesso sono state apportate varianti con la circolare del 30 giugno n. 45112.

Proroga per sostenere esami.

19. Le reclute che comprovino di dovere ancora sostenere esami scolastici nella presente sessione estiva, potranno ottenere una proroga alla presentazione alle armi per il tempo strettamente necessario a sostenere gli esami stessi.

Dovranno però essere avvertite che tal proroga dovrà a suo tempo essere compensata con un corrispondente ritardo nel congedamento.

Rinvio alla chiamata della classe successiva.

20. Si richiamano le raccomandazioni fatte nel n. 20 della circolare 645 del 1921 e che hanno lo scopo di evitare abusi nell'applicazione della facoltà di cui all'articolo 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di rinviare alla chiamata della classe successiva i militari indispensabili al governo di aziende e stabilimenti ai quali attendano per conto proprio o della propria famiglia.

Si conferma che il Ministero affida ai Comandanti dei distretti l'incarico di decidere inappellabilmente sulle domande, e che li riterrà personalmente responsabili di ogni ingiustificata larghezza nelle concessioni.

Parimenti si confermano tutte le disposizioni di cui alla predetta circolare circa la presentazione delle domande (in carta bollata da lire una), rammentando che per le reclute addette ad aziende agricole il certificato attestante la loro indispensabilità all'azienda dovrà esser rilasciato, anzichè dal sindaco, dal direttore della cattedra ambulante d'agricoltura; che non devono aver corso le domande sprovviste di qualcuno dei documenti o presentate dopo la partenza delle reclute per i corpi e che, infine, sulle domande regolari il competente comando dei CC. RR. retto da ufficiale dovrà su richiesta dei distretti dichiarare formalmente se, a suo giudizio, sia provato che l'attività dell'azienda o dello stabilimento si arresterebbe senza l'opera personale ed insostituibile della recluta.

Per le reclute delle nuove provincie il certificato comprovante l'indispensabilità ad azienda agricola dovrà essere rilasciato dai singoli commissariati civili.

I distretti potranno in attesa della decisione lasciare le reclute in congedo provvisorio.

Rinvio in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi.

21. Restano ferme le disposizioni di cui ai nn. 17, 18 e 19 della circolare 645 del 1921 circa il rinvio in congedo provvisorio delle reclute che abbiano alle armi un fratello *per fatto di leva*.

Si tenga presente che anche il militare che abbia ritardato la prestazione del servizio in applicazione dell'art. 108 della legge sul reclutamento tramanda titolo al rinvio in congedo provvisorio per tutto il tempo in cui si trova alle armi per compiere gli obblighi normali di servizio, quando anche la sua classe sia già stata congedata.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

22. Le reclute che presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti il 1° settembre 1922, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi. Si osserveranno a loro riguardo le norme di cui al n. 23 della circolare 645 del 1921 e quelle contenute nella circolare n 266 del corrente anno.

Carabinieri reali, R. Guardia per la P. S. e R. Guardia di Finanza.

23. Le domande d'ammissione nei Carabinieri Reali, nella R. Guardia per la P. S. e nella R. Guardia di Finanza potranno farsi dalle reclute o prima della loro presentazione o durante la loro permanenza ai distretti; non dopo giunte ai corpi.

24. Alle reclute che desiderino di essere ammesse nell'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti e gli ufficiali dei carabinieri reali dovranno far presenti i larghi benefici economici e di carriera che sono loro concessi (circolari 382 e 523 del *giornale militare* del 1919).

Esse reclute possono aspirare all'ammissione nell'arma sia come carabinieri effettivi con la ferma di tre anni, sia come carabinieri ausiliari, con la ferma di due anni.

25. Per quanto riguarda l'ammissione nella R. guardia per la P. S. si richiama il disposto delle cirlorari 516 e 549 del *giornale militare* del 1919.

26. Se presso qualche distretto le domande di ammissione nei carabinieri e nella R. guardia per la P. S. fossero così numerose da compromettere il reclutamento dei corpi del R. esercito predisposto con le tabelle, i comandi ne avvertiranno telegraficamente il Ministero per le sue eventuali determinazioni.

27. Ogni recluta ha facoltà d'imprendere direttamente servizio nel corpo della R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la sua presentazione; ma durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio al suddetto corpo solamente le reclute *che rimangono disponibili dopo fatte le assegnazioni alle truppe da montagna*.

Per le ulteriori disposizioni in materia si richiama l'osservanza dei nn. 26, 27 e 28 della circolare 645 del 1921.

R. Corpo delle truppe coloniali della Libia.

28. Circa le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, i distretti seguiranno le norme di cui al n. 29 della circolare 645 del 1921, avvertendo inoltre che, dopo presa nota degli aspiranti a tale arruolamento e nel giorno in cui avranno termine le partenze delle reclute per i corpi, dovranno indicare telegraficamente il numero dei predetti aspiranti al comando del corpo d'armata di Palermo, trattenendoli a sua disposizione.

Visite ai distretti.

29. Al loro giungere ai distretti le reclute saranno sottoposte a visita medica nei riguardi della loro idoneità al servizio militare.

Quelle la cui idoneità non fosse confermata saranno inviate in osservazione all'ospedale militare per i conseguenti provvedimenti.

Norme per l'assegnazione ai corpi.

30. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai distretti, per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

I distretti nel fare le assegnazioni procureranno di assecondare nei limiti del possibile le aspirazioni delle reclute.

Appena ricevute le tabelle avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

Restano invariate le norme per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto anzichè al proprio di leva. In proposito vedasi il n. 31 della circolare 645 del 1921.

31. Tenuto presente il n. 33 della circolare stessa i distretti rammentino che base delle assegnazioni dev'essere il criterio di impiegare nelle varie armi e specialità le reclute a seconda della loro professione.

Le quote stabilite per le armi speciali devono essere date ad ogni modo al completo.

Le eventuali deficienze che si riscontrassero nel contingente assegnabile in confronto a quello preventivato dovranno essere ripartite fra i reggimenti di fanteria di linea.

Se, invece, si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrebbe essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea e quelli dei bersaglieri, in soprannumero alle quote fissate, fatta eccezione dei seguenti reggimenti di fanteria di linea ai quali è stata già concessa una maggior quota: 1, 2, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 57, 58, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 151, 152, 231, 232.

32. Le reclute riconosciute dalla Federazione ginnastica campioni di qualche ramo sportivo (ciclismo, podismo, nuoto, pugilato, box, ecc.) dovranno essere assegnate ed avviate alla Scuola centrale di educazione fisica in Roma, alla quale si farà di esse speciale segnalazione.

Reclute con istruzione premilitare.

33. I distretti accorderanno una licenza di 30 giorni a decorrere dal 26 luglio p. v. (dal 5 agosto p. v. per le reclute delle nuove provincie) alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare, le quali siano ascrittti alla ferma ordinaria.

Si rammenti che queste reclute hanno facoltà di designare, anche all'infuori delle tabelle d'assegnazione, l'arma e il corpo in cui preferiscono prestare servizio, senza per altro che ciò costituisca un diritto ad ottenere l'assegnazione preferita: chè anzi essa non potrà essere concessa a chi non possegga i requisiti fisici, professionali e morali necessari.

A questo proposito si richiamano le disposizioni emanate in occasione della chiamata alle armi della classe 1901 (circolare riservatissima n. 15084 del 30 ottobre 1920) le quali sono di carattere permanente e dovranno essere osservate con ogni diligenza e cautela anche nella presente chiamata e nelle future.

34. Seguendo le norme di cui alla circolare n. 31 del 1922, i distretti, dopo concessa la predetta licenza di giorni 30, terranno sospesa l'assegnazione delle reclute istruite pre-militarmente e di esse compileranno tanti elenchi nominativi quanti sono i corpi d'armata nel cui territorio hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute preferiscano essere assegnate.

In tali elenchi le reclute saranno iscritte in ordine cronologico di presentazione delle domande di assegnazione speciale, indicando per ciascuna recluta la data di presentazione della domanda, il mestiere o la professione esercitata, se abbia l'attitudine fisica al corpo prescelto e se possegga i requisiti morali.

Trasmetteranno tali elenchi ai comandi di corpo di armata interessati, i quali dopo averli riepilogati ed aver accertato il numero delle altre reclute effettivamente giunte ai corpi o reparti cui gli istruiti premilitarmente chiedano l'assegnazione, disporranno, con decisione insindacabile, perchè quelli di essi che abbiano i prescritti requisiti siano assegnati ai corpi preferiti, purchè non si venga in totale a superare del 20 per cento il numero complessivo di reclute che il corpo o reparto avrebbe dovuto ricevere secondo le tabelle di assegnazione.

Se il numero degli aspiranti sarà superiore a tale cifra, si darà la precedenza a coloro che abbiano presentato la domanda prima o, a parità di data, a coloro che possiedano requisiti migliori.

Alla assegnazione delle reclute che non ottenessero dal corpo d'armata la destinazione richiesta, provvederanno i distretti militari, ripartendole fra i corpi compresi nella propria tabella di assegnazione, tenuto conto della preferenza che a tal uopo manifestassero gli interessati.

35. Ultimata la assegnazione degli istruiti premilitarmente i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero una breve relazione in proposito, segnalando gli eventuali inconvenienti.

A detta relazione allegheranno un rendiconto numerico da cui risulti:

1° Il numero di reclute che hanno ottenuto l'assegnazione ai corpi preferiti, stanziati nel territorio del proprio distretto di leva;

2° Il numero delle reclute assegnate agli altri corpi di preferenza, di sede nel territorio del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il rispettivo distretto di leva;

3° Il numero di reclute assegnate ai corpi di preferenza, stanziati nel territorio di altri corpi d'armata, non reclutati dai distretti di leva rispettivi;

4° Il numero di reclute, infine, che hanno ottenuto l'assegnazione ai corpi preferiti, reclutati dai propri distretti.

Reclute con ferma ridotta.

36. Il Ministero si riserva d'impartire ai distretti, circa le reclute con ferma ridotta, disposizioni a mezzo dei comandi dei corpi d'armata, inviando a questi ultimi speciali tabelle per la loro assegnazione.

Le quote indicate nelle tabelle sono approssimative e perciò le eventuali esuberanze dovranno essere ripartite in parti uguali fra tutti i reggimenti di fanteria di linea ai quali, di massima, queste reclute dovranno essere destinate.

Saranno tuttavia assegnate alle specialità del genio (telegrafisti, radiotelegrafisti, e ferrovieri) all'aeronautica (salvo i naviganti e gli specializzati) ai centri automobilistici, alle compagnie di sanità e di sussistenza tutte le reclute che per la loro professione abbiano spiccate qualità a prestare utile servizio in tali reparti.

Per ridurre al minimo il tempo necessario agli spostamenti e le spese di viaggio, le reclute con ferma ridotta saranno dai distretti assegnate a corpi del territorio del Corpo d'armata, ma fuori della loro residenza abituale. Naturalmente se nel corpo d'armata mancassero reparti delle specialità suaccennate, le reclute idonee alle specialità stesse dovranno essere assegnate a corpi o reparti dei corpi d'armata viciniori.

Reclute appartenenti alle nuove provincie.

37. Le reclute di nazionalità tedesca o slava, per necessità d'istruzione derivanti dalla differenza di lingua, verranno raggruppate in squadre da aggregarsi alle compagnie o squadroni o batterie, ecc. dei reggimenti o battaglioni, ecc. cui saranno assegnate.

Tali squadre saranno comprese in plotoni agli ordini di un ufficiale di nazionalità italiana che conosca la lingua tedesca o slava, a seconda della nazionalità delle reclute della squadra.

Possibilmente ogni squadra dovrà avere un sottufficiale di nazionalità italiana conoscitore della lingua delle reclute.

I graduati pel primo inquadramento saranno, necessariamente, di nazionalità italiana e conoscitori della lingua delle reclute. In avvenire, e cioè per le altre classi, i graduati di leva dovranno essere — almeno in parte — della stessa nazionalità delle reclute e perciò tratti dal contingente del semestre più anziano alle armi.

Granatieri.

38. Ai granatieri saranno assegnate le reclute, aventi la statura di almeno m. 1.75, fino al limite della quota stabilita per ogni distretto.

Bersaglieri.

39. Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere aitanti, ampie di petto, gagliarde e resistenti alla corsa. Dovranno avere la statura di m. 1,65 a m. 1,75.

Alpini.

40. Le quote stabilite per gli alpini non debbono essere completate con le prime reclute che affluiscono ai distretti, ma si dovrà aspettare che siasi presentato l'intero contingente dei comuni di reclutamento alpino.

Esse dovranno essere assolutamente prescelte fra quelle dei mandamenti montani e da considerarsi montani.

I distretti di reclutamento alpino dovranno anzitutto completare le quote per gli alpini e poi quelle delle altre armi.

Dovranno escludersi dall'assegnazione negli alpini gli elementi che per difetto di robustezza o di attitudine alla vita di montagna non siano completamente idonei a tale specialità.

Cavalleria.

41. Nel fare le destinazioni a tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza:

a) alle reclute che abbiano pratica di cavalcare;

b) alle reclute che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo;

c) alle reclute che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Le reclute da destinarsi ai reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria dovranno essere inoltre prescelte fra quelle più alte di statura. Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1,65.

Si dovrà infine evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pure avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati, affinchè, ad istruzione cominciata, non debba farsi luogo al loro eventuale trasferimento in riparti speciali.

Palafrenieri.

42. Le reclute da assegnarsi come palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti stabiliti per la cavalleria, dando la preferenza a quelle che risultassero specialmente pratiche di allevamento di cavalli.

Artiglieria

43. Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna ed ai gruppi someggiati debbono aver la statura non inferiore a m. 1,72, essere dotate di notevole robustezza e possibilmente scelte tra quelle dei comuni montani.

Le quote di questa specialità debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite di statura, non sulla robustezza, scendendo, ove occorra, fino a metri 1,68.

Le reclute per i gruppi someggiati debbono avere requisiti analoghi.

Le reclute da assegnarsi all'artiglieria a cavallo dovranno essere prescelte fra quelle che abbiano gli stessi requisiti richiesti per la cavalleria.

Anche per l'artiglieria da campagna si avranno presenti tali requisiti dopo però provveduto alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo.

I distretti che dovranno fornire reclute ai gruppi dell'artiglieria contraerei, cureranno di dare al completo la quota fissata per gli automobilisti, e ripartiranno la quota stabilita per gli artiglieri nel modo seguente:

15 % operai vari (a preferenza meccanici); 30 % studenti di scuole secondarie; 55 % provvisti di minore istruzione (escludendo, ad ogni modo, gli inalfabeti).

Il numero degli analfabeti da destinarsi alle varie specialità dell'arma di artiglieria (esclusa, s'intende quella indicata nel numero precedente) dovrà essere limitato ad un'aliquota media del 30 % in rapporto alle quote fissate dalle tabelle.

Artificieri.

44. I distretti di reclutamento per l'artiglieria pesante, da costa, per gli zappatori ed i minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

45. Ai telegrafisti ed ai radio-telegrafisti del genio i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni:

a) reclute di professione telegrafisti, radio-telegrafisti, telefonisti o guardafili (ancorchè avventizi) le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come minimo titolo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti; impiegati di amministrazioni pubbliche o private; commessi, ecc., che diano affidamento di diventare buoni telegrafisti o radiotelegrafisti frequentando apposito corso;

c) reclute pratiche di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc; meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle assegnazioni ai radiotegrafisti si dia l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere a orecchio e a corrente di zona.

Le assegnazioni saranno fatte indistintamente da tutti i distretti.

Si rammenta che da questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

Pontieri del genio - Zappatori - Minatori.

46. Ai pontieri del genio dovranno essere assegnate reclute manifestamente robuste, con statura non inferiore a m. 1,66 e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai, e anche facchini, manovali, o contadini e muratori.

Agli zappatori dovranno essere assegnate preferibilmente le reclute di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri.

Ai minatori le reclute di profesione minatori, scalpellini, motoristi, aggiustatori meccanici, fabbri, muratori, falegnami, teleferisti.

•

Ferrovieri del genio.

47. Tutti i distretti segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri del genio e terranno a disposizione di esso le reclute di professione cantonieri, fochisti e manovali abilitati a fochisti, accudienti, sotto capi applicati e telegrafisti, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi, freni e manovre e operai di officine i quali risultino in servizio delle ferrovie dello Stato e secondarie.

Le segnalazioni al predetto reggimento dovranno essere numeriche e non nominative, e da esse dovranno essere esclusi i fochisti appartenenti al 1° semestre del 1902, dei quali, in seguito a loro domanda, fu rimandato alla presente chiamata l'invio alle armi, che avrebbe dovuto effettuarsi nel decorso gennaio.

Il comando del reggimento ferrovieri del genio, fatta la scelta, indicherà a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate al suddetto reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo la loro attitudine.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Resta inteso che, quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Dall'assegnazione a questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

Automobilisti.

48. Le reclute da assegnarsi agli automobilisti dovranno essere scelte tra quelle che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili.

Inoltre dovranno assegnarvisi quelle che con documenti comprovino d'aver servito in qualità di operai presso officine e stabilimenti automobilistici.

Ove non si riesca a completare le quote coi predetti elementi, potranno essere assegnate agli automobilisti reclute pratiche di autoveicoli ed operai in genere.

Si raccomanda, ad ogni modo, ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle.

Vanno escluse da questa specialità le reclute di cattivi precedenti.

Aeronautica.

49. I reparti aeronautici, più che i reparti delle altre armi, possono funzionare bene solo se il complesso degli elementi che li costituiscono siano completi, perchè ciascun elemento, essendo specializzato, ha la sua funzione particolare. Da ciò la necessità che i distretti curino scrupolosamente l'assegnazione dei singoli specializzati indicati nelle tabelle. Si raccomanda pertanto di tener ben presenti le seguenti disposizioni, che, sebbene impartite, non furono esattamente osservate nella chiamata precedente:

a) *Allievi piloti.* — Devono essere scelti fra le reclute che vi aspirano volontariamente. I distretti dovranno però interpellare in proposito *tutte* le reclute al fine di garantire il numero occorrente.

Tali reclute saranno dai distretti tenute a disposizione del Ministero (Comando superiore d'aeronautica) che impartirà a suo tempo le direttive per la loro affluenza a Torino (Gabinetto psicofisico);

b) *Motoristi.* — Devono possedere almeno la licenza elementare e avere possibilmente esercitato la professione di meccanico o affine o comprovare di possedere cognizione di motori a scoppio o ad olio pesante. Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle *Scuole industriali o di arti e mestieri.*

c) *Montatori.* — Si ritiene opportuno siano tratti dai meccanici in genere, falegnami, ebanisti ed affini;

d) *Servizi speciali vari.* — Si è raggruppato sotto tale dicitura tutto il personale occorrente per le varie cariche speciali comuni a tutte le armi - come: scritturali, dattilografi, telefonisti, aiutanti di sanità, ecc., tutto personale che è necessario sia scelto fra le reclute che sappiano leggere e scrivere. Particolare attenzione è da rivolgere al fatto che fra il personale compreso sotto tale dicitura è necessario sia incluso *il 20 % all'incirca di infermieri*: personale, questo, indispensabile all'arma aeronautica in considerazione del numero dei campi dipendenti e dell'isolamento e distanza di essi dai centri abitati;

e) *Reclute destinate alla direzione servizi armamento aeronautico.* — Le reclute destinate alla Direzione servizi armamento, saranno fatte affluire direttamente a Furbara. Sarà peraltro cura del Ministero disporre che il deposito dirigibilisti provveda per la loro vestizione e immatricolazione a Furbara;

f) Si raccomanda che dal contingente da assegnare all'aeronautica siano escluse *le reclute di cattivi precedenti* (circolare riservatissima n. 15084 del 30 ottobre 1920) e che siano escluse dai naviganti e dagli specializzati le reclute con ferma ridotta.

In merito alle località di affluenza i distretti curino che le reclute destinate ad enti di stanza a Roma, e nei pressi, vengano effettivamente avviate a tutti i singoli reparti.

Reclute per colombaie militari.

50. Tutti i militari che presentandosi ai distretti si dichiarino colombicultori o dilettanti dello sport colombofilo e producano un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi tale loro qualità ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno esser assegnati al battaglione del genio telegrafisti reclutato dai distretti stessi, per essere destinati alla specialità colombofili.

Sanità.

51. Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati, potranno essere assegnate di preferenza le reclute che vi acconsentano.

Al servizio di portaferiti le reclute saranno assegnate anche di autorità.

I distretti assegneranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina e chirurgia, farmacia, chimica pura e bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Assegneranno inoltre, fino al completamento della quota, studenti in genere, impiegati, commessi di farmacia e simili.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gl'inservienti d'ospedale e i contadini che possibilmente non siano illetterati.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in mancanza, le reclute che posseggono la piena attitudine al servizio militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere qualche cuoco, qualche barbiere e qualche arruotino di fino.

Sussistenza.

52. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Si raccomanda in modo speciale che le reclute che vengono assegnate alla sussistenza in qualità di fornai e panattieri siano veri e propri fornai e panattieri e non coloro che si qualificano per tali senza aver esercitato il mestiere prima dell'arruolamento. Sorgendo dubbio sulla capacità professionale delle reclute esse potrano essere sottoposte ad apposito esperimento.

Gli uomini da assegnarsi alla sussistenza per il servizio generale debbono essere possibilmente pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

53. Si dovranno interpellare le reclute che posseggano i requisiti appresso indicati perchè dichiarino se desiderano di essere destinate, senza perciò assumere ferme speciali, nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

I requisiti sono: ottima condotta morale e politica; saper leggere e scrivere; avere la statura non inferiore a metri 1,60; possedere la prestanza che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Il numero degli aspiranti a tale destinazione sarà segnalato dai distretti al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, che, se gli aspiranti sono più di 250, segnalerà, pure telegraficamente, la quota che ciascun distretto dovrà fornire e che sarà direttamente inviata al comando del 16° fanteria in Gaeta.

Personale di governo dei depositi cavalli stalloni.

54. Analogamente sarà dai distretti telegraficamente segnalato al comando dei depositi cavalli stalloni in Pisa il numero degli aspiranti a far parte del personale di governo dei depositi stessi.

Detto comando, se gli aspiranti sono più di 122, indicherà telegraficamente a ciascun distretto la quota che dovrà fornire e che sarà direttamente avviata al comando del 7° artiglieria da campagna in Pisa.

Si dovrà far presente agli aspiranti a questa assegnazione l'obbligo di assumere la ferma triennale.

Operai.

55. Le reclute che aspirino all'assegnazione ad un corpo in qualità di operai, dovranno, come è raccomandato nel n. 52 della circolare 645 del 1921, presentare al Distretto un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato, e non dovranno in massima essere sottoposte ad esperimento per la constatazione della loro abilità professionale.

Si richiama per le altre disposizioni in materia, l'osservanza del numero 52 ora citato.

Destinazione delle reclute idonee ai servizi sedentari.

56. Per la destinazione delle reclute idonee ai servizi sedentari in modo permanente si osserveranno le norme di cui al n. 53 della circolare 645 del 1921, qui riassunte:

Quelle provviste di un titolo di studio saranno, in proporzione alle quote di cui alle tabelle d'assegnazione, ripartite tra i corpi per il servizio di *scritturali* e segnalate *nominativamente*, con l'indicazione del titolo di studio (e con speciale menzione di quelle pratiche di dattilografia) ai comandi dei corpi d'assegnazione e del corpo d'armata ove essi corpi trovansi stanziati. Le reclute che parlino lingua diversa dall'italiana dovranno essere date in nota speciale al rispettivo comando del corpo d'armata affinchè questo possa destinarle secondo gli eventuali bisogni.

Giunte ai corpi, dopo una sommaria istruzione militare di non oltre un mese, saranno subito adibite al servizio di *scritturali*.

Dopo di che i comandi di corpo d'armata, in base ad indicazioni dei distretti e dei corpi, provvederanno ad assicurare i servizi di scritturazione, modificando, ove occorra, le assegnazioni fatte dai distretti, ed inviando al Ministero (2ª divisione truppa) un prospetto degli scritturali destinati ai singoli corpi, raggruppati per titolo di studio. Le reclute parlanti lingua diversa dall'italiana dovranno essere indicate in un elenco a parte.

Per le annotazioni matricolari e le altre disposizioni riguardanti queste reclute si segua il citato numero della circolare 645.

Tutte le altre reclute assegnate ai servizi sedentari in modo permanente e sprovviste di titoli di studio dovranno essere dai distretti ripartite fra le varie armi e servizi per fornire gli elementi destinati a cariche speciali (operai, piantoni, attendenti ecc.).

Reclute mancanti alla chiamata per malattia.

57. Nessuna variante nelle disposizioni di cui al n. 55 della circolare 645 del 1921 circa le reclute mancanti alla chiamata per malattia, disposizioni che dovranno quindi integralmente osservarsi anche nella presente chiamata.

Disertori che si presentano.

58. Si richiamano le direttive di cui al n. 56 della circolare 645 del 1921, circa le reclute imputate di diserzione che si presentino ai distretti: e cioè che esse debbono essere assegnate effettive ad uno dei corpi reclutati dal rispettivo distretto di leva, ma avviate in aggregazione a corpi stanziati possibilmente nella sede del Tribunale che dovrà giudicarle, o in località vicine.

A giudizio ultimato i corpi d'aggregazione (cui spetta provvedere alla vestizione, equipaggiamento ed istruzione di questi militari) avvieranno senz'altro gli assolti ai corpi d'assegnazione. I condannati vi saranno avviati dopo l'espiazione della pena.

Disposizioni matricolari.

59. Rimangono invariate e debbono essere applicate anche alla presente chiamata tutte le disposizioni matricolari di cui ai numeri 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della circolare 645 del 1921.

Contrassegni personali.

60. Si raccomanda, sia ai distretti, sia ai corpi, l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Foglio di riconoscimento.

61. Il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, dovrà essere conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

62. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati, in maniera da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa di far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

63. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato nel giorno fissato dagli ordini di movimento che verranno emanati dal Ministero (Ufficio trasporti).

Personale per l'accompagnamento.

64. Restando invariate le direttive di cui al n. 68 della circolare 645, si raccomanda che gli ufficiali dei vari corpi, destinati a ricevere le reclute, giungano puntualmente ai distretti alla data che i comandi di distretto avranno fissata d'accordo coi comandi di reggimento interessati.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

65. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti saranno osservate le norme di cui ai nn. 26 e 27 della circolare 239 del *giornale militare* 1920.

Oggetti di corredo e viveri.

66. Si seguano le norme di cui al n. 70 della circolare 645, avvertendo che alle reclute dovrà distribuirsi il tascapane, la gavetta, la tazza ed il cucchiaio, *ma non la coperta da campo*.

Indennità di trasferta.

67. In relazione al disposto con l'art. 1 del R. decreto n. 1329 (circolare n. 1 del 1922) si avverte che nei casi in cui sia dovuta alle reclute l'indennità giornaliera di trasferta, essa deve essere di L. 8 anzichè di L. 5.

Rendiconto delle assegnazioni.

68. Un mese dopo le date fissate per l'inizio della chiamata i comandi di distretto invieranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 2ª leva) il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo, distinguendo nell'ultima colonna (quote effettivamente assegnate) il minimo delle reclute assegnate ai vari centri come operai, distinti per mestiere. *Si raccomanda di aver cura che detto modello 25 del catalogo sia dell'edizione* 1920 e non di edizioni precedenti.

Dovranno anche seguirsi in materia le altre norme di cui al n. 71 e al n. 72 della circolare 645 del 1921, avvertendo che *i rendiconti riguardanti le reclute con ferma ridotta e le reclute, appartenenti alle nuove provincie dovranno esser compilati separatamente.*

I distretti delle nuove provincie trasmetteranno il rendiconto stesso, *diviso per nazionalità*, compilandolo con dati dettagliati sulle assegnazioni fatte.

Scritturali pei distretti.

69. I comandi delle divisioni provvederanno d'urgenza perchè sia comandato ai distretti un adeguato numero di scritturali per i lavori inerenti alla chiamata, valendosi di militari appartenenti al 1° semestre della classe 1902.

Relazione sulla chiamata.

70. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 30 settembre 1922 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta (tre mesi) e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria e ridotta appartenenti alle nuove provincie.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi e dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto:

a) i giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1902 i quali non siano stati chiamati alle armi colla precedente circolare n. 645 del *giornale militare* 1921, perchè nati nel secondo semestre 1902 o perchè arruolati dopo la detta chiamata;

b) i giovani arruolati con ferma ridotta (3 mesi) durante le leve sulle classi 1901 e 1902 effettuate nelle vecchie provincie;

c) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

d) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 2° semestre del 1902;

e) i giovani pertinenti alle nuove provincie arruolati sia con ferma ordinaria sia con ferma ridotta durante la leva sulle classi 1901 e 1902.

2. Dalla chiamata sono per ora esclusi i residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

3. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tale termine, fino a studi ultimati quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica o di uno dei seguenti istituti superiori:

R. politecnico di Torino;
R. scuola politecnica di Napoli;
RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma;
R. istituto tecnico superiore di Milano;
R. scuola superiore navale di Genova e R. istituto superiore navale di Napoli;
R. scuola superiore di costruzione navale in Trieste;
R. accademia scientifico-letteraria di Milano;
R. istituto di studi superiori di Firenze;

R. istituto di scienze sociali di Firenze;
R. istituto orientale di Napoli;
RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, di Torino e di Milano;
RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici;
R. stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi in Milano;
R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
Corsi agrari per colonizzatori italiani;
RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari;
Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;
R. istituto superiore di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);
Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano;
R. scuola superiore di architettura di Roma;
RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai *corsi speciali* od al *corso medio*, secondo periodo del *corso comune*);
RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma;
Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia e Civico liceo musicale di Bologna;
Conservatori di musica « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste;
Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura);
Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);
Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;
RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

Per ottenere il ritardo dovrà presentarsi a questo comando apposita domanda in carta da bollo da L. 2 firmata dal militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi, dal libretto di tiro a segno oppure dalla dichiarazione del sindaco del comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1921-1922). Potrà eccezionalmente accordarsi il ritardo anche a coloro che presentino, non più tardi del 10 agosto p. v., il certificato di iscrizione all'anno accademico 1922-1923.

Dall'obbligo del reqpisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertimenti alle nuove provincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai RR. commissariati civili.

4. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico 1921-1922, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti dell'oradetta concessione sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze;
RR. scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;
Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;
RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo;
Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;
R. accademia di commercio di Trieste;
R. accademia di commercio di Trento;
RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. istituto industriale « Omar »;

Vicenza: R. istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi »; Roma: R. istituto nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. istituto industriale nazionale; Foggia: R. istituto industriale « Saverio Altamura »; Reggio Calabria: R. Istituto industriale; Messina: R. istituto industriale; Napoli: R. istituto industriale « Alessandro Volta »).

R. scuola industriale di Trieste (sezioni superiori di edilizia e meccanica);
R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino:
R. istituto professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;
R. istituto professionale « Quintino Sella » in Biella;
R. istituto di setificio in Como;
R. scuola di tintoria in Prato;
R. scuola di ceramica in Faenza;
R. istituto professionale per le industrie tessili in Napoli;
RR. istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.
Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano.
R. istituto nautico di Lussimpiccolo;
R. accademia nautica di Trieste.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 3.

Del ritardo previsto dal presente numero potranno valersi anche le reclute delle nuove provincie arruolate durante la leva sulle classi 1901 e 1902, qualunque sia il loro anno di nascita.

5. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane di essere studenti di università o di istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle università od istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 3 e 4. E' riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in istituti stranieri.

6. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

7. Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 6 siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. *Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi sopra cennati* tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente devono poi comprovare a questo Comando, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

8. Le reclute che comprovino con certificato scolastico di dovere ancora sostenere esami nella presente sessione estiva potranno ottenere una proroga alla presentazione per il tempo strettamente necessario a sostenere gli esami stessi.

9. Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata alle armi della classe 1903, facendone domanda in carta bollata da lire una a questo comando possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso questo distretto militare in attesa della partenza per i corpi.

10. Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ovvero dai RR. commissariati civili se si tratti di reclute pertinenti alle nuove provincie.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o pervenute dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

11. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuti a motivi personali.

12. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nelle guardie di finanza, nella R. guardia per la P. S., negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

13. Si rammenta che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

14. Il 1° settembre p. v. s'inizierano corsi allievi ufficiali di complemento ai quali potranno essere ammesse le reclute comprese nella presente chiamata, che possegganoalmeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equipollente o superiore.

Le reclute che, entro il termine indicato nell'apposito manifesto, presenteranno al distretto domanda d'ammissione ai suddetti corsi comprovando di possedere il titolo suddetto saranno lasciate in congedo illimitato fino all'apertura dei corsi stessi.

Detti aspiranti, dovranno altresì produrre d'urgenza il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Quelli che venissero in seguito riconosciuti non ammissibili ai corsi, saranno precettati a presentarsi alle armi non oltre un mese dalla data di inizio della presente chiamata, avvertendo che, ai termini dell'art. 7 del R. decreto legge 20 aprile 1920, n. 452, il tempo trascorso in congedo illimitato provvisorio non è computato nella ferma che essi devono compiere alle armi.

Le reclute poi che, pur non possedendo uno degli accennati titoli di studio, siano però in possesso della licenza di scuola tecnica o del passaggio alla 5ª classe ginnasiale, potranno egualmente far domanda, mentre si trovano alle armi, di essere ammesse ai corsi allievi ufficiali dichiarando di essere disposte a sostenere gli esami di coltura generale che avranno luogo nella 2ª metà del prossimo luglio.

15. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

16. Potranno inoltre essere rinviate alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1903 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione privilegiata ad un loro fratello mutilato di guerra, semprequando però le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

17. Le reclute, ascritte alla ferma ordinaria, che presenteranno al comando del distretto militare il certificato rilasciato dal comando del corpo d'armata o della divisione militare il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferirebbero prestar servizio, per quel conto che potrà esserne tenuto, in relazione ai loro requisiti e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Esse potranno altresì ottenere da questo distretto militare una licenza di trenta giorni, senza assegni, decorrente dal 26 luglio p. v. (dal 5 agosto p. v. per le reclute delle nuove provincie). Tale licenza non spetta alle reclute ammesse alla ferma ridotta.

18. Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, nel corpo della R. guardia di finanza o nella R. guardia per la P. S. dovranno farne domanda a questo distretto militare dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è di tre anni per gli effettivi e di due anni per gli ausiliari.

19. Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda a questo distretto militare in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio.

20. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato, e del documento col quale conseguirono l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie e le linee di navigazione.

21. Le reclute che eventualmente vengano inviate in licenza in attesa della partenza per il corpo **hanno obbligo di ripresentarsi a questo comando esattamente nel giorno stabilito, avvertendo che altrimenti verrà a suo tempo prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato e verrà loro addebitata la spesa pel viaggio che eventualmente dovessero compiere isolatamente per raggiungere la loro definitiva destinazione. Ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti disciplinari.**

22. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali del R. Esercito dovranno tener pronti per presentarli subito a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina o stabilimenti e vidimati dalla autorità competente.

23. Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

24. Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

25. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

Coloro che non si presentassero potranno essere tradotti a questo Comando dall'arma dei carabinieri reali e, ritardando oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori.

COMUNI	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco de. Comune	GIORNI d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

. . . . . *addì* . . . . . 1922.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

. . . . . .

Allegato n. 2.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . — . *circondario (o distretto amministrativo)*

di . . . . . .

Professione o condizione . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

classe . . . . . .

Professione o condizione . . . . . .

sa leggere . . . . . *scrivere* . . . . . .

Assegnazione avuta . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

. . . . . .

AVVISI

Concorso di premi bandito dalla direzione della « *Rivista Penale* » a beneficio del combattente ferito in guerra o del prossimo congiunto del militare ucciso

A parziale modificazione del n. 3 dell'avviso inserito a pagina 257 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che la data per la presentazione delle istanze è stata prorogata a tutto il 31 ottobre 1922.

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO – Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia – L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra – Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia – L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia – L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.